ATTI

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

NUOVA SERIE

XXXIX

(CXIII) FASC. I



GENOVA MCMXCIX NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

ALBO SOCIALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente onorario Costamagna prof. Giorgio

Presidente Puncuh prof. Dino

Vicepresidenti Gardella dott. Renzo

Piergiovanni prof. Vito

Assini dott. Alfonso

Segretario Rovere prof.ssa Antonella

Ribliotecario Delle Piane avv. Gian Marino

Tesoriere Carbone dott. Enrico

Consiglieri

Bitossi dott. Carlo Bologna dott. Marco Calleri dott.ssa Marta Doria dott. Marco Felloni prof. Giuseppe Petti Balbi prof.ssa Giovanna

Terzago avv. Gino Veneruso prof. Danilo

Revisori dei conti Astengo ing. Giacomo

> Donaver avv. Giorgio Massa prof.ssa Paola

Vicesegretario Calleri dott.ssa Marta

Vicebibliotecari Giordano dott.ssa Maddalena

Macchiavello dott.ssa Sandra

SOCI ONORARI

Balard prof. Michel Doehaerd prof. Renée
Bemporad on. Alberto Grispo prof. Renato
Branca prof. Vittore Heers prof. Jacques
Carocci Elio Krueger prof. Hilmar C.
Cerofolini Fulvio Pistarino prof. Geo
Costamagna prof. Giorgio Taviani sen. prof. Paolo Emilio

SOCI ORDINARI

* Abisso Marina	(1992)	Bavoso dott. Gianluigi	(1994)
Accademia Urbense di Ovada	(1987)	Bellezza prof. Angela	(1978)
Agosto dott. Aldo	(1959)	Beni Culturali Comune	, ,
Alfonso don Luigi	(1969)	di Genova	(1932)
Alvisi dott. Ermete	(1972)	Benvenuto Filippo	(1992)
Amalberti Fausto	(1985)	Benvenuto dott. Grazia	(1981)
Amelotti prof. Mario	(1979)	Bernabò Brea dott. Giovanni	, ,
Amoretti dott. Gian Nicola	(1988)	Edoardo	(1974)
Anfosso Armando	(1995)	Bernabò di Negro dott. Gian	, ,
* Angeli Bertinelli prof. Maria	, ,	Francesco	(1974)
Gabriella	(1979)	* Bertelli dott. Carlo	(1982)
* Arata Bruno	(1996)	Bertini dott. Stefania	(1995)
Archeoclub - Genova	(1996)	Bertino dott. Antonio	(1965)
Archivio di Stato di Genova	(1952)	Bertino dott. Lucia Maria	(1979)
Archivio di Stato di Imperia	(1965)	Besio Riccardo	(1989)
Archivio di Stato di La Spezia	(1976)	Bianchi dott. Giorgio	(1967)
Argentesi dott. Lino	(1986)	Bianchi Giuseppe	(1999)
Armani dott. Roberta	(1999)	Bianchini prof. Maria Grazia	(1980)
Assini dott. Alfonso	(1984)	Biblioteca Civica Berio	
* Association numismatique		di Genova	(1858)
de Monaco	(1996)	Biblioteca Civica Bruschi	
* Astengo ing. Giacomo	(1968)	di Genova	(1950)
* Audino Guglielmo	(1999)	Biblioteca Civica Cuneo	
Bacigalupo Boccardo dott. Maria	ı	di Camogli	(1982)
Angela	(1981)	Biblioteca Civica Gallino	
Baffico dott. Erminio e Signora	(1980)	di Genova	(1930)
Baglini dott. Ezio	(1985)	Biblioteca Civica Lercari	
Balletto prof. Laura	(1965)	di Genova	(1928)
* Barbieri Giovanni Battista	(1990)	Biblioteca Civica Mazzini	
Basso dott. Enrico	(1988)	di La Spezia	(1917)

^{*} L'asterisco posto accanto al cognome indica i soci iscritti anche al Circolo Numismatico Ligure

Biblioteca Comunale Lagorio		Caprile notaio Franco	(1979)
di Imperia	(1932)	Carbone dott. Enrico	(1966)
Biblioteca del Polo Universitario		* Carlevaro Giancarlo	(1983)
Imperiese	(1999)	Carosi notaio Carlo	(1980)
Biblioteca Internazionale		Casarino dott. Giacomo	(1991)
di Rapallo	(1990)	Caselli Alberto	(1987)
Bibolini dott. Maria	(1995)	Cassa di Risparmio di Genova	
Bitossi dott. Carlo	(1981)	e Imperia	(1923)
* Boggia ing. Mario	(1998)	Castello prof. Carlo	(1987)
Bolleri Eugenio	(1996)	Castiglia dott. Marco	(1988)
Bologna dott. Marco	(1983)	Cattaneo Della Volta dott.	
Bonfigli mons. Casimiro	(1963)	Nicolò	(1985)
Bongiovanni Giuseppe	(1990)	Celsi Barbara	(1997)
Bonora dott. Ferdinando	(1983)	Cenni dott. Alessandra	(1995)
Borello ing. Marco	(1992)	Cervini dott. Fulvio	(1991)
Borgatti don Giuseppe	(1991)	Cesarini dott. Secondo	, ,
Borghesi prof. Vilma	(1997)	Francesco	(1992)
* Borzone ing. Paolo	(1978)	Cevini prof. Paolo	(1993)
Bottari dott. Lionello	(1988)	Chiabrera Castelli Gaioli	, ,
Bovero Giovanni	(1981)	Boidi conte Cesare	(1983)
Bozzo Dufour prof. Colette	(1980)	Chiappara Pierpaolo	(1998)
Braccia dott. Roberta	(1996)	Chiareno prof. Osvaldo	(1972)
Bravo Giovanni	(1997)	Cibrario-Assereto dott. Luca	(1994)
Briasco Giancarlo	(1963)	Cicardi dott. Ernesto	(1964)
Bruzzone Carlo	(1990)	Circolo Artistico Tunnel	, ,
Bucciarelli prof. Alfio	(1987)	di Genova	(1958)
* Buciuni Sebastiano	(1990)	Cocito prof. Luciana	(1968)
Buongiorno prof. Mario	(1968)	Cola dott. Rossana	(1999)
* Buti prof. Andrea	(1994)	Compagna (A)	(1971)
Cabella dott. Alessandra	(1996)	* Corradi Bruno	(1997)
Calcagno Antonio	(1990)	Costa avv. Federico	(1978)
Calcagno Daniele	(1989)	Costa Restagno dott. Josepha	(1969)
Calcagno Stefano	(1998)	Costantini prof. Claudio	(1962)
Calleri dott. Marta	(1989)	Cosulich dott. Maria Clara	(1986)
Cambiaso Michelangelo	(1979)	Cozzo geom. Carlo	(1984)
Camera di Commercio		Croce Bermondi dott. Eugenio	(1970)
di Genova	(1921)	Crosa di Vergagni ing. Agostino	(1988)
* Cammarano cap. Maurice	(1991)	Cusmano dr. Franco	(1992)
Canaletti Danilo	(1986)	D'almeida Oscar	(1966)
Cancellieri prof. Jean André	(1972)	Damonte ing. Mario	(1966)
Canepa Giovanni	(1974)	Danovaro dott. Antonio	(1988)
* Canonero dr. Carlo	(1991)	De Angelis dott. Velia	(1975)
Cantero Mario	(1993)	* De Cassan Antonio	(1972)
Capogna dott. Benedetto	(1969)	Decri arch. Anna	(1991)

De Gregori avv. Antonio	(1971)	Fleet dott. Katherine	(1989)
Delfino dott. Benedetto Tino	(1990)	*Foglino Domenico	(1994)
Delfino dott. Giuseppe	(1974)	*Foglino Francesco	(1981)
Dellacasa dott. Sabina	(1993)	Fontana don Paolo	(1995)
Dellachà dott. Enrico	(1985)	†Forcheri avv. Giovanni	(1964)
Della Rupe Gregorio	(1999)	Forti Leone arch. Carlo	(1987)
Delle Piane avv. Gian Marino		Fortunati dott. Maura	
	(1963)		(1987)
Dellepiane dott. Riccardo	(1966)	Franceschi prof. Enrico	(1993)
De Marini Avonzo prof. Franca	(1992)	Fravega prof. Emanuele	(1985)
De Morais Do Rosario	(1070)	Freggia don Enzo	(1988)
Fernando M.	(1979)	*Frisione rag. Luigi	(1968)
De Negri prof. Emmina	(1981)	* Frugone dott. Massimo	(1994)
Derchi Pier Luigi	(1988)	Fuselli prof. Eugenio	(1969)
De Vingo Paolo	(1990)	Gaburri prof. Eugenia	(1994)
Di Pietro Lombardi dott. Paola	. ,	Gaggero prof. Gianfranco	(1976)
Di Raimondo geom. Armando	(1973)	* Gallamini ing. Luigi	(1965)
Dipartimento di Cultura		Gallea prof. Franco	(1978)
Giuridica "G. Tarello" -		* Gallerani dott. Luigi	(1966)
Sez. di Storia del Diritto -		Galliano prof. Graziella	(1995)
Università di Genova	(1976)	Gallinari dott. Luciano	(1993)
Dipartimento di Economia e		Gallo Francesco	(1995)
metodi quantitativi - Sez.		Gallo dott. Giuseppe	(1995)
di Storia Economica -		*Galluzzi Antonio	(1980)
Università di Genova	(1991)	Garaventa Luciano Lino	(1970)
Dipartimento di Scienze del-		* Gardella dott. Renzo	(1974)
l'Antichità e del Medioevo		* Gerbi Adolfo	(1968)
Università di Genova	(1987)	* Ghia Andrea	(1992)
Dodero dott. Siro	(1967)	* Ghio ing. Giovanni	(1999)
Dogliotti prof. Massimo	(1996)	Giagnacovo dott. Maria	(1997)
Donaver avv. Giorgio	(1968)	Giampaoli avv. Giorgio	(1932)
Doria dott. Marco	(1997)	Giannattasio prof. Bianca Maria	(1982)
Epstein prof. Steven	(1994)	Gioffré prof. Domenico	(1952)
* Eranio Massimo	(1981)	Giordano dott. Amalia	(1964)
* Farina Luigi	(1990)	Giordano dott. Maddalena	(1987)
Fassio Calissano dott. Matilde	(1987)	Giudici Aldo E. M.	(1984)
Felloni prof. Giuseppe	(1954)	Gorini dott. Aldo	(1983)
Fenoglio prof. Renato	(1976)	Gourdin prof. Philippe	(1985)
Ferrando Isabella Rosa	(1973)	Gramatica avv. Giovanni	,
Ferrante dott. Riccardo	(1988)	Battista	(1985)
Ferrari Giovanni	(1995)	Grasso dott. Luigi	(1996)
Ferraro prof. Carlo	(1996)	Graziani prof. Antoine Marie	(1990)
Ferrero Giovanni	(1990)	Grego Cirmeni dott. Giulia	(1977)
Figari Giovanni Battista Roberto	(1979)	†Grendi prof. Edoardo	(1963)
*Figari Giuseppe	(1976)	Grossi Bianchi arch. Luciano	(1966)
9II.	(= - : 0)	2000	(=, 00)

Guelfi Camajani conte Vittorio	(1980)	Morano Rando dott. Maria	
Guerci Aonzo dott. Orietta	(1992)	Teresa	(1963)
Guerrieri Tiscornia dott.		Moreno prof. Diego	(1970)
Giancarlo	(1969)	Moresco ing. Roberto	(1989)
Ighina dott. Chiara	(1994)	* Mosconi Massimo	(1995)
* Janin dott. Enrico	(1968)	Murialdo dott. Giovanni	(1979)
Kamenaga Anzai dott. Yoko	(1994)	* Musto dott. Luigi	(1988)
Kleckner William Henry	(1975)	Nardini dott. Galeazzo	(1989)
Lagostena ing. Stefano	(1994)	* Negrino dott. Fabio	(1996)
Laiolo Giovanni	(1992)	Nicolini dott. Angelo	(1976)
Laura Aldo	(1976)	Nicora dott. Marisa	(1962)
* Lavagna dott. Guido	(1996)	* Novelli prof. Ermete	(1975)
Lercari Andrea	(1991)	Odetti dott. Giuliva	(1986)
Levi dott. Silvia Anna	(1983)	Odone Paolo	(1988)
Limoncini prof. Pasquale	(1982)	Ognio ing. Andrea	(1988)
Lombardo Ernesto	(1986)	Olgiati dott. Giustina	(1988)
Lora Deborah	(1998)	Olivari dott. Angelo	(1979)
Lorenzetti dott. Michela	(1998)	Olivero dott. Giorgio	(1978)
Luxardo De Franchi Nicolò	(1957)	Olivieri Antonio	(1965)
Maccagni prof. Carlo	(1991)	* Olondi Francesco	(1982)
Macchiavello dott. Sandra	(1989)	* Onorati geom. Vincenzo	(1999)
Madia dott. Elisabetta	(1992)	Oreste prof. Giuseppe	(1936)
Maira Niri dott. Maria	(1965)	Origone dott. Sandra	(1977)
Malfatto Ferrero dott. Laura	(1981)	Otten dott. Catherine	(1987)
Mambrini dott. Francesca	(1998)	Ottonello Damiano	(1999)
Mancinelli ing. Luca	(1987)	Ottonello Gianni	(1989)
Manfreda geom. Emilio	(1988)	Ottria prof. Nicola	(1996)
Mannoni prof. Tiziano	(1968)	Pacini dott. Arturo	(1990)
Mantegazza Ilaria	(1998)	Padovano cav. Costantino	(1996)
Mantero Angelo Luigi	(1988)	Pallavicino dott. Eleonora	(1996)
* Marana ing. Umberto	(1986)	Palmero dott. Giuseppe	(1994)
Marcenaro dott. Enrica	(1999)	Panero prof. Francesco	(1996)
Marcenaro dott. Mario	(1978)	Paolini prof. Elba	(1984)
Marchesani prof. Carlo	(1971)	Paolocci don Claudio	(1981)
Martini avv. Giovanni Battista	(1990)	Parma Armani dott. Elena	(1980)
Mascardi don Antonio	(1967)	Parodi dott. Anna Clara	(1977)
Massa Piergiovanni prof. Paola	(1966)	Pasquale Pietro	(1980)
Mattioli dott. Carlo Alberto	(1990)	†Passalacqua dott. Ugo	(1947)
Mazarakis arch. Andreas	(1992)	Patrone dott. Ignazio	(1992)
Mennella prof. Giovanni	(1976)	Patrone dott. Stefano	(1994)
Merello geom. Andrea	(1969)	Pavoni prof. Romeo	(1980)
Migliorini dott. Maurizia	(1988)	* Pedrazzi cap. Carlo	(1987)
Mollo De Pucci avv. Roberto	(1990)	Pedrini dott. Egidio Enrico	(1988)
Montale prof. Bianca	(1971)	* Pera prof. Rossella	(1979)

Perrazzelli avv. Nicola	(1985)	Rogione ing. Vincenzo	(1971)
Perrone Michele	(1990)	Rollandi dott. Maria Stella	(1983)
Petracco Sicardi prof. Giulia	(1967)	Romano Scotti Fugali dott.	
Petrucci dott. Vito Elio	(1968)	Marisa	(1987)
Petrucciani prof. Alberto	(1984)	Ronco Antonino	(1974)
Petti Balbi prof. Giovanna	(1962)	Rossi prof. Angelo	(1962)
Picasso prof. Marina	(1998)	* Rossi Bruno	(1992)
Piccardo Pietro Luigi	(1984)	Rovere prof. Antonella	(1976)
Piccinno dott. Luisa	(1997)	* Rovetta Giorgio	(1993)
Piccirilli prof. Luigi	(1997)	* Russo geom. Enzo	(1992)
Piergiovanni prof. Vito	(1964)	Sacchi Annachiara	(1999)
Pintus Angelo	(1994)	Saccomanno prof. Fabio	(1979)
Piombino dott. Emilio	(1992)	Saginati dott. Liana	(1963)
Pippione cav. Leone	(1990)	Salomone Gaggero prof.	
* Piscitelli dott. Piero Antonio	(1997)	Eleonora	(1976)
Pittaluga dott. Paolo	(1987)	Salomone dott. Ivo	(1975)
Podestà comm. Emilio	(1981)	Salone dott. Anna Maria	(1978)
Poggi geom. Giovanni	(1994)	Salvago Raggi march. Camilla	(1957)
Poleggi prof. Ennio	(1964)	* Santagata cap. Giorgio	(1988)
Polonio Felloni prof. Valeria	(1959)	Santi Amantini prof. Luigi	(1976)
Ponte dott. Raffaella	(1994)	Savelli prof. Rodolfo	(1974)
Porre Massimo	(1980)	Scafidi Riccardo	(1999)
* Profumo dott. Luis	(1965)	* Scapolan dott. Giuseppe	(1991)
* Profumo dott. Maria Angela	(1987)	Scarsi rag. Giacomo	(1979)
* Pronzato dott. Sergio	(1991)	Schiaffino Lagorio dott.	
Puncuh prof. Dino	(1956)	Prospero	(1999)
Puri ing. Ambrogio	(1948)	Schiappacasse dott. Patrizia	(1979)
Quaini prof. Massimo	(1970)	Scolari dott. Antonio	(1988)
Raimondo prof. Roberto	(1988)	Scotto dott. Dario	(1991)
Raiteri Fossati dott. Silvana	(1965)	Scotto Innocenzo	(1985)
Rappini prof. Francesco Enrico	(1995)	Seminario Arcivescovile	
Ravera Monica	(1995)	di Genova	(1970)
Remedi dott. Alfredo Giuseppe	(1975)	Sertorio march. Pompeo	(1984)
Repetto arch. Stefano	(1983)	Sibille dott. Antonio	(1998)
Riccardini Edilio	(1993)	Silva dott. Augusta	(1986)
* Ricci Carlo	(1983)	Sinisi dott. Lorenzo	(1996)
* Ricci dott. Emanuele	(1983)	Sivori Porro dott. Gabriella	(1966)
Ricci Risso dott. Livio	(1958)	Società Economica di Chiavari	(1916)
Rivabella Mario	(1991)	Sperati prof. Giorgio	(1975)
Rivera geom. Eraldo	(1985)	Stromboni José	(1990)
Roberto dott. Giuseppino	(1985)	Surdich prof. Francesco	(1967)
Roccatagliata dott. Ausilia	(1977)	Tarrini Maurizio	(1985)
Roccatagliata Gianna	(1979)	*Tavella dott. Michele	(1995)
Roggero padre Anastasio	(1981)	*Terzago avv. Gino	(1970)

Tigrino Vittorio	(1998)	Varaldo prof. Carlo	(1977)
Tiso dott. Bruno	(1976)	Varnier prof. Giovanni Battista	(1979)
Tognetti prof. Graziella	(1983)	Veneruso prof. Danilo	(1981)
Tortorolo dott. Anna Maria	(1996)	Verdona Rutelli prof.	
*Toselli Aldo	(1976)	Alessandra	(1997)
Traverso rag. Lorenzo	(1988)	Vergari dott. Mario	(1991)
*Trucchi dott. Andrea	(1984)	* Vescovi dott. Romolo	(1993)
Trucchi dott. Carlo	(1981)	Viacava dott. Luigi	(1981)
*Trucchi notaio Luigi	(1964)	Volpe dott. Felice Umberto	(1988)
Urbani Bernardinelli dott.		* Zagari Beniamino	(1986)
Rossana	(1967)	Zug Tucci prof. Hannelore	(1979)
Vallebella Giovanni	(1995)		

Mentre questo fascicolo era in composizione la Società ha subito tre perdite dolorose che hanno lasciato vuoto e sgomento: tanto più trattandosi di un consigliere trentennale e Vicepresidente come Giovanni Forcheri, e di ex consiglieri come Edoardo Grendi e Ugo Passalacqua, già attivo bibliotecario in anni lontani. Alle loro famiglie vogliamo esprimere i sensi del commosso cordoglio dell'intera Società, del Consiglio e della redazione degli "Atti".

ATTI SOCIALI

Il 27 ottobre 1998, nella sede di Palazzo Ducale, con l'intervento di S.E. il card. Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Genova, dell'on. Fulvio Cerofolini, Presidente del Consiglio Regionale, del prof. Sandro Pontremoli, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova, di autorità, invitati e soci, ha avuto luogo l'inaugurazione del 142° anno sociale. Dopo il discorso del presidente, riportato qui di seguito., i professori Giorgio Picasso, Preside della Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e Franco Magistrale, dell'Università di Bari, Presidente dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, hanno presentato le carte del monastero di San Siro. Queste le parole del presidente :

Eminenza, Autorità, gentili invitati, cari consoci,

L'onore che la Loro presenza rende alla nostra Società in occasione dell'inaugurazione dell'anno sociale allevia il rimpianto per aver mancato l'appuntamento precedente. Nell'aprile dell'anno scorso, infatti, aprivamo, in ritardo, il 140°, mentre l'incontro odierno, a chiusura del 1998, rappresenta l'apertura, anticipata di un mese, del 142°: com'è noto, infatti, la Società Ligure di Storia Patria è stata fondata il 22 novembre 1857 e da allora, ininterrottamente, ha operato al servizio della cultura storica regionale, rimanendo fedele ai programmi voluti dai nostri fondatori. Tale omissione, della quale mi scuso, era conseguente alla necessità di recuperare i ritardi di alcune attività di ricerca, imputabili ai miei precedenti impegni accademici; prova ne sia che, deposto il gravoso incarico di preside di Facoltà, negli ultimi due anni abbiamo pubblicato nove volumi, sei nella collana "Fonti per la storia della Liguria", tre negli "Atti", giunti nel 1997 al CXI volume (XXXVII della nuova serie, iniziata nel 1960). Quello del 1998 è in corso di composizione, mentre stiamo già approntando i due fascicoli del 1999.

A proposito di "Atti", mi preme ricordare che il primo fascicolo del 1997 (*Dalla regia scuola superiore navale alla facoltà di Ingegneria*, curato da Andrea Marcenaro e Maria Elisabetta Tonizzi), in coedizione con la Facoltà

— 13 **—**

d'Ingegneria, costituisce anche il terzo volume della collana Fonti e studi per la storia dell'Università di Genova. I tre volumi già pubblicati si collocano in un'ottica prevalentemente istituzionale; credo giunto il momento di porre attenzione anche ad altri aspetti e momenti dell'attività scientifica del nostro Ateneo: alle diverse scuole, al loro apporto alla cultura nazionale, ai riconoscimenti internazionali etc. In questa prospettiva costituiremo, nell'ambito della Società, un gruppo di lavoro apposito, mettendo a disposizione i nostri "Atti" non solo per monografie, ma anche per saggi specifici e parziali che potrebbero collocarsi anche in appositi Quaderni per la Storia dell'Università di Genova. In tal senso presenteremo quanto prima una proposta al Magnifico Rettore.

La collana delle fonti, realizzata con parziale concorso finanziario della Regione Liguria, giunta al X volume, rappresenta il punto di forza della nostra produzione, soprattutto in quanto risultato di indagini programmate al nostro interno, in collaborazione col Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Medioevo della nostra Università, in gran parte realizzate nell'ambito del corso di Dottorato di ricerca in Diplomatica che vi fa capo.

Ad esse si devono, a parte il volume che il notaio Carlo Carosi ha dedicato al catasto di Sestri Levante del secolo XV, i quattro volumi delle carte del monastero genovese di San Siro oggetto dell'odierna presentazione; allo stesso ambito sono riconducibili gli altri quattro dedicati all'edizione dei libri iurium della Repubblica di Genova, che più correttamente si dovrebbero intitolare al Comune, autore o destinatario di tale documentazione. Se con San Siro abbiamo ultimato il programma editoriale, limitato convenzionalmente al 1328, termine che non presenta alcuna valenza religiosa o politica, basato com'è sulla sola suddivisione del lavoro assegnato alle curatrici in relazione al numero delle pergamene, riservando scarso, o minore interesse quelle poche dei secoli XIV e XV, la pubblicazione dei libri iurium è destinata ad arricchirsi, già quest'anno, con un altro volume, cui dovrebbero seguirne altri quattro tra il 1999 e il 2000; concluderemo così, in nove volumi, la nuova edizione del primo liber iurium genovese, quasi certamente la prima raccolta di tal genere promossa in Italia, risalendone le origini agli anni Quaranta del XII secolo. Nel contempo abbiamo già avviato l'edizione del secondo, relativo al Trecento e Quattrocento, che potrebbe essere ultimata nei primi anni del prossimo secolo. Parallelamente dovrebbero uscire altri due/tre volumi dedicati a privilegi, trattati e negoziati politici di età consolare e podestarile non compresi nei libri iurium.

Si tratta di due iniziative eccezionali e complesse, già altre volte tentate e mai ultimate, del cui esito dobbiamo essere grati alla Società che se ne è fatta promotrice, e soprattutto ai curatori dei volumi: per le carte di San Siro, alla cui cura si era dedicata in passato Maria Traino, che poi ci ha abbandonato per iniziare una promettente carriera nei ruoli amministrativi della nostra Università, ricordo l'opera preziosa di Marta Calleri e Sandra Macchiavello; per i libri iurium quella, non meno preziosa, della collega Antonella Rovere, cui si deve il più completo ed aggiornato studio su tali raccolte dell'Italia comunale, di Sabina Dellacasa, Elisabetta Madia, Maria Bibolini, Eleonora Pallavicino, senza dimenticare i nomi di Michela Lorenzetti e Francesca Mambrini che hanno appena iniziato ad occuparsi della prosecuzione tre/quattrocentesca, e, infine, lo stesso apporto di chi vi parla. Quanto ai trattati, di alcuni dei quali, riguardanti i rapporti con Venezia, è in corso di stampa l'edizione nei Pacta veneta, in collaborazione col Dipartimento di studi storici dell'Università di Venezia, essi sono affidati a Maddalena Giordano.

C'è però da aggiungere che l'attività di studio di questa splendida squadra non si esaurisce nelle iniziative di cui sopra: penso ad alcuni saggi pubblicati nell'ultimo fascicolo dei nostri "Atti": di Sandra Macchiavello dedicato alla Cattedrale di Genova, di Antonella Rovere alle procedure autenticatorie messe in essere a Genova nel XII secolo, prime anticipazioni di un più ampio lavoro sui rapporti tra notariato e comune; all'edizione, curata da Marta Calleri, di un cospicuo frammento degli statuti savonesi, datati con sicurezza al primo trentennio del Duecento, il che li rende la più antica redazione statutaria ligure conservata; al repertorio delle fonti medievali edite della Liguria cui attende la stessa Pallavicino, coadiuvata dalle già citate Dellacasa, Lorenzetti e Mambrini; all'inventariazione della biblioteca privata Durazzo, a cura di Sandra Macchiavello; all'ultimazione del riordinamento dell'archivio privato dei Sauli, al quale concorrono, sotto la guida di Marco Bologna, le stesse Calleri, Bibolini e Giordano; alla coraggiosa e instancabile opera di Marta Calleri, che ha già posto mano alla più impegnativa edizione delle carte del monastero di Santo Stefano.

Non senza legittimo orgoglio posso rivendicare a questi studiosi e alla nostra Società il merito di aver messo mano ad imprese di largo respiro e la lungimiranza di aver creduto nella possibilità di realizzarle, pur con risorse umane e finanziarie limitate: un ventennio per restituire al mondo degli studiosi il più grande archivio privato della Liguria, certamente uno dei più

— 15 **—**

ricchi d'Italia, il Durazzo-Giustiniani; meno di un decennio per realizzare una nuova edizione della più importante raccolta genovese di fonti, più completa e criticamente affidabile delle precedenti; un decennio circa per quella dei documenti di San Siro che, con quelli di Santo Stefano, e della curia arcivescovile, questi ultimi editi negli anni Sessanta del secolo scorso, rappresentano le più antiche testimonianze documentarie pervenuteci, di grande rilievo, pertanto, non solo per la storia religiosa, ma anche per quella dell'intera collettività cittadina. È da sottolineare infatti che a differenza dei grandi centri monastici di aree rurali o suburbane, le due abbazie genovesi costituiscono un esempio di monasteri "cittadini", profondamente incardinati nella vita socio-economica della *civitas*, con le cui vicende essi interagiscono sempre in qualità di attivi interlocutori.

San Siro però conserva il fascino di essere erede di una chiesa cattedrale, o vescovile che dir si voglia: se il dibattito sulla sua natura precedente all'ingresso dei monaci è ancora aperto, come dimostra bene il saggio già ricordato di Sandra Macchiavello, ciò non toglie che la sua denominazione, derivata dal nome del santo protovescovo, evochi il legame ideale che univa i benedettini di San Siro all'episcopio genovese. Non a caso in copertina figura la faccia del sigillo comunale del XII secolo riproducente l'immagine del santo, laddove per i libri iurium della stessa collana abbiamo fatto ricorso all'altra, quella rappresentante la *civitas*: e già l'accostamento dei due simboli appare significativo degli stretti legami che univano il vescovo alla città. Per la stessa ragione, in nome della continuità ideale che ci congiunge al passato, pur dispiaciuti che ragioni temporali non ci abbiano consentito di estenderla all'intera opera, l'ultimo recentissimo volume si apre con la dedica al nostro Arcivescovo in occasione della Sua elevazione alla porpora cardinalizia che, nella Sua persona, onora l'intera città e arcidiocesi di Genova, quasi a riproporre quella stessa unità d'intenti indicataci dal passato, cui Egli non si dimostra insensibile. È un augurio e un ringraziamento espresso da una società laica, che fin dalla sua costituzione ha saputo realizzare e conservare gelosamente, nel nome di Genova, pluralismo di idee e fedi religiose, oscurato solo per un breve periodo quando alcuni soci se ne allontanarono per sottrarsi a un giuramento imposto dall'alto o in dissenso con le leggi razziali.

A queste iniziative si affianca anche il riordinamento e l'inventariazione dell'archivio del Banco di San Giorgio: un'altra impresa poderosa e disperante, avviata per nostra iniziativa dal collega Giuseppe Felloni, col concorso finanziario dell'Ufficio centrale per i beni archivistici e della Provincia di

Genova. L'opera, giunta al XIV volume, sui 24 previsti (ma altri sono pressoché pronti per la stampa), soffre ora una situazione di stallo: scaduta nel 1994 la convenzione novennale con la Provincia, cui è seguito un parziale finanziamento della medesima amministrazione attraverso il ricorso al fondo destinato a lavori socialmente utili, siamo di nuovo fermi: col rischio che questa grande avventura, auspicata in passato da studiosi del calibro di Giorgio Falco, Fernand Braudel e Franco Borlandi, intesa a illustrare e rendere facilmente accessibile l'attività di questo colossale istituto che per quattro secoli ha costituito il polmone finanziario della Repubblica, fino alla sua caduta, resti incompiuta, vanificando con ciò lo sforzo organizzativo e finanziario messo in essere. Basterebbero pochi anni ancora per ultimare l'impresa: già si intravede il traguardo, già si può ipotizzare la realizzazione della storia della Casa di San Giorgio, fors'anche di una grande mostra sulla finanza genovese.

A questo punto, anche per gli impegni assunti nei confronti dell'ufficio centrale per i beni archivistici, editore della collana, prima di cercare altre fonti di finanziamento, dovrò accertare formalmente la disponibilità o meno della Provincia di Genova a dar seguito al finanziamento fino al suo completamento.

Analogamente dovrò operare nei confronti dell'Assessorato alla cultura della Regione Liguria a proposito della collana delle Fonti, della quale lo stesso risulta coeditore: l'iniziativa è nata nel 1992 con finanziamento paritario per i primi due volumi, per poi proseguire con un più modesto intervento per altri due volumi e, forse, per gli ultimi due. Siamo a 10 volumi ... senza commenti. E fortuna vuole che il prezioso e insostituibile contributo di editing di Fausto Amalberti ci consente di consegnare al nostro altrettanto prezioso tipografo, il sig. Glauco Brigati, i testi già impaginati su pellicola con ovvio abbattimento dei costi di edizione.

Tutto questo risulta tanto più sconcertante se guardiamo fuori casa: alla Regione Veneto, che fin dal 1988 finanzia interamente la bellissima collana delle "Fonti per la storia della terraferma veneta", giunta al XIV° volume; alla provincia e comune di Bergamo, che si sono assunti l'onere dell'edizione (con splendido corredo di riproduzioni in facsimile) delle pergamene del territorio bergamasco; alla regione Abruzzo, che con legge regionale del 1981 ha assicurato un cospicuo finanziamento annuo alla locale Deputazione di Storia Patria; alla regione Lazio, che ha istituito da qualche anno un'apposita tabella regionale per sostenere enti e istituti culturali;

tanto più grave di fronte all'ipotesi che la legge finanziaria, in discussione in Parlamento, riduca ulteriormente le già scarse risorse messe a disposizione degli istituti culturali dalla tabella annessa alla legge 123 del 1980, una riduzione tale da mettere in ginocchio tutte le istituzioni culturali del Paese.

Tanto più grave ed allarmante in un momento in cui da parte nostra si intravede la possibilità di realizzare altre grandi iniziative, sia in vista del prossimo Giubileo, sia dell'appuntamento del 2004. Per il 2000, il censimento dei Santuari della Liguria, che ci vede coinvolti, con la Biblioteca Franzoniana, in un piano di ricerca nazionale avviato dall'École française di Roma e dalle Università italiane, conosciamo al momento la disponibilità della Regione Liguria, anche se non ancora l'ammontare delle risorse: condizione imprescindibile perché la nostra Società possa impegnarsi in ricerche archivistiche che dovrebbero travalicare quest'iniziativa per allargarsi alla considerazione dell'intera documentazione ecclesiastica, in vista di una grande storia della diocesi, della quale comunque è già in avanzata fase di realizzazione un primo compendio, limitato alle conoscenze del momento, al quale, per desiderio del Cardinale Arcivescovo, stanno attendendo alcuni soci del nostro sodalizio.

Per il secondo appuntamento, invece, oltre ad alcune idee stimolanti, sulle quali preferisco tenere ancora un doveroso e prudenziale riserbo, ci sarebbero ora le condizioni per avviare un colossale progetto, mai tentato in precedenza, vantaggioso non solo per la storiografia ligure, ma anche per quella del bacino del Mediterraneo e della stessa Europa.

È ben noto che Genova conserva un materiale documentario notarile unico al mondo, paragonabile, per la sua eccezionalità, ai papiri egizi, come è stato detto ripetutamente da qualificati studiosi stranieri; che, come rilevava Franco Borlandi nel 1964 inaugurando la Mostra storica del notariato medievale ligure, curata da Giorgio Costamagna e da me, «senza eccessivo rischio di una recisa smentita, a parte il caso assolutamente unico, rappresentato dai cartulari liguri del XII secolo, il numero dei cartulari genovesi relativi al secolo seguente e pervenuti fino a noi supera di gran lunga la somma di tutti i cartulari relativi allo stesso secolo di cui dispongono, considerati nel loro insieme, tutti quanti gli altri archivi italiani ». Si tratta, per la sola età medievale, di circa 1300 unità archivistiche, tra cartulari e filze, una mole incompatibile con la loro pubblicazione integrale, come fatto dalla nostra Società per quelli più antichi, di una documentazione cartacea fragile che la frequente consultazione espone al rapido, spesso irreversibile, deterioramento.

Quale momento migliore di questo per avviare un progetto di schedatura analitica di ogni atto notarile? Essa dovrà comprendere, oltre alla data topica e cronica e alla segnatura archivistica, i nomi dell'autore e del destinatario dell'azione giuridica, tipologia dell'atto, con indicazione dell'oggetto della stessa, tutti i nomi propri e di istituzioni richiamati, le formule rinunciatorie e i nomi dei testimoni. Alla scheda cartacea, in corso di elaborazione (quella presentata in questa occasione è puramente indicativa) dovrà seguire il suo trasferimento informatico al fine della costituzione della più grande banca dati della storia genovese in età medievale. La ricchezza della documentazione conservata consentirà così di ottenere un quadro, quanto mai completo, della vita di ogni giorno, delle grandi imprese economiche, della costituzione dei patrimoni e della conseguente ascesa e consolidamento di grandi famiglie genovesi, di molte vicende politiche che, soprattutto per il Tre e Quattrocento, restano ancora avvolte nell'ombra. Tale indagine inoltre va ben oltre gli stessi confini regionali, non solo per il suo collegamento con l'espansione coloniale, ma anche perché la diaspora genovese riguarda tutti i paesi del Mediterraneo nonché quelli del Nord Europa. A tal proposito mi torna alla mente che proprio nell'agosto scorso, al Congresso Internazionale di Diplomatica di Gand, dove la nostra Università era rappresentata da due relazioni, sulle quattro assegnate all'Italia, di Antonella Rovere e mia, una collega italiana che chiedeva chiarimenti sui rapporti con le Fiandre, veniva rinviata proprio agli atti notarili genovesi da Walter Prevenier, dell'Università di Gand, Presidente della Commission Internationale de Diplomatique, della quale mi onoro di far parte.

In quest'ottica europea e mediterranea conto di riunire qui a Genova, possibilmente già nel prossimo anno, un gruppo di colleghi europei per una giornata di studio sull'argomento, non senza aver approfondito pregiudizialmente i molti problemi connessi all'uso informatico di tale documentazione.

Non si tratta di un'iniziativa estemporanea, bensì di un progetto lungamente meditato: senonché prima mancavano le risorse umane qualificate per tale disegno ambizioso; oggi che esse sono disponibili, resta il problema delle molte risorse finanziarie da destinare a quest'impresa; argomento difficile e spinoso, da me vissuto con personale senso di angoscia, gravato da una parte dal peso delle responsabilità morali assunte attraverso l'addestramento alla ricerca, dall'altra dalla solitudine entro la quale sono costretto ad operare.

Non suoni questa denuncia a rimprovero per i consiglieri della Società, ai quali va tutta la mia affettuosa gratitudine per la preziosa collaborazione,

né per i Soci del sodalizio che ci hanno assecondato sempre con partecipazione e talvolta con sacrificio personale. E questo rende anche più dolorosa la perdita, negli ultimi anni, di alcuni di essi: primo tra tutti Giorgio Doria, studioso insigne, attivo consigliere della Società, indimenticabile vicesindaco della giunta Cerofolini, cui si devono il grande progetto restaurativo del Ducale e la nostra stessa collocazione in tale sede, pur non scevra da problemi tuttora aperti che rendono problematica la nostra presenza, se non la stessa sopravvivenza del sodalizio; Nilo Calvini, socio da oltre cinquant'anni, già consigliere e vicepresidente; quella grande figura di Padre Cassiano da Langasco, studioso cateriniano e dell'assistenza ospedaliera, non meno anziano per iscrizione; Pier Augusto Gemignani, cui mi legava un'amicizia nata sui banchi di scuola; William Piastra, del quale ricordo con rimpianto la dedizione nei confronti della Società e della nostra storia. Nel rimpianto sono accomunati anche quei Soci che per varie ragioni, spesso dovute all'età avanzata, ci hanno abbandonato.

E tuttavia noi dobbiamo guardare avanti: i vuoti vengono colmati, la Società Ligure prosegue il suo cammino, nella consapevolezza del proprio passato: e non potrebbe essere diversamente per una istituzione storica. Con questo spirito noi oggi offriamo all'ing. Ambrogio Puri, socio da cinquant'anni, attraverso la medaglia con l'effigie di Caffaro, primo storico di Genova, un modesto simbolo dell'affetto e gratitudine per la sua fedeltà al sodalizio.

Se guardo al nostro passato, almeno a quello più recente, vissuto personalmente in qualità di Segretario, prima, di Presidente in seguito, riconosco la grande trasformazione, non solo generazionale, e il salto qualitativo che ne è conseguito, pur sempre entro un ambito appartato e silenzioso quale si addice all'attività di studio e di ricerca. Ma proprio per questo mi diventa sempre più intollerabile la condizione dei nostri collaboratori che danno il meglio di loro stessi alla ricerca scientifica in condizioni di insopportabile precariato: è un grande sciupio di risorse intellettuali al quale vorrei porre rimedio.

Questo sentimento si collega strettamente ad analoghe, forti preoccupazioni manifestate dal nostro Arcivescovo per l'avvenire occupazionale di questa città, per una certa sordità che si avverte nell'aria.

Con animo grato per questa Sua partecipazione pastorale, gli abbiamo dedicato il volume delle carte di San Siro, per ricordare che esiste anche una grande disoccupazione intellettuale, soprattutto in campo umanistico, che potrebbe essere affrontata con interventi coraggiosi nel quadro delle inizia-

— 20 —

tive delineate. Il pessimismo della ragione non può vincere sull'ottimismo della volontà; se così non fosse non sarei ancora sulla breccia dal 1962. Applicando laicamente un passo paolino che mi è particolarmente caro, anche se spero che non sia ancora giunto per me il tempo di sciogliere le vele e di terminare la corsa, *fidem servavi*, ho conservato la fiducia nel nostro impegno quotidiano di ricerca e di studio; non è forse la fede « sostanza di cose sperate », come insegna Dante sulle orme della lettera agli Ebrei?

Con tale fiducia apro il 142° anno della Società Ligure di Storia Patria, grato per la Loro presenza, lasciando la parola, con animo altrettanto grato per aver accettato il mio invito, a Giorgio Picasso, Preside della Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, medievista, benedettino, genovese e a Franco Magistrale, dell'Università di Bari, Presidente dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, che presenteranno le carte del monastero di San Siro. Grazie.

Il 28 novembre 1998, nella sede di Palazzo Ducale, ha avuto luogo l'assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 1999-2001. Dopo la lettura della relazione del presidente, approvata con voto unanime dai 64 soci intervenuti, si è proceduto alle elezioni a scrutinio segreto. Il prof. Dino Puncuh è stato rieletto presidente con 58 voti. Alla vicepresidenza sono risultati eletti il dott. Renzo Gardella e il prof. Vito Piergiovanni, rispettivamente con 53 e 56 voti. Sono stati eletti consiglieri: dott. Alfonso Assini, dott. Carlo Bitossi, dott. Marco Bologna, dott.ssa Marta Calleri, dott. Enrico Carbone, avv. Gian Marino Delle Piane, dott. Marco Doria, prof. Giuseppe Felloni, prof.ssa Giovanna Petti Balbi, prof.ssa Antonella Rovere, avv. Gino Terzago, prof. Danilo Veneruso.

Successivamente il Consiglio ha riconfermato nelle cariche di segretario, tesoriere e bibliotecario rispettivamente la prof.ssa Antonella Rovere, il dott. Enrico Carbone e l'avv. Gian Marino Delle Piane. Ha nominato altresì vicesegretario la dott.ssa Marta Calleri, vicebibliotecari le dott. Maddalena Giordano e Sandra Macchiavello e segretario di redazione degli « Atti della Società Ligure di Storia Patria » il sig. Fausto Amalberti. Queste le parole del presidente:

Nell'aprire questa assemblea conclusiva del triennio 1996-1998, il mio pensiero va a quei soci che non sono più con noi: Giorgio Doria, Nilo Calvini, Padre Cassiano da Langasco, Pier Augusto Gemignani, William Piastra, Fernando Attoma Pepe. Nel chiedervi un minuto di silenzio e di raccoglimento in ricordo di questi colleghi, desidero accomunare la figura di Edoardo Benvenuto, Presidente dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, la cui scomparsa lascia un grande vuoto nel panorama culturale della nostra città. Nel rimpianto sono accomunati anche quei Soci che per varie ragioni, spesso dovute all'età avanzata, ci hanno abbandonato.

Tornando alla quotidianità, informo che il numero dei nostri soci (424) si mantiene generalmente costante: i vuoti o le defezioni sono compensati dalle nuove adesioni; tra essi ricordo con piacere i soci del Circolo Numismatico Ligure (57) che con conferenze e incontri domenicali vivacizzano il nostro ambiente.

Comincio subito dall'attività editoriale, che rappresenta il maggior impegno del sodalizio. Pubblicati i volumi 36 e 37 della nuova serie degli Atti, corrispondenti alle annate 1996 e 1997, per un numero complessivo di 1894 pagine, abbiamo già in cantiere per il 1998, il volume 38, un volume di circa 1300 pagine, nel quale raccoglieremo tutti i saggi di storia economica del collega Giuseppe Felloni in occasione del suo 70° compleanno. Quest'iniziativa, in collaborazione con l'Istituto di Storia Economica della nostra Università, vuole essere un atto di affetto e di gratitudine non solo al collega, consigliere da circa 30 anni, già Tesoriere, ma soprattutto all'insigne studioso, al suo costante impegno di ricerca, alla sua inesauribile capacità di lavoro, attestata dai numerosi volumi e dai saggi, dispersi in tante pubblicazioni, italiane e straniere, di non agevole ritrovamento, che riuniremo in questo volume, per non parlare di quell'opera gigantesca di inventariazione dell'archivio del Banco di San Giorgio, della quale sono stati pubblicati 14 volumi, che si viene dipanando sotto la sua intelligente direzione. E già stiamo pensando ai due fascicoli del 1999.

Dei quattro fascicoli pubblicati per il 1996 e il 1997, ricordo che tre sono volumi miscellanei, tra i quali il bel volume dedicato al nostro socio Don Alfonso in occasione del suo 85° genetliaco (e come dimenticare la presentazione che ne è stata fatta da Edoardo Grendi, alla presenza del nostro arcivescovo e di numerose autorità?); un quarto fascicolo, monografico, dedicato alla Scuola Navale di Genova, che si colloca nel solco aperto dall'inventario dell'archivio dell'Università e dal volume dedicato alla Scuola Superiore di Commercio, editi nei nostri Atti; esso costituisce l'occasione per avviare una continuativa collaborazione con il nostro Ateneo, da realizzarsi attraverso la costituzione, nel nostro ambito, di una Centro per la storia dell'Università di Genova. Trattative in tal senso sono già state avviate col Rettorato in vista della stipula di un'apposita convenzione.

Il maggiore sforzo tuttavia è stato indirizzato verso la nuova collana di "Fonti per la storia della Liguria", nella quale abbiamo pubblicato 7 volumi: due tomi dei "libri iurium", curati da me (un altro, a cura di Sabina Dellacasa, è in corso di stampa, in uscita alla fine dell'anno); 4 per le carte del mo-

— 22 **—**

nastero di San Siro, curate da Marta Calleri e Sandra Macchiavello (e ricordo con piacere la bella presentazione che ne è stata fatta nel corso della recente inaugurazione del 142° anno sociale dai colleghi Giorgio Picasso e Franco Magistrale), ed uno, che il notaio Carlo Carosi ha dedicato al catasto quattrocentesco di Sestri Levante.

Per il 1999 sono previsti altri due volumi dei "libri iurium", curati, rispettivamente, da Elisabetta Madia e Maria Bibolini, mentre altri due sono programmati per il 2000, a cura, il primo, di Eleonora Pallavicino, l'altro, in collaborazione, che conterrà, al termine dell'edizione del primo codice di questa grande raccolta, il repertorio cronologico dei regesti di tutti i documenti.

Nel frattempo sono già scesi in pista gli editori del secondo volume della raccolta, quello contenente la documentazione del Tre e Quattrocento, mentre si annuncia promettente anche l'edizione delle carte del monastero di Santo Stefano che, con quelle di San Siro ed i registri della curia arcivescovile già editi, costituiscono le più antiche testimonianze della storia genovese.

Dopo aver illustrato i problemi relativi ai rapporti con la Regione Liguria per la collana *Fonti per la storia della Liguria*, e con la Provincia di Genova per l'inventariazione dell'Archivio del Banco di San Giorgio, nonché alcuni progetti in cantiere, per i quali v. sopra il discorso inaugurale del 27 ottobre, il presidente ha così proseguito:

Restano anche problemi di visibilità: al proposito non sono mancate in passato vivaci polemiche sulla stampa cittadina tra me e l'ex assessore comunale alla cultura. Fermo restando che la nostra attività deve essere indirizzata prevalentemente alla ricerca - è in gioco la nostra stessa sopravvivenza -, pur lasciando ad altre istituzioni culturali compiti più specifici di divulgazione, pare opportuno allargare i campi del nostro intervento: da una parte stringendo i legami con enti di ricerca più affini (contatti in tal senso sono già in corso), dall'altra promuovendo incontri di aggiornamento e di studio sulla storia ligure col concorso di organismi a ciò istituzionalmente deputati, riprendendo anche una tradizione convegnistica da noi praticata nel decennio 1982-1992. In tal senso stiamo progettando, per la primavera del Duemila, in collaborazione con colleghi veneziani, un convegno sui rapporti tra Genova e Venezia tra Due e Trecento, in occasione del centenario della pace di Milano del 1299 a conclusione della guerra conclusa con la battaglia di Curzola.

Quanto ai problemi della sede, essi permangono inalterati; così come ancora insoluti sono quelli relativi ai presunti danni da noi arrecati nella vecchia sede di Albaro che ci vedono in giudizio col Comune. Preoccupanti entrambi, ma soprattutto il primo in relazione agli spazi. Si, cari consoci, perché se la superficie destinataci è senz'altro ottimale, non altrettanto si può dire per quella scaffalabile: a fronte dell'accrescimento librario (magazzino compreso), le scaffalature si rivelano insufficienti. Solo attraverso la soppalcatura di alcune sale prospicienti l'angolo Via Boetto-Piazza Matteotti potremo risolvere adeguatamente i problemi di spazio. Ma il progetto è realizzabile solo a patto di ottenere, da una parte, precise garanzie sulla nostra permanenza al Ducale, dall'altra, a causa dei costi elevati di tale progetto, dalla soluzione favorevole delle pendenze del passato.

Il problema degli spazi apre il consuntivo sulla biblioteca: basti qui ricordare le 492 riviste di cui essa è dotata, 175 delle quali in continuazione; o ricordare che la politica degli scambi consente il potenziamento delle nostre raccolte: è di questi giorni l'acquisizione dell'intera produzione editoriale dell'Istituto Datini di Prato, preziosa soprattutto per la serie degli Atti delle prestigiose settimane di studio, per non tacere del valore venale di tale acquisizione.

Illustrata analiticamente, anche attraverso il confronto con i risultati del triennio precedente, la situazione finanziaria, non proprio rassicurante, il presidente ha così concluso:

In queste condizioni affrontiamo il futuro, mossi pur sempre, da un'incrollabile fiducia nelle potenzialità della nostra Società, che si rivelano anche attraverso nuove candidature intese ad un parziale e progressivo ringiovanimento dei quadri direttivi in vista di nuovi traguardi, tra i quali una riforma statutaria che dovremo attuare nei mesi prossimi per adeguare lo statuto alla normativa degli Enti operanti senza fine di lucro.

Sono grato a tutti i consiglieri per l'impegno profuso, in particolare al vicepresidente avv. Forcheri, che mi ha chiesto di essere sollevato dall'incarico e conseguentemente ha voluto rinunciare alla candidatura per il prossimo triennio. È una gratitudine anche personale, e Lui sa bene perché, per i tanti anni di lavoro ed impegno comune, per l'attaccamento da Lui manifestato nei confronti del sodalizio. Siano lo stesso attaccamento e la stessa dedizione ed impegno a guidare l'azione del nuovo Consiglio. Con tale spirito rimettiamo ai Soci il mandato affidatoci, lasciando alle Loro parole e al Loro voto il giudizio sul nostro operato. Grazie.

MARTA CALLERI

GLI USI CRONOLOGICI GENOVESI NEI SECOLI X-XII

Gli studi sugli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII non sono stati condotti finora sulla globalità della documentazione pervenutaci, ma esclusivamente su una campionatura, spesso limitata ad un fondo i, in occasione dell'edizione, e in un'ottica e con criteri particolari i; né tali usi sono stati confrontati con quelli di altre città dell'Italia Settentrionale per coglierne eventuali analogie o contrasti; infine, durante l'elaborazione complessiva dei dati, raramente si è prestata la dovuta attenzione alla tradizione dei documenti che, soprattutto se tramandatici in copia, talvolta molto tarda, presentano sovente macroscopici errori, nella maggioranza dei casi imputabili però a semplici sviste o a cattive letture.

Si è pertanto scelto di censire in sequenza temporale tutta la documentazione di origine sicuramente genovese di questi secoli³, cercando di fornire una risposta, qualora risulti possibile, a quegli interrogativi che chiunque debba datare dei documenti genovesi si pone: quale stile era usato? quando l'indizione genovese è entrata in uso?

Le ricerche su questi temi sono state infatti fuorviate dal presupposto che la formula *ab incarnacione* si riferisse in ogni caso al 25 marzo, vuoi ri-

¹ G. AIRALDI, Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392), in Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3, Genova 1969, pp. XLV-L; Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224), I, a cura di M. CALLERI, in Fonti per la storia della Liguria, V, Genova 1997, pp. XLVI-XLIX (d'ora in avanti San Siro).

² G. COSTAMAGNA, La data cronica nei più antichi documenti privati genovesi (sec. X-sec. XII), in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LXXII/2 (1950), pp. 5-18; anche in ID., Studi di Paleografia e di Diplomatica, in Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum, IX, Roma 1972, pp. 201-212; G. AIRALDI, Note di cronologia sui "libri iurium" medievali liguri, in « Studi Genuensi », VIII (1970-1971), pp. 38-68.

³ Limitata comunque a grandi serie archivistiche, più o meno inedite (per le quali v. l'elenco premesso alle Appendici). Al fine di evidenziare meglio la sequenza temporale si è scelto di riportare in appendice, in ordine cronologico, tutte le formule di datazione dei secoli X-XI, limitando quelle del XII al primo trentennio.

facendosi allo stile fiorentino in ritardo vuoi a quello pisano anticipato, privilegiando ora l'uno ora l'altro in rapporto con l'indizione genovese – della quale si ignora peraltro il periodo in cui si è affermata –, e trascurando del tutto l'ipotesi che con tale formula si esprimesse la cosiddetta incarnazione volgare, coincidente più o meno con lo stile della Natività o della Circoncisione ⁴.

In sostanza, fors'anche per il rapporto sbilanciato tra la documentazione esistente dei primi tre mesi (1 gennaio-24 marzo) e quella numericamente più consistente degli altri nove (25 marzo-25/31 dicembre), si riteneva sufficientemente accertato per Genova lo stile fiorentino dell'incarnazione, sorvolando sulla constatazione che tale stile, se applicato ai primi tre mesi, comporterebbe implicitamente anche l'uso di diverse indizioni⁵. Le indagini così impostate hanno delineato un quadro quanto mai variegato e confuso di stili e di indizioni, non solo fra un notaio e l'altro ma addirittura all'interno della produzione documentaria dello stesso.

Se l'utilizzo promiscuo di diversi sistemi potrebbe essere in parte giustificabile e comprensibile per i primi due secoli presi in esame, è invece inaccettabile per il successivo, quando l'uniformità nel computo del tempo diventa di estrema importanza sia per le nascenti istituzioni comunali sia per l'altrettanto nuova realtà economico-commerciale che si andava sviluppando, omogeneità del resto confermata anche dai superstiti cartolari notarili della seconda metà del secolo XII, dai quali emerge chiaramente l'uso del solo stile della Natività e della sola indizione genovese 6, in apparente contrasto quindi col perdurare della formula *ab incarnacione*, presente ancora, seppur in modo saltuario, in alcuni documenti dello stesso cinquantennio 7.

⁴ Tale ipotesi è stata scartata da Giorgio Costamagna (*La data* cit., pp. 10, 11; anche in *Scritti* cit., pp. 204, 205) sulla base di due documenti (L. T. BELGRANO, *Cartario genovese*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II, parte I, 1870, nn. 133, 134) che però non sono confrontabili: il primo infatti è rogato ad Asti, mentre il secondo, i cui elementi costituenti la data si accordano perfettamente con lo stile volgare, a Genova (cfr. Appendice 2, n. 141).

⁵ Cfr., ad esempio, Appendice 2, nn. 167, 168.

⁶ Si veda, ad esempio, il cartulare di Giovanni Scriba, il più antico pervenutoci, che copre gli anni dal 1154 al 1164: M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartulare di Giovanni Scriba*, in *Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano*, Torino 1935.

⁷ Archivio di Stato di Genova (d'ora in avanti A.S.G.), Archivio Segreto 1509/92 (30 gennaio 1163); *Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova*, a cura di L. T. BELGRANO

Per il secolo X 8 ci sono pervenuti in totale 58 documenti 9 che possono essere così suddivisi: 33 datati secondo gli anni di impero 10, 7 secondo quelli di regno 11, 13 secondo l'èra cristiana 12, 2 con datazione doppia 13.

La percentuale di documenti in cui i dati cronologici non coincidono appare decisamente elevata: ben 20 (34,4%) ¹⁴ presentano discordanze fra i diversi elementi della datazione, non sempre facilmente risolvibili.

Si osservi però che solamente di 10 documenti (16,9%) conserviamo gli originali ¹⁵; gli altri ci sono pervenuti attraverso copie medievali o più tarde. Quelle medievali sono conservate nel *Liber Privilegiorum* del Capitolo di San Lorenzo ¹⁶, per la parte più antica in copia semplice, e nel primo registro della curia arcivescovile di Genova, anch'esso in copia semplice, databile tra la fine del secolo XII e gli inizi del successivo ¹⁷, di una raccolta più antica, della quale è emerso recentemente un frammento ¹⁸. Le discordanze rilevate nelle formule di datazione del registro superstite possono es-

⁻ L. BERETTA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII (1887), n. 167 (19 ottobre 1153); D. PUNCUH, *Liber Privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962, nn. 14 (18 marzo 1158), 15 (21 settembre 1162); *San Siro* cit., nn. 112, 113 (giugno 1150), 139 (agosto 1163).

⁸ Solo due documenti sono della prima metà del secolo X: Appendice 1, nn. 1, 2.

⁹ Sette di questi presentano elementi di datazione incompleti: Appendice 1, nn. 3, 8, 11, 12, 14, 30, 44.

¹⁰ Appendice 1, nn. 1, 9-28, 47-58.

¹¹ Appendice 1, nn. 2, 5-7, 31, 34, 36.

¹² Appendice 1, nn. 29, 32, 33, 37-46.

¹³ Appendice 1, nn. 4, 35. In questi due atti compare anche il riferimento all'anno di episcopato; quest'ultimo è presente, insieme agli anni di impero, anche in un documento del 979-980 (Appendice 1, n. 25). In tutti e tre i casi non si tratta di documenti privati, ma di atti elaborati all'interno della cancelleria vescovile.

¹⁴ Appendice 1, nn. 10, 13, 16, 19, 20-23, 28, 31, 34-38, 45, 46, 52, 53, 55.

¹⁵ Appendice 1, nn. 4, 9, 16, 18, 30, 43, 44, 53, 57, 58.

¹⁶ D. Puncuh, Liber Privilegiorum cit.

¹⁷ Il Registro della curia arcivescovile di Genova, a cura di L. T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II, parte II (1862).

¹⁸ Sul quale v. M. CALLERI, *Per la storia del primo registro della Curia Arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell'archivio storico del comune di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/1 (1995), pp. 21-57.

sere imputabili sia ai rogatari, sia ai notai redattori dell'antigrafo, sia, infine, all'imperizia di chi ha redatto l'apografo ¹⁹.

Frequenti imprecisioni rivelano anche le copie tramandate dalle opere degli eruditi settecenteschi, soprattutto quella di Bernardo Poch ²⁰, alla quale attinge largamente – sia pur attraverso l'opera di Francesco Ansaldo ²¹ – il Belgrano per il suo *Cartario genovese* ²².

Se in qualche caso talune incongruenze possono comporsi ammettendo l'uso dell'anno *incipiens* allungato ²³ o la confusione tra anni di impero e di regno da parte del rogatario ²⁴, altre sono probabilmente addebitabili a scorrettezze o sviste dei trascrittori ²⁵; per un gruppo di documenti invece non è possibile spiegare le divergenze tra i diversi elementi della data ²⁶.

All'èra cristiana i notai ricorrono nei periodi di vacanza del trono imperiale, ovvero in corrispondenza della minorità di Ottone III ²⁷, utilizzan-

¹⁹ Il confronto tra questo e un frammento dell'antigrafo dello stesso ha consentito di verificare che il trascrittore non era particolarmente esperto in scritture notarili: M. CALLERI, *Per la storia* cit., p. 42.

²⁰ Su Bernardo Poch e sulla sua opera (*Miscellanea di storia ligure*, Biblioteca Civica Berio di Genova, m.r. IV.5.7-14) v. *San Siro*, pp. XX, nota 86; XXV, XXVI.

²¹ Il lavoro dell'Ansaldo, al quale attinge il Belgrano, è una raccolta ottocentesca di documenti dei secoli X e XI interamente ricavata dall'opera del Poch: F. Ansaldo, *Carte Genovesi dei Secoli X e XI*, Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria, ms. 55.

²² L. T. BELGRANO, Cartario genovese cit.

²³ Appendice 1, nn. 21, 22, 53, 55.

²⁴ Appendice 1, nn. 31, 34, 36, 52.

²⁵ Appendice 1, nn. 23, 28, 37, 38, 46, 52. A questi potrebbero essere aggiunti anche i nn. 20 e 45 che costituiscono però un caso a parte. In tutti e due i documenti gli elementi cronologici concordano perfettamente tranne che per la presenza in entrambi, in qualità di attore, del vescovo Landolfo in anni in cui sono attestati rispettivamente Teodolfo e Giovanni. L'unica spiegazione plausibile è l'ipotesi di un *lapsus calami* del copista.

²⁶ Appendice 1, nn. 10, 13, 16, 19, 35. Le formule di datazione che fanno riferimento agli anni di impero di Ottone I e di regno di Ottone II con una sola indicazione numerica non vanno considerate come errate, poiché il numero degli anni di impero del primo coincide con quello degli anni di regno del secondo. Casi analoghi sono stati rilevati anche a Cremona da E. FALCONI Cronologia e cronografia del documento notarile cremonese fino al 1200, in Studi in onore di Ugo Gualazzini, II, Milano 1982, p. 6, nota 15.

²⁷ Si osservi che i documenti che sembrano contraddire questa « regola » – tutti in copia – dichiarano nella formula di datazione gli anni di impero: in tre casi (Appendice 1, nn. 31, 34,

do le formule anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi o più semplicemente anno Domini. Se si analizzano i tredici documenti ²⁸ pervenutici, pare evidente come la concordanza tra millesimo e indizione si riscontrerebbe solo ipotizzando l'uso del sistema pisano nel periodo precedente il 25 marzo e del fiorentino per quello posteriore: quindi con i periodi per i quali i due sistemi coincidono con lo stile della Natività o della Circoncisione. Solo il ricorso allo stile dell'incarnazione volgare elimina l'apparente contraddittorietà, che comporterebbe – in corrispondenza con i due periodi dell'anno – la scelta di una diversa indizione rispetto a quella accertata nei documenti datati secondo gli anni di impero o di regno ²⁹.

L'analisi della documentazione, pur con tutti i suoi limiti e le sue carenze, ha inoltre consentito di accertare l'uso di un'indizione anticipata o settembrina 30, ma la pressoché costante omissione della specificazione del giorno 31 non consente di stabilire se si tratti di quella greca o di quella bedana. Il ricorso a quest'ultima si accorderebbe meglio con la successiva introduzione, come vedremo in seguito, di quella genovese (o bedana ritardata), iniziante anch'essa il 24 settembre, ma in ritardo di un'unità; tanto più che l'unico documento significativo a tal proposito 32 escluderebbe quella

³⁶⁾ i dati cronologici corrispondono però solo a quelli di regno; in un altro si è scelto di privilegiare la coincidenza tra il millesimo e l'indizione in contraddizione, anche in questo caso, con gli anni di impero espressi (Appendice 1, n. 35).

²⁸ V. sopra nota 12.

²⁹ Finché il notariato adotta il sistema dell'èra cristiana per i periodi di vacanza imperiale – ossia sino al 1056 – non è stata contemplata la possibilità dell'esistenza dell'indizione genovese, sia perché risulta sufficientemente accertato l'uso di una qualsiasi indizione anticipata, incompatibile quindi con quella genovese che conta un'unità in meno rispetto alle altre fino al 23 settembre, sia perché sarebbe assurdo pensare che i notai ricorressero a questa esclusivamente in combinazione con gli anni di Cristo.

³⁰ Appendice 1, nn. 1, 27, 28, 47, 48, 53, 55, 56. In due casi soltanto non sembra essere usata un'indizione anticipata: Appendice 1, nn. 36, 49.

³¹ Nonostante il precetto di Giustiniano, per il quale i documenti privati dovevano contenere, pena la nullità, l'indicazione degli anni di impero, dell'indizione, del mese e del giorno, solamente cinque documenti forniscono quest'ultimo dato cronologico: in tre (Appendice 1, nn. 10, 17, 23) è espresso mediante il calendario romano, mentre negli altri due (Appendice 1, nn. 16, 54) secondo il computo a numerazione progressiva. La segnalazione del mese è costantemente presente, ad eccezione di due atti (Appendice 1, nn. 4, 25).

³² Si tratta di una donazione al monastero di Santo Stefano del 999 (Appendice 1, n. 54) che reca nel protocollo, dopo l'invocazione, la seguente datazione: *tercio Otto, gratia Dei im*-

greca, anch'essa ipotizzabile in considerazione della suffraganeità della diocesi genovese, prima del 1133, alla sede metropolitica di Milano, dove tale uso è ampiamente documentato ³³.

Per il secolo XI possediamo 188 atti³⁴: 66 datati secondo gli anni di impero³⁵, 32 di regno³⁶, 6 con una doppia datazione³⁷ e i rimanenti 84 mediante l'èra cristiana³⁸.

perator augustus, anno imperii eius Deo propicio quarto, tercio die mense setember, indicione duodecima. Il quarto anno di impero di Ottone III corrisponde al 999, anno in cui corre effettivamente la dodicesima indizione: questi dati non si accordano con l'uso dell'indizione greca. L'eventualità che possa trattarsi di un errore del notaio riconducibile al recente cambio di indizione (1 settembre) o la possibilità che il trascrittore dell'atto, pervenutoci in copia semplice tarda, abbia frainteso nella lettura non permettono però di trarre conclusioni definitive.

³³ In questo periodo lo stile greco risulta il solo adoperato in tutte le città della Lombardia: cfr. C. Santoro, Dell'indizione e dell'era volgare nei documenti privati medioevali della Lombardia, in Miscellanea di Studi Lombardi in onore di Ettore Verga, Milano 1931, pp. 288-302. Per studi più approfonditi si rinvia per Mantova a P. TORELLI, La data ne' documenti medioevali mantovani. Alcuni rapporti coi territori vicini e con la natura giuridico-diplomatica del documento, in « Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », n.s., II (1909), pp. 124-130, per Pavia al contributo di E. CAU, La data cronica nei documenti privati pavesi, in «Ricerche Medievali», XIII-XV (1978-1980), pp. 51-57 e per Cremona a E. FALCONI, Cronologia e cronografia cit. Anche a Verona nel secolo X si riscontra lo stile costantinapolitano (V. FAINELLI, La data nei documenti e nelle cronache di Verona, in « Nuovo Archivio Veneto », n.s., XXI, 1911, pp. 143-145), così come a Pisa, almeno fino agli ultimi decenni del secolo XI, come dimostra G. B. Picotti (Osservazioni sulla datazione dei documenti privati pisani nell'alto medioevo, in « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa », s. II, XV, 1946, pp. 63-68), contraddicendo in parte quanto affermato da N. Caturegli (Note di cronologia pisana, in « Bollettino Storico Pisano », I, 1932, pp. 27-31), per il quale a Pisa è sempre prevalso l'uso della bedana. Quest'ultima sembrerebbe usata in questo periodo prevalentemente nel territorio emiliano: per Reggio Emilia si veda la recensione di C. MANARESI a P. Torelli, Le carte degli archivi reggiani fino al 1050, in «Rivista Storica Italiana», n.s., I (1923), pp. 300-302. A Parma, Modena, Piacenza, Reggio e a Bobbio certamente veniva adoperata un'indizione settembrina, ma l'assenza di atti compresi tra l'1 e il 23 settembre e la contraddittorietà stessa dei dati non consentono di stabilire con sicurezza quale delle due. Nel secolo XI la romana prevarrà a Parma, Modena e Reggio, mentre a Bobbio, a partire dal 1163, e a Piacenza a imporsi sarà la bedana. Per Parma e le altre città emiliane si rimanda agli studi di E. FALCONI, La data nei documenti privati parmensi e dell'Emilia occidentale, in «Studi parmensi », VIII (1958), pp. 35-69 e ID., Elementi di cronologia e cronografia, Parma 1979, p. 101; per Bobbio a C. MANARESI, La data di anno nei documenti bobbiesi compresi nel "Codice di S. Colombano", in « Archivio Storico Lombardo », s. V, VIII (1921), pp. 565, 566.

³⁴ Per tredici gli elementi presenti nella formula di datazione sono insufficienti: Appendice 2: nn. 3, 8, 11, 19, 29, 81, 99, 106, 120, 130, 139, 173, 184, ai quali vanno aggiunti altri

Se si considera il gruppo costituito dai primi 125 atti, nei quali sono ancora attestati gli anni di impero e di regno o l'èra cristiana limitatamente ai periodi di vacanza imperiale, i documenti che presentano discrepanze negli elementi cronologici sono 18³⁹, una percentuale decisamente inferiore (14,4%) rispetto a quella del secolo precedente (34,4%). Questa diminuzione potrebbe collegarsi al netto aumento del numero di originali (67) ⁴⁰ conservati (53,6% contro il 16,9%): non sembra essere una coincidenza che su questi 18 casi ben 10 si siano riscontrati negli atti tramandatici attraverso copie ⁴¹.

Per la prima metà del secolo il ricorso all'èra cristiana risulta ancora limitato alle vacanze imperiali ⁴², ossia ai periodi compresi tra il decesso di Enrico II (luglio 1024) e l'incoronazione di Corrado II (marzo 1027) e tra la scomparsa di quest'ultimo (giugno 1039) e la discesa in Italia di Enrico III (dicembre 1046). Il passaggio agli anni di Cristo si consolida come regola generale e definitiva solo dopo la morte di Enrico III (5 ottobre 1056): gli

due documenti, non significativi ai fini di questa ricerca. Il primo (A.S.G., Archivio Segreto 1508/70) è datato in mense madius, indic(tione) VII ed è privo di sottoscrizione e di elementi interni significativi; il Belgrano (Cartario genovese cit., n. 47) lo data al 1009. Il secondo (A.S.G., Archivio Segreto 1508/74) non presenta alcuna datazione. Dall'edizione del cartario del monastero di Santo Stefano, attualmente in corso, potranno forse emergere spunti per una più motivata datazione del primo, come è altrettanto possibile che la stessa edizione delimiti meglio il periodo abbaziale di Ansaldo, presente nel secondo, recentemente limitato agli anni 1103-1121: E. BASSO, Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV), Torino 1997, p. 177.

³⁵ Appendice 2, nn. 1, 2, 39-60, 62-74, 86-100, 102, 104-107, 115-120, 122-124.

³⁶ Appendice 2, nn. 3-9, 13, 14, 16, 17, 19-38, 109.

³⁷ Appendice 2, nn. 15, 18, 61, 101, 103, 125; il riferimento agli anni di episcopato si rileva due sole volte (Appendice 2, nn. 15, 79).

³⁸ Appendice 2, nn. 10, 12, 75-80, 82-85, 108, 110-114, 121, 126-188.

³⁹ Appendice 2, nn. 21, 23-25, 57, 61, 73, 98, 101, 103, 104, 110-112, 114, 119, 123, 125.

⁴⁰ Appendice 2, nn. 3, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 22, 24, 25, 30, 31, 34-42, 44, 46, 50-52, 54, 57-59, 61-64, 67-69, 74-77, 79, 80, 82-86, 88-93, 95-97, 100, 104, 105, 108, 109, 112, 114, 117, 119, 122.

⁴¹ Appendice 2, nn. 21, 23, 73, 98, 101, 103, 110, 111, 123, 125.

⁴² Le sole eccezioni alla regola sono del 1005 e del 1006, anni nei quali l'incertezza provocata dalla lotta tra Arduino ed Enrico II giustificherebbe il ricorso agli anni di Cristo (Appendice 2, nn. 10, 12).

usi cronologici genovesi sino a questa data si uniformano pertanto a quelli attestati nelle altre città dell'Italia Settentrionale 43.

Senza dubbio la prolungata vacanza della sede imperiale e la lotta per le investiture hanno accelerato da una parte il progressivo processo di autonomia comunale e dall'altra hanno favorito il distacco da una consuetudine che alla coscienza dei contemporanei doveva apparire ormai superata se non intollerabile ⁴⁴. Non sembra privo di significato che due documenti, pur riprendendo il consueto formulario degli anni di impero, omettano entrambi il nome dell'imperatore, uno ovviamente anche l'indicazione dell'anno, mentre l'altro sostituisce gli anni di impero con l'èra cristiana ⁴⁵.

I casi di doppia espressione degli anni – di principato e di Cristo – nel medesimo documento sono numericamente così esigui da rivelare il loro carattere di eccezionalità ⁴⁶. Si tratta del resto di atti elaborati all'interno della cancelleria vescovile ⁴⁷ come si evince chiaramente dalla loro tipologia: fon-

⁴³ Oltre alla bibliografia della nota 33 si veda per Asti C. CIPOLLA, Quattro documenti astesi conservati nella Biblioteca di sua maestà di Torino (955-1078), in «Miscellanea di Storia Italiana », s. II, XXV (1887), pp. 275-279; per Biella L. SCHIAPARELLI, Origini del comune di Biella, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino », s. II, XLVI (1896), pp. 238-240; per Padova V. LAZZARINI, Del principio dell'anno nei documenti padovani, in «Bollettino del Museo Civico di Padova », III (1900), pp. 15-20; anche in ID., Scritti di Paleografia e Diplomatica, in Medioevo e Umanesimo, 6, Padova 1969, pp. 231-238.

⁴⁴ Cfr. L. CHIAPPELLI, La formazione storica del comune cittadino in Italia (territorio lombardo-tosco), in «Archivio Storico Italiano», s. VII, XIII (1930), pp. 46-53, attribuisce questo cambiamento nel sistema di computare gli anni a una riforma, tutta da dimostrare, in funzione antimperialistica da attribuirsi alla scuola di Pavia; Natale Caturegli (Due note pisane, in «Bollettino storico pisano», VIII, 1939, pp. 99-112) invece vi intravede una « dichiarazione di autonomia » da parte delle città nei confronti dell'impero, mentre per Renato Piattoli (L'êra di Cristo nelle carte private medioevali della Toscana, in «La Bibliofilia », XLIV, 1942, pp. 252, 253) la causa è da individuarsi nei ventisette anni e mezzo trascorsi prima dell'elezione di Enrico IV. Questo lungo arco di tempo intercorso tra un imperatore e l'altro avrebbe contribuito «ad accelerare il moto delle varie tendenze e dei vari processi locali verso il risultato finale, che consisteva nella datazione dell'anno per mezzo della sola èra cristiana».

⁴⁵ Appendice 2, nn. 130, 138.

⁴⁶ V. sopra nota 37.

⁴⁷ Ad analoghe conclusioni per Bobbio era giunto Cesare Manaresi (*La data di anno* cit., p. 550), che osservava come tali documenti fossero spesso privi anche dell'indicazione del mese e del giorno, e Ettore Falconi per Parma (*Elementi di cronologia* cit., p. 99). Si ricordano inoltre per Padova tre casi del secolo X; per uno solo Vittorio Lazzarini specifica trattarsi di un documento vescovile (*Del principio dell'anno* cit., p. 15; anche in Id., *Scritti* cit., p. 231).

dazioni di monasteri o di chiese, attribuzioni di enti ecclesiastici ad altri istituti o conferme a questi di precedenti diritti.

L'analisi della documentazione, almeno sino al sesto decennio del secolo, non rivela dunque alcun elemento di novità rispetto a quello precedente: il perseverare nella consuetudine di non segnalare il giorno ⁴⁸ non consente ancora di risolvere in alcun modo l'incertezza sulla scelta tra le due indizioni anticipate ⁴⁹.

Per la documentazione posteriore al 1056 con la data ormai espressa solo attraverso gli anni di Cristo (63 atti) è sostanzialmente provato, sulla base delle motivazioni già enunciate e nonostante qualche caso dubbio connesso al dato indizionale, il perdurare dell'uso della incarnazione volgare 50, in analogia con le esperienze coeve delle aree contigue a Genova 51, mentre parrebbe scomparire l'indizione anticipata 52.

Su 63 documenti ⁵³, 18 contengono errori di diversa natura: la maggior parte delle inesattezze si verifica – come è già stato notato in precedenza –

⁴⁸ Per tutto il secolo XI appena trentuno documenti riportano tale indicazione: per 16 si riscontra ancora l'uso del calendario romano, limitato, come nel secolo precedente, alle calende (Appendice 2, nn. 11, 22, 24, 25, 27, 46, 71, 73, 103, 115, 147, 170, 171, 178, 181, 184), e per 15 del sistema di numerazione progressiva (Appendice 2, nn. 9, 20, 40, 47, 49, 105, 108, 112, 114, 117, 118, 122, 128, 150, 161), ai quali va aggiunto il n. 48, per il quale non è possibile stabilire quale dei due metodi è stato impiegato. Quattro, infine, sono gli atti privi della segnalazione del mese (Appendice 2, nn. 18, 29, 61, 101).

⁴⁹ Appendice 2, nn. 10, 13, 14, 20, 35-37, 45, 56, 63, 70, 89, 95, 100, 102, 108, 117, 124. Solamente in quattro casi non trova riscontro l'applicazione dell'indizione anticipata (Appendice 2, nn. 55, 65, 66, 83).

⁵⁰ I 25 documenti anteriori al 1056 datati o con il solo stile dell'incarnazione (Appendice 2, nn. 10, 12, 75-80, 82-85, 108, 110-114, 121) o con la doppia datazione (v. sopra nota 37), per i quali non si è presa in considerazione l'ipotesi dell'indizione genovese, come già segnalato (v. sopra nota 29), non contraddicono o sono riconducibili allo stile volgare (v. Appendice 2, nn. 101, 103, 111, 112, 114). In un unico caso si deve ipotizzare solo lo stile fiorentino (Appendice 2, n. 15), in un altro (Appendice 2, n. 125) quello pisano, sia pur con qualche incertezza.

⁵¹ V. sopra note 33 e 43.

⁵² Su 13 documenti compresi negli ultimi quattro mesi dell'anno, soltanto tre presentano un'indizione anticipata (Appendice 2, nn. 138, 150, 175); per altri tre, del mese di settembre (Appendice 2, nn. 169, 170, 179), privi dell'indicazione del giorno, non è possibile giungere a conclusioni sicure.

⁵³ Quattro dei quali (Appendice 2, nn. 130, 139, 173, 184) sono privi di alcuni elementi e non forniscono alcuna indicazione precisa.

nella documentazione in copia e si risolve spesso congetturando aggiunte, omissioni di dati nelle formule o cattive letture ⁵⁴; in altri casi invece è impossibile emendarle e quindi ricavarne informazioni utili ⁵⁵.

I documenti « dubbi », concentrati nel trentennio conclusivo, oltre ad essere assunti come spie dell'affacciarsi dell'indizione genovese, potrebbero anche denunciare sintomi di un disagio crescente nel trattamento del dato indizionale 56. Se infatti a un probabile errore materiale, non risolvibile né in un senso né in un altro, si potrebbe attribuire la divergenza tra due originali rogati dal giudice Pietro nell'aprile 1087 e nel maggio 1088 57, nel primo dei quali al millesimo secondo lo stile volgare corrisponde solo l'indizione genovese, nel secondo una qualsiasi, non altrettanto si può sostenere a proposito dei documenti rogati dal giudice Anselmo e dal notaio Giovanni, la cui attività si svolge però nella valle di Lavagna.

Del giudice Anselmo ci sono pervenuti sei documenti (1074-1098). Il millesimo corrisponde sempre allo stile volgare, non verificabile in assoluto perché tutti posteriori al mese di marzo 58: per due volte si riscontra l'indizione genovese 59, in un caso una qualsiasi 60, in altri due, del novembre 1074 e dell'ottobre 1100 61, una genovese o romana ed in un altro ancora, del dicembre 1087 62, un'indizione anticipata.

I tre documenti del notaio Giovanni sono datati, nell'ordine, 24 settembre 1085, febbraio 1086 e 20 aprile 1089 63: per gli ultimi due appare certo l'uso dell'èra volgare con indizione genovese, per il primo si dovrebbe ipotizzare lo stile pisano accompagnato da indizione romana se non affio-

⁵⁴ Appendice 2, nn. 127, 131, 133, 135, 140, 143, 146-148, 155, 157, 159, 166.

⁵⁵ Appendice 2, nn. 149, 162, 165, 181, 187.

⁵⁶ Appendice 2, nn. 156, 163, 171, 172, 174, 178, 185, 186.

⁵⁷ Appendice 2, nn. 174, 177.

⁵⁸ Anche retrodatando tutti i documenti secondo il computo pisano non si raggiungerebbe in alcun modo l'uniformità del dato indizionale, anzi, per il documento del dicembre, si otterrebbe uno scarto ingiustificabile di due unità.

⁵⁹ Appendice 2, nn. 163, 185.

⁶⁰ Appendice 2, n. 182.

⁶¹ Appendice 2, nn. 158, 188.

⁶² Appendice 2, n. 175.

⁶³ Appendice 2, nn. 171, 172, 178.

rasse il legittimo sospetto che il rogatario abbia scordato di variare quella genovese nel giorno d'inizio dell'anno indizionale.

Indicativo, ma sempre non risolutivo, è al proposito un originale dell'aprile 1100 64, nel quale l'indizione espressa dal notaio *Bonafosse* nel *mundum (septima)* conta un'unità in meno rispetto a quella annotata nella *notitia* dorsale (VIII). Nel 1100 correva l'ottava indizione. Siamo di fronte ad un errore o il notaio si è segnato nel *verso* l'indizione che usava abitualmente per poi adeguarla ai nuovi usi al momento della redazione in *mundum*?

Il loro caso risulta comunque isolato nel panorama generale, dal momento che la documentazione del primo decennio del secolo XII 65 è perfettamente conforme a quanto finora emerso sulle consuetudini genovesi: stile volgare (Natività o Circoncisione) accompagnato da un'indizione non genovese (anticipata sino alla metà del secolo XI e in seguito, forse, romana).

Viceversa una qualche incertezza nei confronti del dato indizionale contraddistingue la seconda decade (1111-1120): su 7 documenti, uno si uniforma alla «regola» ⁶⁶, un altro concorda con l'indizione genovese ⁶⁷, tre omettono di indicare l'indizione ⁶⁸ e due infine presentano discrepanze inconciliabili ⁶⁹.

Il disagio manifestato dal notariato locale appare però comprensibile se correlato alla comparsa in questi anni dell'indizione genovese, il cui uso sarà peraltro confermato dai documenti del decennio successivo (1121-1130) 70.

⁶⁴ Appendice 2, n. 186.

⁶⁵ Appendice 3, nn. 1-15. In un caso gli elementi non concordano (Appendice 3, n. 14) e in altri due i dati sono insufficienti (Appendice 3, nn. 5, 15).

⁶⁶ Appendice 3, n. 18.

⁶⁷ Appendice 3, n. 19.

⁶⁸ Appendice 3, nn. 16, 17, 21.

⁶⁹ Appendice 3, nn. 20, 22.

⁷⁰ Su 16 documenti, tre si conformano agli usi già accertati (Appendice 3, nn. 23, 33, 38); quattro presentano elementi insufficienti (Appendice 3, nn. 26-28, 31), e il dato mancante in tre casi è ancora significativamente l'indizione; tre mostrano discrepanze tra i dati cronologici (Appendice 3, nn. 24, 25, 36), e per almeno uno di questi, grazie alla presenza dei consoli, possiamo stabilire che è l'indizione ad essere sicuramente errata, sei infine dimostrano in modo inequivocabile l'uso dell'indizione genovese (Appendice 3, nn. 29, 30, 32, 34, 35, 37).

La certezza dell'avvenuto passaggio da un sistema indizionale all'altro è fondata principalmente su documenti prodotti dal nascente Comune. Sono infatti i lodi consolari ⁷¹ a consentire di determinare con sicurezza, grazie alla possibilità del confronto incrociato tra i nomi dei consoli presenti all'atto e il millesimo espresso, «l'entrata in vigore» di questa indizione. Dall'analisi della documentazione posteriore emerge chiaramente come, d'ora in avanti, la sua applicazione sia costante e regolare, senza eccezioni o differenziazioni tra acta e instrumenta ⁷².

Già Agostino Olivieri aveva intuito il possibile collegamento tra la comparsa dell'indizione genovese e lo sviluppo dell'ordinamento comuna-le 73 che, proprio in quegli stessi anni, andava ponendo le basi della propria organizzazione burocratico-amministrativa: non a caso nel 1122 assistiamo alla nascita del primo embrione di cancelleria 74. È in questo periodo infatti che il neonato Comune elabora forme documentarie nuove « che gli permettano, attraverso l'affermazione di se stesso quale autore della documentazione, di garantire credibilità ai documenti prodotti » non solo in ambito interno – ed è il caso, come ha recentemente dimostrato Antonella Rovere, del lodo consolare 75 –, ma anche nei confronti dell'esterno.

⁷¹ Ibid. Sulla genesi ed evoluzione del lodo consolare si rinvia alla recente ed esauriente disamina di A. ROVERE, *I « publici testes » e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, in *Serta Antiqua et Mediaevalia* del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e del Medioevo dell'Università di Genova, n.s., I, Roma 1997, pp. 291-332.

⁷² Su 35 documenti censiti per gli anni Trenta, solo uno, in copia, presenta errori: San Siro cit., n. 86. Per quelli degli anni Quaranta, circa 200, si segnala che di diciassette divergenti dalla norma ci sono pervenute, ad eccezione di due originali (G. AIRALDI, Le carte cit., n. 11; San Siro cit., n. 108), solo copie: pressoché tutte (esclusa una, riprodotta due volte in D. PUNCUH, Liber Privilegiorum cit., nn. 50, 57) contenute nell'esemplare del registro della curia, talvolta, almeno per quanto accertato nel frammento superstite, già nel suo antigrafo: Il Registro cit., pp. 60 (M. CALLERI, Per la storia cit., n. 10), 65 (ibid., n. 18), 69 (ibid., n. 27), 72 (2, il secondo dei quali anche ibid., n. 28), 74 (2, il primo dei quali anche ibid., n. 30), 76-78, 86, 393 (2), 404.

⁷³ A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del comune di Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », I (1858), p. 350.

⁷⁴ Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori, a cura di L. T. BELGRANO - C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, in Fonti per la storia d'Italia, 11-14bis, Roma 1890-1929, I, pp. 17-18; sull'argomento si rinvia a A. ROVERE, I « publici testes » cit., pp. 291-293.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 332.

Da questo punto di vista è esemplificativa una convenzione del 19 aprile 1138 tra i comuni di Genova e Pisa, la cui complessa formula di datazione riferisce in modo rigoroso e puntiglioso la data secondo gli usi cronologici di ambedue i comuni: Millesimo centesimo tricesimo octavo, mense aprili, indictione quinta decima: hec indictio tunc sic erat secundum morem Ianuensium; secundum morem Pisanorum actum est hoc anno dominice incarnationis millesimo centesimo trigesimo nono, tertia decima kalendas madii, indictione prima ⁷⁶.

La diffusione dell'uso dell'indizione genovese, in stretta relazione con l'espansione politica ed economica di Genova⁷⁷, è indicativa del significato da attribuire a questa innovazione nelle consuetudini cronologiche. L'eccezione di Savona, che continuerà a ricorrere all'indizione romana⁷⁸, va interpretata quindi come una rivendicazione di autonomia nei confronti del comune genovese e, in quanto tale, sintomatica del valore « politico » di questa indizione, unica nel suo genere e pertanto fortemente caratterizzante.

La sollecitudine con cui questa « riforma » viene recepita dimostra sia la prontezza del notariato locale ⁷⁹ a rispondere alle esigenze e alle richieste di questo nuovo « cliente », sia nel contempo la capacità normativa del Comu-

⁷⁶ I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un'Appendice di documenti, a cura di O. BANTI, in Fonti per la storia dell'Italia medievale, Antiquitates, 7, Roma 1997, n. 6.

⁷⁷ Sulla Riviera di Levante si veda G. PISTARINO, Gli usi cronologici a Portovenere nel quadro dell'espansione genovese, in «Bollettino Ligustico», V (1953), pp. 60-64 e G. FALCO - G. PISTARINO, Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII), in Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXXVII, Torino 1955, pp. XLII-L.

⁷⁸ Per la Riviera di Ponente e specificatamente per Savona cfr. *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTO - G. CENCETTI - G. ORLANDELLI - B. M. PISONI AGNOLI, in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti e Sussidi*, XCVI, Roma 1978, pp. XIV-XVII (costituisce eccezione il notaio genovese Giovanni di Donato che usa costantemente l'indizione genovese: cfr. *Ibidem*, p. XXX); *Il cartulario del notaio Martino, Savona 1203-1206*, a cura di D. Puncuh, in *Notai Liguri dei secoli XII e XIII*, IX, Genova 1974, pp. 21, 22; *Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XVI (1982), pp. LV-LX; *I registri della catena del comune di Savona*, a cura di M. NOCERA - F. PERASSO - D. PUNCUH - A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI/I-II (1986); anche in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI-XXIII, 1986-1987; *Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti*, IX-X, Roma 1986, I, p. L.

⁷⁹ V. sopra nota 72.

ne nel campo documentario, non solo proprio, confermando ancora una volta quanto accertato da studi recenti ⁸⁰.

Pressoché contemporanei alla comparsa dell'indizione genovese sono lo spostamento della formula di datazione dal protocollo all'escatocollo 81 e la graduale scomparsa della formula *ab incarnacione*, sostituita il più delle volte dall'indicazione del solo millesimo. Solo sul finire degli anni Ottanta i notai cominciano a dichiarare con sempre maggiore frequenza l'uso dello stile della Natività, peraltro indicato, ma sporadicamente, in anni precedenti 82, attraverso l'espressione *anno dominice nativitatis* o *anno Domini*.

Sempre in questo ventennio l'indicazione del giorno, sino a questo momento saltuaria, diventa costante: i notai genovesi ricorrono al calendario romano limitatamente alle calende 83, ossia per la seconda metà e per il primo giorno del mese, mentre per la prima alla numerazione progressiva. A questo sistema « misto » e alla consuetudo Bononiensis, che fa la sua comparsa intorno agli anni Quaranta 84, si rifanno indifferentemente i notai. Il ricorso al calendario ecclesiastico risulta invece occasionale 85, così come il

⁸⁰ A. ROVERE, *I « publici testes »* cit., pp. 326-328; EAD., *Notariato e Comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXVII (1997), pp. 93-113; D. PUNCUH, *La diplomatica comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, relazione presentata al congresso della Commission Internationale de Diplomatique, Gand, 26-29 agosto 1998. Si ringrazia l'Autore per aver messo a nostra disposizione il testo della sua relazione.

⁸¹ Cfr. A. ROVERE, *I « publici testes »* cit., p. 307, nota 74. Costituiscono un'eccezione i libelli petitori dei secoli X-XI nei quali, al contrario, la data cronica è costantemente indicata nell'escatocollo, introdotta dalla formula *Facto petitorio*, alla quale seguono, sempre col medesimo ordine, l'indicazione del mese, dell'indizione e degli anni di impero o di Cristo. Altro elemento caratteristico di questo contratto livellario, sottoscritto fino agli anni Venti del secolo XII solo dai vescovi o dagli abati di importanti monasteri urbani, senza alcun ricorso alla figura professionale del notaio, è inoltre la pressoché regolare omissione della data topica. Sulla struttura del libello petitorio v. L. ZAGNI, *Il libello petitorio genovese: note diplomatiche*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », 6 (1981), pp. 5-14.

⁸² Lo stile della Natività si trova già dichiarato in documenti del 27 febbraio 1150 (Il Registro cit., p. 139) e del 18 marzo 1158 (D. PUNCUH, Liber Privilegiorum cit., n. 15).

⁸³ Due sole volte abbiamo il giorno espresso con le none: *pridie nonas* (A.S.G., Archivio Segreto 1508/86); *sexto nonas (Il Registro* cit., p. 337); nessuno con le idi.

⁸⁴ Il ricorso a tale sistema in epoca precedente si riscontra solo per il notaio Riccardo: Appendice 3, nn. 29, 30, 32 e 37.

⁸⁵ Die Purificationis, die Purificationis sancte Marie (Il Registro cit., pp. 80, 115; M. CALLERI, Per la storia cit., n. 40; I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/1, a cura di A.

nome del giorno della settimana è una pratica decisamente estranea agli usi genovesi 86.

L'ultima novità nella formula di datazione è rappresentata, a partire dal 1201, dalla presenza dell'ora ⁸⁷ che nel giro di pochi anni diventa consueta in tutti i documenti privati.

L'ipotesi che l'introduzione della data oraria abbia avuto origine da un provvedimento comunale ⁸⁸ non pare sostenibile, perché essa non trova applicazione negli *acta* e in particolare nei lodi ⁸⁹; lo stesso Guglielmo Cassinese, già noto come scriba del Comune ⁹⁰, vi ricorre molto raramente: due sole volte ⁹¹ su ventidue atti posteriori al 1201 ⁹². Sembra più probabile che tale novità sia riconducibile allo stretto ambito notarile.

ROVERE, in Fonti per la storia della Liguria, II e in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII, Genova-Roma 1992, n. 163, casi limitati a lodi, non casuali, dal momento che in tale giorno entravano in carica i consoli; dies tres ante festivitatem Petri et Pauli (G. AIRALDI, Le carte cit., n. 14); in solempnitate sancti Iacobi apostoli (San Siro cit., n. 115); die Epifanie (Ibid. cit., n. 163); vigilia sancti Georgii (Appendice 2, n. 184), oltre ai pochi del cartolare di Giovanni Scriba (M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Il cartolare cit., p. XXII, nota 6).

⁸⁶ Soltanto tre casi: *die dominico* (Appendice 2, n. 121); *die veneris* (Appendice 2, n. 184); in uno solo attraverso il calendario liturgico (*feria V*): *Il Registro* cit., p. 322.

⁸⁷ Si affaccia per la prima volta nel maggio 1201, ed è segnalata poi in maniera costante, nel cartolare di Giovanni di Guiberto (*Giovanni di Guiberto*, 1200-1211, a cura di M. W. HALL-COLE - H. G. KRUEGER - R. G. REINERT - R. L. REYNOLDS, in *Notai Liguri del sec. XII*, V, Genova 1939, n. 102), non in quello di Guglielmo Cassinese, come sostenuto da M. CHIAUDANO, *Contratti Commerciali Genovesi del secolo XII. Contributo alla storia dell'*accomandatio *e della* societas, Torino 1925, pp. 23-25, ripreso in seguito nell'edizione di Giovanni Scriba (M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il cartolare* cit., p. XXIII). Sul sistema orario in uso, risultato di un progressivo processo di integrazione tra le ore canoniche e quelle temporali, processo che ha comportato la scomparsa dell'ora sesta v. G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario* cit., pp. XLVIII-L.

⁸⁸ M. CHIAUDANO - M. MORESCO, Il cartolare cit., p. XXIII.

⁸⁹ Unica eccezione riscontrata è un lodo consolare del 31 gennaio 1147: *Millesimo CXLVII, ultimo die ienuarii, in sero, indicione VIIII (Il Registro* cit., p. 404). Sull'argomento si veda anche G. FALCO-G. PISTARINO, *Il cartulario* cit., p. XLVII.

⁹⁰ Cfr. l'autentica di Giovanni di Guiberto, del novembre 1209, ad un documento del Cassinese, del 12 novembre 1206, in *Il secondo registro* cit., n. 273.

⁹¹ Ibid., nn. 230, 272.

⁹² Ibid., nn. 164-166, 202, 203, 210, 230, 233, 246-248, 252-259, 271-273.

Per quanto riguarda la data topica, espressa generalmente nell'escatocollo ⁹³, essa è limitata in un primo tempo al nome della città o al luogo preciso dell'*actio*, mentre solo sul finire del secolo XII diventa prassi specificare sia l'uno che l'altro.


In conclusione, il controllo incrociato degli elementi della datazione, ben sostenuto dall'accertamento di un uso tardivo dell'indizione genovese, ha consentito di dimostrare, con buona approssimazione, che Genova, non diversamente da altre aree dell'Italia Settentrionale, è passata dall'indicazione degli anni di impero o di regno all'uso pressoché uniforme dell'èra cristiana, resa attraverso la cosiddetta incarnazione volgare, vanificando quindi tutte le argomentazioni addotte finora dalle edizioni documentarie a proposito degli stili (fiorentino o pisano) dell'incarnazione 94.

Quanto all'indizione genovese, pare sufficientemente provato che la sua adozione, più che al notariato locale che la recepirà in seguito, debba essere attribuita all'ambito comunale: un altro importante tassello (unitamente all'ingresso dei *publici testes*, alla redazione di *libri consulatus* e *iurium* e al ricorso al sigillo) di quell'impalcatura burocratico-cancelleresca messa in essere dal comune di Genova nei primi decenni del secolo XII 95.

 $^{^{93}}$ Sulla sua diversa posizione nei lodi consolari si rinvia a A. ROVERE, I « publici testes » cit., p. 311.

⁹⁴ Per questo motivo le diverse opzioni, anche se proposte nelle edizioni, non sono state riferite nelle appendici, ove però vengono suggerite, qualora necessarie e soprattutto per i periodi in cui si rilevano incertezze diffuse da parte dei rogatari.

⁹⁵ Sull'argomento si rimanda a D. Puncuh, La diplomatica comunale cit.



BIBLIOGRAFIA CITATA IN FORMA ABBREVIATA

AIRALDI = G. AIRALDI, Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392), in Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 3, Genova 1969.

CALLERI = M. CALLERI, Per la storia del primo registro della Curia Arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell'archivio storico del comune di Genova, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/1 (1995), pp. 21-57.

Cartario genovese = L. T. BELGRANO, Cartario genovese, ibidem, II, parte I (1870).

Codice diplomatico = Codice diplomatico della Repubblica di Genova, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, I, in Fonti per la storia d'Italia, n. 77, Roma 1936.

Liber privilegiorum = D. Puncuh, Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis, Genova 1962.

I Libri Iurium = I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/1 e I/3, a cura di A. ROVERE e D. PUNCUH, in Fonti per la storia della Liguria, II e X, anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII e XXVII, Genova-Roma 1992 e 1998.

OLIVIERI, Serie dei consoli = A. OLIVIERI, Serie dei consoli del comune di Genova, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria », I (1858).

Il Registro = Il Registro della curia arcivescovile di Genova, a cura di L. T. BELGRANO, ibidem, II, parte II (1862).

San Siro = Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224), I, a cura di M. CALLERI, in Fonti per la storia della Liguria, V, Genova 1997.

Sant'Andrea = C. SOAVE, Le carte dell'archivio del monastero di Sant'Andrea della Porta in Genova, 1109-1370, Tesi di Dottorato di Ricerca di Diplomatica, IV ciclo, Genova 1988-1991.

Il secondo registro = Il secondo registro della curia arcivescovile di Genova, a cura di L. T. BELGRANO - L. BERETTA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XVIII (1887).

VIGNA = R. A. VIGNA, Illustrazione storica, artistica ed epigrafica dell'antichissima chiesa di Santa Maria di Castello in Genova, Genova 1864.

AVVERTENZA: qualora di qualche documento edito da copie si sia rintracciato l'originale, si fa riferimento a quest'ultimo. Quando si parla di "qualsiasi indizione", s'intende esclusa quella genovese. Si è sempre indicato (per gli opportuni confronti) il nome del rogatario, ad eccezione dei libelli petitori, per i quali si riferisce il nome del vescovo, anch'esso utile per una datazione più sicura. Le appendici si arrestano al primo trentennio del XII secolo perché in seguito la situazione si normalizza.

Appendice 1: secolo X

1. 916, dicembre <5-31>

mense decembri, indicione V, imperante domino nostro Berengario hic in Italia anno secundo.

Il Registro, p. 159 - vescovo Raperto.

Per la dazione occorre considerare l'inizio del secondo anno di impero di Berengario e l'indizione. Indizione anticipata.

2. 946, maggio <1-14>

mense madio, indicione quarta, regnante donno nostro Hugo hic in Italia anno XX et Lotario filio eius anno quinto X.

Il Registro, p. 387 - vescovo Teodolfo.

Per la datazione occorre considerare il termine del quindicesimo anno di regno di Lotario e l'indizione.

Indicione VII.

Il Registro, p. 162 - vescovo Teodolfo.

Durante il vescovato di Teodolfo (945-981) la settima indizione ricorre tre volte e corrisponde agli anni 949, 964 e 979, ma potrebbe trattarsi degli ultimi quattro mesi degli anni 948, 963 e 978 se si considera l'uso di un'indizione anticipata.

4. 951, <settembre 23>-952, <settembre 22>

anno episcopatus nostri septimo, indicione decima, regnante domino nostro Otto rege hic in Italia anno primo, incarnationis domini nostri Iesu Christi anno nongentesimo quinquagesimo secundo.

San Siro, n. 1 (con data 952, <marzo 25 - settembre 22>) - vescovo Teodolfo.

Per la datazione, considerando i limiti cronologici del primo anno di regno di Ottone I e l'indizione, si può ipotizzare sia lo stile volgare dell'incarnazione (1 gennaio - 22 settembre 952), sia quello fiorentino con indizione greca (25 marzo-31 agosto 952), bedana o romana (25 marzo-22 settembre 952) oppure quello pisano, con conseguente retrodatazione al 951 (23 settembre-31 dicembre), con indizione anticipata.

5. 952, agosto

mense augusto, indicione X, regnante domino nostro Otto in Italia anno primo.

Il Registro, p. 161 - vescovo Teodolfo.

6. 955, giugno

mense iunio, indicione XIII, regnantibus Berengario et Adelberto anno quinto.

Il Registro, p. 222 - vescovo Teodolfo.

7. 955, giugno

mense iunii, indicione XIII, regnantibus dominis nostris Berengario et Adelberto filio eius anno V.

Il Registro, p. 233 - vescovo Teodolfo.

8. <956> o <971>, luglio

mense iulius, indicione quartadecima.

Il Registro, p. 209 - vescovo Teodolfo.

Durante il vescovato di Teodolfo (945-981) nel mese di luglio la quattordicesima indizione corrisponde agli anni 956 e 971.

9. 964, luglio

inperante domno nostro Oto et item Oto, filio eius, regnante in Italia anno tercio, mense iulio, indiccione septima.

San Siro, n. 2 - notaio Bonandus - vescovo Teodolfo.

10. 965, aprile 1

Otto, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio quarto, kalendis aprilis, indicione I.

Cartario genovese, n. 6 - notaio Fulcoinus (v. nn. 15, 18, 44, 48, 51).

È probabile l'errore nell'indizione, poiché durante gli anni di impero di Ottone I da solo la prima indizione non ricorre mai.

11. 966, febbraio

mense februarii, indicione nona, imperante domino nostro Otto et idem Otto, filio eius, regnante in Italia anno ***.

Il Registro, p. 144 - vescovo Teodolfo.

12. 966, febbraio

mense februarii, indicione nona, imperante domino nostro Otto et idem Otto, filio eius, regnante in Italia anno ***.

Il Registro, p. 236 - vescovo Teodolfo.

13. 966, febbraio

mense februarii, indicione VIIII, imperante domino nostro Otto in Italia anno VI.

Il Registro, p. 271 - vescovo Teodolfo.

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante con gli anni di impero di Ottone I.

14. 966, febbraio

mense februarii, indicione nona, inperante domino nostro Otto et item Otto, filio eius, in Italia, anno ***.

Il Registro, p. 134 - vescovo Teodolfo.

Durante gli anni di impero di Ottone I e di regno di Ottone II la nona indizione corrisponde al 966.

15. 969, giugno

imperante domno nostro in Italia Otto anno octavo et item Otto, filio eius, inperante idemque in Italia anno secundo, mense iunio, indicione duodecima.

Cartario genovese, n. 7 - notaio Fulcoinus (v. nn. 10, 18, 44, 48, 51).

16. 971, giugno 3

anno domino Otto et item Otto, filio eius, gratia Dei imperatores haugustus, anno imperii domini Ottoni Deo propicio ic in Italia decimo imperii

vero, item Ottoni Deo propicio in Italia quarto, tercio die mensis iunii, indicione quinta decima.

A.S.G., Archivio Segreto 2737A/1 - vescovo Teodolfo.

Per la datazione si è privilegiata la coincidenza tra gli anni di impero di Ottone I e Ottone II in contraddizione con l'indizione espressa.

17. 971, giugno 20

Hotto et item Hotto, filio eius, gratia Dei imperatores augusti, anno imperii, idem domni Hottoni Deo propicio decimo, domni vero Hottoni, filio eius, quarto, duodecimo kalendas iulii, indicione quarta decima.

Il Registro, p. 418 - vescovo Teodolfo - notaio Vualpertus, dominorum inp[...].

18. 971, luglio

inperante domno nostro Otto in Italia anno decimo et item Otto, filio eius, inperante ic in Italia anno quarto, mense iulio, indiccione quarta decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/1 - notaio Fulcoinus (v. nn. 10, 15, 44, 48, 51).

19. 972, febbraio <1>

mense februarii, indicione XV, imperante domno nostro Otto in Italia anno X.

Il Registro, p. 223 - vescovo Teodolfo.

Gli anni di impero e l'indizione corrispondono se si considera il termine del decimo anno di impero di Ottone I e l'indizione. Manca però il riferimento agli anni di impero di Ottone II.

20. 976, luglio

mense iulio, indicione quarta, imperante domno nostro Otto in Italia anno nono.

Il Registro, p. 208 - vescovo Landolfo?

I dati cronologici corrispondono tra loro, mentre non è spiegabile, se non con un errore nella copia, la presenza, in qualità di attore, del vescovo Landolfo (1019-1034) in anni in cui è attestato Teodolfo (945-981).

21. 977, febbraio

mense februarii, indictione V, imperante domno nostro Otto in Italia anno nono.

San Siro, n. 3 - vescovo Teodolfo.

Gli anni di impero e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'anno incipiens allungato.

22. 977, marzo

mense marcio, per indictionem V, imperante domino nostro Otto in Italia anno nono.

San Siro, n. 4 - vescovo Teodolfo.

Gli anni di impero e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'anno incipiens allungato.

23. 977, agosto 22

Otto, Dei gratia inperator augustus, anno imperii eius Deo propicio die (così), undecimo kalendas septembris, indicione V.

Cartario genovese, n. 18 - notaio Lanpertus.

Se si sostituisce il sostantivo « die » con l'ordinale « decimo » gli elementi cronologici corrispondono.

24. 979, aprile

mense aprilis, per indictionem VII, imperante domino nostro Otto in Italia anno XII.

San Siro, n. 5.

25. 979, <dicembre 25-31> - 980, <gennaio 1-dicembre 24>.

Actum hoc episcopatus nostri anno tricesimo tercio, indictione octava, imperante donno nostro Otto in Italia anno XIII.

Liber Privilegiorum, n. 8 - vescovo Teodolfo.

Per la datazione occorre considerare i limiti cronologici del tredicesimo anno di impero di Ottone II e l'indizione.

26. 980, febbraio

mense februarii, indictione VIII, inperante domno nostro Otto in Italia anno XIII.

San Siro, n. 6.

27. 981, settembre

mense septembris, indicione X, imperante domino nostro Otto in Italia anno XIIII.

Il Registro, p. 257 - vescovo Teodolfo.

Indizione anticipata.

28. 981, ottobre

mense octubris, indicione X, imperante domno nostro Oto in Italia anno XIII.

Il Registro, p. 198 - vescovo Teodolfo.

Gli anni di impero e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'omissione di una unità nell'anno. Indizione anticipata.

29. 985, febbraio

mense februario, indicione XIII, anni dominice incarnacionis nongentesimo octuagesimo quinto.

Il Registro, p. 179 - vescovo Giovanni.

30. <985, febbraio-1019, giugno>

mense madio, indicione [...].

A.S.G., Archivio Segreto 1508/72 - vescovo Giovanni.

Per la datazione si prendono come limiti cronologici gli estremi del vescovato di Giovanni.

31. 985, marzo

mense marcii, indicione tercia decima, imperante domino nostro Otto tercio in Italia anno secundo.

Il Registro, p. 250 - vescovo Giovanni.

I dati cronologici corrispondono solo se si calcolano gli anni di regno.

32. 986, maggio

mense madio, anno dominice incarnacionis nongentesimo octuagesimo VI, indicione XIIII.

Il Registro, p. 173 - vescovo Giovanni.

33. 987, gennaio

mense ianuarii, indicione XV, anno ab incarnacione Domini nongentesimo octoagesimo septimo.

Il Registro, p. 148.

34. 987, giugno

mense iunio, indicione XV, imperante domino nostro <Otto> tercio in Italia anno IIII.

Il Registro, p. 258 - vescovo Giovanni.

I dati cronologi corrispondono solo se si calcolano gli anni di regno.

35. 987, giugno

anno dominice incarnationis DCCCCLXXXVII, imperante nostro domino Ottone VI anno, episcopatus autem nostri anno quarto et diebus XII, mense iunio, indicione quinta decima.

Cartario genovese, n. 13 - vescovo Giovanni.

Per la datazione si è privilegiata la coincidenza tra il millesimo e l'indizione in contraddizione con gli anni di impero espressi.

36. 988, ottobre

imperante Ottone augusto gratia Dei hic in Italia <anno> quinto, mense octubris, indicione I.

Il Registro, p. 275 - vescovo Giovanni.

I dati cronologici corrispondono solo se si calcolano gli anni di regno.

37. 990 o 991, febbraio

mense februarii, indicione IIII, anni domini nostri Iesu Christi non-gentesimo nonagesimo.

Il Registro, p. 248 - vescovo Giovanni.

Gli anni e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza o l'immissione di una unità nell'indizione o l'omissione dell'ordinale « primo » nella data.

38. 990 o 994, maggio

mense madio, indicione VII, anni Domini nongentesimi nonagesimi.

Il Registro, p. 174 - vescovo Giovanni.

Gli anni e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza o uno scambio tra 1 e V nell'indizione o l'omissione dell'ordinale « quarto » nella data.

39. 990, giugno

anni incarnatione domini nostri Iesu Christi nogentesimo nonagesimo, mense iunius, indicione tertia.

Cartario genovese, n. 16 - notaio Marinus.

40. 992, febbraio

mense februarii, indicione V, anni domini nostri Iesu Christi nongentesimo nonagesimo secundo.

Il Registro, p. 243 - vescovo Giovanni.

41. 992, marzo

mense marcio, indicione V, anni domini nostri Iesu Christi nongentesimo nonagesimo secundo.

Il Registro, p. 204 - vescovo Giovanni.

42. 992, luglio

mense iulio, indicione quinta, anni domini nostri Iesu Christi nongentesimo nonagesimo secundo.

Il Registro, p. 205 - vescovo Giovanni.

43. 993, febbraio

Anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi nongentesimo nonagesimo tercio, mense februarius, indiccione sesta.

San Siro, n. 7 - notaio Gumpertus (v. Appendice 2, nn. 3, 4, 6, 7, 34, 63).

44. <993>, giugno

anno ab incarnacione domini [...], mense iunius, indic(tione) sesta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/73 - notaio Fulcoinus (v. nn. 10, 15, 18, 48, 51).

Nell'arco di attività del notaio *Fulcoinus* (965-999) la sesta indizione corrisponde al 978 e al 993. Attribuisco l'atto al 993 poiché è datato con gli anni di Cristo, sistema adottato nel periodo di minorità di Ottone III.

45. 994, maggio

mense madio, indicione septima, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi nongentesimo nonagesimo quarto.

Il Registro, p. 177 - vescovo Landolfo?

I dati cronologici corrispondono tra loro, mentre non è spiegabile, se non con un errore nella copia, la presenza, in qualità di attore, del vescovo Landolfo (1019-1034) in anni in cui è attestato Giovanni (985, febbraio-1019, giugno).

46. 995, giugno

mense iunio, indicione octava, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi nongentesimo nonagesimo quarto.

Il Registro, p. 273 - vescovo Giovanni.

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante con il millesimo, anche perché è possibile un errore di trascrizione tra « quinto » e « quarto ».

47. 996, ottobre

Otto, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio hic in Italia primo, mense octuber, indicione decima.

A. OLIVIERI, Serie dei Consoli, p. 223 - Petrus notarius sacri palacii.

Indizione anticipata.

48. 997, novembre

imperante domno nostro tercio Hotto in Italia anno secundo, mense november, indicione undecima.

Cartario genovese, n. 25 - notaio Fulcoinus (v. nn. 10, 15, 18, 44, 51). Indizione anticipata.

49. 997, dicembre

mense decembris, indicione X, imperante domino nostro Oto, filio Otonis imperatoris, in Italia anno II.

Il Registro, p. 227 - vescovo Giovanni.

50. 998, marzo

mense marcio, indicione XI, imperante donno nostro Otto in Italia anno II.

Il Registro, p. 241 - vescovo Giovanni.

51. 999, gennaio

inperante domno nostro tercio Otto in Italia anno tercio, mense genarius, indicione duodecima.

Cartario genovese, n. 26 - notaio Fulcoinus (v. nn. 10, 15, 18, 44, 48).

52. 999, maggio <1-20>

mense madio, indicione VII, regnante domino nostro Otto in Italia anno tercio.

Il Registro, p. 172 - vescovo Giovanni.

Gli anni di impero, non di regno, e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza uno scambio tra x e v nell'indizione. Per la datazione occorre considerare il termine del terzo anno di impero di Ottone III e l'indizione.

53. 999, settembre

mense september, indic(ione) tercia decima, imperante domno nostro tercio Otto in Italia anno tercio.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/2.

Gli anni di impero e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'anno *incipiens* allungato. Indizione anticipata.

54. 999, settembre 3

tercio Otto, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio quarto, tercio die mense setember, indicione duodecima.

Cartario genovese, n. 30 - notaio Silveradus (v. n. 58 e Appendice 2, nn. 35, 36, 38, 50-52, 59, 69).

55. 999, novembre

mense novembris, indicione tercia decima, imperante domno nostro tercio Oto in Italia, anno tercio.

Il Registro, p. 199 - vescovo Giovanni.

Gli anni di impero e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'anno *incipiens* allungato. Indizione anticipata.

56. 999, dicembre

imperante domno nostro tercio Otto in Italia anno quarto, mense december, indicione tercia decima.

Cartario genovese, n. 32 - notaio Ermenbertus.

Indizione anticipata.

57. 1000, aprile

tercius Otto, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio hic in Italia quarto, mense aprelis, indicione tercia decima.

San Siro, n. 9 - Petrus notarius et iudex sacri palacii.

58. 1000, maggio <1-20>

tercio Otto, gratia Dei inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio quarto, mense madius, indic(ione) tercia decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/3 - notaio Silveradus (v. n. 58 e Appendice 2, nn. 35, 36, 38, 50-52, 59, 69).

Per la datazione occorre considerare il termine del quarto anno di impero di Ottone III e l'indizione.

Appendice 2: secolo XI

1. 1001, febbraio

mense februario, indicione XIIII, imperante domino tercio Otto in Italia anno quinto.

Il Registro, p. 182 - vescovo Giovanni.

2. 1001, marzo

mense marcii, indicione XIIII, imperante domino nostro <Otto> in Italia anno V.

Il Registro, p. 245 - vescovo Giovanni.

3. <1003>, marzo

regnante donno nostro Arduinus, in Italia anno [...], mense marcius, indicione prima.

San Siro, n. 10 - notaio Gumpertus (v. Appendice 1, n. 43 e nn. 4, 6, 7, 34, 63).

Il guasto nella pergamena non consente di leggere l'anno di regno di Arduino d'Ivrea. Si è datato l'atto al 1003, il solo anno di regno di questo sovrano corrispondente alla prima indizione.

4. 1003, marzo

regnante donno nostro Arduinus in Italia anno secundo, mense marcius, indicione prima.

San Siro, n. 11 - notaio Gumpertus (v. Appendice 1, n. 43, nn. 3, 6, 7, 34, 63).

5. 1003, marzo

Regnante donno nostro Ardoinno in Italia anno secundo, mense marcius, indicione prima.

Cartario genovese, n. 37.

6. 1004, febbraio <1-4>

regnante donno nostro Ardoinus in Italia anno secundo, mense februarius, indicione secunda.

San Siro, n. 13 - notaio Gumpertus (v. Appendice 1, n. 43 e nn. 3, 4, 7, 34, 63).

Per la datazione occorre considerare il termine del secondo anno di regno di Arduino d'Ivrea e l'indizione.

7. 1004, marzo

regnante donno nostro Ardoinus in Italia anno tercio, mense marcius, indicione secunda.

San Siro, n. 14 - notaio Gumpertus (v. Appendice 1, n. 43 e nn. 3, 4, 6, 34, 63).

8. <1003 o 1004>, novembre

mense novembris, indicione secunda, regnante domno nostro Ardoino in Italia ***.

Il Registro, p. 214 - vescovo Giovanni.

Si è datato l'atto al 1004, il solo anno di regno di Arduino d'Ivrea corrispondente alla seconda indizione, benché non si possa escludere una retrodatazione al 1003 con indizione anticipata.

9. 1005, luglio 9

Henrigo, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio secundo, nono die mensis iulii, indicione tercia.

Cartario genovese, n. 42 - Iohannes notarius sacri palacii.

10. 1005, settembre

Hanno incarnacione domini nostri Iesu Christi mileximo quinto, mense setember, indicione quarta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/4 - notaio Zangulfus.

Indizione anticipata.

11. <1006>, aprile 30

die martis, quod est secundo calendas madias (nel protocollo) ... die martis, indicione quarta (nell'escatocollo).

Cartario genovese, n. 45 - vescovo Giovanni.

Si è datato l'atto al 1006 poiché durante il vescovato di Giovanni (985, febbraio - 1019, giugno) è il solo anno corrispondente alla quarta indizione in cui il 30 aprile cade di martedì.

12. 1006, febbraio

mense februarii, indicione quarta, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo anno sexto.

Il Registro, p. 287 - vescovo Giovanni.

13, 1006 novembre

Emricus, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio ic in Italia tercio, mense november, indic(tione) quinta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/6.

Indizione anticipata.

14. 1006, dicembre

mense decembris, indicione V, regnante domino nostro Enrico anno III.

Il Registro, p. 142 - vescovo Giovanni.

Indizione anticipata.

15. 1007, febbraio

anno dominice incarnationis millesimo sexto, imperii vero domni Henrici anno tercio, episcopatus autem nostri XX, mense februarii, indic(tione) V.

San Siro, n. 15 - vescovo Giovanni.

L'atto è datato secondo gli anni di regno e lo stile fiorentino dell'incarnazione.

16. 1007, marzo

regnante donno nostro Inricus in Italia anno tercio, mense marcius, indicione quinta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/5 - notaio Georgius.

17. 1007, marzo

mense marcio, indicione V, regnante domino nostro Henrico in Italia, anno tercio.

Il Registro, p. 201 - vescovo Giovanni.

18. 1007, <maggio 15>- 1008, <maggio 14>

anno dominice incarnationis domini nostri Iesu Christi millesimo octavo, regnante domno nostro Aurico rege in Italia anno quarto, indicione sexta.

San Siro, n. 16 - vescovo Giovanni.

Per la datazione, considerando i limiti cronologici del quarto anno di regno di Enrico II e l'indizione, si può ipotizzare sia lo stile volgare dell'incarnazione (1 gennaio - 14 maggio 1008) con qualsiasi indizione, sia quello fiorentino con qualsiasi indizione (25 marzo-14 maggio 1008), oppure quello pisano, con conseguente retrodatazione al 1007 (1 settembre-31 dicembre), con indizione anticipata o, sempre pisano, con qualsiasi indizione (1gennaio - 24 marzo 1008).

19. 1007, ottobre

mense octubris, indicione ***, regnante domno nostro Enricous in Italia anno quarto.

Il Registro, p. 207 - vescovo Giovanni.

20. 1007, dicembre 4

Enricus, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio ic in Italia quarto, quarto die mensis december, indic(ione) sesta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/7 - notaio Iohannes.

Indizione anticipata.

21. 1009 o 1010, luglio

mense iulii, indicione VIII, regnante domino nostro Enrico rege in Italia anno VI.

Il Registro, p. 252 - vescovo Giovanni.

Gli anni di regno e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'aggiunta di una unità nell'indizione o l'omissione di una unità negli anni di regno.

22. 1010, maggio 28

Einricus, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio in Italia septimo, quinto kalendas iunii, indic(tione) octava.

San Siro, n. 17 - notaio Giselbertus.

23. 1010, luglio

mense iulio, indicione octava, regnante domino nostro Enrico in Italia anno sexto.

Il Registro, p. 253 - vescovo Giovanni.

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante con gli anni di regno di Enrico II, anche perché è possibile un errore di trascrizione tra « septimo » e « sexto ».

24. 1010, agosto 21

Enricus, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio ic in Italia sesto, duodecimo kalendas setember, indicione octava.

San Siro, n. 18 - Gisulfus notarius sacri palacii (v. nn. 25, 46).

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante con gli anni di regno di Enrico II.

25. 1010, agosto 22

Enricus, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio ic in Italia sesto, undecimo kalendas setember, indicione octava.

San Siro, n. 19 - Gisulfus notarius sacri palacii (v. nn. 24, 46).

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante con gli anni di regno di Enrico II.

26. 1011, gennaio

mense ianuario, indicione nona, regnante domno nostro Enrico in Italia anno septimo.

Il Registro, p. 211 - vescovo Giovanni.

27. 1011, aprile 1

Enricus, Dei gratia rex, anno regni eius Deo propicio hic in Italia septimo, kalendas aprilis, indicione nona.

Cartario genovese, n. 51 - Marinus notarius et iudex sacri palacii.

28. 1011, luglio

Enricus, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio hic in Italia octavo, mense iulio, indicione nona.

Cartario genovese, n. 52 - notaio Iohannes.

29. 1011 < sett. 1-dic. 31> o 1012 < genn. 1-maggio 14>

mense ***, indicione X, regnante domino nostro Aurico in Italia anno octavo.

Il Registro - vescovo Giovanni.

Per la datazione occorre considerare che l'ottavo anno di regno di Enrico II corrisponde agli ultimi quattro mesi del 1011 con un'indizione anticipata e al 1012 con qualsiasi indizione, per il quale occorre considerare il termine dell'anno di regno.

30. 1012, gennaio

Enricus, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio hic in Italia octavo, mense ianuarius, indic(ione) decima.

A.S.G. Archivio Segreto 1508/8 - notaio Iohannes.

31. 1012, febbraio

mense februario, indic(ione) X, regnante domno nostro Enrico in Italia anno octavo.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/9.

32. 1012, marzo

Enricus, gratia Dei rex, anno regni eius Deo propicio in Italia octavo, mense marcius, indicione decima.

Cartario genovese, n. 55 - notaio Iohannes.

33. 1012, marzo

mense marcio, indicione X, regnante domino nostro Anrico in Italia, anno octavo.

Il Registro, p. 226 - vescovo Giovanni.

34. 1012, aprile

regnante donno nostro Enrico rege in Italia anno octavo, mense aprilis, indicione decima.

San Siro, n. 20 - notaio Gumpertus (v. Appendice 1, n. 43 e nn. 3, 4, 6, 7, 63).

35. 1012, ottobre

Eginricus, gratia Dei rex, Deo propicio in Italia anno nono, mense octuber, indic(ione) undecima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/10 - notaio Silveradus (v. Appendice 1, nn. 54, 58 e nn. 36, 38, 50-52, 59, 69).

Indizione anticipata.

36. 1013, novembre

regnante donno nostro Ericus rex in Italia anno decimo, mensse november, indic(ione) duodecima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/13 - Silveradus notarius et iudex (v. Appendice 1, nn. 54, 58 e nn. 35, 38, 50-52, 59, 69).

Indizione anticipata.

37. 1013, dicembre

Enricus, gratia Dei rex, Deo propicio in Italia anno decimo, mense december, indic(ione) duodecima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/14 - notaio Iohannes.

Indizione anticipata.

38. 1014, febbraio

Eginricus, gratia Dei rex, Deo propicio in Italia anno regni eius Deo propicio in Italia anno decimo, mense februarius, indic(ione) duodecima.

A.S.G. Archivio Segreto 1508/11 - Silveradus iudex et notarius (v. Appendice 1, nn. 54, 58 e nn. 35, 36, 50-52, 59, 69).

39. 1014, marzo

Enricus, gratia Dei inperator agustus, anno inperii eius Deo propicio primo, mense marcius, indic(ione) duodecima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/12 - notaio Obizo.

40. 1014, luglio 10

Enricus, gratia Dei inperator augustus, anno inperio eius Deo propicio primo, decimo die mense iulio, indicione duodecima.

San Siro, n. 21 - notaio Iohannes (v. nn. 67, 74, 96, 97).

41. 1015, aprile

Eginricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio secundo, mense aprelis, indicione tercia decima.

San Siro, n. 22 - notaio Iohannes.

42. 1015, aprile

Enricus, gratia Dei inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio ic in Italia secundo, mense aprilis, indic(ione) tercia decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/15 - notaio Albizo (v. n. 62).

43. 1016, febbraio <1-13>

Enricus, gratia Dei inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio secundo, mense februario, indic(tione) quarta decima.

San Siro, n. 23 - Octo notarius sacri palacii.

Per la datazione occorre considerare il termine del secondo anno di impero di Enrico II e l'indizione.

44. 1016, agosto

Eginricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio tercio, mense agustus, indic(ione) quarta decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/16 - notaio Bernodus (v. nn. 53, 54, 64, 84-86, 89).

45. 1016, ottobre

mense octubris, indicione quinta decima, imperante domno nostro Henrico in Italia anno tercio.

Il Registro, p. 240 - vescovo Giovanni.

Indizione anticipata.

46. 1017, gennaio 1

Enricus, gratia Dei imperator agustus, anno inperius Deo propicio tercio, calemdes genuarius, indic(tione) quinta decima.

San Siro, n. 24 - Gisulfus notarius sacri palacii (v. nn. 24, 25).

47. 1017, marzo 10

donni secundi Aricus regis, gratia Dei inperator augustus, hanno inperii eius Deo propicio ano quarto, decimo die mensis marcius, indicione quinta decima.

San Siro, n. 25 - Dido notarius sacri palacii.

48. 1017, <marzo 20-aprile 13>

anno regni domni Eginrici, gratia Dei inperator, Deo propicio quarto, tercio [...] apreli [...]cione quinta decima.

San Siro, n. 26 - [...] notarius sacri palacii.

La lacuna presente nella datazione può essere colmata sia col ricorso al calendario romano, limitatamente all'uso delle calende, sia a quello cristiano integrando l'ordinale « tercio » con « mensis » o « decimo ».

49. 1018, febbraio 2

Inricus, gratia Dei inperator augustus, anno imperii eius Deo propicio quarto, secundo die mense februarius, indicione prima.

Cartario genovese, n. 70.

50. 1018, febbraio <14-28>

Eginricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio in Italia quinto, mense februarius, indic(ione) prima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/17 - notaio Silveradus (v. Appendice 1, nn. 54, 58 e nn. 35, 36, 38, 51, 52, 59, 69).

Per la datazione occorre considerare l'inizio del quinto anno di impero di Enrico II e l'indizione.

51. 1018, febbraio <14-28>

Eginricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio in Italia quinto, mense februarius, indic(ione) prima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/18 - notaio Silveradus (v. Appendice 1, nn. 54, 58 e nn. 35, 36, 38, 50, 52, 59, 69).

Per la datazione occorre considerare l'inizio del quinto anno di impero di Enrico II e l'indizione.

52. 1018, maggio

Eginricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio in Italia quinto, mense madius, indic(ione) prima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/19 - notaio Silveradus (v. Appendice 1, nn. 54, 58 e nn. 35, 36, 38, 50, 51, 59, 69).

53. 1018, luglio

Eginricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio quinto, mense iulius, indicione prima.

Cartario genovese, n. 74 - notaio Bernodus (v. nn. 44, 54, 64, 84-86, 89).

54. 1018, agosto

Eginricus, gratia Dei inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio quinto, mense augustus, indic(ione) prima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/20 - notaio Bernodus (v. nn. 44, 53, 64, 84-86, 89).

55. 1018, ottobre

mense octubris, indicione prima, imperante domino nostro Henrico in Italia anno quinto.

Il Registro, p. 184 - vescovo Giovanni.

56. 1018, novembre

mense novembris, indicione II, imperante domino nostro Henrico rege in Italia anno quinto.

Il Registro, p. 166 - vescovo Giovanni.

Indizione anticipata.

57. 1019, maggio

Emricus, gratia Dei inperator augustus, ano i<n>perii eius Deo propicio ic in Italia quinto, mensis madius, indicione secunda.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/23 - Cunibertus notarius et iudes.

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante con gli anni di impero di Enrico II.

58. 1019, maggio

Eginricus, gratia Dei inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio sesto, mense madio, indic(ione) secunda.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/21 - notaio Iohannes (v. nn. 68, 75, 76).

59. 1019, maggio

Eginricus, gratia Dei inperator augustus, anno imperii eius Deo propicio in Italia sexto, mense madius, indic(ione) secunda.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/22 - notaio Silveradus (v. Appendice 1, nn. 54, 58 e nn. 35, 36, 38, 50, 51, 52, 69).

60. 1019, giugno

mense iunius, indicione II, imperante domno nostro Enrico in Italia anno sexto.

Il Registro, p. 218 - vescovo Giovanni.

61. 1019, <giugno - dicembre 31>

anno dominice incarnacionis millesimo XVII, inperante domino nostro Henrico in Italia anno VI, indic(tione) seccunda.

San Siro, n. 27 - vescovo Landolfo.

Per la datazione si è privilegiata la coincidenza tra anni di impero e l'indizione in contraddizione con il millesimo espresso. Per gli estremi del mese e del giorno il termine « post quem » è dato dall'ultimo documento in cui è attestato il predecessore del vescovo Landolfo (v. n. 60), mentre quello « ante quem » potrebbe variare a seconda dell'indizione adottata.

62. 1019, agosto

Enricus, gratia Dei inperator augustus, anno inperio eius Deo propicio in Italia sesto, mense augustus, indic(tione) secunda.

San Siro, n. 28 - notaio Albizo (v. n. 42).

63. 1019, ottobre

Enricus, gratiam (così) Dei inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio hic in Italia sesto, mense octuber, indicione tercia.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/24 - notaio Gumpertus (v. Appendice 1, n. 43 e nn. 3, 4, 6, 7, 34).

Indizione anticipata.

64. 1020, aprile

Eginricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio setimo, mense aprilis, indic(ione) tercia.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/25 - notaio Bernodus (v. nn. 44, 53, 54, 84-86, 89).

65. 1020 dicembre

mense decembris, indicione III, imperante domino nostro Enrico in Italia anno septimo.

Il Registro, p. 170 - vescovo Landolfo.

66. 1020 dicembre

mense decembrio, indicione III, imperante domnino nostro Enrico in Italia anno VII.

Il Registro, p. 256 - vescovo Landolfo.

67. 1022, aprile

Einricus, gratia Dei inperator augustus, ano imperii eius Deo propicio nono, mense aprilis, indic(ione) quinta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/26 - notaio Iohannes (v. nn. 40, 74, 96, 97).

68. 1022, aprile

Enricus, gratia Dei inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio nono, mense aprilis, indic(ione) quinta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/27 - notaio Iohannes (v. nn. 58, 75, 76).

69. 1022, giugno

Eginricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio in Italia nono, mense iunius, indic(ione) quinta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/28 - notaio Silveradus (v. Appendice 1, nn. 54, 58 e nn. 35, 36, 38, 50, 51, 52, 59).

70. 1022, novembre

mense novembris, indicione sexta, imperante domino nostro Henrico in Italia anno nono.

Il Registro, p. 175 - vescovo Landolfo.

Indizione anticipata.

71. 1023, giugno 22

Enricus, gratia Dei inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio decimo, decimo kalendas iulius, indicione sesta.

San Siro, n. 29 - notaio Iohannes.

72. 1024, febbraio <1-13>

mense februarii, indicione VII, imperante domino nostro Enrico in Italia anno decimo.

Il Registro, p. 277 - vescovo Landolfo.

Per la datazione occorre considerare il termine del decimo anno di impero di Enrico II e l'indizione.

73. 1024, febbraio 18

Henrici, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio decimo, duodecimo kalendas marcii, indicione septima.

Il Registro, p. 435 - vescovo Landolfo - Manardus notarius sacri palacii.

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante con gli anni di impero di Enrico II, benché se fosse sbagliato il giorno, cosa improbabile dal momento che è scritto per esteso, e fossimo prima del 14 febbraio l'indizione coinciderebbe con gli anni di impero. La datazione al 1023 (14-28 febbraio) con indizione genovese sembra decisamente azzardata.

74. 1024, maggio

Einricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio undecimo, mense madius, indicione septima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/29 - Iohannes notarius et iudex (v. nn. 40, 67, 96, 97).

75. 1025, gennaio

Anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo vigesimo quinto, mense ienuarius, indic(ione) octava.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/31 - notaio Iohannes (v. nn. 58, 68, 76).

L'ipotesi di una datazione secondo lo stile fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese sembra decisamente azzardata.

76. 1025, gennaio

Anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo vigesimo quinto, mense ienuarius, indic(ione) octava.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/30 - notaio Iohannes (v. mm. 58, 68, 75).

Per le osservazioni v. n. 75.

77. 1025, gennaio

hanni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo vieximo quinto, <mense ienuar>ius, indic(ione) octava.

A.S.G., Archivio Segreto 2737A/2 - notaio Vuinizo (v. nn. 95, 108, 112).

Per le osservazioni v. n. 75.

78. 1025, marzo

hani ab incarnacione domini nostri Iesu Christi mileximo vigeximo quinto, mense marcius, indicione octava.

Cartario genovese, n. 91 - notaio Eribertus.

L'ipotesi di una datazione secondo lo stile fiorentino dell'incarnazione (1-24 marzo 1026) o con quello pisano (25-31 marzo 1024) con indizione genovese sembra decisamente azzardata.

79. 1025, aprile

anno dominice incarnationis milleximo XXV, episcopatus autem nostri V, mense aprili, indicione VIII.

San Siro, n. 30 - vescovo Landolfo.

L'ipotesi di una datazione secondo lo stile pisano dell'incarnazione con indizione genovese sembra decisamente azzardata.

80. 1026, marzo

hanni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo vigesimo sesto, mense marcius, indic(ione) nona.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/32 - notaio Marinus (v. nn. 82, 88).

L'ipotesi di una datazione secondo lo stile fiorentino dell'incarnazione (1-24 marzo 1027) o con quello pisano (25-31 marzo 1025) con indizione genovese sembra decisamente azzardata.

81. 1026, giugno

mense iunio, indicione VIIII.

Il Registro, p. 202 - vescovo Landolfo.

Durante il vescovato di Landolfo (1019-1034) nel mese di giugno la nona indizione corrisponde al 1026.

82. 1026, settembre

hanni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo vigesimo sesto, mense september, indicione nona.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/33 - notaio Marinus (v. nn. 80, 88).

Non è possibile accertare il tipo di indizione utilizzato dal notaio Marino, pertanto gli estremi cronologici del giorno potrebbero essere 1-23 settembre con indizione bedana o 1-30 settembre con quella romana, oppure l'atto potrebbe essere retrodatato al 1025 se pisano e in questo caso essere 1-30 settembre con indizione greca o 24-30 settembre con quella bedana.

83. 1026, ottobre

mense *** octubris, indicione nona, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo vigeximo VI.

San Siro, n. 31.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione romana, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con indizione anticipata.

84. 1027, gennaio

hanni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi mileximo vigeximo setimo, mense genuarius, indicione decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/34 - notaio Bernodus (v. nn. 44, 53, 54, 64, 85, 86, 89).

85. 1027, gennaio

hanni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi mileximo vigeximo setimo, mense genoarius, indicione decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/35 - notaio Bernodus (v. nn. 44, 53, 54, 64, 84, 86, 89).

86. 1028, marzo <1-25>

Conradus, gratia Dei inperator augustus, anno imperii eius Deo propicio in Italia primo, mense marcius, indic(ione) undecima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/36 - notaio Bernodus (v. nn. 44, 53, 54, 64, 84, 85, 89).

Per la datazione occorre considerare il termine del primo anno di impero di Corrado II e l'indizione.

87. 1028, agosto

mense agustus, indicione undecima, imperante domno nostro Conradus in Italia anno secundo.

Cartario genovese, n. 97.

88. 1029, maggio

Cunradus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio tercio, mense madias, indic(ione) duodecima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/37 - notaio Marinus (v. nn. 80, 82).

89. 1029, dicembre

Conradus, gratia Dei imperator augustus, anno inperii eius Deo propicio tercio, indic(ione) tercia decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/39 - notaio Bernodus (v. nn. 44, 53, 54, 64, 84-86). Indizione anticipata.

Cunradus, gratia Dei inperator augustus, anno imperii eius Deo propicio tercio, mense marcius, indicione tercia decima.

San Siro, n. 32 - notaio Obertus.

Per la datazione occorre considerare il termine del terzo anno di impero di Corrado II e l'indizione.

91. 1030, marzo <1-25>

Cunradus, Dei gratia inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio tercio, mense marcius, indicione tercia decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/38 - notaio Bernardus (v. 105).

Per la datazione occorre considerare il termine del terzo anno di impero di Corrado II e l'indizione.

92. 1031, marzo <1-25>

mense marcius, indic(ione) XIIII, regnante domno nostro Chonradus anno quarto.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/41.

Per la datazione occorre considerare il termine del quarto anno di impero di Corrado II e l'indizione.

93. 1031, marzo <1-25>

Cunrado, gratia Dei imperator augustus, anno imperio eius Deo propicio quarto, mense marcius, indic(ione) quarta decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/40 - notaio Amelius.

Per la datazione occorre considerare il termine del quarto anno di impero di Corrado II e l'indizione.

94. 1031, marzo <1-25>

mense marcius, indicione quarta decima, imperante domino nostro Cunrado in Italia anno quarto.

Il Registro, p. 290 - vescovo Landolfo.

Per la datazione occorre considerare il termine del quarto anno di impero di Corrado II e l'indizione.

95. 1031, dicembre

Conradus, gratia Dei imperator agustus, anno inperii eius Deo propicio quinto, mense december, indic(ione) quinta decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/42 - notaio Vuinizo (v. nn. 77, 108, 112).

Indizione anticipata.

96. 1032, aprile

Cunrado, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio sesto, mense aprilis, indic(ione) quinta decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/43 - Iohannes notarius et iudex (v. nn. 40, 67, 74, 97).

97. 1033, gennaio

Cunrado, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio sesto, mense ianuarius, indic(ione) prima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/44 - Iohannes notarius et iudex (v. nn. 40, 67, 74, 96).

98. 1034, febbraio

mense februarius, indicione secunda, imperante domino nostro Conrado hic in Italia anno octavo.

Il Registro, p. 283 - vescovo Landolfo. (v. nn. 44, 53, 54, 64, 84-86, 89).

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante con gli anni di impero di Corrado II, anche perché se si suppone l'anno *incipiens* accorciato i dati cronologici coincidono.

99. 1034, maggio

mense madio, indicione II, regnante domino nostro Currado in Italia ***.

Il Registro, p. 167 - vescovo Landolfo.

L'unico anno che corrisponde, durante l'episcopato di Landolfo (1019-1034) e gli anni di impero di Corrado II, nel mese di maggio alla seconda indizione è il 1034.

100. 1034, dicembre

Conradus, gratia Dei inperator augustus, anno inperii Deo propicio octavo, mense december, indic(ione) tercia.

San Siro, n. 33 - notaio Gezo.

Indizione anticipata.

101, 1036 < marzo 26-dicembre 31>

anno dominice incarnationis millesimo XXXVI, imperante domno nostro Conrado in Italia anno X, ind(ictione) VI.

San Siro, n. 37 - vescovo Corrado.

Per la datazione si è privilegiata la coincidenza tra anni di impero e il millesimo in contraddizione con l'indizione espressa, sempreché non si ipotizzi l'inversione dei due numeri nell'indizione oppure l'aggiunta, sempre nell'indizione, di una unità. Nel qual caso gli estremi cronologici, in presenza di un'indizione anticipata, si ridurrebbero agli ultimi quattro mesi dell'anno. Per gli estremi cronologici abbiamo considerato l'inizio del decimo anno di impero di Corrado II e il millesimo secondo lo stile volgare dell'incarnazione.

102. 1036, ottobre

mense octubre, indicione V, imperante domino nostro Cunrado anno X.

Il Registro, p. 305 - vescovo Corrado.

Indizione anticipata.

103. 1036, novembre 30

anno dominice incarnationis millesimo tricesimo sexto, regni vero domini Conradi imperatoris et filii eius anno X, pridie kalendas decembris, ind(ictione) sexta.

San Siro, n. 35 - vescovo Corrado.

Per la datazione si è privilegiata la coincidenza tra anni di impero e il millesimo in contraddizione con l'indizione espressa, poiché la complessa tradizione del documento, simile a quella del n. 101, fa ritenere possibile l'eventualità che si sia verificato nuovamente un errore nell'indizione.

104. 1037, gennaio

mense ianuario, indicione V, imperante domno nostro Chonrado in Italia anno nono.

San Siro, n. 36.

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante gli anni di impero di Corrado II.

105. 1037, febbraio 7

inperante domno nostro Cunradus Deo propicio decimo, setimo die mensis februarius, indic(ione) quinta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/45 - notaio Bernardus (v. n. 91).

106. 1038, gennaio

Cumradus, gratia Dei imperator augustus, anno imperio eius Deo propicio undecimo, mense ianuarii, indictione ***.

Il secondo registro, p. 299 - Everardus notarius sacri palacii.

107, 1039, maggio

mense madio, indicione septima, imperante domino nostro Cunrado in Italia anno tercio decimo.

Il Registro, p. 234 - vescovo Corrado.

108. 1039, dicembre 8

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo triceximo nono, octavo die mensis december, indicione octava.

San Siro, n. 38 - Vuinizo notarius et iudex (v. nn. 77, 95, 112).

Indizione anticipata.

109. 1040, febbraio

regnante dono nostro Ericus anno primo, mense februarius, indicione octava.

San Siro, n. 39 - notaio Bonandus.

110. 1040 o 1045, marzo

mense marcio, indicione XIII, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo quadragesimo.

Il Registro, p. 157 - vescovo Oberto.

Gli anni e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza uno scambio tra X e V nell'indizione o l'omissione dell'ordinale « quinto » nella data.

111. 1040, novembre

mense novembris, indicione VI, anno ab incarnacione domini millesimo XL.

Il Registro, p. 280 - vescovo Corrado.

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione, poiché è ipotizzabile l'omissione di due o tre unità nell'indizione.

112. 1042, gennaio 1

hanni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo quadrageximo primo, primo die mensis genoarius, indicione decima.

San Siro, n. 40 - Vuinizo notarius et iudex (v. nn. 77, 95, 108).

Probabile errore del notaio imputabile al recente cambio di anno o ricorso allo stile fiorentino dell'incarnazione?

113. 1042, marzo

mense marcio, indicione X, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo XIII.

Il Registro, p. 180 - vescovo Corrado.

114. 1045 o 1046, marzo 6

hani ab incarnacione domini nostri Iesu Christi mileximo quadrageximo quinto, sesto die mensis marcius, indic(ione) quarta decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/46 - notaio Reinardus.

L'atto sembrerebbe datato secondo lo stile fiorentino dell'incarnazione, anche se sussiste il dubbio sul possibile scambio tra l'ordinale dell'anno e quello del giorno.

115. 1047, maggio 28

secundus Enricus, gratia Dei imperator augustus, anno imperii eius Deo propicio primo, quinto kalendas iunias, indicione XV.

Il Registro, p. 399.

116. 1047, luglio

mense iulii, indicione XV, imperante domino nostro Enrico in Italia anno primo.

Il Registro, p. 147 - vescovo Corrado.

117. 1047, ottobre 3

secundus Enricus, gratia Dei inperator augustus, anno inperii eius Deo propicio primo, tercio die menset octuber, indicione prima.

San Siro, n. 42 - Oberto notarius et iudex.

Indizione anticipata.

118. 1049, aprile 7

Enricus, gratia Dei imperator, filius quondam Conradi, anno himperii eius Deo propicio tercio, setimo die mensis aprilis, indictione secunda.

VIGNA, n. 1 - Amicus notarius et iudex.

119. 1051 aprile

mensse aprilis, indic(tione) quarta, regnante domino nostro Henrico in Ytalia anno inperii eius quarto.

A.S.G, Archivio Segreto 1508/48 - Iohannes, presbiter de Runcho, notarius.

Per la datazione si è privilegiata l'indizione, contrastante con gli anni di impero di Enrico III.

120. 1052, giugno

mense iunio, indicione ***, imperante domino nostro Enrico rege in Italia anno VI.

Il Registro, p. 260 - vescovo Corrado.

121. 1052, luglio domenica

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millisimo quimquagessimo secundo, indictione quinta. Actum ..., mense iulio, die dominico.

San Siro, n. 45 - vescovo Oberto.

122. 1053, maggio 4

secundo Enricus, gratia Dei imperator augustus, anno inperii eius Deo propicio septimo, quarto die mensis madius, indicione sesta.

San Siro, n. 46 - Oberto notarius et iudex.

123. 1053, ottobre

mense octubris, indicione VIII, imperante donno nostro secundo Henrico in Italia anno VII.

Il Registro, p. 238 - vescovo Oberto.

Gli anni di impero e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'aggiunta di una o due unità nell'indizione.

124. 1054, dicembre <1-24>

mense decembris, indicione octava, imperante domino nostro Enricus hic in Italia anno octavo.

Il Registro, p. 295 - vescovo Oberto.

Per la datazione occorre considerare il termine dell'ottavo anno di impero di Enrico III. Indizione anticipata.

125. 1055 o 1056, maggio

anno dominice incarnacionis millesimo quinquagesimo VI, imperante domno Henrico in Italia anno X, mensis madii, indicione octava.

Il Registro, p. 314.

Per la datazione o si privilegia la coincidenza tra il millesimo secondo lo stile pisano dell'incarnazione e l'indizione in contraddizione con gli anni di impero di Enrico III o si ipotizza, benché improbabile, lo stile volgare o fiorentino con indizione genovese.

126. 1057, agosto

mense augusti, indicione decima, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo quinquagesimo VII.

Il Registro, p. 343 - vescovo Oberto.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

127. 1059, giugno

mense iunius, indicione XI, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo quinquagesimo VIIII.

Il Registro, p. 278 - vescovo Oberto.

Pur non potendosi escludere l'uso dello stile pisano con qualsiasi indizione, con conseguente retrodatazione al 1058, sembra più probabile, se si ipotizza l'omissione di una unità nell'indizione, quello fiorentino o quello volgare con qualsiasi indizione.

128. 1059, novembre <10-19>

hanno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo quinquagesimo nono, [...]ecimo die mense november, indic(tione) duodecima.

San Siro, n. 48 - Gontardus notarius sacri palacii.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione romana, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con indizione anticipata. L'omissione presente nella formula di datazione può essere integrata con qualsiasi ordinale compreso tra « decimo » e « nono ».

129. 1059, settembre

mense septembris, indicione XII, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo quinquagesimo VIIII.

Il Registro, p. 342 - vescovo Oberto.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione bedana (in questo caso l'azione è compresa tra l'1 e il 23) o romana, benché l'atto possa essere retrodatato al 1058 se pisano con indizione greca o bedana (in questo caso l'azione è compresa tra il 24 e il 30 settembre).

130. 1060 o 1075, marzo

mense marcio, indicione XIII, inperante domino nostro *** in Italia anno ***.

Il Registro, p. 165 - vescovo Oberto.

Durante il vescovato di Oberto 139 (1052-1078 circa) nel mese di marzo la tredicesima indizione ricorre due volte e corrisponde al 1060 e al 1075.

131. 1060 o 1061, giugno

mense iunius, indicione XIIII, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo.

Il Registro, p. 285 - vescovo Oberto.

Il millesimo e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'omissione dell'ordinale « primo » nella data dell'anno o l'immissione di una unità nell'indizione.

132. 1060, agosto

hanni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo sexageximo, mense augustus, indic(ione) tercia decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/49 - notaio Iohannes.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

133. 1061, gennaio

mense ianuarii, indicione XIIII, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo IX.

Il Registro, p. 274 - vescovo Oberto.

Il millesimo e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'omissione dell'ordinale « primo » nella data dell'anno.

134. 1061, maggio

hanno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi mileximo sexagesimo primo, mense madius, indicione quarta decima.

VIGNA, n. 2 - notaio Iohannes.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

135. 1061, maggio

mense madio, indicione quarta decima, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo.

Il Registro, p. 220 - vescovo Oberto.

Il millesimo e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'omissione dell'ordinale « primo » nella data dell'anno.

136. 1061, luglio

mense iulio, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo primo, indicione quarta decima.

Il Registro, p. 187 - vescovo Oberto.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

137. 1062, luglio

mense iulio, indicione XV, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo II.

Il Registro, p. 230 - vescovo Oberto.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

138. 1062, novembre

mense novembris, indicione I, imperante domno nostro in Italia anno millesimo sexagesimo II.

Il Registro, p. 281 - vescovo Oberto.

Indizione anticipata.

139. 1062, dicembre

mense decembris, indicione ***, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo II.

Il Registro, p. 282 - vescovo Oberto.

140, 1063, marzo

mense marcio, indicione prima, anni Domini mille sexaginta.

Il Registro, p. 169 - vescovo Oberto.

Il millesimo e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'omissione di III nella data dell'anno.

141. 1065, gennaio

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo sexageximo quinto, mense ianoarius, indicione tercia.

Cartario genovese, n. 134 - notaio Iohannes.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

142. 1065, aprile

mense aprilis, indicione III, anni domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo quinto.

Il Registro, p. 225 - vescovo Oberto.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

143. 1065 o 1075, agosto

mense augusti, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo V, indicione XIII.

Il Registro, p. 145 - vescovo Oberto.

Il millesimo e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'aggiunta di X nell'indizione o la possibilità di un errore di lettura tra « sexagesimo » e « septuagesimo ».

144. 1066, gennaio

mense ianuarius, indictione quarta, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo sesto.

San Siro, n. 51.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

145. 1066, gennaio

mense ianuarius, indictione quarta, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo sesto.

San Siro, n. 52.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

146. 1066 o 1076, gennaio

mense ianuarii, indicione IIII, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo septuagesimo VI.

Il Registro, p. 195 - vescovo Oberto.

Il millesimo e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'omissione di X nell'indizione o la possibilità di un errore di lettura tra « septuagesimo » e « sexagesimo »; in entrambi i casi l'atto sarebbe datato secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

147. 1067, giugno 28

mense iunius, IIII kalendas iulii, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo VI, indicione V.

Il Registro, p. 196 - vescovo Oberto.

Il millesimo e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'omissione di una unità nell'anno.

148. 1068 o 1078, giugno

mense iunio, indicione quinte decime (così), millesimo sexagesimo octavo.

Il Registro, p. 329 - vescovo Oberto.

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione, benché sussista la possibilità di un errore di lettura tra « sexagesimo » e « septuagesimo »; in questo caso l'atto sarebba datato secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese.

149. 1069, maggio

mense madio, indicione XIII, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sexagesimo VIIII. Il Registro, p. 163 - vescovo Oberto.

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione.

150. 1069, novembre 8

hanni hab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo sesuageximo nono, octavo die mense november, indic(tione) octava.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/50 - Vuillielmus notarius sacri pallacio (così).

Indizione anticipata.

151. 1070, giugno

mense iunii, indicione VIII, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo septuagesimo.

Il Registro, p. 289 - vescovo Oberto.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

152. 1070, novembre 1

[an]no ab incarnacione domini [nostri] Iesu Christi milleximo se[ptuagesi]mo, primo mense novembri, [indicione] octava.

A.S.G., Archivio Segreto 344, Camerli- Albertus notarius sacri palacii.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino con indizione romana o genovese, benchè non si possa escludere l'uso di quello pisano con indizione anticipata.

153. 1071, gennaio

mense ianuarii, indicione VIIII, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo septuagesimo primo.

Il Registro, p. 186 - vescovo Oberto.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

154. 1071, maggio

oc ano ab incarnacione domini nostri Iesu Christi mileximo setuageximo primo, mense madio, indic(ione) nona.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/51.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

155. 1072, marzo

mense marcio, indicione XIII, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo septuagesimo secundo.

Il Registro, p. 193 - vescovo Oberto.

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione, poiché è ipotizzabile l'aggiunta di tre unità nell'indizione.

156. 1072, luglio

mense iulii, indicione nona, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo septuagesimo secundo.

Il Registro, p. 353 - vescovo Oberto.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con qualsiasi indizione.

157. 1074, ottobre

mense octobris, indicione X, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo septuagesimo IIII.

Il Registro, p. 190 - vescovo Oberto.

Il millesimo e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'omissione di qualche unità nell'indizione.

158, 1074, novembre

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo septuageximo quarto, mense november, indic(ione) duodecima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/52 - Anselmus iudex sacri palacii (v. nn. 163, 175, 182, 185, 188).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione romana o genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con indizione anticipata.

159. 1075, marzo

mense marcii, indicione XI, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo septuagesimo quinto.

Il Registro, p. 229 - vescovo Oberto.

Il millesimo e l'indizione corrispondono solo se si ipotizza l'omissione di qualche unità nell'indizione.

160. 1076, ottobre

mense octubris, indicione XIIII, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo septuagesimo sexto.

Il Registro, p. 354 - vescovo Oberto.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione romana o genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con indizione anticipata.

161. 1077, luglio 14

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo septuagesimo septimo, quarto decimo die mensis iulii, indicione quinta decima.

Cartario genovese, n. 144 - notaio Albertus.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

162. 1079, ottobre

hanno dominice incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo septuagesimo nono, mense octuber, indicione quarta decima.

Cartario genovese, n. 146 - notaio Iohannes.

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione.

163. 1081, aprile

hanno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo ohctua-geximo primo, mense aprilii, indicione tercia.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/53 - Anselmus iudex sacri palacii (v. nn. 158, 175, 182, 185, 188).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con qualsiasi indizione.

164. 1083, luglio

mense iulio, indicione VI, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo octuagesimo tercio.

Il Registro, p. 307 - vescovo Corrado.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

165, 1084, ottobre

mense octubris, indicione quinta, anno ab incarnacioni domini nostri Iesu Christi millesimo octuagesimo quarto.

Il Registro, p. 212 - vescovo Corrado.

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione.

166. 1084, novembre

mense novembris, indicione VI, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo octuagesimo quarto.

Il Registro, p. 270 - vescovo Corrado.

Pur non potendosi escludere l'uso dello stile pisano con indizione romana o genovese, con conseguente retrodatazione al 1083, sembra più probabile, se si ipotizza l'omissione di una unità nell'indizione, quello fiorentino o quello volgare con qualsiasi indizione.

167. 1085, febbraio

mense februarius, indic(tione) VIII, MLXXXV.

San Siro, n. 60.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

168. 1085, agosto

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo octuagesimo quinto, mensis augustus, indicione octava.

San Siro, n. 57 - Otdo notarius sacri palacii (v. n. 170).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

169, 1085, settembre

hanno hab incarnacione domini nostri Iesu Christi mileximo octuageximo quinto, mense setember, indicione octava.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/54 - notaio Iohannes (v. n. 181).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione bedana (in questo caso l'azione è compresa tra l'1 e il 23 settembre) o romana, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con indizione greca o bedana (in questo caso l'azione è compresa tra il 24 e il 30 settembre).

170. 1085, settembre 1

anni ab incarnacioni domini nostri Iesu Christi milleximo octuageximo quincto, kalendis setember, indicione octava.

San Siro, n. 58 - Otdo notarius sacri palacii (v. n. 168).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione bedana (in questo caso l'azione è compresa tra l'1 e il 23 settembre) o romana, benché non si possa escludere l'uso quello pisano con indizione greca.

171. 1085, settembre 24

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo octuagesimo quinto, octavo kalendas octubris, indicione setima.

San Siro, n. 59 - notaio Iohannes (v. nn. 172, 178).

Pur non potendosi escludere che il notaio abbia fatto ricorso allo stile pisano dell'incarnazione con indizione romana, con conseguente retrodatazione al 1084, sembra più probabile che lo stesso si sia dimenticato di variare l'indizione genovese nel giorno del cambio della stessa.

172. 1086, febbraio

in anno hab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo octuagesimo sesto, mense februarius, indicione octava.

San Siro, n. 61 - notaio Iohannes (v. nn. 171, 178).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con indizione genovese, benché non si possa escludere la possibilità di un errore.

173. 1086, marzo

mense marcii, anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo octuagesimo VI, indicione suprascripta (così).

Il Registro, p. 244 - vescovo Corrado.

174. 1087, aprile

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo octuageximo septimo, mense aprilis, indic(tione) nona.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/55 - Petrus iudex (v. n. 177).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con qualsiasi indizione.

175. 1087, dicembre

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo octuageximo septimo, mense decembris, indicione undecima.

Liber Privilegiorum, n. 6 - Anselmus iudex sacri palacii (v. nn. 158, 163, 182, 185, 188). Indizione anticipata.

176. 1088, marzo

milleximo octuagesimo octavo, mense marcii, indicione undecima.

San Siro, n. 62.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino (25-31 marzo) dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano (1-24 marzo) con qualsiasi indizione o fiorentino (1-24 marzo 1089) con indizione genovese.

177. 1088, maggio

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo octuageximo octavo, mense madii, indic(tione) undecima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/56 - Petrus iudex (v. n. 174).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con quasiasi indizione.

178. 1089, aprile 20

hanno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo octuagesimo nono, duodecimo kalendas madii, indicione undecima.

San Siro, n. 64 - Iohannes notarius sacri palacii (v. nn. 171, 172).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con qualsiasi indizione.

179. 1089, settembre

mense setember, indicione duodecima, anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo octuageximo nono.

San Siro, n. 65.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione bedana (in questo caso l'azione è compresa tra l'1 e il 23 settembre) o romana, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con indizione greca o bedana (in quest'ultimo caso l'azione è compresa tra il 24 e il 30 settembre).

180. 1094, giugno

hanno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo nonagesimo quarto, mense iunii, indic(tione) secunda.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/57.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

181. 1095, aprile 1

hano hab incarnacione domini nostri Iesu Christi milesimo nonagesimo quinto, die mense kalendis aprilis, indicione IIII.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/58 - notaio Iohannes (v. n. 169).

Per la datazione si è privilegiato il millesimo.

182. 1095, giugno

hanno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo nonageximo quinto, mense iuni, indic(tione) tercia.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/59 - Anselmus iudex sacri palacii (v. nn. 158, 163, 175, 185, 188).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

183. 1097, aprile

hanno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo nonagesimo septimo, mense aprilis, indic(ione) quinta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/60 - Gisulfus iudex (v. n. 187 e Appendice 3, nn. 1, 8, 14, 16, 22, 26).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

184. <1098>, aprile 23

die veneris, quod est nonas kalendis madii, vigilia Sancti Georgii.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/71.

Si è datato l'atto, sia pur dubitativamente, al 1098 anno in cui il 23 aprile cade di venerdì e per la presenza di Amico Brusco, *qui tunc erat civitatis consul*, che non consente di retrodatarlo al 1092.

185. 1099, maggio

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo nonagesimo nono, mense madii, indic(ione) sesta.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/61 - La *notula* è attribuibile sulla base del confronto grafico alla mano del giudice Anselmo (v. nn. 158, 163, 175, 182, 188); il *mundum* (A.S.G., Archivio Segreto 1508/62), privo di sottoscrizione è attribuibile, sempre sulla base del confronto grafico, alla mano del giudice Marchio (v. n. 188 e Appendice 3, nn. 6, 18, 19, 23, 25).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con qualsiasi indizione.

186. 1100, aprile

ani dominice incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo centeximo, mense aprilis, indicione septima (nella notizia dorsale: VIII).

A.S.G., Archivio Segreto 1508/63 - notaio Bonafosse.

L'atto può essere datato secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese in base all'indicazione della formula di datazione o con qualsiasi altra secondo l'indicazione presente nella *notitia*; oppure secondo lo stile pisano con qualsiasi indizione se si ipotizza che il rogatario si sia corretto al momento della redazione in *mundum*.

187, 1100, settembre

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo, mense septembris, indicione sesta.

San Siro, n. 66 - Gisulfus iudex (v. n. 183 e Appendice 3, nn. 1, 8, 14, 16, 22, 26).

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione, per l'evidente incertezza che il giudice Gisulfo mostra nei confronti del dato indizionale.

188. 1100, ottobre

anni hab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo centeximo, mens(e) octubri, indicione octava.

San Siro, n. 68 - Marchio iudex sacri palacii (v. n. 185 e Appendice 3, nn. 6, 18, 19, 23, 25) - Anselmus iudex sacri palacii (v. nn. 158, 163, 175, 182, 185). Di questo documento possediamo due originali attribuibili entrambi alla mano del giudice Marchio, anche se in uno il « signum » e la « completio » sono del giudice Anselmo.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione romana o genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con indizione anticipata.

Appendice 3: primo trentennio del sec. XII

1. 1103, marzo

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo tercio, mense marcii, indicione XI.

AIRALDI, n. 1 - Gisulfus iudex (v. Appendice 2, nn. 183, 187 e nn. 8, 14, 16, 22, 26).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino (25-31 marzo) dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano (1-24 marzo) con qualsiasi indizione o fiorentino (1-24 marzo 1104) con indizione genovese.

2. 1103, maggio

mense madio, indictione undecima, anna (così) ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo tercio.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/64 - notaio Bonusanfossus.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

3. 1104, febbraio

millesimo centesimo quarto, mense februario, indicione XII.

Il Registro, p. 392 - Guinigisus iudex (v. nn. 4, 9, 10, 12, 13).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

4. 1104, febbraio

millesimo centesimo quarto, mense februarii, indicione XII.

Il Registro, p. 268 - Guinigisus iudex (v. nn. 3, 9, 10, 12, 13).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

5. 1104, aprile

hanno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo [...]simo quarto, mense [aprilis], indicione tercia decima.

San Siro, n. 69 - notaio Dodo.

La datazione proposta si basa sull'ipotesi che l'ordinale « quarto » si riferisca al millesimo e non al giorno del mese (in questo caso per accordarsi all'indizione occorerebbe anticipare l'anno al 1030 o al 1060 o al 1090) e sulla presenza, in qualità di attore, di Guglielmo Buferio, console negli anni 1110-1114 (v. OLIVIERI, *Serie dei consoli*, p. 233). Gli anni e l'indizione non coincidono.

6. 1104, giugno

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo centeximo quarto, mense iunii, indic(ione) duodecima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/65 - Marchio iudex sacri palacii (v. Appendice 2, nn. 185, 188 e nn. 18, 19, 23, 25).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

7. 1105, giugno

hanno dominice incarnacionis milleximo centesimo quinto, mense iunius, indicione XIII.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/6 - notaio Enricus.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

8. 1107, dicembre

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo CVII, mense decembris, indicione XV.

San Siro, n. 70 - Gisulfus iudex (v. Appendice 2, nn. 183, 187 e n. 1, 14, 16, 22, 26).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o della Natività (in questo caso l'azione andrebbe collocata tra l'1 e il 24 dicembre) o fiorentino dell'incarnazione con indizione romana o genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano o della Natività (se posteriore al 25 dicembre) con indizione anticipata.

9. 1108, dicembre

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo centeximo octavo, mense decembris, indic(tione) secunda.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/67 - Guinigisus iudex (v. nn. 3, 4, 10, 12, 13). Indizione anticipata.

10. 1109, settembre 30 - ottobre 1

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo centeximo nono, pridie (die *nell'escatocollo*) kalendarum octubris, indic(tione) tercia.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/68 - Guinigisus iudex (v. nn. 3, 4, 9, 12, 13).

La doppia datazione del documento diverge tra protocollo ed escatocollo nell'indicazione del giorno. Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione anticipata.

11. 1109, novembre

millesimo centeximo nono, mense novembris, indic(tione) tercia.

Sant'Andrea, n. 1.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione anticipata.

12. 1110, gennaio

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo centeximo decimo, mense ianuarii, indicione tercia.

AIRALDI, n. 4 - Guinigisus iudex (v. nn. 3, 4, 9, 10, 13).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

13. 1110, aprile

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo centeximo decimo, mense aprilis, indic(tione) tercia.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/69 - Guinigisus iudex (v. nn. 3, 4, 9, 10, 12).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

14. 1110, agosto 1

calendis augusti, indictione prima, feliciter. Anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo CX.

AIRALDI, n. 2 - Gisulfus iudex (v. Appendice 2, nn. 183, 187 e nn. 1, 8, 16, 22, 26).

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione, anche se gli elementi concorderebbero con lo stile pisano (1109) e l'indizione genovese, per l'evidente incertezza che il giudice Gisulfo mostra nei confronti del dato indizionale.

15. 1110, agosto 1

millesimo centeximo decimo, calendis augusti.

AIRALDI, n. 3.

16. 1111, febbraio

Millesimo centesimo undecimo, mense februarii.

San Siro, n. 73 - Gisulfus iudex (v. Appendice 2, nn. 183, 187 e nn. 1, 8, 14, 22, 26).

17. 1111, maggio

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo CXI, mense madii.

AIRALDI, n. 5.

18. 1114, febbraio

anni hab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo <centeximo> quarto decimo, mensis februarii, indic(tione) septima.

A.S.G., Archivio Segreto 1508/11bis - Marchio iudex (v. Appendice 2, nn. 185, 188 e nn. 6, 19, 23, 25).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o pisano dell'incarnazione con qualsiasi indizione, benché non si possa escludere l'uso di quello fiorentino con indizione genovese.

19. 1116, agosto

anni ab incarnacione domini nostri milleximo centeximo sexto decimo, mense augusti, indicione octava.

Liber Privilegiorum, n. 7 - Marchio iudex (v. Appendice 2, nn. 185, 188 e nn. 6, 18, 23, 25).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con qualsiasi indizione.

20. 1117, agosto

millesimo centesimo septimo decimo, mense augusti, indicione septima.

CALLERI, n. 10; Il Registro, p. 56.

Gli anni e l'indizione non corrispondono: nel 1117 correva la decima indizione e non la settima. Si è datato l'atto al 1117 poiché i consoli presenti all'atto rimandano agli anni 1114-

1118 (v. OLIVIERI, *Serie dei consoli*, p. 233-237) e per la menzione di Ottone, vescovo di Genova posteriormente al 1116.

21. 1120, febbraio

anni Domini millesimo CXX, mense februarii.

San Siro, n. 74.

22. 1120, agosto

anni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi millesimo CXX, mense augusti, indicione X.

San Siro, n. 75 - Gisulfus iudex (v. Appendice 2, nn. 183, 187 e nn. 1, 8, 14, 16, 26).

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione, per l'evidente incertezza che il giudice Gisulfo mostra nei confronti del dato indizionale.

23. 1121, luglio

hanni ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo centeximo vigeximo primo, mensis iulii, indicione quarta decima.

A.S.G., Archivio Segreto 1509/75 - sulla base al confronto grafico l'atto è di mano di Marchio iudex (v. Appendice 2, nn. 185, 188 e nn. 6, 18, 19, 25).

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con qualsiasi indizione.

24. 1123, luglio

Millesimo centeximo XXIII, mense iulii, indicione II.

CALLERI, Per la storia, n. 5; Il Registro, p. 58.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione benché l'indizione non coincida, poiché i consoli presenti all'atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1123: cfr. OLIVIERI, *Serie dei consoli*, p. 240.

25. 1124, luglio

anno ab incarnacione domini nostri Iesu Christi milleximo centeximo vigesimo quarto, mense iulii, indicione quarta.

A.S.G., Archivio Segreto 362, Sanremo - Marchio iudex (v. Appendice 2, nn. 185, 188 e nn. 6, 18, 19, 23).

Per la datazione si è privilegiato il millesimo, contrastante con l'indizione.

26. 1126, gennaio

anni Domini millesimo centesimo vigesimo sexto, mense ienuarii.

San Siro, n. 79 - Gisulfus iudex (v. Appendice 2, nn. 183, 187 e nn. 1, 8, 14, 16, 22).

27. 1127, gennaio 4

Anno dominice incarnationis millesimo CXXVII, quarta die intrantis

Codice diplomatico, n. 42 - notaio Bonusinfans (v. nn. 28, 29).

28. 1127, gennaio 12

Millesimo CXXVII, duodecima die intrantis ianuarii.

Codice Diplomatico, n. 43 - notaio Bonusinfans (v. nn. 27, 29).

29. 1127, agosto

anno dominice incarnacionis millesimo centesimo vigesimo septimo, mensis augusti, indictione IIII^a.

I Libri Iurium, I/3, n. 524 - notaio Bonusinfans (v. nn. 27, 28).

L'atto è datato secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese: i consoli presenti all'atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1127: cfr. OLIVIERI, Serie dei consoli, p. 242.

30. 1128, febbraio <2 - 29>

Millesimo CXXVIII, mensis februarii, indictione V.

Codice diplomatico, n. 49 - notaio Ricardus (v. nn. 32, 34, 37).

L'atto è datato secondo lo stile volgare con indizione genovese: i consoli presenti all'atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1128: cfr. OLIVIERI, *Serie dei consoli*, p. 243.

31. <1128, febbraio 2 - 1130, febbraio 1>

I Libri Iurium, I/1, n. 3.

Per la datazione occorre fare riferimento ai consoli presenti all'atto in carica nel 1128 e nel 1129: cfr. OLIVIERI, *Serie dei consoli*, p. 243-246.

32. 1128, aprile

Millesimo CXXVIII, exeunte mense aprilis, indictione V.

Codice Diplomatico, n. 50 - notaio Ricardus (v. nn. 30, 34, 37).

L'atto è datato secondo lo stile volgare con indizione genovese: i consoli presenti all'atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1128: cfr. OLIVIERI, *Serie dei consoli*, p. 243.

33. 1129, novembre 12

XII^{mo} die mensis novembris, indictione VII, anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo CXXVIIII.

San Siro, n. 81 - notaio Obertus.

Si è datato l'atto secondo lo stile volgare o fiorentino con indizione genovese o romana, benché non si possa escludere l'uso di quello pisano con indizione anticipata.

34. 1130, gennaio

millesimo CXXX, mense ianuarii, indicione VII.

I Libri iurium, I/1, n. 138 - notaio Ricardus (v. nn. 30, 32, 37).

L'atto è datato secondo lo stile volgare dell'incarnazione con indizione genovese: i consoli presenti all'atto, quelli del 1128 e del 1129, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1130: cfr. OLIVIERI, *Serie dei consoli*, p. 243-246.

35. 1130, <febbraio 2-settembre 23>

millesimo centesimo XXX, indictione [VII].

I Libri iurium, I/1, n. 141.

L'atto è datato secondo lo stile volgare dell'incarnazione con indizione genovese. Per la datazione occorre fare riferimento all'entrata in carica dei consoli (2 febbraio) e all'indizione genovese, in ritardo di una unità fino al 23 settembre: cfr. OLIVIERI, Serie dei consoli, p. 246.

36. 1130, giugno

millesimo CXXX, mensis iunius, indicione V.

San Siro, n. 82 - notaio Amicus.

I due elementi cronologici non coincidono: nel 1130 correva l'ottava indizione, non la quinta. Si è datato l'atto al 1130 privilegiando il millesimo.

37. 1130, agosto

millesimo CXXX, mense augusti, indicione VII.

AIRALDI, n. 6 - notaio Ricardus (v. nn. 30, 32, 34).

L'atto è datato secondo lo stile volgare dell'incarnazione con indizione genovese: i consoli presenti all'atto, in carica dal 2 febbraio, rimandano al 1130: cfr. OLIVIERI, *Serie dei consoli*, p. 246.

38. 1130, ottobre 1

anno dominice incarnacionis millesimo CXXX, prima die mensis octubris, indictione octava.

Codice diplomatico, n. 56.

L'atto è datato secondo lo stile volgare o fiorentino dell'incarnazione con indizione genovese o romana, benché non si possa escludere quello pisano con indizione anticipata.

AUSILIA ROCCATAGLIATA

NOTAI GENOVESI IN OLTREMARE ATTI ROGATI A PERA (1453)

Nel 1982 sono stati dati alle stampe gli atti rogati nell'insediamento genovese di Pera nel corso del secolo XV e tra questi hanno suscitato particolare interesse, per gli eventi cui sono cronologicamente connessi, i rogiti del notaio Lorenzo Calvi, presente a Pera nel 1453 dal gennaio al 29 maggio e poi ancora nel luglio-agosto 1, dopo un brevissimo soggiorno a Chio 2.

Un caso fortunato ci ha consentito di ritrovare successivamente nell'Archivio di Stato di Genova, in un pacco miscellaneo non inventariato, recante l'intestazione di mano tarda "Castra", un fascicolo di atti rogati dal Calvi prima e dopo la caduta di Costantinopoli, atti di particolare interesse che sono stati tolti dalla filza più di quarant'anni fa perché destinati ad uno studio di Tommaso Bertelé, come risulta da due lettere autografe allegate ai documenti, ma non più pubblicati come previsto, tranne in parte uno³, e ricollocati nella serie orginaria solo di recente ⁴.

¹ A. ROCCATAGLIATA, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Pera e Mitilene, I, Pera, 1408-1490, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino 34.1, Genova 1982, pp. 80-119, 127-147, docc. 20-38, 47-59 (d'ora innanzi Pera). Tali documenti utilizzati da A. ROCCATAGLIATA, Con un notaio genovese tra Pera e Chio nel 1453-1454, in «Revue des études sud-est européennes », XVII (1979), n. 2, pp. 219-227, sono stati ripresi da G. PISTARINO, La caduta di Costantinopoli: da Pera genovese a Galata turca, in La storia dei Genovesi. Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 12-13-14 aprile 1984, V, Genova 1985, pp. 10-15, 27-30; ID., La "Romania" e il "Mare Maius" nelle fonti medievali genovesi, in I Gin dell'Oltremare, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, f. s., Genova 1988, p. 67; ID., I genovesi in Pera-Galata turca, ibidem, pp. 421-425.

² A. ROCCATAGLIATA, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chio (1453-1454; 1470-1471)*, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino 35, Genova 1982, pp. 3-19, docc. 1-13 (d'ora innanzi *Chio*).

³ Doc. 12, edito in T. BERTELÉ, Costantino il grande e S. Elena su alcune monete bizantine, in « Numismatica », XIV (1948), pp. 100-101.

⁴ Forse soltanto G. G. Musso ebbe modo di vedere la filza nella sua integrità perché in *Nuovi documenti dell'Archivio di Stato di Genova sui Genovesi e il Levante nel secondo Quattrocento*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XXVII (1967), p. 465, sostiene che il gruppo degli atti del Calvi « abbraccia un periodo molto circoscritto, perché va dal 5 gennaio (*sic*) al

Si tratta di 14 documenti che consentono di ricostruire l'attività professionale del Calvi dal 12 gennaio 1453, con un anticipo quindi di dodici giorni sulla data già nota⁵, sino al 25 agosto di quell'anno, esclusa la breve parentesi a Chio, ove giunse a bordo della nave di Giovanni Giustiniani Longo nel giugno e dove fece ritorno poi nell'autunno ⁶.

Già oggetto di una breve comunicazione al Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova nel 19907, sono qui pubblicati integralmente per colmare a distanza di tanti anni le lacune 8 causate dallo scorporo dalla serie di cui si è detto e per rispondere al rinnovato interesse degli studiosi 9. Essi presentano caratteristiche analoghe a quelle dei rogiti già editi per dimensioni, stato di conservazione, tipologia della scrittura e dettato latino dei documenti 10; confermano anche la tecnica di redazione adottata dal Calvi per le imbreviature, perché accanto a rogiti in forma più o meno completa, sviluppati in un solo tempo in redazione definitiva o completati almeno in parte in tempi diversi, come risulta da can-

²⁵ agosto 1453 ». Attualmente si trovano in Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), *Notai antichi* 921, notaio Lorenzo Calvi, f. I (1453-1482), raggruppati in un fascicolo con camicia cartacea.

⁵ Cfr. Pera cit., doc. 21 (24 gennaio 1453).

⁶ Il Calvi roga fra il 30 maggio e il 4 giugno sulla nave di Giovanni Giustiniani Longo diretta a Chio (*Pera* cit., pp. 119-127, docc. 39-46; A. ROCCATAGLIATA, *Da Bisanzio a Chio nel 1453*, in *Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia*, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino 23, Genova 1978, pp. 383-400), ove lo troviamo attivo dall'11 al 18 giugno (*Chio* cit., docc. 1-13) e poi dal 28 settembre 1453 sino al 22 maggio 1454 (*Ibidem*, docc. 20-134).

⁷ A. ROCCATAGLIATA, *Nuovi documenti su Pera genovese*, in *La storia dei Genovesi*. Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 29-30-31 maggio - 1 giugno 1990, XI, Genova 1991, pp. 127-143, che qui si ripropone con gli opportuni adeguamenti.

⁸ Si è potuto ricostruire per intero il compromesso del 30 gennaio 1453 - doc. 3, edito acefalo in *Pera* cit., doc. 24. Se si tiene conto del numero che contraddistingue ogni pezzo, ma che non rispetta l'ordine cronologico, mancherebbero ancora il n. 1, verosimilmente rogato nel gennaio 1453, forse il giorno 5 se si accetta l'indicazione del Musso, e il n. 26, databile forse fra il 6 e il 17 aprile successivo.

⁹ La richiesta del dottor Thierry Ganchou di Parigi, studioso delle classi dirigenti bizantine al tempo della caduta di Costantinopoli, che mi ha contattato di recente per avere notizie più precise sui documenti che avevo segnalato nel 1990, mi ha indotto a dare alle stampe un lavoro rimasto a lungo nel cassetto: gliene sono profondamente grata.

¹⁰ Pera cit., pp. 15-28; Chio cit., pp. IX- XIX.

cellature, differenze nell'inchiostro e nelle spaziature ¹¹, ne compaiono altri in stesura sommaria, con formule ceterate e non, seguite da spazi bianchi ¹², mentre una sola minuta redatta dapprima in forma abbreviata e depennata con tratti di penna quasi verticali, è stata poi stesa in redazione definitiva ¹³. Per quanto riguarda le norme di edizione si precisa che sono indicati fra parentesi quadre sia la numerazione di mano moderna che compare nel margine superiore di ogni rogito sia i piccoli guasti dovuti alla filza o alla piegatura, mentre sono resi con tre asterischi gli spazi bianchi lasciati dal Calvi di seguito alle formule non ceterate.

I nove atti rogati prima della conquista turca, che risalgono al periodo compreso fra il 12 gennaio ed il 13 marzo 1453, confermano la progressiva diminuzione dell'attività notarile, che si interrompe del tutto nel mese che precede la caduta di Costantinopoli, e la apparente tranquillità della vita quotidiana a Pera ¹⁴. C'è chi si impegna ad un pagamento, chi rilascia quietanza, chi nomina un collegio arbitrale per controversie commerciali, ma anche chi acquista una schiava ¹⁵ e chi contrae una *accomenda*, caso unico nella documentazione quattrocentesca a noi pervenuta relativa a Pera. Gli affari hanno un raggio limitato – l'unico cambio riguarda la piazza di Caffa ¹⁶ –, non compaiono stranieri ¹⁷, ma le lunghe rateazioni, sino a nove anni ¹⁸, denunciano l'incapacità dei Peroti di valutare il pericolo che incombe

¹¹ Docc. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14.

¹² Docc. 3, 7, 12, 13.

 $^{^{\}rm 13}$ Doc. 8. La redazione in stesura sommaria è l'unica non numerata; entrambe sono qui edite in corpo tipografico differenziato.

¹⁴ A. ROCCATAGLIATA, *Con un notaio* cit., pp. 219-223; G. PISTARINO, *La caduta* cit., pp. 10-13.

¹⁵ Il prezzo di 115 perperi d'argento di Pera pagato da Antonio Spinola per la schiava mingrela Orsola, sana et nitida secundum consuetudinem terre Pere, equivale a circa 72 ½ lire genovesi, al cambio di 38 carati per lira praticato nel dicembre 1452 (cfr. doc. 14); risulta quindi inferiore del 50% rispetto ai prezzi medi riscontrati a Genova negli anni 1451-1455 per lo stesso gruppo etnico da D. GIOFFRÉ, *Il mercato degli schiavi a Genova nel secolo XV*, Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino 11, Genova 1971, pp. 26-27.

¹⁶ Doc. 2.

¹⁷ Nei documenti già editi comparivano greci, valacchi, rodioti: *Pera* cit., docc. 25, 26, 27, 33.

¹⁸ Doc. 8.

su Costantinopoli o piuttosto la convinzione di poter superare comunque l'emergenza grazie alla neutralità nei confronti di Maometto II ¹⁹.

Il numero pur così esiguo di rogiti consente di far luce su alcuni facoltosi clienti del Calvi: incontriamo così Antonio Spinola del fu Bartolomeo, che non compariva in nessun altro atto rogato a Pera, ma che ritroveremo a Chio, dall'ottobre 1453, in posizione di grande prestigio fra gli esuli che a più riprese lo nomineranno arbitro di controversie commerciali anteriori alla conquista turca 20. Forse imparentato con il banchiere Tommaso Spinola del fu Gaspare 21, egli aveva contratto un vantaggioso matrimonio con Benedetta, figlia di Corrado de Pastino, un uomo d'affari molto influente già agli inizi del secolo a Pera ove, nel 1402, in società con altri aveva appaltato la gabella dei panni e 3 carati del comerchium perota 22. Nel gennaio 1453 Antonio risiede in casa del suocero, ormai defunto, dal quale è stato nominato fidecommissario testamentario; in tale veste, il 31 gennaio, provvede a consegnare a sua moglie Benedetta, erede di Corrado, arredi, suppellettili e beni non specificati, di valore imprecisato ma indiscutibilmente ingente 23 se si considera che l'eredità spettante alla donna dai beni della madre Isabetta, che Antonio, fidecommissario testamentario anche della suocera, le consegna quello stesso giorno, comprende 10 luoghi delle compere di Pera e 1.552 perperi e 10 carati d'argento di Pera²⁴. Ed è proprio questa somma, equivalente a circa 730 lire genovesi 25, formata dai redditi di 2 luoghi delle compere di Caffa, di 1 luogo e 3/4 e di un altro 1/2 luogo delle compere di Pera e da un nodo di perle autentiche con balasci, valutato 400 perperi, che lo Spinola prende a prestito dalla moglie impegnandosi a restituirla a richiesta 26: som-

¹⁹ A. PERTUSI, La caduta di Costantinopoli, I, Verona 1976, pp. 20, 356.

²⁰ Chio cit., docc. 54, 64, 75, 76, 78, 83, 84, 85.

²¹ Tommaso Spinola, genero di Francesco Draperio, si ritrova a fianco di Antonio in numerosi negozi giuridici: docc. 5, 6; *Chio* cit., docc. 64, 76, 84, 85.

²² M. BALARD, *La Romanie génoise (XII^e - debut du XV^e siècle*), in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n. s., XVIII/1 (1978), p. 405. Nel 1424 Corrado era consigliere e provvisore di Pera: L. T. BELGRANO, *Prima serie di documenti riguardanti la colonia genovese di Pera*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIII (1877), p. 185, doc. LVII; p. 187, doc. LIX.

²³ Doc. 6.

²⁴ Doc. 5.

²⁵ Per il cambio perpero/lira v. nota 15.

²⁶ Doc. 4.

ma destinata ad un qualche investimento di cui purtroppo non si trova traccia nella filza.

Ricompaiono anche i Gattilusio: Nicolò con i figli Percivalle, Lodisio, Lorenzo, e Antonio, figlio di un fratello di Nicolò ormai defunto, Giovanni²⁷, tutti dediti agli affari in proprio o in società con i congiunti. Lorenzo il 1º febbraio 1453 consegna in accomenda a Giovannetto di Taggia, figlio di Agostino, 300 perperi d'argento di Pera ad un terzo del profitto 28; Lodisio è proprietario di una nave che tocca i principali scali del bacino orientale del Mediterraneo. Percivalle è il più attivo: il 20 febbraio si impegna a pagare 2.824 perperi e 13 carati, pari a circa 1.784 lire, a Geronimo Bellogio per una partita di pepe, in tre rate triennali, a decorrere dal 1º gennaio 1453 e può contare sulla garanzia dell'onnipresente Tommaso Spinola e di Imperiale Grimaldi²⁹. Circa un mese prima, insieme a Lodisio, anche a nome del padre, si era accordato col cugino Antonio per la nomina di un collegio arbitrale che dirimesse le questioni vertenti fra le parti, escluse quelle relative all'eredità di Giovanni, e la scelta era caduta su Cassano Salvago, Guirardo Spinola e Pietro di Gravago 30, protagonisti della vita politica perota prima e dopo la caduta di Costantinopoli.

La sentenza arbitrale emessa il 13 marzo 31 consente di conoscere un po' meglio gli affari di famiglia: nella causa non mancano questioni strettamente private, legate ad esempio all'affitto di mezza casa ove Antonio risiede, di proprietà dello zio paterno, ma prevalgono di gran lunga le controversie commerciali. È Antonio ad avere la peggio perché a fronte di un rimborso di 1.200 perperi che gli verseranno entro sei mesi i cugini e lo zio per una somma anticipata ad Egidio de Carmadino per una partita di cenere, dovrà pagare 50 perperi d'affitto della casa per il periodo 1° aprile 1452 - 1° aprile 1453; il ricavato di 120 sacchi di canapa di proprietà di Lodisio che sono rimasti in deposito presso di lui; 7.000 aspri di Caffa o il valore equivalente se

²⁷ Pera cit., docc. 23, 24, 30, 38. I documenti sui Gattilusio sono stati utilizzati da L. BALLETTO, Note e documenti sull'isola di Mitilene al tempo dei Gattilusio, in I Gattilusio di Lesbo. Atti del Convegno, Mitilene, 9-11 settembre 1994, a cura di A. MAZARAKIS, Atene 1996, pp. 322-329.

²⁸ Doc. 7.

²⁹ Doc. 8.

³⁰ Doc. 3; Pera cit., doc. 24.

³¹ Doc. 9.

non riuscirà a dimostrare entro due anni di aver versato la somma a Matteo Pallavicino per conto di Percivalle; il nolo di 950 bossi depositati ad Alessandria presso Gaspare Marruffo; 200 perperi d'argento promessi a Battista Gattilusio per conto di Leonardo Doria, da versare entro il 1° settembre 1454. Dovrà inoltre fornire adeguate garanzie sia in favore di Percivalle per una fideiussione prestata da costui nei confronti di Lorenzo per l'interesse di un cambio su Caffa di 700 perperi, sia a favore di Lodisio nei confronti del comerchium di Famagosta per merci di sua proprietà caricate a Beirut sulla nave di quest'ultimo. Il tenor della sentenza, che accenna in più punti ad accomendaciones e raciones currentes fra le parti, è inevitabilmente generico ma colpiscono la consistenza delle partite, la varietà delle merci trattate e la molteplicità dei contatti commerciali e finanziari dei Peroti con Alessandria, Beirut, Famagosta, Chio, Caffa prima dell'inverno 1453 e di cui non si trova più traccia nei negozi giuridici stipulati dal gennaio di quell'anno, segno innegabile di un progressivo, anche se graduale, rallentamento delle attività economiche nell'insediamento genovese sotto la crescente pressione turca.

Di gran lunga più interessanti si presentano i cinque documenti redatti dal Calvi fra il 3 e il 17 agosto 1453, durante un breve soggiorno a Pera ove era tornato, come molti altri Peroti fuggiti durante l'assedio di Costantinopoli, in seguito al firmano del 1° giugno 1453 ed alle disposizioni di Maometto II sulla eventuale confisca dei beni di chi non fosse rientrato 32. Se si esclude infatti la manomissione che Agostino di Taggia concede alla schiava Margherita, di origine zica, su richiesta di un fratello e di un amico della donna, convertiti all'islamismo, pro bono tam dicte Margarite quam ipsius Augustini, domini sui 33, manomissione che come altri atti già noti denuncia un profondo mutamento nei rapporti con la classe servile 34, tutti gli altri documenti ci offrono informazioni preziose sulle figure più eminenti ed autorevoli della comunità di Pera prima e dopo la conquista turca.

Troviamo intanto presente nell'insediamento genovese, l'8 agosto, l'expodestà Angelo Giovanni Lomellino, ad ulteriore smentita delle notizie di

³² A. Pertusi, *La caduta* cit., I, pp. 46-48, 372-373.

³³ Doc. 10.

³⁴ *Pera* cit., docc. 47, 48, 50, 54, 55, 56; A. ROCCATAGLIATA, *Con un notaio* cit., pp. 225-226; G. PISTARINO, *La caduta* cit., pp. 29-30.

una fonte coeva che lo descriveva costretto a « carreggiare priete » 35; a quella data, in casa di Giovanni de Mari ove risiede, sono riuniti al suo fianco, davanti al notajo, non soltanto sei degli otto ex-ufficiali di Balia di Pera, Tommaso Spinola del fu Gaspare, Filippo de Molde, Imperiale Grimaldi, Pietro di Gravago, Raffaele Lomellino e Ambrogio Giudice, ma anche il nuovo responsabile della comunità perota, il protogerus terre Pere 36, che è anche uno degli ex-ufficiali appena nominati, Pietro di Gravago, ed i suoi consiglieri, Giovanni Garra, Oberto Pinello, Tommaso Spinola del fu Lanfranco e Geronimo di Zoagli, qui ... habent nunc gubernationem et administrationem terre Pere, cessantibus potestate, consilio Antianorum ac dicto officio et omnibus aliis officialibus 37. Tutti costoro, quasi a rappresentare fisicamente una continuità nella gestione politico-amministrativa della colonia ed in assenza di direttive da Genova, cercano di salvaguardare gli interessi della comunità, di cui sono stati e sono i membri più prestigiosi, nominando procuratori Bartolomeo Gentile e Cassano Spinola con un mandato amplissimo per il recupero di crediti, il rilascio di quietanze, la stipula di contratti e transazioni, la vendita di diritti, la cassazione di documenti e la difesa in giudizio.

E sono proprio quattro di loro, esponenti delle famiglie più influenti ed agiate, che incontriamo nelle testimonianze raccolte dal Calvi, il 7 agosto, a futura memoria, ad istanza di Cassano Salvago, in merito ad un negozio giuridico inconsueto sia per i contraenti sia per la consistenza: un mutuo di 9.000 perperi (circa 5.684 lire) accordato circa sette mesi prima, forse nel gennaio 1453, all'imperatore Costantino XII da Tommaso Spinola del fu Gaspare, i fratelli Antonio e Giovanni Garra, Babilano Pallavicino, Battista Gattilusio, Cassano Salvago, Barnaba Centurione e Cristoforo Pallavicino, in quote di 1.125 perperi ognuno 38. Il contratto era stato perfezionato a

³⁵ A. PERTUSI, *Testi inediti e poco noti sulla caduta di Costantinopoli*, ediz. postuma a cura di A. CARILE, Bologna 1983, p. 61. Sul Lomellino v. G. OLGIATI, *Angelo Giovanni Lomellino: attività politica e mercantile dell'ultimo podestà di Pera*, in *La storia dei Genovesi*. Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 7-8-9-10 giugno 1988, IX, Genova 1989, pp. 139-196.

³⁶ A. Pertusi, *La caduta* cit., I, pp. 374-375; II, p. 102.

³⁷ Doc. 13.

³⁸ Doc. 12. Sul prestito di 9.000 perperi, equivalente a circa 2.769 ducati veneti (T. Bertelè, *Costantino* cit., p. 100) o a circa 5.684 lire genovesi (al cambio di cui alla nota 15), v. G. Olgiati, *Genovesi alla difesa di Costantinopoli*, in « Atti della Accademia Ligure di Scienze e Lettere », XLVI (1989), pp. 494, 502.

Costantinopoli, in casa del *megaduca* Luca Notaras, su pegno di un balascio imperiale ³⁹, da sei degli otto prestatori e proprio la custodia del gioiello, a detta dei testi, aveva suscitato discussione fra i mutuanti; alla fine era prevalso il parere dei fratelli Antonio e Giovanni Garra, banchieri, che avendo contribuito al prestito per 1/4 e vantando le doti della loro casa *bona et secura*, avevano ottenuto la consegna del balascio impegnandosi a custodirlo a loro rischio, dopo aver sottoscritto una apodisia che era rimasta al Notaras.

Purtroppo dai verbali di interrogatorio non risulta il motivo che ha indotto il Salvago a produrre davanti al notaio tre testimoni oculari: Bartolomeo Gentile, che ha consegnato personalmente il balascio ai due Garra, e due degli otto soci nell'affare, Tommaso Spinola e Babilano Pallavicino. Caduta Costantinopoli, morto in combattimento Costantino XII 40, deceduto anche Luca Notaras 41, che aveva trattenuto presso di sé l'apodisia, Cassano sperava forse di poter recuperare in futuro il suo credito rivalendosi sui custodi del prezioso gioiello, che rischiava di andare perduto o che forse era già sparito, confiscato dai turchi o occultato dai detentori. Ma al di là del caso personale il documento evidenzia il potere economico della élite perota che finanzia la Corona bizantina, i buoni rapporti degli uomini d'affari genovesi con Luca Notaras 42, il ruolo di garante della fede pubblica svolto dal Calvi in quei giorni difficili.

³⁹ Sulla consuetudine di dare in pegno gioielli della Corona bizantina a garanzia di prestiti concessi da finanziatori occidentali cfr. T. BERTELÈ, I gioielli della Corona bizantina dati in pegno alla Repubblica veneta nel sec. XIV e Mastino II della Scala, in Studi in onore di A. Fanfani, II, Milano 1962, pp. 89-177.

⁴⁰ Sulla morte di Costantino XII cfr. A. PERTUSI, *La caduta* cit., I, pp. LXXXV, 364-365; II, pp. 448-449.

⁴¹ Sulla triste fine del *megaduca* cfr. *Ibidem*, I, pp. LXXXVI, 406-407.

⁴² I rapporti di amicizia del Notaras con i genovesi sono documentati sin dagli anni Quaranta da un salvacondotto valido per cinque anni concesso il 7 giugno 1443 dal doge Raffaele Adorno al magnificus miles Luca Natara per le benemerenze sue e del padre defunto Nicola Natara, in forza del quale i suoi beni mobili e immobili dovevano essere considerati non aliter ... quam si Ianuensium essent, Ianue natorum Ianueque habitantium (A.S.G., Archivio Segreto. 1788, Litterarum reg. 12, c. 345 r.-v., edito in L. T. BELGRANO cit., pp. 207-298, doc. CXVII, con errori nel regesto) e da una lettera dell'11 luglio 1446 indirizzata dal medesimo doge al Notaras, amico nostro carissimo (A.S.G., Archivio Segreto. 1789, Litterarum reg. 13, cc. 34 v.-35 r., edito in C. DESIMONI, Della conquista di Costantinopoli per Maometto II nel MCCCCLIII, opuscolo di Adamo Montaldo, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », X, 1874, p. 299, nota 1, doc. I). Sono confermati dopo la morte del megaduca dalle istruzioni agli ambasciatori genovesi inviati a

Nel vuoto di potere che si era creato a Pera al nostro notaio si rivolgono infatti anche altri imprenditori, non per stipulare nuovi contratti ma per farsi rilasciare copie da utilizzare in futuro: così Inofio Pinello, che il 17 agosto richiede l'exemplum di una lettera di cambio che era stata registrata nel cartulario dell'Ufficio di Provvisione di Pera proprio dal Calvi, scriba dell'ufficio ⁴³.

La lettera autografa di Babilano Grimaldi, datata 20 dicembre 1452 e inviata da Genova a Pera, ordinava al Pinello, a Pietro di Gravago, a Domenico di Ripa e ad Egidio de Carmadino di pagare a Cristoforo Pallavicino 354 lire, 8 soldi e 4 denari, in ragione di 1 perpero e 14 carati per lira, a saldo di una somma già riscossa a Genova da Antonio Grimaldi, fratello di Babilano, ed a compensazione di un debito di 500 perperi, computata cabella nec alia. Tre dei quattro destinatari, escluso Egidio, l'avevano protestata; soltanto il 9 agosto Inofio si era dichiarato disposto ad onorarla in solido con gli altri ed intendeva quindi darne comunicazione all'interessato, inviando la copia ad exteras partes. Un normale protesto si direbbe: ma i quattro domini destinatari della lettera erano ufficiali di Provvisione di Pera in carica; si ripropone così l'intreccio di potere economico e di funzioni pubbliche che caratterizza le classi dirigenti nei quartieri genovesi d'Oriente e la ripartizione di fatto delle responsabilità politiche e amministrative tra le famiglie più influenti, garantita dal passaggio dei loro membri da una commissione all'altra 44.

Significativa è a questo proposito la carriera di uno di loro, Pietro di Gravago, burgense di Pera: ufficiale di Provvisione nel dicembre 1452, poi ufficiale di Balia sino al 29 maggio 1453, infine protogero di Pera dal giugno

Maometto II nel marzo 1454, ai quali si raccomanda di provvedere a tre figli di Luca che si credevano sopravvissuti, tenuto conto del fatto che Nicola Natara e suo figlio Luca fuisse Ianuenses (L. T. BELGRANO cit., p. 269, doc. CLIV), e da un decreto del 6 gennaio 1468 con cui il governo genovese fa salvi e sicuri tutti i beni di un figlio di Luca, Giacomo, scampato alla strage (A.S.G., Archivio Segreto. 1800, Litterarum reg. 24, c. 79 r.-v., edito in C. DESIMONI cit., pp. 299-300, nota 1, doc. II). Sul Notaras v. K. P. MATSCHKE, Personengeschichte, Familiengeschichte, Sozialgeschicte: Die Notaras im späten Byzanz, in Oriente e Occidente tra medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, a cura di L. BALLETTO, Università degli Studi di Genova - Sede di Acqui Terme, Collana di fonti e studi, 1.2, Acqui Terme 1997, pp. 802-807.

⁴³ Doc. 14.

⁴⁴ M. BALARD, *Les milieux dirigeants dans les comptoirs génois d'Orient (XIIIe-XVe s.*), in *La storia dei Genovesi*. Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 7-8-9 novembre 1980, I, Genova 1981, pp. 159-181.

di quell'anno ⁴⁵, ma al tempo stesso esponente di una famiglia che aveva fatto fortuna pur non vantando un cognome illustre, creditore di una ingente somma nei confronti di valacchi ⁴⁶, imparentato e forse figlio di quel Dagnano di Gravago che nel 1404 aveva appaltato con Andrea de Mari l'introito dei 24 carati di Pera ⁴⁷ e quindi partecipe a tutti gli effetti di quella élite di uomini d'affari che ne controllavano la vita economica e finanziaria. Ed è ancora il Gravago, come procuratore di Benedetto Salvago del fu Evangelista, assente da Pera, a richiedere al Calvi copia autentica di due scritture di cui si teme la perdita: un contratto di nolo ed atti del baiulato veneto di Costantinopoli relativi ai patti intervenuti fra Gabriele Catacalo ed i suoi creditori, ivi incluso il Salvago ⁴⁸.

Gli atti risalgono a più di una decina di anni prima e riguardano quindi un vecchio credito che gli eventi tragici del maggio 1453 rischiavano di rendere inesigibile. Il 23 giugno 1439, a Pera, Benedetto Salvago aveva dato a nolo una sua nave, già patronizzata da Nicolò Salvago, appena giunta carica di sale da Cervia 49, a tre veneti: Gabriele Catacalo, Giovanni Mocenigo del fu miser Zorzo e Zaccaria Grioni 50, al prezzo di 60 ducati al mese. Il contratto decorreva dal 5 luglio successivo sino alla consegna dell'imbarcazione presso la pallificata di Pera e riguardava un viaggio di durata e rotta imprecisata, da Pera a Pera, con scalo a Chio ove i tre, a loro spese, avrebbero dovuto procurarsi due gomene e un prodese che sarebbe rimasto di loro proprietà. I noleggiatori si assumevano l'onere della compagna e dei marinai; dovevano provve-

⁴⁵ Docc. 13, 14.

⁴⁶ L. T. BELGRANO cit., p. 223, doc. CXLV.

⁴⁷ M. BALARD, La Romanie cit., I, p. 428.

⁴⁸ Doc. 11.

⁴⁹ Sull'identificazione del toponimo « ex Cerviis magnis » con Cervia cfr. D. GIOFFRÉ, *Il commercio genovese del sale e il monopolio fiscale nel secolo XIV*, in « Bollettino Ligustico », X/1-2 (1958), pp. 5, 15.

⁵⁰ I tre *nobiles et egregii domini* cui il Salvago aveva affidato la nave erano figure di prestigio nella comunità veneta a Costantinopoli; il Catacalo, originario di Creta, ricopriva l'incarico di turcomanno del bailo almeno dal 1437: *Il libro dei conti di Giacomo Badoer (Costantinopoli 1436-1440*), a cura di U. DORINI - T. BERTELÈ, Roma 1956, p. 358; Giovanni Mocenigo di Modone risulta socio del Badoer nel 1438: *ibide*m, pp. 450-451, 708-709; Zaccaria Grioni di Creta, "el cavalier", avrà una parte importante nella difesa di Costantinopoli: A. PERTUSI, *La caduta* cit., I, pp. LXV, LXVI, LXIX, LXXI, LXXVIII, 10, 36; II, p. 305; ID., *Testi inediti* cit., pp. 6, 47.

dere a sostituire attrezzi e arredi in caso di perdita o danneggiamento, defalcandone il prezzo dal nolo, restituire la nave con tutto l'armamento come da inventario e corrispondere quanto pattuito entro un mese dalla consegna del natante; il rischio della perdita della nave ricadeva invece sul proprietario.

I tre soci non ebbero fortuna: quattro anni dopo il Catacalo « exagitado et per l'adversa fortuna et per li compagni, li quali cum mi erano in compagnia», aveva già accumulato un debito di 7.059 perperi, equivalenti a circa 2.353 ducati veneti o 4.458 lire genovesi, nei confronti di ben diciotto creditori, genovesi, veneti, greci, ebrei, siriani⁵¹, per saldare il quale poteva contare unicamente sul salario di 270 perperi netti l'anno, «che la mia illustre Signoria per sua gratia me conciede », la metà dei quali gli occorreva per vivere. Era comunque riuscito ad accordarsi con la maggioranza di costoro, tredici su diciotto 52, che pretendevano ben 5.682 perperi, più di 4/5 del totale, a condizioni quanto mai vantaggiose, promettendo cioè di pagare 135 perperi l'anno, ovvero 45 ducati o 85 lire, « commenzando a far la prima paga dal dì io commenzarò a livrar salario fin meisi 18 e de lì avanti successive in la fin de cadauno anno fin intriego pagamento». Il più penalizzato era ovviamente il Salvago, creditore di 2.000 perperi, pari a circa 1.263 lire genovesi, che non a caso nella sottoscrizione al patto si riservava il diritto di esigere dal Mocenigo e dal Grioni tale somma e anche di più. Il 10 maggio il Catacalo presentava al bailo veneto di Costantinopoli, Marino Soranzo 53, il testo del patto sottoscritto dai creditori⁵⁴ e chiedeva, al fine di mantenere il

⁵¹ L'entità dei crediti non è omogenea: si va dai 2.000 perperi pretesi da Benedetto Salvago ai 35 richiesti da Barona Zudia. Oltre al Salvago dovevano riscuotere più di 1.000 perperi miser Todoro Vataçi, « como cavo del comerchio del pesse », e ser Nicola Polaqui, « patron de una nostra nave ». Ser Nicolò de Viana, miser Piero Pisani e ser Aldovrandin de Zusti avanzavano dai 330 ai 670 perperi; tutti gli altri erano creditori di somme comprese fra i 100 e i 140 perperi (ser Iani Caloti, Helia de David, ser Micali Gaura, ser Nicolim Drapier, ser Vivian Sirrian, miser Nicoloso Ciba, miser Bartholomeo Gentil) o fra i 35 e i 60 perperi (Pangalo Zudio, ser Alvise Rosso, Baron Zudio, Barona Zudia, ser Franguli Servopulo). Almeno la metà dei creditori compaiono nella contabilità del Badoer: cfr. Il Libro cit., passim.

⁵² Non sottoscrissero l'accordo Alvise Rosso, Nicola Polaqui, Nicolò Ceba, Bartolomeo Gentile e Barona Zudia.

⁵³ Marino Soranzo fu bailo veneto a Costantinopoli negli anni 1442-1444: cfr. F. Thiriet, *Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie*, III (1431-1463), Parigi 1961, pp. 95-97, nn. 2586, 2590-2594.

⁵⁴ I creditori redigono di persona le sottoscrizioni alla presenza di Antonio Griffo « cancellier de meser lo bayulo », tranne due che ricorrono all'aiuto del pubblico ufficiale: Baron

suo ufficio e poter così onorare l'impegno, l'estensione delle clausole accettate dalla maggioranza ai cinque che non avevano aderito, a norma della legge e delle consuetudini di Venezia 55. Quello stesso giorno il magistrato veneziano decideva di convocare il Consiglio dei Dodici 56 per dibattere il caso e ordinava di notificare la citazione a comparire entro otto giorni a quanti non avevano sottoscritto la transazione. In data 17 maggio, accertato che dei cinque interessati Alvise Rosso e Nicola Pulaqui non erano reperibili e non avevano legittimi rappresentanti a Costantinopoli, che Nicolò Ceba e Bartolomeo Gentile si rimettevano alla decisione del bailo in quanto il credito non era loro e non intendevano presentarsi, che Barona Giudea, l'unica donna, creditrice di una somma modesta, 35 perperi, non era comparsa, il Soranzo proponeva al Consiglio di confermare i patti del Catacalo e di vietare ai cinque che non li avevano sottoscritti di esigere alcunché al di fuori dell'accordo accettato dalla maggioranza. La proposta fu approvata all'unanimità.

Dieci anni più tardi, nell'agosto 1453, quando il Calvi redigeva la copia autentica, il Salvago aveva probabilmente recuperato poco o nulla: il Cataca-

Zudio « per non veder scriver » e Vivian Sirian, « el qual non sa scriver ». Ognuno si esprime nella propria lingua, in volgare, in greco o in ebraico e soltanto il Salvago e *Frangulus* Servopulo preferiscono il latino; il Griffo provvede però a tradurre sei sottoscrizioni – quattro in greco e due in ebraico –, rendendole in latino, con l'annotazione: *declarando bic quod hec subscriptio fuit facta in greco* (o *in ebraico*) et hic de greco (o de ebraico) in latinum translatata. Due di loro, indicati come « Helia de David » e « Pangalo Zudio », si sottoscrivono rispettivamente come « Lignaco fio de David » e « Ioste Stafila ».

⁵⁵ Un consultum del Consiglio dei Quaranta del 28 aprile 1441 aveva introdotto norme più restrittive in materia di accordi fra debitori e creditori rispetto a quanto previsto da un consultum del Maggior Consiglio del 28 marzo 1395; per la ratifica della pars era infatti indispensabile non più la maggioranza semplice dei creditori e del Consiglio dei Quaranta ma dei 2/3 sia dei creditori, che dovevano anche sottoscrivere i patti, sia dei consiglieri, purché fossero presenti almeno in trenta: Novissimum statutorum ac Venetiarum legum volumen, Venezia 1729, c. 131 v., cons. XIX; c. 140 v., cons. XXX.

Nel maggio 1443 erano in carica Antonio Contarini, Fabrizio Corner, Filippo Corner, Lorenzo Mauroteno, Domenico Balbi, Marino Venier, Michele Boldù, Francesco Soranzo, Nicolò Giustiniano, Nicolò Mocenigo, Carlo Capello e Dolfin Dolfin. Carlo Capello, banchiere, compare spesso nella contabilità del Badoer: *Il Libro cit., passim.* Fabrizio Corner, il Boldù, il Giustiniano, il Mocenigo e Dolfin Dolfin furono, dieci anni più tardi, protagonisti della difesa di Costantinopoli, ma tranne il Corner, che cadde in combattimento, riuscirono a fuggire: A. PERTUSI, *La caduta cit.*, I, pp. LXVI, LXXI, LXXVIII, LXXXVI, 9, 10, 13, 36, 208, 350; N. BARBARO, *Diary of the Siege of Constantinople 1453*, a cura di J. R. Jones, New York 1969, pp. 70-71.

lo era morto da tempo ⁵⁷, il Grioni, uno dei protagonisti della difesa di Costantinopoli, catturato dai turchi con la sua nave, era stato appena riscattato nel luglio ⁵⁸; del Mocenigo non abbiamo più trovato notizie. Ancora una volta però la vicenda personale di un illustre perota ⁵⁹ lascia intravvedere una fittissima rete di interessi che cancellava le distinzioni politiche d'origine e consentiva ad una ristretta élite di uomini d'affari, spesso eterogenea, di controllare la vita economica e finanziaria del Mediterraneo orientale.

⁵⁷ Gabriele Catacalo risulta già morto il 16 gennaio 1451: F. THIRIET cit., p. 163, n. 2847.

⁵⁸ A. PERTUSI, *La caduta* cit., I, pp. 366-367, nota 173.

⁵⁹ Benedetto Salvago era stato investito del titolo di conte palatino dal re dei Romani Sigismondo il 19 maggio 1413: *Chio* cit., doc. 134.

1453, gennaio 12, Pera

Giuliano Fieschi, cittadino genovese, abitante di Caffa, vende ad Antonio Spinola la schiava Orsola di stirpe mingrela, di circa ventisette anni, per il prezzo di 115 perperi d'argento di Pera, di cui rilascia quietanza. Antonio dichiara di aver acquistato la schiava per conto di Giovanni Sacco di Savona, mentre Giuliano afferma di averla comprata in Caffa da Giacomo di Casanova.

[3] In nomine Domini amen. Iullianus de Flisco, civis Ianue, habitans Caffe, per se et suos heredes cessit, vendidit, traddidit et consignavit Antonio Spinule presenti, pro se et suis heredibus ementi, sclavam unam de genere Mingrellorum, etatis annorum XXVII in circa, nomine Orsolam, sanam et nitidam secundum consuetudinem terre Pere, ad h<abe>ndum, tenendum, gaudendum et possidendum titulo emptionis in perpetuum et quicquid de ea voluerit faciendum, pro precio et finito precio perperorum centum quindecim argenti ad sagium Pere, quos dictus Iullianus confessus fuit dicto Antonio presenti ab eo habuisse et recepisse in pecunia numerata, exceptioni non habite, non recepte, non numerate pecunie omnino renuncians. Et quicquid plus valet dicta sclavama dicto precio, sciens illud esse veram extimationem illius, illud supra plus quantuncumque est ei donat atque remittit inter vivos, legi qua subvenitur deceptis ultra dimidiam iusti precii et omni alii iuri renuncians. Quam sclavam dictus Iulianus promittit et sollemniter convenit dicto Antonio presenti, stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus et habentibus ac h<ab>ituris causam ab eo vel eis, defendere, auctorizare et disbrigare a quacunque persona, corpore, collegio et universitate et omnem litem, causam et questionem, que sibi et dicte sclave et causa et occasione illius fieret, daretur, moveretur et inferretur, supra se suscipere et terminari et diffiniri facere suis propriis risico, periculo, interesse et expensis, remissa quoque eidem necessitate denunciandi et appellandi, sub pena dupli dictorum perperorum CXV, sollemni stipulatione premissa, cum restitutione omnium damnorum, interesse et expensarum que propterea fiere<n>t litis et extra, ratis semper manentibus omnibus et singulis suprascriptis et sub ypoteca et obligatione omnium bonorum suorum mobilium et inmobilium, presentium et futurorum; protestans dictus Antonius quod

eam sclavam emit nomine et vice Iohannis Sacci de Savona et dictus Iullianus prot[estat] ur quod illam emerit in Caffa a Iacobo de Casanova. Actum Pere, sub logia Pere, ad bancum Iacobi de Boconis notarii, anno a nativitate Domini MCCCCLIII°, die XII¹ ianuarii, in terciis, presentibus testibus Laurentio de Franciscis et Iacobo de Boconis, notario predicto.

a sclavam: così.

2

1453, gennaio 24, Pera

Matteo di Zoagli, partecipe per 12 carati della nave patronizzata da Gabriele Pico, dichiara di aver ricevuto da Gabriele una certa quantità di denaro, versata poi a suo nome a Nicolò Molinario, Francesco Lanciavecchia, Giovanni di Semino e ad altri creditori a saldo di forniture per l'allestimento dell'imbarcazione e promette di corrispondere a mezzo cambio, in Caffa, 62 sommi d'argento e 182 aspri di Caffa in ragione di 8 perperi e 18 carati per sommo. Dà in pegno 9 dei 12 carati con i relativi noli, parte dei quali Gabriele potrà incassare a compensazione del credito.

[2] In nomine Domini amen. Matheus de Zoalio, particeps navis patronizate per Gabriellem Picum, nunc existentis in portu et ad pallificatam Pere, pro karatis XII, ut ipsi Mateus et Gabriel presentes sibi ipsis adinvicem confitentur, nullo iuris aut facti errore ductus ipse Mateus sed sua sponte confessus fuit et in veritate publice recognovit dicto Gabrielli Pico presenti se ipsum Matheum habuisse et recepisse^a a dicto Gabrielle Pico tantam quantitatem sue bone pecunie numerate quam dictus Gabriel dedit et solvit pro ipso Mateo Nicolao Mollinario, Francisco Lanciavegie, Iohanni de Semino et aliis diversis creditoribus dicti Matei et dicte navis, qui creditores ab eo Mateo et dicta navi habere debebant diversas quantitates pecuniarum pro rebus per eos datis dicto Mateo positis in edificatione et constructione dicte navis et sine qua satisfactione dictorum creditorum pecunie antedicte dicta navis pro dictis karatis [duod]ecim hinc recedere et expediri non poterat b, exceptioni non habite, non recepte, non numerate pecunie omnino renuncians. Unde et pro qua quantitate pecunie, precio cuius et nomine puri cambii dictus Ma-

teus promittit et sollemniter convenit dicto Gabrielli presenti, stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus et habentibus ac habituris causam ab eo vel eis, dare et solvere seu dari et solvi facere dicto Gabrielli in Caffa, termino cambiorum consueto, salvos in terra, sommos argenti de Caffa sexaginta duos et asperos de Caffa centum octoaginta duos, pro valore et precio c dicte sue pecunie d ab eo ut supra e habite f, ad rationem perperorum octo et haratorum decem et octo pro singulo sommo Caffe. Acto per pactum expressum inter ipsos contrahentes tam in principio, medio quam fine et qualibet parte presentis instrumenti, sollemni stipulatione hinc inde vallatum, quod dictus Gabriel possit et debeat in Caffa in g suam solutionem dictorum sommorum accipere et computare partem naulorum provenientem et spectantem dicto Mateo pro h karatis novem ex dictis karatis duodecim, scilicet pro tanto quantum de dictis naulis tetigerit. Que omnia et singula dictus Mateus promisit et sollemniter convenit dicto i Gabrielli Pico, presenti et stipulanti ut supra, attendere, complere et realiter et cum effectu observare et contra non facere vel venire de iure vel de facto, etiam si de iure posset, quavis ratione, occasione vel causa que modo aliquo vel ingenio dici seu excogitari posset, etiam si de iure posset, sub pena dupli totius eius de quo et quanto contrafieret solle<m>ni stipulatione premissa, cum restitutione omnium damnorum, interesse et expensarum que pro[pter]ea fierent litis et extra, ratis semper manen[tib]us omnibus et singulis suprascriptis. Et pro predictis omnibus et singulis sic ut supra per dictum Mateum attendendis, complendis et realiter et cum effectu observandis i dictus Mateus obligavit et sollemniter ipotecavit dicto Gabrieli presenti omnia bona sua mobilia et inmobilia, presentia et futura ac specialiter et expresse dictos haratos novem ex dictis haratis XII quos ipse Mateus ut supra participat in dicta navik, et seu dictam navim cum omnibus armamentis et conredis ipsius quantum pro dictis haratis novem ac etiam naula et cetera spectantia et pertinentia ac spectatura dicto Mateo seu dictis haratis novem et l' causa et occazione illorum ita tamen quod specialis obligatio non deroget generali nec econtra. Actum Pere, in camera massarie veteris comunis Pere, anno a nativitate Domini MCCCCLIII, indicione XVa secundum cursum Ianue, die XXIIIIa ianuarii, in terciis vel paulo post, presentibus testibus Gregorio de Prementorio et Antonio de Turri condam Iohannis, civibus Ianue, vocatis et rogatis.

^a Segue ripetuto et recepisse ^d segue depennato seu perperorum ^g in: in sopralinea su pro depennato ^j segue depennato dicto Gabrieli

b segue lettera depennata
 e ut supra: in sopralinea
 h segue depennato dictis
 k segue depennato ut supra

^c et precio: *in sopralinea* ^f habite: *corretto da* habitorum ⁱ *segue depennato* Ieronimo ^l *segue depennato* et occ

1453, gennaio 30, Pera

Percivalle Gattilusio, in proprio e in quanto procuratore del padre Nicolò, ed il fratello Lodisio, da una parte, ed Antonio Gattilusio del fu Giovanni, dall'altra, eleggono Pietro di Gravago, Cassano Salvago e Guirardo Spinola arbitri delle questioni vertenti fra loro, escludendone quelle relative all'eredità del defunto Giovanni.

E d i z i o n e: Pera cit., pp. 90-92, doc. 24 (parziale).

[8] In nomine Domini amen. Percival Gatellusius, tanquam procurator et procuratorio nomine domini Nicolai patris sui^a, habens speciale mandatum a dicto domino Nicolao patre suo presens compromissum faciendi vigore instrumenti specialis procure scripti manu mei notarii infrascripti die heri, et etiam dictus Percival suo proprio et privato nomine ac Lodisius, frater dicti Percivalis, et tam coniunctim quam divisim, ex una parte, et Antonius Gatellusius condam Iohannis, ex parte altera, de et super omnibus et singulis litibus, causis, questionibus, controversiis et differentiis vertentibus inter ipsas partes dictis nominibus et quas dicte partes inter ipsos habent ac habere possent^b adinvicem quoquo modo, quavis de causa, scilicet dictus Percival procurator predictus seu dictus Nicolaus principalis habet cum dicto Antonio et dictus Antonius cum eo ac dictus Percival suo proprio et privato nomine c habere posset cum dicto Antonio et dictus Antonius cum ipso Percival[e] proprio et dict[us L]odisius cum dicto Antonio et dictus Antonius cum dicto Lodisio ac etiam dicti Percival et Lodisius cum dicto Antonio et ipse Antonius cum dictis d' Percivale et Lodisio et tam coniunctim quam divisim sibi ipsis adinvicem et vicissim habent et habere possent quavis ratione, occasione vel causa et de et super omni eo et toto quicquid et quantum dicte e partes dictis nomi[nibus] tam coniunctim quam divisim altera alteri sibi ipsis adinvicem dare et solvere tenentur et debent et quicquid f [et] quantum sibi ipsis adinvicem petere et requirere possunt, exceptis g et penitus exclusis a presenti compromisso illis h causis, questionibus, litibus et controversiis que sunt, vertunt atque vigent inter ipsos Nicolaum

et Antonium causa et occasione hereditatis dicti condam Iohannis, patris dicti Antonii, et omni eo et toto quicquid et quantum dictus Nicolaus petere et requirere potest ac posset a dicto Antonio tanquam herede dicti condam Iohannis, patris sui, et sic e converso dictus Antonius petere et requirere potest ac posset tanquam heres predictus a dicto domino Nicolao, que cause hereditarie excluduntur nec comprehenduntur in hoc presenti compromisso¹, exceptis his de quibus vel super quibus iudicialis vel arbitra[lis] lata foret sententia inter ipsas partes m, de omnibus vero aliis et singulis supradictis sese compromisserunt et plenum, amplum, largum ac generale compromissum fecerunt in Petrum de Gravaigo, Cassanum Salvaigum et Guirardum Spinulam, arbitros, arbitratores et amicabiles compositores n et comunes amicos ipsarum partium, dantes et concedentes dicte partes, nominibus quibus supra, dictis suis arbitris et arbitratoribus in predictis et circa predicta connexis, accessoriis, dependentibus et emergentibus ab eis et eorum aliquo plenam, amplam, liberam ac omnimodam potestatem et bailiam audiendi, cognoscendi, dicendi, arbitrandi, arbitramentandi, pronunciandi, sententiandi, diffiniendi, terminandi, [con]demnandi et absolvendi ipsas partes vel alteram ipsarum ac emendandi et corrigendi semel et pluries durante tempore presentis compromissi et procedendi e in predictis et omnia predicta faciendi, tam servato iuris ordine quam non servato, citatis vel non citatis partibus, ipsis aut una ipsarum presentibus vel absentibus, die feriato vel non, stando, sedendo et ambulando et demum tam de iure quam de facto faciendo sicut et prout dictis suis arbitris et arbitratoribus videbitur et placuerit, remittentes ***. Et promiserunt ipse partes una alteri sibi ipsis adinvicem et vicisim sententiam per dictos arbitros ferendam et omne id et totum***, et non dicere ***, sed illam sententiam ***, renunciantes legi ***. Que omnia et singula ipse partes sibi ipsis, adinvicemº et vicissim promiserunt sub pena perperorum mille argenti ad sagium Pere, sollemni stipulatione premissa, iam tantum inter ipsas partes de comuni concordia et voluntate ipsarum partium taxata et conventa, pro iusto et vero p damno et interesse partis predicta observantis, auferenda ab altera parte ut supra non observante totiens quotiens in singulis partibus et articulis presentis compromissiq contrafactum fuerit vel non observatum, cum restitutione ***, ratis ***, et sub ipoteca et obligatione omnium bonorum suorum et cuiuslibet ipsarum partium mobilium et inmobilium, presentium et futurorum. Et volunt dicte partes quod presens compromissum duret usque et per totam diem quinta decimam mensis martii proxime venturi, protestans r dictus [Perciv]al s nominibus quibus supra in singulis partibus t, articulis et capitulis presentis

instrumenti quod per presens compromissum aut per sententiam inde ferendam aut per aliquod suprascriptorum in aliquo non preiudicetur nec aliquod preiudicium generetur salvisconductibus u quos ipsi Nicolaus et Percival habent tam ab illustri dominatione Ianue quam a domino potestate et consilio Pere, ita et tali modo quod presens compromissum et sententia inde ferenda valeant et teneant, sed ipsi Nicolaus et Percival non possint nec debeant, vigore presentis compromissi v et dicte sententie ferende nec aliquo alio modo, conveniri, cogi w, compelli ad aliquid aliud faciendum, dandum et solvendum contra voluntatem ipsorum Nicolai et Percivalis aut contra formam dictorum salvorumconductuum, qui salviconducti omnino remaneant integri, intacti et illessi tanquam presens compromissum factum non foret. Quam quidem protestationem dicit x et facit y presente dicto Antonio, audiente et intelligente, et omnia et suprascripta et protestata per eum z acceptantem et eis inde ferenda valeant et teneant, sed ipse Antonius propterea, vigore dictorum sententie et compromissi aut aliquo alio aa modo, non possit conveniri, cogi aut compelli ad aliquid dandum et solvendum dictis Nicolao et Percivali vel alteri ipsorum, etiam si condenatus foret, sed sicut ipsi Nicolaus et Percival protestantur et nolunt posse conveniri, cogi aut compelli, ita nec ipse Antonius possit conveniri, cogi aut compelli ab eis Nicolao et Percivale aut altero ipsorum. Actum Pere, in camera massarie veteris comunis Pere, anno a nativitate Domini M°CCCC°L° tercio, indicione XV secundum cursum Ianue, die XXX^a penultima ianuarii, in terciis, presentibus testibus Carolo de Durante, Angello de Langasco et Gaspare Spinula, vocatis et rogatis.

a sui: corretto da suo ^b segue depennato sibi ipsis c segue depennato ac d dictis: corretto da dicto e dicte: corretto da dictus f segue depennato sibi g exceptis: corretto da ecceptis h illis: corretto da his i segue depennato ipsas j hereditarie: e finale corretto su precedente scrittura k comprehenduntur: com corretto su e 1 compromisso: ^m exceptis-partes: nel margine superiore con segno di richiamo corretto da compromissas ⁿ compositores: corretto da compositures o segue depennato i P vero: o corretto da precedente scrittura q segue depennato suprascriptis r protestans: corretto da protestantes s segue depennato r t segue depennato et u salvisconductibus: la prima i corretta da prev compromissi: i finale corretto da precedente scrittura cedente scrittura x dicit: corretto da precedente scrittura con segno abbreviativo depennato; segue in pennato p sopralinea et y facit: corretto da precedente scrittura con segno abbreviativo depennato ^z eum: in sopralinea; segue parola depennata ^{aa} alio: *corretto da* aliquo

1453, gennaio 31, Pera

Antonio Spinola del fu Bartolomeo dichiara di dovere alla moglie Benedetta, figlia del fu Corrado de Pastino, 1.552 perperi e 10 carati, da restituire a richiesta. La somma comprende 1.152 perperi e 10 carati che Benedetta ha avuto in eredità dalla madre Isabetta, vedova di Corrado, ovvero i redditi di 2 luoghi delle compere di Caffa, pari a 1.147 perperi, e di 1 luogo e 3/4 e di 1/2 luogo delle compere di Pera, pari a 190 perperi e 3 carati, da cui sono state detratte spese per la defunta equivalenti a 184 perperi e 17 carati, ed un nodo di perle autentiche con balasci valutato 400 perperi.

[12] In nomine Domini amen. Anthonius Spinula condam Bartholomei nullo iuris aut facti errore ductus sed sua sponte confessus fuit et in veritate publice recognovit Benedicte, uxori sue, filie condam Conradi de Pastino, presenti se ipsum Anthonium habuisse et recepisse a dicta Benedicta seu a Thoma Spinula condam Gasparis et ipso a Anthonio, tamquam fideicommissariis testamentariis condam domine Isabete, uxoris dicti condam Conradi et matris dicte Benedicte, perperos mille centum quinquaginta duos et karatos decem ex perperis mille tricentis triginta septem et karatis tribus, quorum perperi mille centum quadraginta septem sunt processus duorum locorum comperarum Caffe et reliqui perperi^b centum nonaginta et karati tres sunt processus loci unius et c trium quartarum partium cum dimidia alterius loci comperarum Pere, ex quibus omnibus expensi sunt per ipsos fideicommissarios in sepultura et aliis factis et erogatis causa et occasione dicte domine Isabete perperi centum octoaginta IIII^{or} et karati^d decem et septem, quibus deductis restant dicti perperi mille centum quinquaginta duo et karati decem. Item confessus fuit habuisse et recepisse in una alia parte perperos CCCCor centum in precio e unius f gropi g perlarum veracium cum balasiis. Que due partite faciunt sommam perperorum mille quingentorum quinquaginta duorum et karatorum decem, de quibus se eidem Benedicte debitorem esse confitetur dictus Antonius, exceptioni non habite, non recepte, non numerate pecunie h omnino renuncians. Quos perperos mille quingentos quinquaginta duos et karatos decem dictus Anthonius promittit et sollemniter convenit dicte Benedicte, presenti, stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus et habentibus ac habituris causam ab eo vel eis, dare, solvere et restituere dicte Benedicte semper ad simplicem requisitionem et liberam voluntatem ipsius Benedicte, sub pena dupli dictorum perperorum, sollemni stipulatione premissa, cum restitucione omnium damnorum, interesse et expensarum que propterea fierent litis et extra, ratis semper manentibus omnibus et singulis suprascriptis, et sub ypoteca et obligatione omnium bonorum suorum mobilium et inmobilium, presentium et futurorum. Actum Pere, super porta introitus domus in qua habitat dictus Anthonius, que fuit dicti condam Conradi de Pastino, anno a nativitate Domini millesimo CCCC°L° tercio, indicione quinta decima secundum cursum Ianue, die trigessima prima, scilicet ultima ianuarii, paulo post meridiem, presentibus testibus Petro de Langasco, Francisco Lomellino condam Martini et Thoma Mansurro, vocatis et rogatis.

^a ipso: corretto su Ant ^b perperi: corretto da perperis ^c segue depennato quart ^d karati: corretto da harati ^e precio: corretto da uno ^f unius: in sopralinea ^g gropi: corretto da gropo ^h segue depennato renuncians ⁱ condam Martini: in sopralinea.

5

1453, gennaio 31, Pera

Benedetta, figlia del fu Corrado de Pastino e moglie di Antonio Spinola, in quanto erede della madre Isabetta, vedova di Corrado, rilascia quietanza a Tommaso Spinola del fu Gaspare e al marito, fidecommissari testamentari della defunta, per i beni che le spettavano dall'eredità materna, ovvero 10 luoghi delle compere di Pera, già registrati a suo nome, e 1.552 perperi e 10 carati d'argento di Pera versati ad Antonio dai fidecommissari, su suo mandato.

[14] In nomine Domini amen. Benedicta, filia condam Conradi de Pastino et a uxor Antonii Spinule, tanquam heres testamentaria condam domine Isabete, matris sue, uxoris dicti condam Conradi, nullo iuris aut facti errore ducta sed sua sponte confessa fuit et in veritate publice recognovit Thome Spinule condam Gasparis et Antonio Spinule predicto, presentibus, tanquam fideicommissariis testamentariis dicte condam domine

Isabete, se ipsam Benedictam habuisse et recepisse ab ipsis Thoma et Antonio res et pecunias infrascriptas de bonis et hereditate condam domine Isabete: et primo loca decem comperarum Pere iam scripta super nomine et columna dicte Benedicte in dictis comperis; item perperos mille quingentos quinquaginta duos et haratos decem argenti ad sagium Pere in dicto Antonio, marito suo, eidem Antonio datos et solutos per ipsos Thomam et Antonium, fideicommissarios predictos, de voluntate et commissione dicte Benedicte, de quibus perperis MDLII, haratis X dictus Antonius nunnunc^b paululo ante fecit instrumentum confessionis seu recognitionis et debi[ti] dicte Benedicte, scriptum manu mei notarii infrascripti. Que loca et perperi sunt pro omni e eo et toto quicquid et quantum ipsa Benedicta, dicto hereditario nomine, habere et recipere debet et potest d a dictis Thoma et Antonio, fideicommissariis predictis, tam vigore testamenti dicte condam domine Isabete quam aliter, facta diligenti ratione et carculo cum dictis Thoma et Antonio de administratione dicte fideicommissarie et bonorum supradictorum, de quibus omnibus se quietam et contentam vocat, renuncians exceptioni presentis confessionis non facte e et dictorum locorum et perperorum non habitorum, non receptorum et non numeratorum ac rerum sic ut supra et infra non esse vel sic se non habentium, doli mali, metus, actioni in factum, conditioni indebiti, sine causa vel ex iniusta causa et omni alii iuri. Quapropter dicta Benedicta quitavit, liberavit et absolvit dictos Thomam et Antonium presentes de et pro predictis locis, perperis, bonis et administratione eorum et causa et occasione illorum et cuiuslibet eorum per acceptilationem precedenten et aquilianam stipulationem subsequentem, verbis sollemnibus introductas, faciens eis quitationem, finem, liberationem, absolutionem et remissionem ac pactum de aliquid eis ulterius non petendo atque iurans ad sancta Dei evangellia, tactis manu scripturis, ac promittens dictis Thome et Antonio, presentibus, stipulantibus et recipientibus pro se et suis heredibus et habentibus ac habituris causam ab eis et eorum quolibet, quod per ipsam Benedictam aut heredes et successores suos nulla dehinc unquam fiet lis, actio, questio seu requisitio movebitur contra dictos Thomam et Antonium aut f quemvis eorum aut heredes et successores suos et cuiuslibet eorum causa et occasione suprascriptorum glocorum, pecuniarum, rerum et bonorum et administrationis eorum. Quam confessionem, quitationem et omnia et singula suprascripta dicta Benedicta sub dicto iuramento h promittit et sollemniter convenit dictis Thome et i Antonio, presentibus i, stipulantibus et k recipientibus ut supra, ratam, gratam et firmam ac rata, grata et firma habere ac perpetuo tenere et contra non facere vel venire de iure vel

de facto, etiam si de iure posset, quavis ratione, occasione vel causa que modo aliquo vel ingenio dici seu excogitari posset, etiam si de iure posset, sub pena dupli totius eius de quo et quanto contrafieret, sollemi stipulatione premissa, cum restitutione omnium damnorum, interesse et expensarum que propterea fierent litis et extra, ratis semper manentibus omnibus et singulis suprascriptis, et sub ypoteca et obligatione omnium bonorum suorum1 mobilium et inmobilium, presentium et futurorum, faciens dicta Benedicta predicta omnia et singula cum iuramento sibi corporaliter m ut supra prestito et in presentia, auctoritate et consensu dicti Antonii, viri sui, presentis et dicte Benedicte predicta facienti auctorizantis et consentientis, et in presentia, cum et de consilio et consensu Filippi de Molde et Iohanneti Sisni, propinquorum dicte Benedicte, et Petri de Langasco et Leonardi de Auria, vicinorum dicte Benedicte, captorum ad cautellam in quantum consensus dictorum Filippi et Iohanneti non sufficiat, loco aliorum propinquorum dicte Benedicte quibus caret, presentium omnium et iurantium ad sancta Dei evangellia, tactis manu scripturis, se credere predicta omnia fieri ad utilitatem et commodum dicte Benedicte et non ad n aliquam lesionem ipsius. Actum Pere, super porta domus in qua habitat dictus Antonius, que fuit dicti condam Conradi, anno a nativitate Domini M°CCCC°L tercio, indicione XV secundum cursum Ianue, die XXX^a prima, scilicet ultima ianuarii, paulo post meridiem, presentibus testibus Francisco Lomellino condam Martini et Thoma Mansurro, vocatis et rogatis.

^b nunnunc: *così* ^c omni: *corretto da* omne a et: corretto su ta d debet et potest: in sopralinea e segue depennato rerum sic ut f aut: corretto su precedente scrittura h sub dicto iuramento: in sopralinea g segue depennato rerum et bonorum j presentibus: in sopralinea su Absaloni et michi notario stipralinea su Filippo depennato k stipulantibus et: in sopralinea 1 segue depennato et cuiuslibet pulantibus depennato m segue lettera depennata ⁿ ad: in sopralinea. eorum

6

1453, gennaio 31, Pera

Benedetta, figlia del fu Corrado de Pastino e moglie di Antonio Spinola, in quanto erede del padre rilascia quietanza a Tommaso Spinola, Filippo de

Molde, Absalon Sisno e al marito, fidecommissari testamentari del defunto, per gli arredi e le suppellettili che le spettavano dai beni paterni.

[13] In nomine Domini amen. Benedicta, filia condam Conradi de Pastino et uxor Antonii Spinule, tanquam heres testamentaria dicti condam Conradi nullo iuris aut facti errore ducta sed sua sponte conffessa fuit et in veritate publice recognovit Thome Spinule, Filippo de Molde, Antonio Spinule presentibus et Absaloni Sisno, licet absenti tanguam presenti, fideicommissariis testamentariis dicti condam Conradi se ab eis habuisse et recepisse et sibi tradita et consignata fuisse a arnensia et supellectilem omnem et omnia que de bonis dicti condam Conradi erant et seu remanebant penes dictos fideicommissarios et seu in domo dicti condam Conradi ac etiam bonam, veram et legalem rationem et carculum de dictis bonis et administratione eorum, facta diligenti ratione et carculo cum dicta Benedicta seu dicto Antonio pro ea, ut etiam manifeste apparet per cartularia scripta manu dicti Anthonii, de quibus omnibus se quietam et contentam voc[at], renuncians exceptioni presentis confessionis non facte et dictarum^b rerum, supellectilis e et bonorum non habitorum, non receptorum et sibi non traditorum et non consignatorum, rerum sic ut supra et infra non esse vel sic se non habentium, doli mali, metus, actioni in factum, conditioni indebiti, sine causa vel ex iniusta causa et omni alii iuri. Quapropter dicta Benedicta quitavit, liberavit et absolvit dictos Thomam, Filippum, Antonium d presentes et dictum Absalonem, licet absentem tanquam presentem, de et pro predictis supellectile, rebus et bonis et administratione eorum et causa et occasione illorum et cuiuslibet eorum per acceptilationem precedentem et aquilianam stipulationem subsequentem, verbis solemnibus introductas, faciens eis quitationem, finem, liberationem, absolutionem et remissionem ac pactum de aliquid ulterius non petendo atque iurans ad sancta Dei evangellia, tactis manu scripturis, ac promittens dictis Thome, Filippo et Antonio presentibus, pro se et suis heredibus stipulantibus et recipientibus, ac dicto Absaloni, licet absenti tanquam presenti, et michi notario e infrascripto f, persone publice officio publico g pro illo et suis heredibus stipulanti et recipienti, quod per ipsam Benedictam aut heredes et successores suos nulla dehinc unquam fiet h lis, actio, questio seu i requisitio movebitur contra dictos Thomam, Filippum, Absalonem et Antonium aut quemlibet eorum; aut heredes et successores suos et cuiuslibet eorum aut bona eorum et cuiuslibet eorum causa et occasione suprascriptorum rerum et bonorum et administrationis eorum, sub pena dupli totius eius de quo et quanto contrafieret,

sollemni stipulatione premissa, cum restitutione omnium damnorum, interesse et expensarum que propterea fierent litis et extra, ratis semper manentibus omnibus et singulis suprascriptis, et sub ipoteca et obligatione omnium bonorum suorum mobilium et inmobilium, presentium et futurorum, faciens dicta Benedicta predicta omnia et singula cum iuramento sibi corporaliter prestito et in presentia, auctoritate et consensu dicti Anthonii, viri sui, presentis, dicte Benedicte predicta facienti auctorizantis et consentientis, ac in presentia, cum et de consilio et consensu Filippi de Molde et Iohanneti Sisni, filii Absalonis, propinguorum dicte Benedicte, et Petri de Langasco et Leonardi de Auria, vicinorum dicte Benedicte, ad cautellam^k acceptorum loco propinquorum aliorum¹ quibus caret m, in quantum consensus suprascriptorum Filipi et Iohanneti non sufficiatⁿ, presentium omnium et iurantium ad sancta Dei evangellia, tactis manu scripturis, se credere predicta omnia fieri ad utilitatem et commodum dicte Benedicte et non ad aliquam lesionem ipsius. Actum Pere, super porta domus in qua habitat dictus Anthonius Spinula, que domus fuit dicti condam Conradi de Pastino, anno a nativitate Domini MCCCCL° tercio, indicione XVa secundum cursum Ianue, die trigessima prima, scilicet ultima ianuarii, paulo post meridiem, presentibus testibus [Fr]ancisco Lomellino condam Martini et Thoma Mansor, vocatis et rogatis.

a b eis-fuisse: in sopralinea b dictarum: rum in sopralinea c supellectilis: corretto da supillectilis d Antonium: A corretto su et c notario: n corretto su precedente scrittura f segue depennato publice persone g segue depennato sti h fiet: e in sopralinea i seu: corretto da sea j aut quemlibet eorum: in sopralinea k segue depennato po l aliorum: in sopralinea m quibus caret: in sopralinea su si et depennato n sufficiat: corretto da sufficeret

7

1453, febbraio 1, Pera

Giovannetto di Taggia, figlio di Agostino, dichiara di aver ricevuto in accomenda da Lorenzo Gattilusio olim de Porta 300 perperi d'argento di Pera, ad un terzo del profitto.

[15] In nomine Domini amen. Iohannetus de Tabia, filius Augustini, nullo iuris aut facti errore ductus sed sua sponte confessus fuit et in veritate publice recognovit Laurentio Gatellusio olim de Porta presenti se ipsum Iohannetum habuisse et recepisse a dicto Laurentio in accomenda et nomine accomende, ad terciam partem lucri, perperos trecentos argenti ad sagium Pere in pecunia numerata, super banco Thome Spinule bancherii, exceptioni non habite, non recepte, non numerate pecunie omnino renuncians. Cum qua accomendatione ***, eundo ***, stando ***, habens potestatem ***, salvo ***, promittens ***, et ponere ***, ac promittens ***. Acto per ***, renuncians privilegio ***. Que omnia et singula ***, sub pena dupli ***, cum ***, ratis ***, et sub ipoteca ***. Actum Pere, in camera massarie veteris comunis Pere, anno a nativitate Domini millesimo CCCCL° tercio, indicione XV secundum cursum Ianue, die prima februarii, in terciis, presentibus testibus Angello de Langasco et Baptista Drago Antonii, vocatis et rogatis.

8

1453, febbraio 20, Pera

Percivalle Gattilusio olim de Porta riconosce di dovere a Geronimo Bellogio, cittadino genovese, 2.824 perperi e 13 carati per una partita di pepe, somma che restituirà in tre rate triennali di 941 perperi e 12 carati ciascuna a decorrere dal 1° gennaio 1453. Prestano fideiussione per la prima rata, al 50% ognuno, Tommaso Spinola del fu Gaspare e Imperiale Grimaldi.

Minuta

In nomine Domini amen. Percival Gatellusius olim de Porta nullo iuris aut facti errore ductus sed sua sponte confessus fuit et in veritate publice recognovit Ieronimo Bellogio, civi Ianue, presenti, se ipsum Percivalem dare debere dicto Ieronimo perperos duo millia octocentum XXIIII, haratos XIII, et sunt pro pipere a, renuncians ***. Quos perperos IIDCCCXXIIII, haratos XIII dictus Percival promisit et sollemniter convenit dicto Ieronimo, presenti et acceptanti ac b stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus c et habentibus ac habituris causam ab eo vel eis, dare et solvere dicto Ieronimo ad modum et tempus infrascriptum in tribus pagis d, videlicet e ad annos tres f iam inceptos die prima ianuarii g proxime preteriti inde proxime et continue secuturos, perperos DCCCCXXXXI, haratos XII h, terciam partem dictorum perpero-

rum IIDCCCXXIIII, haratorum XIII, et inde ad alios annos tres aliam terciam partem dictorum perperorum *** i et inde <ad> alios tres annos reliquam terciam partem, scilicet complementum omnium dictorum perperorum, sub pena dupli ***, cum ***, ratis ***, et sub ipoteca ***. Et pro predicto Percivale, scilicet pro perperis DCCCCXXXXI, haratis XII i, pro prima paga et seu dicta tercia parte dictorum perperorum per eum Percivalem k dicto Ieronimo dandorum et solvendorum infra dictos primos tres annos, versus dictum Ieronimum, presentem et recipientem ut supra, intercesserunt et sollemniter fideiusserunt nobiles Thomas Spinula condam Gasparis et Imperialis de Grimaldis, et quilibet ipsorum pro dimidia dictorum perperorum DCCCCXXXXI, haratis XII, sub ipoteca et o [bli]gatione omnium bonorum suorum et cuiuslibet ipsorum mobilium et inmobilium, presentium et futurorum, renunciantes ipsi Thomas et Imperialis im iuri de principali primum conveniendo et omni alii iuri, protestans dictus Ieronimus predicta facere sine preiudicio iurium sibi competentium contra Marchisium de Francis Luxardum et aliam quancumque personam causa et occasione supracontentorum. Testes Cassanus Salvaigus et Iohannes Bartholomeus de Podio, die XX februarii, in terciis vel paulo post, in camera massarie p.

^a pro pipere: in sopralinea su pro quadam, cui segue depennato promisione quos alias dictus Percival dicto Ieronimo promisit pro Marchisio de Francis Luxardo pro certo pipere b acceptanti ac: in sopralinea c heredibus: he corretto su precedente scrittura d in tribus f segue depennato proxime vent pagis: in sopralinea e segue depennato hinc depennato mensis e spazio bianco per una lunghezza di cm. 2 h perperos-XII: in sopralinea scilicet-haratis XII: in sopralinea k Percivalem: P corretto su di m segue depennato beneficio nove constitutionis de pluribus reis dedepennato in solidum bendi, beneficio epistule divi Adriani ac n predicta: d corretto su precedente scrittura aliam-personam: in sopralinea P sul verso della carta capovolta In nomine Domini amen. Percival Gatellusis olim de Porta, nullo iuris aut facti errore ductus sed sua sponte confessus fuit et in veritate publice recognovit Ieronimo Bellogio, civi Ianue, presenti, se ipsum Percivalem (segue depennato alias habuisse et recepisse et emisse et sibi consignatum fuisse certum piperem) dare

Imbreviatura

[18] In nomine Domini amen. Percival Gatellusius olim de Porta nullo iuris aut facti errore ductus sed sua sponte confessus fuit et in veritate publice recognovit Ieronimo Bellogio, civi Ianue, presenti, se ipsum Percivalem dare debere dicto Ieronimo perperos duo millia octocentum viginti quattuor et haratos tresdecim argenti ad sagium Pere, et sunt pro pipere, de quibus se principalem eidem Ieronimo debitorem esse confitetur, renuncians exceptioni presentis confessionis non facte et dictorum perperorum non debitorum et non debendorum, doli mali, metus, actioni in factum, conditioni indebiti, sine causa et ex iniusta causa et omni alii iuri. Quos perperos TDCCCXXIIII, haratos XIII dictus Percival promisit et sollemniter convenit dicto Ieronimo presenti, stipulanti et recipienti pro se et suis he-

— 129 **—**

redibus et habentibus ac habituris causam ab eo vel eis dare et solvere dicto Ieronimo in pagis tribus, ad modum et tempora infrascripta, videlicet a die prima mensis ianuarii proxime preteriti ad annos tres inde proxime et continue secuturos perperos novem centum quadraginta unum et haratos duodecim, que sunt tercia pars dictorum perperorum IIDCCCXXIIII, haratorum XIII. et inde ad alios annos tres alios totidem et inde ad alios tres annos alios totidem, complementum dictorum perperorum IIDCCCXXIIII, haratorum XIII, omni iuris vel facti prorsus a exceptione remota, sub pena dupli dictorum perperorum, sollemni stipulatione premissa, cum restitutione omnium damnorum, interesse et expensarum que propterea fierent litis et extra, ratis semper manentibus omnibus et singulis suprascriptis, et sub ypoteca et obligatione omnium bonorum suorum mobilium et inmobilium, presentium et futurorum. Et pro predicto Percivale, pro dictis perperis noningentis quadraginta uno et haratis duodecim prime page tantum, per dictum Percivalem dandis et solvendis dicto Ieronimo infra dictos primos tres annos, versus dictum Ieronimum, presentem et stipulantem et recipientem ut supra, intercesserunt et sollemniter fideiusserunt nobiles Thomas Spinula condam Gasparis et Imperialis de Grimaldis, et scilicet b quilibet ipsorum pro dimidia dictorum perperorum DCCCCXXXXI, haratis XII, sub ipoteca et obl[iga]tione omnium bonorum suorum et cuiuslibet eorum pro dimidia ut supra c mobilium et inmobilium, presentium et futurorum, renunciantes iuri de principali primum conveniendo et omni alii iuri. Qui Ieronimus protestatur et dicit d se predicta facere sine preiudicio iurium que habet contra Marchisium de Francis Luxardum et aliam quancumque personam causa et occasione supracontentorum. Actum Pere, in camera massarie veteris comunis Pere, anno a nativitate Domini M°CCCC° quinquagessimo tercio, indicione XVa secundum cursum Ianue, die vigessima februarii, in terciis vel paululo post, presentibus testibus Cassano Salvaigo et Iohanne Bartholomeo de Podio, vocatis et rogatis.

 $^{^{}a}$ prorsus: in margine sinistro b scilicet: in sopralinea c et cuiuslibet-ut supra: in sopralinea d et dicit: in sopralinea.

1453, marzo 13, Pera

Pietro di Gravago, Cassano Salvago e Guirardo Spinola pronunciano sentenza arbitrale relativa alle controversie vertenti fra Percivalle Gattilusio, in proprio e in quanto procuratore del padre Nicolò, e il fratello Lodisio, da una parte, ed Antonio Gattilusio del fu Giovanni, dall'altra, per accomendationes, cauzioni, partite di cenere, canapa e bossi, affitti di case e somme in contanti.

[9] In nomine Domini amen. Nos Petrus de Gravaigo, Cassanus Salvaigus et Guirardus Spinula, arbitri et arbitratores ac amicabiles compositores et comunes amici electi et assunpti per et inter Percivalem Gatellusium, tam suo proprio et privato nomine quam tanquam procuratorema et procuratorio nomine domini Nicolai patris sui, et Lodisium^b, fratrem suum, ex una, et Anthonium Gatellusium condam Iohannis, ex parte altera, ut de predictis latius constat ex instrumento compromissi in nos per dictas partes facto die penultima ianuarii proxime preteriti, scripto manu mei notarii infrascripti, auditis itaque petitionibus ac requisitionibus coram nobis fac[tis] per dictas partes sibi ipsis adinvicem et presertim audito dicto Antonio, petente et requirente per nos condemnari dictum Percivalem ad dandum et solvendum sibi Antonio perperos circa duo millia tam causa et occasione rationis inter ipsos quam causa et occasione certorum cinerum per ipsum Antonium datorum Egidio de Carmadino pro dicto Percivale quam etiam causa et occasione aliarum rerum et rationum e inter ipsos vertentes, coram nobis dictarum et monstratarum, auditisque etiam aliis requisitionibus diversimode factis per dictum Antonium, ad que omnia per dictos Percivalem et Lodisium, dictis nominibus, responsum fuit, auditis econtra petitionibus et requisitionibus coram nobis factis per dictos Percivalem, dictis nominibus, et dictum Lodisium, requirentes per nos condemnari dictum Antonium ad sibi ipsis dandum et d solvendum e certas quantitates pecuniarum ac faciendum cautiones diversis modis et presertim ad sibi ipsis, dictis nominibus, dandum et solvendum pensionem f dimidie domus in qua dictus Antonius habitat, item processum certorum canabaciorum, item asperos de Caffa VII, item perperos CC, item certam quantitatem buxorum, item multas et diversas alias quantitates rerum et pecuniarum, causa et occasione certarum accomendationum et aliis de causis g, atque cautiones, ad que omnia dictus Antonius respondit, auditisque aliis re[qu]isitionibus ipsarum partium sibi ipsis adinvicem et vicisim factis et omnibus his que dicte partes coram nobis dicere, monstrare voluerunt tam oretenus quam in scriptis, auditis sepius ipsis partibus de iuribus eorum, visis itaque dictis petitionibus et requisitionibus dictarum partium coram nobis factis et omnibus allegationibus, demonstrationibus, scripturis h, probationibus, rationibus et iuribus denique ipsorum, visis aci diligenter examinatis quecunque dicere et monstrare voluerunt, visoque compromisso in nos facto et bailia per id nobis data per dictas partes, Christi nomine invocato eiusque matris beatissime Marie semper virginis eosque habentes pre oculis et in mente, in his scriptis dicimus, arbitramur, sententiamus, pronunciamus, condemnamus et absolvimus ut infra, videlicet quia condemnamus et condemnatum esse pronunciamus et arbitramur dictum Percivalem, dictis nominibus, ad dandum et solvendum dicto Antonio, hinc ad menses sex proxime venturos, perperos mille ducentum argenti ad sagium Pere, et sunt pro omni eo et toto quicquid et quantum dictus Percival, dictis nominibus, et dictus Lodisius tenebantur et obligati erant dicto Antonio tam ratione et causa rationum currentium inter ipsos quam accomendationum quam etiam causa et occasione to [tiu] s eius de quo et quanto sibi Antonio tenebantur causa et occasione Egidii de Carmadino et pro omnibus aliis de causis usque in presentem diem et horam. Et e converso condemnamus dictum Antonium ad dandum et solvendum dicto Percivali, dictis nominibus, perperos quinquaginta argenti ad sagium Pere, et sunt pro pensione anni unius dimidie domus in qua nunc habitat dictus Antonius, incepti die prima aprilis de MCCCCLII° et finiendi die prima aprilis proxime futuri, dicentes, sententiantes et declarantes per hanc condemnationem dictorum perperorum quinquaginta pensionis antedicte non preiudicari in aliquo iuribus ipsarum partium, que iura ipse partes inter se et contra se adinvicem et vicissim habent causa et occasione pensionum dicte domus aliorum annorum preteritorum antecedentium dictam diem primam aprilis proxime preteritik et successurorum et secutorum a dicta die prima aprilis proxime venturi, sed reservatum sit ius ipsis partibus integrum quod et quale habent in dicta domo et proprietate illius pro dimidia et in pensione annorum antecedentium et secuturorum, ut supra dicitur, et omnibus et singulis dependentibus et emergentibus ab eis et eorum quolibet. Item condemnamus et condemnatum esse pronunciamus dictum Antonium ad dandum et solvendum dicto Lodisio

processum seu valorem saccorum canabacii centum viginti, qui erant dicti Lodisii et remanserunt in dicto Antonio. Et quoniam dictus Anthonius dicit solvisse asperos de Caffa septem millia Mateo Palavicino pro dicto Percivale, propterea condemnamus dictum Antonium ad faciendum fidem et monstrandum dicto Percivali, infra annos duos proxime venturos, quomodo dictus Antonius, seu Gabriel de Prementorio pro eo, dedit et solvit dicto Mateo dictos asperos VIII, que quidem declaratio, demonstratio et fidei factio, si dicto Percivali non placuerit nec sufficiens videbitur, illam fidem et declarationem facere debeat coram Officio Mercantie et eius officii m iudicio, quam quidem declarationem et fidem si dictus Antonius n infra dictum tempus non fecerit dictorum annorum duorum, ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc° condemnamus et condemnatum esse pronunciamus dictum Antonium^p ad dandum et solvendum dicto Percivali, dictis nominibus, dictos asperos de Caffa septem millia seu valorem eorum. Item condemnamus et condemnatum esse pronunciamus dictum Antonium ad avallandum dicto Percivali seu ad faciendum ad voluntatem dicti Percivalis de buxis DCCCCL^q, qui sunt dimidia buxorum MDCCCCV, quia de reliqua dimidia solutum fuit pro naulis ipsorum buxorum omnium; qui quidem buxi sunt in Alexandria penes Gasparem Marruffum. Item condemnamus et condemnatum esse pronunciamus dictum Antonium ad dandum et solvendum di[cto] Percivali, dictis nominibus, perperos ducentum argenti quod alias dictus Antonius promiserat Baptiste Gatellusio pro Leonardo de Auria, quos perperos CCtum dictus Antonium r condemnamus ad dandum et solvendum dicto Percivali die prima mensis septembris de M°CCCCLIIII^{to}. Item condemnamus et condemnatum esse pronunciamus dictum Antonium ad conservandum indemnem dictum Percivalem et bona sua de et seu pro quadam promisione per ipsum Percivalem facta pro ipso Antonio versus s Laurentium Gatellusium pro interesse unius cambii de Caffa de perperis DCC^{tis}. Item condemnamus dictum Antonium ad conservandum indemnem dictum Lodisium et bona sua a et seu pro comerihio Famaguste pro seu de omni re et merce per ipsum Antonium carrigata in Barruti super navi dicti Lodisii et conducta versus Chium et Peram. Ab omnibus autem t et singulis aliis petitionibus et requisitionibus per ipsas partes et alteram ipsarum sibi ipsis adinvicem factis et ab omnibus et singulis aliis ipsorum questionibus et differentiis ipsas partes et quamlibet ipsarum absolvimus et absolutas esse omnino pronunciamus, mandantes hanc nostram sententiam per dictas partes et quamlibet ipsarum observari debere sub pena in dicto compromisso contenta, et sic u dicimus, arbitramur, sententiamus, condemnamus et reservamus ut supra. Lata, data vetc. et lecta, testata et publicata fuit presens suprascripta sententia per me Laurentium de Calvi notarium in Pera, in camera massarie veteris comunis Pere, anno a nativitate Domini MCCCCLIII, indicione quinta decima secundum cursum Ianue, die XIII martii, hora tercia post meridiem, presentibus testibus Angello de Langasco, burgense Pere, et Franchino de Calvi, cive Ianue, vocatis et rogatis.

^a procuratorem: corretto da procuratori ^b Lodisium: corretto da Lodisii num: corretto su precedente scrittura d et: in sopralinea e segue depennato ac faciendum h scripturis: corretto da scriptuf segue depennato domus g causa-de causis: in sopralinea i ac: corretto da ad j segue depennato nos k preteriti: corretto da preteritum 1 segue depennato quam quidem m officii: corretto da officio n segue depennato si gue depennato prout ex tunc P segue depennato dictum Antonium q segue depennato r dictus Antonium (corretto da Antonius): così s versus: corretto da precedente scrittura t segue depennato aliis ^u segue depennato ut supra v data: d corretto su etc.

10

1453, agosto 3, Pera

Agostino di Taggia manomette la schiava Margherita, di origine zica, a richiesta dell'interessata, di suo fratello Acmat e di un amico Mostafà, anch'essi zichi, divenuti saraceni, a patto che la donna continui a servirlo fedelmente per i prossimi tre anni.

[54] In nomine Domini amen. Cum verum sit quod Margarita de genere Zicorum^a, serva seu sclava^b Augustini de Tabia, petat ab ipso Augustino quod ipsam manumittat, et hoc idem etiam petat Acmat, frater dicte Margarite, factus sarracenus, quod etiam petit et rogat^c Mostafa de eodem genere Zicorum, factus quoque sarracenus^d, amicus utriusque, quam Margarite manumissionem dicunt se petere pro bono tam dicte Margarite quam ipsius Augustini, domini sui, eapropter dictus Augustinus, motus verbis^c dictorum Margarite, Acmat et Mostafa ac postulacionis^f eorum, omnia bene considerans, ex causa antescripta ipse Augustinus per se et suos heredes et omni modo, iure, via et forma quibus melius potuit et potest manumisit, quitavit et ^g liberavit ^h dictam Margaritam, presentem et petentem ut supra, et eam penitus a sua potestate et dominio absolvit et ab omni vinculo et iugo

servitutis, cum hac tamen i conditio [ne et l] ege quod dicta Margarita per annos tres proxime venturos serviat dicto Augustino et eius familie ubicumque fuerint et voluerint bene et fideliter, renuncians exceptioni presentis manumissionis non facte, rerum sic ut supra non esse vel sic se non habentium, doli mali, metus, actioni in factum, condictioni indebiti, sine causa vel ex iniusta causa et omni alii iuri, dans et concedens ipse Augustinus; dicte Margarite presenti plenam, amplam, liberam k et omnimodam potestatem et bailiam emendi, vendendi, contrahendi, mercandi¹, acquirendi, testandi, codicillandi et omnes actus legitimos tam in iudicio quam extra faciendi, que sicut et prout quelibet homo m, mater familias ac civis Rhomana facere potest et tanquam ab ingeniis nata fuisset atque esset sui iuris, ac denuncians ex nunc dictam Margaritam esse liberam, francam et immunem ac hominem sui iuris et civem Rhomanamⁿ sub lege tamen, pacto et conditione sibi et familie sue ubicumque fuerint et voluerint serviendi o per annos tres proxime venturo<s> ut supra quoque dictum est. Quam manumissionem et omnia et singula suprascripta dictus Augustinus promittit et sollemniter convenit dicte Margarite presenti, pro se et suis heredibus stipulanti et recipienti, ratam, gratam et firmam ac rata, grata et firma ^p habere ac perpetuo tenere et contra non facere vel venire de iure vel de facto, etiam si de iure posset, quavis ratione, occasione vel causa que modo aliquo vel ingenio dici seu excogitari posset, etiam si de iure posset, sub pena perperorum XXV, sollemni stipulatione premissa, cum restitutione omnium damnorum, interesse et expensarum que propterea fierent litis et extra, ratis semper manentibus omnibus et singulis suprascriptis, et sub ipoteca et obligatione omnium bonorum suorum mobilium et inmobilium, presentium et futurorum. Actum Pere, in domo dicti Augustini, in pontili dicte domus, anno a nativitate Domini MCCCCLIII°, indicione XV secundum cursum Ianue, die tercia augusti^q, paulo post meridiem, presentibus testibus Antonio Confortino, Petro Antonio Bruno et Iohanne de Sancto Blasio, vocatis et rogatis ^r, ac etiam presentibus ^s Acmat et Mostafa superius nominatis.

^a de genere Zicorum: in sopralinea ^b segue in sopralinea depennato de genere Zicoc et rogat: in sopralinea d segue depennato aicorum e segue in margine destro depennato et; segue in margine sinistro depennato peticionibus f postulacionis: così corretto su peticione g et: in sopralinea h segue depennato et absolvit i tamen: in sopralinea ¹ mercandi: corretto da meripse Augustinus: in sopralinea k liberam: in sopralinea m quelibet (corretto da quilibet) homo: così n segue depennato cum la depennato ut supra quoque dicitur ^p ac rata-firma: *in sopralinea* q segue depennato circa r vocatis et rogatis: in sopralinea s segue depennato dictis

<1453, agosto 3, Pera>

Il notaio Lorenzo Calvi, ad istanza di Pietro di Gravago, procuratore di Benedetto Salvago, redige copia autentica di atti della curia del bailo veneziano a Costantinopoli del 10-17 maggio 1443 relativi a patti intercorsi fra Gabriele Catacalo di Candia e i suoi creditori, ivi incluso il Salvago, e di un contratto di nolo di una nave del Salvago del 23 giugno 1439. Sottoscrivono i notai Giacomo de Boconis e Baldassarre de Segnorio.

Fascicolo di sei carte, ripiegate a metà in senso verticale, con la suddivisione della scrittura in colonne. Sono bianche le ultime nove mezze carte.

In mancanza di precise indicazioni cronologiche il documento è stato riferito al 3 agosto 1453, tenuto conto del fatto che il numero d'ordine lo colloca fra due documenti redatti entrambi quel giorno: cfr. n. 54 = doc. 10 della presente edizione e n. 56, edito in *Pera* cit., pp. 136-138, doc. 52.

[55] Registratio duarum scripturarum domini Benedicti Salvaighi condam domini Evangeliste.

In nomine Domini amen. Hoc est exemplum seu registratio duarum scripturarum, unius scripte in actis baiulatus Venetorum in Constantinopoli, MCCCCXXXXIII, die X maii et extracte per Antonium Griffo, notarium Venetum et canzellarium domini bajuli Venetorum in Constantinopoli, MCCCCXXXXIIII, die IIII^{to} novembris, et alterius scripte in Pera, MCCCCXXXVIIII, die XXIII iunii, et subscripte manu Benedicti Salvaighi Ianuensis, Gabriellis Catacalo, Iohannis Monsenigo condam ser Georgii et Iacarie Grioni Venetorum, facta per me Laurentium de Calvi notarium, ad instantiam et requisitionem dicti Benedicti Salvaighi, quamvis absentis, sed per literas suas sic mandantis et volentis et seu ad insta[nti]am et requisitionem domini Petri de Gravaigo, factoris et negociorum gestoris ac procuratoris dicti domini Benedicti in dictis a scripturis ambabus nominati, timentis de amissionis b illarum. Cuius quidem c prime scripture extracte d per dictum Antonium tenor talis est: «In nomine domini nostri Iesu Crhisti e. Hoc est exemplum cuiusdam scripture que reperitur in libro actorum curie baiulatus Venetorum, in urbe Constantinopolitana, tempore spectabilis f generosique g viri domini Marini Superantio, pro illustri inclitoque ducali dominio Venetiarum etc. in Constantinopoli etc. baiuli Venetorum colendissimi, cuius scripture tenor est huiusmodi: " M MCCCCXLIII, die decimo maii. Coram spectato generosoque viro domino baiulo antedicto comparuit veneranter circumspectus vir ser Gabriel Catacalo de Candia et primum presentavit quodam h foleum asserens in eo scripta esse pacta que, gravatus debitis non valensque ea solvere nisi in tempore, coactus fuit porrigere suis creditoribus eisdem supplicans dignarentur contentari ipsis suis pactis sibique facere secundum eadem pacta ex quo eisdem pactis contentati fuerant seque in eis subscripserant illi creditores qui apparent in dicto foleo et sub dictis pactis subscripti, cuius quidem folei tenor est huiusmodi, videlicet: - Com co sia ch'io Gabriel Catacalo sia exagitado et per l'adversa fortuna et per li compagni, li quali cum mi erano in compagnia et reducto a tal fin che me trovo esser debitor a più persone a li qual universalmente supplico, per reverentia de Dio, che li piaça assentir a lo infrascripto pacto sì ch'io possa haver casom de vivere apreso loro e a l'ombra soa e perché nulla altra subventiom ho né vivo d'altro né modo de trar el vito mio ne la annuale satisfactiom de tuti i mie creditori per qualenque modo sono che del mio salario che la mia illustre Signoria per suo gratia me conciede ogni anno, che è, defalcando el decimo, perperi 270, priegoli e supplicoli che se contentano tra loro haver li perperi 135 per singolo exito de anno et li perperi 135 lassano a mi per lo annal mio vito, el qual Dio reputerà esser mercede per loro a mi concessa, commenzando a far la prima paga dal dì io commenzarò a livrar salario fin meisi 18 e de lì avanti successive in la fin de cadauno anno fin intriego pagamento. Questo sono li mie k creditori:

miser Todoro Vataçi como cavo del comerchio del			
pesse, perperi 1.540, reservandome rasom per una			
piaçaria me fesse assavi per certi ¹ Rossi	perp.	1.540	k. 0
miser Piero Pisani	perp.	670	vel circa
ser Iani Caloti	perp.	140	
Helia de David	perp.	100	vel circa
Pangalo Zudio	perp.	60	vel circa
ser Nicolo de Viana, reservando saco uno de lin	perp.	330	vel circa
ser Alvyse Rosso	perp.	50	vel circa
ser Micali Gaura, reservando le mie rasson nel pro	perp.	110	

ser Nicolim Drapier ^m	perp.	130	
ser Vivian Sirrian como pieço	perp.	100	n
Baron Zudio como piezo	perp.	44	О
Barona Zudia	perp.	35	vel circa
ser Aldovrandin di Zusti per lo debito compro da miser Lunardo Spinola	perp.	398	vel circa
miser Benedeto Salvadego	perp.	2.000	
miser Nicoloso Ciba	perp.	152	
miser Bartholomeo Gentil, reservande ple rasson mie de quelo q scosse a Sio li comessi suo da mio nievo	perp.	140	vel circa
			vel circa
Nicola Polaqui como piezo ser Nicola Polaqui in una specialità per esser sta patron de una nostra nave, non so s'el die haver da mi o dar, ma più tosto credo lui deba dar che haver; voyo ampuo a cautella che in quanto el fosse cognosudo dover haver da mi alcuna cosa fim a questa summa el deba star a questi pacti non preiudicando però alcuna mia rossom ^r s'el fosse mio debitor o non dovese haver tanto	perp.	600	vercirca
ser Franguli Servopulo	perp.	60	vel circa

⚠ Creditores vero qui dictis pactis fuerunt contentati et in eisdem se subscripserunt hi sunt, videlicet:

Ego Iohannes Caloti Moisis contentus suprascriptarum conventionum^s subscripsi, declarando hic quod hec subscriptio fuit facta in greco et hic de greco in latinum translatata.

Io Piero Pissani son contento di suprascripti pacti.

Confesso io Ioste Stafila como son contento del debito el qual me die dar zoie perp. 60 ser Gabriel Catacalo di suprascripti pacti, declarato hic quoque quod hec subscriptio fuit facta in ebraico et hic de ebraico in latinum translatata.

Io Lignaco fio de David son contento de ^t danari i qual me die dar ser Gabriel, che sono el cavedal perp. C, che sia a li pacti como è supradicto, declarato hic etiam ut supra etc.

Todoro Vataci son contento de la convention che ò facto de perp. 1.540 u com la mia compagnia, intellecto hic insuper quod hec subscriptio fuit facta in greco et hic de greco in latinum translatata.

Io Nicolo de Viana, contentandome de le suprascripte cosse, ho soscripto e sì condescendo in questo, con questo che non me nuosa contra li altri me debitori, intelloctoque hic ut supra etc.

Io Baron Zudio sum contento a li suprascripti pacti de perp. 44 1/2 e per non veder scriver pregie el canceller di signor baiuri a scriver questa mia contenta etc.

Viviam Siriam piacier è contento a li antescripti pacti de perp. C de aver dal ^v sovrascripto Gabriello ^w debitor como pieço de ser Michelim Drapier, non preiudicando al rasson contra ser ^x Michelim Drapier ^y; et io Antonio Griffo, cancellier de meser lo bayllo, ho scripto qui a pregiera del dicto Viviam el qual non sa scriver.

Io Micolim Drapier, como comessario de ser Nicolim Drapier quondam, mio fradello, son contento a li pacti suprascripti.

Io Micali Gaura son contento de li pacti suprascripti del debito che me die dar, reservando le mie rasson cont[ra] Zoane Moncenigo et Zacaria Grioni, che habia libertà de demandar tuto el mio credito da questi do, Mocenigo e Grioni; hic ulterius notato quod hec subscriptio fuit facta in greco et hic de greco in latinum translatata.

Io Aldovrandin di Zusti son contento di pacti suprascripti.

Ego Benedictus Salvaigus condam domini Evangeliste, civis Ianue, sum contentus de suprascriptis pactis cum Gabrielle Catacalo tantum et pro perp. 2.000 tantum et non ultra, animo et intentione semper posse exigere a Iohanne Monsenigo de Modono et Zacharia Gliogni at tam suprascriptos perperos II quam plus quod esset debitum seu bb pro resto quod restarem recipere de toto meo debito, contra quos reservo ce michi omnia iura etc., sicut presens acordium cum dicto Gabrielle captum non fuisset.

Ego Frangulus Servopulo sum contentus de suprascriptis pactis. -

Denique dictus ser Gabriel Catacalo exposuit et dixit quod sicut apparebat per antescripta creditores sui erant XVIII eorumque credita ascendebant perperos 7.059 vel circa, item se de predictis creditoribus subscripserant contentatique fuerant suis antescriptis pactis creditores XIII, debentes habere perperos 5.682. Creditores vero qui non se subscripserant dd sunt quinque, pro perperis 1.377 vel circa, scilicet ser Aloysius Rosso et ser Ni-

cola Pulaqui, qui sunt absentes nec ullum habent hic procuratorem vel commissum, ac dominus Nicolaus Ceba et dominus Bartholomeus Gentile. qui asserunt quod sua cr[ed]ita non sunt eorum propria sed sunt suorum magistrorum, a quibus nullam habent libertatem contentandi, et Barona Iudea, que si negat contentari non debet habere ultra perperos 35 vel circa, ut ante patet, indeque certum erat quod sine comparatione maior pars dictorum suorum creditorum fuerat eisdem eius pactis contentata et in numero personarum et pecunie. Preterea ipse ser Gabriel successive domino baiulo prelibato supplicavit quod, suprascriptis omnibus attentis ac quod leges et mores Venetiarum sunt pro hoc negocio ipsumque postulent et ut idem valeat in officio suo iam dicto permanere indeque dictis creditoribus eius satisfacere, nam aliter, sua attenta non paupertate sed miseria, nequaquam posset quicquam de dictis suis debitis persolvere, item si hoc non impetraverit coactus est dictum officium aimittere ee et abire, non tantum ad eius dannum quantum dictorum suorum creditorum, quibus nonquam poterit in aliqua parte satisfacere, unde et quantum sit opus pium hoc quod petit optime scitur, quod valeat ulterius degere sub suavitate imperii illustris dominationis nostre, placeret ipsi domino baiulo confirmare ei suprascripta pacta, pronunciare et determinare quod dicti sui creditores qui se ut supra in dictis pactis non subscripserant sint et esse et stare debeant dictis suis pactis una cum aliis suis creditoribus qui contentati fuerant seque subscripserant eisdem pactis, sicut si etiam illi in ipsis pactis se subscripsissent, nec ipsum ser Gabriellem valeant per se vel alium seu alios tam in bonis suis quam in persona artari facere nec conveniri neque ullam molestiam sibi inferre ullatenus ex suis creditis vel eorum aliquo, alicubi neque ullo tempore, nisi per ea que ipse ser Gabriel promittit in ipsis pactis modisque et terminis contentis in eisdem pactis, non obstantibus mercatis scriptis manus ff instrumentisque et aliis actis quibusque obligatoriis que dicti creditores contra ipsum ser Gabriellem habeant ullo modo. Quibus quidem omnibus et singulis auditis et intellectis visisque et attentis, attentisque et consideratis omnibus aliis in hac causa merito attendendis et considerandis, idem dominus bavulus decrevit facere convocari et congregari hac ipsa causa consilium de XII et in eo ponere negocium sive casum dicti ser Gabriellis ac dicta eius pacta que supra petiit ac quecumque processerant ab eisdem antescripta, item partem ponere quam novit hanc eandem causam requirere et hoc pacto quod quicquid per dictum consilium captum fuerit mittatur executioni et observetur. Decrevit iterum debere citari omnes ipsius ser Gabrielis creditores qui se in dictis suis pactis non subscripserant, illos scilicet qui sint hic presentes personaliter et ita procuratores vel commissos absentium, si habeant hic procuratores vel commissos, et non habentes citentur per stridorem quod debeant in dicto consilio comparere per se vel causam habentes ab eisdem omni die, post nonam, usque ad dies octo proxime venturos, contradicturi si velint dictis pactis, alias etc.

₩ Die XVII maii.

Mandato spectabilis generosique viri domini baiuli antedicti, ex decreto eius prelibato, convocato et congregato consilio de XII in quo interfuerunt ut infra, ipse dominus baiulus proposuit negocium seu causam dicti ser Gabriellis Catacalo ac sua pacta etc. ut ante, demumque posuit partem infrascriptam: - Cum ser Gabriel Catacalo porrexerit creditoribus suis certa pacta, notata in libro actorum curie lectaque huic consilio, supplicans illis quod contentarentur ipsis pactis et de ipsis creditoribus, qui sunt in numero 18 et in quantitate crediti perperorum 7.059 vel circa, creditores XIII pro perperis 5.682 contentati fuerunt et creditores quinque pro perperis 1.377 non, de quibus quoque sunt ser Nicola Pulaqui et ser Aluisius Rosso non reperti istic nec sui commissi qui dictis pactis possint contentari aut non contentari, citatique ad hoc per stridorem per se vel alios nequaquam comparuerunt in hoc consilio contra dicta pacta nec hunc actum, item dominus Nicolaus Ceba et dominus Bartholomeus Gentile, asserentes eorum credita non esse in eorum spem ideoque non posse super illis quicquam dicere de contentando aut non contentando faceretque dominus baiulus quid ei placeret in eo negocio aut per se aut per consilium, citatique ut supra personaliter nequaquam comparuerint contradicturi ipsis pactis nec huic actui, quod et fecit Barona Iudea creditrix perperorum 35, citata tamen ut supra, indeque cum non solum medietas dictorum creditorum veniat fuisse contentata sed etiam quattuor partes et ultra quinque partium, hoc requirant leges ordinesque patrie nostre, attenta insuper non paupertate sed miseria in qua dictus ser Gabriel nunc se reperit et, carente eo eius officio, impossibile ei esset quicquam solvere inde et opus hoc est clementissimum et si hoc non concedatur illi coactus est dictum officium amittere eoque amisso omnino abeat non tantum ad eius damnum quantum suorum creditorum omnium, quibus nonquam poterit in aliqua parte satisfacere, vadit igitur pars quod auctoritate huius consilii dicta pacta dicti ser Gabriellis confirmentur, non obstante ullatenus quod creditores omnes dicti ser Gabriellis se in dictis eius pactis non subscripserint aut ipsis pactis non fuerint contentati effectualiter, sitque terminatum et conclusum quod illi sui creditores prenotati, qui se ut supra in dictis suis pactis non subscripserunt ipsisque contentati non fuerunt, sint et esse et stare debeant eisdem pactis guna cum aliis suis creditoribus prefatis qui in ipsis pactis se subscripserunt eisdemque contentati fuerunt proinde ac si ulterius se subscripsissent ipsis pactis, nequeantque dicti creditores qui se ut supra se non subscripserunt per se vel alium seu alios ipsum ser Gabriellem tam in bonis suis quam in persona arctari facere nec conveniri neque ullam molestiam sibi inferre ullatenus ex suis creditis vel aliquo eorundem, alicubi nec aliquo tempore, nisi per ea que dictus ser Gabriel promittit in dictis pactis modisque et terminis contentis in ipsis pactis, non obstantibus mercatis scriptis manus fi instrumentisque et aliis actis quibusque obligatoriis que dicti creditores contra dictum ser Gabrielem habeant ullatenus. —

- ⚠ Illi vero qui in dicto consilio interfuerunt hi sunt, scilicet spectabilis dominus baiulus predictus, dominus Anthonius Cont[ar]eno, dominus Fabricius Cornario, dominus Fillippus Cor<n>ario, dominus Laurentius Mauroteno, dominus Dominicus Balbi, dominus Marinus Venerio, dominus Micahel Boldu, dominus Franciscus Superantio, dominus Nicolaus Iustiniano, dominus Nicolaus Moncenigo, dominus Carolus Capello, dominus Delfinus Delfino, cumque in dicto consilio date fuissent ballote XIII super dictam partem, et de ipsa parte fuerunt omnes, capta fuit eadem pars hh".
- (S.T.) Ego Anthonius Griffo quondam ser Victoris de Venetiis, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius ac spectabilis generosique viri domini baiuli antedicti cancellarius, mandato ipsius domini baiuli antescriptam scripturam de antescripto libro, prout in eo repperi, fideliter transumpsi et exemplavi nilque addens vel minuens quod sensum variet vel intellectum mutet, anno videlicet nativitatis domini nostri Iesu Crhisti ^e MCCCCXLIIII^{to}, indicione septima, die quarto mensis novembris, in cuius rei fidem me subscripsi signumque meum notariatus apposui consuetum ».

Tenor autem alterius scripture talis est: « * Iesus. MCCCCXXXVIIII i, die XXIII iunii, in Pera. Noverint universi et singuli presentem paginam inspecturi sicut nos infrascripti, manibus propriis subscripti, ad hec pervenimus pacta ut infra, videlicet quod nobiles et egregii domini Gabriel Catacalo, Iohannes Monsenigo et Zacaria Grioni, ex una parte, promiserunt Benedicto Salvaigo, ex parte altera, videlicet quod quia dictus Bene[di]ctus eis nomine nauli dedit quandam suam navem olim patronizatam per Nicolaum Salvaigum et que modo venit onusta salis ex Cerviis magnis, cum omnibus sartiis suis quas habet, ferris, conredibus quibuscumque, non tamen compa-

gna nec marinariis, immo dicta compagna et marinarii sint ad expensas dictorum dominorum, salvo tamen omni casu interveniente hinc antea a principio usque finem viagii infrascripti quod amitteretur aut frangeretur aliquid ex dictis conredibus, vellis, sartiis, arbore, antennis, aliis quibuscumque rebus ex dicta nave, quod tunc licet "ea emere nova vel vetera prout eis vel alteri eorum placuerit expensis nauli dicte navis, non tamen ponendo cambii valorem, et cum dicta nave dicti domini aut commissarius eorum possint navigare ubicumque et quocumque eis vel dictorum commissario placuerit usque reditum presentis portus Constantinopolis ubi intelligatur finisse viagium suum, videlicet exonerata nave predicta et sine onere consignata ad passionatam Pere dicto Benedicto vel alteri pro eo, et hoc pro precio ducatorum sexaginta venetorum ponderis sive duc. LX quolibet mense, incipiendo dictum stipendium die V iulii, sive die quinque mensis iulii, et finiendo ut supra, intellecto quod solutio dicti stipendii debet fieri per supradictos vel quemlibet eorum in solidum, consignata kk nave ut supra, post mensem unum. Item est per pactum quod dicti domini naulizatores tenentur et obligati sunt in Sio facere duas agumenas et unum proiese et quas debent xorzere in omni loco ubi xorzere contingit dicta navis et intelligatur sumptibus dictorum naulizatorum, et dicte agumene et proese post finito viagio esse ll debent dictorum naulizatorum expensis quorum facte fuerunt. Similiter est per pactum quod dicta nav[is] cum dictis conredis vadat de itu et reditu rixico et periculo dicti Benedicti. Item dicti naulizatores tenentur dicto reddere et consignare dictam navem et bona eius que habuerint per inventarium, salvo si perdita essent vel fuissent, et tunc sit dampnum dicti Benedicti.

Ego Benedictus Salvaigus domini Evangeliste manu propria predicta scripsi et promisi.

Ego Gabriel Catacalo affirmo et approbo in omnibus ut supra continetur.

Io Zuane Mozenigo condam miser Zorzo contento como de sopra se contiene.

Ego Zacaria Grioni affermo mm e son contento como de sovra se contiene ».

(S.T.) Ego Laurentius de Calvi Anthonii, imperiali auctoritate notarius publicus, auctenticum dictarum duarum scripturarum, unum scriptum manu dicti Anthonii Griffo et alterum subscriptum manu dictorum Benedicti, Gabriellis, Iohannis et Zacarie, vidi et legi, non viciatum nec abolitum nec in aliqua nn sui parte suspectum, et ab ipso eodem auctentico dictarum amba-

rum scripturarum, sic ut supra subscriptarum millesimis et diebus antescriptis in ipsis denotatis, suprascriptum exemplum sumpsi et exemplavi, nichil addito, mutato vel diminuto quod mutet sensum aut intellectum variet nisi forte titulo, sillaba aut puncto extensionis vel abbreviationis causa, ipsumque exemplum cum dicto auctentico dictarum duarum apodisiarum fideliter auscultavi de verbo ad verbum una cum Iacobo et Badasale notar[iis] infrascriptis, et quia utrumque, auctenticum scilicet et exemplum, in unum concordare inveni, ad instantiam et requisitionem dicti Petri, dictis nominibus, me subscripsi, apposito signo consueto meorum instrumentorum in fidem et testimonium omnium premissorum.

- (S.T.) Ego Iacobus de Boconis quondam Rafaelis, imperiali auctoritate notarius publicus, autenticum dictarum duarum scripturarum, unum scriptum manu dicti Antonii Griffi et alterum subscriptum manu dictorum Benedicti, Gabrielis, Iohannis et Zacarie, vidi et legi, non viciatum aut abolitum nec in aliqua sui parte suspectum, et ab ipso eodem autentico dictarum ambarum scripturarum, sic ut supra subscriptarum millesimis et diebus antescriptis in ipsis denotatis, suprascriptum exemplum, sumptum et relevatum per dictum Laurentium, nihil adito, mutato vel diminuto quod mutet sensum aut variet intellectum nisi forte titulo, sillaba aut puncto extensionis vel abreviationis causa, ipsumque exemplum cum dicto autentico dictarum on duarum apodisiarum fideliter auscultavi de verbo ad verbum una cum suprascripto Laurentio et infrascripto Baldasare notariis, et quia utrunque, autenticum scilicet et exemplum, in unum concordare inveni, ad instantiam et requisitionem dicti Petri, dictis nominibus, me subscripsi et in fidem, robur et testimonium premissorum signum instrumentorum meorum apposui consuetum.
- (S.T.) Ego Baldasar de Segnorio Bartholomei, publicus imperiali auctoritate notarius pp, auctenticum dictarum duarum scripturarum, unum scriptum manu dicti Antonii Griffo et alterum subscriptum manu dictorum Benedicti, Gabrielis, Iohannis et Zacarie, vidi et legi, non viciatum aut abolitum nec in aliqua sui parte suspectum, et ab ipso eodem auctentico dictarum ambarum scripturarum, sic ut supra subscriptarum millesimis et diebus antescriptis in ipsis denotatis, suprascriptum exemplum, sumptum et rellevatum per dict[um La]urentium, nichil addito, mutato vel diminuto quod mutet sensum aut variet intellectum nisi forte titulo, silaba aut punto extensionis vel abreviationis causa, ipsumque exemplum cum dicto auctentico dictarum duarum apodisiarum fideliter ascultavi de verbo ad verbum cum suprascriptis Laurentio et Iacobo notariis, et quia utrumque, auctenticum et exemplum, in

unum concordare inveni, ad instantiam et requixitionem dicti Petri, dictis nominibus, me subscripsi et signumque meum in instrumentis consuetum apposui im fidem, vim, robur et testimonium omnium premissorum qq.

b de amissionis: così a Seque depennato ap c seque depennato apodis tracte: corretto da extractum e Crhisti: così f segue depennato et g generosique: que h quodam: così i folei: e corretto su precedente scrittura in sopralinea j priegoli: e in k mie: corretto da miei ¹ certi: *corretto da* certo ^m Drapier: i in sopralinea ⁿ 100: corretto in sopralinea su 44 depennato o Baron-44: in interlinea r rossom: così s suprascriptarum conventionum: corretto da ^q segue depennato fosse suprascriptare conventionis ^t segue depennato denari u segue depennato cum la mia v dal: corretto da del w Gabriello: corretto da Gabrielli x non preiudicando-ser: in sopralinea su quondam mio fradello y Michelim Drapier: in sopralinea z Zacharia: c corretto su precedente scrittura aa Gliogni: corretto da Glioini bb seu: corretto da sei cc reservo: serv corretto su precedente scrittura dd subscripserant: corretto da subscripserunt ff scriptis manus: così ee aimittere: così gg segue depennato in que aut quod dicti credihh capta-pars: di mano del notaio Baldassarre de tores qui se ut supra non subscripserunt ii MCCCCXXXVIIII: corretto da precedente scrittura jj licet: così ^{ll} esse: corretto da essent mm affermo: corretto da gnata: corretto da precedente scrittura ⁿⁿ segue depennato eius oo segue lettera depennata PP segue depennato pu 99 sul verso dell'ultima mezza carta, depennato con tratti di penna obliqui scripture tenor-valensque ea sol (cfr. p. 137).

12

1453, agosto 7, <Pera>

Bartolomeo Gentile, Tommaso Spinola del fu Gaspare e Babilano Pallavicino, testi prodotti a futura memoria da Cassano Salvago, dichiarano che il balascio imperiale dato in pegno circa sette mesi prima da Luca Notaras ai suddetti Tommaso e Babilano, ai fratelli Antonio e Giovanni Garra, a Cristoforo Pallavicino, Battista Gattilusio, Cassano Salvago e Barnaba Centurione, per un mutuo di 9.000 perperi accordato all'imperatore in quote di 1.125 perperi ognuno, era stata affidato ai due Garra dietro congrue garanzie per gli altri mutuanti.

E d i z i o n e: T. BERTELÈ, Costantino cit., pp. 100-101 (parziale).

[58] In nomine Domini amen. Anno a nativitate Domini MCCCCLIII, indicione XV secundum cursum Ianue, die VII augusti, paulo post horam terciarum, ad apotecam condam Petri de Lavania a specialis.

Bartolomeus Gentilis, testis summarie ad eternam rei memoriam receptus per me notarium infrascriptum, in presentia testium infrascriptorum^b, ad instantiam et requisitionem Cassani Salvaigi probare volentis e quod verum est quod modo possunt esse menses VII in circa d in domo condam domini Luce Nataro, in Constantinopolie, erant quam plures, scilicet dominus Thomas Spinula condam Gasparis f, Antonius et Iohannes Garra fratres, Babilanus Palavicinus, Baptista Gatellusius et ipse Cassanus, qui omnes g cum Barnaba Centuriono et Cristoforo Palavicino h, tunc inde absentibus i, convenerant [quod] debebant mutuare serenissimo; domino imperatori perperos VIIII, scilicet perperos MCXXV pro singulo, et dictus dominus Lucas dabat eis pro pignere ipsorum balasium dicti serenissimi domini imperatoris et tunc, capta ipsa compositione et promisione ab ipsis omnibus, dictus dominus Lucas dedit dictum balasium ipsis sex k tunc ibi existentibus et dicebant inter ipsos quis ipsorum1 tenere deberet dictum balasium apud se et tunc dicti Antonius et Iohannes Garra se obtulerunt et dixerunt: « Date nobis ^m illud ipsum balasium ⁿ et nos promittimus ^o quod extrahemus de damno seu conservabimus indemnem unumquemque vestrum de et seu pro dictis perperis MCXXV unicuique vestrum», et sic sub hac promisione illud balasium acceperunt et hec fuerunt et dixerunt et promiserunt in presentia suprascriptorum ac in presentia etiam condam Angelli Iacarie et Bartholomei Gentilis, ibi tunc presentium, et plus et minus secundum quod ipsi testes dixerint, non se propterea abstringens ad aliquod probatorium p onus superfluum, qui testis admonitus per dictum notarium de veritate dicenda super predictis tam pro una parte quam pro alia, remotis odio, amore, timore et aliis removendis, iuratus ad sancta Dei [eva]ngellia, tactis manu scripturis, se veritatem d'ictu rum de his et super his de quibus et super quibus fuerit interrogatus tam pro una parte quam pro alia, remotis removendis, interrogatus et examinatus q super predictis, suo iuramento testificando dixit quod verum est quod ipse testis ser reperit ad s suprascripta et quod ipse testis met dedit dictum balasium dictis Antonio^t, Iohanni^u et reliquis et quod ipsi Antonius et Iohannes v promiserunt w extrahere de damno reliquos qui in promisione dictorum perperorum VIIII x interveniebant et promittebant et de predictis dictus Antonius et Iohannes fecerunt apodixiam scriptam manibus ipsorum que remansit penes dictum dominum Lucam. Interrogatus y de causa sciencie, respondit quia predictis interfuit z ac vidit et audivit, ut predixit; super aa generalibus interrogatus recte respondit. Testes Mateus Lomellinus et Gregorius Rubeus.

₩ Die ea, in eodem loco et eadem hora, paululo post.

Thomas Spinula condam Gasparis, testis ut supra receptus per me dictum notarium super bb suprascriptis, in presentia testium infrascriptorum, qui admonitus etc., iuratus etc., interrogatus et examinatus etc., suo iuramento testificando dixit quod verum est quod ipse testis intervenit ad suprascripta tanquam unus ex superius nominatis et, existentibus ipsis predictis in domo dicti domini Luce pro promisione dictorum perperorum VIIII et pro accipiendo dictum balasium in pignore, ipsi inter se fuerunt in contentione quis ipsorum tenere deberet penes se dictum balasium; tunc ipsi Antonius et Iohannes dixerunt quod equius erat quod ipsi cc Antonius et Iohannes illud balasium penes se tenerent quia erant duo et habebant bonam domum ubi illud bene collocarent de et quod balasium ipsum staret in ipsis et penes se risico ipsorum Antonii et Iohannis et quod de predictis ipsi promissores omnes ee fecerunt unam ff apodixiam suis gg manibus que remansit penes dictum dominum Lucam. Interrogatus de causa sciencie, respondit quia predictis interfuit, vidit et audivit, ut supra dixit; super generalibus interrogatus, recte respondit. Testes predicti Mateus Lomellinus et Gregorius Rubeus.

₹ Ea die et hora, paulo post, in eodem loco.

Babilanus Palavicinus, testis ut supra receptus per me dictum notarium super predictis, in presentia testium infrascriptorum, qui admonitus hh [etc.], iuratus etc., examinatus etc. suo iuramento testificando dixit quod ipse testis interfuit ad predicta et ipsi superius nominati ii dixerunt ii inter se kk quis eorum tenere deberet dictum balasium penes se; tunc ipsi Antonius et Iohannes dixerunt quod ipsi Antonius et Iohannes habebant bonam et securam ii domum et quod volebant tenere penes mm se dictum balasium et quod erant contenti quod dictum balasium staret penes se nn rixico ipsorum Antonii et Iohannis, et oo facta fuit de predictis una apodixia in qua ipsi Antonius et Iohannes subscripti erant, que remansit penes pp dictum dominum Lucam. Interrogatus de causa sciencie, respondit quia ipse testis predictis interfuit, vidit et audivit ut supra dixit, super qq generalibus interrogatus recte respondit, tamen r dicit quod ipse testis s est cognatus dicti Cassani, scilicet habet pro uxore sororem dicti Cassani t, nichilominus dixit id quod est verum. Testes Paulus Vegius et Lafrancus Spinula.

a de Lavania: anteposto a specialis con segno di richiamo bi in presentia-infrascriptorum: in sopralinea con volentis: corretto da volentem de segue depennato in (in sopralinea) quod ipse con Constantinopoli: in sopralinea fesque depennato Cristoforus Palavicinus segue depennato et bi et Cristoforo Palavicino: in sopralinea i absentibus:

k sex: in sopralinea su VII depennato corretto da absente j segue depennato tunc lipsorum: in sopralinea m nobis: in sopralinea n segue depennato nobis in sopralinea ^p probatorium: corretto da probandi q segue depennato et interrogatus r segue depennato per s segue depennato scripta t segue depennato et u Iohanni: corv et reliquis-et Iohannes: in sopralinea w promiserunt: tra promi e retto da Iohannis serunt segue, corretto e depennato ttebant omnibus se; segue depennato aliis sex conf depennato interfuerunt y Interrogatus: I corretto da s z segue depennato ut predixit aa segue depennato aliis bb super: corretto da supra cc ipsi: corretto da ipse depennato et quod promittebant extrahere socios dicte promisionis de damno promisionis eorum ipsorum et quod balasium predicti ipsi Antonius et Iohannes ee promissores omnes: in sopralinea su Antonius et Iohannes depennato ff segue depennato p gg suis: s iniziale hh admonitus: corretto da precedente scrittura ii ipsi superius nominati: in sopralinea; segue depennato cum fuerunt jj dixerunt: in sopralinea ^{kk} segue depennato in ll et securam: in sopralinea ^{mm} segue depennato dict ⁿⁿ segue depennato oo ipsorum-Iohannis et: in sopralinea; segue depennato et pp penes: p corretto da ^{qq} segue depennato generalibus rr tamen: corretto su et ss ipse testis: in sopralinea tt scilicet-Cassani: in sopralinea.

13

1453, agosto 8, Pera

Angelo Giovanni Lomellino, ex-podestà di Pera, Tommaso Spinola del fu Gaspare, Filippo de Molde, Imperiale Grimaldi, Pietro di Gravago, Raffaele Lomellino ed Ambrogio Giudice, sei degli otto ex-ufficiali di Balia di Pera, nonché Pietro di Gravago, protogero di Pera e Giovanni Garra, Oberto Pinello, Tommaso Spinola del fu Lanfranco e Geronimo di Zoagli, suoi consiglieri, rilasciano procura a Bartolomeo Gentile e Cassano Salvago per il recupero di ogni credito, la tutela dei loro interessi e le liti.

[59] In nomine Domini amen. Spectabilis dominus Angellus Lomellinus, olim potestas Pere, Thomas Spinula condam Gasparis, Filipus de Molde, Imperialis de Grimaldis, Petrus de Gravaigo, Raffael Lomellinus et Ambrosius Iudex, tanquam^a olim sex ex octo^b officialibus ^c Bailie terre ^d Pere ^e, ac etiam spectabilis dominus Petrus de Gravaigo, tanquam protogerus terre Pere, ac Iohannes Garra, Obertus Pinellus, Thomas Spinula condam Lafranci et Ieronimus de Zoalio, consiliarii dicti domini protogeri et dicte terre Pere, qui dominus protogerus et consiliarii habent nunc gubernatio-

nem et administrationem terre Pere, cessantibus potestate, consilio Antianorum ac dicto officio et omnibus aliis officialibus, et predicti omnes tam coniunctim quam divisim et omni modo, iure, via et forma quibus melius et validius de iure fieri et esse potest fecerunt et sollemniter constituerunt suos certos nuncios et procuratores legitimos Bartholomeum Gentillem et Cassanum Salvaigum, absentes tanquam presentes et quenlibet ipsorum in solidum ita quod occupantis conditio melior non existat sed quod unus inceperit alter possit prosequi, mediare et finire, et ad f petendum, habendum, exigendum, recipiendum et recuperandum omne id et totum quicquid et quantum dictus constituentes g, dictis nominibus et coniunctim et divisim, habere et recipere debent et possent h a quacumque persona, corpore, collegio et universitate, quavis ratione, occasione vel causa i et tam cum cartis, instrumentis, scripturis, testibus quam sine, coram quocumque officio, preside et magistratu tam Ianue quam extraneo et tam eclesiastico quam seculari, et ad quitandum, liberandum et absolvendum quancumque personam, corpus, collegium et universitatem de omnij eok et toto quicquid et quantum dictis suis procuratoribus et cuilibet ipsorum¹ in solidum videbitur et placuerit ac faciendum pactum de aliquid ulterius non petendo, et ad m transigendum, paciscendum, componendum et compromittendum, penas in compromissis apponendum et compromissa prorogandum, iura, rationes actionesque cedendum et vendendum, instrumenta et alias scripturas quasvis cassandum et annullandum et alia et alias faciendum et rogari et confici mandandum ipsosque constituentes et quemlibet ipsorum, dictis nominibus, et bona ipsorum et cuiuslibet ipsorum, et tam coniunctim quam divisim, obligandum et ypotecandum in quocumque instrumento, actu n et contractu in iudicio velº extra faciendo, et ad tam de calumnia quam aliter iurandum et cuiuslibet generis sacramentum prestandum et subeundum in animam ipsius constituentis p, et ad omnes et singulas q lites, causas, questiones et controversias quas ipsi constituentes, dictis nominibus, tam coniunctim quam divisim habent et 1 habituri sunt cum quacumque persona, corpore, collegio et universitate, quavis de causa, et ad libellum et libellos dandum, lites contestandum etc., et generaliter ad omnia et singula alia s faciendum, agendum, procurandum et administrandum, in iudicio et extra et ubilibet, que in predictis et circa predicta, connexis, dependentibus, emergentibus ab eis aut eorum quolibet necessaria et opportuna fuerint ac utilia videbuntur queque causarum merita et iuris ordo postulant et requirunt et que ipsi constituentes et coniunctim et divisim facere possent si presentes interessent, etiam si talia forent que speciali et expresso mandato indigerent, et ad unum et plures procuratores substituendum eosque revocandum, presenti mandato firmo permanente t, dantes u et concedentes dictis suis procuratoribus, et cuilibet ipsorum in solidum plenum, amplum, liberum, largum, generale ac speciale mandatum cum plena, ampla v, larga, speciali w, generali ac libera administratione, potestate et bailia predicta omnia et singula et alia quelibet agendi, faciendi, procurandi et administrandi, in iudicio et extra et ubilibet, ac promittentes y***, sub ***, insuper ***, promiserunt z ***, intercedentes aa ***, sub si<mi>li ***, ac renuncian<te>s ***. Actum Pere, in domo Iohannis de Mari bb, in caminata dicte domus, in qua domus ad presens habitat dictus dominus Angellus Iohannes, anno a nativitate Domini MCCCCLIII, indicione XV secundum cursum Ianue, die VIII augusti, hora vesperarum, presentibus testibus ce Paulo Vegio, Barnaba Centuriono et Inofio Pinello, vocatis et rogatis dd.

a tanquam: in sopralinea b sex et octo: in sopralinea c officialibus: corretto da officii e segue depennato tam dictis nominibus quam suis quoque propriis et d terre: in sopralinea privatis nominibus f ad: in sopralinea g dictus constituentes: così h possent: corretto i ratione-vel causa: in sopralinea su de causa tam ratione; segue depennato et causa da potest dicti (corretto da dicto) sui tunc officii quam suorum propriorum et privatorum nominum et tam coniunctim quam divisim ut supra et quacumque alia ratione j omni: in sopralinea ^m segue depennato quitandum ¹ segue depennato vid n actu: in sopralidepennato quo P in animam-constituentis: così o vel: corretto su et ^q singulas: s *iniziale corretto su* r et: in sopralinea; segue depennato vel s alia: in sopralinea t permanente: corretto da permanentes ^u dantes: corretto da dans v segue depennato libera w segue depennato lix ac libera: in sopralinea y promittentes: corretto da promittens miserunt: corretto da promisit aa intercedentes: corretto da intercedens bb segue depen-^{dd} sul verso, depennato con tratti di penna obliqui In nato de Mari cc segue depennato Barna nomine Domini amen. Cum verum sit quod alias spectabilis dominus Angellus Iohannes Lomellinus, olim potestas Pere, ac Thomas Spinula condam Gasparis, Filipus de Molde, Ieronimus Bellogius, Imperialis de Grimaldis, Bartholomeus Gentilis, Raffael Lomellinus, Petrus de Gravaigo et Ambrosius Iudex, tunc Officii Bailie Pere

14

1453, agosto 17, Pera

Il notaio Lorenzo Calvi, su richiesta di Inofio Pinello, redige copia autentica di una lettera di cambio di Babilano Grimaldi del 20 dicembre 1452,

inviata da Genova a Pera a Pietro di Gravago, Domenico di Ripa, il suddetto Inofio ed Egidio de Carmadino. Sottoscrivono i notai Baldassarre de Segnorio e Giacomo de Boconis.

[64] In nomine Domini amen. Hoc est exemplum seu registratio cuiusdam littere cambii scripte manu Babilani de Grimaldis in Ianua, MCCCCLII, die XX decembris, directe Petro de Gravaigo, Dominico de Rippa, Inofio Pinello et Egidio de Carmadino in Pera, facta per me Laurentium de Calvi notarium, ad instantiam et requisitionem dicti Inofii volentis copiam dicte littere trasmittere ad exteras partes, quod cambium alias ipsi IIII^{or}, quando erant Officium Provisionis Pere, acceperunt a Bartholomeo Gentile, ut de dicto cambio apparet in cartulario seu libro dicti officii, scripto manu mei dicti Laurentii, notarii et scribe dicti officii. Cuius quidem littere cambii tenor talis est. Extra: «Dominis Petro de Gravaigo, Dominico de Rippa, Inofio Pinello et Egidio de Carmadino, in Pera. Primam ». Intus vero: « M MCCCCLII, die XX decembris, Ianue. Solvatis per istam primam cambii, termino solito, Cristoforo Palavicino libras trescentas quinquaginta quattu[or], soldos octo et denarios IIII^{or}, ad rationem unius perperi et haratos quattuordecim^a pro singula libra, sive lb. CCCLIIII, s. VIII d. IIII pro lb. 1, pro valuta hic habita ab Antonio de Grimaldis, fratre nostro, et solutos ponatis per contra perperos D michi solvere missos, computata gabella nec alia, paratus vestra.

Babilanus de Glimaldis manu propria.

Ego Petrus de Gravaigo non possum respondere.

Ego Inofius Pinellus non possum respondere.

Ego Dominicus de Rippa non possum respondere.

- ₩ Die VIIII augusti. Ego Inofius Pinellus sum contentus respondere in solidum dicta cambia ».
 - ₩ MCCCCLIII°, die XVII augusti, in Pera.
- (S.T.) Ego Laurentius de Calvi Antonii, imperiali auctoritate notarius publicus ^b, auctenticum dicte littere cambii, millesimo et die suprascriptis facte ac subscripte per dictum Babilanum et deinde per dictos Petrum, Dominicum et Inofium ut supra ^c, vidi et legi, non viciatum, non abolitum nec cancellatum nec in aliqua sui parte suspectum, a quo auctentico suprascriptum exemplum sumpsi et transcripsi et illud ipsum suprascriptum exemplum cum dicto auctentico ^d de verbo ad verbum legi et auscultavi fideliter cum infrascriptis Iacobo et Badasale notariis, nichil addito, mutato vel di-

minuto quod mutet sensum vel variet intellectum nisi forte titulo, sillaba aut puncto extensionis vel abbreviationis causa, et quia utrumque, exemplum scilicet et auctenticum, in unum concordare inveni, idcirco ad instantiam et requisitionem dicti Inofii me subscripsi posuique meorum instrumentorum consuetum signum in fidem et testimonium omnium suprascriptorum.

- (S.T.) Ego Baldasar de Segnorio Bartholomei, publicus imperiali auctoritate notarius, suprascriptum exemplum et auctenticum dicte littere cambii, millesimo et die suprascriptis facte ac subscripte per dictum Babilanum et deinde per dictos Petrum, Dominicum et Inofium, vidi et legi, non viciatum, non abolitum nec cancelatum nec in aliqua sui parte suspectum f, et illud ipsum suprascriptum exemplum, sumptum et relevatum per dictum Laurentium ut supra g, cum dicto auctentico de verbo ad verbum legi et fideliter ascultavi cum suprascripto Laurentio et infrascripto Iacobo h notariis, nichil addito, mutato vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum [ni]si forte silaba aut puncto extensionis vel abreviationis causa, et quia utrumque, exemplum et autenticum, in unum concordare inveni, idcirco ad instantiam et requisitionem dicti Inofii me subscripsi signumque meum in instrumentis consuetum apposui in fidem, vim, robur et testimonium omnium premisorum.
- (S.T.) Ego Iacobus de Boconis quondam Rafaelis, imperiali auctoritate notarius publicus, suprascriptum exemplum, registratum seu transcriptum ut supra, sumptum et relevatum ab autentico dicte littere dicti cambii, millesimo et die suprascriptis facte ac subscripte per dictum Babilanum et deinde per dictos Petrum, Dominicum et Inofium, vidi et legi, non viciatum, non abolitum, non cancellatum nec in aliqua sui parte suspectum, et illud ipsum suprascriptum exemplum, sumptum et relevatum ut supra per dictum Laurentium a dicto autentico, de verbo ad verbum legi et fideliter auscultavi cum suprascriptis Laurentio et Baldasare notariis, nihil addito, mutato vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum nisi forte titulo, sillaba aut puncto extensionis vel abreviationis causa, et quia utrumque, exemplum scilicet et autenticum, in unum concordare inveni, idcirco ad instantiam et requisitionem dicti Inofii me subscripsi et in fidem, robur et testimonium premissorum signum instrumentorum meorum apposui consuetum.

 $^{^{\}rm a}$ ad rationem-quattuordecim: cosi $^{\rm b}$ segue depennato exe $^{\rm c}$ ut supra: in sopralinea $^{\rm d}$ cum dicto auctentico: in sopralinea $^{\rm e}$ exemplum et: in sopralinea $^{\rm f}$ segue depennato a quo auctentico suprascriptum exemplum sumpsi et $^{\rm g}$ sumptum-ut supra: in sopralinea $^{\rm h}$ segue lettera depennata.

INDICE DEI NOMI DI PERSONA, DI LUOGO E DELLE COSE NOTEVOLI

L'indice ripropone il modello già adottato in *Pera* cit., pp. 279-308 ed elenca i luoghi, le persone, le cariche, le professioni, inoltre le navi, le merci, le monete. Sotto il toponimo di Pera, che compare pressoché in tutti i rogiti, sono riportate le indicazioni locali specifiche, compresi gli edifici pubblici e privati. I nomi personali sono stati espressi al nominativo; in caso di dubbio si è riprodotta la forma del testo.

I numeri rinviano ai documenti. Si sono adottate le seguenti abbreviazioni: burg. = burgensis; d. = domini; f. = filia, filius; fr. = frater; hab. = habitator; q. = condam, quondam; not. = notarius; ux. = uxor.

Absalon Sisnus: 6.

Absalonis (f.): v. Iohannetus Sisnus.

Acmat, de genere Zicorum, factus Sarracenus: 10.

Aldovrandin di Zusti: 11.

Alexandria: 9.

Aloysius (Aluisius, Alvyse) Rosso: 11.

Aluysius, Alvyse Rosso: v. Aloysius Rosso.

Ambrosius Iudex, olim officialis Bailie terre Pere: 13.

Angellus de Langasco, burg. Pere: 3, 7, 9. Angellus Iacaria q.: 12.

Angellus Iohannes Lomellinus, olim potestas Pere: 13.

Anthonii (Antonii) Spinule (ux.): v. Benedicta, f. q. Conradi de Pastino.

Anthonius Contareno, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Anthonius (Antonius) Gatellusius, f. q. Iohannis: 3, 9.

Anthonius (Antonius) Griffo de Venetiis, f. q. Victoris, not. publicus auctoritate imperiali, not. Venetus, iudex ordinarius, cancellarius (canzellarius) d. baiuli Venetorum in Constantinopoli: 11.

Anthonius (Antonius) Spinula, f. q. Bartholomei, maritus (vir) Benedicte, f. q. Conradi de Pastino: 1, 4, 5, 6.

Antonii (f.): v. Baptista Dragus; Laurentius de Calvi.

Antonii Garre (fr.): v. Iohannes Garra.

Antonii Gatellusii (pater): v. Iohannes Gatellusius q.

Antonius Brunus: v. Petrus Antonius Brunus. Antonius Confortinus: 10.

Antonius de Grimaldis, fr. Babilani de Grimaldis: 14.

Antonius de Turri, f. q. Iohannis, civis Ianue: 2.

Antonius Garra, fr. Iohannis Garre: 12. asperus de Caffa: 2, 9.

Augustini (f.): v. Iohannetus de Tabia.

Augustinus de Tabia: 10.

Auria (de): v. Leonardus.

Babilani de Grimaldis (fr.): v. Antonius de Grimaldis.

Babilanus de Glimaldis (Grimaldis): 14.

Babilanus Palavicinus, cognatus Cassani Salvaigi: 12.

Badasal (Baldasar) de Segnorio, f. Bartholomei, not. publicus auctoritate imperiali: 11, 14.

baiulus (bayulus) Venetorum in Constantinopoli: v. Marinus Superantio.

balasium: 4, 12.

Balbi: v. Dominicus.

Baptista Dragus, f. Antonii: 7.

Baptista Gatellusius: 9, 12.

Barnabas Centurionus: 12, 13.

Baron Zudio: 11.

Barona Iudea (Zudia): 11.

Barruti: 9.

Bartholomei (f.): v. Badasal de Segnorio.

Bartholomei (f. q.): v. Anthonius Spinula.

Bartholomeo Gentil: v. Bartholomeus Gentile.

Bartholomeus de Podio: v. Iohannes Bartholomeus de Podio.

Bartholomeus (Bartholomeo, Bartolomeus) Gentile (Gentil, Gentilis, Gentillis), officialis Bailie terre Pere: 11, 12, 13, 14. Bellogius: v. Ieronimus.

Benedeto Salvadego: v. Benedictus Salvaighus.

Benedicta, f. q. Conradi de Pastino, ux. Anthonii (Antonii) Spinule: 4, 5, 6.

Benedicte, f. q. Conradi de Pastino (mater): v. Isabeta q., ux. q. Conradi de Pastino; (maritus, vir): v. Anthonius Spinula.

Benedictus (Benedeto) Salvaighus (Salvaigus, Salvadego), f. (f. q.) Evangeliste, civis Ianue, Ianuensis: 11.

Boconis (de): v. Iacobus.

Boldu: v. Micahel.

Brunus: v. Petrus Antonius.

buxus: 9.

Caffa: 1, 2, 9.

Caffe habitans: v. Iullianus de Flisco.

Caloti: v. Iani.

Calvi (de): v. Franchinus; Laurentius.

canabacium: 9.

cancellarius (canzellarius) d. baiuli Venetorum in Constantinopoli: v. Anthonius Griffo.

Candia (de): v. Gabriel Catacalo.

Capello: v. Carolus.

Carmadino (de): v. Egidius.

Carolus Capello, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Carolus de Durante: 3.

Casanova (de): v. Iacobus.

Cassani Salvaigi (cognatus): v. Babilanus Palavicinus; soror: 12.

Cassanus Salvaigus: 3, 8, 9, 12, 13.

Catacalo: v. Gabriel.

Ceba, Ciba: v. Nicolaus.

Centurionus: v. Barnabas.

Cervie magne: 11.

cineres: 9.

Chium, Sio: 9, 11.

compere Caffe: 4, 5; Pere: 4, 5.

Confortinus: v. Antonius.

Conradi de Pastino (f. q.): v. Benedicta, Benedicte; (ux. q.): v. Isabeta q.

Conradus de Pastino q.: 6.

consiliarius protogeri terre Pere: v. Ieronimus de Zoalio; Iohannes Garra; Obertus Pinellus; Thomas Spinula f. q. Lafranci.

consilium Antianorum Pere, consilium Pere: 3, 13.

consilium de XII Venetorum in Constantinopoli: 11; v. Anthonius Contareno; Carolus Capello; Dominicus Balbi; Delfinus Delfino; Fabricius Cornario; Fillippus Cornario; Laurentius Mauroteno; Franciscus Superantio; Marinus Venerio; Micahel Boldu; Nicolaus Iustiniano; Nicolaus Moncenigo.

consilium Pere: v. consilium Antianorum
Pere.

Constantinopoli, Constantinopolitana urbs: 11; curia baiulatus Venetorum: 11; domus q. Luce Nataro: 12; portus: 11.

Contareno: v. Anthonius.

Cornario: v. Fabricius; Fillippus.

Cristoforus Palavicinus: 12, 14.

David (de): v. Helia.

David (f.): v. Lignaco.

Delfino: v. Delfinus.

Delfinus Delfino, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

denarius: 14.

Dominicus Balbi, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Dominicus de Rippa, officialis Provisionis Pere: 14.

Dragus: v. Baptista.

Drapier: v. Michelim; Nicolin.

ducatus venetus: 11.

Durante: v. Carolus.

Egidius de Carmadino, officialis Provisionis Pere: 9, 14.

Evangeliste (f., f. q.): v. Benedictus Salvaighus.

Fabricius Cornario, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Famagusta: 9.

Filippus (Filipus) de Molde, olim officialis Bailie terre Pere: 5, 6, 13.

Fillippus Cornario, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Flisco (de): v. Iullianus.

Franchinus de Calvi, civis Ianue: 9.

Francis (de): v. Marchisius.

Franciscis (de): v. Laurentius.

Franciscus Lanciavegia: 2.

Franciscus Lomellinus, f. q. Martini: 4, 5, 6.

Franciscus Superantio, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Franguli (Frangulus) Servopulo: 11.

Frangulus Servopulo: v. Franguli Servopulo.

Gabriel Catacalo de Candia, Venetus: 11. Gabriel de Prementorio: 9.

Gabriel Picus, patronus navis: 2

Garra: v. Antonius; Iohannes.

Garre: v. Antonii: Iohannis.

Gaspar Marruffus: 9.

Gaspar Spinula: 3.

Gasparis (f. q.): v. Thomas Spinula.

Gatellusii: v. Antonii; Nicolai; Percivalis.

Gatellusius: v. Antonius; Baptista; Iohannes q.; Laurentius; Lodisius; Nicolaus; Percival.

Gaura: v. Micali.

Georgii (f. q.): v. Iohannes Monsenigo.

Gentil, Gentile, Gentillis; v. Bartholomeus.

Glimaldis, Grimaldis (de): v. Antonius; Babilani; Babilanus; Imperialis.

Gliogni, Grioni: v. Iacarias.

Gravaigo (de): v. Petrus.

Gregorius de Prementorio, civis Ianue: 2.

Gregorius Rubeus: 12.

Griffo: v. Anthonius.

Grimaldis: v. Glimaldis.

Grioni: v. Gliogni.

Guirardus Spinula: 3, 9.

haratus, karatus: 2, 4, 8, 11, 14; argenti ad sagium Pere: 5, 6, 8.

Helia de David: 11; v. anche Lignaco f. David.

Iacaria: v. Angellus.

Iacarias (Zacaria, Zacharia) Gliogni (Grioni), Venetus: 11.

Iacobus de Boconis, f. q. Rafaelis, not. publicus imperiali auctoritate: 1, 11, 14.

Iacobus de Casanova: 1.

Iani (Iohannes) Caloti, f. Moisis: 11.

Ianua: 14.

Ianue civis: v. Antonius de Turri; Franchinus de Calvi; Gregorius de Prementorio; Ieronimus Bellogius; Iullianus de Flisco.

Ianuensis: v. Benedictus Salvaighus.

Ieronimus Bellogius, civis Ianue, officialis Bailie terre Pere: 8, 13.

Ieronimus de Zoalio, consiliarius protogeri terre Pere: 13.

imperator: 12.

Imperialis de Grimaldis, olim officialis Bailie terre Pere: 8, 13.

Inofius Pinellus, officialis Provisionis Pere: 13, 14.

Iohannes Bartholomeus de Podio: 8.

Iohannes Caloti: v. Iani Caloti.

Iohannes de Sancto Blasio: 10.

Iohannes de Semino: 2.

Iohannes Garra, fr. Antonii Garre, consiliarius protogeri terre Pere: 12, 13.

Iohannes Gatellusius q., pater Antonii Gatellusii: 3.

Iohannes Lomellinus: v. Angellus Iohannes Lomellinus.

Iohannes (Zoane, Zuane) Mocenigo (Moncenigo, Monsenigo, Mozenigo) de Modono, f. q. Georgii, Venetus: 11.

Iohannes Saccus de Savona: 1.

Iohannetus de Tabia, f. Augustini: 7.

Iohannetus Sisnus, f. Absalonis: 5, 6.

Iohannis (f. q.): v. Antonius de Turri; Antonius Gatellusius.

Iohannis Garre (fr.): v. Antonius Garra. Ioste Stafila: 11; v. anche Pangalo Zudio.

Isabeta q., ux. q. Conradi de Pastino, mater Benedicte: 4, 5.

Iudea, Zudea: v. Barona.

Iudex: v. Ambrosius.

iudex ordinarius: v. Anthonius Griffo.

Iullianus de Flisco, civis Ianue, hab. Caffe: 1.

Iustiniano: v. Nicolaus.

karatus: v. haratus.

Lafranci (f. q.): v. Thomas Spinula.

Lafrancus Spinula: 12.

Lanciavegia: v. Franciscus.

Langasco (de): v. Angellus; Petrus.

Laurentius de Calvi, Anthonii (Antonii), not. publicus imperiali auctoritate, scriba officii Provisionis Pere: 9, 11, 14.

Laurentius de Franciscis: 1.

Laurentius Gatellusius olim de Porta: 7, 9.

Laurentius Mauroteno, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Leonardus de Auria: 5, 6, 9.

libra: 14.

Lignaco, f. David: 11; v. anche Helia de David.

lin: 11.

Lodisius Gatellusius, f. Nicolai Gatellusii, fr. Percivalis Gatellusii: 3. 9.

Lomellinus: v. Angelus Iohannes; Franciscus; Mateus; Raffael.

Lucas Nataro: 12.

Lunardo Spinola: 11.

Luxardus: v. Marchisius de Francis.

Mansor, Mansorrus: v. Thomas.

Mansorrus: v. Mansor.

Marchisius de Francis Luxardus: 8.

Margarita sclava, de genere Zicorum: 10.

Marinus Superantio, baiulus Venetorum in Constantinopoli: 11.

Marinus Venerio, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli:11.

Marruffus: v. Gaspar.

Martini (f. q.): v. Franciscus Lomellinus.

Mateus (Matheus) de Zoalio: 2.

Mateus Lomellinus: 12.

Mateus Palavicinus: 9.

Mauroteno: v. Laurentius.

Micahel Boldu, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Micali Gaura: 11.

Michelim (Micolim) Drapier, fr. Nicolim Drapier: 11.

Micolim: v. Michelim.

Mingrellorum genere (de): v. Orsola sclava.

Mocenigo, Moncenico, Monsenigo, Mozenigo: v. Iohannes; Nicolaus.

Modono (de): v. Iohannes Mocenigo.

Moisis (f.): v. Iani Caloti.

Molde (de): v. Filippus.

Mollinarius: v. Nicolaus.

Moncenigo, Monsenigo, Mozenigo: v. Mocenigo.

Mostafa, de genere Zicorum, factus sarracenus: 10.

Nataro: v. Lucas.

navis Benedicti Salvaigi, olim patronizata per Nicolaum Salvaigum: 11.

navis Lodisii Gatellusii: 9.

navis patronizata per Gabriellem Picum: 2.

Nicola Polaqui (Pulaqui), patronus navis: 11.

Nicolai Gatellusii (f.): v. Lodisius Gatellusius; Percival Gatellusius.

Nicolaus (Nicoloso) Ceba (Ciba): 11.

Nicolaus Gatellusius, pater Percivalis Gatellusii: 3, 9.

Nicolaus Iustiniano, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Nicolaus Mollinarius: 2.

Nicolaus Moncenigo, ex consilio de XII Venetorum in Constantinopoli: 11.

Nicolaus Salvaigus, patronus navis: 11.

Nicolim Drapier q.: 11.

Nicolo de Viana: 11.

Nicoloso Ciba: v. Nicolaus Ceba.

notarius publicus imperiali auctoritate: v. Anthonius Griffo; Badasal de Segnorio; Iacobus de Boconis; Laurentius de Calvi. notarius Venetus: v. Anthonius Griffo.

Obertus Pinellus, consiliarius protogeri terre Pere: 13.

officialis Bailie terre Pere (olim): v. Ambrosius Iudex; Bartholomeus Gentilis; Filipus de Molde; Ieronimus Bellogius; Imperialis de Grimaldis; Petrus de Gravaigo; Raffael Lomellinus; Thomas Spinula f. q. Gasparis.

officialis Provisionis Pere: v. Dominicus de Rippa; Egidius de Carmadino; Inofius Pinellus; Petrus de Gravaigo.

Officium Bailie terre Pere: 13.

Officium Mercantie Pere: 9.

Officium Provisionis Pere: 14.

Orsola sclava, de genere Mingrellorum: 1.

Palavicinus: v. Babilanus; Cristoforus; Ma-

Pangalo Zudio: 11; v. anche Ioste Stafila.

Pastino (de): v. Conradi; Conradus.

patronus navis: v. Gabriel Picus; Nicolaus Polaqui; Nicolaus Salvaigus.

Paulus Vegius: 12, 13.

Pera: 9, 11, 13, 14; apoteca q. Petri de Lavania, specialis: 12; bancum Iacobi de Boconis not.: 1; bancum Thome Spinule bancherii: 7; camera massarie veteris: 2, 3, 7, 8, 9; domus Antonii et Iohannis Garre:12; domus Augustini de Tabia: 10; domus Conradi de Pastino q., in qua habitat Anthonius Spinula: 4, 5, 6; domus in qua habitat Antonius Gatellusius: 9; domus Iohannis de Mari, in qua habitat Angellus Iohannes Lomellinus: 13; logia: 1; pallificata: 2; passionata: 11; portus: 2.

Percival Gatellusius olim de Porta, f. Nicolai Gatellusii: 3, 8, 9.

Percivalis Gatellusii (fr.): v. Lodisius Gatellusius; (pater): v. Nicolaus Gatellusius.

Pere burgensis: v. Angellus de Langasco. perle: 4.

perperus: 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14; argenti ad sagium Pere: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

Petrus Antonius Brunus: 10.

Petrus de Gravaigo, officialis Provisionis Pere, olim officialis Bailie terre Pere, protogerus terre Pere: 3, 9, 11, 13, 14.

Petrus de Langasco: 4, 5, 6.

Picus: v. Gabriel.

Piero Pisani (Pissani): 11.

Pinellus: v. Inofius; Obertus.

piper: 8.

Pisani, Pissani: v. Piero.

Podio (de): v. Iohannes Bartholomeus.

Polaqui, Pulaqui: v. Nicola.

Porta (olim de): v. Laurentius Gatellusius; Percival Gatellusius.

potestas Pere: 3, 13; (olim): v. Angellus Iohannes Lomellinus.

Prementorio (de): v. Gabriel; Gregorius. protogerus terre Pere: v. Petrus de Gravaigo.

Rafaelis (f. q.): v. Iacobus de Boconis.

Raffael Lomellinus, olim officialis Bailie terre Pere: 13.

Rippa (de): v. Dominicus.

Rossi: 11.

Rosso: v. Aloysius.

Rubeus: v. Gregorius.

Saccus: v. Iohannes.

sal: 11.

Salvadego, Salvaighus, Salvaigus: v. Benedictus; Cassanus; Nicolaus.

Salvaighus, Salvaigus: v. Salvadego.

Salvaigi: v. Cassani.

Sancto Blasio (de): v. Iohannes.

sarracenus (factus): v. Acmat, de genere Zicorum; Mostafa, de genere Zicorum.

Savona (de): v. Iohannes Saccus.

sclava: v. Margarita; Orsola.

Segnorio (de): v. Badasal.

Servopulo: v. Franguli.

Semino (de): v. Iohannes.

Sio: v. Chium.

Siriam, Sirrian: v. Vivian.

Sisnus: v. Absalon; Iohannetus.

soldus: 14.

sommus argenti de Caffa: 2.

Spinola, Spinula: v. Anthonius; Gaspar; Guirardus; Lafrancus; Lunardo; Thomas.

Spinule: v. Anthonii.

Stafila: v. Ioste.

Superantio: v. Franciscus; Marinus.

Tabia (de): v. Augustinus; Iohannetus.

Thomas Mansor (Mansorrus): 4, 5, 6.

Thomas Spinula, f. q. Gasparis, olim officialis Bailie terre Pere: 4, 5, 6, 8, 12, 13.

Thomas Spinula, f. q. Lafranci, consiliarius protogeri terre Pere: 13.

Todoro Vataci (Vataçi): 11.

Turri (de): v. Antonius.

Vataci, Vataçi: v. Todoro.

Vegius: v. Paulus.

Venerio: v. Marinus.

Venetie: 11.

Venetiis (de): v. Anthonius Griffo.

Venetus: v. Gabriel Catacalo de Candia; Iacarias Grioni; Iohannes Monsenigo.

Viana (de): v. Nicolo.

Victoris (f. q.): v. Anthonius Griffo.

Viviam (Vivian) Siriam (Sirrian): 11.

Zacaria, Zacharia Grioni: v. Iacarias Gliogni.

Zicorum genere (de): v. Acmat; Margarita sclava; Mostafa.

Zoalio (de): v. Ieronimus; Mateus.

Zoane, Zuane Mocenigo: v. Iohannes Moce-

Zudia: v. Iudea.

Zudio: v. Baron; Pangalo.

Zusti (di): v. Aldovrandin.

† NILO CALVINI

GLI STATUTI DI ORTONOVO

Questo testo rappresenta l'ultimo fatica dell'illustre studioso, socio da oltre cinquant'anni, più volte consigliere e vicepresidente della Società, scomparso l'anno scorso, di cui Egli mi aveva parlato diverse volte in vista di una pubblicazione. Siamo grati alla Vedova, signora Carla Soleri, per averci portato questo lavoro, fermo restando il rimpianto di non aver potuto, a suo tempo, per ragioni contingenti legate alla programmazione delle nostre pubblicazioni, darlo alle stampe sotto la Sua attenta regia. Il testo viene stampato così come ci è stato offerto; abbiamo però proceduto alla normalizzazione delle maiuscole e della punteggiatura, e ad alcuni lievi ritocchi formali (D. P.).

Per le riproduzioni di pp. 259-262 autorizzazione dell'Archivio di Stato di Genova n. 16/99. Prot. 2739.V/9.99 del 3/8/1999.

1 Descrizione del manoscritto. 2 - Lo statuto del codice Pelavicino. 3 - Vicende politiche di Ortonovo nell'epoca dello statuto. 4 - Verbale introduttivo allo statuto. 5- Autorità e organizzazione comunale. 6 - Vita quotidiana: venditori, igiene, allevamento, agricoltura e irrigazione. 7 - Amministrazione della giustizia. Furti e danni. Pene. Accusatore. 8 - Norme a difesa della donna. Solidarietà. 9 - Moneta e misure. Linguaggio. 10 - Aggiunte fiorentine. 11 - Nuove aggiunte dell'Ufficio di S. Giorgio. 12 - Modifiche alle Aggiunte del 1496 (1497). 13 - Suppliche e decreti dei secoli XVI e XVII.

1. Descrizione del manoscritto

Lo statuto di Ortonovo è contenuto in un codice cartaceo di 108 pagine, ricoperte in pergamena, di cm 15 per 21. Il testo è scritto in latino, in chiara grafia della seconda metà del '600 con le comuni abbreviazioni che sono state sciolte nella trascrizione. Consta di diverse parti:

- 1) da p. 1 a p. 44 contiene i 95 capitoli dell'antico statuto comunale di Ortonovo;
- 2) da p. 45 a p. 55 gli 8 capitoli aggiunti nel 1491, al tempo della Dominazione fiorentina;
- 3) da p. 56 a p. 76 le modifiche allo statuto disposte negli anni 1496-1497 dai Protettori del Banco di San Giorgio quando assunsero l'amministrazione di Ortonovo:
- 4) da p. 77 a p. 87 suppliche dei consoli di Ortonovo e Nicola ai Protettori del Banco di San Giorgio con domande di concessioni e relative risposte del 1506; seguono nuovi decreti degli anni 1533-34;
- 5) da p. 88 a p. 108 precisazioni e disposizioni della repubblica di Genova dal 1590 al 1772 riguardanti Ortonovo e Nicola, ritornati sotto la diretta amministrazione della Repubblica. Sono scritte in lingua italiana.

Il testo più completo dello statuto di Ortonovo, a seguito delle ricerche da me svolte, è quello sopra descritto, di mia proprietà. Altri esemplari ne recano solo brevi parti: la Biblioteca Universitaria di Genova possiede un manoscritto contenente alcuni brani degli statuti di Nicola e Castelnuovo. La parte riguardante Ortonovo ha infatti il significativo titolo *Statuta co*-

— 163 —

munis Hortinovi nonnulla. È il testo di una quarantina di capitoli della redazione più antica e delle prime Addictiones ¹. Nell'Archivio di Stato di Massa è pure conservata la stessa parte del testo dello statuto, copia della fine del secolo scorso o inizi di questo del testo della Biblioteca Universitaria genovese ². Nell'Archivio di Stato di Firenze esiste una copia delle Addictiones del 1491, del periodo cioè in cui Sarzana e Ortonovo dipendevano da quella Signoria ³. Infine nell'Archivio di Stato di Genova (Archivio Segreto n. 649) sono conservate alcune carte quattrocentesche contenenti le modifiche del 1496-1497, di cui sopra al punto 3; in tale redazione tuttavia, quelle del 1497 sono datate 4 agosto anziché 4 aprile come indicato nel mio manoscritto. Il Catalogo della raccolta degli statuti della Biblioteca del Senato, alla voce Ortonovo, cita soltanto quelle poche norme contenute nel codice Pelavicino ⁴.

2. Lo statuto del codice Pelavicino

Il primo statuto inteso come gruppo di norme redatte dall'autorità sovrana per il governo degli abitanti di Ortonovo e Nicola fu emanato dal vescovo di Luni, signore feudale della Lunigiana, nel 1237⁵. Il podestà inviato annualmente dal vescovo-conte ad amministrare la giustizia e a sorvegliare sul buon andamento della vita del paese giurava di *regere et salvare bona fide*

² G. Pappaianni, Massa e il suo Archivio di Stato. Notizie storiche. Ordinamento delle carte, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », LX /2 (1932), p. 64.

³ G. Rossi, Gli Statuti della Liguria, Ibidem, XIV (1878), p. 144.

⁴ Catalogo della Raccolta di Statuti, consuetudini, leggi e decreti dei Comuni italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII, Roma 1943, IV; M. LUPO GENTILE, Il regesto del Codice Pelavicino, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XLIV (1912), p. 273 e sgg.

⁵ Edito da M. Lupo Gentile, *Il regesto* cit., p. 273 e ripubblicato nel *Corpus Statutorum Lunigianensium*, a cura di M. N. Conti, I, La Spezia 1979, n. XVII.

et sine omni fraude tutti gli uomini di Ortonovo e Nicola, considerati come unico centro abitato. Nel testo del giuramento erano specificati i più frequenti casi di crimini: omicidio, tradimento, ferite (da quelle più gravi a quelle più semplici provocate ... da uno schiaffo), furti, danneggiamenti, occupazione indebita, insulti (tu menti, sei uno spergiuro, sei una zucca). Ad ogni caso contemplato era prescritta la pena pecuniaria corrispondente. Prevista la cacciata dal paese dell'omicida e la confisca dei suoi beni. Queste norme furono dettate dal vescovo; esprimono dunque la sua volontà, ma furono approvate e sorrette dal consenso degli uomini di Nicola e Ortonovo 6.

3. Vicende politiche di Ortonovo nell'epoca dello statuto

Per una migliore comprensione delle varie parti che compongono lo statuto di Ortonovo è necessario tenere presenti le vicende politiche del paese al tempo della stesura delle norme statutarie.

Ortonovo alla metà del secolo XV apparteneva, come tutto il capitanato di Sarzana, alla famiglia dei Fregoso. Nel 1468 Ludovico e Tomasino vendettero questo loro feudo alla Signoria di Firenze, ma per una ribellione popolare pochi anni dopo Sarzana ritornò in possesso dei Fregoso. Impossibilitati a reggere con profitto il feudo, essi, nel 1484, ne fecero offerta alla repubblica di Genova che, interessata al dominio di quelle terre ma in difficoltà burocratiche di amministrazione, il 24 aprile dello stesso anno lo trasferì al Banco di San Giorgio. In seguito, la sfortunata guerra contro Firenze privò il Banco di quel possesso che, tornato nel dominio fiorentino nel 1491, fu venduto tre anni dopo da Piero de' Medici a Carlo VIII, il quale, a sua volta, lo rivendette per 25.000 ducati alla repubblica di Genova che ne riaffidò l'amministrazione al Banco di San Giorgio.

A queste alternanze di potere politico si riferiscono le prime Addictiones del 1491 al vecchio testo statutario. Contengono infatti precisi riferi-

⁶ Il testo del "breve" del vescovo-conte di Luni è simile a quelli emanati dall'arcivescovo di Genova per i sudditi di Sanremo nel 1225 e dall'abate di S. Stefano di Genova per i suoi sudditi di Villaregia nel 1217 e 1277: Liber Iurium Reipublicae Genuensis, I, in Historiae Patriae Monumenta, VII, Torino 1854, col. 755; N. CALVINI, Statuti Comunali di Sanremo, Sanremo 1983; G. Rossi, Gli Statuti cit., p. 199; Id., Il possesso benedettino di Villaregia, in N. CALVINI - A. SARCHI, Il Principato di Villaregia, Sanremo 1981, p. 143.

⁷ E. Marengo - C. Manfroni - G. Pessagno, *Il Banco di San Giorgio*, Genova 1911, p. 510 e sgg.

menti alla "Dominazione fiorentina" cui devono rivolgersi i rei quando vogliono ricorrere in appello contro una sentenza che ritengono ingiusta. Le *Addictiones* fiorentine sono precedute da una dichiarazione notarile che ci assicura che il testo precedente è antico almeno di alcuni decenni. Infatti il notaio copista Lazzaro da Fivizzano dichiara di aver copiato da un antico volume gli statuti di Ortonovo e che, quando ricorreva la citazione dell'autorità milanese o genovese, l'ha cambiata in "Magnifica Dominazione Fiorentina".

Alle aggiunte fiorentine del 1491 il notaio Accursio de Borlasca, cancelliere del Banco di San Giorgio, fece seguire altre *Addictiones* nel 1496, quando cioè Ortonovo tornò all'amministrazione genovese ⁸.

L'anno seguente, in seguito a suppliche loro rivolte, i Protettori del Banco apportarono alcune rettifiche, numerate in questo esemplare come nuovi capitoli (dal n. I al n. XVII) ma originalmente con numerazione progressiva di seguito a quelli aggiunti nel 1496.

4. Verbale introduttivo allo statuto

Il testo procede con un disordine di argomenti che attesta una stesura effettuata in epoche diverse. Ad un "corpus" più antico, difficilmente individuabile, furono aggiunti forse all'inizio del Quattrocento, nuovi capitoli senza curarne l'esatto inserimento e senza segnalarne la data di redazione. Risultò così una nuova raccolta composta da 96 rubriche che si susseguono, come del resto è accaduto per altri testi statutari, senza ordine logico. Sono invece ben evidenziate le aggiunte fiorentine e quelle del Banco di San Giorgio.

⁸ Ritornato Ortonovo in possesso del Banco di S. Giorgio, queste aggiunte fiorentine furono lasciate in vigore; il notaio Accursio de Borlasca cambiò soltanto la dicitura per la destinazione delle multe da "Dominazione fiorentina" a "Protettori del Banco di S. Giorgio" ma per sua svista è rimasta la vecchia dicitura ai capp. III e V, come pure al cap. LXXXXIV del vecchio testo.

⁹ Nell'originale queste modifiche sono state numerate progressivamente da I a XVII come capitoli di statuto. In realtà il cap. XVII contiene emendamenti ai precedenti 16 capitoli, con richiamo non alla numerazione loro poco prima attribuita, ma ad una continuazione di precedente numerazione e cioè attribuisce i numeri dal X al XXV. Risulta così che quando il cap. XVII emenda il cap. XIV, in realtà il riferimento è al capitolo poco prima contrassegnato con il numero V e così via di seguito.

Precede un verbale contenente il resoconto di una adunanza degli uomini di Ortonovo; i consoli e i consiglieri dell'anno precedente e quelli dell'anno presente per utilità degli abitanti di Ortonovo fissano i confini della bandita comunale e decidono di introdurli nel volume degli statuti. Segue infatti una descrizione di confini che cominciano dal canale di Castagnola e arrivano al Fonte della Foce con toponimi non facilmente oggi riconoscibili. In tale bandita era proibito a chiunque tagliare legna, sotto pena di 10 lire imperiali, la moneta sempre citata nel testo statutario.

Gli stessi consoli e consiglieri decisero anche che i proprietari di capre pagassero al massaro del Comune un bolognino per ogni capo portato al pascolo nel territorio comunale. Aggiunsero infine la tabella del salario spettante allo scriba-notaio del Comune quando gli era chiesta da un privato la copia di un documento o la stesura di una pratica.

Purtroppo questa premessa e aggiunta al testo dello statuto è senza data.

5. Autorità e organizzazione comunale

Lo statuto ci presenta subito le principali autorità comunali che reggono l'amministrazione del paese, il loro potere e anche i loro obblighi e doveri; con frasi che alla solennità della formula uniscono una precisa volontà di rispetto, gli statutari ordinano che ogni anno, il 1° gennaio, nella pubblica adunanza del Parlamento, siano eletti un console e cinque consiglieri che, innanzi al console dimissionario, giurino sul Vangelo di espletare bene e legalmente il proprio incarico per tutto il prossimo anno. Chi rifiutava di prestare tale giuramento era condannato a cinque soldi di multa (cap. 84).

Il console e i consiglieri dovevano promettere di obbedire con tutte le loro forze agli ordini degli ufficiali del Banco di San Giorgio e scrupolosamente seguire quanto ordinato dagli statuti. A sua volta il console doveva essere obbedito dall'intera popolazione di Ortonovo senza distinzione di classe sociale. L'eventuale somma di cinque soldi imperiali, riscossa come pena inflitta al contravventore, doveva essere divisa a metà tra le autorità laiche e religiose di Ortonovo per la chiesa di San Martino (capp. 1 e 2). Al console era vietato, durante l'anno del suo incarico, curare e favorire i propri interessi personali (cap. 47). A lui come a tutti gli ufficiali era proibito, sotto pena di 10 lire, far dono di beni della comunità (cap. 54). Console e consiglieri non potevano essere rieletti a tali cariche per i tre anni successivi al termine dell'incarico (cap. 43). Alla fine del loro mandato potevano e dovevano eleggere i nuovi ufficiali come a loro meglio piaceva nell'interesse di

tutta la comunità (cap. 89). Il console riceveva un compenso in denaro bene specificato nelle singole prestazioni del suo lavoro (cap. 83). Il console e i consiglieri avevano il preciso dovere di controllare l'efficienza delle fortificazioni, delle palizzate, dei fossati e argini di difesa (cap. 55) e un apposito paragrafo (cap. 29) obbliga ogni cittadino al rispetto di tali opere.

Spettava al console e ai consiglieri l'elezione di collaboratori per la buona amministrazione del paese: due soprastanti giuravano di eseguire con scrupolo il loro dovere, ossia controllare la qualità e stabilire il prezzo del pane, del vino e della carne posta in vendita (cap. 3). Per ogni sopralluogo di verifica ricevevano un compenso adeguato: se eseguito nel circuito del paese di Ortonovo, un soldo; se fuori due soldi. La loro valutazione era subito esecutiva; chi non l'accettava era punito con multa di 40 soldi: metà a favore del Comune, metà a favore del soprastante stesso (cap. 7).

Durante l'anno del loro incarico, per due volte al mese, i soprastanti verificavano tutti i pesi e le misure adoperati in paese, specialmente quelli usati dal tabernario (oste); il soprastante inadempiente a tale obbligo era condannato a 40 soldi di multa: metà per il Comune, metà per la chiesa di San Martino (cap. 9). Era inoltre loro compito rendersi conto due volte all'anno (in maggio e in settembre) delle condizioni delle strade di tutto il territorio di Ortonovo e obbligare la persona interessata a provvedere alle necessarie variazioni e riparazioni, comminando la multa di 20 soldi agli eventuali contravventori (cap. 10). Controllavano anche il peso del pane venduto dai tabernari: se trovavano 10 pani di peso inferiore al giusto, erano autorizzati a tagliare tutto il pane dell'intera infornata e a distribuirlo in piazza ai poveri per amor di Dio e di san Martino, patrono di Ortonovo. È da tener presente che in tutti i paesi liguri il pane non era venduto a peso, ma ad unità, a prezzo fissato dall'autorità comunale. Secondo le variazioni del prezzo di mercato del grano i panettieri, su disposizione dell'incaricato comunale, dovevano variare il peso delle singole unità di pane.

I consiglieri eleggevano poi due massari generali con l'incarico di riscuotere e registrare tutti gli incassi e, a fine anno, renderne conto agli ufficiali. Al loro fianco agiva un massaro per le condanne: doveva provvedere alla riscossione delle multe. Ognuno di essi riceveva un compenso annuale di 20 soldi (capp. 14 e 15).

Venivano eletti ogni anno anche due sindaci. Questo è l'appellativo loro dato nello statuto, ma, un po' liberamente, potremmo tradurre "vigili". Avevano infatti il dovere di denunciare alla superiore autorità quegli abitanti di Ortonovo che litigavano, venivano alle mani, usavano armi, provocavano lividi o ferite con bastoni, pietre o altri mezzi (cap. 16).

Altro incarico di sorveglianza ricoprivano quattro *saltarii*, – chiamati campari in diversi statuti liguri – eletti ogni anno dagli ufficiali; denunciavano al console tutte le persone che in paese e nel territorio di Ortonovo danneggiavano i beni altrui; potevano comminare una multa di 20 soldi, metà della quale la trattenevano per proprio salario, l'altra metà la consegnavano ogni sei mesi al massaro delle condanne, sotto controllo dei consiglieri e del console (capp. 17 e 18). Se però l'accusa era presentata da un privato, un terzo della multa andava all'accusatore, gli altri due terzi al Comune (cap. 67).

Dal console e dai consiglieri era infine eletto un "corriere", ossia nunzio comunale, che aveva l'incarico di notificare, anche verbalmente, gli ordini del console; riceveva un compenso di due denari e mezzo per ogni missione in Ortonovo e di dodici per ogni miglio percorso fuori, quattro per ogni «grida letta a gran voce nelle vie del paese». Aveva l'obbligo di trattenersi in tribunale tutti i giorni in cui il console o il notaio esaminavano le pratiche (cap. 82).

Il console e i consiglieri, un mese prima della scadenza del loro incarico, potevano proporre modifiche e utili aggiunte al testo dello statuto; queste però dovevano successivamente essere approvate dalla "Signoria di Firenze" (cap. 94). Così testualmente, perché l'emendatore dello statuto al tempo in cui Ortonovo ritornò al governo genovese ha dimenticato di correggere la frase.

I capifamiglia, come avveniva negli altri paesi, costituivano il Parlamento che si radunava per le decisioni più delicate. La partecipazione era obbligatoria e gli assenti senza giustificato motivo erano condannati a una multa di 5 soldi (cap. 51).

6. Vita quotidiana: venditori, igiene, allevamento, agricoltura e irrigazione

I venditori di pane, vino e carne non potevano esercitare il loro mestiere senza il permesso dei soprastanti, i quali dovevano anche fissare il prezzo delle merci. Pena di 40 soldi ai contravventori, un terzo per l'accusatore e gli altri due per il Comune. Il permesso di vendita era valido per un anno, durante il quale il gestore doveva tenere la bottega ben rifornita di pane, vino, carne, latte e altri generi alimentari secondo l'uso di Ortonovo. Doveva

inoltre tenere il quartino, la metreta e il boccale bollati secondo la misura di Sarzana (capp. 4 e 5). Lo statuto stabiliva anche il guadagno: per ogni congio di vino venduto e per ogni staio di frumento soldi 20; per la confezione del pane soldi 5 (capp. 4-6).

Per l'igiene pubblica il cap. 23 dello statuto proibiva di gettare l'acqua sporca per lavature di panni nelle strade del paese e anche di lavare panni, stoppe o altre cose inquinanti vicino alle sorgenti in tutto il territorio di Ortonovo (cap. 24). Era pure vietato porre a macerare lino e canapa dal ponte del Comune in su, onde impedire che all'abitato arrivasse l'acqua inquinata (cap. 88).

Coloro che possedevano un bue dovevano affidarlo ad un custode comunale il quale al mattino si avviava al pascolo con tutta la mandria e alla sera tornando riconsegnava gli animali ai proprietari. Il custode era responsabile dell'integrità di ogni capo di bestiame e pertanto era tenuto a risarcire il padrone degli eventuali danni (cap. 20). Severe norme, come in altri statuti, erano previste per l'allevamento dei porci: ne erano conseniti due soli per famiglia, purché tenuti chiusi nella stalla; non potevano pascolare nell'abitato o nel distretto di Ortonovo, né uscire fuori dal paese dal 1° giugno alla festa di san Tomaso apostolo, né di notte (capp. 21 e 22). Per le capre portate a pascolare nei terreni comunali lo statuto prevedeva la tassa di un bolognino all'anno per ciascuna (cap. introd.).

Per la cronica carenza di erba in area ligure, una rubrica dello statuto vietava ai forestieri con greggi di fermarsi più di un giorno quando dovevano attraversare il territorio di Ortonovo (cap. 35). Nessuna mandria poteva pascolare nella zona campiva al di qua del colle di Sozola, seguendo la strada in piano, e al di qua del canale di Lorano, a meno che il proprietario non andasse ad arare in quelle località con i suoi buoi (cap. 37). Ogni famiglia era autorizzata a tenere due vacche per il proprio sostentamento, pagando ogni anno 2 soldi e 6 denari per ogni mucca come tassa di pascolo, impegnandosi a non provocare danni e a rispettare i predetti confini (cap. 93).

Al fine di una giusta ripartizione delle tasse fra gli abitanti, il cap. 91 obbligava tutti i proprietari di Ortonovo a sottoporre i loro beni immobili a una valutazione da effettuarsi entro un anno.

In difesa della proprietà terriera un'apposita rubrica vietava a chiunque il transito con o senza bestie attraverso una terra altrui, se esisteva una via riconosciuta; viceversa un'altra ne consentiva il transito sulle strade che da tempi antichi erano considerate pubbliche (capp. 32 e 33).

I capitoli riguardanti i furti campestri ci forniscono i nomi degli ortaggi e della frutta più frequentemente rubati, e cioè i più coltivati. Sono ricordati in particolare i cavoli, i porri e le cipolle; vigneti, fichi, mele, pere, ciliegie e susine (capp. 26-28). Degli alberi fruttiferi – continua il testo – era vietato anche tagliare rami (cap. 30). Il territorio era ricco di castagneti; una norma di buon vicinato faceva espresso divieto di circolare in quelli altrui dal 1° settembre all'11 novembre e proibiva agli estranei la raccolta delle castagne (cap. 36). Nelle aggiunte fiorentine del 1491 sono elencate altre qualità di alberi da frutta; ne era aumentata la coltivazione e la loro tutela doveva essere affidata a precise disposizioni. Sono nominati: viti, olivi, fichi, castagni, ciliegi, sorbi, prugni, peri e meli. Lo statuto proibisce il taglio doloso, specificando per i castagni e i meli anche quello di un solo ramo. La pena, a favore del Comune, era grave: quattro volte il valore dell'albero, stabilito dagli estimatori, e in più il rimborso del danno al proprietario.

Erano molto usati per la coltivazione delle terre l'aratro e l'erpice, protetti in particolar modo dalla normativa che ne punisce il furto con apposita pena (capp. 36, 40, 41). Un raccolto garantito dalla legge era quello della mortella che cresceva forse molto abbondante sulla collina dove sorge il santuario della Madonna, che prese appunto il titolo "del Mirteto". Il cap. 60 minaccia grave pena, 100 soldi, per coloro che la raccolgono senza il permesso del console. Il succo della mortella era utile nel trattamento dei tessuti e nella concia delle pelli. La legislazione in materia, comune ad altri testi statutari, rivela la presenza in Ortonovo delle più comuni attività artigianali, come attestano anche le norme sulla lavorazione del lino e della canapa.

Preziosa già allora l'acqua e perciò tutelato da particolari disposizioni il torrente Parmignola che scorre presso Ortonovo. La sua acqua era riservata ai soli abitanti: se qualcuno ne concedeva l'uso ad un forestiero doveva pagare una multa di 20 soldi, di cui una terza parte andava all'accusatore e le altre due a favore della chiesa di San Martino (cap. 25). Era vietato inquinare il torrrente con calce per prendere pesci o anguille, sebbene lo statuto non specifichi tale scopo, di cui si parla invece in molti altri, pena 40 soldi (cap. 38). L'acqua del Parmignola serviva anche per azionare la ruota del mulino da grano e del frantoio da olive che erano di proprietà comunale. Chi ne rovinava l'acquedotto o ne deviava il corso senza il permesso del gestore doveva pagare 20 soldi di multa e riparare il danno (cap. 39).

7. Amministrazione della giustizia. Furti e danni. Pene. Accusatore

Il punto più delicato degli statuti comunali è sempre quello relativo all'amministrazione della giustizia. Gli statutari della fine del medioevo volevano che tornasse in vigore il vecchio concetto del diritto romano di uguaglianza, spesso dimenticato: ogni anno venivano eletti tre *boni viri* per esaminare le liti sorte fra gli abitanti, di qualunque condizione fossero, ed emettere (entro 15 giorni) le sentenze; le parti dovevano accettare le decisioni dei giudici, ognuno dei quali riceveva per il suo lavoro tre soldi al giorno, aumentati a 5 in caso di trasferta fuori Ortonovo (cap. 12).

Dalla metà di giugno alla metà di luglio, dalla festa della Santa Croce alle calende di ottobre, da quella d'Ognissanti fino a sant'Andrea, due giorni prima e otto dopo Natale, otto prima e otto dopo Pasqua, i giorni dell'Annunciazione e dell'Assunzione di Maria, tutte le domeniche, le feste di tutti gli Apostoli e degli Evangelisti, il giorno di sant'Antonio confessore, di san Lorenzo e di san Martino nessuna autorità comunale poteva discutere cause (cap. 70).

La persona citata in giudizio dal nunzio era multata con un soldo di pena e assoggettata al pagamento delle spese se non si presentava nel termine assegnato (cap. 79). Chi rifiutava di consegnare al messo comunale il pegno richiesto dalle autorità giudiziarie era condannato alla multa di due soldi (cap. 75).

Se un debitore, obbligato dalla Curia a pagare entro 10 giorni, non eseguiva l'ordine, doveva dare al messo una *tenuta*, cioè un pegno di garanzia recuperabile entro 10 giorni se era di valore inferiore ai 20 soldi o entro 20 se di valore superiore. A richiesta del creditore che aveva premura di recuperare la somma dovuta, tale pegno poteva essere messo all'incanto. I beni requisibili erano: 1) i beni mobili (esclusi i buoi da aratro, il letto, le armi e gli abiti femminili); 2) quelli immobili; 3) gli eventuali crediti che il debitore vantava nei confronti di terzi (capp. 78, 80 e 81).

Nelle cause civili relative ad una cifra minore di 20 soldi non era necessaria la denuncia scritta, obbligatoria invece per importi maggiori (cap. 87).

Lo statuto concedeva 10 anni di tempo per produrre qualsiasi contratto d'affitto o di reddito su beni posti nel territorio di Ortonovo. I documenti non presentati entro quel termine erano considerati *pro irritis, cancellatis et nullius valoris et momenti.* Tale capitolo doveva essere notificato al pubblico per tre giorni, affinché tutti ne fossero a conoscenza (cap. 66).

Era ammessa l'usucapione: il possesso per 10 anni consecutivi di un terreno o di un oggetto, senza contraddizione di nessuno, rendeva il possessore proprietario di quel bene (cap. 65).

Chi asportava o spostava una pietra di confine era multato dai soprastanti con 100 soldi (cap. 13). Coloro che provocavano un guasto scavando un fosso sulla via pubblica o rovinando un pozzo o il fossato di un vicino erano assoggettati a pagare una somma compresa tra 5 e 20 soldi (capp. 61, 62 e 76).

I lavoratori che per caso si fossero trovati in una zona dove si era verificato un danno, erano obbligati a denunciare al console la persona o il bestiame che l'aveva provocato e dovevano giurare sul Vangelo di dire tutto quello che sapevano in merito all'accaduto (cap. 63).

Era proibito a tutti gli abitanti prestare aiuto o ospitare in casa propria chiunque fosse stato bandito dal comune di Ortonovo, specialmente chi si era macchiato di gravi crimini, quali incendi e devastazioni (cap. 57).

Le case situate sul circuito del paese formavano le mura di difesa per tutti gli abitanti, che pertanto avevano il dovere di non provocare loro danni. I loro proprietari inoltre avevano l'obbligo di tenere il muro esterno alto almeno 14 braccia (cap. 90). Queste case erano strettamente collegate l'una all'altra, senza porte di ingresso verso l'esterno; nelle mura che racchiudevano l'intero paese esisteva una sola grande porta; tutti erano obbligati ad entrare o uscire dall'abitato solo attraverso quella. Senza licenza del console era fatto divieto di uscire nottetempo da Ortonovo portando un fuoco, pena 100 soldi (cap. 19).

Grave la sanzione per chi, maggiore di 15 anni, picchiava qualcuno, irato animo, con un bastone, pietre o armi. Se le lesioni consistevano in lividi, senza fratture o spargimento di sangue, la pena era di 100 soldi; saliva invece a 120 soldi se c'era stata effusione di sangue. Se uno colpiva con la lancia un suo nemico facendolo cadere per terra e ferendolo volontariamente, era punibile con 10 lire, con l'obbligo di provvedere alle cure e alle medicine del ferito (cap. 71). A chi percuoteva il padre o la madre veniva tagliata la mano; però, con il consenso degli stessi genitori, la pena veniva commutata in una multa di 10 lire a favore della chiesa di S. Martino, da pagare entro un mese, (cap.86). Anche per alcuni gravi crimini era dunque prevista, come prescritto negli statuti di altri paesi, una pena pecuniaria. Solo in casi rarissimi i legislatori ordinavano la tortura e la condanna a morte: alla donna adultera, al violentatore di donne sposate, al criminale arrestato dopo che

aveva cercato di sottrarsi alla giustizia con la fuga (cap. 72). La tortura era ammessa soltanto su espresso consenso del console e dei consiglieri, nel caso del violentatore di donna di buona fama, per costringerlo alla confessione del reato (cap. 73).

Proibito tirare pietre sulle case altrui: pagamento di 5 soldi se il fatto avveniva di giorno, il doppio se di notte (cap. 56).

Una certa curiosità per il lettore moderno desta il contenuto del capitolo, di questo come di altri statuti, relativo alle parole ingiuriose. I legislatori dell'epoca, imbarazzati nella scelta dei termini da porre come esempio e forse timorosi di insegnare sconcezze, riportano alcune parole che sono vere accuse da punire, come "ladro" e "meretrice", ma più spesso limitano la scelta delle invettive a frasi assai castigate: «Tu menti per la gola», «Tu non dici il vero», «Tu sei un traditore». Sembra quasi che anche in un furioso litigio le persone mantenessero un contegno dignitoso. Da notare inoltre che quei compassati insulti, nello statuto di Ortonovo, scritto in latino, sono riferiti in lingua italiana (cap. 69). Anche il rinfacciare a qualcuno un omicidio, un misfatto o altra turpe azione era considerato atto di grave offesa, punibile con 100 soldi (cap. 74). Particolarmente grave era considerata la colpa dello spergiuro o falso giuramento: il colpevole doveva pagare 20 soldi ed era privato della facoltà di testimoniare e interdetto dai pubblici uffici per 10 anni (cap. 49).

Chi bestemmiava contro Dio, la Vergine Maria, sant'Antonio, san Martino, gli Apostoli e tutti gli altri santi era assoggettato a una sanzione di 5 soldi, un terzo per l'accusatore e gli altri due terzi per la chiesa di S. Martino (cap. 59). In molti altri statuti è prescritta per il bestemmiatore anche una pena corporale come l'immersione in un fiume o il lancio di secchi d'acqua.

Non numerose le norme relative ai furti. Forse, oltre all'innata onestà degli abitanti, la ristretta cerchia della popolazione, che permetteva un'intima conoscenza, costituiva un valido freno all'appropriazione indebita. Colui che fosse entrato di nascosto in casa altrui per rubare era condannato alla pena di 10 lire e al rimborso dei danni, se ne aveva provocato (cap. 42); 5 lire invece se era entrato in un casolare di campagna (cap. 50).

Assai più varie e profonde sono le considerazioni dei compilatori dello statuto trasfuse nelle norme indispensabili allo svolgimento di una serena vita di paese. Cercate e tenute presenti le cause dei più frequenti casi di discordia, gli statutari hanno steso apposite rubriche atte a prevenirli e possibilmente evitarli o almeno ridurli.

Quando un abitante di Ortonovo si recava a collocare dei termini di confine doveva procedere senza armi, trattandosi di delicata operazione, che poteva provocare vivaci reazioni da parte del confinante (cap. 8).

Chiunque chiedesse il pagamento di un debito già estinto era multato con 12 soldi: metà a favore della chiesa di S. Martino, l'altra metà a favore del console (cap. 77). Tutti gli ordini di pagamento di debiti emanati dalle autorità comunali di Ortonovo avevano valore per due anni dal giorno della loro emanazione. Scaduto il termine, se il creditore aveva abitato in Ortonovo per quei due anni, quegli ordini si consideravano cassati. L'imbroglione che tentava di vendere due volte lo stesso bene era condannato a 10 lire di multa, un terzo della quale spettava al console e due terzi alla chiesa di S. Martino (cap. 53).

Ad ogni proprietario di terra in Ortonovo era fatto obbligo di annunciarne l'eventuale vendita innanzi tutto al confinante, pena di 5 lire al trasgressore, metà per la chiesa di S. Martino e metà al Comune; la vendita inoltre era annullata per consentire al vicino di esercitare eventualmente il diritto di prelazione allo stesso prezzo (cap. 46).

Altra fonte di frequenti litigi era, e sempre è, il gioco d'azzardo. In Ortonovo era proibito; curiosa la disposizione che permetteva di giocare a zara soltanto nel mese di agosto (cap. 48). Difficile oggi trovare la giustificazione per tale permesso, poi abolito dal cap. VI delle Addizioni fiorentine.

Una percentuale delle multe riscosse andava a favore dell'accusatore, cioè a colui che aveva segnalato l'infrazione. Può sembrare un incitamento alla delazione. Ma non era un gioco da bambini: la tranquilla vita quotidiana era turbata da un furto, da un incendio doloso o da un danno alla collettività. Il colpevole doveva essere punito. Il denunciante era dunque considerato un attivo collaboratore della Giustizia, visto con benevolo occhio dall'intera comunità che lo riteneva degno di una ricompensa. In tutti gli statuti liguri sono presenti norme che ne prevedono il compenso. In questo testo stabiliscono la sua partecipazione alla multa i capp. 4, 59 e 67. Il primo prevede per l'accusatore la riscossione di un terzo dei 40 soldi richiesti a chi vende pane, vino e carne senza licenza degli ufficiali del Comune o a prezzo diverso da quello stabilito; il secondo di un terzo dei 5 soldi pagati da un bestemmiatore, mentre il terzo più genericamente attribuisce all'accusatore la terza parte di tutte le multe inflitte dai saltari comunali, evidentemente se c'era stato il suo intervento. Nelle aggiunte allo statuto del 1496 il cap. IV prevedeva la divisione di tutte le condanne per metà al Comune e per metà al Banco di San Giorgio, ma in quelle dell'anno successivo i Protettori correggevano: un terzo al denunciante.

Alla chiesa dedicata a S. Martino, evidentemente in costruzione in quegli anni, è destinata molto spesso una parte del provento delle multe. Sembra devoluto a quello scopo religioso proprio quel denaro proveniente da chi aveva dimenticato i più elementari principi cristiani, quasi a diretto rimedio e contrizione del peccato: chi non ubbidiva agli ordini del console (cap. 2), l'ufficiale disonesto (cap. 9), chi rubava l'acqua del Parmignola (cap. 25), chi non rispettava i diritti del vicino (cap. 46), chi chiedeva il rimborso di un debito già pagato (cap. 77). La percentuale a favore della costruzione della chiesa (oper \subset Sancti Martini), saliva dalla metà a due terzi in relazione alla gravità della violazione al principio cristiano: la multa proveniente da chi vendeva due volte la stessa cosa (cap. 53), dall'ufficiale che regalava beni appartenenti alla comunità (cap. 54), dai bestemmiatori (cap. 59), fino alla totale destinazione dell'importo nei casi di maggiore inosservanza dei diritti umani e religiosi: chi rifiutava l'aiuto con la propria bestia da soma al compaesano che stava costruendo la propria casa (cap. 34), chi non partecipava alla sepoltura di un morto forestiero (cap. 52), chi lavorava nei giorni festivi (cap. 58), chi percuoteva il padre o la madre (cap. 86).

Nei giorni festivi era proibito lavorare, compreso arare o scavare in campagna. Era vietato persino sellare o porre il basto a un asino o a qualunque altra bestia da soma. La multa di soldi 5 era completamente devoluta alla chiesa di S. Martino (cap. 58). Erano considerati giorni festivi tutte le domeniche, tutti i giorni dedicati alla Madonna e agli Apostoli e il giorno di san Martino.

Lo statuto rivela però una particolare devozione nei riguardi della Madonna, di sant'Antonio e degli Apostoli, citati proprio come esempi di figure cui deve essere rivolto il massimo rispetto (cap. 59).

8. Norme in difesa della donna. Solidarietà

È noto che la condizione della donna era poco difesa nella legislazione medievale. Anche lo statuto di Ortonovo è breve sull'argomento e contempla soltanto il caso della tutela dell'onore e della dote. Il violentatore di una donna sposata era condannato a versare al Comune entro un mese 200 lire; in caso contrario era condannato a morte. Quello di una donna non sposata doveva subito prenderla in moglie; se non poteva, doveva procurarle una dote e maritarla con una persona adatta a giudizio del console e dei

consiglieri; se contumace, veniva messo al bando, dal quale poteva essere sciolto solo dietro versamento di 200 lire e l'assoggettamento alla normativa di cui sopra.

La donna colpevole di adulterio, se l'accusa veniva dal marito, era condannata al rogo: la sua dote restava al coniuge (cap. 73).

Il marito poteva ereditare la terza parte della dote della moglie morta senza figli; le altre due parti dovevano tornare ai parenti più prossimi della defunta (cap. 95). Una donna che aveva ricevuto la dote dal padre, dal fratello, dal nonno o dallo zio non poteva pretendere altro da coloro che l'avevano dotata, finché essi erano in vita, mentre, alla loro morte, in mancanza di discendenza maschile, poteva partecipare all'asse ereditario (cap. 68).

Un esempio di solidarietà fra abitanti è dato dal cap. 34 che obbliga i proprietari di bestie da carico a metterle a disposizione di colui che vuole costruirsi una casa, per il trasporto di sabbia, pietre, tavole e calce. La multa (soldi 5) comminata a chi rifiutava di eseguire quel lavoro, considerato opera di carità cristiana, andava tutta a favore della chiesa di S. Martino. Altro esempio: tutta la popolazione di Ortonovo doveva accorrere, al suono della campana, alla sepoltura di un forestiero deceduto per qualsiasi causa in territorio di Ortonovo. Anche questa volta la multa di soldi 5 era devoluta alla chiesa di S. Martino (cap. 52). Ogni capofamiglia doveva versare 12 denari per ogni bue posseduto alla persona alla quale ne era morto uno per cause accidentali. Inoltre ogni abitante doveva acquistare 2 libbre di carne di quello stesso animale, dopo che i soprastanti ne avevano fissato il prezzo (cap. 85 bis).

9. Moneta e misure. Linguaggio

La moneta solitamente citata è la lira imperiale, corrispondente all'incirca a quella genovese e, come questa, era suddivisa in 20 soldi, ognuno dei quali era composto di 12 denari, mai nominati nel testo dello statuto. Risultano menzionati raramente il bolognino, equivalente a 4 soldi (paragrafo introduttivo), il quattrino, cioè la moneta da 4 denari (cap. V delle aggiunte fiorentine) e il ducato (cap. XIII delle aggiunte fiorentine). Soltanto nei decreti del XVII secolo si parla di lire genovesi e di scudi.

Poco ricordate le unità di misura: il braccio, misura di lunghezza corrispondente a 3 palmi, cioè a m 0,747 (cap. 90); lo staio, misura di capacità per aridi equivalente a l 24,36; il copello (cap. VII delle aggiunte) e il moturale, sottomultiplo dello staio.

La lingua adoperata nel testo dell'antico corpo degli statuti e delle prime addictiones fino al sec. XVII è il latino nello stile medievale, solitamente usato nella curia dei paesi liguri. Non mancano cioè parole di uso comune nel linguaggio popolare. Qualche esempio: bozum = pozzo (cap. 62); barbanus = zio (cap. 68); casamentum = casa (cap. 90); capanna = capanna, casale (cap. 50); datium = dazio? (cap. 83 e cap. IV aggiunte fiorentine); factiones = faccende (cap. 47); franctor = frantoio (cap. 39), anche edificium, come usato in tutti gli altri statuti liguri; hircare = sradicare (cap. 76); levata = beodo (cap. 39); ligonizare = lavorare con il badile o la vanga (cap. 58); palancatum = muro rafforzato con pali (cap. 55); stormizare = suonare a martello (cap. 85), negli statuti liguri solitamente stremita; tenuta = pegno (capp. 78, 80-83 e V delle aggiunte); torsare = macerare lino e canapa (cap. 88). Alcuni termini tecnici sono presenti nel capitolo dedicato ai torculari (torchi) per uva e olio (cap. VI delle aggiunte 1497).

Curiosa la definizione di "fumo" per indicare il focolare cioè la famiglia (cap. 85) ¹⁰. Nei documenti genovesi è usata la corrispondente parola "fuoco". Ad esempio il Giustiniani nella sua nota *Descrittione della Ligu*ria elenca i vari paesi e di ciascuno riferisce il numero dei "fuochi" che lo compongono.

Come in altri testi statutari, anche qui sembra esistere una sottile distinzione tra il semplice giuramento (*iuramentum*) richiesto nella maggioranza dei casi, e il *sacramentum*, più solenne cerimonia di giuramento, prestato ponendo le mani sulle Sacre Scritture da chi è oggetto di inchiesta o indagine giudiziaria (cap. 63).

Pochi gli errori del testo, dovuti forse alla disattenzione del copista: lecti per lacti (cap. 5); veterorum per veterum (cap. III delle aggiunte 1496). È invece costantemente usata la forma saltarius anziché salterius come risulta in altri statuti; è evidente perciò che la diversa grafia deriva da differente pronuncia della parola.

10. Aggiunte fiorentine

Il 15 dicembre 1491, quando Ortonovo era ancora sotto la dominazione fiorentina, furono aggiunti 8 capitoli allo statuto, letti e approvati nel

¹⁰ Questo termine è usato nel territorio sarzanese; si trova anche negli statuti di Sarzana: I. GIANFRANCESCHI, *Gli Statuti di Sarzana del 1330*, Bordighera 1965, p. 53.

Parlamento. Riguardavano soprattutto l'amministrazione della giustizia, per la quale fino ad allora gli abitanti di questa comunità, con una certa scomodità per la distanza, dovevano recarsi a Castiglione Terzerio, del quale capitanato Ortonovo faceva parte.

La prima rubrica dava facoltà al notaio residente in Ortonovo di decidere le liti sorte tra gli abitanti per un valore inferiore alle 5 lire, entro il termine di 20 giorni, con giudizio sommario, senza formalità processuali né presentazione di accusa scritta. Per un valore compreso tra 5 e 25 lire il notaio aveva tempo un mese per decidere, registrando tutti i dati della lite. Da lire 25 fino a 50 il termine era prorogato a 40 giorni. Da lire 50 in su bisognava applicare la procedura solenne e ordinaria, con la presentazione dell'accusa scritta in due copie: una destinata al console oppure al notaio che lo sostituisce e una al 'reo', a spese dell'accusatore. Notiamo che nella terminologia dell'epoca l'accusato, anche prima del processo, era definito reo.

La sentenza veniva emessa dopo due mesi ed era permesso il ricorso in appello. Un apposito paragrafo precisava poi che tutte le cause riguardanti chiese e luoghi pii, il Comune, mercedi, danni, legati, servi, poveri, osteria e macello, prestito di denaro, nutrici e ostetriche dovevano essere giudicate con procedimento sommario e definite entro tre giorni.

Le cause d'appello fino a 20 lire potevano essere discusse dal commissario di Castiglione Terzerio, da 20 lire in su dalla signoria di Firenze.

Venivano poi stabiliti i doveri del notaio, eletto dal console e dai consiglieri, e le tariffe che poteva richiedere nell'esecuzione di alcuni suoi impegni.

Dopo queste aggiunte di procedura giudiziaria è curiosamente inserita la rubrica che vietava tanto ai "terrigeni" quanto ai forestieri i giuochi con tasselli o con carte, cioè la "zara", il "condannato", il "flusso" e tutti gli altri giuochi d'azzardo.

Chiudevano le aggiunte approvate dall'autorità fiorentina alcune disposizioni riguardanti i forestieri, con un'appendice che contiene qualche dato interessante l'agricoltura: vietato il taglio e la vendita fuori distretto di Ortonovo di qualsiasi genere di legname proveniente dai boschi comunali e l'abbattimento o il taglio anche di un solo ramo di alberi domestici o fruttiferi in terreni altrui. Lo statuto riporta, come già detto, alcuni nomi di piante – viti, olivi, castagni, ciliegi, sorbi, pruni, peri e meli –; trovare ora menzionati gli olivi induce a credere che in quegli anni ne fosse aumentata la coltivazione.

Nelle aggiunte scritte al tempo della dominazione fiorentina fu delineata un'altra bandita comunale, con i suoi confini precisi (per allora) entro i quali dovevano essere applicate le norme prescritte dallo statuto: per noi oggi quei confini non sono ben rintracciabili come allora, comunque sono interessanti i toponimi:

« cominciando dal Pianello della Rocca, andando per la via della Fonte Fauce fino ai confini di Moneta e fino al monte Acuto dove si trovano i confini tra il Comune di Ortonovo e il Comune di Moneta e Fontia, fino al canale di Castagnola e fino ai confini tra Ortonovo e Nicola, e venendo per la via che si trova fra i predetti comuni in cima alla valle fino al canale di Lorano, e salendo il predetto canale fino alla fonte di Piastrola e andando per la via di Piastrola dal Martinetto verso Ortonovo fino al Pianello della Rocca ».

In questa bandita, prescrive il cap. XIII confermando una consuetudine antica, nessuna persona poteva portare bestiame al pascolo, eccettuati i buoi per lavoro e le bestie da soma, sotto pena di un ducato di multa per ogni capo, da versare per metà all'autorità fiorentina, poi sostituita dall'Ufficio di San Giorgio, e per metà al comune di Ortonovo.

11. Nuove aggiunte dell'Ufficio di San Giorgio

Nel 1496, quando Ortonovo si trovava da oltre un anno sotto la dominazione genovese del Banco di San Giorgio, i Protettori delle Compere approvarono alcuni nuovi capitoli statutari, aggiunti al precedente testo.

Agli abitanti di Ortonovo era rinnovata la facoltà di eleggere un console ogni anno perché rendesse giustizia nelle cause civili applicando, con il notaio, le norme statutarie o le norme del diritto comune. Erano aboliti i vecchi tributi, con evidente allusione alle autorità fiorentine; si precisava però ben chiaramente che restava l'obbligo di consegnare ogni anno 50 lire di moneta di Genova al commissario dell'Ufficio di San Giorgio residente in Lunigiana. A questa autorità poteva ricorrere in appello il condannato in giudizio civile dal console di Ortonovo. Tale autorità era pure investita del potere giudiziario nelle cause criminali con facoltà di emettere sentenze capitali. L'introito delle pene andava per metà a favore del comune di Ortonovo e per l'altra metà dell'Ufficio di San Giorgio (capp. I, II e IV).

Inframezzata a tali disposizioni è inserita (con il n. III come se si trattasse di regolare rubrica) la conferma di vecchi statuti rilasciati da precedenti *domini*, padroni di Ortonovo.

Importante riconoscimento: tutti gli edifici (frantoi), case, mulini, pascoli e redditi appartenenti al Comune ed ai singoli restavano in piena e

completa proprietà degli abitanti che mantenevano il diritto di venderli a loro piacimento e utilità (cap. V).

I Protettori del Banco di San Giorgio promettevano di non imporre nuovi gravami sui beni immobili, sia per la custodia del *castrum* sia per le fortificazioni dei luoghi circonvicini (capp. VII e XII). Precisavano però l'obbligo di prender parte alle cavalcate (invio di uomini armati per imprese belliche) in proporzione alle possibilità del paese e di comprare il sale in Sarzana al prezzo e con le misure stabilite per i cittadini sarzanesi (capp. IX- XI).

Era consentito vendere ogni genere di mercanzie o esportarle in qualunque località eccetto che nei luoghi abitati da ribelli alla repubblica di Genova (cap. VIII).

Chiudeva queste aggiunte (cap. XIII) la ripetuta decisione dei Protettori del Banco sull'argomento più scottante: il versamento annuale di 50 lire già chiesto al comune di Ortonovo al primo punto di queste aggiunte. Evidentemente anche questi capitoli erano stati redatti a più riprese, nel lento scorrere dei mesi. Già la conferma dei vecchi statuti, inserita quale cap. III, rivelava un'interruzione di progressione legislativa. Ora i Protettori, informati che la dominazione fiorentina non prevedeva il versamento delle 50 lire, dichiaravano di lasciare facoltà all'Ufficio di San Giorgio di modificare (diminuire, ma anche aumentare!) tale somma.

12. Modifiche alle aggiunte del 1496 (1497)

A questi primi 13 capitoli il 4 aprile 1497 i Protettori del Banco, su domanda del prete Lazzaro da Fivizzano e di un collega non nominato, rappresentanti la popolazione di Ortonovo, aggiunsero altre 17 rubriche. La stesura fu ancora affidata al notaio Accursio de Borlasca, cancelliere della Camera di San Giorgio. Con esse fu stabilito che il ricavato da multe non doveva essere diviso a metà tra l'Ufficio di San Giorgio e il comune di Ortonovo (come prescriveva il cap. IV delle aggiunte del 1496) ma in tre parti, introducendo nel beneficio l'accusatore. Fu istituita la nomina di due soprastanti per la concessione al prelevamento dell'acqua del Parmignola per irrigazione e di due saltari per la sorveglianza sui danni campestri e sui pascoli abusivi.

Era punito chi introduceva merce attraverso le finestre (delle case che formavano le mura del paese): tutto doveva passare attraverso la porta del castrum (cap. III).

Il console e i consiglieri dovevano eleggere ogni anno un saltario che vigilasse sui danni al territorio comunale dalla porta di Serravalle in su verso i monti (le Alpi) per accusare e multare le persone che con i loro animali arrecassero danni. Doveva sorvegliare specialmente le coltivazioni: vigneti, uliveti, orti, frutteti, ma anche le parti boschive per evitare il taglio di alberi, secondo precise modalità per la denuncia e la riscossione delle multe (cap. IV).

Ancora una puntualizzazione sull'acquisto del sale: a rettifica del cap. IX che obbligava gli abitanti di Ortonovo a comprare il sale in Sarzana, la nuova norma è meno restrittiva: era lecito comprare il sale dovunque l'Ufficio di San Giorgio lo vendesse (cap. V).

Erano anche meglio definiti i diritti e doveri dei gestori del frantoio comunale con precisi dettagli sulla lunghezza della stanga (massima 6 cubiti) usata per il torchio e sugli oggetti necessari: una bascula (bilancia) munita di corda, una situla (secchia) per l'acqua, due pale, due cadi (?) per l'olio; pure preciso l'elenco degli oggetti che il console doveva provvedere al frantoiano: 5 grossi secchi e una caldaia per ogni torchio.

Più semplice, perché consolidata da maggior tempo, la norma diretta ai mugnai; il mulino comunale era affidato in gestione annuale; il mugnaio riceveva per compenso del suo lavoro un copello (della capacità di due libbre e mezzo) per ogni staio di grano macinato, compenso dovutogli sia dagli abitanti di Ortonovo che dai forestieri.

Il Comune aveva la precedenza sui suoi ufficiali nella riscossione dei debiti: chi era debitore verso il Comune non doveva versare compensi al console o al massaro. Era punito chi pagava e l'ufficiale che riceveva (cap. VIII). L'ufficiale che da fuori si recava in Ortonovo per l'amministrazione della giustizia doveva esigere tutte le multe comminate. Quelle eventualmente trascurate cadevano in prescrizione perché il successore non le poteva più riscuotere (cap. X).

Ricordata la generica norma che il forestiero che prende moglie in Ortonovo deve essere trattato come gli altri abitanti circa l'eredità e i beni della donna, scende in curiosi dettagli personali citando espressamente Angeloto da Vinea e i suoi fratelli, Antonio Cerdo figlio di Pietro Maria di Moncignolo con i suoi eredi e Giovanni Antonio q. Matteo (cap. XI). I tre brani che seguono, sebbene numerati progressivamente come capitoli successivi (contrassegnati con i numeri XIV-XVI), sono in realtà suppliche presentate all'Ufficio di San Giorgio; la prima da parte di alcuni debitori verso i

Fiorentini, che ora dovevano versare il denaro all'Ufficio genovese 'delle Grazie', i quali chiedevano una dilazione della scadenza per la loro povertà; la seconda da parte del Comune per ottenere una proroga di pagamento di un acquisto di armi, evidentemente imposto dal Banco; la terza per la sicurezza che gli ufficiali di S. Giorgio non possano aumentare la somma richiesta fissata in 50 lire (cap. XIII delle norme del 1496) sui possessori di terre in Ortonovo.

Quello che poi figura come cap. XVII è in realtà una serie di risposte a domande precedenti: non accettata la proposta di libertà nell'acquisto del sale e conferma del cap. IX ¹¹; concessa invece la rettifica al cap. XVIII circa l'appello; accolta solo in parte la domanda di modifica alle norme riguardanti i forestieri e a quelle circa i debitori verso Firenze (capp. XX e XXI); accettato il rinvio del pagamento delle armi (cap. XXIV).

13. Suppliche e decreti dei secoli XVI e XVII

Nel 1506 i consoli Pietro fu maestro Antonio di Ortonovo e Taddeo fu Bertolo di Nicola, insieme a Matteo de Manechi e Giuliano fu Masino, rappresentanti di quelle popolazioni ormai fuse in unica comunità, confermata la fedeltà e l'obbedienza ai Protettori del Banco, chiesero le seguenti rettifiche:

- il capitano di Sarzana che amministra la giustizia criminale in Ortonovo e Nicola al termine del suo incarico sia sottoposto a sindicato, cioè a rendere conto del proprio operato;
- i rappresentanti di Ortonovo e Nicola, non essendo in grado di riscuotere la metà delle multe, di loro spettanza a norma di statuto, chiedono che il massaro dei due paesi possa trattenere direttamente quanto dovuto al Comune;
- 3) libertà di commercio: poter trasportare e vendere i loro prodotti ovunque;
- 4) richiesta di poter applicare il dazio sulle merci provenienti da Carrara, in risposta agli abitanti di Carrara che gravavano di tasse le merci provenienti da Ortonovo e Nicola;

¹¹ Tormentata la decisione per l'acquisto del sale: Genova voleva fissare pochi punti di vendita per meglio sorvegliarli ed evitare il contrabbando. Aveva stabilito norme nel cap. IX, poi corrette nel cap. V delle aggiunte, qui definito cap. XIV; ora sono ribadite quelle del primo testo!

5) tutela del legname dei boschi di Nicola spesso usato anche dal Banco di San Giorgio per fare i ceppi delle bombarde.

I Protettori delle Compere così risposero il 3 luglio: circa l'amministrazione della giustizia che il capitano di Sarzana esercitava in Ortonovo e Nicola attraverso un suo delegato, permettevano la nomina di rappresentanti eletti dai consoli di Ortonovo e Nicola che collaborassero con questo. Circa il secondo punto, relativo alla divisione del reddito delle condanne, permisero l'elezione di un massaro che annotasse le condanne e che, insieme al capitano, si interessasse della riscossione. Quanto al terzo punto, annullavano la proibizione di trasportare viveri dalle loro terre, ponendo però determinate condizioni. In merito al quarto punto, cioè l'imposizione di gabelle da parte degli abitanti di Carrara, risposero che altrettanto potevano fare gli abitanti di Ortonovo e Nicola verso di loro. Confermarono anche, rispondendo al quinto punto, la proibizione del taglio di legna nei boschi di Nicola, a condizione però che il capitano di Sarzana restasse autorizzato a prelevare il legname necessario alle fortificazioni.

Segue un'altra supplica rivolta nel 1533 da Giacomo di Marco e da Domenico di Bartolomeo, rappresentanti di Ortonovo, i quali, richiamandosi ai capitoli concessi nel 1496, ad evitare malizie e risse, chiedevano di esplicitare che gli uomini di Ortonovo godevano di esenzioni e immunità e potevano trasportare i loro beni in tutto il territorio, senza essere sottoposti ad alcuna gabella o angaria, come permesso a quelli di Castelnuovo e di Nicola. A questa richiesta, il 25 settembre del 1533, Giovanni Imperiale de Baliano e suo figlio Ettore, a nome dei Protettori di San Giorgio, riconfermarono le immunità già acquisite e riconobbero che gli abitanti di Ortonovo potevano trasportare le merci con gli stessi diritti degli uomini di Castelnuovo e Nicola.

Il 19 dicembre 1590 Pasquale Spinola, capitano e commissario di Sarzana, ascoltate le lamentele di Domenico Bellono e Lazzaro Menchello, consiglieri di Castelnuovo, contro il gabelloto di Sarzana che pretendeva di imporre una gabella sul trasporto dell'olio da Castelnuovo in altre parti, passando sul ponte di Sarzana, ne accoglieva il ricorso.

Seguono altre disposizioni in italiano e in latino degli anni 1590-1594 relative al commercio dell'olio, con il testo del capitolo 90 dello statuto di Nicola, che appunto concedeva libertà di trasporto.

Nel 1652 Stefano Spinola, capitano di Sarzana, ascoltò i consoli di Ortonovo e di Nicola e due degli agenti di Castelnuovo, Domenico Manci-

nello e Bartolomeo Giuntarello, i quali si lamentarono delle pretese dei governatori delle gabelle sull'esportazione dei loro viveri, vino, olio e altre mercanzie, in contrasto con i privilegi concessi dalla repubblica di Genova il 15 febbraio 1408, confermati da Pasquale Spinola il 19 dicembre 1590 e da Gerolamo Rivarola il 13 settembre 1650 e sempre rispettati fino ad allora. Il capitano, udito anche Vincenzo Menicono, uno dei governatori delle gabelle, riconfermò l'osservanza di tali privilegi.

In data 25 aprile 1644 il Senato di Genova approvò la deliberazione del Parlamento di Ortonovo di eleggere due sindaci che rivedessero i conti delle entrate e delle spese sostenute dal console e dai consiglieri a nome della comunità. Tale disposizione fu confermata da Opicio Spinola e Gerolamo Lercari, governatori del Banco di San Giorgio.

Il 12 maggio 1658 ¹² il Parlamento di Ortonovo deliberò un nuovo capitolo relativo alla proibizione di ospitare in casa persone forestiere. Il 5 agosto di quello stesso anno il Senato approvò l'aggiunta, delegando per la definitiva approvazione il commissario di Sarzana, che la concesse con verbale del 13 ottobre dello stesso anno.

Segue una supplica diretta al Senato dal console di Ortonovo Giovanni Maria Ceccardi e dai consiglieri Terenzio Beggi, Michele Baggi, Bartolomeo Copino e Giuliano Pacino. Da essa risulta che la comunità di Ortonovo possedeva tre frantoi ai quali tutti gli abitanti dovevano portare le olive da frangere, procurando così al Comune la sua maggiore entrata. Non erano però state emanate disposizioni in merito alla precedenza: i più ricchi e potenti volevano essere serviti prima dei più poveri, suscitando malumori e liti. Il console e i consiglieri chiedono che sia fatta dal notaio e attuaro una lista che dia la precedenza ai bisognosi e che vengano emanate disposizioni per la vendita dell'olio da parte dei frantoiani. Un'altra richiesta riguardava la proibizione di tenere pecore o capre e l'aumento delle sanzioni per chi deviava l'acqua del Parmignola. Il commissario di Sarzana Ettore Fiesco, cui erano state sottoposte tali istanze, rispose il 7 ottobre al Magistrato delle Comunità che era necessario aumentare da 20 soldi a 40 lire la multa a chi non rispettava i turni stabiliti per innaffiare i campi e redigere una lista in cui fosse garantito anche il diritto dei poveri; non si pronunciò invece sulla proibizione di tenere pecore e capre in paese; quanto alle risse per la prece-

¹² Le richieste sono in lingua italiana, le risposte governative in lingua latina.

denza ai frantoi, suggerì di seguire la stessa lista già compilata per la distribuzione dell'acqua. Il 10 ottobre il Magistrato delle Comunità trasmise al Senato tali richieste e la relazione del commissario, che, il 30 dicembre, approvò ogni cosa, compresa la proibizione di tenere pecore e capre in paese. Questi decreti furono letti al Parlamento di Ortonovo il 29 aprile 1677 e riletti il 7 novembre dello stesso anno per ordine del capitano di Sarzana.

Le ultime disposizioni sono dell'anno 1722. Le autorità comunali di Ortonovo avevano chiesto al Senato di poter aumentare le pene per tutti i furti e danni campestri previste nei capitoli 26-28 dello statuto, non più adeguate agli aumentati prezzi dei prodotti. La pratica passò il 14 gennaio 1722 al Magistrato delle Comunità e il 27 gennaio fu approvata dal Senato.

MUNICIPALIA IURA INDEX TITULORUM

De modo eligendi consules. Cap. 1, fol. ^a	3
De pęna non obedientis consuli. Cap. 2, fol.	4
De modo eligendi suprastantes et estimatores. Cap. 3	4
De pęna vendentium panem vel carnes sine estima. Cap. 4	4
De pęna tabernarii non tenentis tabernam bene fulcitam. Cap. 5	5
De salario tabernarii vendentis panem et vinum. Cap. 6	5
De salario ęstimatoris. Cap. 7	5
De pęna portantis arma ad terminos, quando ponuntur. Cap. 8	6
De officio suprastantium contra tabernarios. Cap. 9	6
De pena suprastantium non facientium eorum officium. Cap. 10	6
De pęna non facientis panem iusti ponderis. Cap. 11	7
De electione trium bonorum virorum super questiones. Cap. 12	7
De pęna cavantis terminos. Cap. 13	8
De massariis communis eligendis. Cap. 14	9
De massario condemnationum eligendo. Cap. 15	9
De modo eligendi sindicos. Cap. 16	10
De modo eligendi saltarios. Cap. 17	10
Quod consul debeat facere luere omnes condemnationes. Cap. 18	11
De pęna portantis ignem sine licentia. Cap. 19	11
De modo vicendę bovum. Cap. 20	11
De pęna tenentis porcos affictu. Cap. 21	12
Quod porci non vadant extra portam Hortinovi in temporibus infra-	10
scriptis. Cap. 22	12
De pęna proiicientis lavamina in publicas vias. Cap. 23	13
De pęna lavantis pannos ad fontes. Cap. 24	13
Quod nullus possit concedere aquam Parmignolę. Cap. 25	13
De pena intrantis in hortos causa damni. Cap. 26	14
De pęna dantis damnum in vineis et aliis fructibus. Cap. 27	14
De pęna colligentis alienos fructus. Cap. 28	15

De pęna devastantis fortilitia. Cap. 29	15
De pena incidentis arborem domesticam. Cap. 30	15
De pena exeuntis extra castrum Hortinovi quam per portas. Cap. 31	16
De pęna negantis viam. Cap. 32	16
De pena euntis per alienum terrenum. Cap. 33	16
De pena non concedentis bestiam a salma facienti. Cap. 34	17
De pena bestiaminis stantis super territorio Hortinovi sine licentia. Cap. 35	17
De pena colligentis castaneas suo vicino. Cap. 36	17
De pena bestiaminis euntis per confines. Cap. 37	18
De pena incalcinantis flumen Parmignole. Cap. 38	18
De pena devastantis presam molendini seu fractoris communis. Cap. 39	19
De pena incidentis salices. Cap. 40	19
De pena accipientis aratrum vel hirpicem alicuius. Cap. 41	19
De pena intrantis domum alicuius furtive. Cap. 42	20
De devieto officialium communis Hortinovi. Cap. 43	20
De modo sequestrandi bona forensium. Cap. 44	20
Quod pręcepta non valeant elapsis duobus annis. Cap. 45	21
De pena non nunciantis rem immobilem venalem vicino suo. Cap. 46	21
De exemptione consulis Hortinovi. Cap. 47	22
Quo tempore possit ludi impune ad zaram. Cap. 48	22
De pęna periuris ex pręcepto. Cap. 49	22
De pęna intrantis capannam alicuius furtive. Cap. 50	22
De pęna non venientis ad parlamentum. Cap. 51	23
De pena non venientis ad exequias defunctorum. Cap. 52	23
De pęna vendentis possessiones duabus vicibus. Cap. 53	23
Quod non liceat donare de bonis communis. Cap. 54	24
Quod officiales communis debeant manutenere fortilitia. Cap. 55	24
De pęna proiicientis lapides super domos. Cap. 56	24
De pęna dantis auxilium alicui ex bannitis. Cap. 57	25
De pęna laborantium in diebus festivis. Cap. 58	25
De pena blasphemantis Deum vel sanctos, Cap. 59	26

De pena secantis mortellas. Cap. 60	26
De pena devastantis margonem vel pozzum alterius. Cap. 61	26
De pena facientis buzum in via. Cap. 62	27
De pęna damnum dantis. Cap. 63	27
De arbitrio dato consuli et consiliariis super condemnationibus. Cap. 64	27
De possessione possessa. Cap. 65	28
De prescriptione scripturarum et instrumentorum. Cap. 66	28
De parte contingente saltariis de comdemnationibus. Cap. 67	28
Qualiter mulieres veniant ad successionem parentum. Cap. 68	29
De pena dicentis verba iniuriosa. Cap. 69	29
De feriis. Cap. 70	29
De pena percutientis aliquem pede, manu vel armis. Cap. 71	30
De pena maleficiorum. Cap. 72	30
De pena violantis vel violare volentis aliquam mulierem. Cap. 73	32
De pena improperantis homicidium. Cap. 74	33
De pena prohibentis pignus nuntio communis. Cap. 75	33
De pena cavantis terminos. Cap. 76	34
De pena petentis debitum solutum. Cap. 77	34
De preceptis fiendis in territorio. Cap. 78	34
De pena persone citate non comparentis in termino. Cap. 79	35
De modo dandi tenutam. Cap. 80	35
De quibus bonis debet dari tenuta. Cap. 81	36
De modo eligendi correrium communis Hortinovi. Cap. 82	37
De salario consulis et officialibus (sic) Hortinovi. Cap. 83	38
De pena recusantis velle iurare officium eius. Cap. 84	39
De pena non venientis ad rumorem cum audiverit campanas. Cap. 85	39
Quid teneatur facere ille cui moritur bos morte fatali ^b	
De pena percutientis patrem vel matrem. Cap. 86	40
De libellis dandis. Cap. 87	40
De pena macerantis linum vel canipam a ponte supra. Cap. 88	40
De eligendis novis consulibus. Cap. 89	41

De muris reficiendis. Cap. 90	41
De ponendis possessionibus ad estimum. Cap. 91	42
De non accipiendis bonis communis. Cap. 92	42
De vaccis tenendis. Cap. 93	42
De reficiendis statutis per officiales Hortinovi. Cap. 94	43
Ad quos perveniat dos mulieris nuptę et defunctę sine liberis. Cap. 95	43
Ad quid teneantur homines de Hortonovo volentes stare extra districtum. Cap. 96	44
ADDICTIONES <florentinae, 1491=""></florentinae,>	
De modo procedendi in causa. Cap. 1	45
De pena non nuntiantis rem immobilem venalem vicino suo c	21
De causis summariis. Cap. 2	48
De appellationibus. Cap. 3	48
De sindicatu notarii. Cap. 4	50
De salario percipiendo ex actis curię. Cap. 5	51
Quod nullus ludere audeat. Cap. 6	52
Quod consul et consiliarii condemnationes damnorum limitare non possint. Cap. 7	53
De forensibus. Cap. 8	54
ADDICTIONES FACTĘ PER DOMINOS SANCTI GEORGII <14	96>
De exemptione. Cap. 1	58
De electione consulis, et eius potestate. Cap. 2	58
Confirmatio statutorum veterorum (sic). Cap. 3	59
Ad quos spectat pena condemnationis. Cap. 4	60
De redditibus communis. Cap. 5	60
Confirmatio iurisdictionum et reddituum. Cap. 6	61
Quod non possit imponi aliquod gravamen per dominos. Cap. 7	61
De potestate portandi omnes res ad vendendum. Cap. 8	61
De sale, quod aliunde non possit accipi nisi de Sarzana. Cap. 9	62
Quod homines Hortinovi non teneantur pro custodia castri. Cap. 10	62

Quod non teneantur ad aliquod onus cavalcatę. Cap. 11	62
Quod non teneantur ad aliquod onus fortilitiorum. Cap. 12	62
De exemptionibus. Cap. 13	63
ADDICTIONES ALIĘ <1497>	
Quod officiales debeant redimere condemnationes. Cap. 1	64
De suprastantibus eligendis pro concedenda aqua Parmignolę. Cap. 2	65
De pena porrigentis res aliunde quam per portam Hortinovi. Cap. 3	65
De eligendo saltario montis et de eius obligatione. Cap. 4	66
De sale capiendo. Cap. 5	68
Cap. torculariorum et ad quid teneantur torcularii. Cap. 6	69
Ad quid teneantur molendinarii. Cap. 7	70
De bonis communis expendendis et exigendis. Cap. 8	71
De fideiussoribus. Cap. 9	71
De redimendis condemnationibus per officiales. Cap. 10	72
De forensibus. Cap. 11	72
De debitoribus Florentinorum. Cap. 12	72
Bannita Montis Acuti. Cap. 13	73
Quod nullus incidat castaneos neque quercus, neque cerros in communali. Cap. 14	73
De solutione armorum. Cap. 15	74
De exemptionibus. Cap. 16	74
Concessio suprascriptorum capitulorum. Cap. 17	74
Alia capitula addita et confirmata per Dominos Comperarum folio 77 usque ad finem	77
De exemptione gabellarum in statutis Nicolę. Cap. 90	89
Decretum eligendi duos sindicos communis	92
Decretum quod forenses non habitent in terra Hortinovi absque li- centia et non acceptentur	93
Approvatione di tre decreti, cioè delli armenti, torchi e dell'aqua della Parmignola	104
De pena damna inferentium in bonis cuiuslibet ex hominibus loci Hortinovi sitis in eadem iurisditione	105

Coadunatis et congregatis ac convocatis hominibus de terra ac communi Hortinovi, diecesi Lunensis, una cum consiliariis dicte terre pro anno infrascripto et proximo preterito, quorum hominum nomina sunt hec: Nardus quondam Martini, consul dicte terre, Iohannes Petrus quondam Michaelis, Antonius quondam Matthei, Iacobus quondam Simeonis, Petrus quondam Iacobi et Antonius quondam Bernardi, consiliarii dicte terre anni preteriti, et Antonius quondam Gherardi predictus, consul anni presentis, Rolandus quondam Philippi, Iacobus quondam Petri, Bertonus dictus Blanchus, Iulianus quondam Masini, Dominicus quondan Francisci, consiliarii electi pro dicto presenti anno, volentes dicti consules et consiliarii communis suprascripti ad utile pro dicto communi facere infrascriptam bannitam, que per maiorem partem dicti communis iam diu ordinata fuit et designata, volentes et mandantes quod dicta bannita in volumine statutorum communis predicti cum infrascriptis clausulis manu tabellionis publici apponatur et inseratur, dictam bannitam designaverunt prout infra, videlicet incipiendo a canale Castagnole veniendo per viam a capite loci Iohannis Antonii Iuliani de Hortonovo intrando per viam usque ad locum Ioannis Ioachini, eundo per sulcum directe ad violum de Laniato, veniendo per violum versus Hortonovum usque ad collem Mortinetti eundo ad Pianellum Roche eundo recte per viam usque ad Fontem della Foce, recedendo a Fonte eundo per viam usque ad Cerrum album usque ad Montem, intra quos confines nulla persona, cuiusvis conditionis existat, audeat vel presumat absque licentia consulis et consiliariorum dicti communis qui pro tempore fuerint aliquod laborerium facere, deboscare vel aliqua lignamina facere sub pena librarum decem imperialium applicandarum dicto communi pro qualibet persona contrafaciente et qualibet vice.

Item voluerunt et mandaverunt prędicti consules et consiliarii apponi in dictis statutis quod quelibet persona terrigena vel forensis que tenuerit capras in pascuis communis Hortinovi solvat consuli sive massario dicti communis qui pro tempore fuerit singulo anno bologninum unum pro singulo capite caprarum que steterint in dictis pascuis.

Item voluerunt et mandaverunt ipsi consules et consiliarii apponi in dictis statutis quod scriba, officialis et notarius curie Hortinovi qui pro tempore fuerint ultra ea que continentur in rubrica sita in statutis dicti communis de salario notarii dicti communis non valeant neque presumant de scripturis quas fecerint in dicta curia et de eis copias dederint accipere a partibus que voluerint copiam et fecerint fieri aliquas scripturas nisi prout infra, videlicet:

pro exhibitione cuiuslibet libelli seu scripture alterius solidum unum cum medio imperialium; item pro copia libelli seu scripture exibite usque in solidos quattuor et denarios sex imperialium; item pro quolibet instrumento exhibito in curia solidum unum cum dimidio imperialium; item pro quolibet instrumento in soluti dato et facto in curia et pro copiis dictorum instrumentorum usque in solidos sex imperialium; item pro qualibet intestinia seu sequestratione solidos duos imperialium; item pro quolibet protextu seu protestatione solidos duos imperialium; item pro testamento solidos duos.

De modo eligendi consules. Cap. I

Attestantes quod communitas et homines terre Hortinovi predicte prudentum regimine gubernetur et felicia suscipiant incrementa, primo quidem in Dei nomine per suprascriptos extitit ordinatum, videlicet quod singulo anno, in kalendis ianuarii, in publico et generali parlamento eligatur unus consul cum quinque consiliariis in dicta terra Hortinovi predicti, quibus detur sacramentum, tactis manibus scripturis ad sancta Dei evangelia, bene et liberaliter facere eorum officium pro uno anno proximo venturo. Qui officiales predicti iurare teneantur in manibus dicti consulis predecessoris, qui pro tempore fuerit, debere iuxta eorum posse obedire omnibus mandatis excelse dominationis Sancti Georgii et eorum officialibus et observare omnia singula statuta et ordinamenta communitatis et hominum dicte terre Hortinovi.

De pena non obedientis consuli. Cap. II

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque de Hortonovo cuiusvis conditionis, qui non fuerit obediens omnibus preceptis mandatisque per consulem dicte terre Hortinovi aut in eius districtu condemnetur in solidos quinque imperialium. Que pena medietas perveniat in communi Hortinovi, alia opere ecclesie Sancti Martini de Hortonovo predicto.

De modo eligendi suprastantes et estimatores. Cap. III

Item statuerunt et ordinaverunt quod singulo anno ipsi consul et consiliarii dicte terre Hortinovi qui pro tempore fuerint eligant duos suprastantes in dicta terra Hortinovi, qui teneantur et debeant iurare in manibus consulis qui pro tempore fuerit facere bene et legaliter eorum officium pro uno anno continuo, nec non estimare diligenter et bona fide omnes carnes recentes, panem et vinum vendendum per homines Hortinovi. In dicta terra Hortinovi vel in eius districtu suprastantium estima detur.

— 193 **—**

De pena vendentium panem vel carnes sine estima. Cap. IV

Item statuerunt et ordinaverunt et reformaverunt quod nullus de Hortonovo, cuiusvis conditionis existat et status, audeat aut presumat vendere panem aut vinum aut carnes sine estima aut sine licentia suprastantium qui pro tempore fuerint sub pena solidorum quadraginta imperialium pro qualibet contrafaciente et pro qualibet vice, cuius pene tertia pars sit accusatoris, alie due tertie partes communis Hortinovi predicti.

De pena tabernarii non tenentis tabernam bene fulcitam. Cap. V

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque qui fuerit tabernarius in dicta terra Hortinovi aut dictam tabernam ad incantum posuerit teneatur et debeat ipsam tabernam pro uno anno continuo bene fulcitam panis et vini, carnium recentium et lecti det de omnibus aliis rebus ad dictam tabernam necessariis et oportunis secundum consuetudinem et usum dicte terre Hortinovi et quod habeat in dicta taberna quartuccium et metretam et boccale bone mensure et bullatas secundum mensuram Sarzane, et qui contrafecerit condemnetur in solidos quadraginta imperialium pro singula vice.

De salario tabernarii vendentis panem et vinum. Cap. VI

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque fuerit tabernarius in dicta terra Hortinovi pro uno anno habeat et habere debeat pro venditura pro suo labore pro singulo congio vini vendito in dicta taberna solidos viginti imperialium et pro singulo stario frumenti vendito et in pane facto solidos quinque imperialium.

De salario estimatoris. Cap. VII

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque fuerit suprastans dicti communis Hortinovi pro uno anno continuo teneatur et debeat ponere omnes terminos tam in dicta terra Hortinovi quam in eius iurisditione et districtu. Qui suprastans et terminator habeat et habere debeat pro labore suo pro singulo termino per eum posito in dicta terra Hortinovi solidum unum imperialium; si vero fuerit extra terram Hortinovi, habeat ipse supranstans pro singulo termino solidos duos imperialium, laudo et definitioni cuius suprastantis stetur per homines de Hortonovo predicto de omnibus per eum positis et designatis sub pena solidorum quadraginta imperialium pro quolibet contrafaciente pro singula vice, cuius pene medietas sit communis Hortinovi et alia dimidia sit ipsius suprastantis.

De pena portantis arma ad terminos, quando ponuntur. Cap. VIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod si qua persona de Hortonovo predicto que vellet facere ponere terminos aliquos in aliquibus suis bonis sitis in districtu Hortinovi aut in dicta terra non audeat aut presumat portare ulla arma ad dictos terminos nullo modo sub pena solidorum viginti imperialium pro singula vice in contrafactum fuerit.

De officio suprastantium contra tabernarios. Cap. IX

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque fuerit suprastans in dicta terra Hortinovi teneatur et debeat omni mense pro anno quo erit suprastans duabus vicibus revidere et omnes et singulas mensuras in communi Hortinovi ac etiam tabernario qui pro tempore fuerit, si ipse suprastans contrafecerit, condemnetur singula vice in solidos quadraginta imperialium, quorum medietas sit opere ecclesie Sancti Martini, alia sit communis.

De pena suprastantium non facientium eorum officium. Cap. X

Item statuerunt et ordinaverunt quod dicti suprastantes teneantur et debeant pro anno quo fuerint suprastantes ire per loca iurisditionis Hortinovi predicti duabus vicibus in anno, videlicet de mense maii et de mense septembris revidere omnes et singulas vias et facere ipsas et renovare hominibus de Hortonovo predicto quibus intererit de iure sub pena solidorum viginti imperialium pro singula vice et similiter pro quolibet de Hortonovo predicto viam sibi pertinentem et spectantem non faciente.

De pena non facientis panem iusti ponderis. Cap. XI

Item si repertum fuerit per suprastantes qui pro tempore in dicta terra fuerint alicui tabernario sive tabernarie de predicto Hortonovo a decem panibus supra non esse boni ponderis ad pondus per ipsos suprastantes communis predicti eis designatum, tota fornata incidatur per dictos suprastantes communis Hortinovi predicti et distribuatur per eos in platea communis pauperibus et miserabilibus pro amore Dei ac beati sancti Martini, patroni dicte terre.

De electione trium bonorum virorum super questiones. Cap. XII

Item statuerunt et ordinaverunt quod singulo anno eligantur tres boni viri in communi Hortinovi, qui teneantur et debeant definire, sententiare et declarare omnes et singulas lites et questiones vertentes inter homines de Hortonovo predicto, cuiuscumque conditionis existant, et laudo stetur per ipsas partes. Qui tres boni homines possint et debeant et summarie tenean-

tur ipsas lites terminare et definire et ipsas pronunciare infra quindecim dies postquam requisiti fuerint exinde a dictis partibus vel ab aliqua ipsarum partium sub pena solidorum viginti imperialium pro qualibet vice et pro aliquo ipsorum, et ipsas lites examinent et cognoscant expensas cuiuscumque partis. Et habeant dicti tres homines pro eorum labore pro qualibet die in qua steterint in predictis in terra Hortinovi solidos duos imperialium pro quolibet eorum, et si extra terram Hortinovi occasione predicta, habeant solidos quinque imperialium pro quolibet eorum. Et quilibet habitans in dicta terra Hortinovi ad similia deveniens teneatur observare et stare sententie et laudo trium dictorum bonorum hominum sub pena eis imposita per dictos tres bonos homines.

De pena cavantis terminos. Cap. XIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto, cuius status et conditionis existat, audeat vel presumat cavare vel movere aliquos terminos positos in terra vel districtu Hortinovi predicti per suprastantes vel alios officiales dicti communis Hortinovi sub pena solidorum centum imperialium pro quolibet contrafaciente et pro singula vice.

De massariis communis eligendis. Cap. XIV

Item statuerunt et ordinaverunt quod singulo anno per consiliarios dicti communis Hortinovi qui pro tempore fuerint eligantur duo massarii generales pro uno anno continuo, qui teneantur et debeant reluere et acceptare omnes introitus dicti communis, et habeant et habere debeant dicti massarii pro illorum labore solidos viginti imperialium pro quolibet eorum. Qui massarii predicti teneantur et debeant reddere rationem dictis officialibus de omnibus denariis et aliis rebus perventis ad eorum manus in fine exitus eorum officii sub pena solidorum viginti imperialium pro quolibet ipsorum, pro singula vice.

De massario condemnationum eligendo. Cap. XV

Item quod singulo anno eligatur per consulem et officiales communis Hortinovi unus massarius condemnationum pro uno anno continuo, qui massarius teneatur et debeat reluere omnes et singulas condemnationes factas in dicto communi Hortinovi predicti pro uno anno, et habeat et habere debeat dictus massarius pro labore suo solidos viginti imperialium; et si dictus massarius non relueret dictas condemnationes aut non faceret dictum eius officium, condemnetur ipse massarius predictus in solidos viginti imperialium incompensabilibus in pecunia numerata.

De modo eligendi sindicos. Cap. XVI

Item statuerunt et ordinaverunt quod singulo anno eligantur in dicto communi Hortinovi duo sindici dicti communis pro uno anno continuo, qui sindici teneantur et debeant eorum sacramento denunciare illi domino et magistratui sub quo gubernabuntur et supposita fuerit dicta terra Hortinovi predicti omnes et singulas personas et homines de Hortonovo aut in dicta terra Hortinovi habitantes, facientes lites vel questiones cum armis aut sine armis vel facientes effusionem sanguinis vel lividum aut aliam percussuram cum baculo, lapide vel alio modo et quodcumque aliud maleficium in dicta terra Hortinovi aut in eius territorio et districtu alicui sub pena solidorum centum imperialium.

De modo eligendi saltarios. Cap. XVII

Item statuerunt et ordinaverunt quod singulo anno eligantur per officiales dicte terre Hortinovi qui pro tempore fuerint de mense ianuarii quattuor
saltarii pro uno anno, qui iurare teneantur et debeant in manibus consulis
dicte terre Hortinovi qui pro tempore fuerint facere generaliter eorum officium pro uno anno et accusare et denunciare consuli communis Hortinovi qui
pro tempore fuerit omnes et singulas personas de Hortonovo predicto quos
invenerit dare damnum quovis modo in terra et districtu ac iurisditione dicte
terre Hortinovi sub pena solidorum viginti imperialium pro singula vice. Qui
saltarii predicti habeant et habere debeant medietatem omnium accusarum per
eos factarum, alia medietas sit communis Hortinovi predicti.

Quod consul debeat facere luere omnes condemnationes. Cap. XVIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod consul et consiliarii dicti communis Hortinovi qui pro tempore fuerint teneantur et debeant facere reluere massario condemnationum qui pro tempore fuerit omnes et singulas condemnationes factas in communi Hortinovi predicti, tam per saltarios dicti communis quam per alias personas et homines de Hortonovo, de sex mensibus in sex mensibus sub pena solidorum decem imperialium pro singulo consiliario, pro singula vice. Consul autem condemnetur in solidos viginti imperialium pro singula vice.

De pena portantis ignem sine licentia. Cap. XIX

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo, cuius conditionis existat, audeat vel pręsumat portare ignem extra castrum Hortinovi prędicti sine licentia consulis qui pro tempore fuerit sub pena solidorum centum imperialium pro quolibet contrafaciente, pro singula vice.

De modo vicende bovum. Cap. XX

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet de Hortonovo predicto habens bovem teneatur et debeat ipsum bovem ponere ad vicendam communis sub pena solidorum quinque imperialium pro singulo contrafaciente singula vice, et qui fuerit custos vicende bovum teneatur et debeat vocare omnes habentes bovem in dicta vicenda communis in ortu solis ea die qua ipse custos iverit cum dicta vicenda. Qui custos predictus vicende teneatur et debeat ipsos boves in sero renunciare eis de Hortonovo quorum sint dicti boves, quod si non renunciaret ipsos boves, ut dictum est, illis quorum fuerint et aliquis ex bobus dicte vicende diriparet aliquo modo vel aliqua causa, teneatur ipse custos ad emendationem dicti bovis et ad omne damnum et interesse ipsius cuius bos fuerit. Et cum dicta vicenda bovum non debeat ire nisi persona que factione communis sit sub pena solidorum decem imperialium, pro singula vice.

De pena tenentis porcas affictu. Cap. XXI

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto, cuius conditionis existat, audeat vel presumat tenere in dicta terra Hortinovi aut in eius districtu porcas affictui ullo modo sub pena librarum decem imperialium pro singulo contrafaciente, pro qualibet vice, salvo quod possit tenere in dicta terra Hortinovi duos porcos pro nutriendo sine aliqua solutione pasculi.

Quod porci non vadant extra portam Hortinovi in temporibus infrascriptis. Cap. XXII

Item statuerunt et ordinaverunt quod a kalendis iunii usque ad festum sancti Thomę apostoli nullus porcus audeat aut pręsumat ire extra terram Hortinovi sub pęna unius solidi imperialium pro singulo porco, pro qualibet vice, et nullus de Hortonovo habens porcos audeat aut pręsumat ipsos ire extra stabulum de nocte nullo modo sub dicta pęna.

De pena proiicientis lavamina in vias publicas. Cap. XXIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo audeat aut presumat proiicere lavamina supellectilium vel liscivium vel alias res turpes in viam publicam aut in alias vias consortes sitas in dicta terra Hortinovi sub pena solidorum decem imperialium pro quolibet contrafaciente, pro singula vice.

De pena lavantis pannos ad fontes. Cap. XXIV

Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona de Hortonovo, cuius conditionis existat, audeat vel pręsumat lavare aliquospannos, burrum vel alia lavamina turpia ad aliquas pullas vivas seu ad aliquos fontes existentes in territorio et iurisditione Hortinovi prędicti sub pęna solidorum quinque imperialium pro quolibet contrafaciente, pro singula vice.

Quod nullus possit concedere aquam Parmignolę. Cap. XXV

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo audeat vel pręsumat dare vel concedere ullam partem aquę Parmignolę pro adaquando terram alicuius forensis sub pena solidorum viginti imperialium pro qualibet vice, pro singulo contrafaciente, cuius pene tertia pars sit accusatoris, alie due partes perveniant ecclesie Sancti Martini de Hortonovo predicto.

De pena intrantis in hortos causa damni. Cap. XXVI

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo, cuiusvis conditionis exsistat, audeat vel pręsumat intrare in aliquibus hortis sitis in territorio vel iurisditione dictę terrę Hortinovi sine eius cuius fuerit hortus licentia ad colligendum caules, porros vel cepas aut alias hortivas res in dicto horto existentes sub pena solidorum decem imperialium pro quolibet contrafaciente, singula vice.

De pena dantis damnum in vineis et aliis fructibus. Cap. XXVII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus habitans in dicta terra Hortinovi, cuius gradus aut conditionis existat, audeat vel pręsumat intrare in aliquibus vineis sitis in territorio Hortinovi causa volendi accipere uvas, ficus vel alios fructus existentes in ipsis vineis sine licentia eius cuius dictę vineę essent, de die sub pena solidorum quinque imperialium pro singula vice, pro quolibet contrafaciente, si vero intraverit in dictis vineis de nocte, solvat sine remissione solidos quadraginta imperialium pro quolibet contrafaciente, singula vice.

De pena colligentis alienos fructus. Cap. XXVIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua persona de Hortonovo, cuius conditionis existat, que iret ad colligendum aliquos fructus in locis sui vicini, videlicet poma, pira, cerasa, susinas, ficus vel alios fructus in ipsis locis existentes, solvat pro damno solidos quinque imperialium pro singula vice, pro quolibet contrafaciente^f.

De pena devastantis fortilitia. Cap. XXIX

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto aut habitans in dicta terra Hortinovi, cuius conditionis existat, audeat vel presumat devastare aliquod fortilitium vel palancatum, brocatum, fossum, battifredda vel aliud fortilitium quod esset circa dictum castrum Hortinovi sub pena solidorum viginti imperialium pro quolibet contrafaciente, pro singula vice, et nihilominus teneatur emendare damnum.

De pena incidentis arborem domesticam. Cap. XXX

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto audeat vel presumat incidere vel incidere facere aliquam arborem domesticam alicui suo vicino sine licentia eius cuius esset ipsa arbor sub pena solidorum decem imperialium pro qualibet vice, et emendet damnum passum.

De pena exeuntis extra castrum Hortinovi quam per portas. Cap. XXXI

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto, cuius conditionis existat, audeat vel presumat nullo modo exire extra castrum Hortinovi predicti nec in dictum castrum intrare nisi per portam dicti castri sub pena solidorum centum imperialium pro singula vice, pro quolibet contrafaciente.

De pena negantis viam. Cap. XXXII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo, cuius conditionis existat, audeat vel pręsumat negare aliquam viam alicui suo vicino nullo modo, que via antiquis temporibus fuerit aperta, sita in territorio et districtu Hortinovi prędicti, sub pena solidorum decem imperialium pro singulo contrafaciente, pro singula vice.

De pena euntis per alienum terrenum. Cap. XXXIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo audeat vel pręsumat ire aut transire per alienum terrenum cum persona vel bestiis, dummodo ire possit per viam, sub pena solidorum quinque imperialium pro qualibet vice, et emendet omne damnum quod fuerit passum occasione predicta.

De pena non concedentis bestiam a salma facienti. Cap. XXXIV

Item statuerunt et ordinaverunt quod si qua persona de Hortonovo predicto que facere vellet aliquam domum in dicta terra Hortinovi, quod omnes de Hortonovo predicto habentes bestias a salma deputatas teneantur et debeant concedere ipsorum bestiam illi tali ipsam domum facere volenti pro conducendo sabionum, lapides, planulas et calcinam et ad alia necessaria pro volendo ipsam domum facere, sub pena solidorum quinque imperialium pro quolibet contrafaciente, que pena perveniat ecclesie Sancti Martini de predicto Hortonovo.

De pena bestiaminis stantis super territorio Hortinovi sine licentia. Cap. XXXV

Item statuerunt et ordinaverunt quod si qua persona forensis que transire vellet cum aliqua quantitate bestiaminis minuti seu grossi per territorium Hortinovi predicti non valeat vel presumat stare ad pasculandum super dicto territorio cum dictis bestiis nisi una die, et qui contrafecerit cadat in penam solidorum quadraginta imperialium pro qualibet vice.

De pena colligentis castaneas suo vicino. Cap. XXXVI

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto audeat vel presumat colligere castaneas alicuius sui vicini sine licentia ipsius cuius fuerint, videlicet a kalendis septembris usque ad festum sancti Martini sub pena solidorum decem imperialium pro singula vice, et emendet damnum passum.

De pena bestiaminis euntis per confines. Cap. XXXVII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullum bestiamen de Hortonovo, cuius conditionis existat, audeat vel pręsumat intrare ad pasculandum a colle Sozzolę citra, prout via de plano discurrit, et a canale de Lorano citra, salvo si talis persona iret ad arandum in dictis locis cum suis bobus a damnis se abstinendo, et qui contrafecerit cadat in pęnam solidorum viginti imperialium qualibet vice.

De pena incalcinantis flumen Parmignole. Cap. XXXVIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo, cuius conditionis existat, audeat vel pręsumat incalcinare nec calcinam ponere in glara Parmignolę sub pęna solidorum quadraginta imperialium pro singulo contrafaciente, qualibet vice, et nihilominus emendet damnum, si fecerit.

De pęna devastantis pręsam molendini seu franctoris communis. Cap. XXXIX

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo prędicto, cuius conditionis aut status existat, audeat vel pręsumat devastare pręsam

molendini seu franctoris communis Hortinovi predicti aut eorum aqueductus vel levatam dictorum edificiorum sine licentia eius qui incantaverit dictum molendinum seu torcular sub pena solidorum viginti imperialium singula vice pro quolibet contrafaciente, et emendet damnum.

De pena incidentis salices. Cap. XXXX

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto, cuiuscumque conditionis existat, audeat vel presumat incidere salices in territorio sui vicini de Hortonovo sine licentia eius cuius salices fuerint sub pena solidorum quinque imperialium pro singula vice, et emendet damnum passum.

De pena accipientis aratrum vel hirpicem alicuius. Cap. XXXXI

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto audeat vel presumat accipere aratrum vel hirpicem in campo vel territorio alicuius de Hortonovo predicto sub pena solidorum decem imperialium pro qualibet vice, et emendet damnum.

De pena intrantis domum alicuius furtive. Cap. XXXXII

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis de Hortonovo predicto, cuius status vel conditionis existat, qui intraret domum alicuius furtive causa exportandi quicquid de dicta domo, condemnetur sub pena librarum decem imperialium pro quolibet contrafaciente, singula vice, nihilominus emendet damnum, si fecerit.

De devieto officialium communis Hortinovi. Cap. XXXXIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque fuerit consul seu officialis in dicta terra Hortinovi pro uno anno non possit aut valeat postmodum esse consul aut officialis in dicto communi Hortinovi usque ad annos tres proxime venturos.

De modo sequestrandi bona forensium. Cap. XXXXIV

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet de Hortonovo de suo et pro suo debito possit bona et res cuiuscumque extranei quas invenerit in Hortonovo predicto, cum licentia consulis qui pro tempore fuerit, facere sequestrari ad sui libitum voluntatis nec teneatur actor in talibus, procedatur arbitrio consulis dicte terre Hortinovi et assignetur reo ad solvendum et recuperandum rem sequestratam a solidis viginti imperialium infra terminum dierum decem proxime venturorum; et a solidis viginti imperialium

supra terminus dierum viginti proxime venturorum; aliter estimetur et detur in solutum creditori.

Quod precepta non valeant elapsis duobus annis. Cap. XXXXV

Item statuerunt et ordinaverunt quod omnia precepta contenta et scripta in libris communis Hortinovi non valeant nisi per duos annos a die precepti facti, et postea non valeant ipso iure, sed pro vanis, irritis, cancellatis habeantur, et hoc intelligitur si creditor habitaverit in terra Hortinovi per dictum tempus duorum annorum.

De pena non nuntiantis rem immobilem venalem vicino suo. Cap. XXXXVI

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis de Hortonovo voluerit vendere aliquam rem immobilem in terra Hortinovi sive in eius disctrictu et territorio, teneatur et debeat nuntiare et proferre dictam rem venalem illi cui contigua fuerit res ipsa venalis, et qui contrafecerit condemnetur in libris quinque imperialium pro qualibet vice, cuius pene medietas perveniat opere Sancti Martini de Hortonovo et alia medietas perveniat et pervenire debeat in communi Hortinovi predicti; et talis venditio nulla sit nec valere debeat, immo detur viciniori consorti volenti emere pro pretio reperto, et talis nuntiatio sive prolatio fieri debeat coram officiali, sive consule Hortinovi monito illo consorti.

De exemptione consulis Hortinovi. Cap. XXXXVII

Item statutum et ordinatum fuit quod quicumque fuerit consul communis Hortinovi pro uno anno continuo non teneatur aut debeat facere factiones ullas personales in dicto communi pro tempore quo fuerit consul.

Quo tempore possit ludi impune ad zaram. Cap. XXXXVIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod per totum mensem augusti singulo anno possit ludi ad zaram in dicta terra Hortinovi impune.

De pena periuris ex precepto. Cap. XXXXVIIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque de Hortonovo predicto qui periurus esset et reprobatus esset de falso in aliquo sacramento in communi Hortinovi solvat et condemnetur in solidis viginti imperialium singula vice, et sit privatus ab omni fide et loco testis ac etiam non possit aliquod officium habere in dicto communi Hortinovi usque ad annos decem proxime venturos.

De pena intrantis capannam alicuius furtive. Cap. L

Item statuerunt et ordinaverunt quod si qua persona de Hortonovo, cuius gradus aut conditionis existat, audeat vel pręsumat intrare capannam alicuius de Hortonovo prędicto furtive, condemnetur in solidos centum imperialium singula vice ac etiam teneatur emendare damnum passum.

De pena non venientis ad parlamentum. Cap. LI

Item statutum et ordinatum fuit quod si quis de dicta terra Hortinovi qui citatus fuerit per nuntium communis dicte terre ad parlamentum et non venerit, condemnetur singula vice in solidos quinque imperialium.

De pena non venientis ad exequias defunctorum. Cap. LII

Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquo tempore contigerit aliquod corpus gin dicta terra Hortinovi aliquo casu fortuito vel alia de causa, quod quilibet de dicta terra Hortinovi teneatur et debeat venire ad sepelliendum illud corpus, dummodo audiverit campanas pulsare. Quod si non venerit, condemnetur singula vice in solidos quinque imperialium applicandis opere ecclesie Sancti Martini de Hortonovo predicto.

De pena vendentis possessiones duabus vicibus. Cap. LIII

Item statutum et ordinatum fuit quod si qua persona de Hortonovo esset que venderet possessionem aliquam duabus vicibus, condemnetur in libras decem imperialium qualibet vice, cuius pene tertia pars sit et esse debeat consulis qui pro tempore fuerit, alie due partes perveniant opere ecclesie Sancti Martini de Hortonovo predicto.

Quod non liceat donare de bonis communis. Cap. LIV

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullo modo liceat per officiales dicti communis Hortinovi qui pro tempore essent donare de bonis communis sine licentia totius communitatis et universitatis hominum dictę terrę sub pęna librarum decem imperialium pro quolibet contrafaciente singula vice, applicanda modo quo supra continetur operę dictę terrę.

Quod officiales communis debeant manutenere fortilitia. Cap. LV

Item statuerunt et ordinaverunt quod per officiales qui pro tempore fuerint in dicta terra Hortinovi manuteneri debeant omnia fortilitia, fossum, palancatum, bracatum^h, battifredda ac etiam portas dictę terrę Hortinovi expensis communis; et si quis contrafecerit, condemnetur in libras decem imperialium.

De pena proiicientis lapides super domos. Cap. LVI

Item statutum et ordinatum fuit quod nullus de Hortonovo prędicto, cuiusvis status existat, audeat vel pręsumat proiicere lapides super domum alicuius sui vicini de Hortonovo prędicto, de die sub pęna solidorum quinque imperialium qualibet vice, si vero de nocte iecerit lapides super domum alicuius de Hortonovo prędicto, condemnetur in solidis decem imperialium qualibet vice.

De pena dantis auxilium alicui ex bannitis. Cap. LVII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona de Hortonovo, cuiuscumque conditionis existat, audeat aut presumat dare aliquod auxilium alicui¹ ex bannitis communis Hortinovi suprascripti nec ipsum receptare in domo sua vel alibi in suo terrritorio pro maleficio, arsura aut devastatione sub pena pro quolibet contrafaciente, qualibet vice, solidorum centum imperialium. Teneatur sindicus tamen denuntiare quemlibet receptantem ex bannitis sicut alia maleficia.

De pena laborantium in diebus festivis. Cap. 58

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo, cuius conditionis existat, audeat aut pręsumat laborare, videlicet arare, ligonizare aut alia laboreria facere in diebus festivis pręceptis a sacerdote dictę terrę Hortinovi, videlicet in die dominico vel in aliquo festo sanctę Marię vel in festo apostolorum vel in festo sancti Martini, nec asinum aut aliam bestiam a salma deputatam sellare vel bastum eidem ponere ullo modo sub pena solidorum quinque imperialium pro quolibet contrafaciente, pro singula vice et pro singula bestia sellam aut bastrum habente, que pena perveniat et pervenire debeat ecclesię Sancti Martini de Hortonovo predicto.

De pena blasphemantis Deum vel sanctos. Cap. LIX

Item statutum et ordinatum fuit quod nullus de Hortonovo audeat vel pręsumat blasphemare Deum vel sanctam Mariam vel sanctum Antonium aut sanctum Martinum vel apostolos aut quemlibet alium sanctum sub pena solidorum quinque imperialium pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, cuius pene tertia pars sit accusatoris, alie due tertie partes perveniant opere ecclesie Sancti Martini predicti.

De pena secantis mortellas. Cap. LX

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus, cuiusvis conditionis existat, audeat vel pręsumat secare mortellas in districtu vel territorio Horti-

novi sine licentia consulis qui pro tempore fuerit sub pena solidorum centum imperialium pro quolibet contrafaciente, singula vice, cuius pene medietas sit accusatoris, alia medietas sit communis dicte terre Hortinovi predicti.

De pena devastantis margonem vel pozzum alterius. Cap. LXI

Item statutum et ordinatum fuit quod si quis zappaverit pozzum vel margonem alicuius sui vicini de Hortonovo vel alterius persone circumstantis sine licentia eius cuius fuerit, condemnetur in solidis quinque imperialium pro quolibet contrafaciente, singula vice.

De pena facientis bozum in via. Cap. LXII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto, cuius conditionis existat, audeat vel presumat facere bozum vel fossam in via publica communis sub pena solidorum viginti imperialium pro quolibet contrafaciente, singula vice.

De pena damnum dantis. Cap. LXIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod si contigerit aliquod damnum factum esse in territorio Hortinovi per aliquem de dicta terra Hortinovi, laborator qui in illa contrata fuerit illa die qua tale damnum factum fuerit teneatur et debeat talis laborator denuntiare consuli dictę terrę Hortinovi illam personam que damnum dederit in illa contrata et eius bestiamen, si quod habuerit, sub pena solidorum decem pro quolibet contrafaciente, singula vice, aut detur ei sacramentum, tactis manibus scripturis, si talis laborator scit aliquid de dicto damno.

De arbitrio dato consuli et consiliariis super condemnationibus. Cap. LXIV

Item statuerunt et ordinaverunt quod de omnibus accusis factis per saltarios aut per alias personas de Hortonovo quod consul dicte terre una cum suis consiliariis qui pro tempore fuerint possint et debeant ipsas condemnata deminuere et rectare prout et sicut ac eo modo prout eis videbitur pro meliori.

De possessione possessa. Cap. LXV

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis possederit et plenam possessionem tenuerit alicuius rei decem annis continuis sine contradictione vel molestia cuiusquam, talis possessor, transactis decem annis, sit verus dominus eiusdem rei sic tentę possessę nec possit ullo modo inquietari seu turbari unquam.

De prescriptione scripturarum et instrumentorum. Cap. LXVI

Item statutum et ordinatum fuit quod si quis haberet contractum vel scripturas aliquas, sicut in fictis vel aliis reditibus, insuper aliquibus possessionibus positis super territorio Hortinovi, in quibus ius aliquod habuerit et non monstraverit seu produxerit intra tempus decem annorum, sint et habeantur pro irritis, cancellatis et nullius valoris et momenti, ita tamen quod in terra Hortinovi debeat pręsens statutum tribus diebus pręconizari, ut de re possit haberi notitia.

De parte contingente saltariis de condemnationibus. Cap. LXVII

Item statuerunt et ordinaverunt quod de omnibus et singulis accusis factis per saltarios communis Hortinovi per personas et homines de Hortonovo predicto tertia pars sit accusatoris, alie due partes sint communis.

Qualiter mulieres veniant ad successionem parentum. Cap. LXVIII

Item statutum et ordinatum fuit <quod> si qua mulier maritata et dotata fuerit a patre, fratre seu avo vel barbano non possit vel debeat post-modum petere aliquid in bonis predictorum patris, fratris, avi seu barbani a quo vel quibus dotem habuerit vel habebit nisi dotem donec predicti vixerint vel ex ipsis fuerint aliqui descendentes masculi; si vero remanserint femine, tunc talis mulier sic dotata debeat venire ad successionem bonorum patris, fratris seu avi vel barbani cum aliis mulieribus secundum debitum rationis.

De pena dicentis verba iniuriosa. Cap. LXIX

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis de dicta terra Hortinovi dixerit iniuriose alteri «Tu menti per la gola» vel «Tu non dici il vero» vel «Tu sei un traditore», solvat pro pena iniurie solidos viginti imperialium singula vice, pro quolibet contrafaciente.

De feriis. Cap. LXX

Item statuerunt et ordinaverunt quod a medio mense iunii usque ad medium mensem iulium, item a festo sanctę Crucis usque ad kalendas octobris, item a festo Omnium Sanctorum usque ad festum sancti Andreę; in Nativitate domini nostri Iesu Christi, duobus diebus ante et octo post, in Paschate Resurrectionis, ante diebus octo et octo post, in festo Annunciationis et Assumptionis beatę Marię Virginis, diebus dominicis, in festivitatibus omnium apostolorum et evangelistarum, in festo sancti Antonii Confessoris, in festo sancti Laurentii, in festo Omnium Sanctorum et in festo sancti

Martini, non debeat teneri ius in dicta terra Hortinovi per regimen dictę terre Hortinovi aut per alios consules aut officiales dicte terre nullo modo.

De pena percutientis aliquem pede, manu vel cum armis. Cap. LXXI

Item statuerunt et ordinaverunt quod si qua persona maior quindecim annis in terra Hortinovi vel in eius districtu irato animo percusserit aliquam personam cum manu, baculo, pede vel lapide seu armis, seu manus in capillis alterius posuerit vel de aliqua re aliquam personam percusserit, et lividum vel sanguinem vel infracturam non fecerit, solvat pro banno solidos centum imperialium; si sanguinem fecerit, condemnetur in solidos centum viginti imperialium; et si abiecerit ipsum in terris per percussionem lanceę seu ferri et vulnus non fuerit casuale, condemnetur in libris decem imperialium, et nihilominus talis reus teneatur solvere passo omne damnum, expensas medicaturam occursas in dicta causa occasione predicta.

De pena maleficiorum. Cap. LXXII

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis in dicta terra Hortinovi vel in eius districtu commiserit aliquod maleficium et capi non poterit, condemnetur in libris viginti quinque imperialium et ponatur in banno Hortinovi et eius iurisditionis, ex quo banno exire non possit. Et si talis delinquens ullo tempore pervenerit in fortia dicti communis Hortinovi, capite puniatur ita penitus moriatur et eius bona devastata remaneant publicata in communi Hortinovi.

De pena violantis vel violare volentis aliquam mulierem. Cap. LXXIII

Item statutum et ordinatum fuit quod si quis voluerit vel manus in personam posuerit causa violandi vel carnaliter cognoscendi aliquam feminam maritatam vel carnaliter cognovit violenter vel cognoscere voluerit et captus fuerit, capite puniatur, ita quod moriatur, nisi infra mensem solverit massario communis Hortinovi, pro ipso commune recipienti, libras ducentas imperialium. Et si maritata non fuerit, in casibus predictis eam in uxorem capere teneatur, et si capere non posset eam, teneatur maritare et dotare suis expensis, et hoc arbitrio consulis et consiliariorum dicte terre Hortinovi, habito respectu ad personas et qualitates facti. Et si capi non poterit qui violenter feminam maritatam cognoverit vel violenter cognoscere voluerit, in banno personali dicte terre Hortinovi sit in perpetuum, de quo banno exire non possit et bona sua omnia publicentur et publicata in communi Hortinovi predicti ponantur. Et si aliquo tempore pervenerit in fortia communis Hortinovi, sibi caput amputetur, ita et taliter quod pemitus moriatur. Et qui feminam non maritatam

violenter vel carnaliter cognoverit, si capi non poterit, sit in banno Hortinovi predicti perpetuo in libris ducentis imperialium, de quo banno exire non possit nisi primo fecerit et observaverit omnia statuta predicta et dictum bannum solverit. Et in premissis casibus si mulier fuerit bone fame et conditionis, re probata et fama publica probabitur contra delinquentem, possit delinquens poni ad turmentum, ut visum fuerit consuli et consiliariis dicte terre Hortinovi qui pro tempore essent. Et si mulier commiserit adulterium et accusatio per maritum processerit, igne concremetur et marito dos applicetur.

De pena improperantis homicidium. Cap. LXXIV

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque recordaverit seu reproperaverit alicui aliquod homicidium vel aliquod dedecus homicidii vel ferite vel aliud turpe dedecus et reputatum fuerit ad iniuriam per eum cui dictum fuerit, condemnetur in solidis centum imperialium pro singula vice si probare poterit ille talis cui dictum fuerit aliquod dedecus.

De pena prohibentis pignus nuntio communis. Cap. LXXV

Item statutum et ordinatum fuit quod nulla persona de Hortonovo, cuius status aut conditionis existat, audeat vel pręsumat prohibere aliquod pignus nuntio communis Hortinovi sub pena pro quolibet contrafaciente, qualibet vice, solidorum duorum imperialium, et credatur soli dicto nuntio, et nihilominus solvat et teneatur solvere et dare pignus in manus dicti massarii communis Hortinovi qui pro tempore fuerit.

De pena cavantis terminos. Cap. LXXVI

Item statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona de Hortonovo, cuius status aut conditionis existat, audeat vel pręsumat hircare vel cavare aliquem terminum sub pena solidorum centum imperialium pro quolibet contrafaciente, singula vice, et quod nulla persona de Hortonovo debeat zappare aliquem pozzum seu margonem alicuius sui vicini sub pena solidorum viginti imperialium pro quolibet contrafaciente, singula vice, et emendet damnum si quod fuerit.

De pena petentis debitum solutum. Cap. LXXVII

Item statuerunt et ordinaverunt quod si quis alicui persone peteret aliquod debitum solutum vel pecuniam solutam, pena sit solidorum duodecim imperialium pro solido soluto qui peteretur, cuius pene medietas sit et distribui debeat opere ecclesie Sancti Martini de Hortonovo predicto, alia medietas sit consulis qui pro tempore fuerit.

De preceptis fiendis in territorio. Cap. LXXVIII

Item statutum et ordinatum fuit quod fiant precepta peremptoria per decem dies debentibus dare, et qui non solverit infra decem dies continue numerandos soluta datia in dicto territorio, constringatur debitor solvere petenti qui iuste petit sine aliqua dilatione, et detur eidem tenuta per nuntium curie Hortinovi et habeat terminum debitor a creditore ad recuperandam ipsam tenutam hoc modo, videlicet a solidis viginti infra dies decem proxime venturos, a solidis viginti supra habeat et habere debeat dictus debitor terminum dierum viginti proxime venturorum ad recuperandam ipsam tenutam.

De pena persone citate non comparentis in termino. Cap. LXXIX

Item statutum et ordinatum fuit quod si quis in dicta terra Hortinovi vel in eius districtu citatus fuerit per nuntium dictę terrę Hortinovi in personam vel ad domum, et ille qui fuerit citatus fuerit in terra vel in districtu Hortinovi et non venerit in termino sibi assignato per nuntium dictę terrę, perdat pro banno solidum unum imperialium singula vice et restituat expensas illi qui fecerit ipsum citare, et hic si fuerit de Hortonovo. Si vero actor fuerit forensis, habeat et habere debeat pro suis expensis solidos tres imperialium in ea die qua steterit in dicta terra Hortinovi ad instantiam debitoris.

De modo dandi tenutam. Cap. LXXX

Item statutum et ordinatum fuit quod quandocumque aliqua tenuta datur alicui vel dari conceditur per consulem dictę terrę Hortinovi, si tenuta fuerit de solidis viginti pro sorte abinde infra, possit ipsa tenuta exigi a quacumque persona cuius fuerit, deinde ad decem dies proxime venturos, et si fuerit a viginti solidis supra, possit exigi infra viginti dies proxime subsequentes, refectis expensis de iure factis, et abinde in antea ad requisitionem creditoris subhastetur et plus offerenti detur, si res ultra debitum valuerit, si minus valuerit, debitor integre satisfaciat creditori et in solutum detur creditori.

De quibus bonis debeat dari tenuta. Cap. LXXXI

Item statutum et ordinatum fuit quod contra debitores ad requisitionem creditorum non solventes vel solvere recusantes de debitis confessis, elapso termino decem dierum ut supra in alio capitulo continetur et contra citatos legitime in personam non comparentes et renunciantes semel tantum et contra citatos in familiam vel ad domum solite habitationis eorum renunciantes duabus vicibus, recepto corporali sacramento a creditore quod petit et requirit iuste – petit primo de mobilibus, 2° de immobilibus, 3° de nominibus debitorum ipsius debitoris – possit et debeat per consulem dicte terre Hortinovi dari tenuta seu in solutum cuilibet creditori sic petenti de eo quod per ipsum creditorem iuste fuerit requisitum. Que tenuta sive in solutum, si fuerit usque in solidos viginti, si recuperari possit a debitore infra decem dies proxime subsequentes, si vero fuerit a solidis viginti supra, possit recuperari infra viginti dies proxime venturos. Elapso termino, detur in solutum creditori, ut supra in alio statuto continetur. Salvo et reservato quod nullus creditor, aut terrigena aut forensis aut cuiusvis conditionis existat, qui recipere et habere deberet aliquam quantitatem pecunie in dicta terra Hortinovi aut a personis habitantibus in ea, audeat vel presumat aut possit accipere in pagamento a debitore boves ab arando, lectum, arma aut aliquam vestem a muliere nullo modo, et si contrafactum fuerit, talis tenuta irritetur et non valeat ipso iure. Et quod consul dicte terre Hortinovi teneatur et debeat per eius officium, ad instantiam et requisitionem creditoris, facere estimare omnia pignora estimatoribus de Hortonovo qui pro tempore fuerint que data et consignata essent per consulem dicte terre creditoribus recipere debentibus a personis de Hortonovo predicto.

De modo eligendi correrium communis Hortinovi. Cap. LXXXII

Item statuerunt et ordinaverunt quod singulo anno elegiatur k per consulem et consiliarios dicte terre Hortinovi unus correrius sive nuntius qui iurare debeat in manibus consulis dicte terre Hortinovi qui pro tempore fuerit bene et legaliter eius officium exercere et facere et quod omnes et singule relationes facte per ipsum correrium, etiamsi commissio in scriptis non appareret de his que retulerit consuli dicte terre Hortinovi in executione sui officii se fecisse, valeant, teneant et quod ipsi nuntii sive correrii electi tenentur¹ et debeant bene et legaliter eorum officium facere et exercere sub pena solidorum decem imperialium singula vice. Et quod quicumque fuerit correrius in dicta terra Hortinovi habeat et habere debeat pro labore suo pro qualibet persona citata per eum in dicta terra Hortinovi denarios duos cum dimidio imperialium et de levando tenutam pro qualibet tenuta denarios sex imperialium. Item pro quolibet milliare denarios duodecim imperialium. Item pro qualibet grida facta per eum in dicta terra Hortinovi denarios quattuor imperialium. Qui correrius predictus teneatur et debeat stare ad bancum iuris omni die in quo tenebitur ius in dicta terra Hortinovi per consulem dicte terre aut per eius notarium, et si contrafecerit, condemnetur in solidis quinque imperiales m singula vice.

— 211 **—**

De salario consulis et officialibus n Hortinovi. Cap. LXXXIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod solvatur consuli et officialibus dicte terre Hortinovi pro labore suo de expensis occursis in dicta curia Hortinovi predicti contra debitores hoc modo videlicet: pro qualibet petitione solidum et denarios quattuor; pro quolibet precepto facto inter confitentes denarios sex imperialium; pro datia pro qualibet libra aut valente libram denarios quattuor imperialium; de pronunciatione tenute solidos duos imperialium; de relatione cuiuslibet tenute solidos duos et denarios duos; pro examinatione cuiuslibet testis in civilibus solidum unum et denarios quattuor imperialium; de qualibet estima facta per estimatores communis Hortinovi et scripta in actis curie Hortinovi predicti solidos duos imperialium; de qualibet accusa scripta in actis dicte curie denarios tres cum dimidio imperialium.

De pena recusantis velle iurare officium eius. Cap. LXXXIV

Item statutum et ordinatum fuit quod quicumque fuerit electus consul in communi Hortinovi in publico et generali parlamento aut consiliarius aut suprastans aut estimator aut ad aliud officium deputatus et electus pro uno anno et recusaret velle iurare eius officium in manibus consulis Hortinovi, condemnetur singula vice in solidis quinque imperialium.

De pena non venientis ad rumorem, cum audiverit campanas. Cap. LXXXV

Item statuerunt et ordinaverunt quod quicumque de Hortonovo qui audiret campanas stormizare facere et non venerit ad rumore, dummodo audiret campanas, solvat singula vice solidos viginti imperialium pro quolibet contrafaciente.

Quid teneatur facere ille cui moritur bos morte fatali. <Cap. LXXXV bis>

Item statutum et ordinatum fuit quod si alicui de Hortonovo morereturⁿ bos morte fatali, quod talis persona cui bos moreretur^o debeat habere per fumum denarios duodecim imperialium, videlicet a quolibet habente bovem pro quolibet bove, et si se ammazzaverit seu diripaverit, quilibet de Hortonovo prędicto habens bovem teneatur et debeat accipere libras duas carnium dicti bovis diripati sub pena solidorum quinque imperialium pro quolibet contrafaciente, eo modo quo carnes dicti bovis diripati estimate fuerint per suprastantes communis Hortinovi qui pro tempore fuerint.

De pena percutientis patrem vel matrem. Cap. LXXXVI

Item statutum et ordinatum fuit quod si aliquis de Hortonovo patrem et matrem percusserit, manum perdat; et si pater vel mater manum recuperare voluerit, solvat pro banno libras decem imperialium infra mensem unum proxime sequentem absque ulla remissione alia, que pena perveniat et pervenire debeat opere ecclesie Sancti Martini de Hortonovo predicto.

De libellis dandis. Cap. LXXXVII

Item statutum et ordinatum fuit quod in qualibet causa civili a solidis viginti imperialium infra non detur libellus vel aliqua scriptura nec dare compellatur aliquis, si non vult; abinde vero supra detur libellus, si petatur secundum iura civilia.

De pena macerantis linum vel canipam a ponte supra. Cap. LXXXVIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod paliqua persona, cuius status aut conditionis existat, non audeat nec presumat ponere aliquam quantitatem lini a ponte communis supra ad torsandum sive ad macerandum sub pena solidorum viginti imperialium pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, et sic aliquam quantitatem caniparum.

De eligendis novis consulibus. Cap. LXXXIX

Item statuerunt et ordinaverunt quod consul dicte terre Hortinovi qui pro tempore fuerit, una cum suis consiliariis, in fine officii ipsorum possint et valeant eligere de novo consules, consiliarios et alios officiales in dicta terra Hortinovi prout eis videbitur pro meliori totius communitatis dicte terre Hortinovi, non obstante alio statuto superius descripto in contrarium loquente.

De muris reficiendis. Cap. LXXXX

Item statuerunt et ordinaverunt quod omnes et singule persone de Hortonovo predicto, cuius status aut conditionis existant, habentes q vel casamenta attingentia ad menia dicti castri Hortinovi, teneantur et debeant ipsos muros reficere et ipsos altiare ad fortilitia dicte terre Hortinovi in altitudine brachiorum quattuordecim ad mensuram muri et abinde supra non teneatur, et qui contrafecerit teneatur et debeat solvere omnes et singulas expensas occursas in dicto muro in communi Hortinovi.

De ponendis possessionibus ad estimum. Cap. LXXXXI

Item statutum et ordinatum fuit quod quilibet de Hortonovo predicto teneatur et debeat ponere ad eius estimum omnes et singulas possessiones et alia bona immobilia que haberet vel emeret quovis modo infra terminum unius anni proxime venturi, et qui contrafecerit condemnetur in solidos viginti imperialium singula vice, et talis possessio remaneat et remanere debet in communi Hortinovi predicti.

De non accipiendis bonis communis. Cap. LXXXXII

Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus de Hortonovo predicto, cuius status aut conditionis existat, audeat vel presumat accipere terrenum aliquod silvestre aut domesticum situm in territorio et iurisditione communis Hortinovi predicti sine licentia et voluntate consulis aut consiliariorum dicti communis qui pro tempore fuerint sub pena solidorum centum imperialium pro quolibet contrafaciente, singula vice.

De vaccis tenendis. Cap. LXXXXIII

Item statuerunt et ordinaverunt quod quilibet de Hortonovo faciens fumum possit tenere duas vaccas pro eius gubernatione et substentatione, qui teneatur et debeat solvere singulo anno in communi Hortinovi predicti occasione pasculi solidos duos et denarios sex imperialium pro singula vacca, semper a damnis abstinendo et non intrando ullo modo in confinibus superius nominatis.

De reficiendis statutis per officiale Hortinovi. Cap. LXXXXIV

Item statutum et ordinatum fuit quod consul de Hortonovo predicto, una cum suis consiliariis qui pro tempore fuerint, possint et valeant corrigere omnia et singula statuta et ordinamenta dicte terre Hortinovi et addere alia statuta de novo, que pro communi fecerint et utilia sint, et ipsa in publicam formam redigi facere infra unum mensem in fine eorum officii, ita tamen quod dicta statuta per eos addenda debeant confirmari per magnificam dominationem Florentie.

Ad quos perveniat dos mulieris nupte et defuncte sine liberis. Cap. LXXXXV

Item statuerunt et ordinaverunt quod si ullo tempore contigerit mori aliquam mulierem in dicta terra Hortinovi sine filiis legitimis, quod maritus talis mulieris dotatę super bonis mobilibus aut immobilibus habeat et habere debeat tertiam partem dotis, et alię duę partes dictę dotis perveniant et pervenire debeant proximioribus parentibus talis mulieris defunctę.

Ad quid teneantur homines de Hortonovo volentes stare extra districtum. Cap. LXXXXVI

Item statutum et ordinatum fuit quod si ullo tempore contigerit aliquam personam de Hortonovo ire et stare extra districtum dicte terre Hortinovi, dummodo talis persona sit in factione communis, quod talis persona teneatur et debeat facere in communi Hortinovi suprascripti singulo anno quo extra steterit omnes et singulas factiones, guardias, adequantias et alia onera et gravamina eo modo et forma prout et sicut ipsismet de Hortonovo predicto imponitur.

Ego Lazarus quondam Baptistini de Fivizano, Lunensis diecesis, publicus imperiali auctoritate notarius ac iudex ordinarius, suprascripta statuta ex quibusdam antiquis dicte terre Hortinovi probatis per Ill.mam dominationem Florentinam de licentia et voluntate communis et hominum Hortinovi predicti copiavi et de ipsis statutis antiquis fideliter extraxi prout in ipsis reperi, nil addendo vel minuendo nisi forte literam vel sillabam preterquam ubi dicta statuta antiqua loquuntur de magnifica dominatione tam Mediolanensi quam Genuensi, mutavi in excelsam et magnificam dominationem Florentinam. Quapropter in premissorum fidem et testimonium me subscripsi signumque meum apposui consuetum.

^a La numerazione è quella del manoscritto e ad esso si riferisce b per svista del copista questo capitolo non è stato numerato; lo chiamo: 85 bis c questo titolo è aggiunto nell'interlinea, ma il testo, che è quello del cap. 46, non è aggiunto in queste Addictiones e nel testo segue facere f per i capitoli 26-28 c'è un rimando alla carta 105, dove è riportato un decreto del Senato di Genova del 1722 che permette l'aumento delle pene sui danni g forse manca inveniri o invenire h così nel ms. Nell'analoga e sui furti negli orti espressione usata nel cap. XXIX la forma è brocatum i alicui: ripetuto j corretto su condemnationes k elegiatur: così l tenentur: così m imperiales: così n officialibus: così o moreretur: così P nel testo segue non sit 9 forse manca qualcosa.

<ADDICTIONES FLORENTINAE>

In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem MCCCCIXC, indictione nona, die vero 15 mensis decembris, secundum cursum et consuetudinem terre Hortinovi, Lunensis diecesis ¹.

Infrascripta sunt statuta et ordinamenta nova ac correctiones statutorum communis et terre Hortinovi facta et edita ac facte et ordinate per Vitalem Blanchi, Tonum q. Iacobi, Martinum q. Antonii, Martinum q. Nicolet-

¹ G. Rossi, *Gli Statuti* cit., p. 145 segnala uno statuto di Ortonovo esistente nell'Archivio di Stato di Firenze, che inizia con questo capitolo che è appunto la parte aggiunta dal Governo fiorentino.

ti, Mattheum q. Lazarini, Antonium q. Simonis, Iohannem Xistum q. Antonii q. Gherardi, Dominicum q. Antonii Gherardi, Ioannem q. Bartholomei, Michaelem q. Petri nec non per Iulianum q. Mariani, omnes de suprascripto loco sindicos et procuratores communis predicti, ab ipso communi et hominibus pro infrascriptis omnibus et singulis peragendis electos et deputatos, prout de eorum sindicato et mandato constat publicum instrumentum scriptum et rogatum mei notarii infrascripti, anno, mense ac die in eo contentis. Que quidem statuta et additiones statutorum lecta et lecte et publicate fuerunt in publico et generali parlamento communis et hominum Hortinovi suprascripti per me infrascriptum notarium. Et primo predicti statutarii, animadvertentes quod terra Hortinovi predicti est multum distans a terra Castilionis Terzerii, sub cuius Castilionis capitaneatu est, ideo statuerunt ut infra.

De modo procedendi in causa. Cap. I

Statuerunt et ordinaverunt et corrigi voluerunt statutum positum sub rubrica « De libellis dandis », quod notarius qui ius reddet teneatur et debeat decidere ac terminare questiones inter ipsos homines Hortinovi a libris quinque imperialium infra in termino et infra terminum dierum viginti ad plus summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii et absque libello vel scriptura solemni sub pena solidorum quadraginta imperialium. A libris vero quinque supra usque in summam librarum viginti quinque teneatur decidere lites exortas infra terminum et in termino unius mensis porrecta aliquali petitione, que contineat nomen agentis et rei et rem petitam vel pecuniam et dignitatis vel officii nomen, et admittatur pro sufficienti petitione et non vitetur, licet in concessione esset preposteratio vel aliqua conclusio inrecta. A libris vero viginti quinque supra usque in summam librarum quinquaginta teneatur cognoscere et definire questionem exortam infra terminum quadraginta dierum, postea aliquali petitione, prout supra dictum est, et hoc sub pena librarum quinque. A libris vero quinquaginta supra cognoscatur et decidatur iudicio solemni et ordinario, quo casu dari debeat libellus duplicatus, unus offeratur consuli seu notario, alius reo expensis auctoris. Quam equidem causam ipse notarius teneatur cognoscere et terminare infra terminum et in termino duorum mensium sub pena librarum decem imperialium, qui sexaginta dies isto modo dividantur, videlicet: quod reo cui datus est libellus statutus sit et intelligatur esse sine ministerio potestatis terminus octo dierum continuorum ad respondendum dicto libello, quibus elapsis, si non fuerit responsum, lis intelligatur esse contestata et successive

intelligatur statutus terminus viginti dierum utrique parti ad producendum testes, instrumenta et quascumque alias scripturas quas producere intendunt in causa et ad probandum que probare intendunt, et testes intra dictum terminum recepti nullo modo publicentur. Quibus elapsis, sine alia publicatione sint ipso iure attestationis publicati, et infra terminum dierum trium copia ipsorum dari debeat utrique parti volenti eam. Successive, transactis diebus tribus, intelligatur esse statutus terminus dierum quindecim utrique parti ad reprobandum capitula et producta in termino probatorio. Quibus elapsis, intelligatur esse statutus terminus dierum trium ad dandum suspectos et confidentes ut causa possit cognosci consilio sapientis, nisi ipse notarius eam cognoscat. Residuum vero instantie remaneat ipsi notario ad habendum consilium dicte cause, et partes debeant solvere secundum taxationem per consulem et notarium fiendam, nisi ipse partes essent concordes ad eundum pro dicto consilio. Consilio vero habito, ipse notarius pronunciet in omnibus et per omnia prout in dicto consilio continebitur. A sententia lata per ipsum notarium liceat appellari prout continebitur infra in statuto sub rubrica « De appellationibus ».

De causis summariis. Cap. II

Quoniam honestum est aliquas causas cito et favorabiliter expediri, ideo statuerunt et ordinaverunt quod cause mercedum, ecclesiarum, locorum piorum, cause communis, damnorum datorum, legatorum, famulorum, miserabilium personarum, taberne, macelli, pecuniarum mutuatarum, nutricum et obstetricum sint summarie, et quod notarius eas terminare et exequi debeat cognita veritate ad plus infra tres dies et summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii et absque libello.

De appellationibus. Cap. III

Cum appellationes inventę sint a iure et quod in principali causa, iusto interveniente impedimento, probari non potuit, in causa appellationis restauretur, idcirco statuerunt et ordinaverunt quod a qualibet sententia diffinitiva lata per notarium curię Hortinovi possit et liceat appellari ad magnificum commissarium Castilionis Terzerii a solidis quadraginta imperialium supra usque in summam librarum viginti. A solidis vero quadraginta infra dictam summam fecerit notarius valeat sed persona conquerens in sindicatu ipsius notarii contra eum possit habere regressum, et hoc propter expensas vitandas. A libris vero viginti supra possit pars se appellare ad Ill.mam Dominationem Florentinam seu ad pręfatum dominum capitaneum pro libito appellationis. In qua appellatione observentur infrascripta, videlicet quod

— 217 —

postquam ipse notarius causam et litem sententiaverit pars infra decem dies possit se appellare prout supra a die sententie late et infra dictum terminum, si pars se non appellaverit, sententia tunc sit et remaneat firma et rata et ipsam executioni notarius mandare debeat ad instantiam partis omnibus iuris remediis. Si vero pars se appellaverit a sententia interposita, appellatione, viva voce vel in scriptis vel coram testibus, duobus citata parte vel presente, teneatur et debeat ipsa pars que se appellaverit comparere coram iudice appellationis infra terminum dierum decem et, facta ipsa appellatione, ipse notarius, si requisitus fuerit, teneatur dare apostolos et totum processum cause parti appellanti infra terminum dierum duorum sub pena librarum decem, cum quibus literis et processu se presentare possit coram iudice appellationis. Quam causam appellationis ipse iudex appellationis teneatur decidere et terminare infra terminum unius mensis ad plus, et sic voluerunt eius instantiam durare debere, et pendente appellatione nihil innovari debeat, et si prima sententia fuerit per iudicem appellationis confirmata, tunc ulterius non liceat nec possit amplius appellari. A preceptis vero factis per consulem et notarium curie possit appellari ad prefatum dominum capitaneum, quam appellationem appellans teneatur reportare consuli infra terminum quattuordecim dierum sub pena solidorum viginti.

De sindicatu notarii. Cap. IV

Item statuerunt et ordinaverunt quod notarius qui electus erit a consule et consiliariis pro iure reddendo teneatur et debeat per quinque dies ante finitum suum officium manere ad sindicatum et in principio sui officii teneatur ipse notarius iurare bene et realiter exercere suum officium, in quo officio, antequam finiatur per quinque dies consul et consiliarii qui pro tempore erunt, sub pena unius ducati pro singulo ipsorum, teneantur eligere tres homines de dicto territorio Hortinovi, qui cum eorum iuramento sindicent et sindicare debeant ipsum notarium, et ad instantiam ipsorum sindicorum mittatur per nuntium communis proclamatio per terram Hortinovi quod si quis vult conqueri de ipso notario, debeat comparere infra terminum duorum dierum coram eis ad dicendum causam sue querelationis et infra alios tres dies finaliter ipse notarius expediatur absolvendo vel condemnando eum secundum quod eis videbitur de iure convenire, ita quod ultra quinque dies ipse notarius non possit teneri in sindicatu.

De salario percipiendo ex actis curię. Cap. V

Item voluerunt et statuerunt quod notarius qui ius reddet in civilibus non obstante statuto posito sub rubrica «De salario consulis et officialis

— 218 —

Hortinovi» percipere possit, ut infra ad monetam imperialium, videlicet: pro qualibet exibitione cuiuslibet scripture solidum unum; item pro quolibet termino dato quattrinos duos; item pro qualibet petitione oretenus facta solidum unum; item pro quolibet precepto cuiuscumque generis quattrinos duos; item pro qualibet tenuta et licentia tenute solidos duos; item pro qualibet licentia et relaxatione estimationis solidos duos; item pro qualibet sententia diffinitiva solidos quinque; item pro quolibet in soluto solidos quinque; item pro qualibet protesta et qualibet inestima solidum unum; item pro quolibet teste sine petitionibus examinato solidos duos, cum positionibus et interrogatoriis examinato solidos quattuor; item pro contestatione litis solidum unum a qualibet parte; item pro qualibet positione denarios sex; item pro copia danda parti pro qualibet facie integra ad rationem folii integri et ad computum pro qualibet facie versuum et rigarum viginti quinque et pro qualibet riga intersint litere quadraginta octo solidum unum; item denarios quattuor pro qualibet libra integra pro datia, et hoc quando fuerit in solutum datum seu sententia lata fuerit, et prius dicta datia solvi non debeat. Sicut enim per eorum capitula disponitur, statuerunt et ordinaverunt quod predicti homines de Hortonovo possint et valeant semper et quandocumque eis placuerit presentia statuta in melius reformare et alia statuere et de novo facere et facta corrigere et limitare pro eorum libito, que valeant si approbata fuerint Florentie.

Quod nullus ludere audeat. Cap. VI

Quoniam ex ludo maxime inhonesta multa procedunt incommoda et latrocinia, quapropter statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona habitans Hortinovi, tam terrigena quam forensis, audeat vel presumat ludere in terra Hortinovi aut in eius districtu ad aliquem ludum cum taxillis vel cum cartis, videlicet ad zaram vel ad condemnatum vel ad fluxum vel ad alium ludum inhonestum, prout cognitum et dictum fuerit per consulem et consiliarios dicte terre, sub pena librarum decem pro qualibet persona et vice, non obstante aliquo statuto in contrarium loquente, quod in hac parte voluerunt esse correctum.

Quod consul et consiliarii condemnationes damnorum limitare non possint. Cap. VII

Posset accidere quandoque quod consul et consiliarii qui pro tempore erunt in dicta terra Hortinovi, ad quos sindicare spectat condemnationes damnorum datorum pro eorum et affinium commodo, ipsas condemnationes limitarent et statutum de similibus loquens non sequeretur, propter

— 219 **—**

quam limitationem damna custodirentur, idcirco statuerunt et ordinaverunt quod consul et consiliarii qui pro tempore erunt non possint nec valeant diminuere aliquas condemnationes damnorum datorum, sed in predictis observare debeant statuta terre Hortinovi, et secundum quod statuta dicunt et narrant in tali pena dantes damnum, tam cum persona quam cum bestiis. condemnari debeant, et non possint aliquo modo limitari statuta de damnis datis loquentia, non obstante statuto posito in statutis antiquis sub rubrica «De arbitrio dato consuli et consiliaribus de condemnationibus », quod statutum in hac parte corrigi voluerunt. Quam condemnationem damnorum datorum voluerunt pro tertia parte spectare et pertinere ad notarium curie, alie due partes communi Hortinovi et saltario, prout in eorum statutis disponitur, cum hoc, quod ipse notarius teneatur et debeat facere corrigere, si requisitus fuerit a massario communis, et ei facere ius summarium sub pena solvendi de suo, non obstante aliquo statuto in contrarium loquente. Qui massarius pro sua mercede et premio debeat habere solidum unum pro qualibet libra quam exegerit de dictis damnis ac etiam de aliis bonis communis.

De forensibus. Cap. VIII

Forenses ut plurimum in terris in quibus habitant scandala gignunt et quandoque seditiones oriri faciunt, ideo statuerunt et ordinaverunt quod quicumque ab annis decem intra venerit ad habitandum in terra Hortinovi non possit nec valeat habere aliquod officium in ipsa terra Hortinovi, et consul et consiliarii aut alia persona dicte terre, qui conferret ad dandum tali forensi aliquod officium, incidat talis persona in penam unius ducati pro qualibet vice et singulo ipsorum, et talis electio nihil valeat, sed in sui locum alius de dicta terra subrogari debeat a communi vel consiliariis, et talis reputetur forensis, nisi factus fuerit a communi predicto terrigena, et solvere debeat talis forensis communi suprascripto, qui sit maior annis quattuordecim, solidos quinque imperialium pro singulo mense, et quia vitam ducat super communali, ac etiam teneatur facere omnes et singulas avarias et factiones sicut et quemadmodum faciunt terrigene. Statuerunt et ordinaverunt etiam prędicti statutarii quod nulla persona, tam terrigena quam forensis, audeat vel presumat facere aut fieri facere ac incidere aliquod legnamen, tam grossum quam minutum, cuiuscumque conditionis existat, in nemoribus communis predicti, causa id vel ipsa vendendi, mittendi et transferendi extra terram et districtum Hortinovi sub pena solidorum quadraginta imperialium pro qualibet persona et vice nisi hoc fecerit cum voluntate consulis et consiliariorum dicte terre. Nec aliqua persona possit nec valeat incidere in

— 220 —

alieno aliquam arborem domesticam, veluti vites, olivas, ficos, castaneos et ramos castaneorum, ceraseos, sorbos, prunas, pyros, pomos et earum ramos sub pena quadrupli eius quod estimata fuerint et ulterius in emendationem damni. Si vero inciderit arborem sylvestrem in laborerio, in pena dupli estimationis dicte rei condemnetur solum in emendationem damni.

Copia. Ego Ioannes q. ser Petri de Benettinis de Castronovo Lunensi, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, prędictis omnibus et singulis dum sic agerentur interfui et pręsentia statuta de voluntate suprascriptorum sindicorum scripsi et in generali parlamento dictę terrę Hortinovi publicavi et in testimonium pręmissorum me subscripsi et signum apposui consuetum. Locus 🛪 signi.

< ADDICTIONES SANCTI GEORGII > a

MCCCCLXXXXVI, die nona septembris. Magnifici domini Protectores Comperarum Sancti Georgii excelsi communis Ianue, in legitimo numero congregati, quorum nomina sunt hec: dominus Ioannes Baptista de Grimaldis prior, Peregrus de Mandello, Alexander Saulib, Angelus de Maiolo, Nicolaus de Amigdala, Paulus Baptista Clavus c, absentibus Oberto Italiano et Antonio de Auria, auditis hodie et etiam ante Ioanne Sisto q. Antonii et Nicolao de Sancto Stephano, subrogato loco Ioannetti olim Iacopelli, ut constat literis communitatis et hominum Hortinovi, «scriptis hoc anno, die prima presentis mensis. sindicis et mandatariis universitatis et hominum dicte terre Ortinovi> ut constat publico instrumento scripto in dicta terra anno proxime preterito, die undecima mensis aprilis, manu Ioannis olim ser Petri de Benettinis de Castronovo notarii, ab eis exibito cum dictis literis credentialibus directis ipsis Magnificis dominis Protectoribus exponentibus <quod> postquam Dei gratia dicta terra perventa est sub dominio <ipsorum> Magnificorum dominorum Protectorum seu d eorum predecessorume, ipsi homines iuraverunt fideliter in forma convenienti in manibus mandatarii ipsorum Magnificorum dominorum Protectorum seu d eorum predecessorume, de quo iuramento constat publico instrumento scripto anno MCCCC<LXXXXIIII°> die 12 g decembris, manu Leonardi Parisoli, civis Ianue, notarii, et propterea requirentibus ut placeat ipsis Magnificis dominis Protectoribus concedere dicte universitati et hominibus certa capitula

^a Qui sembra mancare qualcosa.

exhibita et deposita ab ipsis sindicis et mandamentariis h vel saltem alia nova capitula eis facere et concedere ut intelligant et intelligere possint homines ipsi dicte terre, sub quibus legibus et capitulis gubernandi et regendi sint ab ipsis Magnificis dominis Protectoribus et eorum successoribus in officio quibus humiliter < semper > se commendant. Et intelligentes honestum fore annuere dicte eorum requisitioni, cum prius revidissenti dicta instrumenta et literas ac dicta capitula ab ipsis hominibus requisita et in scriptis deposita et satis ea examinassent, et j tandem consideratis debite considerandis, in Dei nomine, omni modo, via, iure et forma quibus melius et validius fieri potest, ex omni potestate et arbitrio quolibet k ipsis attributis sub calculorum iudicis 1, repertis omnibus calculis albis faventibus, ordinaverunt et concesserunt, ordinant et concedunt dicte universitati et hominibus capitula infrascripta duratura ad beneplacitum ipsorum Magnificorum dominorum Protectorum et eorum successorum in officio, et que concessio facta esse intelligatur sine preiudicio iurium competentium Camere ipsorum Magnificorum dominorum Protectorum, et quibusvis aliis tertiis personis, que iura remaneant in eo gradu et statu quo erant ante presentem concessionem, presentibus et accentantibus prenominatis Ioanne Sisto et Nicolao, sindicis et mandatariis dicte terre, ut supra.

De exemptione. Cap. I m

Et primo quod de omni solutione quam facere consueverunt ipsis n dominis semper et in perpetuum intelligantur esse et sint liberi, franchi et exempti preterquam a libris quinquaginta monete Ianue, quas solvere teneantur dicti homines annuatim capitaneo seu o commissario qui pro tempore fuerit in partibus Luniane pro Magnifico Officio Sancti Georgii excelsi communis Ianue et seu cuicumque alii officiali ipsius Magnifici Officii eius nomine.

De electione consulis et de eius potestate. Cap. II

Item quod homines prędicti communis Hortinovi possint annuatim eligere unum consul de dicta terra, qui consul ipsis hominibus ius in civilibus tantum reddat et administret secundum formam et tenorem statutorum dictę terrę Hortinovi cum <eo> notario quem eliget dictus consul iuxta consuetum pro scribendo in civilibus tantum acta curię dictę terrę. Et a sententia p dicti consulis possit qui se gravatum senserit appellare ad capitaneum seu commissarium qui pro tempore fuerit in partibus Lunianę pro Magnifico Officio Sancti Georgii excelsi communis Ianuę vel ad ipsum Magnificum Officium in electione appellantis. Qui teneatur et debeat terminare et definire et seu terminari et definiri facere omnes et quascumque

— 222 —

causas appellationum dictorum hominum secundum formam et tenorem statutorum dictę terrę, et in dictis causis, casu quo non esset per dicta statuta provisum et terminatum, secundum ius commune. In causis vero criminalibus ministretur et ministrari debeat ius per capitaneum et seu commissarium suprascriptum sive per deputandum ab eo in dicta terra Hortinovi. Qui capitaneus et seu commissarius habeat et habere intelligatur merum et mixtum imperium cum sanguinis effusione et u gladii potestate.

Confirmatio statutorum veterorum v. Cap. III.

Item quod quecumque statuta, quandocumque ordinata, et que confirmata reperiantur per dominos possessores dicte terre, in presenti w sint et esse intelligantur approbata et confirmata ab ipsis x Magnificis dominis Protectoribus et per eos manuteneri debeant et per quoscumque eorum officiales.

Cap. IV Ad quos spectat pena condemnationis.

Item quod omnes condemnationes im posterum faciende y vigore dictorum statutorum, et tam pro criminalibus quam pro damnis datis, sint et spectent communi ipsorum hominum pro dimidia tantum et pro reliqua dimidia Camere Magnifici Officii Sancti Georgii, exceptis casibus criminis lese maiestatis, qui intelligantur ad dictam cameram in totum spectare, declarato quod circa dictas condemnationes <0b>serventur statuta predicta, nec cogi aut conveniri aliquo modo possint sub alio iudice a quam ut supra dictum est.

De reditibus communis. Cap. V

Item quod omnia ędificia, domus, molendina, pascua, introitus et proventus <que> usque in pręsentem diem fuerunt et sunt communis et hominum dictę terrę Hortinovi ad dictos homines et commune spectent et pertineant pleno iure nec in eis vel eorum aliquo molestentur aut perturbentur, sed per dictos homines et commune possint et valeant subhastari et vendi et pretium dictorum ędificiorum, pascuorum et introituum convertere possint in eorum utilitatem prout eis videbitur et placuerit.

Confirmatio iurisditionum et redituum. Cap. VI

Item quod omnia iura, iurisditiones, territoria, preminentias bb <et>honores dictorum hominum et communis Hortinovi manuteneantur et conserventur et in aliquo non mutentur et ea omnia et singula defendantur per prefatos Magnificos dominos Protectores pro posse eorum ab omni persona, domino, loco, communi, colleggio, societate et universitate.

Quod non possit imponi aliquod gravamen per dominos. Cap. VII

Item quod super eorum aut alicuius eorum possessionibus et bonis, quocumque loco sitis vel repertis, imponi non possit ce aliqua collecta seu saltaria vel aliquod aliud gravamen reale vel personale, ordinarium <seu extraordinarium> aut mixtum seu alio quovis modo imponi possit, quacumque de causa, nec ad aliud estimum quam communis Hortinovi reduci debeant et ad aliud <non> teneantur quam in suprascriptis et infrascriptis capitulis continetur.

De potestate portandi omnes res ad vendendum. Cap. VIII

Item quod possint extrahere de terra et territorio Hortinovi et vendere et <ex>portare omnes eorum res <et> mercantias et victualia ubique de locorum, exceptis locis rebellium pro eorum libito.

De sale quod aliunde non possit accipi nisi de Sarzana. Cap. IX

Item quod non possint emere vel accipere sal aliunde nisi <in>civitate Sarzane et tractentur circa pretium et mensuram dicti salis prout tractantur et tractari debent ac tractabuntur cives et habitatores ei<u>sdem civitatis Sarzane.

Quod homines Hortinovi non teneantur pro custodia castri. Cap. X

Item quod non possint homines suprascripti in aliquo gravari a castellano Hortinovi pro custodia dicti castri nec pro aliis rebus ad dictum castrum necessariis et quod socii dicti castri ab eodem castellano pro damnis ab eis in illorum ee bonis illatis dictis hominibus puniri possint secundum formam statutorum et ordinamentorum dictę terrę Hortinovi.

Quod non teneantur ad aliquod onus cavalcatę. Cap. XI

Item quod non teneantur dicti homines Hortinovi ad aliquod onus cavalcatę nisi pro rata eorum secundum et prout facere teneantur ceteri subditi ipsorum Magnificorum dominorum Protectorum in partibus Luniane.

Quod non teneantur ad aliquod onus fortilitiorum. Cap. XII

Item quod dicti homines et commune ff Hortinovi non possint aliquo modo molestari vel gravari ad aliquod onus gg fortilitiorum im posterum quomodocumque vel hh qualitercumque fiendorum in dicto castro et territorio Hortinovi nec extra dictum territorium modo aliquo contra ipsorum voluntatem preterquam in fortificatione burgi dicti loci Hortinovi.

De exemptionibus. Cap. XIII

Et quoniam dicti sindici asseruerunt quod virtute capitulorum concessorum dictę ii universitati et hominibus ab ultimis possessoribus dictę terrę non tenebantur solutionem facere de summa librarum quinquaginta, ideo pręfati Magnifici domini Protectores reservaverunt arbitrium officio ipsorum augendi et diminuendi summam prędictam, habita vera informatione secundum et prout eisdem honestam ii videbitur.

Que capitula et omnia in eis contenta sic ut supra concessa dicte universitati et hominibus Hortinovi mandaverunt prenominati Magnifici domini Protectores extendi et registrari per me notarium et cancellarium <infrascriptum> de ipsisque copiam tradi ipsis hominibus sive dictis suis mandatariis ad omnem requisitionem ipsorum.

Copia. Accursius de Borlasca, notarius et Comperarum Magnifici Officii Sancti Georgii communis Ianuę cancellarius.

^a Di questo testo esiste un altro esemplare nell'Archivio di Stato di Genova (v. sopra, p. 164), qui indicato come B, del quale forniamo integrazioni (tra parentesi uncinate) e varianti, escluse le inversioni di parole. Esso inizia così Capitula concessa hominibus et universitati Ortinovi per Magnificum Officium Sancti Georgii anni de LXXXXVI b Saulior nel ms. f fidelitatem in B d sive in B e precessorum in B g XX in B h manj et: om. B datariis in B i vidissent nel ms. k guomodolibet in B m tutte le rubriche mancano in B ⁿ ipsis: preteritis in B o capitaneo et seu in B r electionem nel ms. P sententiis in B q excelsis nel ms. s corretto su appellationis t teneantur et debeant in B u ac in B v veterorum: così ms. x nel ms. segue depennato ab ipsis y faciendas nel ms. z que nel ms. aa iudicio nel ms. bb proventus in B cc possint nel ms. dd ubicumque in B gg opus in B hh vel: et in Brum in B ff communis nel ms. ii dictis in B jj honestum in B.

<MODIFICHE ALLE ADDICTIONES DEL 1496> a

MCCCCLXXXXVII, die IV augusti^b. Magnifici domini Protectores Comperarum Sancti Georgii excelsi communis Ianuę anni pręsentis, in legitimo numero congregati, auditis hodie pręsbitero Lazaro de Fivizano et socio, mandatariis universitatis terrę Hortinovi, requirentibus ut ipsis Magnificis dominis Protectoribus placeat confirmare statuta infrascripta, addita et seu deliberata per universitatem^c ad usum bene vivendi, nec non corrigere et concedere ea que continentur in dictis statutis ex gratia speciali, et quorum statutorum tenor talis est et sequitur ut infra.

Hec sunt quedam statuta addita per homines terre Hortinovi veteribus confirmanda ad usum bene vivendi pertinentia ut infra videlicet:

Quod officiales debeant redimere condemnationes. Cap. I d.

Quoniam in capitulo quarto per vos Magnificos dominos concesso dicitur quod condemnationes damnorum datorum sint pro dimidia applicata ^e Camerę Magnifici Officii, alia vero sit communis Hortinovi, statuerunt et ita petunt debere corrigi quod ubi dicitur ^f medietas dicat pro tertia parte, alia communis, alia ^g accusatoris et officialis qui pro Magnifico Officio erit, teneatur tales accusas damnorum datorum redimere omni mense et quandocumque sibi placuerit, quod si secus faceret, privetur talis officialis de parte sibi contingente. Possit tamen consul dictę terrę illas redimere et hoc ut ^h unusquisque ius ⁱ suum possideat et ius reddatur.

De suprastantibus eligendis pro concedenda aqua Parmignolę. Cap. II

Item statuerunt et ordinaverunt quod consul et consiliarii dicte terre qui pro tempore erunt teneantur et debeant omni anno eligere duos suprastantes pro concedenda aqua fluvii Parmignole ad adaquandum planum dicte terre Hortinovi. Qui suprastantes debeant, lato eis iuramento, concedere petentibus dictam aquam hoc modo, videlicet quod concedant unicuique dictam aquam donec adaquaverit quarteria duo terre et non plura, et quicumque dictam turbaret condemnetur in solidos viginti imperialium pro tertia parte dandis officiali qui pro tempore in eo officio erit, secunda communi dicte terre, tertia vero accusatori.

De pena porrigentis res aliunde quam per portam Hortinovi. Cap. III

Item statuerunt quod omnis qui porrigeret aliquod ^m aliunde quam ⁿ per fenestras nisi per portam dicti castri condemnetur in solidis decem de die, de ^o nocte in solidis viginti applicandis ut supra.

De eligendo saltario montis et de eius obligatione. Cap. IV

Item statuerunt quod p consul, una cum consiliariis q teneatur et debeat omni anno in principio sui officii eligere unum saltarium vel plures prout eis videbitur convenire cum saltario inferius ordinato, qui saltarius teneatur custodire omnia damna que fieri possent a porta Serravallis supra versus Alpes in territorio Hortinovi, prout extant confinia cum ordinamentis ut infra dicendis p videlicet:

et primo s quod dictus saltarius debeat omnes personas et bestias damnum inferentes in territorio predicto t et locis domesticis accusare, et qui accusatus fuerit, sive u persona sive u bestia, cadat in penam solidorum quinque pro singula vice et teneatur reficere damnum petenti. Loca autem domestica sunt ista: vinee, olive, loca hortiva et fructus arborei, de nocte autem cadat in penam solidorum viginti.

- 2. Item quod in pratis nulla bestia possit intrare ad pascendum a kalendis martii usque ad medium mensis v septembris; aliis vero temporibus valeant ipsa prata pascere, salva tamen bannita veteri.
- 3. Item quod dictus saltarius valeat accusare omnes personas incidentes arbores castaneorum, tam domesticorum w quam silvestrium, nisi in nemoribus communis, et qui intulerit damnum a solidis duobus supra condemnetur in solidis quadraginta, applicandis ut supra, et ad refectionem damni; si autem dictus saltarius non possit invenire damnificantem, valeat cum iuramento posse examinare quoscumque existentes in castro Hortinovi vel eius districtu pro inveniendo tali damno; quod si non invenerit, teneatur ipse saltarius ad refectionem damni.
- 4. Item quod dictus saltarius, cum voluntate consulis et consiliariorum, possit et valeat tempore castanearum et uvarum pro custodiendis damnis eligere sibi socium vel plures iuramento addito.
- 5. Item quod si saltarius non possit invenire aliquod damnum, valeat examinare usque ad decem personas, si haberet suspectas x; si autem non inveniret, teneatur ad refectionem damni; valeat tamen durante eius officio exquirere damnificantes, quod si invenerit, condemnetur ut supra talis delinquens.
- 6. Item quod saltarius teneatur dare defensam de omnibus <accusis> ad domum damnum dantis infra tres dies, aliter cadat ipse in penam. Accusatus vero teneatur luere talem denfensam infra alios tres dies, aliter admittetur pro iusta et non audietur ultra.
- 7. Item quod saltarius habeat pro labore suo quicquid et quantum erit concors cum consilio et consule Hortinovi, quod saltarius debeat redimi ad ęstimum illorum locorum quorum teneatur y habere custodiam, et habere debeat tertiam partem omnium accusarum, et dicto saltario z omnibus duobus mensibus solvetur ad de salario sibi facto per consulem, quod si secus fieret, teneatur consul solvere de suo.
- 8. Item quod notarius qui pro tempore erit electus a consule pro iure reddendo teneatur tales accusas redimere omnibus diebus quindecim sub pena solvendi de suo et ad omne eius libitum ante dies quindecim.

9. Item quod omnis possit in suis locis ad omne bb eius libitum intrare, pręterquam in castaneis prout ordinatum fuerit.

X. Item quod omnis qui se damnificatum senserit et inferentem damnum sciverit teneatur talem denunciare consuli seu saltario sub pena solvendi de suo, tamquam ipse damnum intulisset.

XI. Item quod consul, una cum consilio, valeat del omnes accusas factas per saltarium, si cognoverit iniquas, corrigere et limitare ad omne eius libitum, exceptis damnis ee manufactis que nullo modo taxari non valeant.

De sale capiendo. Cap. V

Item corrigi volunt ^{ff} capitulum nonum alias approbatum quod dicit homines dictę terrę Hortinovi non posse accipere sal aliunde nisi de civitate Sarzanę, sed vellent taliter dicere debere quod possint ⁵⁸ accipere sal ubicumque Magnificum Officium regnaret et venderet dictum sal.

Capitulum torculariorum hh et ad quid teneantur torcularii. Cap. VI

Item statuerunt et ordinaverunt quod ille qui pro tempore incantaverit edificium torcularis ii dicti communis non valeat transmutare in dicto edificio aliqua molendina sub pena ducatorum viginti quinque pro qualibet vice et ad refectionem damni, applicandorum pro dimidia Camere Magnifici Officii, alia comuni Hortinovi, et non possit consul et consiliarii ii communis dare alicui licentiam sub eadem pena pro singulo eorum. Volentes insuper quod dicti torcularii non valeant nec valeant kk tenere stangam ad stringendum oleum nisi longitudine II cubitorum sex ad electionem consulis et consiliariorum dicte terre, nec possit esse longior sub eadem pena, et sic pro usu omnium qui venerint ad dictum torcular pro stringendo oleo; contrafacientes cadant in penam suprascriptam. Item volunt mm quod qui incantaverit dictum edificium debeat antequam intraverit in eo facere videre et estimare omnia et singula que sibi per consulem et consiliarios dicte terre assignata fuerint et ea custodire ac damnumⁿⁿ post factionem olei dicto consuli restituere in ea forma qua accepit oo eorum propriis expensis sub pena predicta pp. Dicti vero incantatores qq ad infrascripta teneantur pro usu dicti edificii, et primo ad busculas viginti pro singulo torculario bene fultas corda; ad unam minulam rr pro portando aquam ss in singulo torculario; ad duas palas bonas pro usu torcularii; ad cados duos pro portando oleo; ad scurandam tt aquam in uu dicto edificio; si autem in predictis contrafecerint, cadant vo in penam predictam ww. Consul autem et consiliarii dicte terre debeant infrascripta

dicto torculario assignare, videlicet ędificium frangentem cum quinque secchionibus xx pro singulo torculari, calderiam unam pro singulo torculari, que ad presens sunt in dicto torculari; et predicta in fine factionis olei assignare communi sub pena ut supra omnibus suis expensis. Voluerunt preterea dictos torcularios non posse de die frangere sansam, neque advenis dummodo terrigene frangere voluerint sub pena predicta PP.

Ad quid teneantur molendinarii. Cap. VII

Item statuerunt quod quicumque y incantaverit edificium molendini communis teneatur incantare id in ea forma in qua acceperit a dicto communi; qui molendinarius pro labore suo habeat et habere debeat pro singulo stario copellum unum grani tenoris librarum duarum cum dimidia et cum eo accipere debeat de omni blada tam ab advenis quam ab hominibus terre Hortinovi; prout moris est.

De bonis communis expendendis et exigendis. Cap. VIII

Quoniam sepe accidit quod introitus communis dissipantur, ideo pro eorum conservatione statuerunt et ordinaverunt quod quicumque fuerit debitor communis Hortinovi non possit nec valeat solvere alicui consuli, nisi massario communis, sub pena dupli quod solverit, et quicumque consul seu alter officialis, nisi massarius communis, qui reciperet aliquid a debitoribus communis teneatur quod exigeret dare ipsi massario, et condemnetur in libris quinque imperialium pro qualibet vice, solvendis et applicandis ut supra communi. Et quod dictus massarius non possit alicui solvere de bonis communis per eum exactis neque exigendis nisi habuerit licentiam in scriptis a consule et a zz consiliariis. Et quidquid solverit sine cedula teneatur de suo satisfacere communi et in fine sui sindicatus teneatur ostendere omnes cedulas, ut possit ostendere quod solverit.

De fideiussoribus. Cap. IX

Item statuerunt et ordinaverunt quod que cumque persona que promiserit vel fideiusserit pro aliquo <et> debitum solveret ab, quod ille talis pro quo solverit cogatur de facto et summarie satisfacere fideiussori debitum per eum solutum ac damna et expensas, nec possit ab executione talis debiti se appellare, non obstante aliquo statuto in contrarium loquente, et officialis teneatur predicta in executionem mittere sub pena librarum decem pro qualibet vice applicanda ut supra.

De redimendis condemnationibus per officiales. Cap. X

Item statuerunt et ordinaverunt ^{ac} quod quilibet officialis qui pro tempore venerit in dicta terra Hortinovi ad reddendum ius teneatur et obligatus sit exigere omnes condemnationes criminalium que pro tempore eius facte fuerint, et si eas in fine sui temporis non exigeret ^{ad}, successor eius non possit eas exigere.

De forensibus. Cap. XI

Item statuerunt et ordinaverunt quod omnes forenses qui acceperint uxorem super hereditate et bonis ipsarum uxorum, et maxime Angelotus de Vinea ae cum suis fratribus, Antonius Cerdo af filius Petri Marie ag de Moncigulo cum suis heredibus, Ioannes Antonius q. Ioannis Matthei < de Mongulo, possint et valeant habitare et stare > in dicta terra et eius territorio absque aliqua solutione seu aliquo gravamine imponendo per dictum commune < nisi > prout ipsis hominibus terre Hortinovi.

De debitoribus Florentinorum. Cap. XII

Quoniam sunt nonnulli debitores Florentinorum qui ad presens tenentur ad solvendum Magnifico Officio gratiarum ah, propterea petunt aliquod tempus sibi prolongari debere, cum inopia non valent solvere ai ad presens.

Bannita Montis Acuti. Cap. XIII

Pro bono et utilitate communali fecerunt infrascripta bannita: ideo statuerunt et ordinaverunt quod incipiendo a Pianello Rochę eundo per viam Fontis Faucis usque ad confines Monetę aj et usque ad Montem Acutum prout extant termini intra ak commune Hortinovi et commune Monetę et Fonthię al usque ad Canale Castagnolę et usque ad confines Hortinovi et Nicolę et veniendo per viam, que est inter communia predicta de summo Vallę usque ad Canale Lorani, et ascendendo predictum am Canale usque ad Fontem de Piastrola, et eundo per viam Piastrolę dal Martinetto versus Hortonovum usque ad Pianellum Rochę, quod in his confinibus antiquo an tempore nulla persona, cuiuscumque conditionis existat, possit nec valeat tenere in dictis confinibus et in dicta bannita aliqua bestiamina ad pasculandum seu pasculari faciendum infra dictos confines, exceptis quam cum bobus ex ao laborerio et cum bestiis a salma, sub pena et ad penam unius ducati pro quolibet contrafaciente et pro qualibet bestia et qualibet ap vice, applicanda pro dimidia Camere Magnifici Officii, pro alia communi Hortinovi.

Quod nullus incidat castaneos neque quercus neque cerros in communali. Cap. XIV

Item quod nulla persona possit nec valeat incidere aut incidi facere in territorio et pertinentiis Hortinovi predicti aliquam quercum aut cerrum seu castaneum ^{aq} in communali existentes sine licentia expressa consulis et consiliariorum dicte terre Hortinovi sub pena predicta applicanda ut supra.

De solutione armorum. Cap. XV

Supplicant pręterea, quoniam ad pręsens gravantur ad solutionem armorum, quod debeat dicto communi prolongari tempus, cum de anno pręsenti graventur ad solvendas bladas pro eorum victu acceptas.

De exemptionibus. Cap. XVI

Demum humiliter orant ultimum capitulum per vos dominos Magnificos alias ^{ar} concessum corrigi debere ^{as} in ea parte ubi dicit et incipit «Et quoniam», quod ^{at} dicat prefatos dominos non posse augere dictam summam, sed promissa servare in exemptione ^{au} facienda, prout apparet in capitulis habitis ab ultimis possessoribus dicte terre Hortinovi, salva tamen semper omni debita honestate ac ^{av} reverentia.

Concessio suprascriptorum capitulorum. Cap. XVII

Revisis et examinatis dictis statutis additis et deliberatis per dictam communitatem iuxta relationem dominorum aw mandatariorum nec non concessionibus et correctionibus ut supra petitis, omni modo etc. decreverunt quod omnia capitula prędicta approbata et confirmata esse intelligantur ab ipsis Magnificis dominis Protectoribus, ad beneplacitum ipsorum et successorum suorum ax in officio, et ea approbaverunt et confirmaverunt, exceptis infrascriptis <sub condictionibus, correctionibus, diminutionibus et additionibus>, sine prejudicio iurium tertii:

Et primo capitulum quartum decimum, quod incipit «Item corrigi petunt capitulum nonum mentionem ^{ay} faciens de facto salis », decreverunt in aliquo non militare ^{az} nec eum ^{bc} approbaverunt, immo voluerunt dictum nonum capitulum remanere prout approbatum fuit antea.

Item capitulum decimum octavum, quod incipit «Item statuerunt et ordinaverunt quod quecumque persona, que promiserit » etc. approbaverunt sub declaratione infrascripta, videlicet quod prohibitum non sit volenti se appellare ab executione de qua fit mentio in dicto capitulo, dummodo solutio debiti non retardetur propter ipsam bd appellationem.

Item capitulum decimum nonum, quod incipit «Item statuerunt quod quilibet officialis» etc. approbaverunt sub tamen declaratione quod cassa et annullata intelligantur esse verba infrascripta contenta in dicto capitulo, videlicet be « et si eas in fine eius bf temporis non exegerit, successor eius non possit eas exigere».

Item capitulum undecimum bg, quod incipit «Item statuerunt et ordinaverunt quod omnes forenses» etc. bh reprobaverunt et annullaverunt, concesserunt tamen quod illi forenses qui uxorem acceperint in dicto loco et ibidem habitare elexerint cum bi bona licentia totius communitatis bi Hortinovi et de consensu Officii ipsorum Magnificorum dominorum Protectorum sive successorum ipsorum in officio tractentur et tractari debeant in solutione gravaminum bk prout tractantur et tractari debent homines dicte universitatis.

Item capitulum vigesimum primum, quod incipit « Quod bl sunt nonnulli debitores Floretinorum » etc. reprobaverunt et annullaverunt, concesserunt bm tamen quod suspendatur exactio omnibus illis debitoribus qui se constituerunt bn debitores Camere ipsorum de eo quod dare tenentur sive tenebantur bo dictis Florentinis in actis cancelarii capitanei Sarzane quantum pro bonis mobilibus.

Item capitulum vigesimum quartum, quod incipit «Supplicant preterea quoniam ad presens gravantur de solutione armorum» etc. concesserunt, dummodo ex nunc solvatur dimidia pars pretii armorum capitaneo Sarzane, nomine ipsorum Magnificorum dominorum Protectorum.

Item capitulum <vigesimum> quintum et ultimum quod incipit « Demum humiliter » etc. bp non approbaverunt pro nunc, attento de bq contentis in eo habere volunt informationem a suis precessoribus.

Copia. Acursius de Borlasca, notarius Magnifici Officii Sancti Georgii cancellarius.

^a Di questo testo esiste un altro esemplare nell'Archivio di Stato di Genova (v. sopra, p. 164), qui indicato come B, del quale forniamo integrazioni (tra parentesi uncinate) e varianti, escluse le inversioni di parole. Esso inizia così Approbatio diversorum statutorum et capitulorum ac concessio quorumdam capitulorum facta hominibus et universitati Ortinovi ^c per dictam universitatem in B ^d tutte le rubriche mancano in B e applicate in B h ut: om. B cit in B g communis et alia in B i ius: om. B j dato in B ctam aquam turbaret in B tempore in eo: om. B maliquid in B n quam: om. B o die et de in B P statuerunt et ordinaverunt quod in B q cum suis consiliariis in B s et primo: om. B t suprascripto in B r dicendis: om. B u seu in B v mensem w castanearum tam domesticarum in B x suspectus nel ms. y tenetur in B ² dictus saltarius in B aa solvetur: ripetuto nel ms.; solvatur in B bb ad omne: ripetuto cc denotare in B dd consilio possit et valeat in B ee exceptis de damnis in B gg possent in B hh torculariariorum nel ms. ii torcularium in B consiliarii: neque consilium in B kk non valeant: neque possint in B 11 longitudinis in B mm voluerunt in B nn damnum: demum in B oo acceperit in B PP suprascripta in B rr misculam in B ss portanda aqua in B tt servandam in B 99 incantantes in B uu in: om. B vv contrafecerit cadat in B www suprascriptam in B xx sechionos in B yy qui in B zz a: om. B^{ab} solvisset in B ac et ordinaverunt: om. B ad exegerit af credo in B ag Marie: om. B ah officio vestro gratiarum ae Iuncha in B ai inopia ducti non valeant solvere in B aj confines communis Monete in B ak prout exsistunt termini pro confinibus et postea descendendo prout extant termini positi intra in B al Fontium in B am per dictum in B an antiquo: aliquo in B ar alias: om. B as corrigi debere: om. B ap et pro qualibet in B^{aq} sive castaneam in B at quoniam etc. quod in B au exemptione: executione in B av et in Bminorum: dictorum in B ax eorum in B ay nonum etc. mentionem in B così ms. e B, forse per mutare be illud in B be in fine dicti capituli videlibg corretto su vigesimum (così B) nel ms. bh etc.: om. B bi loco et cet in B bf sui in Bibi stare elegerint cum in B bi universitatis in B bk gravaminorum nel ms. bl Ouoniam in B but consenserunt in B but constituerint in B but the but the but in B but humiliter orant etc. in B bq attento quod de in B.

<SUPPLICHE E DECRETI - Secc. XVI e XVII>

Vobis Magnificis et prestantissimis dominis Protectoribus Comperarum Sancti Georgii excelsi communis Ianue exponit Petrus q. magistri Antonii de Hortonovo et Thadeus q. Bertoli de Nicola, tamquam consules et mandatarii dictorum locorum Hortinovi et Nicole, una cum Iohanne Mattheo de Manechiis et Iuliano q. Masini, etiam mandatariis dictorum locorum, tanquam subditi fidelissimi dominationum vestrarum, quemadmodum ipsi exponentes nil aliud desideraverunt nec desiderant quam ut dominationibus vestris, ta(n)quam veri et fidelissimi subditi, et eorum successores et heredes perpetuo obedire valeant. Et propterea, considerantes quod nihil est quod possit diu conservare veram obedientiam et servitutem subditorum versus eorum dominos quam ut iustitia manuteneantur equaliter per superiores et Principes versus subditos, prout semper intellexerunt fore de mente dominationum vestrarum, ideo intendunt infrascripta requirere a prefatis dominationibus vestris pro quiete perpetua dictorum subditorum vestrorum:

Et primo, ut non ignorant dominationes vestre, Magnifici domini capitanei qui pro tempore fuerunt in Sarzana habent iurisditionem et mixtum

imperium in criminalibus in subditos dictorum locorum et propterea solent deputare ad dicta loca unum qui in criminalibus iustitiam ministret. Verum, quia ille deputatus quandoque contra iustitiam et forsan sepe et sepius aliquid facit, et similiter capitaneus, et hoc intendunt ipsi exponentes procedere quia non fuerunt sindicati nec sindicantur de male ipsorum gestis et administratis, ideo supplicatur parte qua supra prefatis dominationibus vestris quatenus dignentur ordinare ut de cetero tales deputandi in criminalibus in dictis locis per dictum capitaneum, et similiter prefatus capitaneus et eius deputatus, teneatur de ipsorum male gestis stare ad sindicamentum, et similiter ipse capitaneus, si aliquid administrabit indebite, et non solum pro ipso, sed etiam pro dicto deputando, et quod sindici dictorum locorum sindicentur in dictis locis.

Et quia per capitula concessa a dominationibus vestris ipsis exponentibus ordinatum est ut dimidia condemnationum applicetur dominationibus vestris et alia dimidia ipsis exponentibus, et tamen ipsi exponentes nihil unquam habuerunt et forsan nec dominationes vestre, ideo ut iustitie locus sit, supplicatur ut supra, ut dominationes vestre dignentur ordinare ut de cetero condemnationes predicte exigantur per massarium dictorum locorum, qui teneatur de dimidia respondere et rationem reddere dominationibus vestris.

Et quia per capitula antedicta ipsis concessa ipsi exponentes sunt exempti ab omnibus angariis, exclusis illis nominatis et specificatis in illis capitulis, et, prędictis non obstantibus, remanent multum gravati et pręsertim a dominis capitaneis qui pro tempore fuerunt, qui compulerunt ad conducendum ligna ad ipsos capitaneos, et ipsi magis gravati remanent, ideo supplicatur ut supra quatenus dignentur ipsis exponentibus remedium adhibere ut sint liberati a tanta angaria.

Et quia per capitula ipsis concessa permissum est ipsis exponentibus deferri ubique locorum blava et frumenta, dummodo illa non deferant ad terras inimicorum, et tamen dicta capitula sunt et fuerunt ipsis violata, quia fuit ipsis prohibitum ne dicta blava et frumenta deferant, quod cedit in maximum ipsorum damnum et dedecus, quia non possunt eorum creditoribus respondere, propter quod ammittunt fidem et ultra compelluntur aliis mercatoribus in Sarzana vendere vilissimis pretiis, et qui habent postea licentiam a dominis capitaneis predicta extrahendi, ideo supplicatur parte qua supra quatenus dignentur ipsis exponentibus in predictis providere ita ut valeant deferre dicta eorum blava et frumenta ubique voluerint, dummodo illa non deferant ad terras inimicorum.

Et quia illi de Carraria et alii vicini circumstantes imposuerunt gabellas et multa gravamina ipsis, que cedunt in maximum damnum ipsorum exponentium, ideo supplicantur ut supra ut dignentur dominationes vestre permittere quod ipsi exponentes possint tot et tantas gabellas imponere quot et quantas imposuerunt dicti eorum vicini, nec sint deterioris conditionis et gradus, dando semper dimidiam reditus dictarum gabellarum dominationibus vestris.

Et quia sunt nonnulle terre boschive in territorio Nicole, de quibus dominationes vestre solent sibi servire, et presertim in faciendo cippo a bombardis et in similibus, et tamen multum damnificantur, ideo pro utilitate non minori dominationum vestrarum quam ipsorum hominum Nicole supplicatur ut supra dignentur ipsis hominibus Nicole concedere ut possint bannire et in banno ponere illam partem dictarum terrarum boschivarum que ipsis videbitur.

MDVI, die veneris tertia iulii. Magnifici domini Protectores Comperarum Sancti Georgii anni pręsentis, in legitimo numero congregati, visa hodie suprascripta supplicatione deposita per mandatarios universitatum Hortinovi et Nicolę, et examinatis requisitionibus in ea contentis, decreverunt fieri responsiones in scriptis dictę supplicationi ac dictis requisitionibus in ea factis.

Et primo quantum attinet ad factum sindicandi de cetero deputandos per capitaneum Sarzanę ad ministrandum iustitiam in criminalibus etc. prout continetur in primo capitulo, respondetur contentos esse quod tempore sindicatus faciendi de administratis per dictum capitaneum seu deputatum ab eo eligantur etiam sindicatores a consulibus et consiliariis dictorum locorum ex hominibus eorum universitatum, qui curam habeant insimul cum novo capitaneo Sarzanę sindicandi dictum capitaneum sive deputatum ab eo circa administrationem iustitię in criminalibus causis in dictis locis, et hoc in civitate Sarzanę, et circa dictum sindicatum servetur ordo alterius sindicatus faciendi per sindicatores Sarzanę.

Quantum vero attinet ad factum exactionis condemnationum pro quibus requiritur deputari unum massarium eligendum in dictis locis, respondetur contentos esse ut eligatur dictus massarius, qui tamen solum curam habeat scribendi et notandi quascumque condemnationes faciendas hominibus dictarum universitatum per dictum capitaneum sive deputandum ab eo nisi in criminalibus. Et quod dictę condemnationes exigi non possint per dictum capitaneum sive deputandum ab eo, nisi prius facta notitia dicto massario de summa dictarum condemnationum ac de condemnatis. Et que exatio fieri debeat per dictum capitaneum, facta prius dicta notitia dicto massario et non aliter, ad hoc ut intelligi possit processus dictarum condemnationum et de ipso processu fieri dispensatio iuxta formam capitulorum concessorum dictis universitatibus, sicut fuit declaratum per dictam supplicationem, et ita ordinabitur capitaneis Sarzane ut de cetero observetur presens ordinatio.

Quantum attinet circa ordinationem prohibitionis factę ut extrahi non possint victualia de eorum locis etc., respondetur contentos esse quod annulletur dicta prohibitio sub his condicionibus, videlicet quod primo fiat descriptio dictorum victualium de summa recollecta in dictis locis, et quod ex ea fieri non possit alienatio extra dicta loca saltem pro tanta summa que sufficiat necessitati dictorum locorum pro tempore secuturo usque ad novam recollectam, attento quod hoc cedit in beneficium dictorum locorum et hominum ipsorum, qui hoc modo alienare poterunt reliqua secundum quod eis placuerit nec aliter velle debere fieri pro conservatione dictorum locorum.

Quantum vero attinet ad factum gravaminum impositorum per vicinos eorum hominibus dictarum universitatum, sicut supra in ipsa supplicatione, respondetur contentos esse quatenus dicti eorum vicini extra iurisditionem officii ipsorum exigant aliqua gravamina insolita hominibus dictarum universitatum, quod liceat etiam similiter facere ipsis hominibus dictarum universitatum erga vicinos in iurisditione ipsorum locorum tantum cum conditione apposita in dicta supplicatione.

Quantum vero attinet circa prohibitionem faciendam quod non sit aliquis qui possit incidere lignamina in territorio Nicole, respondetur contentos esse fieri dictam prohibitionem, sub tamen conditione quod pro lignis et lignaminibus adoperandis pro necessitatibus fortilitiorum positorum in iurisditione ipsorum Magnificorum dominorum Protectorum remaneat arbitrium capitaneo Sarzane concedendi licentiam pro ipsis necessitatibus tantum, et non aliter.

Quantum attinet ad factum lignorum, pro quibus compelluntur per capitaneos etc., respondetur quod ordinabitur capitaneo Sarzanę ut non gravet dictos homines pro dictis lignis contra eorum voluntatem, maxime quia non recusabunt servare ea que servata fuerunt tempore capitaneatus Christophori Catanei et Ottoboni Spinule, qui semper solverunt de dicta parte quam donare non eligebant ipsis capitaneis, sub hac conditione quod dicti homines teneantur de ipsis lignis semper accommodare dictum capita-

neum pretio quo venditur communiter cum diminutione tantum denariorum duorum pro singulo cantario pro usu suo tantum.

Copia. Accursius de Borlasca notarius.

Vobis Magnificis et prestantissimis commissariis et Protectoribus Comperarum Sancti Georgii excelse reipublice Genuensis, dominis observandissimis, exponunt presentes mandatarii universitatis et loci vestri Hortinovi Iacobus q. Marchi et ser Dominicus q. Bartholomei, ea reverentia et humilitate ac benignitate qua decet, qualiter per Magnificos dominos Protectores ac dominationum vestrarum antecessores de anno MCCCCLXXXXVI fidelibus subditis vestris et communitati Hortinovi concessa fuerunt quamplura capitula et exemptiones ac immunitates, que et quas sicut predicte Dominationes vestre semper sunt solite suis fidelibus augere potius quam diminuere, ideo humiliter petunt, instant et supplicant dicti mandatarii quod dignentur predicte dominationes vestre, ad tollendas omnes malitias et rixas que possent per quascumque contraditiones oriri, ordinare quod predicta capitula et exemptiones habeant locum perpetuis temporibus a quibuscumque capitaneis et commissariis ac officialibus existentibus pro parte dominationum vestrarum in partibus Luniane, quibus dominationibus humiliter se commendant, et ipsas Deus ampliare et conservare dignetur; nec non ordinare quod dicti homines de Hortonovo possint et valeant transire et omnia bona et merces eorum portare per totam iurisditionem dominationum vestrarum sine ulla solvenda gabella et aliquo gravamine seu angaria aliqua prout faciunt ceteri de Castronovo et de Nicola et alii subditi dominationum vestrarum, quas Deus feliciter conservet.

MDXXXIII, die XXV septembris. Magnifici domini Ioannes Imperialis de Baliano et Hector filius, commissarii et college Magnifici Officii Santi Georgii, visa, lecta ac diligenter considerata supplicatione suprascripta per mandatarios Hortinovi deposita et ipsis porrecta, visis dictis capitulis, concessionibus et immunitatibus, volentes honestis requisitionibus in ipsa supplicatione per dictos mandatarios expressis, tanquam iustis et honestis, annuere, ipsasque concedere ut infra etc., omni meliori modo etc. approbaverunt, confirmaverunt et seu denuo concesserunt et concedunt capitula seu ordinationes, conventiones, immunitates, municipalia iura suprascripta, videlicet illa signata manu Accursii de Borlasca, cancellarii Comperarum, hac tamen expressa conditione et reservatione, quod liceat semper Magnifico Officio Comperarum Sancti Georgii ipsis addere et diminuere, derogare et abroga-

re, in totum vel in partem, ut ipsi Magnifico Officio visum fuerit et placuerit. Quantum vero pertinet ad exemptionem mercium portandarum per ipsos homines Hortinovi per totam iurisditionem Magnifici Officii, cognito per ipsos Magnificos commissarios homines ipsos Hortinovi, sua ipsorum fidelitate, obedientia et observantia maxima et amore erga prędictum Magnificum Officium, non esse postponendos cęteris subditis dicti Magnifici Officii, sed magis ęquales in omnibus gratiis et privilegiis habendos, ordinaverunt, concesserunt et voluerunt ac volunt homines ipsos Hortinovi, respectu dictarum mercium per eos ut supra per iurisditionem portandarum, tractari et haberi eo modo quo tractantur et habentur homines Castrinovi et Nicolę circa exactionem gabellarum.

MDXXXIIII, die XII maii. Extractum fuit ut supra per me notarium infrascriptum de actis meis gestis tempore mee cancellarie dictorum commissariorum, ad instantiam ser Bartholomei q. Angelotti Vinchesis de Hortonovo, sindici dicte communitatis. Copia. Antonius de Levanto notarius.

MDXC, die XIX decembris, in vesperis, in sala palatii. Multum illustris dominus Pasqual Spinola, capitaneus et commissarius Sarzane sedens, auditis dominis Dominico Bellono et Lazaro q. Iacobi Menchelli, duobus ex consiliariis et agentibus loci Castrinovi, dicentibus sese conquirentibus quod contra formam et dispositionem statutorum et privilegiorum dicti loci obtentorum a Prioribus Sancti Georgii et postea confirmatorum per Serenissimum Senatum, quod in authentica forma prestant, dominus Bernardinus de Bernardinis, gabellotus presentis civitatis Sarzane, tentat exigere gabellam a Lazaro Lombardo, habitatore dicti loci Castrinovi, pro deferendo olea a dicto loco Castrinovi in alias partes, eo quia in itinere transit per presentem iurisditionem Sarzane, et propterea requirunt observantiam suorum privilegiorum et immunitatum que hactenus sunt in viridi observantia, et dictos gabellotos non posse occasione predicta homines dicti loci molestari quovis modo; et ex adverso, audito dicto domino Bernardino, dicente habere statuta civitatis disponentia de omnibus transeuntibus et deferentibus olea et alia vendendo ad dictam gabellam, et predictos non esse exceptuatos, et multa alia, et demum dictis partibus auditis in contradictorio, et quidquid dicere voluerunt occasione premissa, et visis statutis superius productis et immunitate dictorum de Castronovo et habita informatione quod sunt in possessione non solvendi, propterea iuxta formam suorum privilegiorum, mandavit et mandat dictum Lazarum relaxari et dictum gabellotum ab eo non posse occasione deliberationis dicti olei aliquid pretendere prout alii

gabelloti antea fecerunt, eo quia ad predicta non tenentur etc., presentibus dictis partibus etc. et testes Magnificus Franciscus Casanari, pretor Castrinovi, et Bartholomeus Panardius vocati.

Copia. Antonius Bossianus, notarius et curie Sarzane cancellarius.

Extractum est in omnibus ut supra ex libro decretorum et sententiarum communitatis Castrinovi in omnibus ut supra.

Copia. Franciscus Casanari, notarius et curie Castrinovi actuarius.

MDLXXXX, die IX ianuarii. Civitas Sarzanę aliaque loca dominii Serenissimę Reipublicę Genuensis ultra Macram existentia liberata et exempta fuerunt a prohibitionibus ultimo loco factis per Magnificum Officium Annonę respectu oleorum, et hoc quantum ad olea que nascuntur et colliguntur in dicta civitate et locis de quibus deinceps disponere volebant ad libitum eorum voluntatis, dictis prohibitionibus non obstantibus, per Serenissima Collegia ad calculos, audito prius prefato Magnifico Officio.

Loco & Signi. Copia. Ioannes Franciscus.

Duce e Governatori della Serenissima Repubblica di Genova. Magnifico capitaneo e commissario. Gl'agenti di cotesta città per sue lettere de X di questo mese tra l'altre cose ci hanno richiesto che in conformità d'un decreto da noi fatto sin l'anno 1590 vogliamo dichiarare che non siano soggetti alle prohibitioni fatte in materia d'oglii. Onde, havendo noi veduto detto decreto, ci è parso ordinarvi, come facciamo, che habbiamo preinteso che cotesta città e gli altri nostri luoghi che sono di là dalla Magra siano et intendano essenti et exclusi dalle prohibitioni così fatte come da farsi per quegli ogli che nascono però nelli luoghi suddetti. Di Genova, a 21 di gennaio 1594.

Vicenzo, Segretario.

A tergo: Al Mag.co Battista Giudice, capitaneo commissario di Sarzana. Cop. 1594 a dì 19 febraro.

Estratta dall'originale della lettera appresso detto molto illustre sig. commissario ad instanza della comunità di Nicola. Così è. Nicolò Conigione, di detta città e molt'illustre signor commissario cancelliere.

Cap. LXXXX De exemptione gabellarum in statutis Nicolę.

Item quod dicti homines Nicole sint liberi et exempti de quibuscumque eorum rebus et mercantiis ab omnibus gabellis spectantibus et pertinentibus dicto Magnifico Officio, ita ut dicte res et mercantie possint portari in quascumque terras et extrahi absque aliqua solutione dictarum gabellarum et modo et forma prout concessum est hominibus et universitatibus locorum et terrarum Castrinovi et Hortinovi, et non aliter.

MDCLII, die martis 24 septembris, in vesperis, in saloto palatii residentie illustrissimi domini commissarii Sarzane. Illustrissimus dominus Iohannes Stephanus Spinola, capitaneus et commissarius Sarzane sedens etc., auditis dominis consulibus Hortinovi et Nicole et dominis Dominico Macinello et Bartholomeo Iunetarello, duobus ex agentibus Castrinovi, et cum eis domino Ambrosio Fatio, eorum sindico dicentibus homines dictorum respective communitatum vexari a Magnificis Gubernatoribus gabelle magne huius civitatis pro extractione eorum victualium, vini, olei aliarumque mercaturarum et reubarum cuiusvis generis, non obstantibus privilegiis et conventionibus eisdem communitatibus a Serenissima Republica concessis anno 1408, 15 februarii, que hucusque fuerunt in viridi observantia, ut apparet ex sententiis latis ab illustrissimis dominis Pasquale Spinola anno 1590, 19 decembris, et Hieronymo Rivarola anno 1650, 13 septembris, commissariis huius civitatis, que unum cum dictis privilegiis et conventionibus exhibentur et preterea petentibus providere ne premissorum occasione a dictis Gubernatoribus molestentur, ut egerunt usque in hodiernum diem. Et econtra, audito domino Vincentio Menicono, altero ex dictis Gubernatoribus, citato coram D. T. Ill.mo ad hoc ipsum per Ioannem Angelum Roccatagliatam famulum curie, ad instantiam dictorum consulum et consiliariorum, dicente ut a respondente huius negocii decisionem semper spectavisse et spectare illustrissimis dominis Procuratoribus Serenissime Reipublice Genuensis illosque hoc ideo adeundos esse, et quidquid unaqueque ex dictis partibus dicere et allegare voluit, omnimodo etc. sententiando ordinavit privilegia dictis respective communitatibus Hortinovi, Nicole et Castrinovi concessa observanda esse, prout ea observari mandat, et ita etc. Testes dominus Hieronymus Cagnonus subcancellarius et Antonius Ponte Rinaldi, vocati.

Copia. Michael Gattus, notarius et civitatis Sarzanę cancellarius. Decretum eligendi duos Sindicos communis.

Ser.mi Signori

la comunità d'Ortonovo, nel pubblico parlamento, ha deliberato che nel rendere li conti delli ufficiali di essa dal novo console e consiglieri siano eletti due sindici et avanti di loro in Ortonovo siano vedute l'entrate che saranno state riscosse et le spese che saranno state fatte e che poi debbano esser confermate da chi Vostre Signorie Serenissime ordineranno, come dalla detta deliberatione, che qui allegata alle Signorie Vostre Serenissime si presenta, supplicandole si degnino approvarla e confermarla acciò si possi mettere ad essecutione. Il che come giusto sperano etc.

1644, 25 aprilis. Approbatur, modo laudetur ab excellentissimis de palatio per Serenissimum Senatum, ad calculos etc.

Copia. Io. Thomas.

1644. Die sabathi 11 iunii, in vesperis, in salotto audientię Eccellentissimi Opicii Spinolę, unius ex Gubernatoribus in palatio regali residentis. In nomine Domini amen. Pręfatus Excellentissimus dominus Opicius Spinola, Excellentissimus dominus Hieronymus Lercarius, Gubernatores in palatio regali residentes, viso supradicto decreto condito per Serenissimum Senatum die 25 aprilis proxime pręteriti, ex quo fuit comprobata supradicta deliberatio communis Hortinovi, visa etiam deliberatione prędicta, sumptis debitis informationibus, volentes ut decreto prędicto sit locus, omni modo etc., deliberationem prędictam seu decretum prędictum laudaverunt et laudant in omnibus et per omnia ut in eo legitur et continetur, cum hac tamen conditione quod computa revideantur ab illustrissimo commissario Sarzanę pro tempore et ita etc. Testes domini Angelus Caprilis etc. et Paulus Summovigus, subcancellarius Serenissimi Senatus, vocati etc.

Copia. Petrus Franciscus Serra notarius.

Decretum quod forenses non habitent in terra Hortinovi absque licentia et non acceptentur.

Serenissimi Signori,

il pubblico e generale parlamento della comunità di Ortonovo ha deliberato d'aggiungere allo statuto di detto luogo l'infrascritto capitolo: Che niuna persona del medemo luogo, di che stato, grado e conditione si sia, niuna esclusa, ardisca o presumi d'accettare in l'avvenire persona forastiera in casa sua né darli ricetto in modo alcuno sotto pena di lire venticinque, applicate per una terza parte all'illustrissima Camera et per l'altra terza parte al console pro tempore e per l'altra terza parte all'accusatore; come anco che niuna persona forastiera possi venire ad habitare in detto luogo senza espressa licenza del console et agenti di detta comunità pro tempore sotto la medema pena applicata come sopra. Pertanto il console et agenti dell'anno presente di detta comunità humilmente supplicano le Signorie Vostre Sere-

nissime ad esser servite di comprovare e confermare detto capitolo. Il che come giusto sperano etc.

Copia. Bartolomeo Bacci, notaio actuario.

1658, die 5 augusti. Comprobatum et convalidatum suppletumque defectibus iuxta supplicata, modo laudetur ab illustrissimo commissario Sarzane per Serenissimum Senatum ad calculos etc.

Copia. Io. Carolus, loco etc.

In nomine Domini amen. Illustrissimus dominus Georgius Zoalius, capitaneus et commissarius Sarzane sedens etc., viso instrumento deliberationis facte per Magnificos consulem, consiliarios et homines communitatis et universitatis Hortinovi anno currenti die 12 maii, recepto et subscripto per dominum Bartolomeum de Baccis notarium, visaque supplicatione sub eo Serenissmo Senatui directa et presentata, ab eodem notario subscripta, comprobationeque eiusdem instrumenti et capituli in dictis precibus inserti secuta die 5 augusti anni presentis, subscripta Io. Carolus loco etc. modo laudetur a D. S. Ill.ma, ut ex eo cui etc., utens omni auctoritate et facultate sibi collata omni modo etc., videlicet quia instrumentum de quo supra et capitulum precitatum laudavit et laudat suamque in eis et Serenissime Reipublice Genue auctoritatem qua in hac parte fungitur interposuit et interponit omni modo de iure meliori etc., me notario stipulante. De quibus omnibus me Franciscum Testam, notarium et curie Sarzane cancellarium. Actum Sarzane, in sala palatii habitationis prefati illustrissimi domini commissarii, anno a Nativitate Domini 1658, indictione 11 secundum Genue cursum, die vero lune 13 octobris, in tertiis, presentibus ibidem Magnificis dominis Ioseph Micheletti vicario et Magnifico Prospero Cecchinello Sarzanę testibus.

Copia. Franciscus Testa, notarius et cancellarius.

Sentenza per l'acqua del fiume Parmignola fatta dall'illustrissimo signor capitano e commissario di Sarzana a dì 19 giugno 1663.

Sub actis cause accusationis seu accusationum versarum inter communem Hortinovi et Nicole avocate ad tollendas controversias ab illustrissimo domino commissario Sarzane, adservate in foliatio actorum criminalium anno 1662 in 63, reperitur sententia tenoris, videlicet:

1663, die martis 19 iunii, in tertiis. Sedens ad bancum. Pręfatus illustrissimus dominus commissarius, sedens etc., visis etc., visis quoque statutis Hor-

tinovi et Nicole etc., presentibus Magnificis consulibus dictorum locorum nec non presentibus et audientibus dominis Petro, filio Iacobi de Minichiano, Dominico Serveto de Hortonovo, Ioanne Antonio Ballestra, Ioanne Dominico Beggio et Vincentio Gherardi de Casano, qui renunciaverunt et quilibet eorum renunciat restanti termino ad dicendum etc., ipsis ut supra assignato etc., presentibus etiam Antonio Maria q. Lazari Tonini, Iacobo Corso et Dominico Boscaino q. Antonii, qui fuerunt pignorati occasione accusationum de quibus supra, et eis auditis etc., et quidquid etc., consideratis etc., omni modo etc., iurante il fisco sententiandoque, condemnavit supradictos omnes accusatos et quemlibet eorum in libris duabus monete Genue, pro singulo applicandis per dimidiam earum prefato illustrissimo domino commissario et reliqua hospitali Sancti Bartholomei presentis civitatis, et hanc de consensu dominorum Magnificorum consulum, nec non mandavit restitui seu relaxari pignora predictis Tonino, Corsi et Boscaino, previa tamen solutione condemnationis, de qua supra et ita etc. Lata per Ioannem Franciscum Asseretum, cancellarium etc., presentibus testibus Magnificis domino Dominico Andrea Tuvo vicario et domino Marco Antonio Pontremulo vocatis.

Supplica.

Serenissimi Signori,

tre edificii da oglio della comunità d'Ortonovo nelli quali sono obbligati tutti li huomini di essa comunità andare a frangere le loro olive, e non altrove, e da essi ne leva la maggior entrata essa comunità per sodisfare alla Camera Serenissima, e da molti anni in qua per il poco ordine che sempre è stato in dispensarli vi sono state molte discordie, risse e ferite fra detti huomini d'Ortonovo, e ciò volendo li più potenti essere anteposti in frangere le loro olive agl'inferiori e gl'inferiori a più potenti, e desiderando gli infrascritti console et agenti di detta comunità occorrere a simili disordini, supplicano le Signorie Loro Serenissime di volere con lor decreto ordinare che nell'avvenire niuno, di che stato e conditione si sia, alcuno non escluso, possa né debba per sé né per interposta persona frangere né far frangere dette olive se prima non sarà stato descritto dalli dispensatori soliti farsi a tal effetto in lista, quale debba essere autenticata per mano del notaro attuario della corte, con aver riguardo a persone bisognose, e ciò sotto la pena a chi contraverrà di scudi 10 applicati per un terzo alla Camera Serenissima, per un altro terzo al Magnifico console che sarà pro tempore e per l'altro terzo all'accusatore, e che il torchio o sia conduttore di detti torchi di essa comunità non possa vendere solo che a una persona il sabbato sera per tutta

— 243 **—**

notte sino alla mattina seguente, qual persona non possa frangere se non le proprie sue olive e raccolte nelli propri terreni. Et escluse etiam si intendino l'olive de' manenti. Il che come giusto sperando ottenere dalle Signorie Loro Serenissime restano con pregarle dal Cielo felicità maggiore, essaltatione di Stato, con farle humilissima riverenza. Quas Deus etc. Devotissimi sudditi e servitori Giovanni Maria Ceccardi console, Terenzo Beggi, Mihel Bacci, Bartolomeo Copino, Giuliano Pacino, consiglieri et agenti di essa communità. A dì 10 febraro 1676.

Il sig. Giovanni Lizzoli ne fece copia autentica.

Supplica.

Serenissimi Signori,

con ogni riverenza gli infrascritti console et agenti della communità d'Ortonovo supplicano le Signorie Loro Serenissime volere con loro decreto ordinare e comandare che niuna persona di essa coMmunità et in sua giurisditione habitante non possa per sé né per interposta persona tenere nella suddetta giurisditione pecore né capre, né in poco né in molta quantità, poiché per questi tali animali sono in continuo travaglio il giusdicente et huomini d'essa comunità, perché li guardiani di dette bestie fanno mangiare da quelle parte de frutti di olive e castagne, e la maggior parte di notte tempo, da quali frutti essi huomini ne levano la maggior sostanza delle loro entrate, e se per reprimere l'orgoglio a tali guardiani da proprii padroni sono accusati, li viene minacciata la vita, e molte volte all'improviso in campagna come sicarii armata mano vanno a trovare li suddetti padroni per farli desistere dalle dette accuse, e quando le Signorie Loro Serenissime si compiaceranno di concedere questo sotto la pena della perdita di esse bestie in contraventione e di lire cento di Genova, applicate per un terzo alla Camera Serenissima, per un terzo al Magnifico console si presente, come a quello che sarà pro tempore, per l'altro terzo al denOnciante. Il che come giusto sperando ottenere dalle Signorie Loro Serenissime restano con farle humilissima riverenza. Quas Deus etc. Devotissimi sudditi e servitori Giovanni Maria Ceccardi console, Terenzo Beggi, Francesco Federici, Bartolomeo Copino, Michel Bacci, Giuliano Pacino, consiglieri et agenti di essa comunità per il 1676, a dì 10 febraro.

Il signor Giovanni Lizzoli notaro ne prese copia autentica.

Supplica.

Per il capitolo 2 dello statuto della comunità d'Ortonovo nella rubrica «De pena turbantis aquam Parmignole» non vi è solo pena di soldi venti, e per la tenuità di essa pena non se ne servono se non quelli che non temono né la giustizia di Dio né umana. Per il che gli infrascritti console et agenti di essa comunità con ogni riverenza supplicano le Signorie Loro Serenissime volere con loro decreto ordinare e comandare che niuna persona, di che stato, grado e conditione si sia, niuno escluso, possa né debba per sé né per interposta persona servirsi di detta aqua per inaffiare le terre, se prima dalli dispensatori non gli sarà stata distribuita in scriptis, iuris ordine servato, cioè che prima sarà descritto in lista da scriversi e sottoscriversi dal notaro attuarIo della corte debba adaquare e chi per secondo, et sic de singulis, in pena a chi contraverrà di lire quaranta di Genova, e l'emenda del danno e detta pena per un terzo spetti alla Camera Serenissima, un terzo al Magnifico console e l'altro terzo darlo all'accusatore. Con conditione, che li dispensatori non possano distribuire a niuno solo l'uso di detta aqua per quartieri tre per qualsivoglia persona di detta comunità. Il che come giusto sperano dalle Signorie Loro Serenissime ottenere, e le fanno humilissima riverenza. Quas Deus etc. Di Vostre Signorie Serenissime devotissimi sudditi e servitori Giovanni Maria Ceccardi console, Francesco Federici, Terenzo Beggi, Bartolomeo Copino, Michel Bacci, Giuliano Pacino, consiglieri et agenti di essa comunità d'Ortonovo, sotto li 10 febraro 1676.

Il signor Giovanni Lizzoli notaro ne prese copia autentica.

Relatione del Sig. Commissario.

Ser.mi Sig.ri

In virtù di quanto le Signorie Loro Serenissime mi comandano in tre loro decreti delli 10 febraro prossimo passato sotto suppliche di questa comunità d'Ortonovo posso alle Lor Signorie Serenissime riferire esser vero che ogn'anno nascono fra gli huomini di essa comunità molte differenze per occasione dell'aqua che per adaquare li loro campi suole distribuirsi da dispensatori a tal effetto deputati, e molti di essi de facto se la prendono con pregiudicio delli altri, e massime de' poveri, né sarà a mio credere indiscreto accrescere a questi tali la pena di soldi venti alle lire quaranta, o a quella somma che più giusta elle stimeranno, con aggiungervi doversi formare una lista d'approvarsi dal commissario pro tempore, affinché in essa i poveri dovessero havere il loro luogo, e contravenendo in detti alcuno, dovesse punirsi in detta somma

d'applicarsi la metà alla Camera Serenissima e del restante la metà al Magnifico console e l'altra all'accusatore oltre al refacimento del danno, et imponere a detti deputati a non poter concedere l'uso di detta aqua per più di tre quartieri per ciascuna persona, essendone che presentemente distribuita a chi più, a chi meno. Rispetto all'altra supplica, in cui richiede la detta comunità la prohibitione di poter tener pecore e capre per li danni che li cagionano simili bestiami, essendovene che uno o due in tre al più che le pascolano in detta giurisditione, et al contrario tutti gli altri desiderandone la prohibitione suddetta per occasione di detti danni, mi rimetto a quello che Vostre Serenissime prudentemente deliberaranno. Et intorno poi alli torchi che tiene la detta comunità in Ortonovo a frangere l'olive, vi sono nate e sogliono nascere molte risse e disordini, precedendo ogn'uno, massime chi ha più forze, di essere il primo, lasciandosi gl'ultimi i poveri, laonde pare che potrebbe tenersi l'istessa forma della distributione dell'aqua detta di sopra sotto quella pena a chi contravenisse che meglio paresse loro, d'applicarsi come sopra, rimettendomi però in tutto a quello che loro Signorie Serenissime più avertentemente provederanno per dare il riparo a simili inconvenienti, facendole per fine humilissima riverenza. Sarzana il dì 7 ottobre 1676. Di Vostre Signorie Serenissime humilissimo e devotissimo servitore Ettore Fiesco commissario.

A dì 10 ottobre 1676. Il prestantissimo Magistrato delle Comunità rinuncia a detta relatione in tutte le parti contenute in essa, e riferischi al Serenissimo Senato ciò che si possa provedere in ciascuna di dette parti, per eundem ad calculos.

Copia Carolus.

Relatione del commissario, anzi del primo magistrato etc.

Ser.mi Signori

In seguimento de riveritissimi comandamenti delle Vostre Signorie Serenissime in data de 10 ottobre scorso, ha il prestantissimo Magistrato sopra li negocii delle comunità etiam col mezzo di particolare deputatione considerate le suppliche presentate alle Vostre Signorie Serenissime per parte del console, consiglieri et agenti d'Ortonovo, come anco la relatione sopra queste fatta dal molto'illustre Ettore Fiesco, moderno commissario di Sarzana, in tutte le tre parti in essa contenute, ad ogni cosa havuta consideratione e venuto in senso di riportarne a Vostre Signorie Serenissime potersi dalle loro bontà compiacere l'instanze di detti console, agenti e consiglieri

in conformità della relatione di detto molt'illustre signor commissario, e per quanto riguarda la prohibitione delle pecore richiesta poterle pur queste concedere, massime non essendovene che poche persone c'habbino di tal sorte di bestiame; e che le liste non meno per la distributione dell'aqua che per il frangere l'olive debbano firmarsi dal console di detta comunità pro tempore e non dal notaro di essa comunità. Rimette però il tutto alla prudentissima censura di Vostre Signorie Serenissime alle quali etc.

Ita referri sanciunt Serenissimo Senatui per prestantissimum Magistratum communitatum in pleno numero congregatum ad calculos omnibus, hac die 2 mensis decembris 1676.

Bartolomeus Silvanus cancellarius. Copia letta.

1676 a dì 30 decembre. Letta al Serenissimo Senato, che ha decretato in conformità di detta relatione e dichiarata la pena a chi terrà della qualità di detti armenti; e con simil pena di lire dieci a chi contraverrà al statuito in detta relatione circa l'ordine da tenersi nelli torchi di detta comunità per la promissione b a particolari di frangere in quelli le loro olive, quali pene si doveranno applicare in tutto e per tutto come si contiene in detta relatione per la pena dell'aqua della Parmignola. Ad calculos.

Copia. Carolus.

1677 a dì 29 aprile. Publicate le sudette tre suppliche con li sudetti decreti revisti nel publico e general parlamento per Bartolomeo della Rossa, messo publico della comunità d'Ortonovo.

A dì 7 novembre 1677. Li retroscritti decreti di nuovo sono stati letti al publico e general parlamento d'ordine dell'illustrissimo signor capitano e commissario di Sarzana.

Decretum Serenissimi Senatus Serenissimę Reipublicę Genuę contra damna inferentes in bonis huius iurisditionis emanatum ad instantiam et ad usum Magnificę communitatis eiusdem Hortinovi.

Ser.mi Signori,

lo statuto municipale d'Ortonovo al cap. 26 impone la pena di soldi dieci a quelli che entrano negli orti altrui per cogliere robbe ortive, al cap. 27 la pena di soldi cinque di giorno e quaranta di notte per quelli che vanno nelle vigne a rubbare dell'uve e dei fichi ed al cap. 28 impone altra pena di soldi cinque per quelli che vanno a racogliere altri frutti ne' luoghi del suo vicino: tutte pene così tenui che non essendo temute non sono né remora a

furti né freno a ladri di modo che in quel luogo si rendono oramai così insoffribili i latrocini che sieguono, e principalmente a gl'orti et ai frutti dell'olive, che i poveri padroni per difendere le proprie sostanze sono costretti guardarle di notte colle armi. Laonde per rimediare in qualche parte a tanti danni ed inconvenienti, li moderni Magnifico console ed aggenti di detta comunità si trovano in obligo di supplicare umilmente le Signorie Vostre Serenissime a voler dichiarare e decretare che in l'avenire le pene de soldi imposte per i danni dati da detto statuto ne' capitoli accennati siano lire; e se il danno sarà stato di notte siano sempre radoppiate. E rispetto in particolare a danni dati a gl'orti domestici et ai frutti delle olive, che la pena per tali rubbamenti sia di giorno di lire 25 e di notte di lire 50, da applicarsi per un terzo all'Eccellentissima Camera, per uno all'accusatore e per l'altro al console pro tempore, oppure provederli come meglio stimeranno le Signorie Vostre Serenissime. Il che sperando ottennere le fano umilissima riverenza. Di Vostre Signorie Serenissime. detti supplicanti. Copia.

1722, die 14 ianuarii. Lecta etc. Prestantissimus Magistratus super negotiis communitatum videat et referat. Per Serenissimum Senatum ad calculos etc.

Copia. Bernardus.

Serenissimi Signori,

eseguendo il Prestantissimo Magistrato delle Comunità la benigna comessione che da Vostre Signorie Serenissime l'è stata come sopra tramandata alle preci della detta communità d'Ortonovo, deve riferire d'aver egli riconosciuto che lo statuto municipale di quel luogo dispone rispetto a' danni e furti di sopra mentovati ne' termini e secondo che è stato rapresentato dalla communità sudetta imponendo a li delinquenti le riferite pene e sul riflesso che queste, come tenui, non siano castigo bastante per li dannificanti, sarebbe di sentimento che Vostre Signorie Serenissime potessero compiacere l'isti con imporre però solamente la pena di lire cinque di giorno e dieci di notte a chi in l'avenire dannificherà li beni altrui nel detto luogo d'Ortonovo da asciggarsi dai delinquenti e non dalla communità [...] e pena dovesse comprendere ogn'uno de' capi espresi dalla detta communità et applicarsi giusta il sup[...] in coerenza appunto di quanto viene da Vostre Signorie Serenissime sovente praticata etc. sottomettendosi etc. Et ita referi decretum

Serenissimo Senatui per [Prestantissimum] Magistratum Communitatum ad calculos etc., absentibus Ambrogio Gentile et Iohanne Bernardo Veneroso, li quis collegio hac die 27 ianuarii 1722.

1733, die 22 decembris. Extractum in omnibus ut supra ex foliatio actorum anni 1721 in 1723 dictę provincię Ortinovi sub precibus porrectis pro dicta communitate Serenissimo Senatui sub dicta die 14 ianuarii dicti anni 1722.

Copia. Angelus Maria de Martinis, cancellarius subscripsi.

1733, die 28 septembris. Deducta Serenissimo Senatui relatione pręscripta etc. damna inferentibus in bonis cuiuslibet ex hominibus loci Hortinovi et sitis in eodem loco imposita pena librarum quinque de die et viginti de nocte exigenda a damnificantibus non autem a communitatibus per Serenissimum Senatum ad calculos etc.

Copia. Bartholomeus etc.

1733, die 18 octobris etc. Publicatum fuit supradictum decretum penale in platea inferiori Hortinovi, presentibus pluribus personis a[udi]entibus alta et intelligibili voce per Andream de [...]ldis, nuncium publicum curie, prelegente me notario infrascripto, in quorum etc.

Copia. Bonifacius Baggius, notarius actuarius.

1772, die 12 maii. Publicatum fuit supradictum decretum penale in platea inferiori Hortinovi, presentibus pluribus personis audientibus alta et intelligibili voce per Dominicum Rocchi, nuntium publicum curie dicti loci me prelegente, in quorum etc.

Benedictus Andreas Bastreri (?), notarius actuarius.

^a ut: così b promissione: così nel ms. c lacerazione della carta nel margine esterno.

APPENDICE

1 - Gli abitanti di Nicola vendono i propri frantoi e mulini (1479). 2 - Giuramento di fedeltà di Nicola e Ortonovo. 3 - Litigi per confini. 4 - Le chiese di Ortonovo, Nicola e Casano. 5 - La cappella dell'Annunziata e l'intervento di Panfilio Vinzoni.

1. Gli abitanti di Nicola vendono i propri frantoi e mulini (1479)

Nel corso del presente studio ho rinvenuto nell'Archivio di Stato di Genova alcuni documenti di cui do qui breve relazione, quale contributo alla conoscenza della storia di Ortonovo e di Nicola.

Un documento del 1479 svela una triste pagina di Nicola: per cause imprecisate (belliche o calamità naturali?) era andato distrutto tutto il raccolto del grano e mancava il denaro per acquistarlo. Il caso era purtroppo frequente: in altri paesi la popolazione fece ricorso a denaro preso a prestito da usurai che, con il generico nome di banchieri, si arricchivano con tale "lavoro". Gli abitanti di Nicola trovarono diverso rimedio: vendettero i frantoi che possedevano in comproprietà nella zona detta Serravalle, delimitati dai seguenti confini: da due parti la via pubblica, dalle altre parti gli eredi del maestro Antonio Fabbro, Giovan Antonio di Giovanni, gli eredi di Michele Lombardi e infine la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Nicola ¹.

La popolazione si radunò a Parlamento con la solita procedura: il banditore lesse nelle piazze e crocicchi la convocazione del console Botto fu Martino, al suono della campana maggiore. In Nicola già esisteva una casa comunale che serviva da sede del Parlamento. Erano presenti anche i consiglieri Pietro fu Antonio, Cola fu Nicola q. Domenico, Enrico Landi q. Giovanni ed altri. La presenza di oltre i due terzi degli abitanti rendeva valida l'adunanza.

Fatta presente la necessità di denaro (a tutti già ben nota) fu subito approvata all'unanimità la vendita di tutti gli "edifici" (frantoi), mulini e torchi della comunità con i loro canali, acquedotti, case, legnami e attrezzi, diritti e consuetudini. Il valore totale dei beni in vendita fu stabilito in 500 ducati; il ricavato fu suddiviso con ammirevole spirito di fratellanza e concordia: cia-

¹ A.S.G., Primi Cancellieri di S. Giorgio, busta n. 58. Circa l'importanza dei mulini e frantoi nell'economia di Ortonovo e Nicola rimando a quanto scrive D. VENERUSO, *Da Luna a Luni. Contributo alla storia della comunità di Ortonovo e Nicola*, Sarzana 1977, p. 26 e sgg.

scuno ricevette una quota proporzionata forse al numero dei componenti il nucleo familiare o alla estensione di terreno posseduta. Qualche esempio: i fratelli Marco e Cristoforo, figli di Giovanni fu Antonio, per sé e per altri loro fratelli ricevettero 18 ducati; Michele fu Lazzaro 9; Giovanni fu Filippo 6; Pietro 28; il comune di Nicola 24. L'acquirente fu il maestro Leonardo Broino, che figura tra i comproprietari dei frantoi e ricevette una quota di 39 ducati. Unico ricco proprietario in Nicola! L'atto fu rogato nella casa comunale di Nicola il 28 agosto 1479 dal notaio Pietro Bonetino di Castelnuovo.

2. Giuramenti di fedeltà di Nicola e Ortonovo

Gli atti notarili contenenti il giuramento di fedeltà del popolo di Nicola e Ortonovo al Banco di San Giorgio offrono motivo di qualche osservazione.

Il 19 dicembre 1494 58 abitanti di Nicola – primo tra i quali il console Giacomo di Pietro Ferrario, ultimo il prete Galvano – giurarono obbedienza a Giovanni di Chio (?) q. Pietro e a Nicola Lomellino q. Domenico, commissari dell'Ufficio di San Giorgio. L'atto fu steso dal notaio Giovanni Ambrogio Rubeus di Amelia nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Nicola. Qualche ora dopo toccò a 150 uomini di Castelnuovo e l'indomani (sabato) a quelli di Ortonovo: sempre alla presenza del Magnifico Nicola Lomellino, in rappresentanza dell'Ufficio di San Giorgio, 116 uomini, radunati nella loro chiesa (ma il documento non ne dice la dedicazione), prestarono solenne giuramento di fedeltà. L'atto fu steso dal notaio Leonardo Parisola².

Maggiore solennità fu attribuita al giuramento alla repubblica di Genova, avvenuto nel 1562, quando Ortonovo, dall'amministrazione del Banco di San Giorgio, tornò alla diretta dipendenza di Genova. Ne traduco, riassumendolo, l'ampolloso contenuto.

I Magnifici Protettori delle Compere di San Giorgio « per degni rispetti e ragionevoli cause che hanno spinto il loro animo » rinunciarono a favore della Repubblica a tutti gli stati e alla giurisdizione di città, castelli e luoghi, tanto al di là che al di qua del mare, tanto della Riviera orientale che di quella occidentale, tanto al di là che al di qua della Magra; pertanto il viceconsole Matteo fu Giandomenico Cazale e il Consiglio degli uomini di Ortonovo si presentarono dinanzi al Magnifico Paride Pinello, cittadino e patrizio genovese, eletto rappresentante della Repubblica, e a Giovanni Au-

² A.S.G., Primi Cancellieri di S. Giorgio, busta n. 58.

gusto, commissario genovese, alla presenza di Nicola Grillo, capitano e commissario di Sarzana. Con ampie formule giuridiche il notaio segna il testo della consegna della terra di Ortonovo alla repubblica di Genova, che avviene con le parole esto dicto nomine nobis de cetero dominus et patronus dicti loci de Ortinovi. Poi si radunarono tutti gli uomini in Consiglio generale, cioè in Parlamento, secondo il modo solito, e tutti all'unanimità deliberarono di aderire alla volontà e ai comandi dei Magnifici Protettori e di mantenere perpetua osservanza del loro giuramento. Si espressero così:

« Noi predetti e infrascritti uomini e sudditi del detto luogo e terra di Ortonovo, ciascuno a proprio nome e a nome dei propri figli e successori, tanto personalmente quanto a nome di tutta l'università, giuriamo sul Vangelo, toccate le Sacre Scritture, che da ora in avanti usque ad ultimum vit\u2214 nostr\u2214, erimus fideles et ob\u2214dientes all'Illustrissimo domino Doge e ai Governatori e Procuratori della Repubblica, promettendo di prestare aiuto in qualunque tempo e modo ».

Seguono molti altri impegni di sottomissione. Il Magnifico Pinello comandò, e tutti acconsentirono, al notaio Antonio de Tinelli di redigere un pubblico atto notarile. Nella chiesa parrocchiale della Beata Maria di Ortonovo, lunedì 31 agosto 1562. Per primo firmò il viceconsole Matteo Cazale, poi i 4 consiglieri Francesco di Gerolamo, Domenico fu Giacomo Antonio, Lando di Giovan Giacomo e Giovanni fu Toni Corsi; quindi 4 religiosi, Giovanni fu Bertucino, Matteo di Andrea Gazano vicerettore, Silvestro di Santo de Cicardo e Gerolamo di Michele Sutore; di seguito 147 abitanti.

Ritengo che si tratti di tutti gli uomini, compresi fra i 17 e i 70 anni, che formavano il Parlamento. Spesso è segnato un capofamiglia e due o più suoi figli. Quasi tutti sono elencati con il solo nome di battesimo e la paternità; pochissimi i cognomi: Cazale, Tonicorsi, Landi, Cicardo, Cazano, Pedrini, Picinini, Marino, Cieris, Togni, Giraldi, Trincha³.

3. Litigi per confini

Le discussioni, sempre trasformate in successive lunghe liti (non solo giudiziarie), per la delimitazione dei confini tra due comunità ci hanno tramandato abbondante materiale cartaceo, quasi sempre di difficile e noiosa in-

³ A.S.G., *Confinium*, n. 12. Insieme a questo vi è il giuramento di fedeltà degli uomini di Bolano, Nicola, Castelnuovo, Ameglia, Lerici. Qualche giorno prima, 23 agosto, avevano prestato analogo giuramento gli uomini di Penna e Ventimiglia.

terpretazione. Nella massa però della documentazione è nascosto talvolta qualche rozzo disegno che, pur nella schematicità delle linee, offre al moderno lettore profondi e curiosi dati storici, mancanti a volte nei documenti ufficiali.

Ortonovo e Nicola uniti alla fine del '500 dovettero difendere, sia pur solo mediante scritti, i loro confini contro il principe di Massa che si era personalmente presentato al Senato di Genova per lamentarsi che nelle zone di Ortonovo e Nicola erano stati spostati alcuni termini di confine, interrati già da oltre 40 anni! Il Governo genovese ne avvertì il commissario di Sarzana Giuliano Marrocello che il 2 aprile 1585 inviò al Governo un disegno topografico del territorio conteso ⁴. Non rivela il nome del cartografo, che si giustifica per eventuali imprecisioni: la mancanza di "antenne" di sufficiente altezza per essere ben visibili da lontano può aver causato nella delineazione sulla carta qualche errore, valutabile fino a 20 braccia di terreno. Ben visibile lo "stagno" in cui scarica l'acqua la fontana del Riolo presso la foce del Magra; nettamente delineata la strada romana, con sua deviazione intorno al castello di Avenza, raffigurato ancora nelle sua intatta forza difensiva. Il paese di Nicola è invece un po' trascurato dall'anonimo disegnatore, cui non interessava segnalare la topografia urbana.

Le liti per i confini duravano molti secoli: anche questa non fu inferiore alle altre, come attestano alcuni disegni posteriori qui pubblicati.

A metà del '600 fu esaminata la possibilità di deviare il corso del Parmignola. La carta allegata ci presenta il mulino di Nicola lungo il fiume, la casa di Agostino Bantiogi (?), i «Piani dell'ormacello statti tagliati» e il nuovo alveo del Parmignola. In alto Nicola, Ortonovo e Castel Poggio con torri difensive ben in vista ⁵. Il progetto fu discusso per circa un secolo: i lavori più volte cominciati ⁶ e presto sospesi. Il Parmignola segnava anche il confine tra due Stati: nello spostamento del suo corso era implicita la "questione di Stato". C'erano poi interessi privati: il principe di Massa scrisse il 5 settembre 1640 a Genova per far presente che il Parmignola durante

⁴ A.S.G., Confinium, n. 18.

⁵ A.S.G., *Confinium*, n. 55. La carta, molto rovinata, ha il n. 149. La pratica è assai complessa perché si trascinò per molti decenni. Un Parlamento del popolo di Ortonovo del 1639 rivela dissensi con gli agenti di Sarzana, con richiamo a una delibera del Parlamento di Nicola del 1529 con la quale quegli abitanti insistono affinché l'acqua del Parmignola debba giungere al « termine di San Giorgio ».

⁶ V. al proposito, *Ibidem*, Giunta dei Confini, n. 92/59.

una piena aveva deviato dal proprio letto attraversando suoi terreni e quando, in occasione di una successiva piena, stava riprendendo l'antico corso, erano intervenuti uomini della famiglia Cipollini con travi e pali per conservare l'errato alveo.

4. Le chiese di Ortonovo, Nicola e Casano

Alla metà del '600 oggetto principale delle liti furono questioni ecclesiastiche. Fu quella l'epoca della massima potenza delle confraternite; cominciavano a prevalere le istituzioni religiose. Le famiglie più facoltose pretendevano la sepoltura in chiesa e il giuspatronato di un altare cui lasciavano per testamento i beni necessari affinché un cappellano avesse un reddito sicuro e sufficiente per la celebrazione di messe su quell'altare. Sorsero nuovi oratori; furono rifatte molte chiese parrocchiali. Il fervore dei rinnovamenti e tanta attività non mancarono di suscitare invidie e contrasti per il contrapporsi di idee e di iniziative, sebbene tutte rivolte al miglioramento e al bene.

Anche Ortonovo e Nicola sentirono quel clima di rinnovamento che aveva invaso tutta la Liguria. Nel 1607 il clero della parrocchia di Ortonovo volle difendere le proprie antiche prerogative contro i Domenicani del convento di Ortonovo. Costoro avevano ricevuto i beni della confraternita dei Disciplinanti della chiesa della Madonna, causando già per questo latenti gelosie, non tutte documentate. Poi vollero aumentare il prestigio e procedere a funzioni funebri e a sepolture di loro fedeli nella chiesa parrocchiale. L'ira del clero allora esplose apertamente. Non è il caso di indagare e approfondire l'argomento; sarebbe necessario ricostruire la vicenda attraverso la versione tramandata da ciascuna delle due parti; qui vi accenno solo per dare un'idea sul clima politico del tempo: i Domenicani (nel convento di Ortonovo vi abitavano in quattro) si lamentarono di essere stati minacciati da un gruppo di preti armati di archibugio 7.

Un cinquantennio dopo, nel 1657, la stessa causa sfociò in analogo risultato, ma con diversi mezzi, nel paese di Nicola. La comunità radunata in regolare Parlamento deliberò di ingrandire la propria chiesa parrocchiale; nei lavori era prevista anche la sistemazione di un maggior numero di sepolture, come chiedevano alcune famiglie tra le più facoltose, già prenotate.

⁷ A.S.G., Jurisditionalium, n. 1092, scr. 21.

Non tutti furono d'accordo; qualcuno, escluso dal privilegio per invidie o per mancanza di mezzi finanziari, fece ricorso al vescovo di Sarzana che, con diretto intervento, proibì tutte le sepolture. Immediata fu la replica della popolazione che rivendicò il diritto di giuspatronato sulla chiesa e la libertà di ogni lavoro a proprie spese, come sempre. Nuova replica del vescovo: minaccia di scomunica a tutta la popolazione se non fosse stata revocata subito la delibera del Parlamento. La pratica si innalzò a "questione di Stato". Il Governo della Repubblica, con discussioni in Senato, appoggiò la popolazione; il commissario di Sarzana G. B. Lomellino fu incaricato di radunare tutta la possibile documentazione esistente. Fu interpellata la Giunta di Giurisdizione per risolvere il delicato caso di cui, come per numerosi altri, non è facile vedere la fine 8.

Negli stessi anni la popolazione di Casano, frazione di Ortonovo, decise di rompere i lunghi indugi e, superando le molte ostilità, iniziare la costruzione di una propria chiesa. Aveva trovato nella famiglia Poli i capi decisi a portare a termine l'impegno. Nel 1641 fu eletto console di Casano Giacomo Poli; scaduto il suo mandato, la popolazione elesse il fratello Bartolomeo, al quale nel 1643 successe nella carica un nipote, Andrea. Con tale continuità di potere e di intenti la pratica « della divisione e separazione da detta terra di Ortonovo alla quale sono sempre stati soggetti si nel spirituale, come nel temporale» andò celermente avanti. Agli abitanti di Casano non mancavano gli argomenti idonei a sostenere l'effettuazione del loro desiderio. Il paese – scrissero al Senato – è abitato da 600 persone; è più numeroso della terza parte di Ortonovo; è circondato da boschi; la lontananza del curato, circa due miglia, provoca la mancanza di assistenza religiosa nei casi di urgenza. Difficile per molti, impossibile per alcuni, assistere alle sacre funzioni nei giorni festivi: la strada per recarsi alla chiesa di Ortonovo è in salita e c'è un fiume da attraversare, « una giaira », senza ponte.

La loro iniziativa aveva il diretto appoggio dei padri Minori Conventuali, disposti ad officiare la nuova chiesa e a fabbricarvi annessa la loro abitazione. Alcune suppliche in tal senso inviate alle autorità civili e religiose ottennero il sospirato risultato. Giunsero un "breve" di approvazione dal Sommo Pontefice e una lettera di consenso dal vescovo di Sarzana, il quale con suo decreto pronunziò la separazione della nuova chiesa dalla parroc-

⁸ Ibidem, n. 1100, scr. 12.

chia di Ortonovo. Il vicario del vescovo visitò personalmente il luogo scelto per sede della chiesa e approvò il progetto, le intenzioni e le spese previste.

Ma appena cominciati i lavori, l'opposizione di Ortonovo ebbe il sopravvento e i lavori furono sospesi nonostante la reazione degli abitanti di Casano: costoro rinfacciarono al clero di Ortonovo e ai Domenicani, considerati come i veri nemici, la paura di perdere emolumenti e donativi, non soddisfatti dei 300 scudi che la parrocchia rendeva ogni anno.

I diversi e discordi pareri, sostenuti da pressioni verbali oggi pensabili ma non documentabili, misero nel solito imbarazzo il Governo genovese. Nel 1644 il commissario di Sarzana Gio Matteo Durazzo fu incaricato di approfondire le indagini e raccogliere la più ampia documentazione possibile per chiarire la situazione. Egli si recò più volte nei due paesi in discordia; trattò e discusse con ambe le parti: osservò, nel giugno del 1644, che qualche frate francescano già praticava la questua in Casano, ben accolto dalla popolazione e - pensò - tacitamente autorizzato anche dalle autorità del Governo. Qualche mese dopo, il 10 agosto dello stesso anno, mandò una relazione contenente la risoluzione della lunga vertenza. La popolazione di Ortonovo aveva ammesso che alcune persone di Casano erano morte senza i sacramenti e aveva riconosciuto la necessità di maggior assistenza spirituale. Il Parlamento di Ortonovo aveva pertanto deliberato « che si dia luogo alli Padri Franciscani per farsi una chiesa nel luogo di Casano da poterli soccorrere in caso di bisogno». Con questa soluzione - concludeva il Durazzo – si eviterà la spesa di una nuova parrocchia e «il peso d'un altro prete che sarebbe stato necessario mantenervisi in detto luogo di Casano » 9.

5. La cappella dell'Annunziata e l'intervento di Panfilio Vinzoni

Le controversie tra Ortonovo e Nicola per questioni di giurisdizione ecclesiastica tra le due parrocchie durarono alcuni secoli. Nel 1704 diedero luogo ad una interessante documentazione, della quale esamino solo l'aspetto più appariscente sullo sfondo di rapida sintesi storica.

Sulla strada romana, in zona sottostante il paese di Nicola, esisteva una cappella dedicata all'Annunziata, solitamente chiamata «Pezza Grande». Ne aveva il giuspatronato la famiglia Garzoli, suddita del granduca di To-

⁹ *Ibidem*, n. 1078, scr. 18 e n. 1088, scr. 65.

scana; essa perciò vi nominava e manteneva un cappellano, il quale però per esplicare alcune funzioni sacre di particolare importanza doveva chiedere 'la licenza' al parroco. Ma a quale? Ognuno dei due parroci (di Ortonovo e di Nicola) ne pretendeva la superiorità.


Chi per primo protestò ufficialmente fu il parroco di Nicola che accusò il cappellano di essersi recato « con alcuni preti di Ortonovo, di primo mattino, clandestinamente all'ufficiatura solita a farsi» nel giorno della festa dell'Annunziata. Quest'intervento causò un ricorso al Senato da parte del parroco di Nicola, ma provocò una più approfondita inchiesta circa quale autorità civile comandasse su quella striscia di terra « che comincia dalla Porta di Serravalle, come apperisce dal dissegno, e termina verso Nicola col fiume d'Ortonovo e Nicola, verso il Canale de gl'orti con una parte di terra detta il Monte, che rimane sotto il detto Canale de gl'orti, e verso Stradda Romana termina con la stradda medesima, e conseguentemente comprende anco la Capella controversa». Fortunatamente alla contorta descrizione del territorio è unito l'interessante disegno qui pubblicato. Sono ben visibili i tre mulini con ruota a pale per il movimento ad acqua; quello centrale è definito « della Colombara »: è delineata la torre per il rifugio dei colombi selvatici (e domestici) che a quell'epoca sciamavano a gruppi tanto folti che alcuni statuti davano norme sulla loro cattura per evitare contestazioni tra compaesani 10. I due centri abitati, Ortonovo e Nicola, appaiono ben chiusi nel circuito delle case periferiche che offrono precisa idea delle mura difensive.

Lunghe dichiarazioni e testimonianze sono allegate al disegno per dimostrare che quel territorio sotto il profilo civile è di proprietà comune tra Ortonovo e Nicola, ma appartiene solo a Nicola sotto il profilo religioso. A complemento dell'ampia documentazione, per chiarire i confini del territorio conteso, fu anche allegato un disegno eseguito da Panfilio Vinzoni, collaboratore del padre Matteo; i più esperti cartografi della Repubblica di Genova¹¹.


¹⁰ Dei colombi si parla anche nello statuto di Sarzana: I. GIANFRANCESCHI, Gli Statuti cit., p. 125. Sono ricordati pure negli statuti della Riviera occidentale: a Diano (N. CALVINI, Statuti comunali di Diano, 1363, Imperia 1988, pp. 62 e 300); Sanremo (ID., Statuti cit., pp. 113 e 233); Taggia (ID., Statuti comunali del 1381, Taggia 1981, p. 85).

¹¹ M. VINZONI, *Il Dominio della Ser.ma Repubblica di Genova in terraferma (1773)*, Novara 1955; F. VARALDO, *La nascita dell'interesse per l'antica città di Luni*, in *Carte e cartografi in Liguria*, a cura di M. QUAINI, Genova 1986.


L'esauriente didascalia scritta a lato del disegno offre sufficienti chiarimenti circa i confini tra i due Stati; ma non è questo l'argomento da approfondire in questo studio. Ritengo invece utile mettere in rilievo quanto Panfilio Vinzoni ci ha tramandato come dettaglio secondario, ma principale per noi: i ruderi dell'antica città di Luni, con la demarcazione dei limiti urbani e il "Coliseo". Non aggiunge molto ad altre piante della zona già in precedenza tracciate da Matteo Vinzoni, ma l'inserimento di Ortonovo e Nicola nel più ampio contesto del territorio ci convince alla pubblicazione del disegno.




A.S.G., Archivio Segreto, Confinium, n. 18, disegno di Nicola, Avenza e il torrente Parmignola.



A.S.G., *Archivio Segreto*, Confinium, n. 55, carta n. 149 con Ortonovo, Nicola e progetto di nuovo alveo per il torrente Parmignola.



A.S.G., *Giunta dei Confini*, n. 92, carta n. 59, Ing. capitano Giacomo Brusco, Pianta e profilo del molo fabbricato da quei di Ortonovo e di Nicola alli confini di Carrara in quest'anno 1790.



A.S.G., Giunta dei Confini, n. 92, Disegno dell'ingegner Panfilio Vinzoni con Luni distrutto e il "Coliseo" (agosto 1777).

ANDREA GHIA

IL CANTIERE DELLA BASILICA DI S. MARIA DI CARIGNANO DAL 1548 AL 1602



Il ponte di Carignano e la Basilica dei Signori Sauli, stampa, 1724, A.D.G., A.S., n.p. 1347.

Premessa 1

In merito alla chiesa di Carignano molto si è detto e tutto sommato poco si è scritto fino ad oggi. Gli unici studiosi che si sono interessati alla grande basilica progettata dall'architetto perugino Galeazzo Alessi si sono soffermati esclusivamente sull'aspetto puramente architettonico attingendo notizie circa la costruzione solo nelle filze dei notai conservate nell'Archivio di Stato di Genova e nell'opera del Varni². Solo nel 1972, in occasione del Convegno dedicato al IV centenario della morte dell'architetto, si è tentato di fare chiarezza su alcuni aspetti riguardanti la nascita e l'evoluzione del cantiere. Anche in questa occasione però, solo la dott.ssa Liana Saginati ha avuto modo di consultare i libri contabili della famiglia Sauli, proprietaria dell'edificio, in quanto l'archivio, dopo innumerevoli spostamenti, è pervenuto agli attuali proprietari in totale disordine. Dopo cinque anni di lavoro, la Società Ligure di Storia Patria ha ordinato nuovamente la documentazione inerente alla famiglia Sauli che prossimamente sarà disponibile a tutti gli

¹ Il presente lavoro è un estratto della tesi *La basilica di S. Maria di Carignano: analisi storica, tecnologica e statica per un progetto di consolidamento*, discussa da Andrea Ghia e Fabrizio Toselli il 22 dicembre 1998 presso la facoltà di Ingegneria di Genova, relatore: prof. ing. L. Gambarotta; corelatore: prof. arch. G. Trabucco.

² S. VARNI, Spigolature artistiche dell'Archivio della basilica di Carignano, Genova 1877, p. XIII. Santo Varni fu scultore, pittore e letterato; ha avuto occasione di consultare l'archivio della Basilica, sommariamente riordinato dal canonico Sanguineti, quando questo era depositato « nelle camere terragne del Palazzo delle Peschiere » come egli stesso riporta nel suo lavoro. Con palazzo delle Peschiere il Varni intende villa Pallavicino delle Peschiere, anch'essa attribuita all'Alessi, sita sulla collina dello Zerbino in Genova. In seguito al matrimonio contratto fra Luisa Sauli q. Costantino e il principe Francesco Camillo Pallavicino alla metà dell'800, i Pallavicini diventano i proprietari della chiesa di Carignano. L'archivio, fino ad allora custodito nella Basilica è trasferito, non senza l'opposizione di Maria, sorella di Luisa, e dell'abate Tommaso Reggio, nella villa. Circa la documentazione riportate dal Varni nel suo libro, bisogna considerare che egli era solo un appassionato e che pertanto molte traduzioni ed interpretazioni dei documenti sono arbitrarie e non prive di imprecisioni.

studiosi³. Nell'ambito di questa attività ho collaborato alla catalogazione e all'attribuzione dei disegni conservati nell'archivio. Questa opportunità mi ha permesso di raccogliere una grande quantità di notizie riguardanti la costruzione della chiesa e la conduzione del cantiere fino al 1601, anno in cui sono terminate le strutture portanti.




Fig. 1: a sinistra, Donato Bramante, cupola di S. Pietro, 1506, a destra Michele Sanmicheli, Santa Maria di Campagna, Verona.

La committenza ecclesiastica favorì, nel corso del secolo XVI, la realizzazione di numerosi edifici religiosi che divennero occasione di nuove esperienze progettuali e di cantiere.

Nella tradizione architettonica rinascimentale il tema della cupola viene studiato e sviluppato da molti grandi maestri dell'architettura.

In pieno clima umanistico i trattatisti, come Leon Battista Alberti⁴, studiarono gli esempi del passato osservando le vestigia classiche al tempo visibili per capirne le proporzioni, codificandole quali modelli da seguire. Gli architetti rinascimentali non conoscevano, come è ovvio, la Scienza delle Costruzioni e neppure possedevano ancora il concetto di tensione entro una struttu-

³ Il fondo Sauli fa oggi parte del complesso documentario dell'Archivo Durazzo Giustiniani, conservato in via Balbi 1, Genova.

⁴ L. B. Alberti, De re aedificatoria, Firenze 1485.

ra muraria; è infatti Galileo⁵, nel secolo XVII, il primo a superare i principi della tradizione aristotelica e ad aprire la strada a una nuova scienza.




Fig. 2: Antonio da Sangallo, progetto per S. Pietro, 1539.

Il patrimonio monumentale dei romani e la grande cultura delle fabbriche gotiche costituivano il principale bagaglio culturale e le sole nozioni con le quali un progettista poteva studiare la struttura di complesse opere quali le cupole.

Il Pantheon, primo fra tutti, va assumendo un ruolo di straordinaria importanza non solo per l'aspetto formale e decorativo, ma anche come *modellum* geometrico per eccellenza. Bisogna nondimeno tenere presente che l'edificio costruito da Agrippa e restaurato dall'imperatore Adriano non poteva però soddisfare la sensibilità estetica e iconografica cinquecentesca

⁵ G. GALILEI, *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*, Leida 1638. Per una introduzione critica al testo galileiano vedi S. DI PASQUALE, *L'arte del costruire tra scienza e conoscenza*, Venezia 1996; E. BENVENUTO, *La scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico*, Firenze 1981.

perché non costituiva una rilevante emergenza nel panorama cittadino. La cupola vera e propria si trovava immersa nelle spesse murature e il profilo esterno appare troppo schiacciato a chi percorre le vie adiacenti all'edificio. Il Pantheon può essere considerato soprattutto un maestoso "spazio interno".




Fig. 3: Samarcanda tombe a cupole della necropoli dello Shah-i-Zindeh sec. XV.

I cantieri della Basilica di San Pietro a Roma e di Santa Maria del Fiore a Firenze possono essere considerati due momenti epocali per l'evoluzione della tecnica e della cultura occidentale. In queste due fabbriche si poterono formare intere classi di progettisti e architetti che trasferirono le conoscenze qui acquisite in tutto il resto d'Italia.

Nella grande cupola di Firenze il Brunelleschi riuscì a superare la difficoltà di coprire un così ampio spazio ottagonale progettando non una vera cupola ma una volta a padiglione ottagonale, utilizzando una particolare tecnica costruttiva per l'orditura del tessuto murario. Lo schema statico brunelleschiano necessita una trattazione del tutto differente rispetto alla tipologia di cupola ogivale, ma rappresenta un tentativo di risolvere i problemi conseguenti alla realizzazione di un elemento strutturale che doveva sopperire con la propria forma alla mancanza di un effetto cerchiante di contenimento alla base.

Il progettista del Rinascimento inserì l'elemento tamburo per slanciare verso l'alto la cupola e "liberare" quest'ultima dalla massività di una spessa cortina muraria; questo però comporta l'impossibilità di utilizzare una calotta semisferica con un diametro eccessivamente grande senza usare grandi contrafforti.

Possiamo osservare infatti il progetto per la grande cupola vaticana del Bramante (fig. 1). Questi ripropose il tema della cupola semisferica, ispirata al Pantheon, ricorrendo a una variazione assai pronunciata della sezione e a un robusto colonnato continuo nel tamburo per ridurre le spinte orizzontali. L'arco a tutto sesto scarica all'imposta una reazione vincolare che deve essere assorbita dai vincoli alla base; su grandi luci tali spinte impediscono di unire l'aspetto formale di snellezza e leggerezza con quello strutturale; infatti l'unica possibilità di contrastare un pericoloso allargamento degli anelli inferiori della cupola sarebbe stato quello di procedere ad un pesantissimo incatenamento degli stessi o il posizionamento di ingombranti e massicci contrafforti. Una soluzione alternativa è quella di variare la geometria del sistema, passando da un profilo a tutto sesto ad uno a sesto acuto; quest'ultimo garantisce una diminuzione dell'azione orizzontale a scapito di una variazione dello stato tensionale interno.

Antonio da Sangallo il Giovane (fig. 2), chiamato a seguire la fabbrica di San Pietro nel 1520 in seguito alla morte di Raffaello, propone nel progetto della cupola un sincretismo formale tra la tradizione medievale e la tradizione antica. All'esterno, con una forbita riedizione del tema classico, ripercorrendo la proposta bramantesca, egli ripropone il grande tamburo a colonnato e maestoso lanternino; all'interno invece, dà forma ad uno spazio "gotico", studiando uno spazio ogivale 6. Con il progetto sangallesco la cupola ogivale entra a far parte della cultura architettonica italiana rinascimentale; il grande architetto esprime nel suo operato il desiderio di riuscire a realizzare emergenze sempre più maestose e imponenti.

Si osservi, tra gli altri, quanto Wolfgang Lotz ha scritto sull'intervento del Sangallo per alzare la copertura di Santa Maria della Pace a Roma utilizzando una seconda calotta e sulla cupola a doppia calotta della chiesa di Santa Maria di Campagna del Sanmicheli⁷.

⁶ S. BENEDETTI, L'officina architettonica di Antonio da Sangallo il Giovane: la cupola per il S. Pietro di Roma, in Quaderni dell'istituto di Storia dell'architettura, Roma 1992, pp. 486-505.

⁷ W. Lotz, Studi sull'architettura italiana del Rinascimento, Milano 1989.

Il progetto di Michelangelo per San Pietro propone una soluzione alternativa a quella dei suoi predecessori, realizzando una cupola a doppia calotta; quella interna semisferica e quella esterna ogivale. Il profilo definitivo della cupola vaticana fu infine variato dal Della Porta per diminuire le spinte orizzontali sul tamburo che altrimenti avrebbero causato il collasso della struttura.

Alcune cupole rinascimentali presentano, come in Santa Maria di Carignano, una doppia calotta: quella interna più simile ad una semisfera, quella esterna con una "ogivalità" più marcata. Questa soluzione permetteva di aumentare ulteriormente l'effetto di slancio verso l'alto della cupola. La calotta interna porta il peso del lanternino ed ha uno spessore rilevante, sovente non costante, quella esterna invece è più sottile e ha la funzione solo di sorreggere la copertura.

La cupola ogivale non è però una esclusiva intuizione del progettista rinascimentale ma fa parte anche delle conoscenze architettoniche di altre culture; pensiamo ai molti esempi che si incontrano nella civiltà islamica ⁸.

È improbabile che un architetto del '400 potesse essere venuto a contatto per esempio con la cultura orientale in cui compaiono molti esempi di cupole ogivali, ma ci sia consentito dire che, per motivazioni differenti, entrambi sono giunti alle stesse conclusioni formali dettate esclusivamente dall'esperienza maturata dopo successivi tentativi.

1. Bendinelli I Sauli

Nel periodo di massimo splendore del Rinascimento italiano, delle grandi fabbriche, della opulenta e ambiziosa committenza, Genova sembra restare a margine della imperante cultura umanistica e del fervido mondo dell'architettura cinquecentesca. La città ligure infatti vive, nel secolo XVI, grandi cambiamenti politici, economici e sociali che forniscono i presupposti per la nascita di quello che sarà universalmente riconosciuto come uno dei più importanti centri finanziari dell'Europa: una città che gode di una straordinaria rinascita economica fondata sull'intraprendenza di alcune famiglie che seppero mediare il passaggio da un sistema mercantile ad una imprenditorialità capitalista nel senso più moderno del termine. In questo

⁸ E. GALDIERI, *Da Gerusalemme a Dakha: mille anni di cupole islamiche*, in *Lo spicchio del cielo*, a cura di C. CONFORTI, Milano 1997, pp. 53-66.

contesto si assiste all'emergere di nuove famiglie, estranee alla nobiltà che vantava antichi retaggi feudali, cresciute grazie ai commerci e ai primi investimenti finanziari. Pochi uomini concentrano in breve tempo smisurate fortune; la famiglia non è più solo il centro di aggregazione di una stirpe, ma diventa una vera e propria società per azioni in cui il capofamiglia ricopre la carica più alta e detiene un potere decisionale pressoché assoluto su ogni attività familiare.

I Sauli fanno parte di questa "nuova aristocrazia" che con sempre maggiore insistenza fa sentire il proprio peso sulle sorti cittadine; tale ruolo trova la sua legittimazione con la nuova Riforma degli Alberghi che Andrea Doria impone nel 1528. È ben nota la suddivisione della nobiltà prevista dalla riforma in 28 Alberghi – i Sauli costituiscono il 26 – che prendono il nome dalle casate più importanti per censo, attorno alle quali si associano le famiglie aristocratiche della città; nasce così una Repubblica strettamente oligarchica ".

Sull'origine della famiglia Sauli poco si conosce e a fatica è stato ricostruito l'albero genealogico anteriormente al secolo XV ¹⁰. Il genealogista Angelo Scorza ¹¹ ipotizza origini lucchesi, riferendo di una possibile fuga di alcuni membri in Genova per sfuggire alla tirannide di Castruccio Castracani. Ad ogni modo, i Sauli raggiungono posizioni di prestigio sia in campo ecclesiastico sia nel settore finanziario e commerciale. In tal senso basti ricordare che saranno proprio i Sauli accanto ai Centurione e ai Fuegger a finanziare le campagne militari dell'imperatore Carlo V.

Non è questa naturalmente la sede adatta per ricostruire la storia della famiglia Sauli, tuttavia è necessario presentare alcune brevi informazioni sul personaggio che ha dato origine alla costruzione della basilica di Carignano: Bendinelli I, figlio di Pasqualotto. Di certo egli riveste un ruolo di primo piano nella vita economica e politica della città; probabilmente è Anziano della

⁹ Sull'argomento, studiato in una luce completamente nuova e molto documentata, si veda A. PACINI, *I presupposti politici del "secolo dei genovesi"*. *La riforma del 1528*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n. s., XXX/1 (1990).

¹⁰ Per l'albero genealogico facciamo riferimento a quello ricostruito da Maria Bibolini, Marta Calleri, Maddalena Giordano, Sandra Macchiavello. In questa sede è riportato in appendice un albero genealogico semplificato, limitato all'indicazione dei personaggi direttamente coinvolti nell'amministrazione della Basilica di Carignano e di coloro che della "pia opera" furono nel tempo gli esecutori testamentari fino all'estinzione, nel secolo XX, del cosiddetto "Asse della Basilica".

¹¹ A. M. G. SCORZA, Le famiglie nobili genovesi, Genova 1924.

Repubblica dal 1453 al 1467 e secondo alcune fonti ricopre intorno al 1464 incarichi diplomatici presso il duca di Milano 12. Il prestigio dell'uomo è tale da indurre la Repubblica a dedicargli dopo la morte, avvenuta nel 1482, due statue: una posta nel Palazzo Ducale, l'altra nell'Ospedale di Pammatone. Secondo le sue volontà testamentarie egli fu sepolto nella cappella di famiglia nel convento di San Domenico, oggi distrutto. Un anno prima della morte, il 16 ottobre 1481, il notaio Bartolomeo Guano ne roga il testamento.

Attraverso questo fondamentale documento, di cui sono conservate nell'archivio numerose copie, si apprende dunque la volontà del testatore di erigere un monumentale complesso religioso dedicato, per suo espresso desiderio, alla Madonna e ai Santi Fabiano e Sebastiano. In merito all'impianto della chiesa inoltre egli lascia una sommaria descrizione ¹³, benché non segnali in alcun modo l'indicazione del sito. Altre disposizioni riguardano le costruzioni sia di una canonica – egli indica con precisione che debbano risiedervi tredici preti – sia di un adiacente ospedale. In realtà quest'ultimo non sarà mai edificato per le difficoltà finanziarie con cui dovettero presto fare i conti gli esecutori testamentari ¹⁴.

Infine, per quanto riguarda la concreta realizzazione della fabbrica, Bendinelli istituisce un moltiplico, disponendo l'acquisto di 250 luoghi del Banco di San Giorgio ¹⁵; non è facile descrivere le procedure che stanno alle

¹² F. ALIZERI, Guida artistica per la città di Genova, I, Genova 1847, pp. 257-258.

¹³ Dal testamento di Bendinelli I: «... heredes et successores sui completis dictis annis sexaginta teneantur et obligati sint cum omni diligentia inquirere in civitate Ianua posse habere et emere in dicta presenti civitate tantum terrenum sive solum in quo habiliter construere et edificare possint ecclexiam unam magnitudinis que sit capax in ea posse facere et construere cappellas duodecim pulcras et debite magnitudinis, precium cuius soli sive territorii solvere debeant infrascripti sui heredes de proventibus dictorum tunc locorum, et que ecclexia intitulari debeant, ac eam vocare, et nominare Sancta Maria, Sancti Fabianus et Sebastianus ... »: Archivio Durazzo Giustiniani (d'ora in avanti A.D.G.), Archivio Sauli (d'ora in avanti A.S.), n. 68.

¹⁴ Gli esecutori testamentari a cui spesso faremo riferimento sono i nipoti di Bendinelli e cioè i figli di Pasquale, Antonio, Vincenzo e Giovanni Battista: Giuliano, Nicolò, Ottaviano, Cristoforo, Giulio, Gerolamo e Stefano.

¹⁵ Nel testamento ancora si legge: « ... Item voluit et mandavit ipse testator quod ipso testatore defuncto infrascripti fideicommissarii sui ex locis suis Sancti Georgii scribi faciant in dictis comperis super nomine et in racione et columna ipsius testatoris loca ducenta quinquaginta cum obligacione quod crescere et multiplicare teneantur et debeant de proficuo in capitale usque ad annos sexaginta proximi venturos que (così) moltiplicatis fieri debeat omni anno de proventibus ipsorum in tot locis Sancti Georgii ... »: ibidem.

spalle della creazione di un moltiplico; in questa sede cerchiamo di darne una spiegazione semplificata.

Un capitale, nel nostro caso pari ad un valore nominale di L. 25.000 ¹⁶ è investito per l'acquisto dei luoghi del Banco di San Giorgio, ossia in titoli del debito pubblico genovese. Per espressa volontà del testatore il reddito annuo di tali luoghi doveva essere capitalizzato man mano in modo da trasformarsi a sua volta in capitale fruttifero e ciò per la durata del moltiplico stabilita in 60 anni. Nel 1541, alla scadenza del termine, il capitale accumulato ascendeva a L. 241.019 ¹⁷. Gli interessi maturati e il capitale stesso – che poteva essere intaccato solo su espressa volontà degli esecutori testamentari – hanno permesso agli eredi di Bendinelli la costruzione della Basilica. Proprio in riferimento agli eredi, il testatore stabilisce le linee di discendenza secondo la primogenitura dei figli del Bendinelli *per maiorem natu ipsorum masculorum ex linea masculina*; in caso di estinzione della linea diretta sarebbero divenuti esecutori i discendenti di Paolo, figlio del fratello Bartolomeo ¹⁸.

Ancora oggi, dopo avere avuto accesso ai documenti della famiglia Sauli, non è stato possibile rintracciare la motivazione certa che ha indotto la costruzione di un'opera così onerosa e ambiziosa e in tal senso neppure il testamento fornisce elementi sicuri. Facciamo però alcune considerazioni per tentare di ricostruire il quadro entro cui Bendinelli I matura l'idea di una grandiosa cappella gentilizia.

In linea generale alla base di questa operazione agiscono i continui screzi fra i Sauli e i Fieschi, proprietari, questi ultimi, della chiesa di Santa Maria in via Lata (o Invialata o ancora Inviolata), ma in particolare la tradizione – che ha più il sapore della leggenda – tramanda un aneddoto di vita quotidiana: la moglie di Bendinelli, stanca di subire l'indisponenza dei Fieschi, che di proposito avrebbero ordinato di celebrare la messa senza aspettare il suo arrivo nella loro chiesa di Santa Maria, avrebbe indotto il marito alla costruzione di una chiesa ad esclusivo uso della famiglia. Questa storia, o leggenda che sia, nasconde comunque in sé una verità neanche troppo velata; tra i due clan

¹⁶ Archivio di Stato di Genova, *Inventario dell'Archivio del Banco di San Giorgio (1407-1805)*, sotto la direzione di G. Felloni, IV/1, *Debito pubblico*, a cura di G. Felloni, pp. 10-13.

¹⁷ Archivio di Stato di Genova, *Banco di San Giorgio*, n.g. 831, Cartolari delle colonne, S.L. 1541, cc. 60-61.

¹⁸ Gio. Battista Sauli, figlio di Bendinelli I, muore senza figli.

familiari i rapporti non sono del tutto sereni in quanto entrambi appartenenti a differenti schieramenti politici.

Un'altra considerazione, per nulla trascurabile, è legata al fatto che nella Repubblica genovese era in vigore una legge che obbligava a devolvere, come una sorta di tassa di successione, parte di cospicue eredità in opere pie, quali ad esempio l'ospedale cittadino di Pammatone. Ma accanto a doveri fiscali, in Bendinelli I indubbiamente subentra il desiderio di consacrare il ruolo di primissimo piano a cui era giunta la famiglia Sauli con un edificio che spiccasse nel panorama della città più come monumento alla stirpe che come sede di culto mariano. Per quanto riguarda la scelta del luogo su cui erigere il complesso religioso, si è già accennato al fatto che lo stesso Bendinelli non ha lasciato, perlomeno nel testamento, indicazioni precise. È vero che alcuni membri della famiglia da tempo sono insediati, come più avanti vedremo, sulla collina di Carignano, ma alcuni eventi politici hanno sicuramente avuto un peso determinante.

Agli inizi del secolo XVI le posizioni politiche della famiglia Fieschi si scontrano con quelle di Andrea Doria, soprattutto in seguito alla legge – detta del garibetto – che molto limitava le libertà del clan familiare, estromettendolo dal governo cittadino. Il noto esito della congiura del 1547, che vede la morte di Gian Luigi Fieschi, permette all'Ammiraglio di disfarsi in modo definitivo della scomoda famiglia avversaria, confiscandone tutte le proprietà e facendo radere al suolo il sontuoso palazzo sito nella collina di Carignano. In questa zona infatti il palazzo dei Fieschi, eretto per volontà del cardinale Luca Fieschi nel primo trentennio del Trecento, era l'unica costruzione degna di rilievo ¹⁹. L'edificio, adiacente alla chiesa di Santa Maria in via Lata, doveva essere uno splendido esempio di architettura genovese. Oggi l'unica rappresentazione del palazzo – che aveva ospitato anche il re di Francia Luigi XII, evidenziando la posizione filofrancese della famiglia – è riprodotta nel dipinto conservato presso il Museo Navale di Pegli, raffigurante la città di Genova nel 1481.

I Sauli, vicini alle scelte politiche dei Doria, non perdono l'occasione di consolidare la propria presenza insediandosi ancor più concretamente al posto dei Fieschi nella zona di Carignano, dove l'assenza di un tessuto urbano che poteva nascondere le proporzioni della grande fabbrica, avrebbe reso

¹⁹ C.G. RATTI, Istruzioni di quanto può vedersi di più bello in Genova di architettura, pittura e scultura, Genova 1768.

immediatamente visibile, da ogni direzione della città, il nuovo edificio religioso. Tuttavia in un documento del 1551 emerge come i discendenti del Bendinelli si siano affidati comunque ad una consulenza esterna per decidere la più conveniente ubicazione in relazione anche al costo del terreno. La perizia rilasciata da esperti provenienti da Firenze e Roma denuncia che i terreni in Carignano peraltro hanno un costo inferiore di 2/3 a quello dei suoli edificabili siti all'interno del circuito murale del secolo XII ²⁰.




Fig. 4: a sinistra, Alessandro Baratta, La famosissima e nobilissima città di Genova con le sue nuove fortificazioni, 1637, Parigi, Bibliothèque Nationale, in primo piano l'approdo della cava, particolare; a destra F. Alizeri, Il ponte e la Basilica di S. Maria in Carignano.

2. La collina di Carignano

La collina di Carignano si presenta oggi densamente urbanizzata ed è parte integrante del centro della città di Genova, sebbene mantenga ancora una sorta di indipendenza dovuta alla propria disposizione orografica. Circa il toponimo della collina sono state suggerite le più disparate ipotesi; una delle quali, forse la più singolare, lo riconduce ai termini *karim-ianus* quale fusione

²⁰ A.D.G., A.S., n. 7.

di una parola araba indicante *casa* e una latina *Ianus*, ossia Giano, da molti accostato all'origine del nome della città stessa²¹. Anche dopo l'inglobamento entro il nuovo circuito murale avvenuto nel secolo XV, la collina si presenta pur sempre come un luogo appartato e di difficile accesso, soprattutto per la mancanza di un collegamento diretto con il centro storico; il ponte infatti, che tuttora collega Carignano con Sarzano, si realizzerà soltanto nel 1723 e per iniziativa di un Sauli: Domenico Ignazio. Nelle rappresentazioni cartografiche la collina è sempre raffigurata in epoche posteriori alla costruzione della basilica ²². L'unica eccezione è ancora il dipinto conservato al Museo Navale di Pegli




Fig. 5: Planimetria della zona circostante la Basilica di S. Maria in Carignano, seconda metà del sec. XVI, A.D.G., A.S.

²¹ P. NOVELLA, *Carignano e la Basilica dei Sauli*, manoscritto, Biblioteca Civica Berio di Genova, Genova 1815.

²² Si osservi la riproduzione del Baratta del 1637 (fig. 4) e la pianta elaborata per ordine dell'Ufficio dei Padri del Comune nel 1656 in cui si sono riportate le attribuzioni dei singoli edifici circostanti la basilica, (fig. 6).

in cui si possono distinguere chiaramente alcune proprietà fra cui la chiesa di Santa Maria in via Lata.

Anteriormente al 1548, anno di inizio dei lavori di allestimento del cantiere della chiesa, la zona si presenta essenzialmente coltivata ad orti circondati da diverse case coloniche, *ville cum domo*. Strette stradine (le cosiddette «creuxe») dividono i vari possedimenti e attraversano la collina unendo la sommità con la chiesa di Santa Maria dei Servi, a nord, con la Cava, a sud, e ad ovest con le pendici che scoscese scendono nella stretta valletta verso la collina di Sarzano.




Fig. 6: Ufficio dei Padri del Comune, 1656, A.T.C.G.

Finora era noto che la famiglia Sauli possedesse in Carignano già alcune proprietà come la cappelletta dedicata ai SS. Sebastiano e Fabiano, i terreni e la casa di Gio. Battista Sauli ²³ ed i possedimenti di Antonio e Pietro, ma non se ne conoscevano le corrette ubicazioni e nemmeno il tracciato originario dei percorsi che le distinguevano.

La presenza della famiglia Sauli sulla collina di Carignano anteriormente al secolo XVI è attestata da un documento in pergamena che reca il titolo *Decreta viarum in circuitu eclexie*, in cui sono raccolti tre atti riguardanti costruzioni di strade e misurazioni dei lotti di terreni circostanti il cantiere della Basilica ²⁴.

Nel primo, datato 1498 e firmato dal cancelliere Bartolomeo Senarega, i fratelli Antonio e Pietro q. Bendinelli insieme al cugino Paolo Sauli presentano ai Padri del Comune una richiesta di ampliare una stretta stradina che costeggia le rispettive proprietà ²⁵; le motivazioni che avallano tale petizione riguardano la volontà sia di tracciare un percorso più sicuro per le rispettive mogli, sia di apportare un miglioramento urbanistico alla città ²⁶.

Il secondo documento, sempre del 1498, oltre a chiarire l'intenzione di costruire una nuova strada, riporta i nomi dei proprietari delle abitazioni che pochi anni prima erano state comprate dagli eredi di Paolo e Pasquale Sauli.

Il terzo documento, del 1557, riferisce come indicato dal titolo le Mensure facte in Calignano de crosis circa l'ecclesia construenda et decretum D. Patrum Communis Ianue de dictis crosis ²⁷.

²³ Questo edificio con annessi i terreni, posti a levante della basilica dove oggi si apre via Galeazzo Alessi, sono stati acquisiti dagli eredi di Gio. Battista Sauli per la collocazione di capannoni ove venivano lavorate le pietre per il cantiere; in un secondo tempo si pensa di costruire la canonica, ma l'intento sembra abbandonato per l'opposizione dei Padri del Comune nel gennaio 1557: A.D.G., A.S., n. 110.

²⁴ A.D.G., A.S., n. 65.

²⁵ Ibidem: « ... Audito prestanti viro Antonio Sauli, comparente pro se et Petro fratre suo et Paolo Sauli consubrino suo, dicente ipsos habere domos et villas in Calignano inferiori viamque que ducit ad ipsas eorum domus tortuosam admodum et strictam ... ».

 $^{^{26}}$ Ibidem: «... pro honestate transeuntium presertim mulierum, urbis decore et comoditate totius vicinie ... ».

²⁷ Unitamente al documento citato nelle note precedenti, le misure delle strade sono trascritte in A.D.G., A.S., n. 68 e *ibidem*, n. 7/6, con traduzione dal latino; ne riportiamo l'interessantissimo contenuto:

[«] Misure delle case poste in Carignano misurate per me Gio Batta de Franchi Molfino,



Fig. 7: La piazza antistante la basilica nel 1927, A.D.G., A.S., n. 49.

notaro e cancelliere del magnifico officio de' Padri del Comune, d'ordine del medesimo magnifico officio, et ad instanza e requisitione del suddetto Nicolao Sauli q. domini Antoni fatta tanto a nome suo come delli altri suoi che hanno cura della fabrica del ospitale, o' sia chiesa, che si fabrica in detto luogo. La crosa, che è in mezzo della casa del detto d. Gio. Batta Sauli, e della detta fabrica in principio, appresso la porta della casa di detto d. Gio. Batta hora posseduta dali heredi del Bendinello Sauli in largo palmi dodeci. In altro luogo andando verso la capeletta di detti signori Sauli palmi sette e mezzo, e in altro luogo verso la detta capeletta palmi 9 1/3; infine però di detta crosa per contro la detta capeletta palmi 10, e nelli altri luoghi di detta crosa non potei misurare, perche il muro era ruinato. L'altra crosa, andando dalla detta capeletta verso la crosa del detto d. Nicolò infine di essa crosa appresso la detta capeletta è palmi 22. In altra parte andando verso la detta casa palmi 9 1/3. In altra parte palmi 15 1/3, in altra palmi 14 1/3, e nella sommità di detta chiesa incontro la parte della villa di detto d. Nicolao palmi 13 3/4 compresi i paramuri. L'altra crosa per la quale si va dalla casa di detto d. Nicolao verso il monastero di S. Maria de Servi, cioè in contro la casa di Benedetto de Grimaldi Vitali è palmi 10 1/2. In altra parte incontro la porta della casa del d. Francesco Cattaneo Bava palmi 8 3/4. In altra parte palmi 15 1/2; in altra parte in principio della piazza, che è nel fine di detta crosa palmi 18 1/3. La suddetta piazza così nel principio è palmi 41 1/2, nel mezzo palmi 17, nel fine palmi 24. L'altra crosa in quale ne' tempi andati era la casa di Nicolao Italiano de Levanto nel principio è palmi 11 in altra parte andando verso la chiesa de Servi palmi 9 1/3. In altra parte per contro la casa del Levanto palmi 7, infine di detta crosa palmi 10 1/3 ».

Attraverso un'attenta analisi degli atti notarili presenti nell'archivio della famiglia siamo oggi in grado di ricostruire con buona approssimazione l'aspetto della collina di Carignano intorno alla basilica agli inizi del secolo XVI, e di offrire alcuni spunti per future analisi dello sviluppo della collina stessa. La scarsità delle fonti finora conosciute rende ancora più importante la scoperta nell'archivio di una pianta (fig. 5) che riproduce gli spazi circostanti la chiesa con la descrizione di alcuni immobili fra cui una grande cisterna. Da questo riferimento si è così risaliti a tutte le proprietà che circondavano la basilica e che nel corso degli anni i Sauli acquistano per avviare e ampliare il cantiere.




Fig. 8: L'edificio nell'area evidenziata è l'originaria abitazione di Nicola de Levanto, 1927, A.D.G., A.S., n. 49.

La carta è orientata sull'asse nord-sud e la chiesa, indicata al centro della pianta, è contraddistinta semplicemente da una piccola croce. Dell'edificio religioso sono riportati inoltre tre ingressi e il giardino di sua pertinenza, collocato a sud. Infine, attorno alla chiesa sono indicate varie proprietà: a est è segnalata la proprietà di Gio. Battista Sauli (lettera C), di fronte alla facciata ovest della basilica la villa di Francesco Cattaneo Bava (lettera B) e a nord troviamo l'indicazione di una *villa* (lettera A), con certezza la casa di Nicola Italiano (o Interiano come risulta in qualche atto) da Levanto.

Gli esecutori acquistano i terreni e le proprietà di Francesco Cattaneo Bava il 28 giugno 1548 e nello stesso anno a dicembre quella di Nicola da Levanto ²⁸; quest'ultima destinata come luogo di riunioni per gli esecutori stessi e per l'alloggio dei capi d'opera della fabbrica; qui sosta anche Galeazzo Alessi durante le sue visite al cantiere.

Con il trascorrere degli anni il cantiere necessita di spazi più ampi per la lavorazione delle finiture; i Sauli dunque acquistano (15 febbraio 1579) anche la proprietà di Stefano Cattaneo Bava, figlio del defunto Francesco ²⁹. Dalla descrizione presente nell'atto di acquisto ³⁰ è stato possibile individuare anche altre abitazioni e terreni confinanti con la proprietà del Bava, che compaiono nella già citata pianta con le lettere G, E e D, senza indicazioni di sorta. Quindi, grazie all'atto di compravendita, è stato possibile corrispondere alla lettera E la casa dello stesso Stefano Cattaneo Bava, alla G quella degli eredi di Nicola Castagnoli e alla lettera D quella di Girolamo Grimaldi Vitali ³¹. Le abitazioni del Castagnoli e del Vitali sono però acquisite dai Sauli solo alla fine del Cinquecento.

Agli inizi del secolo XVII la parte occidentale della collina di Carignano vede dunque la presenza quasi esclusiva della famiglia Sauli. Non è escluso che già in questo periodo i Sauli intendano progettare un collegamento diretto con il cuore della città per raggiungere più agevolmente il centro

²⁸ A.D.G., A.S., n. 7: « ... In Calignano ad locum in quo decreta et deliberata est fabricatio dicte ecclesie et in quo tam effosa erat terra pro incohandis fundamentis et qui locus est in situ duarum domorum et villarum emptarum per dictos m. executores, alterius a n. Francesco Cattaneo Bava et alterius a Hieronimo Nicolao Interiano de Levanto ... ».

²⁹ La vendita è effettuata il 15 febbraio 1579, si tratta di una « ... villam cum domo sita in Calignano cui coheret antea via publica, ab uno latere domus cum villa nob. Hieronimi Vitali, ab alio in parte villa heredum q. Nicolai Castagnoli et in parte quedam via dictorum heredum de Castagnola, retro in parte via publica et in parte domus Baptiste et fratrum de Facio et si qui sunt veriores confines ... »: *ibidem*.

³⁰ Ihidem.

³¹ *Ibidem* (15 febbraio 1579): « ... Villam cum domo dictorum dominorum Stefani et Ioannis Marie sita in Calignano cui coheret antea via publica, ab uno latere domus cum villa nob. Hieronimi Vitali, ab alio in parte villa heredum quondam Nicolai Castagnoli et in parte quedam via dictorum heredum de Castagnola, retro in parte via publica et in parte domus Baptiste et fratrum de Facio et si qui sunt veriores confines ... ».




Fig. 9: Carlo Barabino proposta di edificio per la collina di Carignano. Piano per l'ampliamento delle abitazioni della città, 1825, Torino, Archivio di Stato.

cittadino senza dovere scendere verso Santa Maria dei Servi per poi risalire dal colle di Sant'Andrea e per agevolare anche il percorso dei pellegrini interessati a visitare l'edificio religioso. Tuttavia nel corso del Seicento non si parla del collegamento con Sarzano, forse a causa degli eventi politici e delle

calamità che tormentano la città, mentre, come si è già accennato, il ponte sarà portato a termine solo nel 1723 per volontà di Domenico Sauli e ad opera dell'ingegnere militare francese Jean Gherard de Langlade. Nell'archivio Sauli sono ancora oggi presenti i progetti per il suo tracciamento e la sua edificazione. L'argomento è sicuramente interessante, anche per la presenza di una documentazione pressoché completa circa la progettazione e la realizzazione dell'opera, e favorirà lo studio di coloro che desidereranno approfondire questo tema.




Fig. 10: Planimetria della zona circostante la basilica di Carignano anteriormente al 1870, A.D.G., A.S.

Sarà tuttavia nel secolo XIX che la collina di Carignano cambia radicalmente il proprio aspetto. L'espansione è favorita soprattutto dal nuovo piano di ampliamento della città studiato nel 1825 dal Barabino, secondo il quale la basilica di Carignano insieme ai Piani della Pace e al colle di San Bartolomeo ricopre uno dei tre punti chiave. La chiesa sarebbe stata inserita al centro di un ampia piazza ellittica da cui far dipartire le vie. Questo pro-

getto è però in parte disatteso, preferendoglisi un impianto più rettangolare che permettesse un grande spazio aperto davanti al sagrato della basilica.




Fig. 11: Planimetria della zona circostante la basilica di Carignano posteriormente al 1870, A.D.G., A.S.

Nella seconda metà dell'Ottocento sono nuovamente i Sauli a realizzare con estrema razionalità una vera e propria urbanizzazione della zona circostante la basilica che ancora oggi caratterizza il panorama della città. Il compito tocca a tre donne: Maria, Luisa e Bianca, figlie del marchese Costantino, ultimo erede del ramo della famiglia discendente direttamente da Bendinelli I. Alla morte del padre, esse ereditano l'amministrazione della basilica e il relativo patrimonio. Dapprima la canonica – indicata nel testamento dallo stesso Bendinelli e costruita nel Seicento – è trasformata in appartamenti e sui terreni circostanti si costruiscono altri edifici residenziali, realizzando l'odierna via Mylius. In un secondo tempo inizia il tracciamento di via Rivoli, di via Alessi e di tutte le altre strade che si aprono intorno alla basilica.

Nell'archivio della famiglia Sauli sono conservate tutte le pratiche inerenti la costruzione di numerosi immobili in via Rivoli, in via Mylius e presso la chiesa. Tra di esse, di particolare interesse, due disegni (figg. 10 e 11) rappresentanti rispettivamente lo stato precedente al 1870 e il progetto in seguito realizzato e nei quali si notano le modifiche apportate alla piazza antistante l'ingresso occidentale; qui le antiche case dei Bava, dei Vitali e dei Castagnoli sono sostituite da un nuovo edificio a pianta quadrata con una corte interna, mentre la via della canonica radicalmente ridisegnata viene a creare l'attuale andamento a baionetta di via Mylius. La canonica stessa perde definitivamente il suo aspetto originale, il giardino nel lato sud della chiesa, che ancora compare in alcune fotografie storiche, è rimpiazzato da una strada per agevolare la circolazione veicolare intorno all'edificio, le scale di accesso alla chiesa rinnovate e ampliate. Anche la casa di Nicola da Levanto, dove avevano dimorato Galeazzo Alessi e tutti i capi d'opera che si erano alternati nel cantiere, è sostituita da una nuova costruzione.

3. Galeazzo Alessi e i Sauli

Trascorsi sessant'anni dall'istituzione del moltiplico, gli esecutori testamentari, eredi di Bendinelli I, si apprestano ad esaudire il progetto dell'antenato. Il capitale iniziale investito nel Banco di San Giorgio ha ormai maturato cospicui interessi ed è giunto il momento di scegliere il progettista. La scelta cade su un giovane architetto perugino: Galeazzo Alessi. Le notizie bibliografiche sono in larga parte tratte dal Vasari 32. Nella famosa opera sono attribuite all'architetto le costruzioni di numerosi palazzi genovesi e il tracciamento di Strada Nuova, ma curiosamente non la basilica di Carignano. Sarà Filippo Alberti il primo ad assegnare all'Alessi la paternità della chiesa dell'Assunta 33. Probabilmente è il padre, ser Bevignate, ad iniziarlo agli studi presso il Caporali, architetto e commentatore del trattato di Vitruvio 34. Negli anni della giovinezza l'Alessi ha potuto ammirare nella città natale i lavori intrapresi nella Rocca Paolina a cui partecipa Antonio da

³² G. VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori et architetti, Firenze 1568.

³³ F. Alberti, *Elogio de gl'huomini illustri di Perugia*, Ms. conservato nella Biblioteca Augusta di Perugia, secolo XVI. Secondo l'autore, biografo contemporaneo, Galeazzo Alessi nasce a Perugia nel 1512 da nobile famiglia.

³⁴ G. A. MONALDINI, Le vite de' più celebri architetti d'ogni nazione e d'ogni tempo precedute da un saggio sopra l'architettura, Roma 1768, pp. 259-261.

Sangallo. Ma sarà il viaggio compiuto nel 1536 a Roma poco più che ventiquattrenne a formare la cultura del giovane. Qui egli ha modo di conoscere le opere dei grandi maestri antichi e moderni e di apprendere molte tecniche progettuali e costruttive nel cantiere di San Pietro. Michelangelo, il Bramante, Antonio da Sangallo il Giovane, il Peruzzi sono soltanto alcuni dei grandi protagonisti che l'Alessi apprezza e studia profondamente. A Roma il giovane perugino inizia gli studi nel campo delle arti, della matematica e della geometria e al tempo stesso entra in contatto con gli ambienti più colti della città grazie al fratello Cesare, giureconsulto e consigliere di papa Paolo III. Nel 1542 egli torna a Perugia al seguito del cardinale Parisani, nominato legato pontificio, dove, forte dell'esperienza romana e dell'amicizia con il prelato, ottiene i primi incarichi di rilievo.

Non è facile capire il motivo per il quale i Sauli scelgano proprio l'Alessi; i documenti nell'archivio non hanno fornito in tal senso alcun aiuto e fino ad oggi non è stata trovata alcuna documentazione che possa attestare una versione piuttosto che un'altra.

La tesi più accreditata dagli studiosi sembra basarsi su un legame fra un Bartolomeo Sauli – nominato a Perugia Tesoriere Apostolico per l'Umbria e le Marche – il cardinale Tiberio Prisco (1545-48), legato pontificio, residente nello stesso periodo nella città umbra; quest'ultimo era un grande estimatore dell'Alessi, a cui aveva affidato alcune opere civili nella città di Perugia 35. Tuttavia non è stato possibile accertare un legame sicuro tra Bartolomeo Sauli e i discendenti da Bendinelli I.

Un'altra ipotesi muove dall'impegno assunto dall'architetto perugino di progettare in Genova villa Cambiaso, oggi sede della Facoltà di Ingegneria. Il collegamento si evince da due fattori: il primo riferibile al fatto che il committente – Luca Giustiniani – sposa una Maria, detta Marietta, sorella di Ottaviano e figlia di Antonio Sauli q. Bendinelli I; il secondo che nel 14 agosto 1548 Agostino Sauli – figlio di Bendinelli I e socio dello stesso Luca – concede un prestito, senza interessi, di 150 scudi d'oro all'architetto quale anticipo per la sua prestazione ³⁶.

Infine alcuni studiosi considerano determinante l'incontro fra l'Alessi e Stefano Sauli, uno degli esecutori testamentari, durante il loro soggiorno a

³⁵ M. LABÓ, I palazzi di Genova di P.P. Rubens, Genova 1970, pp. 56-82.

³⁶ E. DE NEGRI, Considerazioni sull'Alessi a Genova, in Galeazzo Alessi e l'architettura del Cinquecento, Genova 1972, pp. 289-297.

Roma. Di certo si potrà notare più avanti, tramite alcuni documenti rintracciati in archivio, la salda amicizia che lega i due personaggi.

Comunque sia, l'Alessi arriva a Genova nel 1548 e trova una città pronta ad accoglierlo come uno dei grandi maestri dell'architettura e ad affidargli molti incarichi pubblici quale il restauro del Duomo di San Lorenzo e la realizzazione della Porta del Molo. L'architetto aveva infatti maturato una buona competenza in materia di architettura militare per l'esperienza fatta direttamente nei cantieri della sua città natale.

Genova non è una città aperta alle grandi novità del Rinascimento, anzi mantiene la proverbiale chiusura anche nel campo delle arti. Pochi sono gli artisti, pittori e architetti che hanno la possibilità di lavorare al servizio delle ricchissime famiglie genovesi. Probabilmente Andrea Doria, sempre lucido nella sua dimensione europea della Repubblica, è il primo ad avvalersi per il palazzo di Fassolo di due maestri "stranieri" come il Montorsoli e Perin del Vaga. Non è escluso che a consolidare questo marcato conservatorismo contribuisca la presenza in città di una solida cultura edile che da tempo è nelle mani di ristrette corporazioni.

Anche nel caso dell'Alessi si può parlare di un fondamentale contributo nei caratteri e nelle tipologie edilizie, ma non certo nel campo delle innovazioni costruttive. In più di un'occasione l'architetto perugino usufruisce dell'esperienza dei capi d'opera lombardi operanti nel cantiere dei Sauli; è il caso di Angelo Doggio, dei fratelli Ponzello, di Bernardo Spacio e di Bernardino Cantone.

L'architetto rimane a Genova stabilmente solo nei primi anni del cantiere trasferendosi poi per lungo tempo a Milano. Nella città lombarda egli ottiene infatti grandi commesse tra cui il palazzo del duca Marino di Terranova, Santa Maria presso San Celso e la chiesa di San Barnaba. Negli anni precedenti al 1560 non conosciamo esattamente i movimenti di Galeazzo Alessi; sicuramente egli segue la fase iniziale dei lavori soggiornando a Genova dal 1549 alla fine di febbraio del 1552.

Ritorna a Genova solo per un mese agli inizi del 1553 per percepire il proprio onorario. Negli anni successivi, fino al 1564, si succedettero con regolarità i pagamenti di L. 46 mensili. Ogni qualvolta egli fa tappa a Genova è rimborsato delle spese di viaggio. Il legame con la famiglia genovese, anche per via epistolare, rimane però ben saldo e l'Alessi fa visita al cantiere almeno una volta all'anno per osservare di persona lo stato di avanzamento dei lavori e per pianificare con i capi d'opera le nuove lavo-

razioni fino al 1570 quando, ormai quasi sessantenne, ritorna nella città natale dove muore nel 1572.

Siamo di fronte ad un rapporto progettista-committente del tutto straordinario nel quadro dell'architettura del '500, in cui l'architetto sovente era soggetto a forti pressioni e restrizioni sia nel momento della progettazione sia nella conduzione del cantiere.

4. Stefano Sauli, soprattutto una grande amicizia

Galeazzo Alessi stringe legami di amicizia con i membri della famiglia Sauli, ma in particolar modo con Stefano q. Pasquale al quale spesso si rivolge anche per ottenere favori personali.

È probabile che il loro primo incontro avvenga a Roma, dove Stefano ricopriva la carica di protonotario apostolico e curava gli interessi della famiglia. Infatti da tempo sono intensi i rapporti commerciali fra i Sauli e lo Stato Pontificio; in particolare si è a conoscenza degli ingenti guadagni percepiti dalla gestione del dazio sulle pecore fra l'Umbria e le Marche e sull'esclusiva ottenuta da papa Paolo III per l'estrazione dell'allume di Tolfa ³⁷. La loro amicizia durerà fino alla morte del genovese avvenuta nel 1570, molto probabilmente a seguito della peste che nell'anno precedente colpisce ancora una volta la città di Genova. Nell'archivio Sauli sono state rintracciate sette lettere di straordinario interesse indirizzate a Stefano nel 1569 dall'Alessi e dal suo segretario Cristoforo Franceschini ³⁸. Da questa corrispondenza traspaiono chiaramente la familiarità e la stima instaurate fra i due personaggi; significativi ad esempio il desiderio del perugino di ospitare nella sua città natale il figlio di Stefano, Pasquale, chiamato affettuosamente Pasqualino ³⁹ o ancora le raccomandazioni

³⁷ A.D.G., A.S., nn. 1937 e 1875 (ordinamento provvisorio). In un secondo tempo l'esclusiva sul commercio dell'allume fu sottratta alla famiglia Sauli da una causa intentata dal concittadino Tobia Pallavicini. Sull'archivio dei Pallavicini si veda *Gli archivi Pallavicini di Genova*, a cura di M. BOLOGNA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n. s., XXXIV/1 (1994) e XXXV/2 (1995).

³⁸ Sei sono collocate in A.D.G., A.S., n. 1097 (ordinamento provvisorio); quella scritta dal Franceschini il 30 dicembre 1569 è collocata in A.D.G., A.S., n. 112: le pubblichiamo in appendice.

³⁹ Lettera inviata da Perugia il 9 giugno 1569: « ... la si degnerà conservarsi in buona gratia et dire a m. Pasqualino che io gli apparecchio due case, una di villa e l'altra di città, le quale non saranno dispiacevole et se esso sarà da V.S. mandato a studio in queste bande, potrà servirsene et honorarle con la presentia e virtù sua ... »: *ibidem*.

richieste da parte dell'architetto per il figlio e il nipote di un amico. Altrettanto importante per l'emergenza di notizie storiche, una missiva piena di drammaticità che informa sia sulla terribile peste che colpisce la casa di Stefano, sia sul terremoto verificatosi in Umbria nell'ottobre 1569.




Fig. 12: Stipula del contratto tra Sauli e Galeazzo Alessi, 7 settembre 1549.

Senza dubbio le lettere di maggiore interesse appaiono quelle in cui l'architetto fa menzione di alcuni disegni inviati al Sauli riguardanti una villa a Quarto:

«... Vi mando un picolo disegnio per la villa sua di Quarto il quale serverà solo per la inventione nel servare la piazza a i lati de la casa, come lei desidera, dove o lasato dua porte asai conforme alla porta di casa segniate .A.B. le quale vorei che rintrasino due palmi più adentro di li muri segniate C.D. tanto che li torotti scoprisino senza inpedimento li cantoni loro, come mostra il disegnio ... » (20 maggio 1569); e ancora: «... sopra il suo giardino di Quarto, ne potergli dire altro salvo che le porticelle che lei desidera si faccino per intrare, l'una nel Bosco delli Castagni e l'altra nel cortile, li farei senza

ornamenti dovendo essere coperte da spallieri, acciò quel muro non facesse ofesa alla vista e quando pure li piacesse qualche ornamento le farei di bugni simili a quelle della porta di casa manco rilevate che fossero possibile acciò per l'uso non se venissero à rompere e guastare ... » (9 giugno 1569).

Questi documenti dunque attestano con certezza un'opera, fino ad oggi sconosciuta, di Galeazzo Alessi a Genova. Sappiamo che il Sauli possedeva una proprietà a Quarto, nelle immediate vicinanze di Genova. Nella lettera infatti si specifica che la villa è vicina al *Bosco degli Castagni*. Dalle nostre ricerche è apparso chiaro il riferimento all'attuale villa Quartara, vicino alla chiesa della Castagna, oggi annessa al convento dei benedettini di San Gerolamo. Nel secolo XVI la proprietà è ceduta agli Spinola, presumibilmente nel 1570 alla morte di Stefano, e non è escluso che il parco che tuttora circonda la villa conservi parte delle recinzioni a cui si riferisce l'Alessi nella sua lettera.

5. Il primo contratto

Il 7 settembre 1549 la famiglia Sauli e Galeazzo Alessi stipulano un contratto biennale in cui l'architetto si impegna a costruire un modello provvisorio in cartone e terracotta e a fornire i disegni dell'edificio 40. Tratterò successivamente della costruzione del modello di cui peraltro furono realizzati più esemplari.

I Sauli da parte loro offrono ospitalità all'Alessi in una delle case site nelle proprietà acquistate per insediarvi il cantiere. Ciò emerge dalla lettura di tre documenti. Il primo riferisce di una riunione tenutasi tra gli esecutori testamentari il 21 marzo 1552 nell'abitazione dell'architetto Galeazzo Alessi, sotto il portico della casa già di Nicolò da Levanto, in Carignano; il secondo tratta la costruzione di una scala nell'abitazione dell'architetto deliberata dagli esecutori il 27 novembre 1555 41; infine nel terzo sono elencati i materiali usati per la fabbrica della scala stessa 42.

Non è possibile ricostruire l'*iter* progettuale che precede la stesura definitiva degli elaborati grafici dell'opera poiché non ci sono pervenuti i dise-

⁴⁰ Tale contratto è presente in A.D.G., A.S., n. 111; il suo contenuto è stato pubblicato da L. SAGINATI, *Ricerche nell'archivio della Basilica di Carignano*, in *Galeazzo Alessi* cit., pp. 333-347.

⁴¹ I due documenti in questione sono in A.D.G., A.S., n. 1456.

⁴² A.D.G., A.S., n. 111.

gni da cantiere. Nella seconda metà dell'800 Santo Varni comunque informa: « ... ed a proposito dei disegni, piacemi aggiungere che non solamente l'Alessi era uso corredare di schizzi dimostrativi le istruzioni contenute nelle sue lettere, sì come può anche vedersi per alcuni facsimili da me prodotti, ma non pochi sono quelli che tuttavia nell'Archivio della Basilica si conservano raccomandati alla tela, a somiglianza di quanto si pratica per le carte murali ... » ⁴³. Di questa documentazione però egli pubblica solo due schizzi, una piantina e uno schema delle armature delle volte; nel corso del riordinamento dell'Archivio Sauli sono stati rintracciati, oltre ai due pubblicati dal Varni, alcuni disegni riguardanti il tamburo della cupola, il campanile e le volte delle navate, conservati all'interno delle filze.

6. Il modello della chiesa di Carignano

La costruzione di un modello provvisorio « di cartone cioè di terra cotta di grandezza et forma tale che si possa intendere tutto l'edificio con gli ordini et ornamenti suoi secondo i termini della pianta ... con patto che volendo essi signori un altro modello di legno sia tenuto a farlo » è pattuita tra i Sauli e l'Alessi fin dalla stipula del primo contratto, il 7 settembre 1549. A partire dal 21 maggio 1552 compare nelle note spese la voce "modello" per l'acquisto dei materiali ⁴⁴.

In Garfagnana, da un tal Bernardo de Franchi, i Sauli inviano mastro Giuseppe di Piacenza, incaricato della costruzione del modello, per contrattare il prezzo del legname 45. Il legno detto «legname di teglia» – forse riferendosi alla cittadina di Teglia vicino a Pontremoli – viene caricato su nave a Pisa e sbarcato al ponte della Mercanzia. Insieme al legno sono acquistate

⁴³ S. VARNI, Spigolature cit., p. XIII.

⁴⁴ A.D.G., A.S., n. 111. Il documento è datato 21 maggio 1552.

⁴⁵ *Ibidem.* Il documento, datato 2 luglio 1552, è una lettera di presentazione di Giuseppe ai fornitori: « ... Li giorni passati per li magnifici me. Vincenzo e Nicolo Sauli mi fu commesso certi legnami di teglia per far un modello dela fabricha dela giesa ordinata fabricharsi per la bona memoria di me. Bendinelli Sauli padre e avo nostro, e non havendo da voi risposta e importandomi havemo deliberato mandare da voi il portatore di questa maestro Iosepho di Praxensa, banchalaro, che è il proprio mastro che ne fabricha il detto modello quale vi ricomandiamo e voi sarete contento indirizarlo per trovar costì detti legnami perché lui sa la quantità e qualità del bisogno nostro, e trovati che li averà intendersi nel precio loro con quel più nostro in vantagio fia possibile come di voi confidiamo e li pagherete e per fare tale paghamento vi habiamo rimesso L. 4 d'oro in oro di Ittalia ... ».

grandi quantità di chiodi (aguti), di colla di Savona, sicuramente una colla di origine animale come la colla di pelle di coniglio ancora oggi usata nei lavori di falegnameria, e di candele de seato (di cera) « per vegiare al modello ».




Fig. 13: Conto di messser Giuseppe da Piacenza per la lavorazione del modello, 1553, A.D.G., A.S., n. 111.





Fig. 14: a sinistra, Antonio da Sangallo il Giovane, modello ligneo del progetto per San Pietro, la facciata, Vaticano, Fabbrica di San Pietro; a destra, Galeazzo Alessi, modello ligneo della cupola di Santa Maria degli Angeli, Assisi, Museo del Convento.

Per i pezzi speciali infine è richiesta la collaborazione di un tornitore; è il caso dei quattro cupolotti della chiesa realizzati in legno di noce bianco ⁴⁶.

La costruzione del modello è sicuramente lunga e laboriosa sia per le dimensioni che dovevano essere notevoli, sia perché soggetto a continue migliorie e perfezionamenti. Infatti è possibile che il tamburo e la cupola siano stati aggiunti soltanto in un secondo tempo. Non sappiamo quali siano state le sorti del grande manufatto, ma presumibilmente è stato distrutto al termine della struttura della basilica. Tuttavia è raro che dei numerosi modelli realizzati nel Rinascimento, oggi perduti, si siano conservate notizie dettagliate, come in questo caso, sui materiali e sugli operai per esso impiegati.

⁴⁶ Ibidem. Spese fatte dal cassiere della fabbrica, 2 gennaio 1553.

In un periodo compreso tra i secoli XV e XVII si attiva sempre più l'uso in sede di progetto di una opera del modello architettonico in scala; basti pensare a quelli realizzati dal Brunelleschi per la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, dal Sangallo per San Pietro in Vaticano o ancora all'esemplare per il duomo di Pavia eseguito da Cristoforo Ronchi e da Giovan Pietro Fugazza. Oltreché per le grandi chiese, si realizzano modelli per palazzi nobiliari, per particolari costruttivi architettonici e per opere di difesa militare.

In passato sono state avanzate differenti opinioni sul ruolo del modello nell'iter progettuale di un edificio. Per alcuni progettisti, quale ad esempio Antonio Averlino detto il Filarete (ca. 1400 - dopo 1465) il progetto serve principalmente allo scopo di ottenere l'approvazione da parte di qualche committenza. Per altri trattatisti, tra cui Leon Battista Alberti (1404-1472), tale utilizzo è inteso come mezzo di rappresentazione del progetto per studiarne le forme e l'impatto visivo nel contesto, insomma uno strumento di lavoro. Nel secondo libro del De re aedificatoria è ben chiara la concezione albertiana: «... la posizione rispetto all'ambiente, la delimitazione dell'area, il numero delle parti dell'edificio e la loro disposizione, la conformazione dei muri, la solidità delle coperture... » 47. Insomma un valido strumento di lavoro. Anche per Brunelleschi e Michelangelo il modello rappresenta un efficace strumento di guida, specie per gli operai impegnati nel cantiere, ma soprattutto diventa la rappresentazione di un'idea ben formata nella mente dell'architetto e coincide con la fine di un iter progettuale perfezionato tramite l'utilizzo di numerosi disegni.

L'esemplare effettuato per la Basilica di Carignano fino ad oggi non è mai stato annoverato fra i grandi modelli del Rinascimento, benché dovrebbe entrarne a far parte a buon diritto, sia per le dimensioni sicuramente rilevanti, visto che per completarlo furono necessari più di cinque anni, sia per l'attenzione con cui fu realizzato.

In realtà, da quanto emerge dal contratto tra i Sauli e l'Alessi, furono effettuati due modelli: il primo, probabilmente di dimensioni ridotte, doveva fornire un'immagine globale del complesso religioso; il secondo, assai più dettagliato, aveva invece il compito di rappresentare in ogni sua proporzione le soluzioni strutturali e formali dell'architetto anche in previsione della sua assenza dal cantiere. Non a caso una lettera di Stefano Sauli agli altri

⁴⁷ L. B. Alberti, De re aedificatoria cit.

esecutori metteva in chiaro che il modello avrebbe consentito di terminare l'opera anche nell'evenienza di una cessazione dei rapporti con l'architetto.

7. Premessa a la fabrica de la giesa di Calignano

È opportuno iniziare a trattare del cantiere della Basilica di Carignano, presentando questo documento in cui traspare immediatamente l'organizzazione severa e rigorosa imposta dai Sauli per un ottimale funzionamento dei lavori; una gestione che si rileva nella minuzia con cui sono riportati nei continui inventari i contratti, le forniture e i pagamenti.

« Regule e ordini sopra la fabrica della chiesa ordinata fabricarsi per il D. Mag.^{co} messer Bendinelli Sauli

Che li Mag.^{ci} S.^{ri} essecutori si debbino congregare insieme ogni primo di del mese o il giorno secondo al più tardi nella casa di detta fabbrica comprata da Levanto per consultare et deliberare le cose pertinenti essa fabrica.

De li doi de li prefati S. ri essecutori deputati da li altri.

Che li detti doi S.^{ri} deputati habbino cura di far esseguire quello sarà ordinato da li prefati S.^{ri} essecutori, e di far fare provigioni di tutto quelle cose che sarano necessarie per la detta fabrica et per tale fatto debbino trovarsi a essa fabrica ogni martedi matina quando si li lavora ad una certa ora che da detti doi S.^{ri} sara ordinata.

Che debbino far fare la mostra almeno uno giorno della settimana a tutti li maestri et lavoratori, né possi essere admesso maestro né lavoratore novo che non sii da loro aprovato.

Del Architetto

Che si debbi ritrovare inanzi li Mag.^{ci} S.^{ri} uficiatori et li doi di loro deputati sopra la fabrica quando si congregano insieme.

Che debbi ogni giorno visitar quanto più volte può la fabrica massime quando si lavora et proveder che li maestri e lavoratori faccino il debito loro.

Del Scrivano

Che il scrivano di essa fabrica debbi tener scritta diligentemente nel libro di detta fabrica tal che ogni martedì possino li Signori essecutori o qual si vogli di loro vedere ussare la scrittura aconcia ne resti cosa alcuna suposta.

Che si debbi ritrovare ogni volta nante li prefati S.^{ri} essecutori quando li doi di loro deputati sopra la fabrica e li altri di loro S.^{ri} si congregano in primo come si detto di sopra.

Che li martedì matina debbi far il calcolo de la provigione di denari e farla polizza acciò che il cassero possi pigliar li denari in San Giorgio per il sabato seguente.

Che ogni sabbato doppo disnar quando si lavora debbi venire alla fabrica a far misurar li lavori fatti e assistere al pagamento di coloro che harano lavorato e altri che doverano haver per conto di detta fabrica.

Che debbi scriver il libro del netto sia cominciato e far li schudi in San Giorgio e commutare le paghe in contanti et il contante in paghe secondo li sarà ordinato per li Mag.^{ci} S.^{ci} essecutori della fabrica.

Che debbi far li contratti e altre scritture opportune con quelli che harano calcina arena e altro cose necessarie per la detta fabrica.

Che debbi esser in banchi o altri lochi a comparere davanti magistrati o altri officiali per quelle cose che necessarie sarano per essa fabrica.

Che debbi notar lista alcuna al libro di detta fabrica che non sii sottoscritta dal cassero e dal soprastante e quello tenerlo infilato.

Del cassero

Che il cassero debbi esser alla detta fabrica ogni matina quando si lavora a quella hora che li operarii si mettono a lavorare la quale hora debbi esser determinata da li doi S.ri del mese secondo il consueto de li altri lavorarii de la cità e puntar quelli che non vi fussino e trovarse lì ancora la sera al hora della avemaria a qual hora hano li operarii a desmontare e quando sia possibile ancora al hora della merenda.

Che habbi cura di ricever e far pesare la calcina.

Che sia a carrico suo di non ricever arena che non sia bona da operare e conforme al obbligo de mulateri.

Che non possi spender che non habbi licentia in scritti o a bocca delli doi S.^{ri} deputati del mese.

Che debbi tener conto ogni giorno delli operarii si come ha da far il soprastante.

Del soprastante

Che non debbi attender ad alcuno altro negoti se non a questo della fabrica.

Che ogni matina quando si lavora al hora sopradetta debbi esser il giorno perché facino il debito lavoro e farne la rassegna ogni giorno almeno dua volta.

Che debbi ricever tutte cosse che si mandano alla fabrica e custodisca scittura nel libro che se li è dato acciò ne dia conto a beneplacito delli $S.^{ri}$ e almeno infine di ogni anno.

Che debbi ancor esso quella qualità dell'arena che sii conforme al obligo che hano li mulatieri.

Che ogni fin di anno quando si dismetra di fabricar debbi in presentia del scrivano e cassero riconosser tutte le maserie della fabrica che sono in mano sua o altri e farne uno inventario e di quello farne notitia alli prefati S.^{ri} essecutori.

Che non debbi dar licentia ad alcuno operario che vada fuora de la fabrica et se pur per necessità darà licentia a quali habino debbi tener nota del hora che starà lo operario finora acciò se li possi ritornar nel pagamento del sabato » ⁴⁸

Gli esecutori hanno, come è logico, il controllo assoluto su ciascuna attività sia lavorativa sia economica e nulla può essere lasciato alle iniziative dei singoli; ogni movimento di mezzi, denari, materiali e operai deve essere registrato e contabilizzato. L'ordine gerarchico stabilito per adempiere alla realizzazione del legato – le volontà testamentarie di Bendinelli I – vede al vertice alcuni membri della famiglia Sauli, eletti secondo la primogenitura

⁴⁸ A.D.G., A.S., n. 110.

maschile della discendenza. Questi ricoprono una duplice veste: da un lato mantengono i rapporti con la Chiesa di Roma e con le istituzioni cittadine, prime fra tutte l'Ufficio della Misericordia e il Magistrato dei Padri del Comune 49, dall'altro coordinano direttamente l'amministrazione del cantiere attraverso persone di fiducia. Le riunioni degli esecutori si svolgono generalmente nella casa acquistata da Nicola Italiano da Levanto adottando la formula dello scrutinio segreto. La votazione infatti avviene gettando in un calice una delle due palle colorate - bianche e nere - consegnate a ciascuno. Il consiglio degli esecutori è convocato almeno quattro volte ogni anno per deliberare collegialmente sulle attività del cantiere e per controllare, nel mese di dicembre, la chiusura dei conti - « del netto et brutto » - del libro mastro. Due membri esecutori poi, a rotazione bimestrale, sono delegati alla stipula dei contratti con fornitori e manovalanza e settimanalmente a conferire con i capi d'opera per pianificare la successione dei lavori; infine «il più giovine di lor due » ha l'obbligo di verificare, insieme allo scrivano, la lista degli operai attivi in cantiere nella settimana precedente.

Il "soprastante", in genere un notaio, rende operative le direttive degli esecutori. Il compito primario riferibile a tale carica, che per lungo tempo è ricoperta da Andrea Rebecco, è quello di registrare ogni movimento di persone, di materiali e mezzi all'interno e all'esterno della fabbrica. Nel primo mattino il soprastante apre il cantiere e passa in rassegna tutti gli operai controllando che ciascuno sia autorizzato dagli esecutori; lo stesso controllo è effettuato nel tardo pomeriggio. Un'altra importante mansione concerne il controllo vuoi sul peso delle materie prime giunte vuoi sulla loro qualità. Infine alla chiusura invernale del cantiere egli redige un inventario generale degli attrezzi presenti nella fabbrica.

Il cassiere ⁵⁰ e lo scrivano affiancano il soprastante negli aspetti più strettamente contabili; il primo effettua i pagamenti – previo consenso degli esecutori – delle forniture e degli operai; il secondo trascrive sia la contabilità sia le delibere del consiglio degli esecutori oltre a mantenere i contatti con l'ufficio dei Padri del Comune.

⁴⁹ L'Ufficio della Misericordia è un organo, istituito agli inizi del '400, con il compito di amministrare il denaro lasciato in beneficenza e indirettamente tutte le opere pie. Il Magistrato dei Padri del Comune invece è una sorta di ministero dei lavori pubblici e governa tutto ciò che compete le grandi infrastrutture cittadine.

⁵⁰ Per lungo tempo Pietro Battista di Andrea.

Nel cantiere della basilica di Carignano la figura dell'architetto ha un ruolo abbastanza simile a quello assunto nelle grandi fabbriche rinascimentali: egli deve elaborare il progetto, controllare, per quanto possibile, la realizzazione stessa e al contempo offrire un supporto di consulenza tecnica. L'Alessi mantiene fino alla sua morte la carica di *architector fabrice ecclesie*, in seguito gli subentra il più anziano dei capi d'opera, Angelo Doggio.

La conduzione dei lavori è affidata ad alcuni validi capi d'opera: Angelo Doggio appunto, Bernardino Cantone, Bernardo Spacio e i fratelli Ponzello. Questi ultimi compaiono negli atti con il titolo di *magistri antelami* e rispondono di persona per l'efficienza degli operai a loro dipendenza ⁵¹; provengono dalle valli lombarde, tra i laghi di Lugano e di Como, e a Genova formano una piccola comunità; la prima testimonianza riguarda un tal *Bertamus* attivo già nel 1153 ⁵². Queste maestranze portano in città il contributo dell'arte romanica proveniente dai paesi del nord Europa e probabilmente alcuni di loro hanno anche lavorato nei cantieri delle grandi fabbriche gotiche.

La loro marcata chiusura nei confronti delle maestranze locali contribuisce a provocare accese dispute. Non di rado il Magistrato dei Padri del Comune è chiamato in causa per sanare tali dissapori. Tuttavia in molte occasioni la Repubblica si dimostra quasi protettiva verso una minoranza che orgogliosamente mantiene salde le proprie radici lombarde; questo indica quanto fosse ritenuto indispensabile il contributo di tale manodopera altamente professionale per l'edilizia cittadina. Sino al secolo XVI gli antelami sono riuniti in un'unica Arte, che da questi prende il nome, diretta da due consoli – genovesi o residenti a Genova da almeno dieci anni – e ordinata ai soliti fini del controllo professionale e della produzione. Nel 1520 all'interno dell'Arte si apre una spaccatura, conseguente a una lunga serie di screzi, che produce la distinzione tra i maestri scultori e i costruttori; nonostante questo i magistri Antelami rimangono protagonisti nell'arte del costruire ligure fino agli inizi del nostro secolo. Riesce difficile credere che i

⁵¹ Sull'argomento si vedano i lavori di E. POLEGGI, *Il rinnovamento edilizio genovese e i magistri Antelami nel secolo XV*, in « Arte lombarda », XI (1966), pp. 53-68; ID., *Capi d'opera ed architetti a Genova (secc. XIII-XVIII)*, in *Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: secc. XIII-XVIII* (Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" Prato. Serie II - Atti delle "Settimane di Studi" e altri Convegni, 13), Firenze 1991, pp. 787-795.

⁵² E. Poleggi, La condizione sociale dell'architetto e i grandi committenti dell'epoca alessiana, in Galeazzo Alessi cit., pp. 359-368.

capi d'opera, sicuramente dotati di grande esperienza, non abbiano provveduto di loro iniziativa a risolvere i numerosi inconvenienti che inevitabilmente avvengono in una realizzazione così grande.




Fig. 15: Gerarchia interna al cantiere della basilica di Carignano nella prima metà del '500.

Generalmente l'onere di approvvigionare il cantiere di Carignano di pietre, calce e sabbia compete all'appaltatore, ma talvolta – è il caso dei contratti con gli scalpellini di Ponzello o quelli di Giacomo Pinea – sono gli

stessi maestri a procurare il materiale. Non a caso quando il Doggio e il Cantone muoiono, la famiglia Sauli non è più in grado di trovare validi sostituti ed i lavori subiscono un forte rallentamento. È anche grazie a questi esperti capi d'opera infatti che molti edifici, tra cui le ville commissionate dalle famiglie genovesi nel '500 e nel '600, sono realizzate; si può affermare che essi diventano i depositari di un'arte antica che ha saputo maturare e raggiungere grandi livelli architettonici anche grazie al contributo di Galeazzo Alessi.

Il capo d'opera figura anche nella veste di imprenditore poiché mette a disposizione della committenza la propria squadra operativa; anche il compenso che egli percepisce è comprensivo della remunerazione di tutti i suoi dipendenti.

Le categorie di ordine inferiore – masachani, scarpellini lapidum, sculptores o intaliatores marmorum – non ricoprono un ruolo autonomo e non compaiono mai singolarmente nei contratti. In realtà non si tratta di una esclusiva ligure, ma costituisce una pratica radicata per esempio nella tradizione lombarda ⁵³.

La cospicua documentazione oggi conservata nell'archivio permette di ricostruire le vicende storiche della basilica che vanno dal 1548 fino al 1972; in questo lungo arco temporale si possono distinguere diverse fasi: i primi quattro anni (1548-1551) sono impiegati per l'allestimento vero e proprio del cantiere su cui la documentazione si presenta più frammentaria; il periodo dal 1552 al 1570 corrisponde alla realizzazione di gran parte delle strutture portanti; dal 1570 invece i lavori proseguono più lentamente fino all'ultimazione dei due campanili e della cupola maggiore nel 1602. Nei tre secoli seguenti gli interventi si limitano al completamento delle decorazioni e alla manutenzione ordinaria.

8. L'inizio dei lavori, 8 febbraio 1552

Con il 1552 si può affermare che inizi la costruzione vera e propria della basilica di Carignano. Il tre febbraio 1552 infatti gli esecutori iniziano ad assumere le maestranze con il compito di effettuare gli scavi per le fondazioni. Una squadra, capeggiata da Bartolomeo e Cristoforo Remondino,

⁵³ Sull'argomento si veda L. GIORDANO, *I maestri muratori lombardi*, in *Les chantiers de la renaissance*, De architectura, Tours 1991.

si appresta così a predisporre i picchetti e le corde che delimitano l'area di sbancamento all'interno del cantiere e a tracciare le esatte coordinate dove effettuare lo scavo per le fondazioni secondo le condizioni pattuite con la famiglia Sauli: «... cioè che li detti Bartholomeo e Cristoforo ... si sono obbligati cavar li fondamenti di una delle quattro facciate, quella che piacerà a detti Signori de la detta chiesa e metterli mano lunedì prossimo che sarà ali otto di questo (febbraio 1552) con tanti homini abastanza per detto lavorario e habbino da lavorar quella diligentia e prestezza che sarà possibile a iudizio e volonta de li prefati Magnifici Signori ... ».

I lavori di scavo mirano, allora come oggi, alla ricerca di uno strato più consistente e stabile per garantire un solido basamento ⁵⁴. Durante l'estrazione alcune pietre selezionate sono disposte in una zona franco cantiere lontana dai lavori di fondazione allo scopo di utilizzarle in un secondo tempo per la costruzione della basilica stessa. Gli operai si impegnano ad armare le orditure dei sostegni delle paratie lignee per contenere la spinta del terreno laterale allo scavo, utilizzando i legnami e i "ferramenti" forniti dagli esecutori stessi. I pagamenti degli operai sono effettuati in funzione della quantità di terreno che questi riescono a scavare e a portare via; il terreno eccedente sarebbe servito in un secondo tempo per livellare la collina verso ovest e verso sud.

Parallelamente agli scavi per le fondazioni si costruiscono grandi vasche – sovente coincidono con le fondazioni stesse – per spegnere la calce; l'approvvigionamento idrico del cantiere è garantito da canali lunghi fino a 50 metri che vengono realizzati a partire dalle cisterne circostanti il cantiere.

Il 17 febbraio 1552 i Sauli stipulano il contratto con Angelo Doggio ⁵⁵, al quale, dopo breve tempo, è affiancato Bernardo Spacio. Nel contratto con il Doggio è specificata con chiarezza la volontà degli esecutori di assicurarsi in esclusiva l'attività dei capi d'opera e l'assoluta fedeltà alle direttive dell'architetto, senza alcuna iniziativa personale ⁵⁶.

⁵⁴ In uno dei libri mastri sono riportate le misure degli scavi effettuati a partire dall'11 marzo 1552: A.D.G., A.S., n. 154.

⁵⁵ A.D.G., A.S., n. 1455 (ordinamento provvisorio).

⁵⁶ A.D.G., A.S., n. 111; nel documento si possono leggere le ferree regole imposte alle maestranze e ai capi d'opera:

^{« ...} Ch'el mastro o mastri capi di opera habbino a spogliarsi di ogni sua facenda et non debbiano attendere ad altra fabrica salvo a questa dela giesa di Calignano.

Risolto comunque il problema delle manovalanze, la seconda questione da affrontare riguarda il rifornimento al cantiere delle materie prime da costruzione e delle attrezzature.

Le pietre utilizzate nella realizzazione della chiesa di Carignano sono le cosiddette « pietre di cannella », ovvero pietre di buona qualità vendute in pezzature eterogenee ⁵⁷. Il materiale lapideo è estratto principalmente nelle proprietà di alcuni componenti della famiglia Sauli, tra cui Nicolò q. Antonio ⁵⁸, Cristoforo q. Sebastiano e Giuliano, situate nel versante sud della collina di Carignano ⁵⁹.

Che debbano con ogni suo studio et arte mettere in opera bene et fidelmente tutti li dissegni che li sarano per detta giesa mostrati da lo architetto di questa fabrica.

Che detti capi di opera non possano mettere in opera niuno muratore o altro operario senza expressa licentia de li patroni di detta fabrica.

Che habbiano a contentarsi di tutti quelli mastri da muro che li sarano proposti da detti Signori et patroni de la fabrica.

Che habbino dilligente cura che tra detti maestri non sia persona inutile alla fabrica.

Che detti primi di opera habbino a lavorare tutta la giornata di man sua et che a usanza di bon capomastro siano li primi a comparere alla fabbrica et li ultimi a partirsi.

Che non mettano né permettano mettere in opera alcuna sorte di materia cativa senza farlo intendere a li patroni di detta fabrica.

Et debbiano avertire che la maestranza de muratori faccino el muro fidelmente cioè ben ligato e scagliato et diritto secondo l'ordine che li sarà dato da lo architetto.

Che tutti li muratori et altri operanti di detta fabrica debbino metersi in lavoro subito finita la mesa di sancto Iohanne Battista et dismettere al'Avemaria.

Che detti maestri et opperanti habbino del mese di marzo et aprile meza hora per merendare et maggio, giugno, luglio et agosto una hora integra per merendare, et settembre meza hora, el restante solo l'hora ordinaria del disinare ... ».

⁵⁷ La canna o cannella è una tipica misura genovese. La canna di lunghezza corrisponde a un volume di 12 palmi; il palmo genovese equivale a 0,248 cm, la canna quindi a 2,973 m. La cannella come misura agraria corrisponde a un area quadrata di 12 palmi di lato. La cannella, generalmente usata per misurare quantità di pietre da costruzione o terreno, equivale ad un volume di 12 per 12 palmi di base e 2 palmi di altezza, quindi a 4,397 m³.

⁵⁸ Si legga per esempio l'atto del 13 luglio 1549, A.D.G., A.S., n. 111: « ... li ditti camalli ... hanno portato gli loro muli da la villa de magnifico messer Nicolo Sauli in Calignano fin alla ditta fabrica ... ».

⁵⁹ La proprietà di Giuliano Sauli doveva trovarsi anch'essa in Carignano: visto che si parla di una proprietà del padre nella documentazione già citata nella nota 22 – 12 aprile 1552 – è verosimile pensare ci si riferisca a una villa di Giuliano sulla collina.




Fig. 16: Ricostruzione assonometrica delle fondazioni della basilica.

Leggendo il contratto stipulato con Giuliano si intuiscono le condizioni con cui gli esecutori si impegnano al rifornimento in esclusiva di una quantità di pietre pari alle necessità del cantiere 60. Uno dei compiti del soprastante è quello di computare le cannelle di pietre che giungono in cantiere. La prima operazione consiste nel calcolare il volume del costruito – cioè del muro pieno - attraverso la moltiplicazione delle tre misure, in palmi, di larghezza, lunghezza e altezza; mentre la seconda nel moltiplicare il totale, espresso in cannelle, per il prezzo unitario convenuto. Nelle note di pagamento il soprastante detrae gli «schogli», ovvero i metri cubi di roccia lasciati in sito tuttavia inglobati nella muratura. L'ultima operazione si basa sia sulla distinzione della provenienza del pietrame sia sul calcolo dei totali parziali distinti secondo i differenti proprietari. Nelle filze dell'archivio sono ancora oggi conservate queste note di pagamento 61, ma quelle più dettagliate ricoprono il periodo che arriva al 1558 anno in cui le fondazioni sono già completate. Trascrivendo le misure ritrovate in questi documenti, siamo in grado di ricostruire con esattezza le dimensioni delle fondazioni dell'intero edificio.

Per ciò che concerne la calce e la sabbia, il rifornimento avviene principalmente nella Riviera di Ponente e in particolare a Sestri, Cogoleto e Spotorno, come attestato da innumerevoli ordini e pagamenti. Grandi quantità

⁶⁰ *Ibidem*. Il prezzo è fissato a 2 lire e 12 soldi per ogni cannella di pietra a « ... condizioni e patti de le pretre che si hano da comprar per la fabrica de la giesa in Calignano ... ».

⁶¹ Ibidem.

di materiale sono caricate su barconi che procedono sotto costa fino a raggiungere l'approdo della Cava 62 o nel porto antico al molo dei Cattanei 63. Giunta a Genova, la merce è sbarcata e pesata per permettere il pagamento delle tasse doganali; terminate tali manovre la calce e la sabbia vengono caricate sui muli che salgono la strada che costeggia la proprietà di Nicola Sauli fino a raggiungere il cantiere. Il rifornimento è pressoché continuo ed inizia già nel 1549, prima ancora della stesura definitiva del progetto, come attesta un documento datato 21 maggio 1549 64.

Ancora una volta i Sauli si dimostrano efficienti e organizzati. Infatti la calcina necessita di essere gettata in grandi fosse, spenta e lasciata riposare (sorar, secondo la terminologia dell'epoca) per lunghi periodi 65. Il procedimento di spegnimento segue una procedura dalle origini antiche; come attesta per esempio la descrizione di Francesco Milizia «... Invece di due recipienti (intende due vasche comunicanti attraverso un piccolo condotto), si può anco usarne uno solo, in cui si mette la calce con molta sabbia sopra: indi si asperga d'acqua, e si mantenga sempre inaffiato, in guisa che la calce di sotto possa sciogliersi senza bruciarsi. Questa era la maniera degli Antichi, i quali la lasciavan così per due o tre anni, e ne ricavavan poi una materia biancastra, e sì grassa e glutinosa, che a grande stento se ne poteva staccare il bastone. Anche i Moderni consigliano questa pratica, affinché le parti non ben calcinate abbiano tempo da stemperarsi ... » 66.

Niente di strano dunque se una delle prime infrastrutture sorta nei pressi del cantiere sia proprio una baracca per la lavorazione della calcina; in un documento del 1552 infatti il soprastante riporta la «... lista de lavoranti che lavorano questa septimana a la fabrica per la giesia in Calignano per li signori Sauli appianare la piaza per fare la baraca per metere la calcina et per impastarla ... ». Accanto a questa costruzione sono realizzate quella per gli

 $^{^{62}}$ L'approdo usato per lo scarico delle merci è quello a fianco della Cava a sud della collina di Carignano.

⁶³ Il ponte dei Cattanei è uno dei moli del porto antico di Genova; si trova immediatamente a ponente del molo vecchio di fronte a Palazzo San Giorgio.

⁶⁴ A.D.G., A.S., n. 111.

⁶⁵ In un computo delle pietre poste in opera nel marzo 1553 si può leggere: «...Misura di doe fosse fatte nella villa già di Bava...»; le relative misure permettono di valutare le due vasche di circa 7x9x3 e 3x3x9 metri di grandezza, *ibidem*.

⁶⁶ F. MILIZIA, Principi di architettura civile, Finale 1781, III, p. 31.

scalpellini nella proprietà di Gio. Batta Sauli e ancora un'altra per la calce, ultimata nel dicembre 1553 67.

Soltanto in un secondo tempo il cantiere è rifornito di grandi quantità di legname, di mattoni, delle attrezzature e dei macchinari da cantiere.

Tra le figure che ruotano intorno al cantiere della basilica preposte alla lavorazione dei legnami si possono distinguere due categorie ben distinte: i « maestri bancalari » e i « pontezzatori ». « Antene, farchettine, trapelle de rovere, trapelle, taule di noce » sono solo alcuni tipi di legno distinti per dimensioni e impiego. In legno e ferro sono anche realizzati, sopra i bancali da lavoro, gli elementi che compongono i macchinari utilizzati per la movimentazione dei materiali quali la ruota calcatoria, gli argani, le scale di misure diverse, nonché il modello stesso della chiesa. A completare il quadro della manovalanza specializzata vi sono infine i fabbri – « mastri ferrari » – che forgiano le catene, gli attrezzi, i chiavistelli e tutto ciò che è realizzato in metallo.

9. Approvvigionamento idrico

È parso opportuno dedicare un breve cenno al tema della fornitura di acqua al cantiere della basilica. La collina di Carignano si presenta totalmente priva di risorse idriche. Tale problema - naturalmente ben anteriore all'apertura del cantiere - interessa tutte le abitazioni insediate sulla collina; l'ovvia soluzione sta nella costruzione di grandi cisterne sotterranee. Infatti nella proprietà di Nicola da Levanto – come risulta da una planimetria – si nota l'esistenza di un grande serbatoio (fig. 17) scavato nel terreno. La copertura è realizzata in volte a vela in mattoni (chiamati « mattoni da cisterna») che si sorreggono su due campate di pilastri centrali; lo spazio appare diviso in due comparti, uno di dimensioni più ridotte dove risiede l'imboccatura del pozzo, l'altro più ampio per contenere la riserva idrica. All'atto dell'acquisto i Sauli constatano la capacità massima dell'impianto; a ciò si riferisce probabilmente il disegno della figura 19 in cui è riportata in palmi la cubatura. Non è escluso che per le esigenze del cantiere la capienza risultasse insufficiente; forse strutture simili presenti in altri immobili di proprietà della basilica hanno concorso all'approvvigionamento della fabbrica.

⁶⁷ A.D.G., A.S., n. 111, 10 dicembre 1553.




Fig. 17: Cisterna con i pilastri che reggono la volta; a destra l'ingresso nord della basilica, a sinistra la casa di Nicolò di Levanto, particolare, A.D.G., A.S.

Comunque anche la grande cisterna costruita immediatamente nei sotterranei della basilica stessa ha in parte contribuito a tale scopo. A questo punto è lecito chiedersi come avvenisse il rifornimento idrico.

Al di là dell'apporto delle acque piovane, abbiamo notizia che una parte è prelevata dal convento di Santa Maria dei Servi, oggi demolito, sito nella stretta valle che separa il colle di Carignano da quello di Sant'Andrea; qui i Sauli possiedono infatti una tintoria all'interno del chiostro come emerge dalla lettura di un documento del 1552: «... prendino o sia faccino prendere de l'agua dal pozzo de la nostra tintoria del borgo sitta al chiostro del monastero de la Maria de Servi tanto quanto ad essi piacerà per bisogno de la dita fabrica de la giesa ... » 68. Il livello delle scorte idriche è costantemente tenuto sotto controllo e misurato per garantire una disponibilità costante al cantiere.

⁶⁸ Queste notizie emergono da un documento datato 2 luglio 1552, A.D.G., A.S., n. 111.




Fig. 18: Dimensioni, in palmi, della cisterna dell'abitazione di Nicolò di Levanto, prima, della metà del sec. XV, A.D.G., A.S., n. 154, allegato.




Fig. 19: Planimetria della zona circostante la chiesa di Carignano con riportati gli allacci ad una rete idrica, secolo XVI, e ritocchi Settecenteschi, A.D.G., A.S.

È stata rintracciata una planimetria (fig. 19) risalente al secolo XVII e ritoccata nel XVIII in cui è riportata una rete idrica con i vari allacciamenti alle singole proprietà e i pozzetti di derivazione delle condutture ⁶⁹.

La grande cisterna sottostante la sacrestia sud della basilica viene così approvvigionata direttamente dalle condutture e non più manualmente; si noti l'allaccio, indicato con la lettera E, della cisterna alla rete in piombo.

10. La posa della prima pietra, 10 marzo 1552

Per avviare la costruzione delle prime opere murarie gli esecutori scelgono l'angolo di nord-est della chiesa («a Greco», secondo la terminologia dell'epoca) dove il terreno si presenta più pianeggiante – *ubi terra tam effosa erat* – e di facile accesso. Il cantiere nasce nel punto in cui si incontrano le proprietà di Francesco Cattaneo Bava, di Nicola da Levanto e di Gio. Battista Sauli.




Fig. 20: Planimetria della basilica, avanzamento dei lavori nel 1552, nel 1553 e nel 1558.

La posa della prima pietra avviene giovedì 10 marzo 1552 «... hora decima sexta vel circa ... ⁷⁰, alla presenza degli esecutori testamentari, ... in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti locum totum benedictione Deo conse-

⁶⁹ Nella pianta le suddette integrazioni sono riconducibili alla costruzione del ponte realizzato nel 1723; come si può notare, quest'opera ha implicato la demolizione di una casa e al contempo la creazione di uno slargo a forma di esedra per agevolare le manovre nello spazio antistante l'ingresso occidentale della chiesa.

⁷⁰ A.D.G., A.S., n. 7/6, doc. redatto dal notaio Andrea Rebecco.

cravit, et primo lapide benedicto illum manibus suis propriis 71 in inferiori parte fundamentorum in angulo dicte ecclesie orientem versus posuit ubi terra effosa erat per triginta quinque palmos ... » 72. Ad assistere alla benedizione sono presenti anche «... Galeacio Alexio de Perusia architectore et magnificis Bernardo Spacio et Angelo Doggio capitibus operis ... » 73.

Mentre i « masachani » predispongono le prime casseformi delle fondazioni per disporvi le pietre, gli uomini di Cristoforo Remondino procedono ai lavori di scavo delle fondazioni proseguendo dall'angolo nord-est verso sud; sul campanile di nord-est e sulla sacrestia nord si concentrano le maggiori attenzioni nella prima fase dell'opera.




Fig. 21: Galeazzo Alessi ricevuta autografa che attesta il suo passaggio a Genova, 11 agosto 1558, A.D.G., A.S., n. 111.

La collina scende verso il mare con un declivio piuttosto pronunciato e lo strato roccioso consistente si trova ad una quota sempre più bassa rispetto al futuro piano di posa della chiesa. Questo implica un grande riempimento di terreno di riporto – prelevato dagli scavi delle fondazioni – nel lato meridionale della costruzione. Le fondazioni dei pilastri nella cortina sud arrivano infatti ad una profondità di circa 14 metri rispetto al pavimento

⁷¹ Si tratta dell'arcidiacono Bartolomeo De Peirino accompagnato dal canonico Antonio Gardana.

⁷² Ibidem.

⁷³ Ihidem.

della chiesa, quelli della cortina nord a circa 8-10 metri. Già dai livelli più profondi i muri di fondazioni seguono il perimetro dell'edificio e delle divisioni interne, rastremandosi leggermente verso l'alto per fornire un appoggio continuo a tutte le cortine. Le quote più basse vengono raggiunte sotto i campanili e i grandi pilastri, mentre le pareti di tamponamento arrivano a profondità assai minori. Il materiale lapideo e i letti di malta (per una altezza di 4 palmi, circa 100 cm.) disposti in casseri di legno costituiscono l'ossatura principale delle prime opere murarie 74.

Il primo anno di intenso lavoro termina con il sopraggiungere dei mesi invernali; è prassi, per tutta la durata del cantiere, la sospensione dei lavori tra novembre e aprile soprattutto per contenere le spese entro il preventivo. Tuttavia nel 1553 i lavori di scavo della sacrestia sud riprendono già in febbraio per concludersi alla fine di aprile.

Durante l'estate i maestri muratori predispongono le opere provvisionali per la volta della stanza sottostante la sacrestia nord. Si tratta della prima realizzazione in mattoni di cui abbiamo notizia; i « matoni ferrioli da cisterna » necessitano di una armatura lignea prontamente predisposta dai falegnami che tagliano le « farchitine », ovvero lunghe tavole lignee di castagno, facili da sagomare 75. Nel frattempo gli uomini del Remondino iniziano le operazioni di tracciamento dei due grandi pilastri centrali; quello di nordest (17 giugno 1553) e quello di sud-est (27 maggio 1553). Sono opere impegnative poiché prevedono grandi fosse quadrate che all'imboccatura hanno un lato di circa 40 palmi (10 metri) mentre si restringono sul fondo (6 metri di profondità rispetto al piano di campagna) a 34 palmi.

La muratura dei pilastri è immediatamente realizzata seguendo la forma esagonale, lasciando al centro uno spazio "vacuo" di circa un metro. Probabilmente il vuoto centrale serve per accelerare il processo di essiccamento di queste grandi masse murarie; questa sembra essere la sola spiegazione possibile dal momento che non è mai attestata la presenza di scale interne ai suddetti pilastri; è possibile che in un secondo tempo i "vacua" fossero riempiti di detriti o di materiale di scarto. In breve tempo i manovali arriva-

 $^{^{74}\,\}mathrm{Nelle}$ note spese sono riportati gli acquisti di "lense da muraglia", cioè fili a piombo.

⁷⁵ Il termine "farchetine" proviene dal gergo della carpenteria navale; esse costituivano il fasciame delle carene delle imbarcazioni. Si tratta come detto di lunghe tavole adatte per il cantiere in quanto facili da sagomare e trasportare; venivano usate soprattutto per armare le volte realizzate in mattoni.

rono al piano del pavimento della chiesa; le fondazioni del pilastro di nordest raggiungono la profondità di 11 metri, mentre quelle del pilastro di sudest quella di 14 metri riferiti a tale piano.

Le cortine perimetrali possono essere strutturalmente schematizzate come quattro grandi elementi di sostegno (due campanili d'angolo e due pilastri centrali) e tre cortine murarie di tamponamento che non hanno una vera funzione strutturale. Per unire gli elementi portanti della struttura si realizza una serie di arconi in muratura di mattoni a livello dello zoccolo della chiesa nascondendoli nella muratura in pietra.

Per scoraggiare i furti di materiali e attrezzi, soprattutto nelle ore notturne e durante la chiusura invernale, e per controllare il continuo viavai di persone all'interno del cantiere, i falegnami in breve tempo realizzano una robusta recinzione.

Nel '54 i lavori si protraggono fino al 29 dicembre, quando si conclude lo scavo anche dell'ultimo grande pilastro centrale, il meno profondo dei quattro (8 m) rispetto al piano della chiesa.

Per quanto riguarda l'anno seguente, la documentazione appare più frammentaria; si è a conoscenza del fatto che alla fine dell'anno tutto il lato meridionale della chiesa raggiunge la quota del piano del pavimento permettendo di procedere alla costruzione del lato ovest.

I lavori si presentano sufficientemente avanzati per iniziare a rifinire il grande zoccolo della chiesa con un materiale di rivestimento. La scelta della finitura – a cui partecipa con certezza l'Alessi – ricade sulla pietra di Finale, una dura arenaria di colore leggermente rosato ⁷⁶. Il 3 dicembre del '55 gli esecutori stipulano il contratto con i capi d'opera Giacomo Ponzello e Stefano Gandolfo per la provvigione e la lavorazione della pietra di Finale ⁷⁷. Nel contratto si prevede inoltre la realizzazione in cantiere, in un'apposita baracca, degli elementi decorativi di un quarto dell'esterno dell'edificio secondo i modelli e i disegni forniti loro. L'Alessi è chiamato dunque a realizzare i modelli in scala – i modani appunto – delle modanature per le decorazioni ⁷⁸.

⁷⁶ Circa la presenza dell'architetto in città nell'agosto del 1555 è stata trovata in A.D.G., A.S., n. 111, una ricevuta di pagamento autografa.

⁷⁷ Ibidem. Il documento è stato pubblicato parzialmente da S. VARNI, Spigolature cit., pp. 4-5.

 $^{^{78}}$ È consuetudine infatti nelle fabbriche rinascimentali che l'architetto realizzi anche i modelli in scala 1:1 per le decorazioni dell'edificio poiché generalmente i modelli lignei non raggiungono la definizione necessaria per essere presi a modello.




Fig. 22: Schizzo contenuto nel contratto con gli scalpellini per la realizzazione di elementi decorativi in pietra del Finale per il prospetto esterno, marzo 1559, A.D.G., A.S., n. 111.

Le volontà testamentarie di Bendinelli I prevedevano, lo ricordiamo, anche la costruzione di una canonica. Nel 1556 gli esecutori ritengono opportuno iniziarne i lavori. Numerose sono le perizie eseguite dai capi d'opera per decidere il sito su cui costruire l'edificio 79. L'Alessi interviene di persona nel dibattito appoggiando le tesi del Ponzello, di Bernardo Spacio e di Bernardino di Cabio secondo i quali è adatta la proprietà del q. Gio. Batta Sauli 80. Gli esecutori incontrano però l'opposizione dei Padri del Comune che non approvano la decisione. I lavori della canonica rimangono così per lungo tempo sospesi e i sacerdoti alloggiati temporaneamente nelle abitazioni acquistate dagli esecutori nelle immediate vicinanze della chiesa. Le vicende riguardanti la canonica meritano uno studio più approfondito e indipendente da questa ricerca; nell'archivio della famiglia sono infatti conservati molti disegni fatti nel '600 dall'architetto Antonio Ricca.

Con il trascorrere degli anni il lavoro del cantiere prosegue con un ritmo costante e senza avvenimenti di particolare rilievo. L'obiettivo di questa prima fase di lavoro, come si è visto, consiste nel realizzare le murature della basilica fino ad un livello coincidente con il pavimento della stessa e chiamato «piano della chiesa».

Alla fine del 1557 si procede alla realizzazione della cortina nord delimitando in tutta la sua grandezza il perimetro della basilica. Il terreno e i detriti estratti dalle fondazioni sono scaricati nei terreni di Francesco Bava, cioè nel lato ovest della chiesa, dove il terreno inizia a declinare verso la sottostante valletta della odierna via Madre di Dio. Si cerca di realizzare un grande spazio antistante l'ingresso principale della Basilica per agevolare le manovre del cantiere e per aprire in futuro una ampia piazza.

Il 27 novembre 1557, nella casa di Gio. Batta Sauli, Angelo Doggio firma un nuovo contratto della durata triennale con una corresponsione di 37 lire genovesi al mese; di fatto il maestro muratore rimarrà al servizio dei Sauli fino alla sua morte avvenuta nel 1568 81.

Tra le più cospicue forniture di materiali spicca quella di trecentomila mattoni sottoscritta nel 1558. Sull'acquisto si conserva la fitta corrispon-

⁷⁹ Molti documenti in merito si trovano in S. VARNI, *Spigolature* cit., pp. 6-11.

⁸⁰ L'opinione dell'architetto perugino si legge con chiarezza in un documento, inedito, attribuitogli, A.D.G., A.S., n. 10.

⁸¹ A.D.G., A.S., n. 111, 27 novembre 1557.

denza tra il fornitore, Andrea Rizzo di Savona e Andrea Rebecco, notaio della fabbrica 82. I due si accordano sul prezzo di 7 lire al migliaio, e sulle modalità di consegna della merce in arrivo da Savona. È interessante notare quanto incida il costo del trasporto (18 denari al migliaio) sul computo complessivo. La cospicua provvista di mattoni serve ora per voltare le stanze sottostanti il coro, le sacrestie e il tempiotto di nord-ovest.

Durante lo stesso anno inizia una lunga controversia che vede protagonisti Nicola Sauli e gli esecutori. Il dilavamento delle acque provenienti dal cantiere infatti ha prodotto, col passare del tempo, un ammasso di detriti e fango che, dopo aver sfondato il muro di confine, è penetrato nella proprietà adiacente di Nicola. Per risolvere questo spinoso problema i Sauli si rivolgono nuovamente all'Alessi. La soluzione della controversia però avrebbe atteso ancora lungo tempo. Nicola, stanco dell'indecisione dei parenti, deposita, venerdì primo luglio 1558, una «scriptura sive protesto»; all'attenzione di Stefano, Agostino e Giuliano Sauli egli fa presente:

« Magnifici osservandissimi, la ecclesia quale le Magnificencie vostre hanno fondata et in parte eretta secondo l'ordine del magnifico nostro avo, primo per honore et servitio di Dio, et poi per honore et comodità delli descendenti et delle habitazioni di essi, quale sono intorno a detta giesa, quando fu deliberata fu presuposto alsare el sito nel quale è fondata si come hora è esseguito et perché cognobero che alsandosi esso sito in questo caso la casa mia et la villa massime ne patiria detrimento et per essere dominante da esso sito et giesia et per le acque che hora descendono da questo sito alsato et descenderano dalli tetti della giesia et vano adosso al muro della nostra villa, per questi rispetti come è di ragione fu concluso fra noi con mio intervento che si facessi un nuovo muro et alto tra la strada et la nostra villa per provedere che non sia dominata detta casa et villa et che fussi sufficiente a reggere l'acque quale vanno a caderli adosso et etiam fu deliberato far uno essito a esse acque senza danno della mia villa si come di tutto ciò deveno essere memori quelli che vostre magnificencie che all'hora se trovarono a quella deliberazione con l'architetto et come etiam consta per il modello di terra del sito e delle strade deliberate intorno a detta giesia per hornamento et comodità publica et di detta giesia et perché hora mai si è dilatato troppo la fabrica di detto muro et il muro mio quale adesso vi è per le acque et terreno vi sono descese minatia ruina » 83.

⁸² Per coloro che sono interessati a sapere quali fossero i guadagni mensili delle persone che ruotano intorno alla fabbrica riportiamo qui i salari del maggio 1558: a Galeazzo Alessi L. 46, ai capi d'opera L. 37, al notaio Andrea Rebecco L. 16 e denari 13, a Iacopo Gatto, cassiere, L. 14 e denari 3, ad Antonio da Sori, soprastante, L. 17 e denari 5. Ricordiamo che nel '500 12 denari corrispondevano ad 1 soldo e che 20 soldi corrispondevano a 1 lira, o libbra.

⁸³ A.D.G., A.S., n. 110/13.

Alla fine dell'anno comunque il lato di levante dell'edificio appare il più completo e presto si provvede ad innalzare le cortine murarie al di sopra del piano della chiesa. Nel frattempo i Sauli affidano la fornitura delle pietre di Finale a un tal Antonio Roderio, magister antelami. Il maestro Antonio con i suoi scalpellini ha il compito di decorare la parte esterna del coro, del tempiotto di sud-est e di nord-est, realizzando lo zoccolo, i modioni, le architravi e i capitelli corinzi. Gli scalpellini devono affidarsi al modello ligneo e alle indicazioni dategli dall'architetto stesso; i Sauli dal canto loro si impegnano a realizzare una baracca per gli scalpellini. Nel contratto tra le parti è conservato un piccolo schizzo che indica le lavorazioni particolari spettanti agli scalpellini. Nel disegno infatti non sono rispettate le proporzioni del prospetto orientale, ma sono curati in dettaglio i soli elementi decorativi.

Il cantiere della basilica si avvicina al decimo anno dall'apertura senza aver incontrato sostanziali ostacoli organizzativi benché inizino a profilarsi seri problemi finanziari. Le spese sostenute diventano sempre più cospicue e immancabilmente i preventivi sono superati; nel 1554 ammontano a 39411.5 lire, per salire nel 1559 a 93315.1.11 lire e raggiungere 237662.4 lire nel 1575.

11. La grande opera, 1560-1569

L'anno 1560 apre una nuova fase dei lavori della basilica di Carignano; i progetti mirano in primo luogo a completare il lato orientale nel suo alzato e in un secondo tempo ad iniziare la costruzione di due grandi pilastri centrali. L'importanza delle decisioni da prendere persuade gli esecutori a richiedere la consulenza di un esperto; la scelta ricade inevitabilmente su Galeazzo Alessi.

L'architetto – che in questo periodo, come si è già accennato, risiede a Milano – è richiamato a Genova per stabilire la priorità di alcune opere su altre. Nasce così un'intensa corrispondenza epistolare tra Genova e la città lombarda che permette di seguire l'evoluzione del cantiere nel momento più delicato della sua storia 84.

Al progettista si richiede espressamente di cercare di contenere le spese. I problemi economici fanno sentire il loro peso e smorzano gli entusiasmi di alcuni degli esecutori. Sorgono di conseguenza i primi contrasti in

⁸⁴ A.D.G., A.S., n. 7.

merito alla gestione del legato di Bendinelli I e l'intesa tra gli eredi, che era stata la vera forza decisionale, comincia a venire meno. Alcuni membri della famiglia, Agostino, Giuliano e Cristoforo, esercitano forti pressioni per riuscire a introdurre in breve tempo il culto all'interno della basilica parzialmente eretta; altri, tra cui Stefano e Ottaviano, mantengono posizioni più prudenti. Nella discussione interviene con forte potere decisionale lo stesso Stefano; in una sua lettera inviata ai cugini egli esprime tutta la sua opposizione a vendere i luoghi del Banco di San Giorgio e a differire l'introduzione del culto al momento in cui l'edificio sia provvisto delle dodici cappelle e dei tetti; inoltre il Sauli, seriamente preoccupato di non essere più in grado di corrispondere il salario all'architetto, suggerisce la costruzione di un altro modello « come quello ch'egli ha fatto per la fabrica di S. Lorenzo con spesa di scudi 100 » 85. La controversia vede comunque il prevalere della fazione più cauta e gli esecutori decidono di concentrare gli sforzi per ultimare le strutture portanti dell'edificio.

Galeazzo Alessi, alla discrezione del quale la Famiglia probabilmente si appoggia anche in questa occasione, delibera di completare il coro in modo tale da arrivare al livello della cornice al di sopra delle lesene. Al riguardo nel febbraio 1560 l'architetto lascia al Cantone un memoriale minuzioso 86.

Il tempiotto di nord-est dal canto suo si presenta ormai sostanzialmente terminato in quanto manca soltanto il lanternino; l'Alessi delibera di soprassedere alla sua realizzazione «acciò non si habbia causa d'entrare in spesa di guastare e rifare il tetto del tempiotto già fatto, come sarebbe necessario per le costole da reggere detta lanterna». L'architetto dimostra ancora una volta di avere a cuore l'oculatezza nella spesa della fabbrica e con An-

⁸⁵ A.D.G., A.S., n. 155. Sulla lettera del 13 gennaio 1562 si veda il testo pubblicato da L. SAGINATI, *Ricerche* cit., pp. 346-347.

⁸⁶ « ... alzerete i muri intorno alla tribuna del coro a livello della imposta della sua volta, tirando alla medesima altezza tutti i muri che circundano i tempiotti et volterete il tempiotto da greco con il medesimo ordine, e misura, che haverete fatto l'altro. Farete i capitelli sopra a tutte le parastate di ordine corinthio secondo la misura e disegno a voi dato, riserbandosi a farli de stucco al tempo suo. Farete sopra essi capitelli l'architrave, fregio, e cornice che tutti insieme sieno alti due diametri d'esse parestate, o sia pilastre, che viene ad essere palmi 10 e oncie 10, ripartendo detti palmi in tre parti uguali l'una di esse si darà all'architrave, l'altra al fregio, e l'altra alla cornice, aggiungendo al fregio tanto di altezza, quanto è lo sporto della gola inversa dell'architrave, a ciò mirandolo da basso non venga occupato da detto sporto. Farete all'architrave i suoi ostragoli, o i suoi bastoncini secondo il desegno a voi dato ... »; A.D.G., A.S., n. 112, 22 febbraio 1560.

drea Rebecco prepara i conteggi per le spese da sostenere nell'anno seguente. Nel frattempo il Cantone esegue fedelmente le istruzioni fino a quando, all'inizio dell'inverno, riceve altre istruzioni inviate dall'Alessi ⁸⁷.




Fig. 23: Galeazzo Alessi, schizzo per l'armatura della volta di una delle navate, 30 novembre 1560, A.D.G., A.S., n. 112.

Ritornando al coro, è intenzione del perugino iniziare una volta a botte terminante verso est con una struttura a semicalotta. La decorazione della volta è studiata con un motivo a cassettoni che si completa nell'estremità orientale con un disegno a rombi. Esplicito è qui il riferimento agli ornamenti della cupola del Pantheon che l'Alessi ha avuto modo di apprezzare in gioventù durante il periodo romano. Le volte cassettonate rimangono impresse nel linguaggio compositivo del maestro perugino che le propone,

⁸⁷ Ibidem, 30 novembre 1560.




Fig. 24: Donato Bramante (?), progetto per la centina di volte, Firenze, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe, inv. 226A.

per la prima volta a Genova, nella loggia del piano nobile di villa Giustiniani in Albaro. Nel memoriale del novembre '60 egli rende partecipi gli esecutori delle soluzioni tecniche (fig. 23) che intende adottare per realizzare l'armatura e le cassettonature e al contempo suggerisce di far « provixione de legnami che occorreranno oltra questi che sono in fabrica: per armamento della volta del choro. Non se arma detta volta per la via ordinaria imperoché oltra che sarebbe maggior spesa più del doppio maggiore imbarazzi e impedimenti al choro della chiesa: saria oltra modo più debile che armandosi nel modo novo che io ho minutamente expresso a mastro Bernardino capo d'opra di questa fabrica di che se vede qui incluso un schizzo » 88.

⁸⁸ Ibidem.




Fig. 25: Galeazzo Alessi, preventivo per la costruzione delle decorazioni della volta e del tetto di una navata della chiesa, 1561, A.D.G., A.S., n. 10.




Fig. 26: Ricostruzione del tetto della basilica con le tramezzane sopra la volta.

Sempre attento a proporre soluzioni pratiche ed economiche, l'Alessi presenta un tipo di centina da lui pensato per non occludere eccessivamente il coro da complicate impalcature. La struttura deve appoggiarsi sull'architrave soprastante i capitelli corinzi della navata, i quali avrebbero offerto un solido appoggio per i ponteggi nel periodo transitorio della messa in opera dei mattoni. Per la volta del coro, come per tutte le altre tre coperture che sovrastano le navate della chiesa, vengono utilizzati mattoni "ferrioli" per uno spessore costante di circa 5 palmi (circa m. 1,3).

Per sostenere l'armatura delle volte l'Alessi propone una soluzione alternativa a quella che egli stesso descrive come « forma ordinaria di armar le volte »; per meglio chiarire la propria idea egli invia un disegno ⁸⁹. In verità questa soluzione non è del tutto innovativa, ma si richiama a tecniche costruttive adottate da altri architetti quale il Bramante. Il progetto dell'armatura delle volte stesse è intimamente legato al dimensionamento della grande cornice. Tale cornice doveva essere sufficientemente solida da poter resistere non solo al peso dell'armatura lignea, ma anche della volta in matto-

⁸⁹ Il disegno è stato riportato da S. VARNI, *Spigolature* cit., Tav. I, noi riproduciamo qui l'originale dell'Alessi, fig. 23.

ni. I due sistemi di impalcature differiscono nella parte superiore. L'Alessi dispone una serie di puntoni a raggiera che sostengono il tavolato dell'armatura. Nel caso della volta di San Pietro in Vaticano, il Bramante invece realizza in un primo tempo il segmento inferiore della volta per servirsene in un tempo successivo da sostegno per quello superiore. L'appoggio si realizza presumibilmente tramite la disposizione di grandi pietre in direzione trasversale alla muratura stessa e in essa assai ben ammorsate; in seguito tali pietre sono occultate da un fregio continuo che grazie alle modanature risulta più alleggerito. La decorazione a cassettoni delle volte non viene realizzata immediatamente all'imposta, ma a una distanza conveniente per ovviare all'effetto ottico indotto dalla cornice assai aggettante che avrebbe nascosto parte del motivo decorativo.

In merito al tracciamento di queste strutture voltate e delle loro decorazioni è interessante la descrizione che ne fa il Milizia:

« ...I cassettoni, se tutta la volta n'è ornata, debbono diminuire di grandezza, e di rilievo a misura, che si accostano alla chiave della volta, e per ragione di Ottica bisogna, che il profilo dell'infossamento delle casse sia un poco spianato verso l'ingiù, ma non così sensibilmente come nel Panteon, affinché una parte degli ornamenti non ne sia nascosta ... » 90.

Le soluzioni adottate per formare i cassettoni, utilizzando come sagome mattoni a secco, rappresentano forse un'innovazione per l'architettura genovese, ma si rifanno all'antica tecnica costruttiva romana ben conosciuta ai trattatisti del '500. Ecco come l'Alessi descrive la sistemazione dei mattoni a secco per evitare una seconda costosa armatura per sagomare la decorazione:

«... tutto quello che si ricerca far di cavo nella volta di mattoni, servendo tale armatura come per forma della volta che murandosi li viene adosso e però tollendo come che detto tal travaglio è spesa; voglio che tal seconda armatura si facci con mattoni a secco, che da me dentro ai segni di carboni che al suo tempo li farò sarà imposto ai maestri di muro, con ordine che componghino tal forma di rilievi sopra quali girando tutta la volta si formeranno li detti sfondati et lachunarii imperoché levando ogni armatura detti mattoni posti a secco distaccandosi lasseranno il locho vacuo, secondo la forma che si desidera per li ottaguli et quadragoli sudetti ... » 91.

⁹⁰ F. MILIZIA, Principi di architettura cit., II, p. 120.

⁹¹ A.D.G., A.S., n. 112, 30 novembre 1560; S. VARNI, Spigolature cit., p. 15.

Dopo aver auspicato la realizzazione della volta del coro l'architetto consiglia di iniziare la costruzione di due dei quattro grandi pilastri centrali della parte orientale che avrebbero permesso di mostrare «la magnitudine del corpo della chiesa che sin hora si nasconde» e l'esecuzione stessa non avrebbe comportato una spesa rilevante per il fatto che in un primo momento non necessitano di lavorazioni particolari, ma solo l'impiego di pietre già pronte nel cantiere.

In breve tempo si armano grandi sostegni centrali fino al piano di imposta del grande arcone su cui gravano il peso della copertura a botte, e quello della gran cupola centrale. Pertanto l'architetto – in un memoriale, datato 11 maggio 1561 % – lascia puntuali precisazioni affinché tutta la lavorazione sia eseguita a regola d'arte: « . . . faciasi l'archo della prima fronte di detta volta, quanto si può galiardo et sia la sua grossesa non meno di cinque palmi e mi piacerà per magior sicuresa che ogni sei palmi si metta una chiave di pietra di scarpello dura che come un concio legasi insieme tutta la grossesa di detto archo ». Riguardo al problema di ammorsare bene i muri al di sopra della tribuna del coro per ottenere un maggiore effetto scatolare, egli invita a posizionare due « chiave di ferro ... acciò concatenate insieme la rendano (la tribuna) sicura et quanto sia possibile perpetua ». Infine, per diminuire le spinte orizzontali della volta, l'Alessi suggerisce di utilizzare i detriti che si trovano sparsi nel cantiere per rinfiancare la spinta, pratica peraltro assai comune.

In questo periodo si infittiscono le richieste da parte della committenza genovese di una presenza più costante da parte dell'architetto nelle vicende della fabbrica. I Sauli, sempre incerti sul da farsi, ritrovano nel maestro perugino – ormai affermatosi con forza nella città di Milano – un valido punto di riferimento, ma le loro insistenti pressioni non denunciano mai toni aspri o polemici, al contrario le lettere sono improntate sempre al rispetto e alla stima. Al momento agli esecutori si profila l'urgenza di provvedere alle coperture dei due tempiotti orientali e della volta del coro, ormai ultimati ma soggetti ad ogni sorta di intemperie.

Finalmente alla metà di agosto del 1561 l'Alessi giunge in città e nell'arco di una quindicina di giorni mette a punto alcune disposizioni. Le prime istruzioni riguardano l'esecuzione di un tetto ad abbaini; per sorreggere

⁹² Ibidem, 11 maggio 1561.




Fig. 27: Galeazzo Alessi, schizzo inserito nella lettera del 21 luglio 1562, A.D.G., A.S., n. 112.

il peso delle falde il Cantone deve costruire trasversalmente alla volta del coro una serie di muri in mattoni, detti «tramezzane», a una distanza regolare l'uno dall'altro (tale distanza non ci è nota poiché l'Alessi riporta lo schema del tetto su un disegno oggi perduto): «... mentre che voi sarete provisto de matoni farete gli mureti nel modo designatovi congiunti al muro che ne la somità del tetto se distenda da un capo a l'altro a detta volta facendo la distanza di detti mureti nel modo designatovi » 93.

Da un documento – sicuramente di mano dell'Alessi – si rileva una sorta di preventivo di spesa per la realizzazione di una delle coperture dei bracci della chiesa. Il disegno, tracciato ad inchiostro, rappresenta sinteticamente, ma nelle giuste proporzioni, il profilo interno di una navata e della volta a botte sovrastante. Le uniche quote riportate sono quelle della larghezza della navata alla quota di imposta (40 palmi = circa 10 m.), della freccia (25 palmi = circa 6 m.) e della lunghezza dell'intradosso della volta 94. L'importanza di questo

⁹³ *Ibidem*, memoriale del 27 agosto 1562; per il testo integrale vedi L. SAGINATI, *Ricerche* cit., p. 346.

⁹⁴ Come già annunciato in precedenza, per ripristinare la visione dal basso dell'intera

disegno emerge anche dalla sommaria descrizione del tetto in cui compare il termine « tramezzane ». In genere si è sempre ritenuto che i grandi tetti della chiesa fossero realizzati semplicemente con una struttura lignea indipendente dalla volta, come si può vedere in tutti i rilievi dell'edificio fino ad oggi proposti; siamo adesso in grado di affermare che la struttura del tetto si appoggia localmente sulle volte sottostanti. Questo tipo di schema strutturale dunque non scarica il peso delle falde soltanto sulle pareti perimetrali, ma si avvale anche del contributo delle volte, causando uno stato di tensione tale da lasciar pensare che le lesioni oggi visibili in chiave delle volte possano essere dovute al carico del tetto. Sul colmo delle falde, l'Alessi inserisce, già in sede di progetto, un corridoio delimitato da una balaustra, sulla cui funzione si è lungamente dibattuto 95. Di certo nella concezione stessa di edificio religioso questa sorta di *promenade* a livello delle coperture del tempio è una novità; l'Alessi crea un sincretismo tra il luogo sacro e la villa signorile:

«... mi piacerà che voi facesti sopra la chiusura o colmegia di detto tetto un corridore che facilmente con doi piccoli murasoli che da una banda e dall'altra per tutto il corso di esso tetto se distenderanno potrete per largesa di sei palmi ponendo in piano lasciando da ogni banda alcuni ferri che escono fora de il muro per regere le aste che di tanto in tanto regeranno il parapetto nel modo che vi ha designato et tal corridore oltra il piacere et comodo in godere la vista lontana che darà a chiunque li capiterà sarà anche molto utile per la fabrica che li soprastarà al suo tempo ... » 96.

Da queste parole emerge comunque anche una funzionalità legata alla gestione del cantiere; le lunghe balconate sono infatti studiate per movimentare il materiale da costruzione dal piano di campagna alla quota dei tetti. L'utilità di questi spazi si dimostra in tutta la sua pienezza quando, alla fine del secolo, gli esecutori decidono di costruire la cupola maggiore. E probabilmente proprio a tale fase dei lavori si riferisce Galeazzo Alessi quando parla della «fabrica che li soprastarà».

Soltanto nel mese di gennaio del 1562, il progettista perugino ritorna a Genova; la notizia emerge da un ordine di pagamento di 100 scudi d'oro a favore dell'architetto firmato dal cassiere Iacopo Gatto. Ormai la prassi si svolge nel lasciare al capo d'opera, Bernardino Cantone, una lista di

cassettonatura, altrimenti nascosta dalle cornici stesse, la copertura ha un profilo a tutto sesto rialzato rispetto alla cornice sporgente.

⁹⁵ L. MAGNANI, Il giardino di Venere, Genova 1988, p. 59.

⁹⁶ A.D.G., A.S., n. 112, 27 agosto 1561.

priorità ⁹⁷. La prima operazione mira a livellare il terreno antistante il coro dove è collocata una serie di fosse per la calce da utilizzare, precedentemente svuotate, per fondarvi le strutture murarie; in un secondo tempo si procede al tracciamento dei pilastri tramite le «lignole» ⁹⁸ in modo tale da ottenere un perfetto allineamento.

Il progettista capisce che il successo dell'intera opera dipende dall'ottima realizzazione dei grandi pilastri centrali sopra i quali deve poggiare la grande cupola: «... avvertendo che li quattro pilastri di mezzo hano a regere la cupola grande e per tutto questo usarete diligentia in farli in modo forti, che senza dubio alcuno posino reggere il pezo che gli soprasterà».

In questo anno la scelta dei Sauli ricade, sempre con l'approvazione dell'architetto, sull'ultimazione del tempiotto di « grecho » per poi passare a quello meridionale. La grande massa di materiale impiegata per realizzare i pilastri centrali necessita di un lungo tempo di essiccazione, anche di anni, nonostante sia stato realizzato uno spazio vuoto, "vacuo", per agevolare l'essiccamento della malta « ... imperoché quanto più harano tempo a stabilirse le materie di esse e far presa tanto più se renderano atte e segure a regere il pezo (la cupola centrale) che li doverà esser sopra de così gran pinaculo ... » 99. La presenza di questa cavità ci è attestata da documenti in cui, fin dal piano di posa delle fondazioni, è indicata la misura di un vacuo di mezzo delle dimensioni di circa 4-5 palmi, ovvero circa 1 m.

La sommità dei grandi pilastri si allarga a formare il pennacchio sferico. I quattro pennacchi, una volta ultimati, avrebbero offerto un valido appoggio per la struttura del tamburo di forma circolare: « ... voi dovete adoncha ponerli con un'appari distantia de li altri già fatti, avertendo che li quattro spatii che passano da essi siano uguali, accioché la cupola d'alto non resti difettosa, dovendo esser posata sopra detti archi, la quale conviene sopra esse se risolva circulare perfettamente ... » 100. Per evitare ulteriori spese si impiegano per le nuove strutture legnami in precedenza utilizzati nelle armature della volta del coro, ormai ben consolidata.

⁹⁷ Ibidem, 2 gennaio 1562.

⁹⁸ Probabilmente si trattava di asticelle lignee sottili.

⁹⁹ A.D.G., A.S., n. 112, 2 gennaio 1562.

¹⁰⁰ Ibidem.

Non senza una buona dose di ottimismo, l'Alessi ritiene che nell'arco di un quinquennio si possa completare l'intera opera, ad eccezione dei campanili e della cupola; in merito a quest'ultima egli prevede una realizzazione di due anni; purtroppo tali previsioni saranno ostacolate da una serie di difficoltà che rinvieranno la conclusione dei lavori strutturali di quasi quaranta anni.

Nel luglio 1562 i grandi pilastri raggiungono l'altezza degli archi che separano la navata del coro dai tempiotti e nel mese successivo la quota di imposta degli arconi che sostengono la cupola. In seguito la costruzione degli archi subisce un arresto per la mancanza di materiale. Per terminare definitivamente i tempiotti orientali, gli operai erigono due pilastri minori, uno a nord e uno a sud dei due grandi pilastri centrali.

Il consueto obiettivo dei Sauli di introdurre il culto all'interno della basilica anche se parzialmente edificata, spinge l'Alessi a suggerire di innalzare le altre due grosse strutture centrali per offrire agli esecutori un'ulteriore immagine delle dimensioni della basilica e, molto probabilmente, per rassicurarli sulla prossima conclusione dei lavori ¹⁰¹. In una lettera del 21 luglio l'Alessi invia uno schizzo in cui è rappresentato il costruito e le aree ancora da edificare. Il Varni riproduce questo disegno interpretandolo in modo errato, poiché confonde le murature da costruirsi con quelle già realizzate ¹⁰².

Puntualmente agli inizi dell'anno successivo (febbraio 1563) l'Alessi soggiorna brevemente a Genova per lasciare ulteriori direttive su cui si fonda in particolare il lavoro dei pilastri centrali della facciata occidentale allineati con quelli già impostati affinché «... quando si sarà al dismettere si vedrà tutta la facciata ordita et incaminata; et oltre questo è il procedere più utile in tutte le fabriche, resterà sodisfatione grandissima dello apparere tutta la forma della chiesa ... » 103.

Il complesso lentamente si definisce in tutta la grandezza e proprio in ragione delle numerose attività cantieristiche si ripropone la spinosa questione relativa al dilavamento delle acque dal cantiere alla proprietà di Nicola

¹⁰¹ Ibidem.

¹⁰² Sugli errori del Varni si veda A. COPPA, *Un disegno ritrovato dell'Alessi*, in « Il disegno di architettura », n. 13, aprile 1996.

¹⁰³ A.D.G., A.S., n. 112, 25 febbraio 1563.

Sauli ¹⁰⁴. Sono proposte dall'Alessi tre soluzioni differenti: una suggerisce di convogliare le acque verso San Giacomo lungo il tracciato della strada che fiancheggia la cappelletta di S. Sebastiano; la seconda muove dalla realizzazione di una conduttura coperta attraverso la proprietà di Nicola; in terza evenienza la raccolta degli scarichi in un « ricetto che si potrebbe per aventura guadagnare in una delle stanze sotterranee della chiesetta, le quali dovendo a qualche tempo restare più oppresse dal terreno per l'allargamento delle strade di quello che sono hora ... » ¹⁰⁵. In definitiva la vertenza si conclude soltanto quando si deciderà di convogliare le acque nella grande cisterna sottostante la chiesa.

« Li Signori essecutori della volontà del q. messer Bendinelli Sauli per la fabrica della chiesa comprarono già sono molti anni doe ville una dal Bava, l'altra dal Levanto li quali confinano da mezo giorno con la villa de messer Nicolo Sauli col mezo de una strada più alta de solo che non sono le ville sopradette.

Donde le aque che piovevano nella villa del Bava et Levanto le quali non si smartivano nel fondo di esse ville passavano per uno condotto sotto la strada nella villa di messer Nicolò senza farli dano. Essi essecutori de ordini de l'architetto per insualar quelli siti una parte de quali eran quali in forma de valli fecero rovinar il muro di detta strada de mezo giorno e che divideva la villa di Levanto e Bava e tutto intorno le dette ville e egualorno il solo dove si fabbrica la chiesa tanto che il terreno si è alsato in quel basso quasi palmi vinti in più.

Il dissegno dell'architetto è stato di ugualar quel terreno a fin che si sappi caminar più comodamenti alla chiesa in un delli doi modi o caminando adosso alla strada di messer Nicolò come si vede dissegnato nel muro della capelletta sino a quel tempo co ponta della pichetta e calcinato e infrachata hora di rosso o facendo un muro grosso per regere questo terreno qui amigiato disposto cunveniemtemente dalla chiesa quanto capissi il sito.

Vedendo già son dieci anni messer Nicolo che l'haver li essecutori cambiato il corso delle aque minaciava ruina al suo muro e dano grande alla sua villa protestò che si dovesse fare il muro suo cossì grosso che potessi reger detti terreni e per quello dar forma che le aque non cascassero in casa sua con danno della villa come appar per il protesto.

Li essecutori sperando che il muro fatto potesse reger più longamenti né essendo ben risoluti tutti qual delli doi modi ricordati dal architetto fussi espedimento alla chiesa, non fecero risposta alcuna al protesto parendoli che no importasse e che fusse meglio risalutar quella spesa quando fusse necessità e in questo mezo attender a fabricar la chiesa.

Il muro poi non potendo sostener e cascato sino a palmi CLIII e se si dovessi fornir il dissegno di messer Galeazzo il qual lauda de caminar adosso a esso muro bisognarebbe rifondarne e ingrossarene cento altri palmi si ricorda stando cossì il fatto se essi essecutori siano obbligati a far detta spesa ».

¹⁰⁴ Memoria conservata in A.D.G., A.S., n. 110/14:

¹⁰⁵ A.D.G., A.S., n. 112.

Il rifornimento delle materie prime appare costantemente un problema; a tal proposito l'Alessi non manca di osservare che: « ... mancando quelo che si potrebbe haver alla giornata con forse qualche avantaggio non si corra pericolo di impedir l'opra et fatte le proivisioni di tutto quello che bisogna circa le materie ... » ¹⁰⁶. Non sembra però trattarsi di una disorganizzazione gestionale della fabbrica quanto piuttosto di una mancanza di fondi a disposizione degli esecutori. Di fronte a tale problema, la fazione dei prudenti tenta ancora una volta di opporsi alla vendita dei luoghi del Banco di San Giorgio. Ciò nonostante le pressioni dell'Alessi favoriscono nel marzo '63 la stipula di un nuovo contratto con i fornitori di calce di Spotorno ¹⁰⁷.

Risolta la questione degli approvvigionamenti, si procede alla costruzione degli ultimi quattro grandi pilastri nel lato occidentale che avrebbero definito il circuito perimetrale.

Nel settembre il perugino scrive al notaio Rebecco informandolo di un suo imminente arrivo sia per regolamentare i lavori per i mesi autunnali, sia per osservare lo stato di avanzamento dei lavori; per molti anni egli non mancherà a questi appuntamenti.

Nel 1564 i crescenti impegni finanziari inducono i Sauli a decidere la realizzazione di un nuovo modello della basilica, nell'evenienza di dover rinunciare alla collaborazione dell'Alessi; per questa ragione è stanziata la somma di cento scudi d'oro. Le notizie inerenti a questo modello sono pressoché inesistenti tanto da indurci a supporre che non sia stato mai eseguito. Con certezza sappiamo soltanto che l'architetto produce una serie di disegni (oggi perduti) e inviati a Genova il 22 agosto 108.

Nell'unico memoriale lasciato dall'Alessi relativo al 1564 emerge un severo monito indirizzato al Cantone in merito all'attenta cura nel selezionare gli operai impiegati nel cantiere: «... e però torno a dirvi che oltre la diligentia et amorevolezza vostra solita in far esseguire le cose concluse con questi Signori, vogliate avertire che non sia la fabrica defraudata da maestri innati o troppa copia di garzoni ...» 109. Nonostante i toni accesi, tra il Cantone e il progettista non sorgono mai seri contrasti; più volte l'archi-

¹⁰⁶ Ibidem, 25 febbraio 1563.

¹⁰⁷ Ibidem. Il materiale giunge in cantiere due mesi dopo il contratto.

¹⁰⁸ A.D.G., A.S., n. 161.

¹⁰⁹ A.D.G., A.S., n. 112, 25 aprile 1564.

tetto si rivolge al capo d'opera appellandolo affettuosamente fratello. Le raccomandazioni contenute nel memoriale riguardano i tamponamenti delle cortine perimetrali della basilica. Le cortine contenenti le bucature sono da realizzare in pietra; in esse sono nascosti gli archi di scarico in mattoni che consentono la distribuzione dei carichi in prossimità di porte e finestre. Tuttavia il 1564 è un anno dedicato a lavori di minore importanza e permette agli esecutori di impiegare i fondi per grandi forniture di materiali ¹¹⁰.




Fig. 28: Resoconto dei nuovi disegni inviati a Genova dall'Alessi, 22 agosto 1564, A.D.G., A.S., n. 112.

Nel frattempo all'interno della famiglia si riaccendono i contrasti se rinnovare o meno il contratto a Galeazzo Alessi. La discussione dura per lungo tempo fino a quando nell'anno successivo (12 giugno 1565) si stringe un nuovo accordo 111. Il documento – sottoscritto da Agostino e Ottaviano

¹¹⁰ Ibidem, 9 ottobre 1564. Si veda ad esempio il contratto stipulato con i mulattieri Bernardo Magio e Antonio di Mauro « de loco Bizagnis per portare arena calcina mattoni pietre et tutte altre cose che bisognaranno al fabrica della chiesa ».

¹¹¹ Ibidem, 12 giugno 1565.

a nome di tutti gli altri esecutori – prevede una collaborazione triennale, una costante presenza in cantiere per sette mesi l'anno e uno stipendio mensile di trenta scudi d'oro.

Un altro accordo è stipulato con Angelo Doggio in casa di Ottaviano Sauli in piazza Giustiniani; in questo caso il capo d'opera offre i propri servigi per altri quattro anni con l'obbligo di dimorare insieme alla famiglia nella casa di Nicola da Levanto. Grazie a queste nuove convenzioni e alla ritrovata unanimità nelle decisioni dei cinque esecutori, i lavori della basilica nel corso del 1565 riprendono un nuovo vigore 112.

In ottemperanza alle clausole del nuovo contratto, nel novembre del '65 l'Alessi è a Genova per sovrintendere alle armature dei tre arconi restanti che uniscono i quattro grandi pilastri centrali. Per i consueti motivi di economicità, i suggerimenti mirano a riutilizzare le armature lignee del coro, ancora montate in opera. Per resistere alle spinte provenienti dai grandi pilastri emerge con urgenza la conclusione degli archi secondari che dividono le grandi navate dai tempiotti occidentali; dei quattro previsti rimane da costruire quello di nord-ovest; anche in questo caso si cerca di reimpiegare altre strutture di legno preesistenti.

Ancora scrupoloso alle direttive della famiglia, l'Alessi soggiorna a Genova tra il febbraio e l'ottobre del 1566. Ma i lavori eseguiti nel corso dell'anno non soddisfano pienamente il progettista. Non sono stati ancora ultimati i grandi piloni centrali fino al livello dell'imposta degli arconi. Prima della partenza egli lascia la descrizione minuziosa su tale opera:

«... dico adonque che questa primavera quanto prima goder si possa i bon tempi, si metta mano nel nome del Signore Iddio a fabbricare il muro delli quattro piloni li quali se alserano al paro della somità delli archi grandi uniti co li quattro triangoli chi sono poste tra l'uno arco grande et l'altro, quale sarano fondamento della cupola che li ha da soprastare et per che detti triangoli pendino fora del loro perpendiculo da palmi 7 in circa, hocorre usarvi molta diligentia et cautela acciò si rendino siguri a regere il peso della detta cupola et per questo como ho già informato il capodopra ocorerà oltra li archi nascosti che si farano per magior fortessa proveder delle pietre di canella quanto large comodamente si posino havere un numero di 200 in circa delle quale si fabricarano le sporte che vano sotto li archi detti per forificamento ... » 113.

¹¹² *Ibidem.* In questo anno è effettuata una nuova provvigione di pietre estratte nei terreni di Giacomo Negrone, posti *in Calignano subtus nova menia civitate.*

¹¹³ Ibidem, 12 giugno 1565.

Canelle -1		
Matori no fenoli negri p li quatti archi nascosti a + 8 slm pet Matori X fenoli diti p li predi delli triangoli at 6 slm pet Calsma mogia - p li sopra delli motori a 26 o sl. fornita	1400	-
Matom & fenoli dut o line 2 2 26 con nascosti a 18 8 m of	200	
Calsma mogia : pli sopra deti matoria de si limogio de 4	60	
pla mamfatina de mashi e lanovanti p desi matomi 4	160	
1	80	
per larco di ponente mattoni E canegri e diiti ad 4 7 Min 4 4	1900	
Calsina mogia no 6 Deti materi at 8 flmogio 20 + la manifativa de massi e lanvanti f deti materi + alse manifative e deta cours	350	
A la manifatina de madri e lanoranti f della materi	200	lain and an
facte mantabre y detta causa	100	~
palae manifatine y detta causa palae spese de giune e aguti et alac municione plisopra detti	50	
4	400	
A. A.	3000	

Fig. 29: Preventivo di spesa stilato da Galeazzo Alessi e Andrea Rebecco per la realizzazione degli arconi centrali e dei pennacchi sferici, 30 ottobre 1566, A.D.G., A.S., n. 112.

Inoltre nell'idea di portare a termine gli arconi e i pennacchi, l'architetto è consapevole che, prima di intraprendere la costruzione del tamburo della cupola, la struttura avrebbe dovuto riposare per almeno un anno. Ancora una volta egli stila insieme al Rebecco il preventivo per i lavori descritti per non incorrere in spese superiori alle 3000 lire stanziate. Questo piano dei lavori è comunque sostanzialmente rispettato; finalmente, dopo alcuni mesi di preparazione delle impalcature, nell'estate successiva il Cantone con dieci operai porta a compimento i quattro pilastri centrali fino al piano di posa del tamburo della cupola. A questo punto si richiede al perugino la realizzazione dei modelli in scala per i cornicioni e le altre decorazioni. Ma nel 1567 l'Alessi contravviene al contratto per seguire a Milano i cantieri di San Celso e ad Assisi quello di Santa Maria degli Angeli, oltre ad elaborare i progetti per il Sacro Monte di Varallo in Piemonte.

Nonostante l'assenza, i Sauli si limitano a pretendere i modelli e i disegni per la cupola (fig. 28). Di tali disegni non ci rimane traccia ad eccezione di due schizzi (figg. 30 e 31, fino ad oggi mai pubblicati) presenti in una lettera inviata da Perugia al Doggio 114 in cui è descritto nei particolari il tamburo.




Fig. 30: Galeazzo Alessi sezione della cupola della Basilica, A.D.G., A.S., n. 112.

L'Alessi avverte che la credibilità di un grande architetto è messa in gioco proprio dalla costruzione di una cupola come egli scrive al Rebecco «... pertantoché visto che le Signorie Vostre hanno deliberato alzare al presente questa cuppola la quale è principio d'un edifitio importantissimo et si male sieno li disegni non posso fare non risguardare il bisogno di

¹¹⁴ Ibidem, 25 agosto 1567.

cotesta fabrica dove pure consiste l'onor mio \dots » ¹¹⁵. Pertanto annuncia nella stessa lettera la volontà di presenziare alla preparazione dei lavori per la gran cupola.




Fig. 31: Galeazzo Alessi, pianta del tamburo della cupola della Basilica, A.D.G., A.S., n. 112.

In una riunione indetta tra gli esecutori nel settembre del '67 ancora una volta Stefano Sauli trova soluzioni mediatorie con gli esecutori ¹¹⁶ repu-

¹¹⁵ Ibidem, 26 agosto 1567.

¹¹⁶ *Ibidem*, 13 settembre 1567.

tando nuovamente indispensabile la presenza dell'Alessi « ... perché faccia con un quasi comento noi et il nostro capo d'opera così intelligenti del modello che egli ha fatto, che possiamo per l'avvenire in absentia sua cominciar sicuramente a la perfettione de la fabrica ... » ¹¹⁷. Nonostante ciò, nell'ottobre '67, mentre l'architetto è in viaggio da Perugia, insieme al fidato segretario Cristoforo Franceschini, a Sarzana, pronto ad imbarcarsi, gli giunge una lettera del Rebecco che lo informa del rinvio della costruzione della cupola deciso dai Sauli, invitandolo a procrastinare il soggiorno a Genova.

All'inizio del 1568 gli esecutori si riuniscono nuovamente e stabiliscono sia che il Cantone termini il quarto ed ultimo tempiotto, prendendo come riferimento i tre già realizzati, rinviando nuovamente l'inizio della costruzione della cupola, sia che l'Alessi faccia ritorno a Genova per terminare definitivamente il modello della stessa. Il 21 gennaio dello stesso anno l'Alessi risponde ai Sauli assicurandoli di aver preso atto delle decisioni assunte. Nel mese successivo l'architetto è nuovamente interpellato sul cedimento del muro della proprietà di Nicola Sauli e prontamente invia la risposta ¹¹⁸, il 18 febbraio, con la proposta di risistemare la strada che parte dalla cappelletta verso la proprietà di Stefano Sauli (oggi villa Sauli), di contraffortare il muro rovinato e di convogliare le acque in un condotto al di sotto della proprietà di Nicola ¹¹⁹.

Nel marzo '68, quando finalmente appare imminente la costruzione della cupola, il Rebecco informa il maestro perugino che gli esecutori avrebbero gradito il suo ritorno per spiegare a parole il lavoro da fare nella cupola. L'Alessi avrebbe dovuto inoltre elaborare altri disegni della stessa con il maggior numero di particolari possibili in modo tale che i lavori avrebbero potuto continuare senza problemi anche in sua assenza; ma, troppo preso dai cantieri a lui affidati, mai trovò il tempo di ritornare a Genova limitandosi a dettare le sue spiegazioni per lettera. Nel suo ultimo memoriale, datato 5 marzo 1569, l'Alessi si occupa della decorazione interna di alcune parti della chiesa tra cui le finestre del coro, due delle quali cieche, che avrebbero

¹¹⁷ Ibidem, 6 settembre 1567.

¹¹⁸ *Ibidem*, 7 febbraio 1568.

¹¹⁹ *Ibidem*, 18 febbraio 1568: « ... Quello che vi si aggiongesse di più saria l'alzare alcuni contraforti dove più il terrapieno si inalza, e di questo coteste pratiche costì potranlo in luoco proprio accomodare. Circa il dar transito all'acque io non so vedere la più spedita né la meglio via che farla passare per un condotto murato sotto il fondo de la villa del signor Nicolò ... ».

dovuto ospitare l'una l'organo e l'altra un «poggiolone conforme a quello de l'organo». L'architetto si sofferma poi con minuzia sulle decorazioni del presbiterio ventilando la possibilità di creare una divisione tra il coro e il resto della chiesa con « delli scancelli secondo che quivi nel Duomo di Milano si vede et vederesse in San Celso per un disegno molto nobile et richo fatto da me, senza divisione alcuna in scancelle, ma ciascheduno luogo da sedere si può alzare secondo mi pare aver visto in san Mateio». La finitura delle pareti interne doveva essere eseguita con un sottofondo calce ben pulita sulla quale si sarebbe provveduto ad applicare una camicia di stucco; riguardo agli ornamenti delle volte a cassettoni infine dice: « ... desidero si facino sono ripartiti secondo usavano gli antiqui nei tempii loro e come ho visto in alcuni luoghi già quasi dal tempo consumati nel portico di San Pietro di Roma et in la Rotonda ... » 120 (il Pantheon).

Riguardo al pavimento della chiesa l'architetto si riserva di elaborare un disegno dettagliato su una pianta mandatagli da Genova; proseguendo con le lanterne dei tempiotti, gli archi e il cupolotto del coro, gli architravi e le lesene con i loro basamenti in marmo bianco di Carrara.

A sconvolgere i piani degli esecutori e dell'Alessi però piombò una terribile pestilenza che colpì anche alcuni membri della famiglia Sauli. Questa notizia ci è data da una lettera, dai toni molto tristi, scritta dal segretario dell'Alessi, Cristoforo Franceschini, inviata a Stefano Sauli 121 per ragioni personali così esprimentesi: « et la mala qualità de tempi sopravenuta al principio d'ottobre, de' venti, tuoni, baleni, pioggie, grandini e terremoti sopra la memoria de vecchi in queste bande ... appresso desidero intender che ella habbia mandata via detta bona, perche partita Lei, la peste, che infetta tutti se intenderà esser uscita di casa di vostra signoria ... ». Questa lettera, inviata una seconda volta nel febbraio 1570, è l'ultima testimonianza del legame tra i Sauli e l'Alessi. È assai probabile che Stefano e Domenico Sauli morissero nella primavera del 1570 colpiti irrimediabilmente dal contagio. Meno di due anni dopo, il 30 dicembre 1572, Galeazzo Alessi si spegneva nella sua Perugia. Per ironia della sorte nel febbraio dello stesso anno si spegneva ultranovantenne l'altro grande committente dell'architetto perugino, Tommaso Marino. Alla morte del suo progettista la struttura della

¹²⁰ Ibidem, 5 marzo 1569.

¹²¹ *Ibidem*, 10 febbraio 1570.

basilica si presentava incompiuta nelle coperture, nella grande cupola centrale e nei quattro campanili.

12. La crisi del cantiere, 1570-1601

Il 1570 segna una svolta nella conduzione del cantiere della basilica di Carignano; in una riunione i Sauli deliberano di dare la precedenza al completamento delle opere già iniziate piuttosto che intraprenderne di nuove. Si pensa così di completare la volta e la copertura della navata nord, la cui costruzione era stata abbandonata a livello del grande cornicione sopra ai capitelli corinzi. Nel preventivo, compilato per computare l'impegno finanziario per realizzare la copertura della navata, si possono leggere i prezzi dei materiali, il costo della manodopera e dei ponteggi per un totale di 6856.1 lire 122. Quasi un terzo della spesa è costituito dall'acquisto di mattoni "ferrioli" e "dritti"; questa grande quantità di laterizi serve soprattutto per realizzare la grande volta a botte cassettonata sopra alla navata.

A capo dell'opera di Santa Maria di Carignano rimane Angelo Doggio, confermato con un nuovo accordo quadriennale nel 1567, subentrando con il titolo di *architecto* all'Alessi, e riconfermato ancora nel 1575 ¹²³ fino alla morte avvenuta nel 1586; a lui succederà Giovanni Basso ¹²⁴.

Portati a termine nel '72 i lavori alle coperture, gli esecutori pensano di iniziare la costruzione della cupola maggiore, per molti anni rinviata. Il 14 luglio è preparato un primo preventivo 125:

Calculo della spesa per erger la cupula più palmi 14 del già detto

et prima canelle 41 di petre che a L. 4.10 la canella valuta	L.	184.10
e più mattoni 40000 ferrioli negri ad L. 9.18 il migliaro valuta	L.	396
e più moggia 30 di calcina ad L. 8.10 computato arena, et ogni cosa	L.	255
e più per giornate 320 di mastro ad s. 14 il giorno valuta	L.	224
e più per giornate 680 di lavoranti ad s. 10 il giorno valuta	L.	340
Somma	L.	1399.10

¹²² A.D.G., A.S., n. 110.

¹²³ Il verbale della riunione dei Sauli in merito al rinnovo del contratto nel 1575 si trova in A.D.G., A.S., n. 69.

¹²⁴ A.D.G., A.S., n. 7/20.

¹²⁵ A.D.G., A.S., n. 110.




Fig. 32: Galeazzo Alessi (attribuito), disegno del campanile sud-ovest, seconda metà del secolo XVI, A.D.G., A.S., n. 10.

Il fatto che questo computo sia così poco dettagliato indica che siamo di fronte a un conto di massima e non certo a uno definitivo; è verosimile infatti pensare che i Sauli volessero stimare il costo totale della cupola senza però essere intenzionati a realizzarla a breve termine. Ancora una volta infatti gli esecutori deliberano di soprassedere alla realizzazione di tale opera. Non ci sono note le ragioni di questo ulteriore differimento, ma senza dubbio intervengono sia ragioni economiche, sia l'avvicendamento all'interno del collegio degli esecutori in seguito alla morte di Stefano, Domenico e nel 1571 di Cristoforo Sauli. Si procede invece al completamento del tetto del tempiotto di nord-ovest; nel preventivo si legge 126:

Calculo della spesa ha da andare a tirare su le muraglie a pian del tetto del tempioto verso tramontana e fare detto tetto

E prima a fare la muraglia a pian del tetto quale va alta palmi 12, longa palmi 114, larga 6, canelle 50 di petre in circa ad L. 4 la canella valuta	L.	200
E più per calcina per fare dette muraglie moggia a n° 25 ad L. 8.10 il moggio computato arena e ogni cossa valuta	L.	212.10
E più per fare tre volte chi hano da regere detto tetto canelle XVI di mattoni che a 1400 per canella somano mattoni 20000 ferrioli driti ad L. 6.18 il migliaro valuta computato il porto	Ι	138
E più calcina per fare dette volte moggia 8 che a libre 8.10 il moggio como sopra valuta	L.	68
E più per fare le tramezane del detto tetto mattoni a n° 6000 a libre 6 e soldi 28 il migliaro como sopra valuta	L.	41. 8
${\bf E}$ più per moggia tre di calcina per fare dette tramezane ad L. 8.10 il moggio como sopra valuta	L.	25.10
E più per abaini per fare detto tetto a n° 3000 ad L. 48.12 il migliaro computato il porto valuta	L.	145.16
E più per moggia X di calcina per fare detto tetto ad L. 8.10 il moggio valuta como sopra	L.	85
${\bf E}$ più per dozene sedece di farchetine per armare le sudette volte ad s. 36 la dozena valuta	L.	28.16
E più giornate 280 di mastro a fare li sudetti lavori ad s. 14 il giorno valuta	L.	196
E più per giornate 420 di lavoratori ad s. 9 il giorno valuta	L.	189
E più per fare il compimento delli doi pessi di canale palmi 60 quali sarano in peizo da libre 100 incirca ad s. 8 la libra valuta $$	L.	40
Somma	L.	137 . 0
		0

 $^{^{126}}$ Ibidem.

Il 12 gennaio 1574 i Sauli, riuniti in assemblea ¹²⁷ in casa di Alessandro q. Domenico in piazza S. Marcellino, – presenti Nicola e Ottaviano q. Antonio, Bendinelli q. Sebastiano e Tommaso q. Giuliano – decidono resolvendi id quod ipsis occurrere posset expediens esse pro dicta ecclesia in presentiarum fabricari facere ¹²⁸. Al consesso è chiamato anche Angelo Doggio. Nella riunione si decide di continuare i lavori al rivestimento lapideo esterno, mettendo in opera anche i grandi cornicioni atti a contenere le acque piovane per proteggere i muri dalle intemperie (... preterea fabricari ex lapidibus Finarii coronides idest cornices in muris et architrabes ipsius ecclesie ut acqua pluvia muris predictis damnum non inferat et etiam fabricari stilicidia videlicet subgrundas tectorum ...) ¹²⁹, ma la decisione di maggiore rilievo è quella che riguarda l'erezione del primo campanile.

Nel verbale della riunione si legge: ... et campanile ecclesie in angulo tecti eiusdem borream versus latitudinis altitudinis et mensure aequalis expresse per Galeatium Alesium architectum ... ¹³⁰. Nel progetto originale dell'Alessi il compimento dei vertici della chiesa a pianta a croce greca dovevano essere quattro campanili disposti come punti cardinali intorno alla grande cupola ¹³¹. Tuttavia oggi si possono osservare solo due di queste strutture, nel prospetto occidentale. Insorge dunque un problema di rilevante interesse: qual'è il progetto originale dell'Alessi?

A questa domanda si può rispondere osservando un disegno (fig. 32) in cui figura un campanile assai differente rispetto a quello effettivamente realizzato. Il documento è conservato allegato ad un ordine di materiali di rivestimento, datato 24 novembre 1584, in cui appare scritto «... che detto ornamento sii lavorato conforme il modello infilato e signato da messer Gerolamo di Caneto nottaro di la fabrica e in tutto conforme d'esso rimettersi ... » ¹³².

Circa l'attribuzione all'Alessi non paiono esservi dubbi. Da una osservazione attenta di alcuni particolari decorativi, come le lesene antropomor-

¹²⁷ Le notizie circa questa ed altre riunioni si possono trovare in A.D.G., A.S., n. 69, una raccolta di verbali delle riunioni degli esecutori dal 1574 al 1583.

¹²⁸ Ibidem.

¹²⁹ Ibidem.

¹³⁰ Ibidem.

¹³¹ Sull'ipotesi dei quattro campanili si veda C. Thoenes, S. Maria di Carignano e la tradizione delle chiese a cinque cupole, in Galeazzo Alessi cit., pp. 318-325.

¹³² A.D.G., A.S., n. 10.

fe, si possono infatti constatare marcate somiglianze con i motivi che l'architetto adotta per palazzo Marino (fig. 33) e per i portali di ingresso ai giardini di villa Giustiniani-Cambiaso. Rispetto al campanile attuale, quello rappresentato nel disegno dell'archivio si presenta più slanciato e trattato con maggior cura nelle raffinate decorazioni; le due strutture sono simili fino al primo ordine di lesene in stile corinzio per differire sostanzialmente ai livelli superiori. È probabile che fino a questa quota sia stato seguito il progetto originale e che solo in un secondo tempo questo sia stato abbandonato.






Fig. 33: a sinistra, Galeazzo Alessi, disegno del campanile, particolare; a destra Galeazzo Alessi, Palazzo Marino, cortile interno.

Parallelamente alla realizzazione di queste opere murarie la famiglia continua l'acquisto di terreni sulla collina; nel 1579 la proprietà di Stefano Bava, figlio di Francesco, è annessa ai beni della basilica; si tratta di una

«... villa cum domo ... sita in Calignano cui coheret antea via publica, ab uno latere domus cum villa nob. Hieronimi Vitali, ab alio in parte villa heredum quondam Nicolai Castagnoli et in parte quedam via dictorum heredum de Castagnola, retro in parte via publica et in parte domus Baptiste et fratrum de Facio et si qui sunt veriores confines ... » ¹³³.

Con questo nuovo investimento i discendenti di Bendinelli I hanno pressoché completato la loro egemonia sulle proprietà circostanti la chiesa.

¹³³ A.D.G., A.S., n. 7.

Se da un lato i Sauli provvedono alla diretta gestione del cantiere, da un altro si muovono politicamente per cercare di introdurre il culto nella chiesa e per ottenere l'erezione in collegiata da parte del Pontefice, desiderio realizzato nel 1583 da Gregorio XIII ¹³⁴, anche grazie all'influenza del cardinale Alessandro e all'aiuto di alcuni alti prelati.

Il 2 giugno 1587, in seguito alla morte di Angelo Doggio, gli esecutori si riuniscono nella sacrestia sud della basilica per decidere il successore alla carica di capo d'opera. Con una votazione svolta come da consuetudine – gettando le palle colorate in un calice – è nominato all'unanimità Giovanni Basso q. Bartolomeo con un salario di 550 lire l'anno. Il nuovo capo d'opera, la cui fama è già da tempo nota, deve sottostare alle rigide regole imposte dal contratto per le quali egli non può nemmeno allontanarsi dalla città senza l'approvazione degli esecutori:

«... e primo che egli debba assistere di continuo alla cura di detta fabbrica...che non possa intraprendere cura di altri lavori né fabriche sì in operare como in consigliare fuori della fabrica li giorni di lavoro ... risalvato però e exclusi da questo ordine tutti li descendenti maschi del q. Bendinelli institutore di detta chiesa, li quali dessendenti sia obligato andare a servire così di consiglio como d'opera in quello che essi sarà richiesto. Che infine di ogni anno di detti anni cinque debba a palle essere confirmato dalli m.ci Executori della fabrica con le due terze parti di quelle ... » ¹³⁵.

Le condizioni del contratto però non sempre sono rispettate dal Basso e ciò provoca una accesa discussione con Bendinelli II, il più anziano degli esecutori, il cui disappunto si legge con estrema chiarezza nel *protesto* ¹³⁶ scritto dal Sauli e consegnato ufficialmente agli altri esecutori della fabbrica il 30 settembre 1589 ¹³⁷.

¹³⁴ La pergamena è conservata con l'originale sigillo plumbeo in A.D.G., A.S., n. 1.

¹³⁵ A.D.G., A.S., n. 7.

¹³⁶ Ibidem.

¹³⁷ Ibidem. Nel documento si legge: « ... et sapendo che in li detti tre anni e mezzo non solo non ha servato il contenuto in detto instrumento, di lasciar tutti li lavori, o sia imprese che havea alle piani, anzi che in dispreggio di essa concordia ha interpreso tutti quelli lavori, o sia imprese, che ha potuto, et di più fatto molti scarsi, per dove la detta chiesa n'è venuta a restar di sorte tale dannificata et pregiudicata, che si può dir che tutti li denari, che ha havuto esso capo d'opera siino stati butati via, non havendo servito e potuto servire essa chiesa, essendo di continuo occupato ... si che di tal procedere il danno et detrimento che ne ha riceputo e che di continuo ne riceve essa giesa non si basterebbe a credere, e , vero è, fatto il servitio de signori executori, il resto del giorno o della mattina la consuma alli scarsi che ha alle mani, e di raro, o, poco et stracco, capita alla chiesa e faci che può; di più, che tutti li danni et pri-

Nonostante questo episodio si decide di mantenere il rapporto con il capo d'opera a patto che questi non contravvenga nuovamente alle clausole del contratto, pena il licenziamento. Una delle motivazioni che causano il rallentamento dei lavori della chiesa è senza dubbio il contrasto con il Basso, ma è difficile pensare che questa sia la sola causa della fase di stasi che durò quasi un decennio. In passato gli esecutori testamentari avevano spinto i capi d'opera e gli operai a concludere il prima possibile i lavori di muratura per introdurre il culto nella chiesa; tale pressante spinta è venuta però meno dopo la pestilenza del 1568 e in seguito ai frequenti diverbi tra i membri della famiglia che hanno causato più volte la sospensione dei lavori.

In questa fase, intorno al 1590, tutti i lavori di decorazione dell'edificio, sia negli interni sia negli esterni, si presentano assai onerosi e complessi tanto da spingere i Sauli a semplificare in talune parti il progetto originale dell'Alessi.

Intanto alcuni membri della famiglia chiedono il permesso di essere tumulati all'interno della chiesa, nelle cappellette laterali; la chiesa assume così anche il carattere di sontuosa tomba di famiglia. Una di queste richieste è conservata nell'archivio; si tratta di una lettera di Marco Antonio Sauli, figlio di Paolo e nipote di Bendinelli I, ai cugini esecutori per ottenere il permesso di seppellire i discendenti di Paolo Sauli all'interno della chiesa ¹³⁸. La richiesta di Marco Antonio è accettata e ancora oggi alcuni componenti di questo ramo della famiglia Sauli riposano all'interno della basilica.

Per procedere all'allestimento e alla decorazione delle cappellette gli esecutori assumono il maestro Giovanni Maria Pambio, scalpellino. Per quanto riguarda invece la finitura in pietra di Finale delle facciate i Sauli prendono accordi con Giacomo Pinea. Fitta è la corrispondenza ¹³⁹ tra il Pinea ed il cantiere della Basilica; nell'archivio sono conservate numerosissime lettere di accompagnamento delle spedizioni.

Per lungo tempo, gli esecutori dibattono sulla necessità di dare un alloggio definitivo ai preti che provvisoriamente dimorano nelle abitazioni di proprietà della basilica. La costruzione della canonica, voluta già da Bendi-

giuditii, che ha potuto chausar alla detta chiesia per ingratiarsi non solo con li signori executore ma con tutti li suoi concorrenti, non se n'è scordato niuno e fra li altri di levar alle volte li masachani da lavorar essa chiesia ... ».

 $^{^{138}}$ Ibidem.

¹³⁹ In gran parte tale corrispondenza è conservata in A.D.G., A.S., n. 117.

nelli I, costituisce un problema che aveva interessato gli esecutori fin dall'inizio dei lavori. Numerose sono le testimonianze delle riunioni e delle votazione "a palle" circa la ubicazione della nuova costruzione che deve sorgere nelle immediate vicinanze della chiesa.

Per troppo tempo si è procrastinata la realizzazione della cupola, che è rimasta sospesa al livello superiore del tamburo. L'Ufficio della Misericordia interviene il 15 settembre 1594 con una *istantia* contro l'indecisione dei Sauli imponendo loro di concludere la fabbrica della chiesa ¹⁴⁰. All'istanza del 15 settembre fa seguito il 16 gennaio 1595:

« Ordine del m.co officio della misericordia per il quale ordina che si debba fabricare la cupola: ...Ordinaverunt et ordinant quod dictus M. Bendinellus Sauli q. D. Sebastiani, unus ex dictis M. cis D. nis executoribus, infra dies octo proxime venturos et secuturos a die habite noticie presentis ordinationis debeat dedisse verbum scribae dicte fabrice ad hoc ut per capserium illius fabrice capi possit in cartulariis Sancti Georgii peccunias neccessarias pro fabrica dicte cupole et hoc donec quousque cupola ipsa prefacta (così) fuerit, quod si non fecerit ex nunc prout ex tunc licentiam contra dictum M. D. Bendinelli concesserunt et concedunt ipsum dettinendi et non relaxandi, donec et quousque dictum verbum dederit dicto scribe in omnibus ut supra ... » 141.

In seguito alle forti pressioni ricevute, i Sauli non possono sottrarsi dal completare la struttura della basilica con la costruzione della cupola. Dopo un ritardo di oltre venticinque anni si mette così mano all'elemento più importante dell'intero complesso, quello per cui l'Alessi sosteneva venisse messo alla prova ogni grande architetto. Il 3 febbraio Bendinelli esprime pa-

¹⁴⁰ A.D.G., A.S., n. 7; « ... Li mesi passati fu fatta istantia alli Magnifici Signori, che per la discordia e diversita di pareri delli magnifici essecutori della giesa ultima volontà del m. Bendinelli Sauli il vecchio, non si andava appresso alla fabrica della chiesa di Carignano e richiedendo insieme fuse da vostra signoria illustrissima dichiarato qual lavoro, o sia fabrica dovessi procedere sopra del che, visitata la detta fabbrica, fu da vostra signoria illustrissima e molto illustrissimi signori ordinato a bocca e non fu scritto sopra la firma di essa fabrica, il che sino a qui non è stato osservato, anzi per quanto s'intende, la fabrica del tetto è stata tralasciata in modo tale che se da vostra signoria illustrissima e molto illustrissimi signori non le vien dato rimedio del tutto si fermerà contro la sua volontà del testatore et in danno di tanta pia opera et che ciò può essere causato per non haverla la signorie vostre fattale ordine in scritto. Perciò si supplicano sian scritte per lo pubblico decreto dichiarare quali delli lavori o fabrica richiesti per adesso si doverà fare e procedere in modo che quello ordinaranno sia esseguito, e a quello miglior modo che a vostra signoria illustrissima e molto illustrissimi signori parerà alle quali citati li m. Bendinello di Sebastiano, Lorenzo del q. Ottaviano, rev. Fra Giovanni del q. Giuliano et Andrea del m.co Bendinelli Sauli essecutori della predetta pia opera ad opperare et spendere quale vorranno ... ».

¹⁴¹ *Ibidem*, n. 7/95.

rere favorevole allo stanziamento dei soldi per la nuova costruzione; manca solo la definitiva approvazione dell'intero collegio degli esecutori che puntualmente avviene il 18 febbraio. Ecco il parere di Bendinelli 142:

«... Il soprascritto M.co Bend. li Sauli, come Priore, dice, che havendo le MM.VV. discorso intorno a far la Cupola della fabrica qual si tratta, et quantonque non habbi mai per suo conto fabricato et non habbi potuto udire il tutto et havendo inteso dal lor capo d'opera cose tale da far inpacire, in esser necessità, di discoprir tutta la chiesa, et di far un ponte di la cresta della nave della chiesa 25 palmi alto, ma alli venti di mare non le si vorrà trovare e di voler tirar li attratti di fuori della chesa et altre pacie. Perunde, ha risoluto di volere haver sattisfatione di dir il suo parere in scritto acciò consti sempre, trattandosi massime di negotio di tanta importanza, et di spesa preiudica di più di 50.000 libre, et non si finirà in sei anni di tutto ponto.

In la prima dice, che le SS. VV. tutti insieme sono debitori di non permettere che in modo alcuno sii guastato il fatto per far altra fabrica nova poiché ne resulterebbe ad essa opera pia inestimabile danno et a lor S.^{ri} vergogna et carrico di conscienza, tanto più che con spesa, o magior spesa, volendo si potrà conservar il fatto et far quanto si vorrà di novo, oltra che la cupola và assai più alta di qual è la cima del tetto antico, qual copre la chiesa, dove ha da andare essa cupola.

Trattando primeramente di conservar il fatto, sì come siamo dibitori di far conservare, dice che volendo si potrà et doverà far conservare il tetto antico, col qual resterà assicurata la fabrica da ogni travaglio, non che altro, ruinerebbe ogni cosa.

Quando per necessità, o perché così si volesse dice che per conservar il fatto non si può a mano prima di desfar il tetto antico di farne un altro dentro del principio della cupola qual principii al piano delle finestre, et se alsi manco sarà possibile a salvamento, che disfandosi il tetto antiquo, l'acqua, né altro possi in modo alcuno offendere il fabbricato; quantunque giudichi questa spesa pernicciosa e di molta facilità, si potrà conservare il detto tetto antiquo, senza doverlo pertusare né guastare, et altre se sarà preso il parere da altri capi d'opera, et altre persone intelligente sarà confirmato et questo servi circa alla conservatione del fabricato.

Intorno poi al tirar sopra li 8 o 10 palmi o quelli seranno di muraglia, che intorno mancano fino al pian della cupola, o sia cornice, dice che questa è muraglia di cinque palmi in circa de grossessa, tutta muraglia grezza, o sia senza niun lavoro, qual se si vuole si può et si deve tirar su senza offesa alcuna del tetto antico, massime conforme le loro forme, di 20 o 30 palmi l'una, una à modo di ⊂ et l'altra a riverso ⊃. Così quale possino li maestri de tanto in tanto dentro et fuori misurare se vanno giusti, et questo è quanto a tirar su la muraglia sino alla cornice.

Come si sarà alla cornice, dice che giudica debbi avansare et esse tanto spacio, dal tetto alla muraglia, da poter di dentro far essa cornice, et quando non si fussi in un modo et in l'altro, giudica di notabil danno di essa opera Pia à lassar fare ne dentro et fuori di tutto ponto, et poi finita far la cornice che è inpossibile, che facendose prima essa cornice et si fresche, che nel fabricare non siino dannegiate et queste et serà più travaglio da più

¹⁴² Ibidem, n. 7/99.

spesa e cattivo lavor a repezarle che a farle di novo, e questo servì circa poi a far o non far la cornice.

Intorno la cupola, che va piantata al pian della cornice, non se vuol a trattare, sperando debbi esser fatta giuditiosamente della dovuta altezza si conforme al modello quanto ancora al arte.

Per maggior giustificatione di quanto sopra ha detto, dice che si potrà far una prova, in far tirar su venti o trenta palmi di lunghessa di essa muraglia di cupola, alta quanto l'ha d'andare fino alla costruzione et fatta farà, resterà chiarito quello si potrà fare et all'hora con consulta de periti risolvere il resto far corretione sempre di quelle.

Del tirar su li attratti, che non si deveno né si possono tirare che dentro della chiesa, tanto più che ciò si poterà far a bon tempo et a cattivo, et alla notte lassar il tutto sicuramente. Che al pian della loggia sopra li tetti si deve fare doi punti o sia doe scale accostate alla muraglia della cupola, forti et sicure, sopra quale li lavoratori possino comodamente chiamare a portar sopra le pietre, calcine et altri attrati.

Sopra la cresta della muraglia di ponente un ponte acciò sopra esso possino li lavoratori portar il zetto et buttarlo in terra, questo è quanto SS.^{ri} mei Oss.^{mi} sappi et possi dire per hora intorno a questa sì pia opera, et sotto venia sempre di quelle in come et in particolare ».

Questo documento ci offre alcuni spunti per riflettere quale fossero i problemi della costruzione della cupola. Innanzi tutto si può pensare che la costruzione fosse stata interrotta in precedenza alla quota superiore del tamburo (sopra alle finestre) – si parla infatti della cornice su cui si posa la cupola vera e propria – e che tale spazio centrale fosse stato in qualche modo coperto con un tetto provvisorio per impedire alle piogge di penetrare all'interno della chiesa e rovinare le finiture interne. La presenza o meno di un tetto provvisorio è una nostra supposizione che però ci appare ragionevole; infatti è difficile pensare che per vent'anni il grande spazio della cupola centrale fosse del tutto aperto. È altrettanto plausibile pensare che gli esecutori incontrassero seri problemi nell'affrontare l'organizzazione della costruzione della cupola, non agevolati affatto dal capo d'opera contro cui spesso si scagliavano i Sauli rimproverando immobilità e scarsa capacità. Uno degli ostacoli da affrontare era quello di portare il materiale in alto fino alla quota dei tetti senza rovinare ciò che era già stato costruito; Bendinelli propone di realizzare una serie di ponteggi per movimentare i materiali e gli attrati, attrezzi, avvalendosi dei percorsi realizzati sul colmo delle coperture e che l'Alessi stesso aveva concepito proprio per questa utilizzazione nella fase di costruzione delle strutture emergenti dalle coperture. Per tentare di dare una soluzione ai problemi presenti in questa fase del cantiere Bendinelli propone di richiedere il parere di altri capi d'opera; di tali perizie però non abbiamo, ad oggi, trovato alcuna notizia.

Gli esecutori si trovano di fronte ad un tipo di costruzione che mai in passato hanno affrontato e la mancanza di una guida autorevole causa una sorta di insicurezza tra i membri della famiglia, preoccupati come sono di non sperperare soldi in opere inutili e senza buon fine.

Comunque sia il cantiere prosegue e nel 1602, con la posa in opera della croce sopra alla grande cupola, si può dire che termini la struttura della basilica di Carignano.

13. S. Maria di Carignano e le chiese a pianta centrale

La tradizione della chiesa a pianta centrale iscritta in un quadrato fonda le proprie origini nell'ambito medio-bizantino poiché ben si confaceva ai riti ortodossi; in Occidente gli esempi anteriori al Cinquecento della cosiddetta pianta a croce greca sono assai isolati. La cultura umanistica - nel proporre una riflessione sull'architettura classica e sui criteri di proporzione, formali e compositivi - adotta l'edificio a pianta centrale in quanto coniuga pienamente la concezione androcentrica con la perfezione della figura circolare o inscrivibile in un cerchio. Nondimeno è apprezzata la qualità scenica e iconografica di cui gode una costruzione simile. Tra le testimonianze classiche esistenti in Italia, il Pantheon indubbiamente emerge quale exemplum delle chiese mariane, come ben spiega Wolfgang Lotz 143. Lo studioso tedesco ricorda tre edifici dedicati al culto della Vergine: Santa Maria delle Carceri a Prato, Santa Maria della Consolazione a Todi e Santa Maria presso San Biagio a Montepulciano. I tre complessi religiosi, nati per desiderio popolare a seguito di eventi miracolosi, assumono più un significato simbolico che liturgico.

Si può dire che nasca la chiesa-monumento dalla percezione a tutto tondo come una statua, tanto auspicata dall'Alberti 144.

Un contributo fondamentale allo sviluppo e alla diffusione della pianta centrale è dato dal Bramante che la interpreta per il San Pietro in Montorio e la ripropone per il tempio Vaticano, simbolo stesso della religione cattolica.

¹⁴³ W. LOTZ, Studi sull'architettura italiana cit.

¹⁴⁴ L. B. Alberti, De re aedificatoria cit.




Fig. 34: Donato Bramante, pianta per la basilica di San Pietro, 1505, Firenze, Uffizi, Gabinetto Disegni e Stampe, coll. 1A.





Fig. 35: Galeazzo Alessi, pianta della basilica di Santa Maria di Carignano.

Tuttavia nella seconda metà del secolo XVI la spinta controriformista consolida definitivamente le posizioni dei sostenitori della croce latina auspicata da Raffaello mentre viene abbandonata quella scelta dal Bramante. Un'impostazione questa che perdura nei secoli; non a caso numerosi edifici a pianta centrale furono nel tempo modificati o addirittura demoliti.

In tale contesto la basilica di Santa Maria in Carignano appare un caso singolare, vuoi per il fatto che l'impianto centrale non ha subito interventi successivi, vuoi per l'estrema libertà progettuale concessa all'Alessi. È il caso

di ricordare che nelle volontà testamentarie, dettate il 16 ottobre 1481, Bendinelli I Sauli fornisce soltanto una descrizione sommaria della chiesa ¹⁴⁵.







Fig. 36: a sinistra, Antonio Sangallo, progetto di pianta per San Pietro, Milano, Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli; a destra, Raffaello, progetto di pianta di Sebastiano Serlio Libro III, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana.

L'architetto perugino dunque non subisce alcun genere di restrizioni, tantomeno di carattere formale, in quanto il luogo scelto dagli esecutori testamentari e dall'Ufficio della Misericordia non rientra nel tessuto urbano e soprattutto non presenta vincolanti preesistenze. Del progetto alessiano la committenza probabilmente rimane attratta dal contenuto scenico e dalla maestosità; l'idea di un edificio a pianta centrale, sito in uno dei punti più alti della città, appare simile ad un grande monumento su un maestoso basamento di roccia. La basilica di Carignano diventa non solo un luogo di culto mariano, ma anche un simbolo della raggiunta potenza di una famiglia.

Si è già sottolineato come i rapporti più che ventennali fra l'Alessi e la famiglia genovese non denuncino spaccature; questo legame di estrema cor-

¹⁴⁵ Vedi nota 13.






Fig. 37: a sinistra, Michelangelo, pianta per San Pietro, incisione del Dupérac, 1569, Milano, Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli; a destra, Baldassarre Peruzzi, progetto di pianta per San Pietro, American Academy of Rome, inv. 23.








Fig. 38: confronto tra le proporzioni della pianta per il San Pietro in Vaticano di Michelangelo e del Bramante con la basilica di Santa Maria in Carignano.

rettezza e cortesia tra committente e progettista è un evento assai raro nella storia dell'architettura del Cinquecento. Anche dopo la morte del maestro perugino l'opera è portata a termine mantenendosi nelle direttive dettate dal maestro sia attraverso i numerosi disegni, oggi scomparsi, sia attraverso il modello, anch'esso andato distrutto 146.

¹⁴⁶ Vedi par. 6.




Fig. 39: sovrapposizione della pianta di Carignano su quella del progetto sangallesco del San Pietro.

La chiesa si colloca in un particolare tipo di edifici in cui la croce greca è inscritta in un quadrato; lo spazio centrale è coperto da una grande cupola, sorretta da imponenti pilastri; quattro cupolotti minori coprono altrettante porzioni angolari chiamate "tempiotti". I quattro spazi che si dipartono dalla zona centrale non sono navate vere e proprie, ma bracci della croce, tutti di eguale misura voltati con una botte con cassettonature di ispirazione classica.

Alcuni studiosi ritengono che la pianta della basilica di Carignano sia un'interpolazione del progetto del San Pietro proposto dal Bramante e di quello del Michelangelo 147; del primo l'Alessi avrebbe mantenuto lo schema più compatto e il rapporto più vicino della cupola maggiore con le minori, del secondo avrebbe recepito l'ingrossamento dei pilastri e la configurazione più netta e meno continua delle parti dello spazio interno.





Fig. 40: a sinistra, P.P. Rubens, I palazzi di Genova, Anversa 1622, pianta della basilica di Carignano; a destra M. P. Gauthier, Le plus beaux édifices de la ville de Gênes et de ses environment, Paris 1818, Église de l'Assomption.

Pare opportuno rilevare comunque anche l'influenza sull'Alessi di Antonio da Sangallo il Giovane che a sua volta medita sul progetto bramante-

¹⁴⁷ G. NICCO FASOLA, Santa Maria Assunta in Carignano a Genova, in «L'architettura », 6 (1956).

sco, modificandone le proporzioni sia in pianta che in alzato. Al Sangallo va infatti il merito di avere intuito il problema dell'ingrandimento dei pilastri centrali pronti per sorreggere una maestosa cupola con estradosso semisferico e intradosso ogivale.

Questo sviluppo spaziale è riproposto nella basilica dei Sauli, nella quale ritroviamo i quattro grandi campanili angolari e la forma dei pilastri centrali. Nelle sue linee generali il progetto alessiano presenta comunque una sostanziale differenza rispetto a quelli sopra citati, specie in ragione del rapporto geometrico sia tra i cupolotti e la cupola maggiore sia tra le dimensioni di questa e i pilastri che la sostengono. Come dimostra il Thoenes, l'Alessi (fig. 39) riproduce in scala le proporzioni del progetto sangallesco, e benché elimini gli ambulacri uscenti dalle tre facciate della basilica, mantiene pressoché inalterato lo spazio interno nelle proporzioni sia della grande croce centrale, sia in quelle delle quattro cappelle angolari, anch'esse cruciformi 148. Su quest'ultimo aspetto il progetto alessiano si differenzia da quello di Michelangelo in cui le cappelle angolari hanno una maggiore compattezza.






Fig. 41: a sinistra, pianta della basilica di Carignano, sec. XVII, Milano, Archivio di San Barnaba; a destra, pianta della basilica di Carignano, Firenze, Uffizi, dis. 3182A.

¹⁴⁸ C. THOENES, S. Maria di Carignano cit., pp. 318-325.




Fig. 42: Anonimo, facciata occidentale della Basilica di Carignano, Berlino, Staatliche Museen, Kunstbibliothek, inv. 4656.

Interessante è anche l'analisi condotta da Michele Furnari su molti edifici a pianta centrale, tra cui Carignano, in cui individua una distinzione in

spazi sequenziali e sovrapposti 149. Da questo studio la basilica dell'Assunta parrebbe una derivazione di schemi più articolati nei quali si identifica uno spazio dominante definito dalle navate ortogonali della croce greca e dai quattro tempiotti angolari; manca un terzo livello riconducibile agli ambienti più esterni della chiesa emergenti per esempio nel San Pietro del Bramante o del Sangallo. L'interpretazione spaziale fatta in pianta dall'Alessi condiziona conseguentemente l'aspetto esterno dell'edificio che assume un'impostazione più rigorosa e meno plastica se confrontata con i modelli proposti per il Tempio Vaticano. La riduzione matematica fatta esclusivamente seguendo le proporzioni non corrisponde certamente ad una ottimizzazione della struttura; si apre qui un tema interessante circa i rapporti di scala e le conseguenti distorsioni ottiche. L'architetto del '500 infatti progetta esclusivamente attraverso il proporzionamento e al contempo si avvale dell'esperienza di altri, oltreché di buona dose di intuito personale. Tuttavia ad una riduzione delle proporzioni non sempre corrispondono reali esigenze statiche; oggi siamo in grado di dimostrare che solo in pochi casi l'andamento delle tensioni entro le murature segue fattori di scala geometrici.

L'Alessi, forse preoccupato per la stabilità dell'edificio e in particolare per la grande cupola, prevede nel progetto grandi pilastri per sopportare una struttura tutto sommato "leggera" rispetto alle grandi cupole progettate per San Pietro. La visione d'insieme dell'interno riflette questo sovradimensionamento che si tramuta in un impatto di eccessiva robustezza e massività a dispetto di una cupola tutto sommato di dimensioni ridotte, grazie anche alle grandi finestre che si aprono nel tamburo. La ricerca condotta su alcune stampe e diversi disegni di piante e prospetti della basilica – oggi dispersi in diverse raccolte europee – rileva alcune incongruenze nelle datazioni e nelle attribuzioni. Il rilievo più antico risale al lavoro del Rubens; qui la pianta della chiesa di Carignano presenta alcune imprecisioni, vuoi nella disposizione delle sacrestie, vuoi nella forma dei pilastri centrali (quadrati anziché esagonali) 150. Risalgono al 1832 i rilievi del Gautier, ispirati in larga parte a quelli del Rubens e quindi non privi anch'essi di sostanziali imprecisioni; si notino tuttavia le scalinate a forma semicircolare più rispondenti alle originali. Tali accessi sono stati infatti radicalmente trasformati e ampliati alla fine del secolo scorso, quando la piazza fu oggetto di una totale ristruttura-

¹⁴⁹ M. FURNARI, Atlante del Rinascimento, Napoli 1993.

¹⁵⁰ P.P. RUBENS, Palazzi antichi di Genova, Anversa 1652.

zione. Sulle scalinate originali sono conservate nell'archivio Sauli due diverse proposte: l'una con le scale a semicerchio, l'altra con un ingombro più rettangolare. Interessanti sono invece due antichi disegni anonimi rintracciati in distinte collezioni. Il primo - conservato agli Uffizi (n. 3182A, fig. 41 destra) – sembra abbastanza rispondente al progetto originale dell'Alessi: sono infatti da notare la presenza di tre portali uguali nei tre lati (nord-sudovest) e di grandi nicchie esterne. Il secondo – custodito presso l'archivio di San Barnaba a Milano (fig. 41 sinistra) – è attribuito a Lorenzo Binago e datato in un periodo anteriore al 1627 151. Questo disegno presenta anch'esso alcune imprecisioni quali la mancanza dei nicchioni, le scale nei campanili, le tre aperture sul prospetto ovest e l'assenza di queste nei lati nord e sud; per tali evidenze il Thoenes lo avvicina al San Alessandro a Milano e ad altre chiese lombarde 152. Non è escluso che l'emergenza di queste imprecisioni – specie nel caso del San Barnaba lombardo – non sia imputabile ad una superficialità di colui che ha eseguito il rilievo quanto piuttosto alla volontà di rappresentare soltanto le forme dell'edificio al fine di fissarne il ricordo per riproporne la disposizione in edifici ecclesiastici di nuova realizzazione. Per quanto riguarda l'aspetto esterno, la Basilica si presenta oggi abbastanza rispondente al progetto dell'Alessi, poiché le modifiche attuate nel corso dell'opera e soprattutto nel secolo XIX non hanno snaturato l'impostazione originale.

Partiamo, in ordine cronologico, dal disegno conservato a Berlino (fig. 42) che riporta soltanto la scritta «facciata della giesia» e in basso una scala di palmi 100 ¹⁵³. Secondo la critica questo documento sarebbe molto vicino al progetto alessiano o addirittura riconducibile allo studio del maestro perugino ¹⁵⁴. In prossimità della cupola si distinguono due lettere *F* che lasciano intendere che vi fosse un documento ad esso collegato, oggi perduto. Le differenze più marcate rispetto allo stato attuale si rintracciano nel portale, nelle grandi nicchie in cui sono collocate altrettante statue, nei festoni e nei listelli dei capitelli, nelle lanterne, nei culmini dei campanili, nei tetti e in generale nelle proporzioni, decisamente più slanciate. Il disegno di Berlino

¹⁵¹ G. MEZZANOTTE, Gli architetti Lorenzo Binago e Giovanni Ambrogio Mazenta, in « Arte », XXVI (1961), p. 235.

¹⁵² C. THOENES, S. Maria di Carignano cit., pp. 319-325.

¹⁵³ Per le notizie circa la provenienza del disegno: vedi *ibidem*, p. 324, nota 25.

¹⁵⁴ E. De Negri, *Considerazioni* cit., pp. 289-297; C.Thoenes, *S. Maria di Carignano* cit., pp. 319-325.

va confrontato sia con l'incisione del Rubens, che ci riporta allo stato della basilica agli inizi del Seicento, prima degli interventi barocchi, sia con lo schizzo del Piaggio (fig. 44). Nella rappresentazione del pittore fiammingo si



Fig. 43: M. P. Gauthier, Le plus beaux édifices de la ville de Gênes et de ses environment, Paris 1818, Église de l'Assomption.

può notare l'estrema semplificazione della decorazione che troviamo rappresentata nel disegno di Berlino; mancano i nicchioni, due dei quali, sotto i campanili, sono stati tamponati, come si può anche osservare nella pianta precedentemente riportata, e sostituiti da due finestre rettangolari; gli altri nicchioni accanto alla porta di ingresso non sono riportati anche se esistenti, così come i lanternini dei cupolotti.





Fig. 44: a sinistra, P. P. Rubens, I palazzi di Genova, Anversa 1622, facciata della basilica; a destra, D. Piaggio, Monumenta genuensia, ms. in Biblioteca civica Berio di Genova, I, p. 124, schizzo del prospetto della facciata occidentale della basilica (1723).

Anche in questo caso l'immagine della chiesa offerta dal Rubens è lacunosa; del resto egli si avvale di rilievi eseguiti da terzi e non ha modo, o forse non ha interesse, d'operare una revisione complessiva.

Nel disegno del Piaggio si possono notare, nonostante significativi errori, alcune incongruenze con il Rubens poiché, a differenza del pittore fiammingo, egli riporta correttamente la scansione della parte inferiore della facciata. Inoltre, in corrispondenza dei campanili, sono presenti una bucatura quadrata nella parte alta e una cornice rettangolare a questa sottoposta. È comunque difficile stabilire a quale raffigurazione il Piaggio si sia ispirato. Di certo egli non si avvale dell'opera del Rubens poiché in primo luogo non rappresenta la disposizione, il numero e la forma delle aperture del pro-

spetto rubensiano. In riferimento invece al disegno di Berlino il Piaggio riporta da un lato analoghe cornici presenti nella fascia centrale, dall'altro egli traccia il medesimo collegamento tra la sommità delle lesene. L'unica differenza riguarda l'assenza nel Piaggio della decorazione del portale maggiore; è probabile che egli lo abbia trascurato volutamente. In ultima analisi possiamo ritenere che il Piaggio abbia avuto la possibilità di visionare il prospetto oggi conservato alla Kunstbibliothek di Berlino.



Fig. 45: Ricostruzione del progetto originale dell'Alessi.

Consideriamo ora la stampa del Gauthier (fig. 43) in cui la basilica appare uguale allo stato attuale, ad eccezione della raffigurazione del portale settecentesco. Ma ciò che interessa qui rilevare è riconducibile al fatto che la critica ha ritenuto l'odierno complesso architettonico una struttura puramente alessiana, attribuendo anche all'architetto il disegno di Berlino. Alla luce dei documenti ritrovati nell'archivio (proposti nel capitolo precedente)

si può affermare con più certezza che vengono a mancare l'uniformità e la coerenza della basilica tanto apprezzata dagli studiosi come prodotto originale dell'Alessi. L'analisi si fonda sul ritrovamento di un disegno – sulla cui attribuzione al maestro perugino si è trattato in precedenza – in cui è rappresentato un campanile sostanzialmente differente da quello attuale e di conseguenza da quello raffigurato nel disegno di Berlino. Quali sono dunque le conclusioni?

Ricordando che l'atto in cui è conservato il disegno del campanile è datato 1584 – cioè ben dodici anni dopo la morte dell'Alessi – viene così a cadere l'attribuzione del disegno di Berlino 155.

Si pongono di conseguenza altre domande. A quale periodo e cosa in realtà rappresenti il prospetto della Kunstbibliothek? È possibile che sia stato eseguito non prima del 1590. Infatti in questo anno i campanili sono già ultimati con le sostanziali semplificazioni di cui abbiamo parlato in precedenza, mentre la costruzione della cupola è ancora sospesa alla quota del tamburo. Inoltre le già accennate lettere F possono riferirsi in qualche modo alla decorazione del tamburo o alla costruzione della cupola che ricordiamo fu terminata solo nei primi anni del secolo XVII, forse nel 1602.

In secondo luogo possiamo asserire che la chiesa di Carignano nell'idea dell'Alessi non doveva avere l'aspetto sobrio e arioso che ha oggi. Basti pensare infatti alle progettazioni dell'architetto per palazzo Marino e la chiesa di Santa Maria presso San Celso a Milano: edifici estremamente decorati e ricchi di sculture, bassorilievi e fregi.

In ultima analisi dunque l'aspetto attuale della chiesa di Santa Maria di Carignano è il risultato di numerose piccole modifiche attuate nel tempo dalla committenza le cui cause in genere sono da attribuire alla cronica mancanza di fondi.

14. La costruzione della cupola

La cupola della chiesa di S. Maria di Carignano ha una storia assai travagliata rispetto alle realizzazione dell'intero edificio. L'inizio della sua costruzione è più volte rinviato dagli esecutori testamentari, ora per problemi finanziari, ora per mancanza di materiali da costruzione o ancora perché ad

 $^{^{155}\,\}dot{E}$ da notare che nell'atto si fa esplicito riferimento al disegno, quindi la collocazione del disegno non è casuale.

essa sono preferiti lavori ritenuti più urgenti. Comunque sia, la data di inizio della imponente struttura è collocabile nei primi mesi del 1595, mentre quella di ultimazione tra il 1601 e i primi mesi del 1602.

To recente S'une lettere insieme con il dueno Saltro giorno mandatrii con una cipia che dite Sano Levara Laka cuppula es é sopra il calceracials, e gareno ma indio difference l'una hall alora di generana conpunore Accio un urinate queno na la prea diferente of e on em wile rimanov tute a on disgrate on unoisten figlis. Risagniscoute aoung la parce canceggiata per la pienta el io ni manoni, che sora rinanonta mi fauete l'altra la recata in branco ma Mamente propilata ui nos beva ulena ura leveta del talenaculo. quello de ni sa fatto parere questa deferena e es an Saucte pren le minure nella pronte dell'averi di pune nella circuferelia es io nel oisegno so segnato + e però ni e parto hano più di dodici palmi como sono con estetto na ri conscine sigliace le nimer vi quei loch d'i Experts i numeri dell'abaes ele cun s'usa en goni lors, e troisante i dodici palmi enere giush come mostra nel dijegno nella circufecentia signata A et in excenario sempre prindere le misure imperorle gla pasce E più nicina al centro et c'la più fluctuora per la ler es rin grustamete se vicene et accio saggiate che no ni esa errore notarite il primo disegno che mi sauett rimandato che à questo fine ni rimando i bieto. attendete adung a companió giusto net opea secondo wedete la gianta e peule trousrite ale feneshe offerenti i battente imperock quelle del modello es io lo detto esser lasciata in hanco sono à dente, e, quelle delle parer trateggiata sono à mello cio es fatto is perche si avoa funo est altes, e peute si benend movello ugea il tabernaculo uno à dentre mi praieria no dimeno farli a mello, accio fatto un poro di shastio como à dette fattente nella parte di deners, mestrassers pri vagle le fenesce come Saucesers stigite duplicate lo non nomei come ni lo albrendte dello. ese nel muro dalle banda di dentes per sino all'altolla della pianta do: ur sebanno à compactive l'aveli nisuna sorte di lanoro, ma te lassage ed= Camente, acció hi potosse incoostarrie poi dour lanno à esser Canoninolo basis sprincrice à quell astella che qua se la detto delli 3. gasni et ini comparticete l'archi e feneste secondo mestra la pianta I elevato d'

Fig. 46: Galeazzo Alessi, lettera al capo d'opera Angelo Doggio, 25 agosto 1567, A.D.G., A.S., n. 112.




Fig. 47: Galeazzo Alessi, lettera al capo d'opera Angelo Doggio, 25 agosto 1567, A.D.G., A.S., n. 112.

Iniziamo con ordine analizzando quali sono state le premesse attorno alle quali è edificata la cupola.

Nel 1567, un ventennio circa dopo l'inizio dei lavori, Galeazzo Alessi, architector fabrice ecclesie, ritiene maturi i tempi per intraprendere i lavori di costruzione del grande tamburo centrale. I quattro pilastri che dividono lo spazio interno della basilica sono stati infatti ultimati già alcuni anni prima, tempo indispensabile per ottenere una maturazione sufficiente della malta e garantire una portanza ottimale. I pilastri sono collegati tra loro da quattro arconi e altrettanti pennacchi sferici in modo tale da ottenere un piano di posa ben livellato, continuo e di forma circolare.

La prima lettera, in data 11 maggio 1561, in cui compare l'argomento della cupola è quella in cui l'architetto, in partenza per Milano, ragguaglia il Cantone – uno dei capi d'opera – su come realizzare i grandi arconi che uniscono i pilastri centrali; nel raccomandarsi di realizzare una struttura a regola d'arte, scrive:

« ... et sia di grosiesa non meno de cinque palmi e mi piacerà per magior sicurezza che ogni sei palmi si metta una chiave di pietra di scarpello dura, che come un cunio legano insieme tutta la grosiessa di detto arco. Ciò ricordo, ben considerato il peso della cupola di mezo che al suo tempo dovrà sovrastarli ... » ¹⁵⁶.

¹⁵⁶ A.D.G., A.S., n. 112, 11 maggio 1561.

Tuttavia solo sei anno dopo Andrea Rebecco, soprastante alla fabbrica della chiesa, invita l'Alessi a fornire maggiori dettagli sulle proporzioni del tamburo con queste parole:

« ... E ultra vorria sapere da messer Galeazzo la grossessa del muro vivo si ha da fare sopra il sopra detto tondo, e la grosezza dell'altro muro di fuora, fra li quali doi muri resterà lo andama che va intorno alla cupola. E apresso intendere da messer Galeazzo quanto hanno da esser di luce le finestre che si hanno da far in detta cupola ... » ¹⁵⁷.

L'architetto pertanto invia a uno dei capi d'opera della fabbrica, Angelo Doggio, un disegno che però suscita incomprensione in quanto non si presenta congruente con il progetto esecutivo conservato nel cantiere. Il soprastante pertanto estrae dal progetto la parte riguardante il tamburo e la invia nuovamente, unito al disegno ricevuto, a Milano. L'Alessi quindi risponde con una lettera il 27 agosto:

« \dots Ho ricevute le vostre lettere insieme con il disegno l'altro giorno mandatovi con una copia che diti haver levata dalla cuppola ch'è sopra il tabernaculo, e parendomi molto differente l'una dall'altra vi genera confusione \dots » ¹⁵⁸.

È interessante soffermarsi brevemente su queste parole e fare alcune considerazioni. La prima, di carattere più architettonico, è che l'Alessi prevede di realizzare un tabernacolo al centro della chiesa esattamente sotto la grande cupola ¹⁵⁹, la seconda è che il disegno conservato nell'archivio Sauli mostra sia il tratto del Rebecco sia le correzioni dell'architetto perugino. Leggiamo ancora le parole della lettera del 27 agosto:

« ... Acciò voi vediate quanto sia la poca differenza ch'è tra essi, ve li rimando tutti e doi disegnati in uno stesso foglio. Ricognoscerete adunque la parte tratteggiata per la pianta ch'io vi mandai, che hora rimandata mi havete; l'altra lasciata in bianco ma solamente profilata, vi mostrerà l'istessa vostra levata del tabernaculo. Quello che vi ha fatto parere questa differentia è che voi havete prese le misure nella fronte dell'archi di fuore nella circumferentia ch'io nel disegno ho segnato ‡; e però vi è parso siano più di dodici palmi como sono con effetto; ma vi conviene pigliare la misure in questi lochi ch'io ho posto i numeri dell'abaco, che così s'usa in ogni loco, e troverete i dodici palmi essere giusti come mostra nel disegno nella circumferentia signata .A.; et ivi è necessario sempre prendere le misure, imperoché quella parte è più vicina al centro et è la più fluctuosa per la luce ch'ivi giustamente se riceve ... » 160.

¹⁵⁷ S. VARNI, Spigolature cit., p. 37; memoriale del 1567 non rintracciato.

¹⁵⁸ A.D.G., A.S., n. 112, 25 agosto 1567.

¹⁵⁹ Vedi il tabernacolo realizzato per la chiesa di san Francesco ad Assisi e i disegni conservati al Metropolitan Museum di New York, Roger Found.

¹⁶⁰ A.D.G., A.S., n. 112, 27 agosto 1567.




Fig. 48: a sinistra, Galeazzo Alessi, sezione del tamburo, particolare in cui si nota la sovrapposizione di un tratto a penna a uno a matita e la lettera .A. evidenziata con una piccola freccia; a destra, Galeazzo Alessi, pianta del tamburo, particolare.

Evidentemente il Doggio pensa che l'ingombro totale del tamburo sia di 12 palmi mentre l'Alessi ne prevede sedici. I disegni che corredano la lettera rappresentano una pianta e una sezione. La pianta rappresenta il tracciamento delle strutture murarie del tamburo racchiuse in quattro circonferenze concentriche distanti 4 palmi ciascuna. Essa è riferibile alla sezione grazie al simbolo 4, che ne individua la quota e alla lettera A (fig. 48) che ricollega la linea mediana tra il secondo e il terzo cerchio con il passaggio interno al tamburo. Da una osservazione più attenta del documento è emersa la sovrapposizione di due distinti tratti: quello più leggero, a matita, è riferibile al rilievo effettuato dal Rebecco, mentre quello più evidente, a penna, è la correzione apportata dall'Alessi (nel particolare della fig. 48 si osserva infatti che l'ingombro esterno del basamento del tamburo è rappresentato due volte, distanti tra loro 4 palmi).

Comunque sia il tamburo è realizzato nel periodo compreso tra il 1567 e il 1570 utilizzando « pietre di canella » per le strutture portanti e « mattoni ferrioli » per le volte e gli archi di collegamento. Dalle nostre ricerche è emersa la possibilità che questa struttura sia stata coperta da un tetto provvisorio prima della costruzione della cupola. Trascorrono infatti ben 25 anni prima che gli esecutori ordinino il completamento della struttura della basilica. In tal senso, come è stato detto in precedenza, la famiglia Sauli ha ricevuto forti pressioni da parte dell'Ufficio della Misericordia.

Prima di iniziare i lavori alla cupola, gli esecutori fanno preparare alcuni preventivi di spesa sia per le calotte, sia per il tetto ¹⁶¹. Ecco il testo di quello relativo alle murature:

Calculo della spesa ha da andare a fornire il lavoro incominciato atorno alla cupula

E prima canelle ventiquattro di pietre che a L. 4 a la canella	L.	96
E più a fare dodeci pilastri che li mancano canelle 8 di pietre da doe a soma che a libre cinque la canella valuta	L.	40
E più mattoni 30000 negri per fare l'incrostamenti, pilastri e tramezane del tetto ad L. 8.18 il migliaro computato il porto valuta	L.	267
E più per mogia 40 di calcina per fornire tutti detti lavori ad L. 8.10 il moggio computato l'arena e ogni cossa	L.	340
$\rm E$ più per abaini 3000 per coprir detto lavoro ad L. 48.12 il migliaro computato il porto valuta	L.	145.16
E più per giornate 800 de mastri fra scopellini e masachani ad s. 14 il giorno valuta	L.	560
E più per giornate 1400 de lavoranti ad s. 10 il giorno	L.	700
	L.	2148.16

Contemporaneamente ai preventivi e agli ordini di materiale, gli esecutori fanno terminare il modello ligneo della chiesa usando i disegni lasciati dall'Alessi prima della morte; in alcune note di spesa del 1597 compare infatti la voce « modello della cuppola ».

Le notizie riguardanti i tipi di lavorazione e le tecniche adottate dai capi d'opera appaiono però frammentarie e difficile è capire quale siano state le fasi della lavorazione della grande cupola.

Riguardo la conclusione dei lavori alla cupola si può dire solo che, come attesta un documento dell'archivio, del 31 gennaio 1600: « ... pagati a magistro Filippo ... per precio e fatura della croce di ramo per la cupola grande ... » ¹⁶².

¹⁶¹ Uno di questi preventivi è pubblicato in questa ricerca (p. 337) e risale al 1572; quello qui pubblicato invece non ha data, ma presumibilmente risale alla fine del secolo XVI in quanto nell'intestazione si legge: « ... Calculo della spesa ha da andare a fornire il lavoro incominciato atorno alla cupula ... », A.D.G., A.S., n. 110.

¹⁶² A.D.G., A.S., n. 118.

15. Il rilievo della basilica

Nel ricostruire la storia del cantiere si è posto un particolare accento sulle successive fasi costruttive per individuare l'ordine con cui sono stati realizzati i singoli elementi strutturali. È una occasione piuttosto rara infatti poter integrare la conoscenza storica con una dettagliata descrizione grafica. Dunque per meglio capire quali siano le funzioni dei singoli componenti strutturali della basilica, nelle prossime pagine presentiamo i disegni che la rappresentano. Iniziando da una visione più generale ci concentriamo poi sulla sola cupola e sul tamburo. Questa analisi è finalizzata da un lato a rendere più esaustiva




Fig. 49: pianta della basilica di Carignano.

possibile una eventuale semplificazione dello schema strutturale, dall'altro a comprendere la funzione statica di ogni singolo componente. Presentiamo innanzi tutto i disegni architettonici in pianta e in sezione. Come già da alcuni studiosi è stato proposto, individuiamo i rapporti che sussistono nelle proporzioni dell'edificio ¹⁶³.



Fig. 50: Prospetto occidentale della basilica di Carignano.

¹⁶³ G. De Fiore, Il contributo critico dei rilievi alla conoscenza dell'architettura alessiana, in Galeazzo Alessi cit., pp. 35-38. C. Thoenes, S. Maria di Carignano cit., pp. 319-325.




Fig. 51: Sezione trasversale verso est.

La pianta della basilica è un quadrato quasi perfetto di 50,4 m di lato; solo il coro emerge dalla facciata orientale per un ingombro di circa 5,5 m, bisogna comunque ricordare che tale prospetto è stato modificato e completato solo nell'800. Nella basilica di Carignano si può parlare di un modulo che ritorna come un *leit-motif* sia nella pianta che nell'alzato: la figura quadrata e il fattore moltiplicativo $1/\sqrt{2}$; tale è per esempio il rapporto tra il diametro delle volte e quello della cupola e ancora tra i diametri delle cupole minori e quello della

cupola principale. La cupola centrale ha infatti un raggio interno di 6,9 m mentre le cupole minori di 4,9 m; le navate infine una larghezza di circa 9 m.




Fig. 52: Sezione trasversale verso ovest.

I quattro pilastri centrali hanno una forma esagonale irregolare per un area complessiva di 34,7 m² racchiusa in un quadrato di 6,2 m di lato. Il rapporto tra l'area totale di appoggio dei quattro pilastri e il diametro della cupola è pari a 10. Se invece dividiamo l'area totale occupata dalla pianta della

chiesa per l'area occupata da murature otteniamo: 0,27. Questi due valori possono essere confrontati con quelli calcolabili in altri edifici religiosi. Si può osservare anche numericamente che l'edificio alessiano è assai massiccio e come osservato da Baldacci e De Maestri in alcuni termini sovradimensionato 164.




Fig. 53: Prospettiva della metà orientale della chiesa.

¹⁶⁴ R. BALDACCI - R. DE MAESTRI, *Premessa a un analisi statica delle strutture portanti la Basilica di S. Maria di Carignano*, in *Galeazzo Alessi* cit., pp. 327-332.




Fig. 54: Prospettiva della metà occidentale della chiesa.

Per quanto riguarda il prospetto, l'altezza totale è di circa 60 metri – misura calcolata a partire dallo zoccolo – sul culmine della cupola. La quota dei camminamenti sopra ai tetti delle navate è di circa 24 m. Nella sezione infine la distanza tra il pavimento interno e l'intradosso delle volte a botte (in chiave) è di 12 m, mentre la quota dell'apertura nella calotta interna di 43 m. Il tamburo e la cupola – escludendo il lanternino – misurano complessivamente 23 m circa, altezza simile a quella misurabile nel prospetto tra la sommità del timpano e il piano del pavimento.




Fig. 55: Assonometria della pianta della chiesa.

16. L'analisi strutturale

Come emerso dai documenti dell'archivio, l'edificio è fondato su uno strato di argilla marnosa sovraconsolidata; si tratta di una roccia dalle buone capacità portanti che favorisce certamente la stabilità complessiva dell'edificio. Le fondazioni offrono un appoggio continuo per i pilastri e le cortine murarie; mentre per i primi scendono fino a livelli profondi – da 11 a 14 metri -, per le seconde si raggiungono quote minori. Questo dato lascia già intuire che i carichi verticali sono dunque trasmessi al terreno dai pilastri quattro centrali e dodici perimetrali – all'interno del complesso murario. Le cortine murarie quindi rivestono un ruolo che potremmo ritenere di "tamponamento". Per evitare cedimenti differenziati delle murature perimetrali e per ripartire i carichi sui pilastri contigui i maestri d'opera realizzano una serie di archi in mattoni - «archi nascosti che si farano per magior fortessa...», come li chiama l'Alessi 165 – nella tessitura in pietra. La medesima soluzione costruttiva è adottata per sostenere le pavimentazioni delle stanze interrate. Esistono infatti alcuni ambienti accessibili nei sotterranei della chiesa: uno in corrispondenza del "tempiotto" di nord-ovest, tre rispettivamente sotto le due sacrestie e il coro.

¹⁶⁵ A.D.G., A.S., n. 112, 30 ottobre 1566.




Fig. 56: Pianta delle stanze sotterranee e delle fondazioni.

Riguardo alla distinzione tra i pilastri centrali e quelli perimetrali passiamo adesso a fare un analisi dei carichi che gravano su ciascun elemento. Immediatamente si può suddividere l'edificio in quattro spazi angolari sormontati da altrettante cupole minori e in una croce centrale, coperta da volte a botte, al cui centro è collocata la cupola maggiore. Le cappelle angolari, o "tempiotti", hanno una copertura a cupola semisferica a calotta singola che si raccorda con i quattro pilastri, entro cui è racchiusa, attraverso pennacchi sferici.




Fig. 57: Pianta della basilica, la struttura portante.

Concentriamoci soprattutto su uno dei quattro bracci della croce. Lo spazio, come detto, è coperto da una grande volta realizzata in mattoni. Tale struttura distribuisce il proprio peso in modo continuo su due appoggi laterali. Le tensioni sono ripartite, avvalendosi del contributo di un arco, tra un pilastro perimetrale e uno centrale. Ciascuna delle coperture a botte infine converge verso lo spazio centrale della chiesa terminandovi in quelli che l'architetto perugino chiama "archoni". Si tratta di elementi importantissimi la cui funzione è molteplice. Da un lato sostengono la grande cupola, dal-

l'altro permettono di ottenere un effetto scatolare tra i quattro sostegni centrali. Evidente è la collaborazione tra i pilastri centrali e gli archi secondari; questi ultimi infatti operano quali contrafforti rispetto ai primi (sia in direzione nord-sud, sia in direzione est-ovest).

Nella figura 58 si può osservare il solo elemento pilastro e il complesso di strutture che su di esso gravano. La cupola ha una pianta circolare mentre lo spazio sottostante è quadrato. La soluzione adottata per connettere le due figure geometriche differenti, che osserviamo in scala ridotta nei cupolotti angolari, è ancora quella dei pennacchi sferici; l'Alessi parla di «... li quattro triangoli che sono posti tra l'uno arco grande et l'altro ... » 166. L'unione dei quattro elementi fornisce in sommità un piano di appoggio circolare su cui si eleva il complesso strutturale cupola-tamburo.

La cupola è costituita da due gusci di cui quello interno, di circa un metro di spessore, è destinato a sostenere il peso della lanterna, di 5 m di diametro e 9 m di altezza; quello esterno, molto più leggero, ha un carattere puramente formale. I collegamenti tra questi due elementi sono costituiti, oltre che dal tamburo che definisce la sezione d'imposta, dalla lanterna, da una dozzina di archetti rampanti disposti irregolarmente, dalle scale di accesso al lanternino e da quelle utilizzate per ispezionare la struttura. Queste ultime scendono all'interno delle due calotte seguendo un percorso a spirale. La cupola scarica le proprie spinte verticali e orizzontali al tamburo attraverso un robusto anello entro cui passa uno stretto cunicolo.

Nel cunicolo si è rilevato un intervento di incatenamento nascosto sotto una spessa camicia di cemento. L'intervento è dovuto al Genio Civile che, in periodo postbellico, ha ritenuto di dover mettere in stato di sicurezza la cupola in seguito ad un bombardamento che ha causato gravi dissesti all'edificio. In tale spazio si possono inoltre osservare i materiali impiegati nel manufatto. La tessitura muraria appare confusa e non sembra seguire una disposizione regolare.

Bisogna ricordare che la cupola è realizzata ben vent'anni dopo il tamburo, in un momento in cui la famiglia Sauli si presenta restia a concludere la grande copertura, preferendogli un tetto provvisorio. Ricordando anche che nel 1590 tutti gli anziani capi d'opera che hanno seguito il cantiere fino dalle prime opere murarie sono deceduti e sostituiti con manodopera meno

¹⁶⁶ Ihidem.

capace – basti pensare agli accesi diverbi tra gli esecutori e il capo d'opera Giovanni Basso –, è immediato pensare che ci troviamo di fronte ad un'opera realizzata in fretta e con poca maestria.




Fig. 58: Spaccati assonometrici che descrivono la struttura portante della cupola.

Il tamburo, realizzato in muratura di pietra, è costituito da due cilindri separati tra loro da un ambulacro. In quello interno, di spessore pari a un metro circa, si aprono le otto grandi finestre che illuminano la chiesa. Il cilindro esterno, ha un raggio di circa 10 m e può essere considerato come una sequenza di otto pilastri accoppiati collegati tra loro per mezzo di archi a tutto sesto e con il cilindro interno attraverso uno stretto ambulacro. I due cilindri sono collegati tra loro radialmente per mezzo di murature trasversali e volte radiali.




Fig. 59: Sovrapposizione degli elementi che sorreggono la cupola maggiore, sezione alla quota del tamburo.

In questo senso il progetto alessiano si colloca vicino a quelli proposti dal Bramante e da Sangallo per la cupola della basilica di San Pietro in Roma piuttosto che a quello di Michelangelo. Quest'ultimo realizza infatti grandi colonne binate per mascherare i contrafforti collocati in corrispondenza dei costoloni della cupola; negli altri progetti invece il contenimento delle spinte orizzontali è affidato ad un colonnato continuo. Per tale motivo nella cupola dell'Alessi il diametro della pilastrata esterna del tamburo ha un diametro sensibilmente maggiore di quello della cupola per offrire un maggior momento resistente. Il cilindro esterno si appoggia puntualmente sul piano di posa del tamburo in modo tale da gravare direttamente sugli arconi sottostanti che legano i quattro grandi pilastri centrali della chiesa.









Fig. 60: Prospettiva della cupola.














1569, marzo 15, Milano

Galeazzo Alessi da Milano il 15 di marzo 1569, ricevuto il 20.

Al Molto Magnifico Signore e Padrone mio osservandissimo il Signor Stefano Sauli

Molto Magnifico Signore e Padron mio osservandissimo,

Perché sono astretto grandemente da mei fratelli a trascorere fino a casa per cosa che a essi et a me importa pure asai e perciò anno mandato Fabritio mio nepote aposta, o voluto come el mio debito richiede volendo fare la strada di Piazenta e non costì come averei desiderato farcelo sapere acciò non me riputasse nigligente o ingrato all'amore che per sua cortesia sempre me a portato. Acciò la sappi che ounque io me sia li resterò quel afetionato servitore che li son sempre stato. Il ritorno mio da queste bande per quello che mi sono obbligato a questi Signori di qua doveva esere tra l'agosto e setembre se piacerà al Signore Iddio. Desidero la mi facci gratia far pagare a messere Cristofaro Franceschini quelli pochi denari che o speso per lei che da esso vi sarà mostrato il conto e saran benisimo pagati e si degnia conservarme nella sua bona gratia alla quale senza fine mi racomando et a essa et messere Pascualino conceda Iddio ogni felicità. Di Milano, il 15 di marzo 1569.

D. V.S. servitor Galeazzo Alessio

2

1569, maggio 9, Perugia

Galeazzo Alessi di Perugia li XX di maggio 1569.

Al Molto Magnifico Signore mio osservandissimo il Signor Stefano Sauli. Molto Magnifico Signore e Padrone mio osservandissimo,

In questo giorno ha ricevuto la gratissima di V.S. di li 26 di marzo diretta prima a Milano et inteso per quelle del Franceschini, quanto lei schrive per conto mio il che mi è stato di maravigliosa consolatione cognioscendomi per ciò tutta via nel possesso della sua bona gratia, et o inteso che mi saranno mandate le mesure richieste per cotesta fabrica dela chiesia di Carigniano sopra quale non mancarò fare il comento che se desidera. Vorei bene eserne io il portatore come spero, per rivederla et sentirla et a questo efetto in tutte le mie riprese non manco di metervi conditione di potere scorere sin costì, che mediante l'opra et amorevoleza che cogniosho grandisima in V.S. verso di me, mi asiguro poterlo fare. Io mi distacai di Milano chiamato instantemente alla patria per mie facende particulare et anco astretto da questi Signori di qua per alcune fabriche d'inportantia maxime quella del Vescovato nostro et la chiesia di li Angioli a Sisi, che l'uno e l'altra sotto il disegnio mio si fabricano da fondamenti con molta magnificenza talché credo che mi ocuparanno contra il voler mio più di quello che haverei voluto da queste bande. Li mando un picolo disegnio per la villa sua di Quarto il quale serverà solo per la inventione nel serare la piazza a i lati de la casa, come lei desidera, dove o lasato dua porte asai conforme alla porta di casa segniate .A.B. le quale vorei che rintrasino dua palmi più adentro di li muri segniate .C.D. tanto che li torotti scoprisino senza inpedimento li cantoni loro, come mostra il disegnio: tuttavia spero, se lei se indugirà qualche poco, potere io in loco proprio dirgniene il mio parere masime che mentre si fanno fondamenti a queste fabriche di qua mi saria facile quando lei mi avisasse comme lei avisa al Franceschini, la licenza per qualche giorni. Ella è prudentisima e so che per sua cortesia mi ama e farà quello li piacerà che così io esendo tutto esposto al servitio suo farò quanto se degniarà comandarmi. Altro mi ocorre salvo pregare il Signore Iddio che insieme con messer Pasqualino longamente conservi felice. Di Perugia, li 9 maggio 1569.

D. V.S. servitor Galeazzo Alessio

1569, giugno 9, Perugia

Molto magnifico Reverendissimo signore mio osservandisimo,

Io ho inteso di nuovo il buono esser di V.S. dal Franceschino nostro di che me ralegro tanto quanto ragionevolmente devo fare sapendo massime quanto lei per sua cortesia m'ama e quanto lei si degna operare per me, mi duol bene non poter come desidero ponermi in camino per venir a servirla e respondere a bocca ai quesiti che lei fa sopra il suo giardino di Quarto, né potergli dire altro salvo che le porticelle che lei desidera si faccino per intrare, l'una nel Bosco delli Castagni e l'altra nel cortile, li farei senza ornamenti dovendo essere coperte da spallieri, acciò quel muro non facesse ofesa alla vista e quando pure li piacesse qualche ornamento le farei di bugni simile a quelle della porta di casa manco rilevate che fossero possibile acciò per l'uso non se venissero a rompere e guastare. S'averrà che io possi desbrigarmi punto delle faccende di qua et a lei piacerà scrivermi, io verrò a goderla e servirla sempre volentierissimo. In questo mezzo la si degnerà conservarmi in sua buona gratia et dire a messere Pascqualino che io gli apparecchio due case, una di villa e l'altra della città, le quale non saranno dispiacevole, et se esso sarà da V.S. mandato a studio in queste bande, potrà scriversene et honorarle con la presentia e virtù sua. Il Signore Iddio e l'uno e l'altro conservi longamente felice. Di Perugia, il dì 9 di giugno 1569.

D. V.S. servitor Galeazzo Alessio

4

1569, settembre 25, Perugia

Al Molto magnifico signore Stefano Sauli e Padrone mio osservandissimo Genova.

Molto magnifico signore e Padron mio osservandissimo,

Venendo costì Claudio mio nepote non ho voluto mancare del debito che ho di salutarla et imponerli che venghi a fare riverentia a V.S. magnifica acciò lei lo cognosca per suo signore come gli sono anche io et ancora per pregarla si degni favorirlo occorrendoli in un suo intento che gli dirà a boccha e sappi certo V.S. che oltre il favorire lei un giovane di bonissime qualità et obligarselo perpetuamente, io lo riceverò per grandissimo favore e gratia da lei e pregarò Dio mi dia forze a potergliene mostrare quella gratitudine che desidero. Messere Cristoforo Franceschini credo che doverà scrivere a V.S. però non sarò più longo salvo me riferirò sempre a quello ch'esso li scriverà e quanto delibererà V.S. la quale il Signore Dio conserva longamente felice. Di Perugia, a dì 25 di settembre 1569.

D. V.S. servitore Galeazzo Alessi

5

1569, ottobre 28, Perugia

Molto magnifico signore e Padron mio osservandissimo,

Io cresi a quest'hora essere in camino per venirmene da coteste bande e così era restato d'acordo con messere Cristoforo Franceschini, ma e a lui e a me sono accaduti tanti intrighi che ne hanno impedito di sorte che ciò non si puotrà fare fino fatto le feste di Natale. L'altro giorno scrisse a V.S. per messer Claudio mio nepote il quale desiderava fermarsi costì né di poi ne ho havuto altro avviso desidererei sapere si egli s'è appresentato a V.S. come gli comise e si si trova in Genova credo che V.S. sirà visitata da messer Mario Franchi perugino il quale si trova nel collegio di Preti riformati condutto da essi per leggere in quel loro lettione di Retorica e perché è giovane virtuoso et io so quanto lei sia protettore e fautore di questi tali, ho voluto dargliene avviso e scrivere a esso che venghi a fare riverentia a V.S. e pregarla sia contenta colla solita sua amorevolezza e cortesia in ogni occasione che detto messer Mario bisognasse di lei si degni aiutarlo e favorirlo facendola certa che tutto sirà bene impiegato, essendo esso come ho detto virtuosissimo e figliolo di un gentilhomo amorevolissimo mio e perché il distenderme più in raccomandarglielo mi parebbe far torto alla cortesia sua, non li dirò altro, sino pregando Idio la conserve lungamente felice. Di Perugia, a dì 28 di ottobre 1569.

D. V.S. servitore Galeazzo Alessi

1569, dicembre 30, Perugia

Al molto Reverendo e molto magnifico signore e padron mio osservandissimo, il signore Stefano Sauli, Genova.

Molto reverendo e molto magnifico signor mio e padrone osservandissimo,

La di V.S. deli XIIII d'ottobre a me gratissima assai presto mi capitò in mano, cioè il nono giorno dal dì de la data, la qual feci comune al nostro messer Galeazzo, secondo l'ordine di V.S., et essendo all'hora occorso a lui rescriverle a favor d'un prete del Giesù io non diedi per all'hora altra risposta. Di poi havendo esso ricevuto due altre lettere di V.S., nelle quali si degna anco far amorevole mention de' fatti miei, ho voluto farle riverenza con queste poche righe, dicendo che la mala qualità de' tempi sopravenuta al principio d'ottobre, de' venti, tuoni, baleni, pioggie, grandini e terremoti sopra la memoria de' vecchi in queste bande, guastò a noi li disegni già fatti di tornare a rivederla a quel tempo. Onde differimo d'esser poi da Lei intorno al carneval prossimo, comprendendo noi facilmente, che a V.S. non fia discaro, per la cortesia sua, rivederci volentieri, et essendo noi in tal fermo proposito, il detto messer Galeazzo è stato per questo anno pubblicato uno de' due magnifici Padri del comune di questa città, quali come in Roma, così qui si chiamano Signori Maestri di strade: e perché il suo signor collega è hora deli signori e non esce d'officio per sin'al'ultimo di marzo, a messer Galeazzo non è permesso in tanto partir di qua, in questo mezzo io seguitarò far tanto più peculio per poter far vita costì, seben li miei tutti repugnano grandissimamente. Piaccia a Signor Dio lasciar seguire che questo resto di vita io serva sua Maestà Divina in cotesta città. Intanto non posso mancar di pregar V.S. si degni avisarmi aver rihaute le robbe mal tolte da quella Caterina, e che robbe fussero, et adempita questa conditione che siano tornate in casa, come ella mi scrive, desidero che messer Bartolomeo Sauli bisognoso conseguisca li 7 scudi d'oro (?) che penso saranno di resto in nome mio et quando per qual si voglia caso non gli si dovessero pagare, io son tenuto a provedergli per altra via, perciò che altri sette ne conseguisco qui ad instantia sua da messer Ottavio Castaldo suo debitore. Appresso desidero intender che Ella habbia mandata via detta donna, perché partita lei, la peste che

infetta tutti s'intenderà esser'uscita di casa di V.S., a la quale, al nostro Pasqualino et al Padre con tutto il cuore mi raccomando, che N.S. Iddio confermi in sua santa gratia. Di Perugia, il XXX di decembre 1569. Copia.

Desiderando io che la soprascritta habbia recapito, ho voluto hora dupplicarla rinovando reverentemente le saluti, et altro no m'occorrendo, in sua buona gratia, molto raccomando, a X di febraro 1570.

Di V.S. Humile, et amatissimo servitore Cristoforo Franceschini

7

1570, gennaio 16, Perugia

Perugia il 16 gennaio 1570 Galeazzo Alessi.

Al Molto magnifico Signore Stefano Sauli Signore mio osservandissimo Genova.

Molto magnifico signore mio osservandissimo,

Riceve l'altro hiere con molta mia consolatione la gratissima di V.S. et intesi da mio nipote le cortesie che li havea usate del che gli resto con infinito obligo. Mostrai al Franceschino quanto lei diceva voler fare intorno al negotio del che esso desidera summamente il fine. Noi semo tuttavia impediti dalle cose di qua, esso per le facende della procura et io per le cose publiche, essendo fatto mastro di strada, dove io ho trovato molto che fare, massime essendo solo, imperoché il mio compagno che è il Capitano Ottaviano della Corgna si trova hoggi capo d'ufficio, talché il venire costì si va allongando. Di tutto bisogna darse pace. Ho inteso che messer Mariotto Doni, soldato della guardia costì, è in maneggio d'accompagnarse con una giovane costì vicina di V.S., figliola di messer Augustino Biscotti. Mi è parso per l'amore che porto a esso et a suoi parenti de riccomandarlo a V.S. facendola certa che esso è giovane costumato e di buonissima fama, figliolo di buon padre et assai bene apparentato et ha debite facultà in beni stabili, talché può honestamente trattenerse, potrà V.S. cognoscere un di suoi più destretti parenti essendo stato costì tempi fa e visitato V.S. che se chiamave Marco Doni, giovane ricco et assai reputato qui in Perugia, talché non dubito che questo parentado sia condecente e debba riuscire con sodisfatione di l'uno e di l'altro. Non mi occorre altro a dirvi salvo pregarla me conserve di continuo nella sua bona gratia. Di Perugia, a dì 16 di genaro 1570.

D. V.S. servitore Galeazzo Alessi

GLOSSARIO

Aguti: chiodi.

Barrile: misura di capacità usata nel '500 equivalente oggi a 79,6 litri per il vino e 65,5 di olio.

Canella o cannella: misura di lunghezza equivalente a 2,973120 metri; come misura di superficie equivale ad una area di 12 x 12 palmi (0,3567744 m²); come misura di volume equivale ad un volume di 12 x 6 x 4 palmi (0,7135488 m³).

Cànoni: tubi per l'acqua.

Farchetine: lunghe tavole lignee utilizzate per le armature delle volte e per le casseratura, il termine deriva dal vocabolario marinaro e allude al fasciame esterno delle carene delle navi.

Garibo: modelli delle ordinate fondamentali su cui i capi d'opera basavano la costruzione di una nave

Marrapichius: badile di ferro.

Palmo: misura di lunghezza equivalente a 0,247760 cm.


Sachati: sacchetti.

Seato: cera, candele de seato.

Sorar: riposare, decantare, sorar la calcina.

Trapella: lista sottile di legno o ferro.

Verrina: Succhiello, serve per fare i fori nel legno.



Presentazione

di Ennio Poleggi

I materiali qui raccolti richiedono alcuni cenni per l'immagine che assumono, in una sede storica come gli Atti della Società, e per la loro origine che si distende tra un fatto personale ed una esperienza di scuola, forse sono un preannuncio di ricerche più impegnate mentre la cattedra genovese di Storia della città e del territorio cambia titolare.

Nonostante un'apparente frammentarietà, la Sezione «Storia, città e misure» è proprio un "insieme", documento diretto della partecipazione dell'Istituto di Storia dell'architettura (ora Dipartimento POLIS) ad un maxi convegno, svoltosi a Venezia nei giorni 3-5 settembre 1998, a cura dell'Associazione Internazionale degli storici della città «Cities in Europe. Places and Institutions. Port Cities».

Tanto che è parso positivo presentare i primi esiti di un'uscita che denuncia una certa solidarietà di metodo, fors'anche una coerenza sotterranea, da cui l'intelligenza del lettore potrebbe ricavare un qualche avviso di nuovo.

Lo si perdoni, chi insegna non rinuncia facilmente ad una promessa di futuro che discende da fatiche quotidiane se non decennali.

L'annuncio riparte non a caso dalle città con porto (Ennio Poleggi) sì che, dietro nuovi parametri di storia urbana, possano mutare da un lato il punto di vista dello storico "generalista" riguardo ad una Penisola che è tuttavia storia di città di suoli e pietre oltre che di uomini, e dall'altro che gli effetti applicativi di una ricerca globale sulle fonti servano ad una cultura urbanistica diversa. Un tema vastissimo che, nello spazio disponibile, poteva contenere soltanto una proposta di metodo suffragata dalla natura ricea e complessa dei porti, snodi più continui di un sistema urbano paradigmatico come l'Italia.

Poiché la chiave di fondo sta nella ricerca che, pur alimentata da fonti tradizionali e documenti materiali, disegna carte di restituzione dove sia protagonista uno «spazio concreto e misurabile», la necessità di un rilevamento urbano topografico doveva ricorrere – in questi tempi – ad una logi-

ca informatica capace di descrivere la geometria del reale. L'illustrazione della struttura analitica, che introduce i contributi specifici (Carlo Bertelli-Cristina Giusso), è perciò un'apertura indispensabile oltre che una dimostrazione delle ragioni che hanno modellato concetti, definizioni e sequenze per cogliere e spiegare finalmente quella "stratificazione" edilizia ed urbana sempre citata e mai "conteggiata".

Come CARTOLAB ha potuto sperimentare, nella «Mappatura culturale della città vecchia di Genova» su oltre 2.300 edifici il 50% di essi da secoli non è più distribuito verticalmente sul lotto originario, ma intercetta piani accorpati da lotti contigui in tempi diversi.

Riconoscere gli oggetti edilizi per ricavarne carte tematiche, con dati così articolati e puntuali da servire ad interventi urbanistici, non doveva tuttavia spingere lo storico ad una aggettivazione storico-ambientale che l'analisi ha smentito duramente (Daniela Barbieri-Carlo Bertelli). Poiché il lettore, colpito da risultati diversi dal solito, può temere che un testo di presentazione si trasformi in recensione laudativa, è invitato ad un confronto diretto, personale, fra gli "idola tribus" che ha ricevuto dalla sua formazione e la natura reale degli ambienti urbani di Genova, più medievali nell'impianto viario che in quello edilizio presso che tutto mutato nei secoli XVI-XVIII, quando non anche mascherato dagli interventi distruttivi degli ultimi due secoli.

Per questo abbiamo collocato infine due saggi apparentemente tradizionali, in cui contenuti e situazioni mostrano come all'innovazione serva in ogni caso la sistematicità filologica che, pur confortando – come è corretto – il ruolo delle fonti scritte, indica a tutti gli studiosi la grande potenzialità della restituzione cartografica nella lettura dei processi urbani. E per questo anche una maggior criticità nell'unire dati scritti a linee grafiche.

Si ritorna insomma ad individuare gli attori dello spazio urbano in *Ancien Régime* – come la Chiesa e la grande proprietà privata –, riflettendo però su quelle congiunture che attentano alla lunga durata dei patrimoni troppo sovente rimosse dagli studi. Come l'abbandono nei secoli XV e XVI del reddito da terratici dovuto ai grandi insediamenti ecclesiastici, oppure l'amministrazione di capitali immobiliari, costruiti da istituzioni assistenziali di Età Moderna.

I casi genovesi dei beni appartenuti alla Commenda giovannita (Ennio Poleggi-Clara Altavista), sottoposti ogni quarto di secolo ad una verifica della consistenza, e quelli dell'Albergo dei Poveri (Clara Altavista), che documentano un vasto patrimonio di capitalismo immobiliarista (oltre 300 unità nel periodo 1656-1798), costituiscono un panorama eccezionale di generi edilizi ancora riconoscibili, di cultura amministrativa raramente studiata, soprattutto carico di sorprese.

Mentre si avvia a conclusione una ricerca sulla natura delle grandi proprietà nobiliari nel "secolo dei Genovesi", i temi qui richiamati sembrano già annunciare in questa direzione orizzonti articolati e ricchi di occasioni.

Ringraziamo tutti la Società Ligure di Storia Patria per la generosa ospitalità della sede.

Lunga durata e cambiamento: la seconda natura dei porti

di Ennio Poleggi

1. Un paradigma urbano

I porti, culla planetaria di ogni scambio, sono – nei millenni – il modello urbano più autentico: le loro istituzioni specifiche, di cui rimangono molti documenti, attuano un dialogo fra infrastruttura e residenza che modella e configura decisamente il paesaggio, nei limiti del sito, delle tecnologie e delle congiunture. Rifletterò su certi caratteri della configurazione urbana dei porti che, privilegiando più i significati percettivi del manufatto che l'abituale lettura sociologica, interessano gli storici della città senza per altro escludere economisti e geografi tanto ampi sono ancora oggi i loro effetti sulla vita quotidiana.

In proposito la "facies" con cui – iuxta propria principia – si caratterizza ogni vera città, di mare o di terra, mi appare sostanzialmente connotata da una radicata duplicità: verso l'interno, per favorire la funzionalità della vita collettiva e, verso l'esterno, per alimentare quelle relazioni territoriali che – oltre mari e monti – nutrono la civilitas. In caso contrario, al manifestarsi di forti squilibri tra le due sfere, scompare l'effetto-città e rimane soltanto un abitato?

Per comprendere e comparare questa duplicità, ogni città dispone di insiemi funzionali – composti da edificati e da aree collettive – che, analizzati in successive relazioni spazio-temporali, offrono una traccia sistematica utile a individuare le nuove configurazioni dell'identità urbana ed a compararne le analogie³.

¹ J. W. KONVITZ, Cities and the Sea, Port City Planning in Early Modern Europe, Baltimore-London 1978.

 $^{^2}$ P. M. Hohenberg - L. Hollen, La città europea dal Medioevo ad oggi, Roma-Bari 1992, capp. IV e V.

³ E. POLEGGI, *Palazzo, bottega e città: una storia di usi e valori*, in *La città e le sue storie*, a cura di B. LEPETIT - C. OLMO, Torino 1995, pp. 143-148.

Ciò è naturalmente più facile nelle città con porto, dove la ricchezza di fonti scritte e materiali spiega la dinamica degli assetti funzionali e quella parallela degli uffici fiscali, maturando una filologia dell'intero manufatto come proiezione d'ogni parte della società. Si alimenterebbero così una storiografia diversa, una moderna archeologia soprassuolo ed anche scelte – professionalmente più interessate – dell'urbanistica che si orientino ad interpretare le città senza ipocriti *remaking* o, all'opposto, con brutali esperimenti di rinnovo urbano ⁴.

Nell'attuale trasformazione le città con porto sono anche l'ultima occasione per comprendere il processo urbano più diffuso e simbolico dell'età contemporanea, quella scomparsa del limite – mura o affaccio diretto sull'acqua – che ha tradotto le città in agglomerati senza confine, senza paesaggio riconoscibile.

2. Formazione dei porti italiani

Per un panorama breve e convincente, mi paiono utili alcune città italiane del versante tirrenico, con particolare attenzione all'Età Moderna. Esse compongono il sistema portuale di maggior durata, asse della "rivoluzione commerciale del Medioevo" ⁵, con cui l'iniziativa privata fonda il primo sistema di scambi con l'Oriente, riconfigurando la viabilità romana e perfezionando su 8.000 Km di coste una genealogia di insediamenti di varia fortuna.

Le capitali Genova e Venezia, simili nella decisa vocazione portuale nonostante opposte, ma ardue carenze di sito, sono certo le città dove più si coglie la duplicità di natura, la creatività delle magistrature e l'originalità delle soluzioni. Obbligate a governare con artificio, la seconda un manufatto urbano sull'acqua e la prima un porto senza fondali, debbono adottare una cultura urbanistica doppia e altrettanto netta, che bilanci sempre le due componenti pena crisi pericolose o irrisolvibili.

⁴ G. JACKSON, *The History and archaeology of ports*, Kingswood 1983; E. POLEGGI, *La costruzione della città portuale, un nuovo tema di storia*, in *Città portuali del Mediterraneo. Storia e archeologia*, a cura di E. POLEGGI. Atti del Convegno Internazionale di Genova 1985, Genova 1989, pp. 7-9; *Panoramas urbains. Situation de l'histoire des villes*, eds. J.-L. BIGET - J.-C. HERVÉ, Paris 1995.

⁵ Roberto Sabatino Lopez: Intervista sulla città medioevale, a cura di M. BERENGO, Roma-Bari 1984.

È con questo rodaggio che le due "regine", fra XII e XIII secolo, si affacciano sugli orizzonti più ampi del Mediterraneo con genialità ordinativa diversa: Venezia a fondare un impero coloniale territoriale 6 e Genova a stendere una rete di soli punti di appoggio 7.

Rimanendo per ora soltanto ad alcuni casi medievali, a Pisa il distacco fisico e paesistico fra città e porto è invece un caso limite della nostra ipotesi, con 12 miglia di canali dalla Tarzana a Porto Pisano. L'approdo marittimo, compiuto nel XII secolo in mezzo alle secche di Bocche d'Arno, restringeva l'uso ad imbarcazioni sottili, imponendo una costante manutenzione degli intasamenti, interrotta dai Genovesi come punizione definitiva (1290).

Dopo la trasformazione della Tarzana in fortezza e la chiusura verso l'Arno (1394), Pisa non sarà più quella anomala città con porto che fu soltanto « un sistema di impianti e di infrastrutture coordinate in funzione di un sistema economico » ⁸.

L'equilibrio precario su cui si era sempre retta la navigazione Pisa-Porto Pisano, surrogata da altri approdi, la condannerà nel XV secolo in pro di Livorno che – già appartenuta al suo sistema portuale – sarà trasformata dai Medici in una città con porto "moderna".

Rispetto a Genova e Venezia e sino al tardo Medioevo, Napoli rimarrebbe l'esempio più antico e felice per vocazione, sito e collocazione baricentrica. Un classico paradigma di "città italica", poi innovato da mura litoranee e dal Castel Nuovo che, divenuto reggia (1279), difendeva con un solo molo le due insenature romane degli inizi, mentre a Castel dell'Ovo ed a Castel Capuano (1165) si erano costituiti i centri di governo cittadino e amministrativo.

Dopo l'arsenale e il borgo circondato da colonie di mercanti forestieri avviati sotto Ruggero II, è Carlo I d'Angiò († 1285) a promettere una diversa funzionalità portuale che, ripresa anche da Carlo II, sarà sconvolta dal

⁶ Venezia e la difesa del Levante da Lepanto a Candia, 1570-1670, Venezia 1986. Catalogo della mostra.

⁷ E. Poleggi, *Per una storia dell'urbanistica nel Mediterraneo medievale*, introduzione a P. Stringa, *Genova e la Liguria nel Mediterraneo*, Genova 1982, pp. 25-30.

⁸ G. ROSSETTI, *Pisa: assetto urbano e infrastruttura portuale*, in Città portuali del Mediterraneo cit., pp. 263-286.

maremoto del 1343 °. Soltanto gli Aragonesi, con Alfonso II (1442), mostreranno di puntare ad una città con porto compiuta, dentro una nuova e ordinata cinta, così come appare nella tavola Strozzi (1462).

Con Ferdinando il Cattolico, la Corona torna invece ad occuparsi delle mura, dei luoghi di rappresentanza e degli accessi ad un sistema stradale tutto da innovare (1559) verso le province di Puglia, Abruzzo e Calabria 10: è una scelta politica ampiamente territoriale, anche organica ad un maggior ruolo economico del porto, che tuttavia don Pedro de Toledo non riuscirà a perfezionare, assillato da rivolte interne e da potenze forestiere.

Anche Palermo è modello "italico", improntato dall'occupazione araba (827) che la trasforma in capitale, dove l'insediamento punico murato scende verso il litorale, dal Cassaro bizantino alla Kalsa, cittadella fatimita ad Est di un piccolo seno marino; è però significativo che le mura settentrionali, senza mai includere l'arsenale, avevano già raggiunto nell'XI secolo misure urbane e organizzative che dureranno sino al XVIII secolo ¹¹.

Del resto con l'incoronazione di Ruggero II (1130) la capitale normanna crescerà a sud, risalendo verso il Cassaro e lasciando molte aree a giardino, mentre all'approdo – soprattutto sotto Federico II (1208-50) sempre lontano dalla capitale – sosterà il solo armamento commerciale, affidato ad imprenditori stranieri nello stesso tempo in cui la flotta militare si trasferisce a Messina. È una dissociazione che nel XIV secolo consente di erigere la grande reggia dello Steri fra la Calsa e le paludi, formatisi per l'arretramento del mare (1306).

Quando la Sicilia tornerà aragonese (1392), l'intasamento del porto e la gracilità delle difese marine dureranno ancora sotto quello stesso Alfonso il Magnanimo (1416-58) elogiato per l'umanesimo, le grandi opere pubbliche e la politica espansionista.

Come si vede già nell'impianto medievale dei principali porti del versante tirrenico ¹², le crisi fra abitato ed opere marittime sono numerose, con effetti fatali per molti – qui non citati – che in Età Contemporanea perde-

⁹ C. DE SETA, Le città nella storia d'Italia. Napoli, Roma-Bari 1981.

¹⁰ M. R. PESSOLANO, *Il porto di Napoli nei secoli XVI-XVIII*, in *Sopra i porti di mare.* II, *Il Regno di Napoli*, a cura di G. SIMONCINI, Firenze 1993, pp. 72-73.

¹¹ C. DE SETA - L. DI MAURO, Le città nella storia d'Italia. Palermo, Roma-Bari 1980.

¹² Archeologia del commercio. Porti antichi, a cura di F. VARALDO GROTTIN, Genova 1996.

ranno ogni ruolo, pur con prove e penose vicissitudini nel crogiolo di una selezione sempre più planetaria.

3. Perché i porti d'Italia di Età Moderna?

Non vi è paese più utile d'Italia a sviluppare la nostra tesi se si riflette sulla perennità del suo sistema urbano (II secolo avanti Cristo) e della relativa rete viaria, malgrado gli innumerevoli strappi inferti dai riassetti statuali dell'Alto e Basso Medioevo ¹³. Con gli sviluppi tecnici e gli orientamenti politici adottati, prima condizionati dalla frammentarietà dei Comuni, i ceti di governo più attenti a governare le duplicità urbane – specie nelle città con porto – anticiperanno con intelligente equilibrio proprio quella maggior serratezza fra i due elementi che qui mi interessa esporre.

Nella seconda metà del XVI secolo, con la moltiplicazione di trattati più attenti ad una progettazione urbana che comprende quella portuale (T. Gallaccini, 1597-1602) ¹⁴, si presentano infatti scelte meno imprecise per la trasformazione, anche se più drastiche: la complessità geometrica dei tracciati difensivi a baluardi si insinua fra città e porto, ponendo agli Uffici di governo urbanistico scelte squisitamente scientifiche, oltre che abituali decisioni politiche sulle proposte progettuali e finanziarie.

In realtà il modello "disegnato", che apre un'era di progettazione urbanistica concreta e misurata, è la nuova Livorno di Bernardo Buontalenti ¹⁵ (1576) nella cui cinta bastionata, ancorata ad una fortezza di Antonio da Sangallo (1530), si racchiudono – oltre ad approdi precedenti – darsene specializzate, arsenali, fortezze e suoli lottizzativi di maglia ortogonale dove accogliere imprenditori commerciali e colonie di maestranze forestiere ¹⁶.

In neppure cinquant'anni (1590-1634), dalla Fortezza Nuova al Porto Nuovo (1620) alla Darsena Grande, tutto il previsto si realizza compreso il

¹³ G. A. Mansuelli, *Archeologia della città: problemi e proposte di studio*, in « Urbanistica », 58 (1971), pp. 99-118.

¹⁴ T. GALLACCINI, Sopra i porti di mare, in Sopra i porti di mare. I. Il trattato di T.G. e la concezione architettonica dei porti dal Rinascimento alla Restaurazione, a cura di G. SIMONCINI, Firenze, 1993, pp. 7-32.

¹⁵ A. FARA, Bernardo Buontalenti, l'architettura, la guerra e l'elemento geometrico, Genova 1988, pp. 165-174.

¹⁶ G. MATTEONI, Le città nella storia d'Italia. Livorno, Roma-Bari 1985.

quartiere residenziale della Venezia (1629) a danno della Fortezza Nuova purché tutto si muova unitariamente così come si chiameranno – nell'ordine – gli artigiani e poi i mercanti, in specie ebrei, cui si offrono tipologie abitative adeguate.

La gestione, come l'origine, è burocratica e senza smagliature: Ufficio della Fabbrica e Provveditore, Magistrato dei Nove, Consiglio livornese; il governo urbanistico conserva l'andatura di una direzione di cantiere, con tutti gli imprevisti di un elemento naturale che di lì a poco – o nei secoli – pretende invece flessibilità e rapidità decisionale.

Per i porti raramente serve la storia da manuale, già che nel Cinquecento con un'architettura fattasi tipo, disegno e progetto grafico, l'agognato obiettivo territoriale del Granducato di Toscana diventa una realtà politica e materiale con esiti propri di una spazialità razionale e formale, senza ritorni.

La comprensibile fama acquistata da Livorno presso tutti gli Stati, anche per merito dei "granturisti" inglesi toccati da un'architettura urbana di grande effetto funzionale e paesistico, si oscurerà soltanto in età contemporanea quando l'irruzione dell'energia a vapore impone un nuovo quadro di quantità spaziali sui ponti d'attracco, nei docks e nei bacini di carenaggio, secondo una macroeconomia di rendita dei suoli che oscura tutti i sogni terrieri di un abate medievale.

La cintura dei bastioni e delle darsene di limitate misure, il cui vanto durava soltanto due secoli, diviene una camicia di contenzione che – salvo pochi tentativi di primo '800 – soltanto le ricostruzioni dell'ultimo conflitto tenteranno spavaldamente di superare.

Se torniamo invece negli stessi decenni fra XVI e XVII secolo alle altre città con porto, oltre al paradigma livornese che Nikolaus Pevsner loda per la sua "classicità" ¹⁷, assistiamo – rispetto alla nostra tesi – alla vicenda più esemplare di Napoli che si specchia nel progetto "inutile" della Ripa.

Nel primo '500 i problemi del binomio città-porto aumentano nonostante il riordino deciso di don Pedro de Toledo che, agli inizi si adopera ad ampliare le Mura di Ponente (1535) ed a trasformare le sedi pubbliche in un centro che oggi diremmo direzionale, mentre lascia alla zona del Mercato ed alla costa orientale attività economiche sempre più incerte, ormai monopolizzate da forestieri.

¹⁷ M. R. Pessolano, *Il porto di Napoli* cit., pp. 67-123.

Il crescente peso demografico della capitale eclissa l'interesse privilegiato verso il porto, soprattutto con la grandiosa espansione dei "Quartieri spagnoli" (via Toledo, 1544) – cui si accede principalmente dal Molo Grande – su un'area di 150 ettari, cioè un terzo in più della città murata (220.000 abitanti nel 1547). In questo modo, per rendere più efficiente la viabilità moderna in quella direzione, si riducono le prospettive di una definitiva riorganizzazione dell'attività portuale.

Né varrà il contributo progettuale di Domenico Fontana (1596), spostato sull'area centrale di Castel Nuovo con il Palazzo vicereale del 1602, assieme alla proposta presto abbandonata di una strada costiera funzionale, con i Magazzini delle Farine e il Molo non costruito davanti Castel Nuovo (1597), episodi che evidenziano la cruda contrapposizione di una cultura progettuale alla perenne distrazione dei ceti di governo e degli imprenditori rispetto alla necessità di nuove lottizzazioni produttive, in un assetto urbano reso informe dagli abusivismi edilizi che, come si sa, nessun proclama riuscirà mai ad impedire 18.

Nel secolo XVII, fra rivolte pestilenze e terremoti, la stasi del porto è presso che completa salvo poche opere di manutenzione (nettamento) e ingegneria di dettaglio. Soltanto ai Lorena, scesi a Napoli dal 1734, si deve la ricostruzione del Molo Grande (1739-45) ed il riordino di una via costiera dal porto vecchio alla Marinella ed alla porta del Carmine (1743-48) che ristabiliscono alcune direttrici carrabili per tornare ad innestare il traffico delle merci sugli accessi delle strade provinciali.

Non si possono qui richiamare tutti i precedenti politici e la possibile alternativa degli approdi adriatici rispetto a quello commerciale della Capitale, ma l'oggettivo allontanamento della "palazzata" dal litorale e la perenne prevalenza dei poli difensivi su ogni interesse marittimo sono ormai una realtà connaturata. Così a Napoli si consuma una vera e propria tragedia di storia urbana anche perché, se nel Medioevo viene ricordata la presenza di un *Protomagister* ai lavori pubblici appaltati a imprenditori forestieri sotto il controllo di sei cittadini, per questo periodo mancano notizie di un qualsiasi Ufficio o Magistrato addetto al porto e alla città.

¹⁸ T. COLLETTA, Domenico Fontana a Napoli: i progetti urbanistici per l'area del porto, in « Storia della città », 44 (1987), pp. 76-118; ID., I progetti e i lavori per il porto di Napoli dalla fine del XVI al XVII secolo, in « Rassegna ANIAI », XIV/1 (1990).

Sullo scorcio del "secolo dei Lumi", dinanzi ad una vicenda dove la grande vocazione e potenzialità del sito portuale appaiono inesorabilmente cassate dalla rappresentatività storica di una capitale, si alzano i richiami tardivi di Giovanni Carafa, duca di Noja (1775), al grande piano di Amsterdam dove l'intelligenza dell'uomo aveva saputo abbracciare la Natura e di Vincenzo Carafa (1789) che avanza senza speranza progetti che introducano una policentricità nella struttura urbana amorfa, accompagnandone gli effetti con una grande viabilità di attraversamento ¹⁹.

Singolare è infine il caso di Messina, anche se può sembrare omologo ai "risanamenti" contemporanei di molte città meridionali, dovuti soprattutto all'introduzione della "croce di strade" con rettilinei che ritroviamo a Roma, Napoli, Palermo e Catania. Lungo l'intero secolo XVI Messina si trasforma da città con porto in piazzaforte marittima giusta un programma seguito alla visita di Carlo V (1537), cui si accompagna un'infrastrutturazione quanto mai opportuna con arsenale (1565) e lazzaretto (1576) sino a che non sia compiuta la nuova cinta a bastioni ²⁰.

È però dopo il rinnovo della scena civile, con i rettilinei in onore della vittoria di don Giovanni d'Austria a Lepanto (1571), che la città viene trasfigurata da una geniale architettura urbana come il "teatro marittimo" (1572-1640), voluto anche dal viceré Emanuele Filiberto di Savoia, con disegno e cantiere attribuibili a Jacopo del Duca e Andrea Calamech, se non anche ad un Ponzello (Sebastiano di Domenico Ponzello) che si era formato alla corte di Torino ²¹.

Il segreto sta nell'aver trasformato le mura di mare in una stupefacente "palazzata" destinata ad una residenza medio-alta che, conservando le porte cittadine e i loro innesti sulla viabilità interna, scavalca le mura e sposta l'abitato all'esterno sul sito della vecchia via Colonna.

È un'architettura urbana di ruolo difensivo che tuttavia abbraccia città e porto in modo più ampio, secondo una pragmaticità geniale senza tempo,

¹⁹ C. DE SETA, *Le città nella storia d'Italia. Napoli c*it., pp. 193-216; *Napoli. Il porto e la città. Storia e progetti*, a cura di B. GRAVAGNUOLO, Napoli 1994.

²⁰ A. IOLI GIGANTE, Le città nella storia d'Italia. Messina, Roma-Bari 1980, pp. 32-60.

²¹ N. ARICÒ, *L'idea di piazza a Messina fra Rinascimento e Maniera*, in *Le piazze. Lo spazio pubblico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di A. MARINO, (« Storia della città », numero monografico, 1993), pp. 63-78.

che nell'Italia post classica ha soltanto un precedente medievale nella Ripa di Genova: a cinque secoli di distanza sembra infatti difficile trovare un'altra compiutezza di rapporti fra i due elementi naturali del binomio urbano, con una qualità che supera qualsiasi trattato perché si ottiene dalla equilibrata mediazione fra il sito e l'immaginario progettuale.

4. Porto e città di Genova nei secoli XVI e XVII

Non dovremmo lasciare questa breve panoramica di casi senza un cenno al caso straordinario di Venezia, ma la discussione sul suo "vero" porto ci sembra avviata con tanta intensità da numerosi ed esperti colleghi da escludere ogni cenno in questa sede ²².

Così, a confortare la continuità della duplice natura della città, in un paese come l'Italia, ricco di cultura urbana e di coste, anche mirando all'ipotesi di una nuova periodizzazione urbana, mi è d'obbligo tornare al caso familiare di Genova dove la crisi fra porto e città medievale si rinnoverà per almeno due secoli: dalla metà del secolo XVI, quando si apre il "secolo dei Genovesi", al bombardamento di Luigi XIV (1684) e alla cessione della Corsica (1768).

È una scelta di approfondimento, con uomini e fatti, su cui fondare più ampie applicazioni del modello di lettura: qui la periodizzazione credibile nasce da una macchina urbana dove la componente "esterna" è più pronta che altrove a sviluppare quelle relazioni territoriali di grande ventaglio, indispensabili alla stessa sopravvivenza e ad uno sviluppo crescente.

L'interdipendenza fra porto e città, tecnica e finanziaria, è già dimostrata da molte fonti del XIII secolo dove il Molo (poi Vecchio) e i ponti lignei richiedono ripetuti consolidamenti, in un sito poco portuoso, ma battuto dal libeccio, oppure quando occorrono integrazioni più funzionali per l'efficienza e la rendita di un ancoraggio completato da fari, darsene, arsenale e fontane così che la macchina portuale assume natura finita di vera e propria infrastruttura artificiale ²³.

²² A titolo simbolico cito D. Calabi - P. Morachiello, *Rialto. Le fabbriche e il ponte*, Torino 1987.

 $^{^{23}}$ L. Grossi Bianchi - E. Poleggi, Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI, Genova 1979, p. 100.

Il governo sistematico della manutenzione – soprattutto alla profondità dei fondali – fu subito così centrale che, oltre ai ripianamenti finanziari forniti dallo Stato e ripetuti più volte in ogni secolo, impose la formazione di una magistratura – i *Conservatore portus et moduli* che nel tardo XV secolo si chiameranno *Patres Communis* – cui sarà attribuito proprio il duplice governo del porto e dell'abitato ²⁴.

La composizione di questo ufficio con amministratori e tecnici, che gli statuti ordineranno definitivamente nel XVI secolo, spiega la singolare urbanistica di una città, di impianto viario e lottizzativo medievale, ispirata e controllata dal prevalente interesse di salvare i fondali.

Sui bilanci finanziari, che il Comune medievale seguiva con attenzione, pesano proprio i pagamenti della mano d'opera impiegata nelle escavazioni, decretate con parsimonia, di cui si celebrava la conclusione con appositi quadri. L'onerosa operazione si otteneva con una sorta di pompa umana che, composta da centinaia di manovali allineati sui ponti, asciugava e scavava al ritmo di una tromba gli specchi d'acqua intermedi, chiusi con apposite palizzate (palificate). Nelle attività quotidiane si impiegavano invece un pontone con barca, una zattera (scaffa) per scavare da bordo, prima della draga (betta), alcune chiatte (plate) per trasporto dello gettito (zetum).

L'interdipendenza fra porto e città aumenterà via via che il peso della manutenzione e delle integrazioni strutturali moltiplicano i prelievi fiscali sugli utenti del porto come le gabelle dei fanali (note dal 1340) e dell'ancoraggio, oppure le altre grani, exitus navium, iactus, introytus siverni darsene, destinate operibus portus et moduli, ecc. ²⁵.

In realtà i ruoli misti dell'Ufficio dovettero via via consolidare uno scambio di risorse tanto che ai "buchi" del 50 o 75% (XIV-XV secolo), prodotti dagli insufficienti introiti portuali, potevano contribuire le gabelle che auto finanziavano i lavori di città ricavate dalle successioni (g. deceni legatorum) e dal postribolo, oppure dall'assegnazione annuale di proventi delle compere e in particolare dalla Ripagrossa sulla compravendita di certi beni fondiari.

²⁴ P. MASSA PIERGIOVANNI, Fattori tecnici ed economici dello sviluppo del porto di Genova tra medioevo ed età moderna (1340-1548), in Il sistema portuale della repubblica di Genova. Profili organizzativi e politica gestionale (secc. XII-XVIII), a cura di G. DORIA - P. MASSA PIERGIOVANNI (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVIII/2, 1988), pp. 37-133.

²⁵ Ibidem, pp. 60-85.

L'intreccio di questa singolare responsabilità, nota da un secolo agli studi dal punto di vista istituzionale, è stato di recente illustrato sul piano finanziario da Paola Massa pur essendo tuttora lontana un'interpretazione selettiva dei conteggi. Anche perché, quando l'impresa di Strada Nuova apre un lungo e storico periodo urbanistico, l'accresciuto impegno dei Padri del Comune – addetti alla costosa amministrazione di un acquedotto sempre più lungo, all'apertura di vie e di piazze, all'accrescimento della Cattedrale e dello stesso Molo – costringerà a documentare più attentamente i fronti amministrativi di porto e città e a separare i cinque nobili eletti a questa Magistratura, tre al governo diretto e due ai libri della Scrittura ²⁶.

La svolta cinque-seicentesca di una città così medievale non è da poco: comprende la modernizzazione degli spazi pubblici che si apre con l'aggiornamento delle mura trecentesche (1536) e la costruzione delle Mura di mare (1550) conclusa nel 1624, continua con la rifondazione di un Palazzo ducale all'altezza della Repubblica oligarchica (1587) e infine si compie – in modo significativo per una città senza piazze "all'italiana" – con il rinnovo della piazza di Banchi, resa simmetrica da una chiesa ex-voto eretta su botteghe e dominata dalla Loggia dei mercanti (1590), altrettanto simbolica per la sua rappresentatività.

Dinanzi ad un rinnovo così generalizzato, da cui sortirà una cultura residenziale di fama europea consacrata da Rubens, risulta paradossale che mancasse una rete viaria carrabile utile ogni giorno agli uomini e alle merci. Qui, più che nella sostanziale conservazione dell'assetto insediativo arcaico, riemerge una componente medievale determinante – su cui non si è ancora riflettuto – radicata nelle Arti che operavano in porto, soprattutto negli scaricatori (camalli) che custodivano da secoli il privilegio di operare su qualsiasi arrivo di merci: anche giungendo dalla pianura padana ci si doveva imbarcare e compiere un breve tragitto per entrare in porto, scendendo ai ponti d'attracco preordinati o alle darsene del vino 27.

Occorrerà giungere alla rivolta dei facchini (1844) ed alla dura reazione del Regno sardo prima che Genova acquisti una viabilità carrabile, anche se

²⁶ E. POLEGGI, Strada Nuova, una lottizzazione del Cinquecento a Genova, Genova 1968, pp. 45-48; P. MASSA PIERGIOVANNI, Fattori tecnici cit., pp. 122-133.

²⁷ E. Grendi, *Un mestiere di città alle soglie dell'età industriale. Il facchinaggio genovese fra il 1815 e il 1850*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., IV/2 (1964).

in pochi sopravviveva la coscienza che il binomio porto-città, radicato ad ogni livello di controllo e di operatività produttiva, nel "secolo dei Genovesi" (1528-1627) ²⁸ era stato scosso da un fiero soprassalto che aveva rinnovato la genialità del XII secolo e superato la crisi tardomedievale di un porto-emporio sottoposto all'eterna faziosità delle parentele, alle azioni meno incisive della politica internazionale e all'avvento di orizzonti continentali troppo lontani.

In realtà la modernizzazione di porto e città, attuata con opere pubbliche di altissima statura tecnologica, aveva indotto sviluppi limitati all'unitarietà delle due componenti tanto da rimanere nei "termina" topografici di sempre. È noto lo scontro aperto fra nobili deputati alle opere e ingegneri, in particolare sulla ricostruzione dell'arsenale (1594-1600), sulle mura esterne lunghe 12 Km (1628-32), soprattutto sulla impresa ciclopica del Molo Nuovo (1628-40) che – pur appoggiandosi su seri argomenti amministrativi e di nuovissima tecnica – escluse ogni intervento esterno allo specchio d'acqua, fra il Mandraccio e la porta di San Tommaso, sempre usato dal 1275 al 1816.

Nel caso del Molo Nuovo non mancavano argomenti tradizionali, come i dubbi sull'emergere di nuove risacche per il prolungamento dei moli, anche se l'interlocutore principe era l'ingegnere Ansaldo de Mari la cui soluzione, ispirata agli ultimi studi sul moto delle acque, aveva suscitato grande interesse nei matematici inglesi che guarderanno al rivoluzionario modello genovese per il molo di Tangeri ²⁹.

Nella città medievale, nata e governata da una Magistratura portuale sempre guardinga verso le espansioni edilizie, le crisi funzionali si debbono ad accentuazioni di un privatismo congenito che in proposito ha bene illustrato Giorgio Doria, amico e collega scomparso da poco, sottolineando – con confronti attuali non arbitrari – la miserabilità di una politica che, nei secoli XVI e XVII, non aveva saputo appoggiare con organicità una conver-

²⁸ La definizione originaria, di F. Ruiz Martin, El siglo de los genoveses en Castilla (1528-1627). Capitalismo cosmopolita y capitalismos nacionales, Madrid 1971, verrà utilizzata da molti ad iniziare da F. Braudel, L'Italia fuori d'Italia, in Storia d'Italia, Torino 1974, pp. 2160-2167.

²⁹ G. Faina, Ingegneria portuale genovese del Seicento, Firenze 1969; E. Poleggi, L'arsenale della Repubblica di Genova (1594-1797), in Arsenali e città nell'Occidente europeo, a cura di E. Concina, Roma 1987, pp. 83-96.

gente crescita di porto e città, lasciando ai privati l'obbligo morale di depositare appositi capitali nelle *colonne* della Casa di San Giorgio (*moltiplichi*), come si faceva con le "*Opere pie*" medievali ³⁰.

La conspicous consumption del "secolo dei Genovesi", scelta culturale inedita per una repubblica che trasforma il rinnovo principesco di dimore private in un sistema di "alloggiamenti pubblici" per autorità e personalità di passaggio (palazzi dei *rolli*), confligge drammaticamente con le necessità infrastrutturali richieste da una prevedibile accelerazione degli scambi e da un corpo urbano costipato, prigioniero di una corazza proprietaria resa inalienabile dai fedecommessi. I rettilinei residenziali, che rimangono paralleli alla Ripa come il radicamento del nuovo Palazzo Ducale, che si fa ancora sul sito periferico di età medievale, scombinano anche soltanto topograficamente antiche, sperimentate ed efficaci relazioni con il porto ormai senza futuro 31.

Agli inutili tentativi di tornare in pieno '600 ad una politica del mare con convogli di vascelli armati, di cui pochi cittadini "negozianti" si fidano nel secolo delle monarchie assolute affacciate sul Mediterraneo, seguirà un finale escatologico come il bombardamento francese del maggio 1684, prodotto da 13.000 bombe, che Luigi XIV vuole più diretto sulle case dei *potentiores* non amici di Francia oltre che sul porto ³².

Insomma, come si intravede da una sintesi così breve del quadro generale italiano, oltre i discorsi pubblici di rari illuministi, la struttura urbana – pur bene avviata in età moderna – soffoca ogni progetto di rinnovo complessivo delle città con porto mentre si avvicinano gli effetti che sortiranno dalla Rivoluzione e dal Congresso di Vienna.

I nuovi saperi che alimentano le contraddizioni dell'età di antico regime sembrano scavalcare in ogni caso le vicende dei singoli porti, e – accrescendo le ricadute di un immaginario ingegneristico non comune – unirsi alle imperiose richieste di una nuova epoca aperta dai voli territoriali dell'Impero.

Nell'Italia settentrionale il binomio porto-città, inchiodato dalle vedute in un paesaggio arcaico, ritrova una documentazione puntuale – che

³⁰ G. DORIA, La gestione del porto di Genova dal 1550 al 1797, in Il sistema portuale della repubblica di Genova cit., pp. 183-184.

³¹ Una reggia repubblicana. Atlante dei palazzi di Genova (1576-1664), a cura di E. POLEGGI, Torino 1998.

³² E. Poleggi, Carte francesi e porti italiani del Seicento, Genova 1991, cap. IV.

riapre l'immaginario e stimola tuttora la riflessione dello storico – nei *mémoirs* degli ingegneri incaricati di progettare porti nuovi, capaci di introdurre scali adatti alla flotta francese o di adeguare successivi programmi del Re di Sardegna ³³.

A Genova, città con porto di lunga durata nonostante gli innesti successivi, gli ingegneri-architetti del re sardo-piemontese introducono un'architettura di *docks*, audace e monumentale, che riuscirà a velare ciò che i secoli avevano conservato come prospetto urbano. Le "Terrazze di marmo" (1832 ca.), sorte sul sito delle Mura di mare, separano infatti radicalmente la vita quotidiana di una grande capitale del Mediterraneo dal suo mare: le pareti del porticato interno che, parallele alla Ripa, trasformano un approdo in piazza di "caricamento", sono anche le mura che sbarrano ogni affaccio sui ponti d'attracco.

Ma dureranno appena un quarantennio sino a che, dopo l'inaugurazione della ferrovia Torino-Genova (1854), la nuova cultura urbanistica ed economica – e la costituzione del Regno – non sostituirà il porto-emporio con un porto di transito; il progetto dell'ingegnere Adolfo Parodi (1875), che ancora oggi riempie la baia sino alla Lanterna, apre la raggiera dei suoi ponti all'introduzione dei binari e dei convogli sotto bordo dei piroscafi comandati da un sistema di tre stazioni ferroviarie 34.

Siamo alla fine della duplice natura urbana?

5. Da città-con-porto a città-e-porti

Oggi la svolta di una prospettiva globale riparte dalla monocrazia del vettore marittimo che tende a modificare ogni articolazione della macchina (opere di difesa marittima, opere portuali di sbarco e imbarco, depositi, vettori terrestri).

Le necessità intermodali di un trasporto containerizzato richiedono sistemi di gru automatizzate e grandi superfici di stoccaggio dei moduli con ineludibili raccordi su gomma e su binari, inclusi *districtpark* per la lavorazione dei prodotti. Si risponde cioè con suoli autonomi, su palafitte o re-

³³ P. MORACHIELLO - G. TEYSSOT, Nascita delle città di Stato. Ingegneri e architetti sotto il Consolato e l'Impero, Roma 1983.

³⁴ Nove opere del porto vecchio. La costruzione del porto di Genova fra Otto e Novecento, a cura di E. POLEGGI, Genova 1987. Catalogo della mostra.

cinti a terra, che sono l'ultimo effetto macrodimensionale della città contemporanea. Siamo cioè alla demaritimisation 35.

Un processo molto diverso dalla prima espansione di cinture industriali e residenziali, comunque interposte sul paesaggio marino dove sfumavano i confini del manufatto urbano e del paesaggio; oggi le grandi città – dove si concentra il terziario – riacquistano identità con una componente "esterna" (virtuale) a sistemi satellitari: stazioni PC collocate in grandi torri vetrate in mezzo a campagne deserte oppure in approdi che possano agganciare corone di autoporti e di containers ³⁶.

Siamo al distacco definitivo tra le due componenti? Oppure nei porti in cui resiste la contiguità fra residenza e approdo si è prigionieri del miraggio del *turismo* archeologico e/o del recupero?

In una recensione che toccava più alla trasformazione delle idee iniziali che al progetto, tuttora incompleto, di Renzo Piano per "l'Expo '92", mi sono appellato alla ragionevolezza *ispirata dagli* sviluppi di dettaglio e da un colloquio vero – solitamente irrealizzabile – fra l'architetto e la committenza pubblica ³⁷. Oggi l'unità perduta da oltre un secolo non è ancora rimarginata. Semplicemente perché le direttrici d'intenso traffico pedonale, interne alla Ripa come sempre dal Medioevo, non hanno ragione di attraversare ogni giorno il vuoto d'asfalto che ha lasciato un "caricamento" senza merci; l'attività portuale è altrove, qui si appoggiano soltanto navi da crociera ³⁸.

A Genova, come altrove, è utile riflettere sulle necessità e i movimenti degli abitanti, oltre che sui turisti attirati dal Porto vecchio e dall'Acquario, ma è non sufficiente per ricomporre quella duplicità unitaria e millenaria

³⁵ A. VIGARIÈ, *Ports de commerce et vie littoral*, Paris 1979; A. VALLEGA, *Dai porti al sistema portuale. Teoria generale e caso ligure*, Savona 1983, pp. 62-66 (sui temi dei sistemi e del territorio).

³⁶ European port cities in transition, eds. B. S. HOYLE - D. A. PINDER, London 1992. Cfr. capp. 1-8-9 specie il 10; J. TUNBRIDGE - G. ASHWORTH, Leisure resource development in cityport revitalisation: the tourist-historic dimension, London 1992, pp. 176-200.

³⁷ E. POLEGGI, Waterfront o Riva? Progetti per il porto antico, in « Lotus », 17 (1993), pp. 9-29; sullo stato della questione – posizioni e progetti – si veda, fra le tante, la rassegna generale in Waterfront: una nuova frontiera urbana. 30 progetti di riorganizzazione e riuso di aree urbane sul fronte d'acqua, a cura di R. BRUTTOMESSO, Genova 1991.

³⁸ J. -L. BONILLO - A. DONZEL - M. FABRE, Métropoles portuaires en Europe (Barcelone, Gênes, Hambourg, Liverpool, Marseille, Rotterdam), Paris 1992.

che ci interessa. Occorre posare gli occhi sulla città vecchia come miracolo di natura e di cultura, dopo una lettura attenta dell'*habitat* prima che d'ogni altro documento, ritornando su quelle relazioni che l'hanno fondato, conservato e modellato con ragionevole lentezza. Senza pensare inutilmente a città-museo.

Vastità di tema e brevità di tempo escludono ogni profondità, per questo citerò la stimolante conclusione di un grande archeologo provenzale come Paul Albert Fevrier sulla rete insediativa dei litorali tirrenici che proprio qui abbiamo evocato, con cui si sottolineano le ansie e le precauzioni di chi studia sistemi molto strategici perché affacciati su cimose litoranee, dominati dalla permanenza dei siti come dall'improvvisa nascita di luoghi urbani

« C'est donc à une lente maturation que nous assistons, avec des éschecs, avec des accelérations dans certains secteurs. En particulier sur les franges maritimes de la péninsule italique, les deux phénomènes se iuxtaposent, trahissant plus que l'insécurité maritime, la précarieté de toute fondation volontaire. Cependant ces pulsations marquées ne doivent pas nous faire oublier ce qui ne fait pas que survivre mais vit.

Sans la vallée padane, sans son réseau des fleuves et son commerce ancien, sans Milan, Venise s'expliquerait-elle? Pise, puis Gênes ou Marseille des XI^e et XII^e siècles se comprendraient-elles sans un maintien d'une activité. Et Barcelone? A des niveaux plus humbles, l'ensemble du reseau antique parait avoir bien résisté et s'être remis des invasions » ³⁹.

³⁹ P.-A. FEVRIER, *Villes européennes de la Méditerranée occidentales.* Conference on the Archaeology and History of the European Town, Oxford 6-12 April 1975, London 1976.

Conservazione delle città vecchie: rilevare Genova medievale

di Carlo Bertelli e Cristina Giusso*

Premessa

L'indagine sulle città medievali presenta considerevoli difficoltà metodologiche, le tecniche usate dagli urbanisti non sono appropriate per comprendere e rappresentare le città non contemporanee.

I metodi tipologici oggi in uso sono stati sviluppati per lo studio delle città contemporanee e non tengono in alcun conto alcuni degli aspetti più importanti del fenomeno urbano prima della comparsa delle città contemporanee. Infatti, vittima di concezioni generalizzanti, la complessità di composizione dei corpi edificati nella città medievale e moderna è usualmente negletta. Genova costituisce in questo senso un ottimo caso di studio.

Insediamento di ridottissima importanza in età antica, Genova divenne un porto molto importante nel medioevo, conservando limitatissime vestigia dell'epoca precedente; potrebbe essere considerata un emblema della città medievale, poiché l'insediamento non ha mai veramente mutato le proprie caratteristiche dal XII secolo. Fino al XIX secolo la città era ancora confinata nelle mura medievali (pur avendole largamente ampliate nel XVII

^{*} CartoLab - Laboratorio Polis, sezione di cartografia e documentazione. Sebbene il saggio, frutto di lunghe discussioni, sia stato ideato congiuntamente dai due autori, la redazione del testo è così suddivisa: la premessa e i paragrafi 1, 2.4, 3, 5 sono di Carlo Bertelli; i paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 4 e 6 sono di Cristina Giusso.

¹ Un quadro ancora rilevante è in proposito presentato da F. BOUDON - A. CHASTEL - F. COUZY - H. HAMON, *Système de l'architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris*, Paris 1977. In particolare cfr. p. 11, *Préface*, che riporta un breve ma autorevole panorama degli studi italiani e delle applicazioni successive in campo internazionale. Un panorama internazionale aggiornato rispetto alla ricerca tipologica mostra una maggiore cautela degli studiosi rispetto alle possibili applicazioni alla ricerca storica e sembra limitare l'applicazione soprattutto alla progettazione. Cfr. *Typological Process and Design Theory*, cur. A. PETRUCCIOLI, Cambridge Mass. 1998.

secolo, le aree esterne non erano state investite dagli usi urbani), mutando solo al suo interno, come mostra il fiorire di palazzi nel XVI secolo².

La forte stratificazione dell'edificato è evidente; alla diffusione dei reperti (che comprendono, come in molte città italiane, materiali di reimpiego d'epoca romana) si affianca l'incorporazione di interi edifici del IX secolo in costruzioni tardomedievali, spesso aggiornate in epoche successive.

La Repubblica mercantile ha conservato grandi archivi e testimonianze sulla proprietà e sulla mercanzia, archivi da due secoli oggetto di indagine da parte degli eruditi e degli storici urbani³, che hanno fatto ricorso a questi strumenti per tracciare la trasformazione dell'insediamento, fino alla vicenda di singoli edifici, anche minori. La stessa importanza dell'insediamento medievale ha dato luogo a una serie di studi orientati alla conoscenza, al rilievo e alla pianificazione degli interventi nella città vecchia ⁴.

² Il fenomeno, tra i più rilevanti per le città europee in età moderna, è specificamente analizzato in *Una reggia repubblicana*. *Atlante dei Palazzi di Genova*. *1576-1664*, a cura di E. POLEGGI, Torino 1998. Il volume riporta la schedatura sintetica degli oltre 150 palazzi individuati, oltre alla documentazione della importante vicenda degli alloggiamenti pubblici, palazzi inseriti in appositi *rolli* da cui venivano estratti quelli destinati a rappresentare la collettività in occasione di visite di stato.

³ Una scuola storica locale è emersa con importanti contributi sin dal secondo Ottocento (cfr. in proposito E. Grendi, *Storia di una storia locale: l'esperienza ligure 1792-1992*, Venezia 1996), ma è con gli anni '30, in particolare con i principali contributi della storia economica (ad esempio con il lavoro di R. S. Lopez) che prende corpo il rinnovamento di una storia non più rivolta ai soli elementi giuridico statutari o mercantili di una vicenda urbana assunta come emblematica dell'Europa medievale.

Una specificità conservata in numerosi contributi anche recenti; si ricorda in particolare l'opera di G. Doria e E. Grendi.

Importanti le conseguenze sulla storia urbana. Non si può immaginare infatti un testo rivoluzionario come la *città portuale* di Grossi Bianchi e Poleggi (*Una città portuale del Medio Evo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1980) senza collocarlo all'interno e in dibattito aperto con le esperienze citate.

⁴ Numerose, a partire da metà Ottocento, sono le attenzioni rivolte alla Città vecchia. Rilevanti sono, a partire da quest'epoca, gli studi di F. Alizeri e di F. Podestà, spesso a seguito di interventi urbanistici per la realizzazione del nuovo centro urbano (F. PODESTÀ, *Il colle di S. Andrea in Genova e le regioni circostanti*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXII, 1901); ancora più incisive per gli esiti operativi risultano le opere di G. Poggi (a partire dagli anni dieci) e O. Grosso. Importante per la aggiornata prospettiva sulla storia dell'urbanistica degli anni '20 e '30 risulta poi l'opera di P. BARBIERI (*Forma Genuæ*, in « Genova, rivista municipale », 1938). Notevoli contributi sono inoltre proposti da M. Labò e da T. O. De Negri nel corso dei decenni successivi.

L'estensivo *survey* della città vecchia presentato nelle pagine che seguono è il più recente, ma soprattutto è il primo a proporsi la realizzazione di nuovo quadro concettuale per un *data base* ⁵ destinato contemporaneamente alla ricerca e all'amministrazione della città.

Lo scopo primario era infatti la documentazione delle caratteristiche interne ed esterne dell'edificato, attraverso l'osservazione diretta, la fotografia digitale, i dati archivistici e i rilievi preesistenti e di incorporare i dati raccolti con indagini precedenti attribuendo a ciascuna unità un codice geografico, in modo tale da consentire l'accesso e l'integrazione delle fonti archivistiche e di dati tratti da altre fonti e rilevazioni.

Un impegno realizzato. L'iniziativa ha fatto capo al Laboratorio di Cartografia e documentazione (CartoLab) presso l'Istituto di Storia dell'architettura della Facoltà di Architettura dell'Università di Genova.

Dopo una breve illustrazione delle attività di CartoLab, il testo descrive gli indirizzi di ricerca e le metodiche sviluppate per l'indagine, passando quindi in rassegna alcuni fra i principali risultati e le conseguenze più generali per le discipline coinvolte e le attività interdisciplinari investite.

Fra gli studi più direttamente rivolti a fini operativi si ricorda l'inchiesta igienica condotta dal prof. Segale nel secondo Ottocento (cfr. G. Dardano, *Epidemie, contesto urbano e interventi di risanamento a Genova, 1830-1880*, in «Storia urbana » 3, 1977), ma l'unica esperienza assimilabile per estensione e caratteri dell'impegno all'indagine che descriviamo è quella condotta da G. Romano con la «Commissione di studio sul Centro storico » (1957-65), cui si affiancheranno molti anni dopo, in una vicenda tutta interna all'amministrazione comunale, le attività per lo «Studio organico d'insieme per il Centro storico » (1983).

⁵ « Informazioni e dati hanno significati distinti. L'informazione è compresa da una persona, i dati sono strutture collocate su un mezzo passivo, come un disco o un foglio di carta. La funzione di un sistema di *data base* è il superamento della frattura tra dati e informazione – i dati archiviati nella memoria del calcolatore o su un disco devono essere convertiti in informazioni utilizzabili. Un *data base* è un modello di un sistema del mondo reale. I contenuti del *data base* rappresentano lo stato di ciò che è modellizzato. Cambiamenti nel *data base* corrispondono a eventi che accadono dell'ambiente e che danno luogo a mutamenti di tale stato. È appropriato strutturare un *data base* in modo che rispecchi la realtà che si intende rappresentare », (C. E. BROWN, *Database learning module*, trad. it. di C. BERTELLI, http://bianco.arch.unige.it/SQL_info/cbrown_dbtutor_cb/db_tutor-ita.html). Nel caso in esame il carattere di sistema informativo geografico incrementa la complessità dei processi tecnici ma consente una più evidente comprensione del carattere dell'indagine, il *data base* è in questo caso la collezione strutturata dei dati e delle risultanze spaziali sull'edificato della Città vecchia.

1. Il laboratorio

La costituzione di CartoLab risale al 1990; il Laboratorio nasce come supporto didattico e di ricerca per la facoltà di Architettura

Fondato dal prof. Ennio Poleggi – autore di numerosi lavori sulla storia urbana di Genova, fra i quali *Una città portuale del Medio Evo* (1980) e *Palazzo, bottega e città* in un recente panorama internazionale (Olmo e Lepetit, 1997) – in un primo tempo con il convergere di fondi di ricerca locali e nazionali, in seguito anche con il contributo dei fondi didattici di laboratorio.

Alla fine del 1994, CartoLab aveva acquisito piena funzionalità, realizzando fra l'altro alcune importanti mostre ⁶ e supportando i corsi che operavano sul tema della storia urbana, della storia dell'urbanistica, degli insediamenti e della storia dell'architettura, promuovendo un orientamento degli studi storici attento alle risultanze spaziali e topografiche delle fonti e alla connessione tra oggetti e comportamenti sociali.

I corsi di Storia della città, di Storia dell'urbanistica, ma anche altri corsi attenti agli elementi di contestualizzazione locale, possono infatti godere di una lunga attività incentrata da studiosi locali e internazionali sulle vicende della Repubblica di Genova (dal Medio Evo alla fine dell'Età Moderna) e del suo territorio, ma in particolare sul vecchio centro urbano, sulla base di un vastissimo patrimonio archivistico, ma anche sulla numerosa messe di lavori proposti dall'attività didattica. Oltre 300 elaborati del corso di Storia dell'urbanistica, oltre 160 tesi di laurea sull'argomento (al 1985) e una dozzina di tesi di dottorato si incentrano infatti sugli argomenti affrontati dall'indagine: un panorama che si rivela tuttavia estremamente frammentario.

Accanto all'attività accademica, per la quale è doveroso citare l'anticipato interesse di Federigo Alizeri a partire dalla seconda metà del secolo scorso, numerosi sono gli studi sul centro medievale di Genova, specialmente nel corso degli ultimi quarant'anni. A partire dal 1957 una commissione municipale diretta da Giovanni Romano condusse una completa indagine sulla città vecchia, il cosiddetto "centro storico", che dette luogo a un catalogo sistematico (pur se talvolta segnato da atteggiamenti monumen-

⁶ Fra queste le mostre « Nove opere del porto vecchio » sulla realizzazione delle infrastrutture del porto ottocentesco (cfr. *Nove opere del porto vecchio. La costruzione del porto di Genova tra Otto e Novecento*, a cura di E. POLEGGI, Genova 1987) e « Ripa porta di Genova », che anticipa alcuni degli elementi di metodo riproposti nell'indagine oggetto di queste note (*Ripa porta di Genova*, a cura di E. POLEGGI, Genova 1993).

talisti) orientato a finalità di tutela storico-artistica esemplari per l'epoca. Nel 1984 il Comune di Genova pubblicava inoltre i risultati di un lungo studio interno, lo «Studio organico d'insieme», con la dichiarata finalità di promuovere il rinnovo urbano del centro. A questo studio seguiva poi «Verso Genova medievale», ricerca che per la prima volta affrontava in termini operativi la creazione di un catalogo che includesse tutte le informazioni presenti nel considerevole archivio delle Soprintendenze (in particolare di quella sui Beni Architettonici ed Ambientali).

L'idea di una nuova ricerca complessiva emerse dalla valutazione dei risultati di questo studio, promosso con finanziamenti dei cosiddetti "Giacimenti culturali" (con fondi statali attribuiti al Ministero dei Beni culturali), concepiti come uno strumento per coinvolgere giovani studiosi e imprese operanti con nuove tecnologie nella salvaguardia del patrimonio culturale.

Ma le labili relazioni tra l'indagine di campo e gli indirizzi tecnologici dell'operazione, assieme all'assenza di un progetto complessivo rispetto ai contenuti, non riuscirono a legare la ricerca all'insieme delle attività svolte dalle stesse istituzioni che ospitavano il progetto. Ma, come esito indiretto del dibattito che precedette l'assegnazione dei fondi e, in seguito, attorno alla riflessione sul fallimento di quell'ipotesi, dettero luogo a numerose idee su nuove indagini sviluppate da gruppi diversi o da partecipanti delusi.

Quando un'impresa privata e un insieme di cooperative proposero al Comune di Genova due ricerche con fondi Fesr (fondo europeo per lo sviluppo strutturale) e Life (strumento finanziario europeo per l'ambiente), Ennio Poleggi, allora assessore al Centro storico, cercò di ricondurre l'articolato dibattito in corso verso due orientamenti di ricerca specifici:

- una banca dati spaziale dei mutamenti di proprietà e d'uso degli edifici come elemento fondativo per un mutamento prudente e consapevole del vecchio centro urbano;
- un'indagine (e una banca dati) archeologica/strutturale come elemento per una rapida valutazione di fattibilità degli interventi di recupero.

Rilevanti finanziamenti giunsero con l'iniziativa Civis Sistema che dette inizio all'Osservatorio urbano (a partire dai lavori edilizi su un sito archeologico di grande interesse adiacente alla Facoltà di Architettura) più come una struttura tecnica che come un sistema di conoscenze, ma una solida fondazione doveva seguire attraverso il progetto Civis ambiente, destinato a costruire la banca dati e a promuovere qualche sperimentazione sul campo.

Il progetto *Civis ambiente*, parte del programma europeo Life, comprendeva 13 sottoprogetti, inclusa la realizzazione di un sistema informativo territoriale ambientale per la città vecchia, la creazione di un catalogo di materiali e tecniche per il recupero, la già citata indagine archeologico/strutturale, la promozione di un accordo fra le autorità locali per il coordinamento e il co-finanziamento delle opere di recupero previste. Parti del programma investivano inoltre l'informazione al pubblico sia di carattere generale, sia più specificamente sulle modalità di intervento suggerite, oltre a studi sul ciclo delle acque, sulla raccolta dei rifiuti, sul traffico, sulle modalità di conferimento delle merci alla piccola distribuzione, al trasporto pubblico e alla modalità pedonale. Una delle parti più rilevanti, anche in termini finanziari, era costituita dal progetto pilota di architettura integrata condotto nell'area di Ravecca, in prossimità della sede dell'Osservatorio urbano.

Il sistema GIS ambientale e l'indagine archeologico-strutturale sono integrati in uno studio denominato «Mappatura culturale della città vecchia di Genova», la ricerca è condotta nell'ambito del CartoLab (Istituto di Storia dell'architettura).

2. L'indagine

I principali elementi e attività dell'indagine riguardano:

- le fonti archivistiche;
- i riscontri spaziali delle fonti;
- l'indagine sull'edificato;
- la cartografia.

Il trattamento dei dati, la cui importanza è evidente, è brevemente dettagliata nei suoi risultati di migliore identificazione degli oggetti nel successivo paragrafo 37.

La ricerca si incentra su quattro punti:

1. costruzione di un sistema informativo territoriale (GIS) che consenta comparazione e quantificazioni per i fenomeni identificati.

⁷ Per un maggior dettaglio si veda C. BERTELLI, *Nuove tecniche di indagine e di catalogazione per i centri storici. Il caso di Genova*, « Archi@media. Rivista di tecnologie informatiche per l'architettura e l'urbanistica », 1 (1998). Per gli aspetti relativi alla tutela dei beni culturali e all'integrazione con i sistemi GIS si veda C. BERTELLI, *La mappatura culturale della città vecchia di Genova*, in *Beni culturali e sistemi informativi territoriali*, a cura di M. PANZERI, Torino 1999.

- 2. individuazione degli elementi strutturali di ciascun edificio, rilevandone l'eventuale deterioramento e valutando la conseguente stabilità di tutte le costruzioni.
- 3. identificazione di un inventario di elementi architettonici e costruttivi, determinando la cronologia della loro produzione (archeologia dell'architettura).
- 4. costituzione di un *data base* riferito alle informazione sulla proprietà e sull'utenza, per consentire una migliore identificazione degli edifici.

La struttura prevista per la ricerca, a partire dalle fonti d'archivio per concludere con studi specifici su singoli edifici è presentata di seguito.

2.1. Le fonti d'archivio

La ricerca ha richiesto la trascrizione delle fonti archivistiche, in particolare quelle con carattere seriale, capaci di riscontri quantitativi e passibili di localizzazione, per le loro caratteristiche di ordinamento sequenziale:

- dati catastali;
- dati censuari.

Dati catastali di diverse epoche ci forniscono rilevanti informazioni sulla proprietà e sul suo mutamento; informazioni importanti perché la nostra indagine integra la cartografia storica e i dati fiscali con indagini dirette sull'edificato, una pratica caratterizzata ormai da una tradizione legata in primo luogo alla cultura architettonica italiana, in seguito alle riflessioni di autori come A. Chastel e al lavoro del gruppo da lui guidato per le Halles 8.

Dati censuari e rilevazioni demografiche parrocchiali che precedono i censimenti sono utilizzati per l'individuazione dei diversi usi dell'edificato e l'approccio alla prosopografia degli abitanti, spesso parallela alla trasformazione degli edifici e comunque d'aiuto per l'individuazione di ulteriori fonti.

Le fonti archivistiche sono in un primo tempo direttamente trascritte con un programma di archiviazione su file con il ricorso a personal computer portatili (come tutte le altre fasi dell'indagine) e quindi normalizzati attraverso interventi di:

 unificazione della toponomastica, comparando gli indirizzi della fonte con la topografia storica, con l'aiuto dei sopralluoghi;

⁸ F. BOUDON - A. CHASTEL - F. COUZY - H. HAMON, Système de l'architecture cit.

accertamento onomastico, attribuendo una forma standard di riferimento ai cognomi attribuiti, anche con il confronto tra dati catastali, registri battesimali e dati censuari.

Il dato originale è ovviamente conservato nella stessa forma presentata dalla fonte, ma vengono aggiunti codici di collegamento con tabelle standard di attributi normalizzati, che sono usate per collegare i diversi tipi di informazione, compresi i riferimenti spaziali delle fonti, attraverso i riferimenti alla cartografia.

Includendo le fonti d'archivio e le variazioni da esse registrate nel mutamento dell'uso degli edifici come parte dell'indagine è stato possibile costituire un *data base* capace di future espansioni attraverso una più approfondita indagine sul campo, ma anche l'integrazione ordinata dell'indagine d'archivio. I riferimenti proprietari e d'uso consentono inoltre una migliore comprensione degli stessi dati di sopralluogo, la cui "scoperta" non è più soltanto connessa alla breve durata della visita. Problemi strutturali e stratificazione degli interventi sono spesso evidenziati da queste fonti.

Le fonti di archivio di antico regime trascritte sono:

- estimo della Repubblica Democratica Ligure (1798);
- censimento dei Parroci (1804);
- censimento del Regno d'Italia (1871);
- catasto unitario (1876-1907).

L'estimo della Repubblica Democratica Ligure venne compilato in seguito a un provvedimento urgente per formare un catasto provvisorio atto a incrementare i proventi dell'erario pubblico. Il documento, esclusivamente descrittivo, è utile per comprendere la condizione della città nel 1798 con particolare attenzione agli edifici e alla proprietà; il modello utilizzato è il catasto francese (1791-1798), per il quale il legislatore poteva contare su un secolare dibattito sulla fiscalità immobiliare. Nella nostra ricerca la mappa del catasto napoleonico (1810) diventa la cartografia attraverso la quale in-

⁹ Non è qui il caso di entrare nel vasto tema della "crisi fiscale" della Repubblica democratica. È tuttavia indubbio che l'urgenza delle maggiori entrate sia connessa con un incremento dell'organizzazione statale che si era manifestato a partire dal XVII secolo e aveva assunto una dimensione particolare con la costituzione di una burocrazia statale che prende forma sotto l'esempio francese.

dividuare le proprietà descritte nell'estimo del 1798, in quanto le risultanze documentali di questo catasto sono andate perdute.

Il censimento del 1804 è un "censimento dei parroci" in grado di controllare soltanto gli abitanti cattolici della parrocchia, è basato sulla rilevazione effettuata durante la benedizione pasquale delle case; i dati del censimento, probabilmente in gran parte derivati dagli "stati delle anime", registrano solo le «anime da messa», cioè i membri «nell'età della ragione» delle famiglie che hanno accolto i preti incaricati della benedizione, sono quindi esclusi i più piccoli, oltre ai soldati e alle meretrici. Queste qualità del sopralluogo evidenziano un ridotto grado di affidabilità e la probabile incompletezza dei dati.

Il censimento del 1871, il secondo dopo l'Unità d'Italia, sostenuto dal ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, venne eseguito dagli uffici comunali sotto la direzione del sindaco. Il concetto di famiglia, unità fondamentale del censimento, non è in realtà distinto dalla convivenza, che emerge di converso come un fenomeno assai rilevante, soprattutto nel centro urbano, ove gli elementi di un precoce urbanesimo si palesano nei numerosi gruppi di lavoratori riuniti dal mestiere o dalla provenienza. Il censimento registra nel medesimo "foglio di famiglia" anche i servitori e gli ospiti, mentre sono considerati come una "famiglia" i soldati di quartiere, i pazienti o degenti con i loro aiutanti e servitori. Degna di nota, specialmente in previsione di confronti e incroci con gli altri dati riferiti alla proprietà, è, invece, la verifica dei numeri civici, imposta per legge agli uffici comunali al fine di pianificare il censimento.

Il catasto unitario fabbricati (1876, nel nostro caso abbiamo utilizzato l'aggiornamento chiuso nel 1907) costituisce una fonte di informazioni estremamente dettagliata e caratterizzata da regole di redazione note e uniformi. Si tratta di uno dei più significativi risultati del dibattito sulla fiscalità immobiliare, segno di un nuovo mutamento di prospettiva nei rapporti tra cittadino e Stato. Prima dell'Unità d'Italia esistevano alcuni estimi e catasti geometrici in cui le mappe adottano le scale di rappresentazione espresse attraverso le unità di misura locali (differenti quindi per ciascuno degli stati preunitari), dal 1870 ogni municipalità deve provvedere alla costituzione di un catasto, se il numero degli abitanti supera le 60.000 unità il catasto deve essere suddiviso in sezioni. Ogni edificio viene identificato da un numero progressivo sulla mappa, se esistono vengono inoltre indicati anche i riferimenti ai catasti precedenti. L'unità minima è la particella, definita come la

minima unità capace di reddito proprio. L'applicazione rigida del principio ordinatore dà spesso luogo nella mappa a risultati controintuitivi ¹⁰, ma consentono di individuare elementi di piccola dimensione (botteghe, vani accessori, diritti reali dei possessori) altrimenti non localizzabili.

La ricerca ha inoltre richiesto la consultazione di alcuni dati amministrativi e il collegamento con altre informazioni. La Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali della Liguria ha fornito le informazioni sugli edifici vincolati e sui monumenti per verificarne la corrispondenza all'assetto attuale e alla condizione degli edifici ¹¹. Sono stati inoltre oggetto di collegamento i dati relativi all'attività edilizia tra il 1980 e il 1984, raccolti da precedenti ricerche ¹², dati che possono rivelarsi utili alla comprensione di recenti trasformazioni dell'edificato. Accanto ai dati più recenti sono presenti nell'archivio informatico le informazioni relative alle richieste di intervento del periodo 1880-1920, rilevate a partire dalle schede presenti presso l'archivio storico del Comune, attività che richiamano tuttavia per essere pienamente utilizzabili integrazioni per i periodi tra il 1920 e il 1980 e il collegamento con l'attività in corso, che ci è stato impossibile ottenere dall'Ufficio preposto.

2.2. La localizzazione delle fonti

Diverse ricognizioni fiscali e diverse organizzazioni amministrative e tributarie impiegano metodi diversi per l'individuazione e la qualificazione della stessa proprietà, descrivendo conseguentemente gli edifici in termini assai di-

¹⁰ Tutte le particelle sono, per quanto possibile, rappresentate sulla mappa, contrariamente a quanto avviene con i successivi catasti che individuano un mappale – rappresentato in cartografia – e i subalterni, particelle componenti i mappali, non rappresentate graficamente.

¹¹ Come è consueto per dati che non sono oggetto di aggiornamenti sistematici, ma frutto della casuale stratificazione di informazioni raccolte attraverso le operazioni di vincolo (raccolta cioè condotta una volta per tutte, senza successivi aggiornamenti), la verifica effettuata ha dato luogo a una difficile e parziale corrispondenza con i dati del sopralluogo. In particolare i beni rimovibili (edicole, portali) sono spesso scomparsi o vandalizzati al di là di ogni possibile recupero, mentre numerosi sono gli edifici demoliti o sostituiti ancora oggetto di vincolo.

¹² Si tratta di due successive ricerche condotte dal Cresme e dirette da E. NIGRIS (Amministrare il recupero: Genova, a cura di E. NIGRIS, Milano 1984) e da C. BERTELLI (Genova, in Recuperare l'Italia, a cura di L. BELLICINI, Roma 1988). Una successiva rilevazione, che ha corretto e integrato le precedenti, è stata poi condotta da R. Russo nell'ambito della sua tesi dottorale (R. Russo, Il ruolo del mercato nei processi di rinnovamento urbano. Il caso dei porti, tesi di dottorato in Pianificazione territoriale e mercato immobiliare, VI ciclo, Polit. di Torino, 1994).

versificati. Non si tratta tuttavia di differenze meramente tecniche, sono gli stessi elementi di contestualizzazione della proprietà a mutare, investendo così oggetti, persone, ruoli, con significative conseguenze per quanto riguarda:

- le complesse aggregazioni funzionali che sono presenti fin dal medio evo e che assumono importanti articolazioni fino al XVIII secolo;
- la definizione della casa, in cui la sovrapposizione fra il livello fisico, quello proprietario/legale, e quello dell'uso dà luogo a potenziali confusioni, soprattutto per i documenti prodotti nel corso del XIX secolo;
- la separazione dei diversi ambiti citati, con l'individuazione di un elemento nucleare (edificio) che distingue gli elementi spaziali all'interno della mappa, e l'attribuzione al subalterno catastale che designa beni oggetti d'uso non sempre indicati in cartografia (è il caso attuale, a partire dagli anni '40), ma rilevanti non solo a fini fiscali.

Il problema di rappresentare tutti gli elementi della proprietà su una mappa bidimensionale ha dato luogo a diverse classi di entità distinte. Nell'Italia postunitaria l'unità elementare utilizzata a fini catastali è una entità nucleare definita da un criterio reddituale e non proprietario.

Una modalità di rappresentazione della proprietà che si traduce in una individuazione delle particelle tutt'altro che ovvia. Reperire un casa, distinguendola da altre riunite da precedenti catasti in una proprietà unitaria, può divenire (e spesso diviene) difficile, richiedendo una attenzione particolare sia nella trascrizione della fonte che nella conduzione dei sopralluoghi. Trovare fra gli oggetti citati dalle fonti scritte quello corrispondente al sopralluogo, richiede usualmente la sistemazione dell'intera proprietà, quando non di tutte le proprietà limitrofe, in un processo ricorsivo che può investire centinaia di elementi.

2.3 L'indagine sul costruito

Il sopralluogo negli edifici ha costituito il principale impegno della ricerca. Tutti gli elementi dovevano essere raccolti nel *data base* e questo poteva talvolta divenire estremamente difficile, ma noi eravamo determinati a non "forzare" l'informazione in una struttura di dati predeterminata, ma a valorizzare le mancate corrispondenze come altrettante occasioni per meglio comprendere gli oggetti dell'indagine.

Non abbiamo quindi piegato gli oggetti a corrispondere con una struttura predeterminata, ma abbiamo elaborato una struttura che potesse "com-

prendere" (almeno nel senso elementare del termine) i fenomeni che emergevano dalla rilevazione, obiettivamente in un spettro di dati assai divergenti da quelli attesi all'inizio dell'indagine.

Il ricorso al giudizio personale era richiesto in due sole occasioni (ancorché assai delicate):

- a) la definizione dei criteri tecnici della ricerca; questo assicurava che gli elementi metodologici fossero ben noti e condivisi da tutti i partecipanti;
- b) l'identificazione del singolo elemento all'interno dell'ambito concordato richiede evidentemente una precisa responsabilità individuale.

Abbiamo tuttavia tentato di avanzare con circospezione, concentrando l'attenzione sugli oggetti e sui reperti considerati come fonti storiche da sottoporre non soltanto all'usuale prova della filologia, ma anche alla critica delle tecniche di produzione.

Il gruppo di ricerca ha speso sei mesi circa – tre dei quali a ricognizione iniziata – per decidere le modalità di classificazione dei dati e le successive messe a punto delle tabelle di rilevazione. Dopo una lunga discussione sulle entità coinvolte, sulle loro relazioni e sugli attributi principali, siamo giunti a una struttura caratterizzata da 12 *tavole* principali ¹³, divenute in seguito 14 al termine della fase sperimentale.

Le tavole descrivono:

- l'edificio nel suo complesso (e il corpo edificato, secondo la definizione che vedremo in seguito);
- gli appartamenti;
- le strutture verticali-elevati (muri facciate incluse colonne, pilastri);

¹³ Si ricorre qui al modello *entià-relazioni*. Gli elementi di un contesto multidimensionale vengono presentati attraverso un adeguato numero di tavole bidimensionali che descrivono ciascuna una singola entità. La tavola presenta sulle righe le diverse occorrenze dell'entità (o della relazione fra entità), mentre sulle colonne si svolgono le caratteristiche – attributi o modalità – delle occorrenze elencate.

Il modello, che risale per la sua descrizione matematica ai primi anni '70, presenta notevoli vantaggi dal punto di vista computazionale, ma a semplicità ed eleganza concettuale corrispondono rigidità e difficoltà espressive che ne rendono spesso assai ostico l'uso. Il superamento di tali difficoltà, come vedremo, richiede spesso la conduzione di un'analisi più approfondita degli oggetti indagati (tipicamente, nelle discipline storiche, una migliore comprensione delle fonti, sia in termini filologici che funzionali) che è di per sé foriera di migliori risultati per l'indagine.

- le strutture orizzontali-orizzontamenti (solai, volte, travi);
- le aperture (porte, finestre);
- le scale;
- l'atrio d'ingresso;
- gli accessori strutturali (puntoni, catene);
- le coperture;

mentre cinque ulteriori tavole riguardano:

- relazioni fra i corpi edificati;
- ubicazione e utilizzazione degli spazi commerciali del piano terreno;
- riferimenti fotografici;
- accessi (entrate e numeri civici secondari);
- relazioni fra coperture (diversi corpi sotto un singolo tetto).

Le prime nove tavole descrivono gli elementi fisici del corpo edificato. La tavola "edificio" offre una visuale sintetica, mentre le restanti otto tavole consentono di specificare elementi ritenuti fondamentali per comprendere la natura dell'edificio.




Fig. 1 - Riproduzione dello schermo del calcolatore portatile durante l'attività di rilevazione.

Tutte le tabelle sono legate dal codice toponomastico, derivato dalla struttura del sistema informativo del Comune, che lo usa a fini censuari e anagrafici. Il codice è composto dal numero corrispondente al toponimo (strada o piazza) e dal numero civico e identifica univocamente ciascun indirizzo. Dopo l'indagine di campo, condotta su un programma di archiviazione semplice (gestore di archivi su file), le tavole sono convertite in testo e caricate in tavole di un *data base* relazionale. Il codice toponomastico fornisce anche il riferimento alla mappa per consentire ai diversi attributi di trasformarsi in campiture colorate nelle mappe di inventario e nelle carte tematiche.

L'indagine prevede una valutazione della stratificazione costruttiva, degli elementi archeologici, dei sistemi strutturali, dello stato dell'edificio nel suo complesso e in ciascuno degli elementi presi in esame.

Durante il sopralluogo nell'edificio, il rilevatore registra tutte le informazioni che consentono l'identificazione delle diverse parti e i riferimenti utili a successivi riferimenti o che consentono una migliore comprensione delle fonti scritte e di precedenti lavori di ricerca (dalle guide artistiche del XIX secolo alle più recenti esercitazioni e tesi di laurea).

Alla compilazione delle tabelle di rilevazione erano destinate in media due ore per ciascun edificio. L'immissione dei dati, condotta direttamente su un computer portatile con l'aiuto di una piccola fotocamera digitale, avveniva per ragioni tecniche (autonomia energetica) con lo stesso programma utilizzato per la trascrizione delle fonti scritte, collegando le diverse tabelle, archiviate su *file* distinti, attraverso un sistema di codifiche.

Nel corso del sopralluogo non vi era quindi tempo sufficiente per completare l'immissione dei dati, piuttosto l'attenzione si concentrava nel-l'individuazione dell'assetto (normalmente non semplice) dell'edificato, con la compilazione delle relazioni.

L'attività di "rilevazione" dell'edificato è quindi divenuta un processo in due fasi. La compilazione delle tabelle richiedeva infatti un approccio formalizzato, non immediatamente perseguibile per gli edifici più complessi e interessanti. In questi casi si faceva ricorso a una compilazione parziale, una sorta di "schizzo informativo" delle caratteristiche principali, costituito da:

- le strutture verticali, almeno i muri (facciata), la collocazione dell'ingresso;
- il sistema atrio-scala che consente, fra l'altro, di comprendere le principali trasformazioni dell'edificio (anche con il conforto delle fonti d'archivio);

- porte e finestre, e in particolare il portale d'ingresso;
- catene e bolzoni, specialmente quando gli accessori strutturali mostrano una qualche inflessione, o un qualche problema strutturale;
- i tetti, se possibile ispezionando gli interni delle coperture per completare poi la compilazione con un lavoro "a tavolino".

Le altre tavole venivano completate in seguito, usando le informazioni raccolte in precedenza. Le relazioni, raccolte durante il sopralluogo, venivano poi confermate dall'apporto dei diversi elementi analizzati e dal confronto con la cosiddetta tavola dei "numeri rossi"; denominazione tratta dalla speciale numerazione civica in uso a Genova, dove gli accessi commerciali, sono distinti da una speciale numerazione scritta in colore rosso. Le mappe ai piani terra indicano infatti spazi aperti sulla strada e la loro utilizzazione che varia dall'abbandono al laboratorio artigiano, alla sede commerciale, al ricovero per immigranti e alle attività illegali o tollerate, come la prostituzione.

Ciascun edificio è diffusamente documentato da fotografie generalmente riferite a ciascun record (scheda) di ogni tavola, tenendo in considerazione le eventuali relazioni fra edifici differenti.

La compilazione di ciascuna tavola è connessa alle specifiche circostanze di ciascun sopralluogo (a discrezione del rilevatore), così la tavola "appartamenti" può essere utilizzata quando il rilevatore identifica le relazioni fra corpi edificati o quando egli rileva una struttura orizzontale (una volta affrescata, per esempio) che sarà collocata all'interno di un'abitazione.

Alla tavola "edificio", punto di partenza della compilazione, si ritorna poi per la definitiva definizione dell'assetto dell'edificato, un compito che deve identificare fenomeni frequenti che caratterizzano probabilmente le realizzazioni di antico regime in altri contesti: corpi edificati che contengono diversi numeri civici e civici articolati di diverse costruzioni. Questo determina la presenza di diversi "conglomerati" di relazioni verticali e orizzontali, come dettaglieremo più oltre.

L'impostazione assunta tende, evidentemente, a superare una concezione bidimensionale dell'edificato che caratterizza spesso la prescrizione urbanistica non meno che l'indagine storica che ricorre agli stessi strumenti concettuali e a supporti tecnici assimilabili ¹⁴.

¹⁴ Per una applicazione che pone al centro della propria analisi la natura multidimensionale (ovviamente anche temporale) dell'edificato v. I. MASSARDO - L. MASTROPIERRO, Studio di

2.4. Il riferimento cartografico

La mappa selezionata per il progetto è la carta tecnica municipale, digitalizzata a schermo (con il ricorso a scansioni) in scala 1:1.000 con riferimento ai contorni della carta 1:500. Le procedure di digitalizzazione erano iniziate nel 1990 con l'istituzione del CartoLab. Il processo è stato in seguito messo a punto per superare problemi legati alla deformazione del supporto cartaceo, e nella seconda fase ha potuto ricorrere a una nuova scansione da supporto inestensibile e da un riallineamento digitale alle misure dei punti fiduciali.

La cartografia municipale in scala 1:500, da cui la carta 1:1.000 è derivata, mostra alcuni errori, in prevalenza dovuti a un pregiuzio sulla natura bidimensionale, lineare e ortogonale del mondo; una "fede" che corregge gli edifici monumentali e raddrizza le strade in un "restauro preventivo" che avviene direttamente nel rilievo, senza alcun bisogno di ulteriori fasi d'intervento.

Numerose anomalie sono state infatti individuate nella cartografia, anomalie evidenti alla semplice sovrapposizione delle mappe catastali del 1907 ¹⁵. Le tavole evidenziano il "raddrizzamento" della loggia di Banchi e, almeno nel confronto con la mappa 1:1.000, il rettilineamento della seicentesca via Balbi. Ma ancora più insidiose sono le compensazioni effettuate per raggiungere quell'effetto. La correzione artificiosa dei contorni degli isolati cerca spazio comprimendo e approfondendo le piazze, allargando qualche strada per spostare qualche edificio e ottenere infine l'agognato angolo retto.

Il rilievo e la cartografia, anche quelli a grande scala, riducono la complessità del mondo circostante a un modello, a una realtà di riferimento che è generalmente ascrivibile a una visione del mondo contemporanea. Le origini dell'attuale rilievo celerimentrico non risalgono a molti anni addietro. Le loro radici risalgono al XVIII secolo, ma le sue tecniche sono state prevalentemente sviluppate nel corso del XIX 16, conservando precise relazioni con l'ingegneria e le tecniche costruttive dell'epoca. Come i rilevatori napo-

un ambiente urbano significativo tra ricerca storica e osservazione diretta. Proprietà ed usi dell'insula tra vico Valoria e vico Veneroso a Genova, rel. prof. E. Poleggi, Fac. Arch., a.a. 1994-95.

¹⁵ Nel corso del sopralluogo abbiamo dovuto riconoscere a queste mappe un notevole livello informativo, evidente nell'identificazione degli oggetti (che è, d'altronde, la finalità di questa cartografia), ma notevole risulta, soprattutto nelle misure esterne, la precisione longimetrica.

¹⁶ In particolare si può citare l'intervento sperimentale di Ignazio Porro nella redazione della *Carta di difesa generale di Genova* del 1834-36.

leonici (matematici e geodeti molto più che ingegneri militari) scoprirono, la struttura del catasto non era compatibile con gli edifici che essi si erano proposti di suddividere.

Il problema è che, quando gli edifici non sono prismi rettangolari, e, quando i loro piani si intersecano, "intercettandosi" ¹⁷ in apparente disordine, è impossibile distinguere le case senza un sopralluogo (anzi, un rilievo) interno. Come si può agevolmente riscontrare oggi nella Città vecchia di Genova – e la situazione non era certo dissimile nel 1809 – un accesso (un numero civico) non designa univocamente un edificio. Vi può essere più di un edificio cui dà accesso un unico civico, una parte di un edificio, o anche parti di diversi edifici – molte relazioni che comprovano le connessioni multiple fra diversi livelli di proprietà.

Gli ingegneri napoleonici dovettero decidere se rinunciare al rilievo o se accettare una valutazione "ragionevole" dei volumi edificati. Essi si basavano su una breve visita nel vano scala. Certamente non una decisione scientifica, prona agli errori, alle omissioni, alle opinioni personali dei rilevatori e certamente non troppo accurata (non potendo disporre che di limitati supporti da precedenti rilevazioni o documenti fiscali).

Decisioni, tuttavia, che possono apparire più appropriate di quelle assunte dalla cartografia attuale e, fra le altre, anche dalla cartografia municipale, ispirata dalle tecniche dell'aerofotogrammetria. Una metodica che sistematizza una osservazione esclusivamente esteriore. Nel caso in esame, condotto con tecniche tradizionali, si è fatto ricorso a due approcci concorrenti: i contorni dell'isolato sono misurati a livello del suolo, mentre le coperture (e con esse le distinzioni fra le cosiddette "unità edilizie") sono tracciate a partire da fotografie aeree. Una brillante ed economica combinazione di tecniche che tuttavia confliggono con una domanda di dettaglio che richiede indagini più approfondite.

In questo caso i due livelli di simbolizzazione della mappa non convergono; la scala 1:1.000 rappresenta gli edifici (corpi edificati) e quindi traccia separazioni nette fra le unità, la mappa 1:500 rappresenta convenzionalmente le coperture, ma nessun livello di dettaglio nel profilo esterno dei tetti consente di desumerne l'assetto interno. La mappa 1:1.000 è quindi puramente convenzionale, deriva dalle differenze di altezza delle coperture, proiettate

 $^{^{\}rm 17}$ È questo il termine utilizzato dai documenti del XVI e del XVII secolo.

sul suolo, ed è accurata solo ove le coperture rappresentino una semplice estrusione verticale della mappa del piano terreno.

Una semplice spiegazione della fallacia della proiezione verticale può essere fornita da un esempio 18 .

Una volta c'era un elemento di schiera del XIV secolo. A metà del XVI secolo viene aggregato all'elemento adiacente a formare un palazzetto, divenendone l'ingresso e la scala soltanto. Durante il secolo successivo, raddoppiato il piano nobile, l'edificio viene elevato di due ulteriori piani, sovrastando una terza casa collocata sul suo retro. Alla fine del XVIII secolo i piani alti vengono parzialmente soppalcati, mentre gli appartamenti, organizzati in senso verticale, sono distribuiti da lunghi corridoi e vanno ad impegnare parte di un altro corpo adiacente per gli ultimi due piani, lasciando tuttavia da parte il corpo originario, sfruttato poi per dare accesso agli appartamenti meno prestigiosi collocati sul corpo interno. Nel corso dell'età contemporanea, inoltre, viene aggiunto un ulteriore piano, suddiviso in modo indipendente dalle preesistenze, anche a causa di condizioni proprietarie mutate da eventi bellici. Non si tratta di un esempio astratto, ma di una vicenda descritta dettagliatamente in una recente tesi 19, da cui è tratto il diagramma assonometrico presentato in figura 2.

Proprietà e uso (con i loro mutamenti nel tempo) generano una geometria "non euclidea" dell'ambiente edificato. Il tradizionale rilievo di campagna mostra ciò che accade al livello del suolo, o più precisamente un metro più in alto, mentre il rilievo aerofotogrammetrico mostra una realtà a livello delle coperture, circa 30 metri più in alto. Non vi è solo una differenza quantitativa, vengono effettivamente registrati fenomeni diversi. La singola "casa" (e le virgolette appaiono qui evidentemente necessarie a identificare una sola unità) può assumere forme diverse e avere diverse piante (sezioni orizzontali) ai diversi piani (anche se i "piani" non sono generalmente continui). E le diverse piante comportano diverse distribuzioni, anzi, viste dall'interno, diverse "tipologie" (o modelli di casa) e diversi caratteri architettonici.

¹⁸ Fra l'altro, le rappresentazioni GIS ricorrono assai spesso a una rappresentazione "spaziale" che può tuttavia essere definita "a due dimensioni e mezza", infatti la terza dimensione è aggiunta proprio attraverso l'estrusione verticale della pianta del piano terreno fino all'altezza di gronda (o, alternativamente, al colmo del tetto) dell'edificio.

¹⁹ I. MASSARDO - L. MASTROPIERRO, Studio di un ambiente urbano cit.




Fig. 2 - Diagramma assonometrico dell'insula tra vico Valoria e vico Veneroso.

In queste situazioni la cartografia può nascondere molto più che rivelare. Le "case" di Genova non solo hanno confini diversi da quelli riportati dalla carta, ma diviene talvolta impossibile riconoscere quante unità siano allineate su una strada. In assenza di una soluzione geometrica bidimensionale adeguata conviene invece partire dalla longue durée della residenza, per tracciare soluzioni rappresentative a partire dal sopralluogo negli spazi interni. Non si tratta evidentemente di una soluzione semplice, dato che nessuno dei rilievi disponibili pare sufficiente a determinare l'assetto spaziale degli edifici. Non è infatti possibile ricorrere a:

- la dichiarazione del proprietario conservata dal catasto fabbricati, troppe sono le informazioni da raccogliere, verificare, aggiornare. Il più delle volte è inoltre impossibile combinare una denuncia con l'altra; in assenza di uno schema convincente dell'intero edificio (il catasto attuale fa riferimento a una planimetria in cui le particelle i subalterni non sono rappresentati), errori o semplificazioni sempre presenti in questi elaborati non trovano risposte risolutive;
- un precedente rilievo, pubblicato nel 1972 dal prof. Luigi Vagnetti e dal suo gruppo presenta il solo piano terreno e, spesso, l'informazione non è corretta. Le verifiche mostrano come il rilievo fornisca spesso rappresentazioni "tipologiche" senza alcuna connessione con i dati del sopralluogo. Nonostante queste inconsistenze, abbiamo fatto ricorso a questo rilievo per rappresentare, con opportuni schematismi sovrapposti, l'organizzazione interna degli edifici;
- attività successive da parte dell'Istituto di rilievo e rappresentazione architettonica comprendono inoltre rilievi condotti da studenti nell'ambito di esercitazioni, spesso incompleti e comunque non accessibili al pubblico;
- rilievi condotti dal Laboratorio per le metodiche analitiche per il restauro e la storia del costruito (Marsc, diretto dal prof. P. B. Torsello) che ha eseguito, fra l'altro, precise rilevazioni tridimensionali delle pavimentazioni stradali e del contorno degli isolati ²⁰;
- rilievi preliminari a progetti di restauro (progetti che hanno investito in misura assai maggiore di quanto generalmente creduto, edifici caratterizzati da limitati problemi sociali e strutturali): di solito si tratta degli

Nel frattempo buona parte delle indagini condotte dal Marsc, comprese le esemplari operazioni condotte nell'ambito del piano di recupero di Prè, sono state oggetto di un furto.

edifici più compatti con proprietà aggregate. Inoltre, una prima verifica ha mostrato disegni di qualità assai ridotta, spesso derivati da altri già in nostro possesso, limitati alla semplice descrizione dell'aspetto oggetto dell'intervento. Nonostante questi problemi, i rilievi potrebbero rivelarsi assai utili quando fossero adeguatamente verificati nella fase di approvazione degli interventi edilizi;

- le mappe catastali del 1907²¹ e alcune più recenti mappe derivate dal catasto fabbricati ad opera delle aziende distributrici di acqua e gas offrono una sorta di rappresentazione tridimensionale semplificata della proprietà. Genova ha avuto un acquedotto pubblico dall'età romana al XIX secolo, tuttavia dal XIX secolo il capitale internazionale (in prevalenza tedesco) e quello locale hanno sostituito le magistrature pubbliche nella distribuzione dei servizi a rete. Queste mappe – in particolare quella del 1907 è oggetto di restituzione nell'ambito del progetto – richiedono un difficile progresso di riconoscimento delle proprietà, poiché le particelle sono rappresentate da diversi poligoni, tutti proiettati sul medesimo piano.

3. Trattamento dei dati come identificazione degli oggetti

Corrispondere ai numerosi problemi di compatibilità interna del progetto è un problema di analisi dei dati. Nell'ambito di un *data base* relazionale riconoscere entità individualmente definite consente anche di risolvere questo problema e la cartografia serve come utile riferimento per l'identificazione di entità separate da porre in opera nell'analisi.

Questo non si può ottenere semplicemente sovrapponendo le diverse mappe, infatti esse mostrano spesso diverse verità e, se non valutate secondo i propri codici, tutte ci mentono. L'indagine di campo aggiunge profondità a questo quadro conoscitivo e ci conduce verso una soluzione ragionevole. Se il problema fosse solo la terza dimensione, con tutte le complessità del caso, una recente ricerca condotta presso il Centre Canadien d'Architecture ²² potrebbe condurre a una soluzione definitiva. Ma la que-

²¹ Le mappe, già più volte descritte, costituiscono il secondo allegato alla cartografia del Catasto fabbricati del Regno d'Italia.

²² Il Groupe de recherche sur Montreal operante presso il CCA (Montreal) contemporaneamente a questa indagine e ora sciolto era coordinato da L. Robichaud e Jennifer Waywell. La ricerca che riveste un notevolissimo interesse per l'utilità conferita alle trascrizioni frutto

stione della proprietà richiede una soluzione "storica" del caso (in particolare quando la proprietà ha una storia di quattro secoli e oltre).

In questo processo il problema da risolvere è: in che modo conciliare l'interpretazione delle fonti, il tracciato delle mappe, le valutazioni archeologiche e strutturali; perfino il numero degli edifici da rilevare risulta potenzialmente sconosciuto fino al termine della ricerca. Neppure l'aggiornamento della carta risulta veramente conclusivo fino a che ciascun edificio non sia sottoposto alla verifica sul campo.

Si tratta evidentemente di un problema più volte riproposto dalla storiografia contemporanea: il ricorso a nuove tecniche di indagine amplia sì il novero delle fonti, ma fa ciò soprattutto aprendo all'indagine nuovi "mondi", aspetti della realtà la cui indagine non dà usualmente risultati convergenti con quelli prodotti dalle fonti scritte ²³.

4. La casa ridefinita

Sebbene il concetto di casa sia largamente noto, quando si fa ricorso ai concetti e alle fonti discusse in precedenza è opportuno riconoscere la ri-

della ricerca genealogica, dà luogo a una presentazione tridimensionale di atti notarili e altre fonti di rilevanza spaziale (cfr. L. ROBICHAUD - J. WAYWELL, Mapping the Built Environment of Montréal: Issues for two and Three-Dimensional Representation, paper presentato al congresso annuale della Canadian Historical Association, Calgary, 14 giugno 1994). Accanto a questi contributi vanno ricordate le tecniche che lo stesso gruppo ha elaborato in collaborazione con l'Università di Toronto per quanto attiene la gestione variabilità temporale di banche dati geografiche (cfr. http://www.clr.toronto.edu/COLLAB/CCA/ContTemp/cca.html).

²³ Per un verso i temi trattati sono già presenti in termini di strumenti della ricerca nelle opere di M. BLOCH (Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Paris 1949 in trad. it. di C. PISCHEDDA, Apologia della storia o mestiere di storico, Torino 1950, in particolare il cap. II, «L'osservazione storica»), ma per la specifica modalità di interazione tra i diversi "mondi" emergenti dall'indagini si veda il recente contributo di E. GRENDI, Storia della società e del manufatto urbano. Riflessioni di un incompetente, comunicazione presentata al convegno «Edilizia privata nella Verona rinascimentale», Verona, 24-26 settembre 1998. Ma le stesse risposte citate dall'intervento appaiono preliminari a una più matura sistemazione di una vicenda tipica della storiografia locale.

La generazione di studiosi che ci ha preceduto ha saputo infatti comporre in maniera peculiare l'attenzione all'archivio con gli elementi dell'archeologia di superficie. Si pensi al già citato E. Grendi (Il Cervo e la repubblica, Torino 1993), alla lezione di Poleggi, all'attenzione alla storia dell'età medievale che caratterizza tutta l'opera di T. Mannoni. In qualche senso l'indagine qui descritta costituisce per questi ultimi un approdo esemplare.

correnza di uno stesso termine nel significare entità tra loro assai diverse. Termini generalmente identificabili su tre diversi livelli, tra loro relazionati, ma distinti:

- il livello funzionale, come percepito dai residenti;
- il livello costruttivo, come percepito da urbanisti e architetti, riflettendo processi di mutamento fisico;
- il livello strutturale, relativo alla tettonica delle strutture.

Il livello funzionale si riferisce al codice toponomastico. Il codice utilizzato nell'indagine è una combinazione del numero della strada + numero civico. Il codice toponomastico è anche collegato ai dati relativi ai livelli amministrativi e d'uso nell'ambito del *data base* relazionale. Utilizzando questi codici ci siamo resi conto che il numero civico non identifica univocamente un edificio o meglio una casa. Ogniqualvolta esistono diversi corpi in un edificio o, più precisamente, in un civico, si potrebbero inevitabilmente trovare altri civici, ciò equivale ad affermare che esistono differenti edifici o corpi edificati. Questi edifici possono essere rappresentati sulla carta da differenti poligoni corrispondenti a piani diversi, e nel *data base* come differenti entità in differenti tabelle, collegate tra loro dal modello relazionale. Il problema dell'individuazione delle entità, che diviene evidente quando viene rappresentato su una mappa, può ora essere esposto chiaramente.

Il disegno del data base è rappresentato nella figura 3.

In realtà, ci sono quattro case diverse collocate nello stesso corpo edificato corrispondente al numero 2 e il civico numero 6 è effettivamente costituito da due corpi edificati (anche se, a partire dall'appartamento dell'ultimo piano al civ. 6, ciò non è rilevabile); la prima "casa" (il primo corpo) sorge in corrispondenza del piano terra del civico, la seconda "casa" (ædes), un secondo corpo relativamente al civico 6 si colloca invece nel corpo che sorge sul civico 2.

In questo caso, ciascuna "casa" è univocamente referenziata attraverso tre elementi: il civico, il corpo e l'ordine. Per esempio, l'"appendice" del civico 6 è definita dal suo numero civico, dal corpo edificato del civico 2, e per essere la seconda parte del civico 6.

Questo esempio non è per nulla eccezionale, evidenziando il tipo di problemi incontrati quando si rilevano città sorte prima dell'età contemporanea. Ciò che è necessario fare è dunque:




Fig. 3 - Civico, corpo edificato e ædes nella rilevazione.

- far afferire con precisione il manifestarsi di fenomeni fisici a entità socio-demografiche, e viceversa. Per esempio, qualsiasi fenomeno attinente la sicurezza statica del corpo del civico 2 coinvolge anche il civico 4 e una parte del civico 6;
- far afferire correttamente trasformazioni o interventi effettuati nel tempo su parti di edificato che hanno mutato le proprie relazioni con la proprietà o con l'utenza.

Un'altra questione è l'essere in grado di riconoscere una realtà storica complessa quando si rimane solo al livello del piano terreno. Noi continuiamo a considerare il civico e i piani sopra al secondo mezzanino come importanti riferimenti. Il livello superiore al secondo mezzanino solitamente esclude i turbamenti e gli intralci che generalmente intasano la rappresentazione planimetrica dei piani bassi. In generale, la logica strutturale segue la più semplice rappresentazione geometrica dell'edificio, il parallelepipedo, con carichi che si proiettano su linee verticali fino a terra.

La questione diviene più comprensibile quando viene preso in considerazione il fatto che la maggior parte dei carichi è attualmente concentrata

sui piani che sono stati aggiunti all'ultimo piano originario, come descritto nell'esempio. Questo problema ha una fondamentale conseguenza pratica e questo è il motivo per cui le indagini sulle città storiche dovrebbero specificare le interdipendenze strutturali e le influenze reciproche tra i diversi corpi edificati. Questo è anche il motivo per cui, in alcuni casi, gli edifici possono essere meglio compresi dal livello delle coperture secondo i principi dell'aereofotogrammetria.

È un livello di analisi particolarmente utile quando vengono studiati gli interventi di ripristino di edifici complessi. Queste attività sono usualmente un mezzo di pressione poiché le amministrazioni comunali usualmente tentano di estendere le "entità" per includere l'intero "isolato". Gli imprenditori privati preferiscono limitare l'entità alla loro proprietà, lasciando quindi irrisolto il problema dei proprietari non partecipanti. Grandi edifici possono pericolosamente sovraccaricare schiere medievali o piccole case da affitto del XVIII secolo le quali sono strutturalmente ancora più fragili. Il problema richiede un altro livello di analisi e un'altra mappa.

5. I primi risultati

L'ultimazione dell'indagine nel novembre 1996 ²⁴ ha dato luogo a una serie di risultati, in seguito perfezionati ed estesi con un nuovo incarico di completamento ²⁵. I principali prodotti del progetto sono allo stato attuale (1998):

- più di 30.000 schede di rilevazione collocate in un data base relazionale accessibile via Internet, che contiene informazioni sugli edifici, le loro complesse relazioni, le aggregazioni spaziali, gli aspetti strutturali, le attività a livello stradale, gli appartamenti, gli elevati, i solai e le volte, le catene, le aperture, gli atrii e le scale, le coperture, documentate da più di 11.000 foto elettroniche ed oltre 1.200 schemi funzionali;
- una nuova ed aggiornata mappa numerica della città vecchia (scala 1/1.000) per la rappresentazione di tutti i dati raccolti dall'analisi e ogni altra informazione connettibile. La mappa è costituita da diversi livelli, uno per i corpi edificati (rilevazione al piano terra), uno per l'assetto

²⁴ Prima fase, area compresa nelle mura del XII secolo.

²⁵ I sopralluoghi della seconda fase, che prevedevano l'estensione della rilevazione a Prè e al Carmine, sono stati ultimati nella primavera 1999; sono in corso le operazioni tecniche per la consegna definitiva dell'indagine al Comune di Genova.

- prevalente (rilevato al terzo piano) e uno per le unità tecnico-strutturali (rilevazione al piano delle coperture);
- la restituzione geodeticamente corretta della cartografia storica, restituita nelle proiezioni topografiche attuali e resa sovrapponibile alla cartografia più aggiornata;
- la disponibilità in linea delle più importanti informazioni sulla proprietà attraverso le fonti catastali (1414, 1798, 1887-1907) e dei dati censuari storici (1804, 1871), trascritte elettronicamente, localizzate e geo-referenziate con riferimento alla numerazione civica attuale e connesse con gli archivi informatizzati della pubblica amministrazione;
- l'integrazione delle ricerche precedenti condotte dalle autorità locali e dall'università;
- ogni informazione è riconducibile alla cartografia, così come le mappe catastali storiche sono livelli del sistema informativo territoriale;
- le informazioni archeologiche e strutturali sono ordinate in due inventari, che costituiscono una fra le più importanti collezioni di tecniche costruttive locali dal XII al XX secolo in Europa;
- le testimonianze storiche, archeologiche e strutturali e qualsiasi dato connettibile danno luogo a presentazioni cartografiche, sia in termini analitici (inventario dei fenomeni), sia in termini di sintesi (carte tematiche), che visualizzano la distribuzione spaziale dei fenomeni.

L'indagine ha evidenziato un patrimonio storico e architettonico altamente significativo, con oltre 200 palazzi ancora riconoscibili nelle loro funzioni e caratterizzazioni di età moderna; a fronte di una ristrutturazione in casa d'appartamenti pur molto diffusa a partire dal XVIII secolo. Una condizione che evidenzia il ruolo storico della cultura residenziale. I materiali realizzati hanno infatti costituito una prospettiva di riferimento per la redazione della variante al Piano regolatore generale (Prg), consentendo di attribuire a ciascun edificio caratteristiche proprie, lontani ormai da prospettive vincolistiche generiche, sulla base di una aggiornata cartografia di base.

Uno dei più significativi esiti dell'indagine, risultato dell'importanza attribuita alla genealogia proprietaria, in connessione all'identificazione degli edifici descritti dalle fonti scritte, si riferisce a un ulteriore livello di indagine, quello connesso alla lettura dinamica delle informazioni raccolte. Si tratta delle informazioni di base che hanno consentito di ricostruire il sistema dei rolli dei pubblici alloggiamenti, un insieme ormai assai noto di palazzi che il già citato volume Una reggia repubblicana. Atlante dei palazzi di Genova ha proposto a un ulteriore approfondimento nella ricerca universitaria.

L'indagine ha inoltre costituito una solida base conoscitiva per la realizzazione dell'Osservatorio europeo sul Centro storico, un'agenzia di monitoraggio per il personale municipale e di consulenza per i cittadini residenti nel centro storico. Tutte le informazioni raccolte sono accessibili alla pubblica amministrazione, agli imprenditori edili, ai professionisti, ai proprietarii, ai turisti in visita, agli studenti e attraverso Internet (http://services.arch.unige.it; collegamento al data base http://bianco.arch.unige.it) al mondo intero.

6. Alcune conclusioni

La conservazione delle città vecchie è profondamente ostacolata da concettualizzazioni errate e dall'assenza di strumenti tecnici adeguati. Le città preindustriali sono usualmente concepite attraverso strumenti tipologici, mentre la morfologia è pensata in termini bi-dimensionali. Edifici quindi come solidi estrusi dalla pianta del piano terreno, in una concezione tratta dalle famose lezioni del 1805 di J. L. Durand.

Nella conduzione della rilevazione, la costruzione del *data base* ha richiesto una complessiva revisione dello strumentario concettuale tradizionalmente connesso a questo tipo di indagine, giungendo ad una nuova concettualizzazione dell'edificato storico nello spazio e nel tempo. La principale scoperta emersa durante i primi due anni di sopralluoghi (1995-1996) è che la storia urbana è ancora fortemente vincolata da insuperati problemi di individuazione degli oggetti. Indagini come quella presentata costituiscono una sfida sia per gli elementi operativi della ricerca storica, sia per l'orientamento degli attuali sforzi di tutela del patrimonio architettonico²⁶.

Un'altra importante scoperta riguarda il ruolo del sistema atrio-scala nel prefigurare la struttura della casa, e in che modo l'articolazione distributiva dell'abitazione sia mutata negli ultimi secoli a causa di una nuova organizzazione delle costruzioni, sia per quanto riguarda i mutamenti dei sistemi strutturali (l'adozione delle nuove tecnologie da parte dei costruttori), sia per una organizzazione del lavoro che ha riflessi importanti sulla struttura proprietaria e produttiva del settore.

Basandoci sulle scoperte dell'indagine su tutte le strutture della città vecchia di Genova, siamo arrivati alla conclusione che limitarci all'approccio ca-

²⁶ E, più generalmente, per la definizione delle testimonianze della cultura insediativa come beni storici, ambientali e sociali al tempo stesso.

tastale derivato dalla pratica pianificatoria napoleonica, sia inappropriato e fuorviante per la rappresentazione di una città stratificata come Genova e in generale non permetta di comprendere completamente l'ambiente costruito prima del XIX secolo. La particella è in questo senso un concetto anacronistico, originato e limitato allo sviluppo urbano dal XIX secolo in poi, solo parzialmente trasformato da studiosi contemporanei per servire alla comprensione della città medievale e moderna. Proprio a questo passaggio (ed alle insufficienze dello strumento) si deve la riduzione bidimensionale.

Le città contemporanee sono meglio comprese se rappresentate come un insieme di edifici anziché come costruzioni su parcelle di suolo. Una casa del XV secolo non è una casa del XIII sopraelevata, anche se permane sul medesimo lotto. All'interno le trasformazioni effettuate sono rilevanti, attengono alla distribuzione, alla proprietà, alla concezione stessa della casa. Un sistema informativo della città vecchia, meno pomposamente una mappa (anche cartacea) deve tenere conto di questa complessità, generalmente dimenticata: le modalità della rilevazione (soprattutto di quella aerofotogrammetrica) procedono dai confini esterni dell'isolato, disegnando poi le dividenti delle unità edilizie seguendo i compluvi delle coperture. Ma le piante degli ultimi piani sono completamente diverse da quelli inferiori, generalmente risalenti alla più recente età contemporanea sono proprio la dimostrazione della natura stratificata dell'edificato.

Poiché edifici diversi sono parte della stessa casa, l'articolazione concettuale della rilevazione – in termini tecnici l'identificazione delle entità – deve poter rappresentare questa articolazione. Il sistema di mappe costruite per la rappresentazione della città vecchia di Genova non rappresenta i soli-di come estrusioni ma come aggregati risultanti da vincoli sociali, storici e proprietari caratterizzati da una lunga durata. I livelli della cartografia sono legati ai civici (entità socio-proprietarie caratterizzate dagli accessi ma articolate nello spazio materiale); ai corpi edificati (aggregazioni geometriche degli edifici), ad unità tecnico-strutturali (aggregazioni tecniche di edifici).

Una mappa (Fig. 4) mostra la composizione degli edifici del centro storico di Genova: i corpi edificati che contengono un edificio e un civico (colorati in grigio chiaro), i corpi che contengono due o più edifici e civici (tratteggio nero) e i corpi che contengono un corpo e un civico e risultano connessi con altri corpi dello stesso civico (in nero). Naturalmente, i corpi complessi e i pluri-corpo possono essere collegati tra loro, in questo caso un civico può per esempio attraversare diversi corpi edificati per conquistare

l'affaccio su una strada. A Genova, circa la metà dei corpi edificati (54%) contiene un unico edificio e ha un unico civico, il resto (46%) rappresenta composizioni più complesse di corpi edificati. Il 35% circa rappresenta i casi più complessi, civici pluri-corpo, e il rimanente 11% contiene due o più edifici e civici, in particolare il 7% dei casi riguarda un unico corpo edificato, il restante 4% invece rappresenta casi più complessi di composizione di corpi edificati. Fino a oggi il caso più complesso emerso nell'indagine è rappresentato da un civico suddiviso in otto differenti corpi edificati.



Fig. 4 - Composizione degli edifici della città vecchia. Manufatti costituiti da un solo corpo edificato e strutture complesse (pluri-corpo).

Questa ricerca dimostra che è possibile localizzare in maniera precisa i problemi al loro emergere. Così, per esempio, se un problema strutturale coinvolge solo un corpo edificato di un determinato civico, l'intervento riguarda solo questa parte del civico e vengono fatti evacuare solo i residenti in quel corpo e non tutti gli abitanti del civico. L'indagine è un esempio di come le analisi storiche possano contribuire a una ridefinizione delle strategie pianificatorie sui centri storici. Il Comune di Genova considera i risultati dell'indagine molto significativi sia in termini economici sia sociali poiché contribuiscono a una migliore comprensione e per questo punta a utilizzare pienamente la sua eredità storica altamente qualificata. Lo scopo è facilitare il processo di conservazione e realizzare lo sviluppo della città storica, la città chiede infatti che vengano formulate nuove politiche e implementati nuovi programmi e progetti che aumentino la consapevolezza dell'importanza della città vecchia e che parallelamente si provveda alla stesura delle linea guida per le attività manutentive e le trasformazioni suggerite dalla prudente valutazione di informazioni ormai più soddisfacenti.

Gli storici possono portare un importante contributo per migliorare le azioni e gli indirizzi delle politiche locali fornendo modi di rappresentare gli edifici storici che rivelino la loro complessità. Gli storici urbani, indagando i processi di trasformazione della città nel tempo (e nella diversa percezione che i gruppi sociali ne elaborano), hanno bisogno di metodologie come quella impiegata nell'indagine su Genova per migliorare la rappresentazione della città pre-industriale. Un importante progresso è rappresentato dalle nuove vie sperimentate per concettualizzare la complessa composizione dei corpi edificati nelle città storiche. Gli storici urbani possono agevolare il processo sottolineando l'importanza delle differenze esistenti tra gli oggetti e la loro rappresentazione. Lo scopo di questo programma di ricerca è elaborare una metodologia utile a comprendere meglio le città preindustriali. Noi crediamo che strumenti tecnici appropriati possano aiutare a superare molti malintesi riguardanti le città del passato e possano essere utili a coloro che redigono nuove iniziative sulla conservazione della città.

Dalla città del Medioevo alla città dei Palazzi. Il caso di Genova dal XII al XVII secolo

di Daniela Barbieri e Carlo Bertelli*

1. VERE O FALSE CITTÀ MEDIEVALI

1.1 Genova, una città portuale del Medio Evo

Guardando una mappa o una fotografia aerea di Genova, è possibile distinguere tra la città del IX secolo, coincidente con il *castrum* (l'area ellittica attorno alla collina di Castello e, ai suoi piedi, l'area con le strade a tessuto regolare ortogonale), e la città del XII secolo che dalla porta di Santa Fede (oggi dei Vacca) al Molo ricopre un'area di circa 55 ettari.

L'immagine di Genova porto medievale è definitivamente compiuta quando la città acquisisce la Ripa, segno distintivo e prima manifestazione della città per chi arriva dal mare. La Ripa, una sequenza di arcate lunga circa un chilometro posta al di sotto di case appartenenti ai più importanti gruppi familiari della città, è costruita in seguito a un *lodo* dei Consoli nel 1133 e rappresenta per Genova il primo progetto pubblico in tema di pianificazione urbana ¹.

Negli stessi anni, l'istituzione compagna communis, una federazione indipendente di gruppi di cittadini che focalizza la propria organizzazione sull'assetto topografico, enfatizza il ruolo del porto e della Ripa, acquisendo per ogni compagna un accesso dal mare allo stesso modo in cui le altre città italiane assumono come punto di riferimento le porte cittadine. Le otto compagne communis possono essere aggregate in due grossi gruppi che rap-

^{*} Le ricerche su cui l'articolo è costruito sono state condotte da entrambi gli autori. La redazione dei capitoli è stata così suddivisa: i paragrafi 1.1, 2.2 e 2.3, sono di D. Barbieri; i paragrafi 1.2, 1.3 e 2.1, sono di C. Bertelli. Il paragrafo 3 è stato redatto da entrambi gli autori.

¹ Ripa. Porta di Genova, a cura di E. Poleggi, Genova 1993.

presentano il *corpus* edificato della città vecchia odierna e sottolineano la distinzione tra la città racchiusa entro le mura del XII secolo (*deversus civitatem*) e quella del XIII secolo comprendente le aree di Prè e del Carmine (*deversus burgum*).

Se la Ripa è l'immagine della supremazia commerciale che Genova detiene nel Mediterraneo, attraverso i collegamenti con l'Oriente, Strada Nuova è lo specchio del grande potere finanziario dei banchieri locali in Europa nel cosiddetto "Secolo dei Genovesi" (1530-1664) ². L'adesione a modelli comportamentali del secondo Cinquecento e la penetrazione del cerimoniale spagnolo dà luogo a un grande sviluppo di palazzi ³. È questo anche il parere di Giorgio Doria ⁴ confortato, come di consueto, da fonti istituzionali. Non va tuttavia sottovalutato lo sviluppo del tema residenziale della mercanzia proprio nel corso del XV secolo. Un confronto tra i più importanti centri medievali – ad esempio Digione – mostra l'autonomia e nello stesso tempo l'adesione a questo modello del caso genovese.

È tuttavia certo che Strada Nuova (attuale via Garibaldi) costituisce un vero punto di svolta per la definizione di modelli residenziali applicabili a uno schema geografico e sociale più vasto. Se si può affermare che la residenza borghese sia in certo qual modo "inventata" da Bramante⁵, il modello diffuso da Rubens⁶ con il suo testo del 1622 è in qualche modo la matrice di un "international style" *ante litteram*, capace di molteplici riproduzioni in un contesto pressoché equivalente alla civiltà europea del tempo.

1.2 Il Medio Evo "conservato" tra cura e abbandono

La città medievale sembra sopravvivere quando qualcuno si prende cura di essa, ma avviene anche il contrario: quando essa è completamente abbandonata mostra con maggiore evidenza i caratteri della sua durata.

² E. Poleggi, Strada Nuova. Una lottizzazione del Cinquecento a Genova, Genova 1968.

³ W. LOTZ, Architettura in Italia: 1500-1600, a cura di D. HOWARD, Milano 1997, p. 130.

⁴ G. DORIA, Investimenti della nobiltà genovese nell'edilizia di prestigio. 1530-1630, in «Studi Storici», 1 (1986), pp. 5-55.

⁵ E. Poleggi, *Palazzo bottega e città*, in *La città e le sue storie*, a cura di C. Olmo - B. Lepetit, Torino 1996, p. 179.

⁶ P. P. Rubens, Palazzi moderni di Genova, Anversa 1622.

Il rinnovo architettonico della città, avvenuto a partire dal XVI secolo attraverso la costruzione di palazzi grandiosi e confortevoli, esempio di una nuova cultura abitativa⁷, non si conclude con il fenomeno lottizzativo di via Garibaldi, ma si insinua nella città medievale lungo i principali assi viari, adeguati all'imponenza di nuovi edifici e alla ricchezza delle loro facciate.

Il ruolo autocelebrativo assunto dai palazzi, che si adattano con difficoltà alla natura implosa della città medievale, allontana le famiglie nobili dagli antichi insediamenti, ridimensionando il ruolo delle *curie* nobiliari a favore di una localizzazione più vantaggiosa.

Nell'Ottocento gli interventi su scala urbana e a livello puntuale non modificano il tessuto urbano medievale. I nuovi assi viari carrabili – l'apertura di via Carlo Felice (oggi via XXV Aprile) e della Carrettiera Carlo Alberto (ora via Gramsci) – sono episodi marginali e tangenti alla città vecchia e contribuiscono al suo isolamento dal nuovo centro degli affari in piazza De Ferrari. Diverso è il caso del "taglio" di via San Lorenzo, l'unico intervento che, dividendo in due la città vecchia, contribuisce a creare un nuovo equilibrio interno ad essa 8.

D'altronde, il riutilizzo di edifici abbandonati al fine di ospitare attività artigianali o di commercio riguarda soprattutto i palazzi, quando questi non vengono frazionati per divenire residenza per ceti meno abbienti. Laddove le aree sono poco appetibili, la trascuratezza e l'oblio ne preservano l'integrità, evitando ai manufatti gli adeguamenti necessari per rispondere ai nuovi gusti estetici e alle nuove esigenze abitative che altrove hanno richiesto stravolgimenti degli edifici attraverso rifusioni, accorpamenti e modifiche della distribuzione interna.

Casi emblematici delle trasformazioni citate si trovano nell'area compresa tra via del Campo e piazza della Nunziata, sede degli alberghi nobiliari dei Campofregoso e degli Adorno, o nelle aree centrali tra Campetto e San Lorenzo, sede degli Imperiale. Si tratta tuttavia di aree in cui la longue durée dell'assetto medievale si confonde con l'incuria e le trasforma-

⁷ E. POLEGGI, *Un documento di cultura abitativa*, in *Rubens e Genova*, catalogo della mostra, Comune di Genova, Genova 1978.

⁸ E. Poleggi - P. Cevini, *Le città nella storia d'Italia. Genova*, Roma-Bari 1981 (1989); ma anche L. Stefani, *Rinnovo urbano nella prima metà dell'Ottocento: la carrettiera Carlo Alberto a Genova*, in « Storia Urbana », 4 (1977), pp. 79-114.

zioni del XVIII secolo, quando il "fare pilastri" diviene segno di una nuova periferia interna.

1.3 In che modo sopravvive il Medio Evo

Accanto ai rari casi di preservazione pressoché totale dell'edificio medievale convivono diverse modalità di conservazione del Medio Evo che si esprimono mediante fenomeni di imitazione, rinnovo e restauro archeologico che attraversano periodi storici diversi. Oltre che nella gerarchizzazione dei percorsi, il Medio Evo è presente come vincolo costruttivo, imitazione stilistica, radicamento topografico o, più frequentemente, nell'immutabilità del particellare proprietario.

La realizzazione di organismi nuovi all'interno della struttura urbana medievale ha come protagonisti i magistri antelami 9 che attraverso innovazioni tecniche e costruttive giungono alla creazione di un linguaggio compiuto nel XVI secolo. La loro evoluzione nel modo di costruire matura attraverso la necessità di utilizzare strutture medievali, superando i limiti dettati dalle preesistenze. I primi esempi di palazzi ancora riconoscibili nella grandiosità del cortile e nella dimensione aulica del vano scala e dell'atrio, anticipatori della grande esplosione architettonica del XVI secolo, risalgono alla seconda metà del XV secolo. Il palazzo di Brancaleone Grillo, ambasciatore presso il Papa e alla corte del re di Spagna è attribuito a Giovanni Gaggini, una tra i nomi più autorevoli della corporazione dei magistri. La soluzione adottata di ricucire le case medievali attorno a un cortile loggiato ad angolo, entro cui si sviluppa la scala con balaustra a colonnine 10, (Fig. 1), si ripete in forma più evoluta per il palazzo di Branca Doria (oggi civ. 1 di vico Falamonica). Questi rari episodi assumono una organizzazione spaziale che si può ancora associare al Medio Evo. Le soluzioni compositive troveranno conclusa espressione con i nuovi palazzi à la Strada Nuova costruiti nella seconda metà del XVI secolo.

⁹ Fondamentale a questo proposito, anche rispetto al panorama quattrocentesco nazionale: E. POLEGGI, *Il rinnovamento edilizio genovese e i Magistri Antelami nel secolo XV*, in « Arte Lombarda », XI/2 (1966), pp. 53-68.

¹⁰ C. PASTOR, Problemi e metodologie del progetto di restauro del palazzo Grillo-Serra sito nel centro storico di Genova, tesi di laurea, Genova, a.a. 1982-83, rel. prof. L. Grossi Bianchi, corr. prof. E. Poleggi.




Fig. 1 - Palazzo di Brancaleone Grillo (vico Mele, 6). Ricosrtuzione di come doveva apparire il cortile interno prima del tamponamento parziale del porticato (visibile in primo piano). Sullo sfondo lo scalone loggiato ad angolo.

Palazzo Sauli (Fig. 2), costruito attorno al 1580 in *Platea Longa* (oggi via San Bernardo), e quindi nella parte di città più antica, è un esempio di come i condizionamenti della topografia del luogo siano superati dalla capacità tecnica e dall'abilità nel costruire dei *magistri antelami* che realizzano un organismo di grandi dimensioni, rispettoso delle preesistenze costituite dalla *domus magna* della famiglia Zaccaria ¹¹, ma privo di uniformità nell'insieme. Diverso dalle soluzioni "organiche" di Strada Nuova ad esso contemporanee esso è dotato di una disposizione funzionale degli spazi non più medievale.




Fig. 2 - Palazzo di Marcantonio Sauli (via San Bernardo, 19). Mosaico ortofotografico della facciata (MARSC, Laboratorio per le metodiche analitiche per il restauro e la conservazione).

¹¹ D. BARBIERI - G. CALCAGNO, *Il palazzo di Marc'Antonio Sauli e i rolli dell'ospitalità. Una struttura della città* vecchia, tesi di laurea, Genova, a.a. 1992-93, rel. prof. E. Poleggi, corr. dott. C. Bitossi.

Contemporaneamente ai tentativi di inserire all'interno del tessuto medievale i palazzi ispirati a Strada Nuova, il Medio Evo è riproposto al fine di rafforzare l'antichità del casato attraverso la conferma della persistenza in uno stesso luogo. Palazzo Pinelli, domus magna della famiglia, affacciato sulla piazza omonima assieme ad altre case appartenenti all'albergo, raggiunge una sofisticata immagine "tardo medievale" attraverso molti elementi architettonici quattrocenteschi, quali gli azulejos e le sottili balaustre a rocchetto del vano scala e della galarea (vano caposcala con loggiato. Fig. 3). Ma lo stesso palazzo di villa, cui da più parti si attribuisce un ruolo innovativo per l'architettura genovese di età moderna 12, è investito dal fenomeno. Ne è un esempio il palazzo di Simone Boccanegra, un edificio medievaleggiante lontano dalle sedi degli alberghi, situato al centro di Villa Donghi a San Martino d'Albaro, suburbio della città cinquecentesca, ora all'interno degli Ospedali Civili e recentemente attribuito al XVII secolo attraverso l'analisi mensiocronologica dei mattoni 13.

Più avanti nel tempo, tra il tardo XVII secolo e il primo XVIII secolo, per alcune famiglie nobili, il richiamo di zone più rappresentative affievolisce il radicamento topografico all'albergo che tanta parte aveva avuto nello sviluppo di soluzioni innovative da parte dei *magistri antelami*. I Salvago, insediati in Strada Nuova già oltre il Cinquecento, riprogettano il luogo sede del proprio albergo, piazza San Bernardo (Figg. 4-5), affidando a Bartolomeo Bianco il compito di realizzare un nuovo edificio sull'altro lato della piazza al fine di renderlo appetibile come casa d'affitto per le classi abbienti che rimangono all'interno della città vecchia ¹⁴.

Altrove, nei quartieri del Colle e di Ravecca, costruiti per le classi medie a partire dal XVI secolo, si seguono le regole della tradizione e si mantiene il particellare medievale per conservare spazio (Fig. 6). Queste case si confondono con le case d'affitto situate nelle aree periferiche del IX secolo

¹² E. DE NEGRI, *Introduzione all'architettura della Villa Genovese*, in *Catalogo delle Ville Genovesi*, a cura di E. De NEGRI - C. FERA - L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, Cuneo 1967.

¹³ Ci si riferisce a verifiche archeologiche condotte dal Prof. T. Mannoni sulla base delle tesi: S. BRUNETTI, Villa Donghi in San Martino d'Albaro. I segni del passato come spie delle trasformazioni del territorio, a.a. 1992-93, rel. prof. E. Poleggi, corr. arch. C. Bertelli; C. GIUSSO, L'espansione urbana tra Ottocento e Novecento a Genova. Villa Donghi, spia del caso di San Martino d'Albaro, a.a. 1993-94, rel. prof. E. Poleggi, corr. arch. C. Bertelli.

¹⁴ I. CROCE, *La contrada dei Salvago. Nascita e sviluppo di un insediamento nobiliare nella città di Genova*, tesi di laurea, Genova, a.a. 1995-96, rel. prof. E. Poleggi, corr. arch. C. Bertelli.

e nell'area oggetto di lottizzazione altomedievale da parte della famiglia Grimaldi tra via Garibaldi e via della Maddalena.

Il più evidente recupero del Medio Evo è tuttavia legato al revival gotico dovuto a forti connessioni commerciali e a relazioni culturali di Genova con la Gran Bretagna. I restauri di palazzo San Giorgio e di Porta Soprana condotti da Alfredo D'Andrade, architetto responsabile dell'Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti di Liguria e Piemonte dal 1891, sono fortemente segnati dall'integrazione tipologica e dalla ricerca del medievale nascosto sotto gli intonaci delle facciate (Fig. 7). Più tardi, con Gaetano Poggi, capo dell'Ufficio di Belle Arti, appositamente instaurato dal Comune di Genova, il "grattamento" degli intonaci e la riscoperta di vecchie strutture e di ornamenti (capitelli, polifore, archetti pensili, architravi) è conseguente al recupero della tradizione medievale in voga in quel periodo. Particolarmente interessata da questo recupero antiquario è la palazzata della Ripa che si ripropone attraverso l'inserimento "forzato" di elementi medievali 15.

2. IL RILIEVO

2.1 Le ragioni di un nuovo rilievo. Il ruolo dell'individuo, il ruolo del contesto

Queste considerazioni sulla città vecchia di Genova emergono da un nuovo rilievo che ha preso avvio nella primavera del 1995 ¹⁶, quarant'anni dopo la prima raccolta di dati portata a termine negli anni 1957-1958 dal Gruppo di Studio per il Centro Storico ¹⁷.

¹⁵ Ripa. Porta di Genova cit., pp. 37-40.

¹⁶ Il progetto si è sviluppato all'interno del programma Civis Ambiente: progetti 2 e 3 (sistema informativo territoriale ambientale per la città vecchia; sistema di ricognizione archeologica e statica degli edifici). Finanziato dal Comune di Genova e dall'Unione Europea (progetto *Life*) il rilievo ha interessato l'area racchiusa entro le mura del XII secolo (escludendo per la prima fase, i quartieri di Prè e del Carmine, poi rilevati negli anni 1998-99).

¹⁷ Il materiale della ricerca, condotta per il Comune di Genova sotto la guida del Prof. G. ROMANO (*Il risanamento del centro storico di Genova*, in « Urbanistica », 1960, pp. 16-18), è conservato presso l'Ufficio per il Centro Storico del Comune di Genova. L'impegno culturale dei membri della Commissione ha dato luogo a un'importante fioritura di studi sull'argomento; fra altre, le opere di E. De Negri, G. Forno, B. Gabrielli, L. Grossi Bianchi, E. Poleggi hanno costituito importanti riferimenti per gli studi sulla città vecchia.



Fig. 3 - Palazzo Pinelli (piazza Pinelli, 2). Vano caposcala al piano nobile. Particolare del loggiato con le pareti parzialmente rivestite in azulejos.



Fig. 4 - Palazzo Salvago (piazza S. Bernardo, 26). La prima sede dell'albergo (XV sec.). La facciata a strisce bianche e nere riportate alla luce nel restauro del 1937 (foto Bergami).



Fig. 5 - Palazzo Salvago (via Garibaldi, 12). Il palazzo di rappresentanza in Strada Nuova costruito nel 1562 per i Lomellini e acquistato dopo pochi anni dai Salvago. Scorcio della facciata.



Fig. 6 - Scorcio di una schiera in via Ravecca (foto Bergami).



Fig. 7 - Palazzo Adorno (via al Ponte Reale, 1). Facciata. Sono visibili gli interventi ottocenteschi dell'architetto E. Mazzino che ha portato alla luce il paramento a strisce bianche e nere (foto Bergami).

La novità introdotta è stata la costruzione di un sistema informativo territoriale (GIS) che, permettendo confronti e quantificazioni, ha condotto a un'immagine di città intesa come documento globale attraverso la precisa individuazione di singoli edifici.

Un'avanzamento rispetto al lavoro svoltosi negli anni Cinquanta è stato reso possibile attraverso l'analisi e la classificazione di dati raccolti nel corso della rilevazione.

Se la prima esperienza finiva per assumere talvolta le fattezze di un documento tutorio privo di riscontri quantitativi conclusivi, la nuova indagine, nata anch'essa da un rilievo sul campo, consente risposte rilevanti ai problemi posti dall'articolo di Poleggi 18 che, attraverso l'individuazione di tipi edilizi, scopre nell'esperienza dei *magistri antelami* del Quattrocento, le origini del manierismo genovese cinquecentesco.

Il nuovo rilievo, fornendo risposte dirette, garantisce un migliore inquadramento quantitativo dei fenomeni, attribuendo ad essi pesi relativi, e riarticola il concetto di lunga durata, anche attraverso la quantificazione di reperti, affiancandovi fenomeni di più breve durata la cui importanza è di volta in volta decisa dal contesto in cui essi si manifestano.

Quattro gruppi di rilevatori hanno operato su aree diverse, ciascuna pressoché coincidente con una delle compagne medievali, compilando *in situ* una serie di schede con opzioni obbligate. Il radicamento su una porzione di territorio ben delineata, ha fornito da un lato ai diversi rilevatori una specializzazione "topografica", dall'altro ha individuato ambiti definiti all'interno dei quali ritrovare caratteri omogenei, ma che al contrario hanno manifestato spesso elementi di discontinuità.

La multiformità dell'edificato, le trasformazioni degli impianti edilizi, gli assetti distributivi si sono palesati attraverso una ricerca multidisciplinare che ha studiato il manufatto a distanza ravvicinata nelle singole componenti, sia da un punto di vista strutturale e archeologico (ciò che gli archeologi chiamano fonte diretta), sia attraverso l'utilizzo di strumenti storici tradizionali, ovvero di atti notarili, catasti ed estimi. La trascrizione, l'interpretazione e l'individuazione di oggetti presenti nelle fonti – ovvero il collegamento tra l'oggetto descritto nel documento e il manufatto così come si

¹⁸ E. Poleggi, *Il rinnovamento edilizio* cit., pp. 53-68.

presenta – hanno costituito la fase centrale del lavoro, che mirava all'integrazione tra la storia urbana e le attività gestionali e amministrative.

Il rilievo, prevalentemente descrittivo, è stato ricondotto alla razionalità propria del rilievo metrico attraverso le rigide maglie del *data base* che hanno garantito sistematicità alla ricerca, allontanandola da preconcetti e da giudizi aprioristici.

I caratteri di resistenza della città medievale, negli ambiti strutturali, topografici, archeologici, documentari, hanno interferito con la rappresentazione cartografica consueta, richiedendo adeguamenti alla modalità di raccolta di dati. Tuttavia la *longue durèe* delle trasformazioni alle quali la struttura edificata medievale è stata sottoposta, ha anch'essa costretto a continue revisioni del *data base* che, partendo dal riconoscimento di configurazioni architettoniche note, si è adattato di volta in volta, a nuove situazioni individuate nel corso del rilievo.

2.2 Una nuova cartografia

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla rappresentazione cartografica che, pur essendo un veicolo indispensabile per la raffigurazione della città, non costituisce un supporto esaustivo per descrivere ogni singolo edificio per il quale abitualmente si ricorre a planimetrie in scale di maggior definizione. I limiti di una cartografia che descrive il perimetro degli edifici e non permette la rappresentazione di elementi interni o di componenti distributive sono stati superati con la creazione di una cartografia "ortografica" che abbraccia sistemazioni planimetriche anomale, ma allo stesso tempo frequenti.

La cartografia municipale in scala 1:500, dalla quale è stata tratta la carta 1:1000 che, opportunamente vettorializzata, ha costituito la base di rilevazione, descrive tutti gli oggetti a partire dal tetto, mediante la misurazione del perimetro dell'edificio al piano terra con metodi tradizionali e la successiva proiezione della pianta delle coperture, realizzata con foto aeree, sulla planimetria a livello del terreno.

Il numero civico, che per l'autorità municipale rappresenta l'unità amministrativa e il modo per identificarla, non si è dimostrato esauriente per descrivere la complessità della struttura urbana della città vecchia di Genova.

I 2500 numeri civici, previsti all'inizio della rilevazione, sono andati aumentando o diminuendo nelle diverse aree di sopralluogo in relazione ai vari assetti dei manufatti. Un'unità amministrativa (numero civico), può essere costituita da un unico corpo edificato, oppure da un'aggregazione di volumi avvenuta nel tempo con diverse modalità (accorpamenti, rifusioni). Al contrario, in un unico corpo edilizio possono essersi verificate intrusioni da parte di edifici confinanti con esso attraverso sopraelevazioni e inserimenti di appartamenti ai diversi piani.

Le relazioni complesse all'interno di uno stesso isolato o anche in corrispondenza di un unico indirizzo – numero civico – rappresentano quasi una regola per gli edifici che si affacciano lungo le strade più importanti. In questo caso l'appartamento o anche l'intero edificio aspirano a un migliore affaccio allo scopo di accrescere le proprie qualità come residenza e acquisire un peso maggiore all'interno del mercato immobiliare. Queste aree, le più direttamente coinvolte nella costruzione di palazzi del Cinquecento, diventano un campo vitale con la crescita della domanda residenziale del XIX secolo e rappresentano un investimento importante per le rendite future.

Via San Luca – l'antico *carrugio dritto* che attraversa la città vecchia da Nord a Sud – è un esempio di questo tipo di comportamento; le case che si affacciano su di essa hanno raggiunto questa posizione attraverso la chiusura o il tamponamento di vecchi portali d'accesso collocati sui vicoli laterali, utilizzando gli atrii originari come magazzini o, nel migliore dei casi, come botteghe.

La presenza di un edificio che su un solo piano supera i 1000 metri quadrati di superficie, racchiudendo in sé il palazzo che nei *rolli* è a nome di Gioffredo Spinola, è una prova esemplare e allo stesso tempo estrema della complessità planimetrica propria delle aree limitrofe alle grandi vie di percorrenza (Fig. 8). In questo caso l'opportunità di associare all'entrata su via San Luca, un affaccio sul porto, ha spinto il proprietario a richiedere ai Padri del Comune nel 1686 il permesso di annettere una casa verso la Ripa ¹⁹. Il risultato odierno è quello di un edificio estremamente ramificato, dotato di tre corpi scala e di numerosi archivolti, ma corrispondente ad un unico numero civico.

¹⁹ Sull'argomento *rolli* dell'ospitalità: *Una Reggia repubblicana. Atlante dei palazzi di Genova. 1530-1664*, a cura di E. POLEGGI, Torino 1998; per notizie sulle fonti: L. GROSSI BIANCHI, *Palazzi del XVI e XVII secolo nella Genova dei carruggi*, in *Argomenti di architettura genovese tra il XVI e XVII secolo*, a cura di F. D'ANGELO, Istituto di progettazione della Facoltà di Architettura, Genova 1995, pp. 7-22.




Fig. 8 - Planimetria del documento relativo alla richiesta di ampliamento del palazzo di Gioffredo Spinola (via S. Luca, 4) (A.S.C.G., *PPdC*, f. 150, doc. 44, 8 novembre 1686). In basso via San Luca, in alto la parte di edificio che si affaccia sulla Ripa.

Questo mostra un'altra conseguenza delle teorie esposte da Boudon e Chastel ²⁰. Qui, acquisire una posizione sulla facciata più rappresentativa è come acquistare una bottega collocata in una posizione privilegiata, un'attività di accumulazione delle risorse.

La difficoltà di riprodurre gli edifici sulla carta si è riproposta in maniera più blanda nelle aree interne, in cui la migliore leggibilità delle planimetrie è il risultato di un'impossibile "conquista degli affacci".

Considerare questi risultati inattesi vuol dire distinguere tra un modello astratto (tipologia) e una casa esistente, incontrata nel corso del lavoro sul campo, eventualmente nella sua funzione di modello esemplare. La rappresentazione consueta della realtà semplifica la complessità e la ricchezza di informazioni che si possono acquisire attraverso la visione diretta dell'oggetto.

Se si volesse descrivere in maniera approssimativa su una base cartografica un edificio della città vecchia attraverso il numero di piani (ovvero l'altezza dell'edificio), o mediante il numero di appartamenti, non sarebbe sempre possibile rappresentare queste diverse informazioni sulla medesima carta. Il numero di piani e l'altezza degli edifici sono connessi all'oggetto inteso come manufatto, e quindi al corpo edificato, mentre il numero di appartamenti è relazionato all'unità amministrativa, intesa come centro di relazioni umane e di esperienze sociali.

Come è possibile rappresentare due corpi edificati, di tre e sei piani rispettivamente, su un singolo poligono che individua un unico numero civico? O ancora, come è possibile determinare a quale corpo edificato appartengano i trenta appartamenti corrispondenti a un unico indirizzo?

Le prime carte hanno evidenziato alcune incongruenze: un corpo edificato di tre piani corrispondente a un poligono conteneva trenta appartamenti, mentre un edificio di sei piani con il medesimo indirizzo risultava disabitato. Occorreva creare una corrispondenza biunivoca tra i dati raccolti e gli oggetti rappresentati sulla carta.

La rappresentazione è stata perciò sviluppata su tre livelli:

- mappa al piano terra per individuare i corpi edificati;
- mappa al terzo piano per rappresentare le unità amministrative prevalenti;
- mappa a livello delle coperture.

²⁰ F. BOUDON - A. CHASTEL - E. COUZY - F. HAMON, Système de l'architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris, Paris 1977.

La numerosa presenza di mezzani ha richiesto un'ulteriore segmentazione di dati attraverso il ricorso a un'entità di base. Una ricerca condotta sul mercato immobiliare di età moderna (*Ripe Minutæ Estimorum*) ²¹ mostra come gli atti notarili che riportano i contratti di compravendita in cui le botteghe vengono considerate un tutt'uno con il loro mezzano siano frequenti, nonostante alcune ricerche recenti in *accartationes* ²² di artigiani mostrino che essi sono ancora usati come residenza del *magister* solo nel caso dei setaioli. Queste botteghe collegate alla residenza risalenti al Medio Evo permangono attraverso i secoli e sono definite *aedes* (nel *data base*: "edificio"), una parola usata per identificare la più piccola unità del manufatto, inteso come intersezione tra l'unità amministrativa e il corpo edificato.

Durante il sopralluogo si sono incontrati diversi casi in cui il mezzano è diventato un accesso indipendente con entrata e vano scala autonomi – si tratta di solito di un edificio su due piani –, ma inserito in un corpo edificato di grandi dimensioni identificato da un altro numero civico. In questo caso le *aedes* non vengono raffigurate sulla carta del piano terra attraverso un poligono, ma sono segnalate come dato puntuale e le informazioni relative ad esse vengono associate al civico prevalente.

L'osservazione delle carte ai tre livelli, adottate e aggiornate dalla nuova rilevazione, possono fornire alcune informazioni preliminari prima di procedere alla realizzazione di carte tematiche.

L'individuazione del più piccolo corpo autonomo, propria della mappa al piano terreno, consente di distinguere immediatamente tra le aree in cui domina il piccolo particellare medievale e quelle in cui prevale il grande particellare frutto di interventi edilizi cinquecenteschi. La cartografia su tre livelli permette inoltre di individuare successivi interventi ottocenteschi di rifusione qualora a più poligoni al piano terreno corrisponda un unico poligono, ovvero un unico civico a livello del terzo piano. Le carte tematiche che interrogano più precisamente sulle datazioni e sui tipi edilizi segnalati nel corso del sopralluogo costituiscono una cartina al tornasole di queste prime considerazioni.

²¹ La serie dei registri *Ripe Minutae Estimorum*, conservata presso l'Archivio di Stato di Genova, nella sezione S. Giorgio-Gabelle, è costituita da 19 registri (nn. 565-583) che documentano, attraverso la registrazione del tributo fiscale, le transazioni immobiliari dal 1546 al 1688.

²² Accartatio è il documento con il quale l'apprendista si pone a bottega. Studi in proposito in C. GHIARA, L'arte tintoria a Genova dal XV al XVII secolo. Tecniche e organizzazione, Firenze 1976.

2.3 La datazione degli oggetti. Il ruolo dell'archeologia del costruito

La descrizione del manufatto edilizio avviene attraverso il tipo connotativo, che studia i caratteri formali e dimensionali dell'edificio in relazione alla sua natura di residenza mediante l'analisi della distribuzione orizzontale e verticale degli spazi, e il tipo attuativo che riconosce le modalità di realizzazione dell'individuo edilizio nei confronti delle preesistenze ²³.

Il palazzo nobiliare di età moderna, un tipo connotativo che individua il manufatto edilizio che conserva ancora l'immagine cinquecentesca, e il palazzo, che a causa degli interventi ottocenteschi può essere classificato oggi tra le case d'affitto di età contemporanea, sono entrambi racchiusi nel grande particellare allo stesso modo in cui è possibile riconoscere, all'interno del piccolo particellare, una casa medievale conservata integralmente da una casa d'affitto settecentesca che insiste su un lotto medievale (Figg. 9-10).

Il risultato finale, per i tipi connotativi, è una carta in cui i poligoni corrispondenti alle case d'affitto contemporanee, sono arginati dall'ossatura cinque-secentesca dei palazzi e dalle rare case medievali.

Questi dati "tipologici" unitamente alle informazioni cronologiche generali e allo stato dei singoli elementi, permettono un approccio olistico all'edificio, attraverso l'incrocio e il confronto tra informazioni storiche e notizie di tipo archeologico (quante volte l'elemento è cambiato, la rarità dell'edificio nel suo tempo, etc.). Per raggiungere questo obiettivo, sono stati scelti alcuni elementi informativi sull'immagine globale del manufatto: le facciate – in modo particolare le facciate principali – nel loro rapporto con le finestre, e i portali insieme agli atri, considerati entrambi in connessione con i rispettivi vani scala.

È possibile ottenere informazioni preliminari sul significato e la rarità di una facciata attraverso il confronto tra i caratteri della stessa (intonaco decorato a stucco o no, con piano nobile o meno), il tipo edilizio, le finestre e i portali (ornati, con timpani, stucco etc.) che si affacciano su di essa.

²³ La distinzione tipologica tra attuazione e connotazione si riferisce ai lavori di Aymonino e Rossi, assunta da Grossi Bianchi e Poleggi come modalità rilevante di analisi, anche in connessione all'elaborazione delle fonti scritte: C. AYMONINO - M. BRUSATIN - G. FABBRI - M. LENA - P. LOVERO - S. LUCIANETTI - A. ROSSI, *La città di Padova. Saggio di analisi urbana*, Roma 1970. In seguito le medesime considerazioni vengono pubblicate in C. AYMONINO, *Lo studio dei fenomeni urbani*, Roma 1977. Vedi anche A. ROSSI, *L'architettura della città*, Milano 1978.




Fig. 9 - Planimetria della città vecchia di Genova. In grigio scuro il piccolo particellare, in grigio chiaro il grande particellare.




Fig. 10 - Planimetria della città vecchia di Genova. Tipi connotativi. Al colore nero corrispondono le case popolari d'ètà moderna, le case d'affitto di età moderna e le case popolari medievali, in grigio scuro i palazzi nobiliari di età moderna.

Gli studi condotti negli anni passati in ambito genovese, fondati sulla conoscenza dei materiali da costruzione, dei diversi modi di costruire tipici del posto ²⁴ e dei saperi locali hanno permesso di partire da un numero elevato di situazioni già note per poi accrescerle in numero e varietà attraverso l'esperienza diretta fornita dal sopralluogo.

Attribuzioni e definizioni comunemente usate hanno dovuto affrontare giorno dopo giorno l'indagine sul campo e quindi una continua modifica di significato e di contenuto. Questa difficile sintesi coinvolge la storia dell'arte – concepita in maniera tradizionale secondo un punto di vista stilistico –, la produzione archeologica e l'aspetto strutturale degli edifici costruiti secondo tecniche tradizionali.

L'archeologia del costruito è stata fondamentale anche per la necessità di collocare elementi (finestre, scale, portali ecc.) o fenomenti legati agli edifici nel punto esatto in cui erano collocati. Per ciascun e ogni elemento del manufatto è stata individuata la posizione occupata attraverso l'uso di coordinate riferite all'unica serie omogenee di piante realizzate in scala adeguata (1:200) a livello del suolo: un rilievo coordinato nel 1972 da L. Vagnetti, docente presso la Facoltà di Architettura di Genova.

Uno schema, simile a una battaglia navale, ha codificato ogni muro interno, ciascuna facciata e gran parte delle finestre e dei portali che si aprono su essa attraverso numeri o lettere che con un'opportuna decodifica restituiscono un'immagine fedele dell'edificio ²⁵.

Un confronto ottenuto mostrando con campiture sia i resti, sia le case interamente medievali, sottolinea la prevalenza di edifici di età moderna o contemporanea, evidenziati in una carta semplificata e rappresentativa unicamente delle diverse epoche prevalenti. Il Medio Evo in forma antiquaria, ovvero espresso in elementi costruttivi (portici, archetti pensili) e architettonici (portali, finestre, balaustre, peducci) è invece prevalente e uniformemente distribuito (Figg. 11-12).

²⁴ T. MANNONI - E. GIANNICHEDDA, Archeologia della produzione, Torino 1996.

²⁵ Un numero progressivo individua i muri interni perpendicolari alla facciata principale, mentre una lettera richiama quelli ad essa paralleli. Le facciate esterne sono indicate da una lettera maiuscola a partire dalla "A" per la facciata principale e seguono il senso orario. Per la descrizione degli elementi verticali (elevati): alla lettera maiuscola corrispondente alla facciata si è aggiunto il livello del solaio (livello di piano) e l'asse delle finestre e dei portali come riferimento. Ad esempio, una facciata che inizia da A01 e finisce in A54 è una facciata principale (A) che inizia al primo asse del piano terreno (A01) e finisce al quarto asse di finestre del quinto piano (A54).




Fig. 11 - Planimetria della città vecchia di Genova. In nero gli edifici che hanno mantenuto integralmente i caratteri costruttivi medievali, in grigio scuro quelli che conservano un'immagine risalente al XVI-XVII secolo.




Fig. 12 - Planimetria della città vecchia di Genova. In nero gli edifici che conservano "reperti" archeologici di origine medievale, in grigio scuro quelli che racchiudono elementi risalenti al XVI-XVII secolo.

Un primo riscontro condotto a due terzi della rilevazione ha posto in rilievo come oltre metà delle facciate mostri un aggetto, segno di un basamento con preesistenze medievali – gli archetti pensili – coperte da una successiva cornice e talvolta portate alla luce dai restauri ottocenteschi. I portici, ambienti voltati aperti posti al piano terra – da non confondere con i portici della Ripa o con i porticati ottocenteschi – sono stati rilevati nel 12% dei casi; parte di essi sono ancora tamponati o talvolta nascosti sotto gli intonaci.

Il Medio Evo resiste al piano terreno e nella forma dei lotti, mentre sia all'esterno (facciate, portali, finestre), che all'interno (vano scala, atrio) dell'edificio gli elementi archeologici e architettonici hanno subito maggiori modifiche e trasformazioni. Ad esempio, solo il 15% delle balaustre e il 20% dei peducci risale al XV secolo. Un po' meno del 75% dei portali esterni è stato costruito prima del XIX secolo, ma solo il 7% risale al Medio Evo; la gran parte di essi risale al XV e XVII secolo in concomitanza con il grande rinnovo edilizio rappresentato dai palazzi tardo-rinascimentali (75% del totale).

3. CONCLUSIONI

Questo rilievo ci ha mostrato un'immagine di città lontana dalla città medievale che noi immaginiamo. È una figura influenzata dalla tessitura fatta di stretti vicoli e da resti che sono invece evidenziati soprattutto nei restauri del XIX secolo.

Tutto questo è dovuto al ruolo dominante assunto dall'analisi stratigrafica del costruito che ha permesso un confronto sincronico tra gli edifici, generando un legame diacronico all'interno dello stesso edificio, o più precisamente con l'edificio che negli anni insiste sullo stesso sedime.

Perché dei quattro aspetti che hanno costituito la base della ricerca, ovvero, l'aspetto gestionale, quello documentario, strutturale e archeologico, quest'ultimo ha prevalso sugli altri?

Il rilievo, speditivo per gli aspetti strutturali, ha invece assunto una prospettiva più ravvicinata per quelli archeologici. Questo in parte per la stessa natura dell'analisi strutturale, che richiede di vedere elementi spesso nascosti sotto la superficie dell'edificio, ma anche perché nel nostro caso l'analisi archeologica poteva disporre di un livello di articolazione dei problemi più codificato (attraverso l'esperienza degli archeologi medievali) e di una serie di schemi già sperimentati in precedenti ricerche.

Tuttavia, l'attenzione alle funzioni tutorie da parte di un committente nel frattempo impegnato nella variante al Piano Regolatore Generale, ha richiesto spesso il richiamo a motivi di preservazione del "più antico" piuttosto che evidenziare gli elementi processuali di realizzazione degli edifici. Un'attenzione verso la classificazione (nella forma di repertori di elementi, in coerenza con lo strumento utilizzato, il *data base*, che appunto privilegia una raccolta statica, anche se articolata, di individui) che è sfociata nella disarticolazione in parti degli edifici. Se ciò costituisce una risposta alle domande dell'archeologia ²⁶, seppure mediate dalla vasta esperienza operativa degli specialisti dell'archeologia post-classica, le domande della storia appaiono ancora irrisolte.

I risultati dell'indagine si affacciano, infatti, sull'arena disciplinare con effetti dirompenti. È lo stesso quadro di riferimento a essere posto in questione da tali risultati.

Quale storia appare infatti oggetto di questo lavoro? La storia dell'architettura come sequenza di progetti non appare pertinente, una storia dell'edilizia risulta significativamente troppo povera, frutto di un accordo retorico, quando nulla o poco si sappia delle attività manutentive che della trasformazione sono eventi centrali, la storia dell'urbanistica, ostaggio di decisioni pubbliche che ben poco sembrano avere a che fare con queste trasformazioni, appare strumento inadeguato. Ma non migliori risultano a questo scopo gli sforzi di una storia politico-sociale rivolta ai fenomeni spaziali, o più correttamente alle vicende dell'insediamento umano 27.

Il richiamo appare quello di una storia di rinnovata interdisciplinarità, e le prime elaborazioni condotte sembrano indirizzare verso una sequenza operativa d'altronde consueta allo storico: il passaggio da una cronologia di ordinamento delle fonti, all'individuazione di problemi, all'articolazione di nuove sintesi ²⁸.

Evidenti, seppure non articolate in elaborazioni efficaci, sono le problematiche di metodo: una storia di taglio archeologico è infatti costretta a

²⁶ E. Poleggi, Storia o archeologia della città?, in « Urbanistica », 91 (1988), pp. 7-14.

²⁷ Cfr. E. Grendi, *Storia della società e del manufatto urbano: riflessioni di un incompetente*, comunicazione letta al convegno « Edilizia privata nella Verona rinascimentale », Verona, 24-26 settembre 1998.

²⁸ Si tratta del consueto tema caro a M. Bloch, *Apologia della storia o mestiere di storico*, Torino 1950, cap. II, par. 2.

rinunciare in parte al ruolo della datazione; gli oggetti della storia non sono, infatti, quasi mai caratterizzati da un profilo cronologico lineare. Anzi, lontani da una storia dell'architettura come storia dell'arte applicata alle costruzioni, la natura multi-temporale del costruito si propone come un paradigma per la stessa storiografia sociale. Soggetti complessi, come i soggetti collettivi, di cui la storiografia politica recente ha proposto una vasta revisione, si ri-propongono in una interazione di grande interesse con i propri "prodotti".

Anzi, in questo caso, la nozione, in parte legata alla storiografia marxista, di una storia della produzione, risulta notevolmente riduttiva: produzione e consumo si riarticolano nell'abitazione e in generale nell'ambiente in modo fortemente condizionante per i soggetti sociali; siamo così giunti al ribaltamento di ogni concezione deterministica o di puro cibernetismo sociale che ha caratterizzato molte letture del passato. Una storia ambientale (non ambientalista) della città e dell'architettura si deve dunque proporre di articolare i propri centri di indagine in una condizione multidimensionale che appare appunto prefigurata nel citato testo di Grendi ²⁹.

La linearità dello schema classico (i fattori della produzione dell'arte) che vede committente, artista e opera legati da un unico filo – un solo committente, un solo architetto, una sola opera – si frammenta; quando cioè i committenti si succedono nella manutenzione, in una successione di piccoli e grandi mutamenti non necessariamente subordinati al progetto iniziale, quando gli abitanti non sono necessariamente meno importanti dei proprietari (e quindi divengono influenti sulla committenza), quando le opere non sono singole, anzi vi è il concorso di più soggetti nella realizzazione di più beni connessi da relazioni funzionali e spaziali, il punto di vista degli oggetti diviene fondamentale per illuminare le relazioni interne di una società che le fonti scritte non sempre descrivono adeguatamente.

La scansione cronologica si espone a una scansione multi-temporale. Quando si parla di città medievale, si propone la materialità di oggetti che ci sono pervenuti, non l'immagine stereotipata di una goticità (questa sì ottocentesca). Il divenire di questi oggetti, lungi dall'attenuarne il richiamo, arricchisce agli occhi dello storico la relazione fra l'esperienza della conservazione e l'immagine del tempo contemporaneo.

²⁹ V. nota 27.

Ordini religiosi e strategie urbane a Genova in Età Moderna

di Ennio Poleggi e Clara Altavista*

1. Perché Genova?

Gli studi recenti sulla proprietà ecclesiastica di *Ancien Régime* guardano più che altro alla storia sociale ed economica, ignorandone le strette connessioni con la complessità fisica del manufatto urbano: anche se le strategie insediative degli ordini religiosi, da oggetto storiografico fermo all'incerta scomparsa della grande proprietà, possono divenire un obiettivo molto arduo quando s'intenda uno spazio – non più luogo astratto, ma risorsa concreta e misurabile – che sia soprattutto tangibile e documentabile.

A questa storia ambiziosa – interessata alle molte dinamiche che attraversano grandi brani d'insediamento cittadino, magari anche socialmente connotati – le strategie fondiarie e immobiliari appaiono una suggestione di grande sfogo metodologico rispetto ai temi abituali della storia dell'architettura, senza cadere però in anacronismi influenzati dalla nostra quotidianità.

Certo è un taglio storiografico, strutturatosi di recente attorno a punti di vista molto specifici, che può facilmente rischiare il localismo se non gli si dovessero risvolti metodologici che abbracciano orizzonti più ampi di quelli apparentemente delineati¹. Per questo – e altro – scegliamo Genova come piattaforma da cui, proseguendo alcuni studi già avviati o in corso, possiamo riferirci ad un arco di storia urbana denso d'intrecci sinora inesplorati e presentare nello stesso tempo gli effetti di alcune fonti nuove nella vicenda di una città priva di catasti sino al 1798.

^{*} Coautrice del paragrafo 2 e autrice del paragrafo 3.

¹ Basta ricordare R. FREGNA, La pietrificazione del denaro. Studi sulla proprietà urbana tra XVI e XVII secolo, Bologna 1990; Gli ordini mendicanti e la città. Aspetti architettonici, sociali e politici, a cura di J. RASPI SERRA, Milano 1990 e Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de la propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XIIe-XIXe siècle), eds. O. FARON - E. HUBERT. Actes de la table ronde, Lyon 14-15-mai 1993, Roma 1995, per citarne alcune.

Del resto non è un caso che Genova, ammirata da tutti i viaggiatori, negli ultimi due secoli, sia scomparsa dall'orizzonte delle Capitali italiane proprio a opera degli storici di economia che, sedotti dal suo protagonismo europeo e mediterraneo, ne esaltarono i secoli più densi del Medioevo e dell'Età Moderna senza mai intravedere i segni di altre nobiltà, come nell'architettura e nella decorazione affrescata, dove Genova raggiunse un'autentica grandezza².

Nelle città di Antico Regime, i costumi della proprietà e la produzione di spazi possono trovare nell'enfiteusi uno strumento ideale di "storia diversa", che qui integriamo positivamente con gli estimi e poche altre transazioni, aprendo un quadro documentale che toglie al medioevo urbano «quella anacronistica attribuzione di cultura pianificatoria per sostituirvi piuttosto dati e comportamenti utili a spiegare quella successione peculiare che modella gli spazi esterni con grandi edifici di servizio collettivo, ma allo stesso tempo sa manifestarsi nella vita delle abitazioni » 3.

Nelle fonti ecclesiastiche di lunga durata, per Genova – durante il Comune (1099-1528) e la Repubblica Oligarchica (1528-1797) – non mancano registri cartacei di ordini religiosi che hanno mantenuto il duplice regime dei suoli: assieme all'integrazione fra estimi e dati descrittivi, come si è fatto con i *Cabrei* degli *Hospitalieri* (San Giovanni di Prè), costituiscono un nucleo d'interessanti prospettive d'indagine ⁴.

Dalla metà del secolo XV in avanti, la linea che sembra disegnare nella città murata i confini tra le grandi proprietà suggerisce sin troppo facilmente, come una scacchiera ricca di mosse intrecciate, la necessità di distinguere puntualmente l'azione che ordini religiosi o collegiate canonicali conducono a salvaguardia delle leggi che le difendono dall'invadenza della nobiltà. Occorre in altre parole riprendere la storia di quelle "colonizzazioni territoria-

² Dobbiamo, però, una presa d'atto di questo quadro "interdisciplinare" in G. DORIA, *Nobiltà e investimenti a Genova in Età Moderna*, Genova 1995.

³ E. Poleggi, Proprietà e paesaggio urbano nei cabrei degli Ospedalieri (secc. XVI-XVII), 1997, in Cavalieri di San Giovanni e territorio. La Liguria tra Provenza e Lombardia nei secoli XIII-XVII, Atti del convegno, Genova - Imperia - Cervo 11-14 settembre 1997, a cura di J. Costa Restagno, Genova-Bordighera 1999, pp. 27-69.

⁴ I *Cabrei* erano elenchi – o veri e propri catasti di beni feudali – supportati o no da rilievi grafici.

li", che abbiamo ampiamente sviluppato per i secoli medievali della capitale, ma pochi hanno sperimentato su alcune parti del Dominio di terra ⁵.

Sulla credibilità di questo contributo, appesantito dal numero di fondazioni religiose ancora presenti alla fine della Repubblica, avvertiamo chi legge che il tema scelto – appena sbozzato – si innesta nel quadro di un programma di ricerca destinato a ricostruire, per campioni significativi, la cultura immobiliare della nobiltà nel "secolo dei genovesi" ⁶. Ci è sembrato, insomma, utile cogliere questa occasione per avviare anche il rilevamento più generale di una proprietà, dichiaratamente alternativa e contrapposta, come quella ecclesiastica.

Per comprendere meglio l'interesse suscitato dal peso delle due parti ci limitiamo intanto a ricordare – a introduzione di tanto quadro – che, secondo Agostino Giustiniani, in età postmedievale vi erano dentro le mura del tempo 30 chiese parrocchiali (incluse le gentilizie) e 23 fra monasteri e conventi (8 maschili e 15 femminili) 7.

2. Sistemi funzionali e proprietari

Nella struttura urbana del XVI secolo le maggiori concentrazioni proprietarie attenevano direttamente a due classi sociali: l'aristocrazia mercantile e il clero. Tale condizione, comune a molte città oltre il XVII secolo, ereditava la politica immobiliare dei primi potentiores assunti presto a coordinatori e pianificatori della realtà urbana cittadina. Già nel secolo XV veri e propri "quartieri", costituiti dalla proprietà degli alberghi nobiliari, avevano configurato una topografia urbana dove la trama, graduata da un delicato equilibrio di spazi, fronteggiava grandi proprietà ecclesiastiche, che la logica aggregativa delle residenze private seppe via via ridurre ai rari casi d'ampliamento dei complessi monastici e conventuali preesistenti (Fig. 1).

⁵ Si pensi a quanto ha fatto, ad esempio, Françoise Robin per Sestri Levante (Estimo del 1467).

⁶ Progetto di interesse nazionale (ex-40%) diretto da Ennio Concina, *Spazio e architettura nella città mediterranea (XII-XVIII secolo*); Progetto Unità Locale diretto da Ennio Poleggi, Case, botteghe e mercati a Genova (e Napoli), oggi a completamento. A questo proposito si veda E. Poleggi, Genova (Napoli e Roma). Case, piazze e botteghe, in Fabbriche, piazze e mercati. La città italiana nel Rinascimento, a cura di D. CALABI, Roma 1997, pp. 33-59.

⁷ A. GIUSTINIANI, Annali della repubblica di Genova, Genova 1854, I, pp. 60-72.




Fig. 1 - Distribuzione dei valori immobiliari nel 1459 (da L. Grossi Bianchi - E. Poleggi, *Una città portuale* cit., Tav. XI, pp. 198-199).

Per una corretta valutazione degli effetti sulla scena urbana si ricorda che l'albergo era anzi tutto « un'alleanza caratterizzata dalla contiguità e dal comune controllo delle proprietà immobiliari, dalla concentrazione delle funzioni sociopolitiche esercitate attraverso gli organi del pubblico governo, dalla compresenza in percentuale delle maggiori fortune mobiliari » 8: sodalizi il cui principio di organizzazione non era unicamente basato sull'appartenenza ad una medesima stirpe, ma sulla fusione di più famiglie che, con intenti ed ideali comuni, decidevano di procedere attraverso medesimi comportamenti.

È lecito ritenere, quindi, che « la formazione dell'albergo apparisse contemporanea, o di poco successiva, alla fase più acuta dell'espansione territoriale » 9 di quelle dinastie che meglio rappresentavano la fortuna e le glorie della Genova di quel periodo. Oggi una prima traccia, doppiamente documentale, e utile a comprendere gli sviluppi immobiliari determinanti, si trova nella rete degli "alloggiamenti pubblici" composta da due centinaia di palazzi cinque-seicenteschi obbligati ad accogliere le visite di Stato, che sono ancora visibili – per qualità e collocazione topografica – sugli assi viari medievali della città vecchia 10.

Rimane così un *opus incertum* anche la configurazione della proprietà fondiaria che, nel XVI secolo, era rimasta in mano agli ecclesiastici: solo ripercorrendo a grandi linee i momenti topici che ne avevano fondato il primo ruolo strategico, è possibile vagliarne le vicissitudini, aggiungendo, alle magre serie archivistiche impiegate sinora, quelle qui citate e quelle che pubblicheremo nel quadro più ampio della proprietà immobiliare laica nel "secolo dei genovesi".

Già a partire dal IX secolo la città fortificata aveva accolto insediamenti religiosi in aree centrali dove ancora debole era la concentrazione immobiliare delle parentele, come invece sarebbe avvenuto contro gli avversari laici, tanto da trasformare vicinia e contrade in piazzeforti interne e autonome difese da più torri. Né tanto meno l'insediamento degli ordini monastici volle trascurare le concessioni vescovili per le aree di suburbio o di pomerio

⁸ E. Poleggi - P. Cevini, Le città nella storia d'Italia. Genova, Roma-Bari 1989², p. 69.

⁹ E. Grendi, Il profilo storico degli alberghi genovesi, in La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento, Bologna 1987, p. 61.

¹⁰ Una reggia repubblicana. Atlante dei palazzi di Genova (1576-1664), a cura di E. POLEGGI, Torino 1998.

collocate, come in tutti i nodi del "sistema urbano Italia", lungo gli assi d'uscita dei sobborghi ancora disabitati di Levante (abbazie di Santo Stefano e San Siro) e di Ponente (*Hospitale* di San Giovanni di Prè). Con l'insediamento dei mendicanti all'interno delle mura, l'espansione urbana poteva ormai definirsi avvenuta, evidenziando un'immagine frammentata del paesaggio urbano assieme a una cristallizzazione insediativa che sarebbe durata oltre sei secoli.

La proprietà fondiaria religiosa occupava buona parte del tessuto urbano (circa 13 ettari su più di 21) e si sarebbe "espansa" ulteriormente (33 ettari su un totale di 55) dopo il 1160, quando l'erezione della nuova cortina difensiva avrebbe incluso le *domoculte* di San Siro e Luccoli, garantendo alla Chiesa un adeguato controllo dell'espansione promossa dalle allora emergenti classi di governo.

Nel caso dell'abbazia di San Siro e della Collegiata canonicale di Santa Maria delle Vigne, ad esempio, la struttura patrimoniale ecclesiastica aveva condotto a un'urbanizzazione sistematica di quegli ambiti territoriali che erano loro immediatamente adiacenti, producendo – assieme alla colonizzazione politico-religiosa – anche una compatta rete di redditi, di cui ben presto si sarebbero graduati i valori posizionali.

Dall'escussione degli atti notarili e dei cartari monastici emerge come, dalla metà del XII secolo agli inizi del XIV, esistesse un'ampia gamma di transazioni fondiarie e immobiliari (locazione enfiteutica perpetua o a termine, di casa e suo sedime; locazione enfiteutica di casa su altrui sedime; vendita di casa, compreso o escluso lo *ius soli* – per fare alcuni esempi), tra le quali quelle applicate di preferenza dalle istituzioni ecclesiastiche erano la locazione di aree libere *ad incasandum* o *a superedificandum* (perpetua o limitata a un periodo di almeno 29 anni) e la locazione di aree edificate vere e proprie ¹¹.

Gran parte del sistema amministrativo che regolava le proprietà ecclesiastiche, dunque, trovava la più ampia spiegazione nelle clausole specifiche di questi contratti di locazione. Una tipologia che – sottolineando la netta distinzione tra il diritto di superficie e quello edilizio – da un lato imponeva il divieto di subaffitto, l'inalienabilità verso terzi e i termini tassativi di tem-

¹¹ G. AIRALDI, *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova*, Genova 1969 e A. BASILI, *Le carte del monastero di San Siro di Genova dal 952 al 1224*, Genova 1974.

po entro cui doveva essere edificata l'area e di norma per quanto atteneva l'esecuzione della stessa; e dall'altro garantiva il diritto di prelazione del locatore nel caso in cui l'edificio costruito dall'affittuario fosse messo in vendita ¹². Non di rado, la pratica enfiteutica implicava oneri di "prima urbanizzazione" (tracciamento della strada interna alle aree locate) come nel caso del monastero di Sant'Andrea della Porta presso gli Orti omonimi del Levante suburbano (1255) ¹³.

L'eco di questi comportamenti immobiliari aveva una risonanza tale da costituirsi, nel corso del XIV secolo, ancora come un fenomeno preminente: quantitativamente parlando il monastero di Santo Stefano amministrava ben 533 contratti (1373), San Siro 518 (1347), il *Capitolo* di San Lorenzo 298 (1374), Santa Maria delle Vigne 118 (1320) e Sant'Andrea della Porta 62 (1321) ¹⁴.

Il diverso ammontare dei fitti applicati agli edifici confermava, tra l'altro, l'esistenza di una precisa gerarchia territoriale e lasciava, a suo modo, intravedere quelle che sarebbero state le aree che le *consorterie* (prima) e gli alberghi nobiliari (poi) avrebbero incluso nella mappatura dei propri interessi ¹⁵. Una prima individuazione topografica del patrimonio edilizio appartenente ai monasteri di Santo Stefano e San Siro ¹⁶ ha restituito, infatti, un'organizzazione planimetrica precisa, attraverso la quale non solo si può risalire a una categoria edilizia degli oggetti coinvolti, ma intuire il ruolo strategico avuto nel futuro sviluppo cittadino.

Nel corso del XVII secolo, tuttavia, la strutturazione urbana delle proprietà immobiliari di alcune di queste istituzioni religiose avrebbe di fatto

 $^{^{12}}$ L. Grossi Bianchi - E. Poleggi, Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI, Genova 1979, pp. 72-81.

¹³ A. M. DAGNINO, La chiesa e il monastero di Sant'Andrea della Porta. Un problema di architettura romanica genovese (Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, tesi discussa nell'a.a. 1978-79, rel. prof.sa C. Dufour Bozzo, corr. prof. E. Poleggi); inoltre, si veda anche C. DUFUR BOZZO - A. DAGNINO - V. POLONIO - L. VALLE, Monasteria Nova: storia e architettura dei cistercensi in Liguria (sec. 12-14), Genova 1998.

¹⁴ E. Poleggi - P. Cevini, *Le città nella storia d'Italia. Genova c*it., p. 55; L. Grossi Bianchi - E. Poleggi, *Una città portuale c*it., p. 76.

¹⁵ Archivio di Stato di Genova (in seguito A.S.G.), Notai antichi, *Vincenzo Molfino* (1500-1518), filze 1489 e 1489 bis; *Agostino Molfino De Franchi* (1579-1609), filza 2264 e *Marc'Antonio Molfino* (1576-1604), filze 4065 e 4065 bis.

¹⁶ L. Grossi Bianchi - E. Poleggi, *Una città portuale cit.*, p. 75.

bloccato l'espansione cittadina o addirittura promosso una vera e propria urbanizzazione "al rovescio", immunizzando, per secoli, dalla speculazione privata stralci di tessuto urbano anche considerevoli. L'insediamento di ordini controriformisti nel corso del XVII secolo, prodotto dalla nuova Strada del Guastato nel settore più occidentale della Capitale, testimonia a sufficienza come il ruolo urbano delle istituzioni ecclesiastiche non costituisse un incentivo alla speculazione immobiliare, ma, anzi, ne fosse, per alcuni versi, un potente deterrente.

Soltanto fra i secoli XVIII e XIX l'espansione di Genova verso le Riviere di Ponente e Levante, guardata a vista dagli snodi di San Giovanni di Prè e di Santo Stefano, avrebbe delineato le radici dei primi piani urbanistici di espansione a rettifilo, nei fondovalle fuori mura e lungo le Circonvallazioni a Monte ed a Mare.

3. Due esempi concreti: l'ordine gerosolimitano di San Giovanni di Prè e il monastero di Sant'Andrea della Porta

Come i più antichi e potenti monasteri di Santo Stefano e di San Siro, l'Hospitale di San Giovanni a Prè era il caposaldo di un Ordine transmarino insediatosi per esercitare il ruolo istituzionale dell'assistenza ai pellegrini, ma anche per stabilire una base importante alle proprie prospettive militari nel Mediterraneo, oltre che hospitaliere, verso i Cristiani in rotta per i Luoghi Santi ¹⁷. Posto a chiusura di un borgo destinato, per orografia del sito e vocazione residenziale, a rimanere inalterato fino alle soglie del XVIII secolo, il complesso giovannita avrebbe modellato tutto il territorio circostante attraverso tappe amministrative, di varia intensità, che governavano da un lato la configurazione complessiva e dall'altro s'impegnavano a trarre dai diversi tipi di livelli (contratti) gli introiti richiesti dai Gran Maestri alle fondazioni dell'Occidente.

Recentissimi studi condotti sulla dinamica proprietaria dell'Ordine gerosolimitano, cui la Commenda genovese apparteneva, hanno infatti rilevato come una così grande ricchezza patrimoniale - per vastità e varietà di beni pervenuti - indicasse l'esercizio di una sovranità certamente singolare ¹⁸.

¹⁷ E. POLEGGI, *Presentazione*, in C. CATTANEO MALLONE DI NOVI, *Gli Hospitalieri di San Giovanni a Genova*, Genova 1994, p. 16.

¹⁸ E. Poleggi, *Proprietà e paesaggio urbano nei cabrei cit.*, pp. 42-69.

Si conoscono a tutt'oggi sei *Cabrei* o registri (su un totale di forse 11) che coprono un ampio arco temporale – dal 1410 al 1775 –, incluso un *Libro degli effetti* (1675): l'unico a figurare accuratamente le singole proprietà. Ognuno di questi "repertori" contiene, oltre all'ubicazione degli edifici e una loro breve descrizione, le indicazioni dei confini, il terratico versato in lire genovesi o in natura, una cronologia sintetica delle investiture enfiteutiche precedenti.

Una prima restituzione topografica del patrimonio edilizio appartenente ai Giovanniti rivela come le maggiori concentrazioni patrimoniali stessero immediatamente a ridosso dell'enorme complesso religioso (Fig. 2), a esclusione di immobili in contesti di grande rendita posizionale come quelli più interni alla città murata del IX secolo (settore della Ripa orientale o del Molo), oppure più periferici come in Sartoria e alla Maddalena (a Oriente), Rivo Torbido e Ponticello (a Occidente).

Nonostante la forte presenza di alcune concentrazioni patrimoniali dei vicini monasteri di San Tommaso e di Santa Fede, che presto la Commenda avrebbe incamerato, le schiere edilizie dei Giovanniti costituivano un nucleo compatto ed omogeneo nel quale la proprietà privata ebbe sempre difficoltà a insinuarsi. Soltanto molto più tardi, una parte considerevole di tanto patrimonio sarebbe stata coinvolta dal processo di rilottizzazione necessario a tracciare la Strada dei Balbi (1602-18), aprendo un processo di lenta, ma inarrestabile alienazione.

Una lettura rapida dei *Cabrei* risalenti grosso modo al periodo subito precedente rileva quanto i *commendatori* (governatori) dell'Ordine si fossero impegnati ad arginare gli abbandoni, permutare gli edifici con quote di capitale depositato presso il Banco di San Giorgio e a profittare di lavori di ristrutturazione per favorire i nobili fondatori e protettori delle nuove comunità religiose, che via via stavano proliferando nell'immediato contesto urbano, eccependo volentieri al divieto statutario d'inalienabilità con affrancazioni di immobili non senza qualche pentimento ¹⁹. Fino ad allora, infatti, un'amministrazione attenta aveva caratterizzato la gestione del patrimonio edilizio, procedendo attraverso periodiche revisioni delle stesse unità immobiliari (circa ogni 25 anni): attente ricognizioni dei beni – presenti o "scomparsi" – e precisi inventari degli edifici che dovevano essere riattribuiti alla Commenda di San Giovanni di Prè (Fig. 3).

¹⁹ Ibidem, p. 52.




Fig. 2 - La topografia dei beni della Commenda in Età Moderna nella restituzione del rilievo civico 1656 (da E. POLEGGI, *Proprietà e paesaggio urbano nei cabrei* cit., p. 41).




Fig. 3 - La sede della precettoria (Cabreo Orsini, 1675).

Un'attenta riflessione sul periodo dei sei *Cabrei* citati, ha consentito, inoltre, di giungere ad apprezzabili risultati di sintesi sulla quantificazione delle proprietà immobiliari. Dalla fine del XV secolo ai primi decenni dei '600 si sarebbe passati da un patrimonio di circa 124 beni (28 case nella città del XII secolo e 88 nel Borgo) a uno stato proprietario comprendente 117 unità edilizie – con una punta massima nel 1597 (142 registrate).

Pare innegabile che, pur rinviando a conteggi più puntuali, la politica edilizia seguita dall'Ordine gerosolimitano genovese avesse sempre fatto della conservazione un punto saldo. Lo stesso sistema di conduzione cui l'istituzione ecclesiastica aveva assoggettato le proprie unità immobiliari – locazione a enfiteusi – obbligava il titolare del *livello* a miglioramenti del bene goduto. Tra il 1500 ed il 1675, una serie di *melioramenta* aveva coinvolto l'intero patrimonio edilizio: più complesso da questo particolare punto di vista – da documentare caso per caso – è il lento processo di frammentazione delle case in singole abitazioni a un solo piano, che si sarebbe infittito dopo la metà del XVI secolo, forse coincidendo con le diverse vicende enfiteutiche ²⁰, ma sicuramente legato alla scelta di affittare gli stabili piano per piano come già nel secolo XIII era avvenuto per le cosiddette "case a *stalli*".

La varietà di generi immobiliari che aveva caratterizzato il patrimonio della Commenda doveva essere ampia se, oltre alle solite domus, l'Ordine dava in locazione anche parti edilizie non propriamente residenziali, come gli oratori compresi nel suo complesso architettonico di rappresentanza, le casupole, i fondaci, i forni, i giardini ed i locali mezzani. Nel Libro degli effetti (1675) si nota del resto come, accanto a "tipi" abitativi ancora medievali, si fossero già diffuse unità immobiliari di modelli compositivi che appartenevano a drastici processi di trasformazione residenziale. E proprio il tema delle modificazioni edilizie, strettamente correlato a quello della trasformazione urbanistica, potrebbe essere - secondo le ottiche di una storiografia urbana più complessa - il passo successivo di una ricerca sugli ordini religiosi che avrebbe esiti certamente sorprendenti (Figg. 2-7).

²⁰ *Ibidem*, pp. 64-68; a questo proposito si veda anche A. DAGNINO, *San Giovanni di Prè*, in *Medioevo restaurato. Genova 1860-1940*, a cura di C. DUFUR BOZZO, Genova 1988, pp. 149-192.




Fig. 4 - Casa nella strada maestra di San Giovanni di Prè (Cabreo Orsini, 1675).




Fig. 5 - Casa rimpetto della Porta di villa (Cabreo Orsini, 1675).




Fig. 6 - Casa vicino alla detta Commenda (Cabreo Orsini, 1675).




Fig. 7 - Casa nel carroggio di Varinella a Prè (Cabreo Orsini, 1675).

Analoghe vicende, ma con premesse diametralmente opposte, avevano caratterizzato la gestione patrimoniale del monastero di Sant'Andrea della Porta.

Situato immediatamente a ridosso dell'antica porta *Superana* – in un'area ancora da urbanizzare – l'insediamento monastico era sorto intorno al 1109 e sarebbe riuscito, nel corso di oltre trecento anni, ad acquisire un discreto patrimonio edilizio, rimasto sempre attorno al complesso claustrale. Diversamente da quanto è stato osservato per gli *Hospitalieri* di San Giovanni a Prè, la politica immobiliare del monastero di Sant'Andrea si basava essenzialmente sul controllo fiscale degli edifici di proprietà e non anche sulla manutenzione dei loro manufatti. A tutt'oggi non abbiamo documenti del monastero (così come per altri ordini religiosi) che possano paragonarsi ai *Cabrei* dell'Ordine giovannita ²¹.

Ciò che emerge dagli studi sinora rivolti al monastero di Sant'Andrea della Porta fa pensare che l'amministrazione degli immobili si fosse articolata essenzialmente in due fasi, a volte parallele e a volte coincidenti: una dedicata all'ampliamento architettonico del complesso monastico – ancora nel corso del XVIII secolo ritenuto come il più ampio – e l'altra finalizzata all'acquisizione e permuta delle unità immobiliari collocate all'interno del raggio di influenza del monastero ²².

L'attività economica degli inizi (secoli XII e XIII) era apparsa quanto mai eterogenea, e soprattutto non indirizzata verso obiettivi concreti; non è dunque facile risalire a una precisa conformazione dell'originario stato patrimoniale, ma si può solo ipotizzare che fosse essenzialmente fondiario e concentrato nelle valli rurali del Polcevera e di Coronata, oltre che nel suburbio occidentale di San Teodoro. Quanto alla localizzazione dei beni urbani, salvo quella che attorniava il monastero, si intuisce che per qualche parte fosse anche presso la porta cittadina di Santa Fede.

Durante l'intera amministrazione del monastero (chiusa dalla soppressione di fine secolo XVIII), le concentrazioni patrimoniali avrebbero ricalca-

²¹ Si pensi, ad esempio, ai coevi *Libri degli stabili* prodotti da altri ordini religiosi in altre città italiane. Vedi R. FREGNA, *La pietrificazione del denaro* cit., ma anche A. MARINO, *I libri delle case di Roma. Il catasto del Monastero di Santa Cecilia in Trastevere*, Roma 1985 ed il meno noto *Arte e pietà. I patrimoni culturali delle Opere Pie*, Bologna 1980. Catalogo della mostra.

²² A. M. DAGNINO, La chiesa e il monastero di Sant'Andrea cit., pp. 84-95.

to quasi fedelmente queste due localizzazioni geografiche. Situato in un'area urbana dalla forte densità abitativa, il monastero sarebbe stato progressivamente "soffocato" dalle costruzioni vicine, tanto da indurre la propria amministrazione a procedere attraverso una breve, ma intensa, campagna d'acquisto sistematico delle aree circostanti ancora inedificate (che in seguito sarebbero servite ad ampliare il complesso conventuale); o di ricollocazione nel patrimonio edilizio di quei beni stabili che già da molto tempo controllava ²³. Sia nelle zone extraurbane sia all'interno della città murata si sarebbero dunque mantenuti quei nuclei di beni terrieri e immobiliari, costituitisi gradualmente dal Medioevo e che erano stati rafforzati e accresciuti con l'incameramento dei patrimoni di altri monasteri tra il 1509 ed il 1514 ²⁴. Poste in un'area urbana ancora periferica, le proprietà immobiliari gestite dal monastero di Sant'Andrea erano, in genere, unità edilizie minime, articolate su più piani e spesso dotate di un *vacuo* (vuoto) o giardino.

La storia di Sant'Andrea della Porta è costellata dalle numerose cause che l'istituzione religiosa aveva intentato contro privati cittadini, accusati di volersi impadronire delle unità edilizie. In genere erano gli stessi detentori del titolo di locazione enfiteutica (piccoli proprietari di stabili contigui a quelli affittati) a essere gli attori in causa contro il monastero. Nel periodo che va dal 1638 al 1701, ad esempio, ben 14 liti giudiziarie avevano coinvolto l'Ordine, benché non gli fosse mai consentito di poter beneficiare del proprio status religioso: generalmente queste vertenze giudiziarie si chiudevano in favore delle istituzioni ecclesiastiche che si appellavano all'organo superiore della Sacra Rota romana.

Gli affari del monastero, legato essenzialmente alle famiglie genovesi più importanti (Doria, Spinola e Lomellini), risultavano avere, nel corso dei secoli, dimensioni sempre più complesse. Sebbene sia supportata da una puntuale indagine conoscitiva, la ricerca sulla conformazione patrimoniale non può, a tutt'oggi, rendere chiara ed eloquente una situazione amministrativa così particolare come quella del monastero di Sant'Andrea!

La notevole diminuzione dei contratti di carattere economico e la quasi scomparsa di documenti attestanti affari relativi alle diverse unità immobiliari (sia rurali sia urbane), nonché il sempre crescente numero di atti che

²³ Ibidem, p. 88.

²⁴ Ibidem, pp. 84-86.

dimostravano la conduzione di affari di tipo finanziario, induce a ritenere che – almeno a partire dalla seconda metà del XVII secolo – vi sia stato un definitivo mutamento nell'orientamento della gestione degli affari interni del monastero. In sintonia con il mutare dei tempi, che induceva a indirizzarsi verso una diversa prospettiva imprenditoriale, il monastero di Sant'Andrea avrebbe progressivamente relegato in un secondo piano la gestione della proprietà immobiliare.

Un breve sondaggio su fonti dei secoli XVII e XVIII rivela come, a differenza di altri, l'Ordine che reggeva il monastero di Sant'Andrea della Porta fosse più orientato a incentivare la gestione di capitali mobili, anche attraverso l'erogazione di prestiti a principi e regnanti stranieri. L'enorme quantità di denaro del quale l'istituzione religiosa poteva disporre proveniva dalle numerose donazioni di *luoghi* (quote o azioni) del Banco di San Giorgio – progressivamente accumulate nel corso degli anni –, dall'incameramento di analoghe azioni appartenenti ai diversi conventi annessi e, in alcuni casi, *luoghi* direttamente acquistati presso altri banchi dallo stesso monastero.

Con la nascita della nuova Repubblica Ligure la situazione economica del convento di Sant'Andrea – come quasi tutti i cenobi regolari della città - sarebbe precipitata. Data la vastità e la "comodità" dell'enorme complesso architettonico – più volte citato come possibile luogo entro il quale ospitare gli indigenti o nel quale ricavare nuovi appartamenti per creare alloggi - l'ormai ex monastero sarebbe divenuto sede delle Scuole Pie e certamente del Carcere mandamentale del Regno Sardo, demolito nel 1904 per formare il *carrefour* carrozzabile di piazza Raffaele de Ferrari ²⁵.

4. Conclusioni

Profittando della pazienza del lettore e dalla fiducia in una scelta di metodo, indicata più volte, gli obiettivi preannunziati ci paiono ancora validi, se non altro perché la risposta compiuta al tema proposto richiede una ricognizione più ampia possibile di fonti utili, che tuttora sviluppiamo; riaffermando in ogni caso che una storia urbana innovativa non può esimersi dalle misure e dagli usi materiali, come sinora accaduto nelle ipotesi di stra-

²⁵ Si veda il dibattito tenutosi in Senato durante tutto il XVIII secolo circa la scarsità delle abitazioni per il popolo indigente: A.S.G., *Ricordi del Minor Consiglio*, filze diverse.

tegie economiche e/o politiche, soprattutto quando costruisce e può consolidare una rete di fonti "suppletive" sufficienti.

Il caso di Genova, alla nostra attenzione da decenni, dov'è una rete di residenze nobiliari di lunga durata – perché modellate dall'inalienabilità del fedecommesso e dall'obbligo di contiguità particellare – ci ha suggerito di esporre le difficoltà dell'unico confronto possibile con l'altra grande presenza proprietaria che è quella ecclesiastica (ivi inclusi gli Ospedali e l'Albergo dei poveri).

In questo modo ci collochiamo all'interno di una proposta, più volte enunciata e sperimentata ²⁶, che ritiene più utile alla cultura e alla politica di studiare ogni città attraverso quei sottosistemi proprietari in cui si muove lo sviluppo di valori e usi, insomma la dialettica propria della città italiana di Antico Regime. I casi esposti sono di necessità ridotti, ma quelli già editi e i potenziali che oggi emergono dalla lettura di fonti anche disparate - purché contengano misure e descrizioni d'uso – ci sembrano davvero sufficienti ad una storia che, senza cedere a ideologie, riparta dal particolare per salire ad un'immagine della città che è materia configurabile – edilizia ed architettonica – dietro cui si manifestano i bisogni dell'individuo, ma anche le imprese d'arte e di affari; insomma un quadro complessivo che non si fermi a strategie squisitamente speculative, ma riscopra molti altri versanti delle umane vicende.

²⁶ E. POLEGGI, *Palazzo, bottega e città, una storia di usi e valori*, in *La città e le sue storie*, a cura di B. LEPETIT - C. OLMO, Torino 1995, pp. 143-186.

L'Albergo dei poveri a Genova: proprietà immobiliare e sviluppo urbano in Antico Regime (1656-1798)

di Clara Altavista

1. Premessa

L'analisi, che qui di seguito è presentata, si colloca all'interno di uno studio più ampio avente come obiettivo centrale quello di delineare gli orientamenti della cultura immobiliare genovese d'Antico Regime attraverso il "demanio" edilizio dell'Albergo dei poveri di Carbonara: descrivere la gestione patrimoniale di un'istituzione caritativa di rilevante spessore politico, economico e culturale, infatti, significa descrivere i comportamenti immobiliari della società cittadina e le strategie edilizie delle famiglie che ne erano tutrici.

Un patrimonio importante la cui struttura è immediatamente apparsa in grado di definire – nella particolarità della propria composizione – parte di quegli aspetti che avevano caratterizzato l'intera collettività e la stessa istituzione, arricchendosi, nel corso dei trasferimenti dall'una all'altra, di nuove potenzialità ed attrattive. Si tratta dunque di una vicenda edilizia che ha accompagnato con continuità le tappe storiche della città e dei suoi abitanti e, come tale, non può essere ignorata.

Il passato del Magistrato-Albergo sembra, infatti, essersi conservato anche attraverso la presenza di numerosi edifici che, distribuiti caoticamente all'interno della città murata, costituivano l'espressione di fortune immobiliari ben più antiche e consistenti: composto in prevalenza da frammenti di rilevanti nuclei patrimoniali, esso era nel contempo testimonianza degli usi differenziati, delle strutturazioni spaziali, dell'organizzazione delle

¹ A questo proposito si veda C. ALTAVISTA, *La proprietà immobiliare a Genova in Anti*co Regime. Un fenomeno urbano dall'osservatorio dell'Albergo dei poveri (Genova, Facoltà di Architettura, tesi discussa nell'a.a. 1995-96, rel. prof. E. Poleggi).

rendite voluti dagli originari possessori e rappresentazione tangibile degli obiettivi perseguiti dalla stessa istituzione².

L'attività versatile dell'Albergo di Carbonara (un microcosmo ben definito, scandito da regole precise) ha contribuito a delineare un quadro quanto mai probante della complessa realtà urbana dell'epoca e, soprattutto, ha creato l'occasione di rilevarne alcuni aspetti purtroppo ancora in ombra. La storiografia cittadina, impegnata da molti anni sul difficile fronte dell'analisi urbana, infatti, si è occupata solo sporadicamente del periodo compreso tra Sei e Settecento, trattando quegli episodi che, all'occorrenza, apparivano i più emblematici, senza tuttavia mai procedere attraverso una ricognizione sistematica³. Sotto questo profilo dunque il presente contributo si pone come uno dei primi tentativi di analisi metodica delle operazioni immobiliari su grandi proprietà e si costituisce non solo come un indirizzo di ricerca certo, ma quale impianto programmatico preciso, che assume nella sua particolare configurazione il carattere di un grande inventario di "usi e valori" ⁴.

Mi servirò, nel descrivere sinteticamente i tratti di questa vicenda urbana continuamente in *progress*, di una struttura narrativa che riflette (per grandi linee) le categorie nelle quali lo stesso Albergo dei poveri aveva suddiviso il patrimonio immobiliare pervenutogli:

- gli edifici amministrati
- gli edifici di proprietà.

Di volta in volta, mi riserverò di richiamare più direttamente alcuni edifici cittadini già celebrati dalla storiografia locale (sia artistica che economica) per evidenziare, ancora più chiaramente, l'influenza esercitata dall'Albergo dei poveri di Carbonara nel definire compiutamente l'identità tra espansione urbana e speculazione immobiliare.

2. L'Albergo dei poveri nel panorama assistenziale genovese

Per capire a fondo il ruolo sociale svolto dall'Opera pia occorre accennare brevemente come, in un quadro storico articolato quale era quello ge-

² Arte e pietà. I patrimoni culturali delle Opere pie, Bologna 1980. Catalogo della mostra.

³ E. Grendi, Storia di una storia locale. L'esperienza ligure 1792-1992, Venezia 1996.

⁴ E. POLEGGI, *Palazzo*, *bottega e città*, *una storia di usi e valori*, in *La città e le sue storie*, a cura di B. LEPETIT - C. OLMO, Torino 1995.

novese di fine Seicento, la costruzione di un complesso architettonico che accogliesse i disadattati sociali fosse un episodio del tutto eccezionale.

L'Albergo dei poveri di Genova, primo edificio in Italia ad essere costruito ex novo per accogliere gli indigenti, trovava i sui referenti stilistici nei contemporanei Hospice de Nôtre Dame de la Charité di Lione (1614-16) e Hôtel Dieu di Parigi (1656) ⁵, sebbene «la cubatura inverosimile, l'articolazione in quattro grandi corpi dominata al centro da una chiesa a croce allungata ed il prospetto imponente [...], siano caratteri appariscenti che, ispirati ai grandi complessi monastici del tempo o all'Escorial, nascondono all'interno effetti non comuni e più originali di quanto non appaia o si sappia » ⁶ (Figg. 1-3).

L'Albergo era dunque un'imponente opera pubblica (tra le poche sorte in quell'epoca!) – ricovero per i poveri – ma anche un efficace strumento di governo. Assistenza e politica avrebbero trovato proprio nell'architettura dell'edificio un solido punto d'intersezione 7: non stupisce dunque se i genovesi di Antico Regime indicassero con l'espressione Albergo dei poveri anche l'istituzione repubblicana che lo governava (Magistrato dei poveri).

Eretto a baluardo della sofferta riforma assistenziale, il poderoso corpo di fabbrica, proprio per la sua collocazione *extra muros* (la valletta di Carbonara) – «vicino alla città ed insieme appostato fuori di mano, ma non fuori degli occhi» ⁸ – si sarebbe immediatamente costituito come il riferimento geografico cittadino per eccellenza: una "posizione urbanistica" di rilievo così come di rilievo sarebbe stato il "ruolo urbano" svolto dell'istituzione che vi trovava sede (Figg. 4-6).

⁵ E. Molteni, L'Albergo dei poveri di Genova, in A. Guerra - E. Molteni - P. Nicoloso, Il trionfo della miseria. Gli Alberghi dei poveri di Genova, Palermo, Napoli, Milano 1995, pp. 17-77.

⁶ E. Poleggi, *Dalle mura ai saloni, un rinnovo segreto*, in *Genova nell'età Barocca*, a cura di E. Gavazza - G. Rotondi Terminiello, Catalogo della mostra, Bologna 1992, p. 19. Sulla costruzione dell'Albergo di Carbonara si veda E. Molteni, *L'Albergo dei poveri* cit.

⁷ E. PARMA ARMANI, Genesi e realizzazione di un reclusorio seicentesco. L'Albergo dei poveri a Genova, in « Studi di Storia delle Arti », 1977 ed E. GRENDI, La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento, Bologna 1987.

⁸ E. MOLTENI, L'Albergo dei poveri cit., p. 24.




Fig. 1 - M. Cadenat, veduta dell'Albergo dei poveri da sud, incisione, XIX secolo (CTCG, inv. 1929).




Fig. 2 - Albergo dei poveri, Plan général pris à la hauteur du sol de l'Eglise (da M. P. GAUTHIER, Les plus beaux édifices de la ville de Gênes, 1818-1832).




Fig. 3 - Lione, Hospice de Nôtre Dame de la Charité, pianta (da E.L.G. CHARVET, *Histoire et description de l'Hospice de la Charité à Lyon*", Paris 1877).




Fig. 4 - D. Roberts (?), Town and Harbour of Genoa, particolare, inchiostro su carta, 1822 (London, British Museum, Department of Prints, 1948.2.5.4). È evidente, in alto a destra, l'imponente mole dell'Albergo di Carbonara.



Fig. 5 - Albergo dei poveri, parte centrale della facciata meridionale vista dall'attuale Corso Emanuele Brignole.



Fig. 6 - Albergo dei poveri, facciata di tramontana vista dall'attuale Corso Firenze.

Istituito nel 1539 su iniziativa del senatore Leonardo Cattaneo, l'Ufficio dei poveri avrebbe dovuto affiancare il più antico Magistrato di Misericordia (1419) nell'opera di generale assistenza verso i più deboli, ma, nel corso del XVII secolo, la precarietà dello stato della popolazione indigente aveva costretto il governo cittadino ad intervenire con ulteriori drastici provvedimenti⁹.

L'afflusso in città di masse di profughi aveva, infatti, profondamente scosso il già precario equilibrio interno sul quale poggiava l'intero sistema della Repubblica e per il quale occorreva un radicale processo di consolidamento ¹⁰.

Nonostante la costituzione di un'apposita commissione avente lo scopo di presiedere all'edificazione del nuovo ospizio, solo grazie all'intervento di privati cittadini (tra i quali erano emersi prepotentemente Gio. Francesco Granello ed Emanuele Brignole) ¹¹ era stata avviata, nel 1655, la costruzione del nuovo Albergo dei poveri: « una definizione che assai bene riusciva a far intendere quali propositi di solidarietà stessero all'origine dell'iniziativa » ¹².

Diversamente da quanto era accaduto per gli organi preposti all'assistenza sanitaria (Magistrato della Sanità ed Ospedale grande di Pammatone) e della morale pubblica (Magistrati della Virtù e della Consegna), il Magistrato dei poveri si era imposto alla ribalta della scena nazionale e internazionale grazie soprattutto alla versatilità dei propri "interessi": le linee di condotta dell'istituzione, infatti, avrebbero delineato, nel corso di oltre duecento anni, una vocazione che costituiva altro da quella assistenziale, concentrando molte delle finanze interne – per buona parte provenienti dalle manifatture laniere, nelle quali erano peraltro impegnati i ricoverati – in investimenti e in prestiti erogati a tassi proibitivi a nobili e regnanti in prevalenza stranieri.

I numerosi studi sull'Opera di Carbonara, e in particolare quelli dedicati alla sua attività economica, hanno rivelato come le produzioni interne « non determinassero un'illecita e dannosa concorrenza [a quella] dei liberi

⁹ F. DONAVER, *La beneficenza genovese*, Genova 1876 e C. CARPANETO DA LANGASCO, *Pammatone. Cinque secoli di vita ospedaliera*, Genova 1953.

¹⁰ C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova, Torino 1987, pp. 79-81.

¹¹ Circa il loro ruolo avuto nell'intera vicenda si veda E. PARMA ARMANI, *Pauperismo e beneficenza a Genova: documenti per l'Albergo dei poveri*, in « Quaderni Franzoniani », 2 (1988), pp. 69-180.

¹² G. GIACCHERO, Il Seicento e le Compere di San Giorgio, Genova 1979, p. 527.

artieri » ¹³, benché i prezzi di mercato dei prodotti fossero sensibilmente inferiori a quelli delle altre aziende: conseguenza naturale apparivano, dunque, quelle forme alternative d'investimento dei capitali, realizzate soprattutto "fuori piazza" (Milano, Venezia, Parigi e Vienna, per fare alcuni esempi) ¹⁴.

I proventi del patrimonio edilizio, nonostante fossero scarsi se rapportati con l'intero movimento finanziario del quale era artefice l'Albergo di Carbonara, concorrevano in maniera sostanziale al mantenimento della stessa istituzione e di un discreto numero di ricoverati. La maggior parte di questi, infatti, provvedeva direttamente al proprio sostentamento, versando una retta dedotta (nella maggior parte dei casi) dal personale patrimonio immobiliare – costituisse questo la fonte diretta delle entrate oppure una semplice garanzia.

3. Il ruolo dell'Albergo dei poveri di Carbonara nelle "trasformazioni" del manufatto urbano

Lo spirito imprenditoriale che aveva caratterizzato la vita urbana nel corso dei secoli XVII e XVIII era stato definito da una politica edilizia disarticolata, finalizzata essenzialmente alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e a un riattamento del sistema viario.

Dietro i "grandi progetti", solo le soluzioni episodiche avevano rappresentato quel rinnovo che su più fronti andava definendosi e che, se per gli edifici delle popolazioni meno abbienti era coinciso con la riproposizione di alcuni modelli compositivi, per le residenze di prestigio aveva creato un repertorio di soluzioni architettoniche quanto mai articolato 15.

Il disegno di città che ne era derivato non aggiungeva certo nuovi elementi significativi alla già complessa articolazione interna, evidenziando, al di là di qualsiasi eccezione, una dinamica urbana dai consolidati elementi strutturali, ma dalla incompiuta definizione interna.

¹³ ID., *Economia e società del Settecento genovese*, Genova 1981², p. 298. Per gli studi citati cfr. precedente nota 8.

¹⁴ Archivio Storico del Comune di Genova (in seguito A.S.C.G.), Magistrato dei poveri, *Atti diversi*, f. 49, documenti vari (per i bilanci relativi al biennio 1708-10); f. 64, documenti vari (per i bilanci relativi al quadriennio 1780-84).

¹⁵ Un'ampia panoramica sulla situazione urbana genovese si trova in L. GROSSI BIANCHI - E. POLEGGI, *Una città portuale del medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova 1979; *Genova nel Settecento*, a cura di E. POLEGGI, Milano 1986; E. POLEGGI - P. CEVINI, *Le città nella storia d'Italia. Genova*, Roma-Bari 1989² ed E. POLEGGI, *Genova. Ritratto di una città*, Genova 1990.




Fig. 7 - Tav. I, Interventi urbanistici (secc. XVII-XVIII) nella restituzione del rilievo civico 1656. A Nord, fuori dalle mura, è evidenziato il profilo dell'Albergo dei poveri. Indicate in grigio sono le opere pubbliche e in tratteggiato i luoghi di massima concentrazione delle proprietà immobiliari dell'Ufficio dei poveri. Le linee curve indicano le aree maggiormente danneggiate dal bombardamento navale francese.

Questo lento processo di trasformazione, infatti, non si era spinto oltre il perimetro murario del XII secolo, immunizzando dalla pratica costruttiva di maggior rilievo le aree per le quali la mappatura degli interessi finanziari non prevedeva alcuna modificazione sostanziale, ma senza impedire alle dinastie cittadine più consolidate di ottenere proprio dall'attività edilizia un certo margine di profitto anche nei periodi di congiuntura economica sfavorevole.

Le transazioni immobiliari – presupposto indispensabile di ogni sviluppo – avevano coinvolto in prevalenza il tessuto edificato compreso all'interno del cosiddetto "quadrilatero dorato" – la Ripa occidentale, Vallechiara, Strada Nuova, Palazzo Ducale e Banchi – ed investito, in maniera significativamente minore, le zone intorno alle quali aveva preso forma e si era sviluppata la stessa Capitale ¹⁶ (Fig. 7). Questi ambiti territoriali, emarginati dalle strategie finanziarie legate all'edilizia residenziale più esclusiva, erano però stati al centro di una vasta pianificazione speculativa, la quale non aveva prodotto che ulteriori disagi ad una realtà urbana congestionata. Il carattere programmato degli interventi promossi su vasta scala, dunque, aveva palesemente coinvolto o escluso – anche in maniera decisiva – alcune tra le parti più significative della città, via via che le diverse geografie proprietarie evidenziate andavano legando la *forma urbis* alle strategie sociali ed economiche delle stesse *élites* ¹⁷.

Il manufatto urbano si configurava essenzialmente come lo spessore stratificato di una complessa struttura governata sia da principî di regolamentazione urbanistica (attraverso il Magistrato dei Padri del Comune – ex Conservatores portus et moduli) che da ordinamenti giuridici ben definiti (tramite gli interventi del Magistrato del 1444 o dello stesso Senato) 18. L'incarico assunto da simili magistrature, tra le quali si era progressivamente distinto l'Ufficio dei poveri, era apparso essenzialmente quello di strumento ordinatore e ricognitivo, rivelandosi indispensabile soprattutto per una di-

¹⁶ E. Poleggi, Palazzo, bottega e città cit., p. 159.

¹⁷ C. Olmo, Torino e i suoi specchi incrinati, in Le nuvole di Patte. Quattro lezioni di storia urbana, Milano 1995, p. 45.

¹⁸ La magistratura dei Padri del Comune curava la formazione ed il rispetto delle norme in materia edilizia; il Magistrato del 1444 aveva l'incarico di dirimere quelle controversie finanziarie alle quali le altre istituzioni della Repubblica (incluso il Senato) non erano state in grado di porre termine.

versa strutturazione di molti patrimoni cittadini. Il ruolo di primo piano esercitato da alcune di queste istituzioni della Repubblica, non solo in questioni inerenti importanti successioni patrimoniali (da quando la soppressione degli alberghi nobiliari aveva privato la società del referente d'obbligo per eccellenza), ma in veri e propri arbitrati, aveva dato un contributo sostanziale alla creazione di nuovi interessi economici, i quali non necessariamente si sarebbero tradotti nello sviluppo che su più fronti si andava auspicando 19.

Il diverso dinamismo immobiliare fin qui brevissimamente delineato si era rivelato non solo attraverso schemi precostituiti o "lineari", quanto piuttosto appariva condizionato dai disegni che gli imprenditori cittadini e alcune magistrature locali avevano tracciato.

L'attività svolta in questo settore dall'Albergo di Carbonara aveva evidenziato come la sua attività "urbana" fosse quasi più determinante per la conservazione e lo sviluppo patrimoniale cittadino che non per la propria attività interna. In quest'ottica, dunque, occorrerebbe inquadrare alcune delle vertenze che, nel corso del XVIII secolo, avevano interessato gran parte dell'oggetto materiale e nelle quali aveva preso parte attiva la stessa magistratura, contribuendo a definire – anche in maniera sostanziale – l'organizzazione interna di alcuni tra i più significativi complessi architettonici quali erano stati, ad esempio, il palazzo Spinola (poi Doria) in Strada Nuova, l'isola edilizia di Portanuova appartenente allo scrittore-tipografo Gio. Domenico Peri (in seguito diventata parte dei più celebre palazzo Rosso) e il palazzo di Babilano e Cipriano Pallavicino in piazza Fossatello 20.

¹⁹ E. Poleggi - P. Cevini, Le città nella storia d'Italia. Genova cit., p. 69.

²⁰ Per le vicende giudiziarie che avevano visto coinvolto il palazzo Spinola (poi Doria) in Strada Nuova alcuni estratti del processo sono custoditi nell'Archivio della Facoltà di Economia e Commercio, Fondo Doria, *Atti processuali*, sc. 1478/8, docc. sn. dell'11 e 21 marzo 1669; per le vicende di palazzo Rosso si rimanda all'A.S.C.G., Magistrato dei poveri, *Atti di cause*, f. 17, anni 1689-95, documenti vari (per informazioni sull'isola edilizia appartenente a Gio. Domenico Peri) e all'Archivio di Stato di Genova (in seguito A.S.G.), *Notai antichi*, Gio. Batta Tassorello, filze 10234 e 10245 (su alcune fasi di espansione del costruendo palazzo Rosso); a questo riguardo si guardi inoltre C. Altavista, *Le case di Gio. Domenico Peri nell'ampliamento di palazzo Rosso a Genova: un esempio di pianificazione urbana di lunga durata* (di prossima pubblicazione). Per le vicende inerenti il palazzo Pallavicino in piazza Fossatello si veda C. Altavista, *La proprietà immobiliare* cit., I, parte seconda, *Scheda V, Il palazzo Pallavicino in piazza Fossatello: un bene di famiglia (1654-1664)*, pp. 208-220.

Chiamato a dirimere questioni inerenti il possesso di unità edilizie di un certo prestigio, l'Ufficio dei poveri aveva in molte occasioni sollevato lo stesso Senato della Repubblica da incombenze che, di fatto, rallentavano il regolare svolgimento della sua attività burocratica. Il ricorso alla magistratura, tuttavia, avveniva quasi sempre su richiesta diretta dei personaggi coinvolti nelle diverse vicende, le quali riguardavano, come detto, controversie familiari legate a trasferimenti patrimoniali poco chiari – in genere relativi a proprietà immobiliari – o vere e proprie appropriazioni indebite. Le conclusioni di queste vertenze risultavano, nella maggior parte dei casi, conformi alle aspettative di coloro i quali si erano appellati agli organi statali per ottenerne la mediazione, benché le prospettive di rinunciare a parte dei propri interessi (a volte l'oggetto stesso del contendere), costituisse un'eventualità concreta: la partecipazione di istituzioni filantropiche, infatti, spesse volte implicava l'obbligo di devolvere loro una quota "simbolica", la cui consistenza poteva essere affidata – a seconda dei casi – al libero arbitrio del richiedente 21.

Il Magistrato dei poveri, attraverso la propria attività finanziaria e giuridica, aveva dunque assunto il ruolo di importante "testa di ponte" in molte transazioni immobiliari, partecipando alla stesura di alcuni contratti relativi alla cessione di prestigiosi complessi architettonici (parte del palazzo Pallavicino in piazza Fossatello, il palazzo Cattaneo vicino la chiesa di San Pancrazio, solo per citarne alcuni); oppure aveva concorso direttamente allo sfruttamento di residenze "notevoli", destinate dai legittimi possessori ad una sicura, quanto rapida, alienazione.

Le modalità delle norme che generalmente regolavano questi lunghi iter burocratici avevano imposto, in alcuni casi, la stesura di corposi *Interrogatoria*: prospetti di domande, redatti dai cancellieri dello stesso Ufficio dei poveri o del Senato, che avevano lo scopo di conoscere e accertare la reale natura della controversia (e i fenomeni a essa connessi) attraverso il coinvolgimento diretto di coloro i quali erano a conoscenza soprattutto delle vicende economiche degli attori in causa ²².

In campo immobiliare, l'Ufficio dei poveri aveva dunque assunto un ruolo decisivo, sebbene l'incarico ricoperto non indicasse certo una partecipazione "attiva".

²¹ A.S.C.G., Magistrato dei poveri, filze *Atti di cause* ed *Instrumentorum* relative ai secoli XVII e XVIII.

²² Ibidem, Atti di cause, f. 10, anno 1656 e f. 15, anni 1675-82.

4. Il "demanio" immobiliare dell'Albergo dei poveri di Genova

La ricerca sulla conformazione dei beni immobiliari lasciati all'Albergo dei poveri di Carbonara ha posto in maggior rilievo come, accanto al movimento dei capitali provenienti dalle rendite degli edifici d'appartenenza – giunti per lo più attraverso legati testamentari o donazioni vere e proprie – avesse via via assunto valenza significativa l'entità degli interessi maturati sulle provvigioni, che erano ricavate soprattutto dalle rendite fondiarie (o dagli utili) delle unità immobiliari delle quali l'istituzione si doveva occupare come intermediaria negli arbitrati tra concittadini.

Stabilito, pertanto, che il numero delle proprietà attribuite all'Ufficio corrispondesse orientativamente a quello delle unità edilizie contraddistinte dall'impronto – marchio con il quale erano individuati anche i reclusi dell'Albergo! – si sono riconosciute nei restanti edifici le residenze date all'istituzione come vitalizio (per procurarsi il ricovero presso il rifugio di Carbonara) e quelle che, oggetto di vertenze, erano amministrate direttamente dalla magistratura durante l'intero periodo della controversia ²³. Questa classificazione aveva contribuito ad individuare, all'interno della città murata, quella differenziazione sostanziale che si era presentata, quasi con ricorrenza periodica nelle diverse aree, assumendo nelle varie configurazioni i segni delle vicende che lo stavano di volta in volta attraversando. Le unità immobiliari, infatti, rispecchiavano, nella particolarità della loro gestione, le molteplici necessità dell'istituzione in rapporto alle proprie vicende amministrative.

Gli stabili, malgrado ciò, non erano mai stati usati direttamente dall'Opera pia poiché, escludendo l'antica sede di Coltelleria (presso la quale erano svolte le attività dirigenziali prima del trasferimento settecentesco all'Albergo di Carbonara) ed alcuni antichi palazzi nobiliari (che a fasi alterne erano abitati dagli stessi membri dell'istituzione), erano sistematicamente dati in locazione.

I lasciti più cospicui, però, se da un lato avevano contribuito alla formazione d'ingenti capitali finanziari (cautelativamente depositati pres-

²³ Nonostante un'accurata ricerca, non è stato possibile venire a conoscenza della reale composizione figurativa dell'*impronto*. È legittimo supporre, tuttavia, che, per quanto concerneva gli edifici, questo coincidesse con il numero progressivo attraverso il quale erano individuati gli immobili di proprietà.

so l'Hôtel de Ville di Parigi e la Zecca di Venezia), dall'altro non erano riusciti a costruire un patrimonio immobiliare particolarmente ricco ²⁴.

La consultazione dei registri ufficiali rileva chiaramente come l'Opera di Carbonara non avesse mai posseduto oltre un centinaio di unità edilizie (riferibili a una gamma ben più ampia, ammontante complessivamente a oltre 300 stabili!), rivelatesi decisive per l'economia interna, soprattutto quando la precarietà dello stato finanziario imponeva la necessità di una loro presenza; acquistavano tuttavia un valore globalmente irrilevante se rapportato all'intero movimento dei capitali 25.

Il nucleo patrimoniale originario, costituito per lo più da unità minime di modesta qualità architettonica, si strutturava secondo tre diverse concentrazioni, individuabili orientativamente nelle aree comprese tra l'antica collina di Castello e la cattedrale di San Lorenzo, tra la chiesa di San Siro e Strada Nuova e immediatamente a ridosso dell'asse stradale di Balbi. Le acquisizioni successive avrebbero contribuito a definire questa mappatura, confermando, nelle diverse strategie imprenditoriali dei singoli donatori, una maggiore propensione a devolvere edifici collocati in ambiti territoriali decentrati rispetto all'attività edilizia di più ampio respiro (Fig. 8).

È legittimo ritenere che gran parte degli esiti finanziari prodotti dalle transazioni immobiliari fossero strettamente connaturate alla posizione geografica delle residenze. Molti dei complessi architettonici giunti all'istituzione, infatti, si collocavano in ambiti territoriali di "margine": costituendosi spesso quali intere *insulæ* nobiliari le cui unità edilizie avrebbero potuto costituire contemporaneamente la fonte di sostanziose rendite (qualora fossero state date in locazione) o la possibilità stessa di espansione per gli edifici più rappresentativi dei quali erano a tutti gli effetti parte integrante; veri e propri stralci di tessuto urbano che si ponevano al limite tra le aree delle realizzazioni concrete e quelle delle possibili attuazioni.

²⁴ Cfr. G. GIACCHERO, *Il Seicento* cit., pp. 350-353 e precedente nota 13.

²⁵ La ricerca ha, infatti, individuato un *corpus* di 329 unità immobiliari giunte alla magistratura sotto diverse forme.




Fig. 8 - Tav. II, Movimento edilizio rinvenuto presso il Magistrato dei poveri (secc. XVII-XVIII) nella restituzione del rilievo civico 1656. A Nord, fuori dalle mura, è evidenziato il profilo dell'Albergo dei poveri.

Si giudica, infatti, che lo sviluppo della città e le sue trasformazioni fossero contenuti *in nuce* nell'ampliamento stesso dei diversi complessi archi-

tettonici, ma soprattutto nella dinamica evolutiva della strutturazione proprietaria cittadina. L'identità tra espansione urbana e speculazione immobiliare su vasta scala, tuttavia, era stata scarsamente applicata nelle diverse iniziative, poiché la realizzazione delle attività edilizie di maggior esito economico avveniva proprio nelle aree dalle potenzialità di sviluppo del tutto espresse; quasi che la città fosse strutturata secondo due settori distinti, ma dai confini labili ed imponderabili: quello della realizzazione degli interessi e quello della rappresentatività.

Le finalità alle quali l'amministrazione dell'Albergo dei poveri si prefiggeva di giungere, dunque, avevano arricchito le operazioni di significati nuovi, facendo intravedere in alcune residenze apparentemente poco rilevanti un efficace strumento per il controllo e la gestione dello stesso sviluppo cittadino (si pensi alle trasformazioni del settore Nord-occidentale avvenute nel corso del XIX secolo) ²⁶.

Le vicende patrimoniali dell'istituzione, tuttavia, non registrano una vera e propria politica di espansione immobiliare quanto piuttosto un'amministrazione sapiente ed oculata del capitale già in possesso; ma non per questo occorre valutare l'attività edilizia dell'Ufficio dei poveri come "parassitaria" tout court. L'abilità mostrata in materia finanziaria dai propri deputati aveva agevolato la magistratura (sebbene in forma più modesta e limitata) anche in molte operazioni immobiliari, consentendole di trarre vantaggi economici non solo in termini monetari, ma soprattutto in termine di astensione da ogni partecipazione attiva nelle operazioni di manutenzione ²⁷. La molteplicità degli interventi proposti dagli stessi locatari, quasi sempre accordati dalla *Deputazione* preposta alla gestione degli stabili, avrebbe rivelato – nel corso di oltre due secoli di amministrazione – uno spirito imprenditoriale tutt'altro che inerte sia da parte dell'Ufficio che da quella degli affittuari ²⁸.

Il particolare immobiliarismo rivelato dall'istituzione, però, non presupponeva altro che un avveduto dosaggio delle concessioni, le quali spesso

²⁶ E. De Negri, Ottocento e rinnovamento urbano. Carlo Barabino, Genova 1977, ma anche E. Poleggi - P. Cevini, Le città nella storia d'Italia. Genova cit., pp. 161-210.

²⁷ A.S.C.G., Magistrato dei poveri, filze *Atti di cause* ed *Atti diversi* relative ai secoli XVII e XVIII.

²⁸ La *Deputazione agli stabili* era composta da due deputati coadiuvati da un esiguo gruppo di collaboratori, tra i quali ricopriva un ruolo di primo piano il capo d'opera.

non andavano oltre la semplice adesione all'intervento (anche se in alcuni casi non potevano prescindere da un'attenta elencazione dei lavori da effettuare oltre quelli richiesti), o un preminente ruolo promozionale, ogniqualvolta la possibilità di ottenere beneficio dalle diverse operazioni prendeva corpo.

Costruzioni compiute e strutture precarie avevano costruito un corpus differenziato, composto in prevalenza da edifici plurifamiliari trasformati (non senza difficoltà tecniche) in contenitori capaci di raccogliere una maggiore domanda di abitazioni, ma pur sempre ricco di residenze prestigiose come i palazzi, alcuni dei quali erano appartenuti ai rolli per l'ospitalità ufficiale della Repubblica 29. Accanto a questi particolari edifici (giunti solo raramente come donazioni vere e proprie) si collocava una serie di residenze "minori", le così dette case grandi o case dipinte: nelle descrizioni di queste unità immobiliari, entrambe le accezioni indicavano una residenza di città dalla volumetria notevole, ma mentre il vocabolo palazzo poteva riferirsi ad edifici riconosciuti unanimemente come tali - dimore dalle evidenti qualità architettoniche, residenze di aristocratici cittadini - i termini casa grande o casa dipinta sembravano individuare una costruzione che, nonostante fosse ritenuta qualitativamente inferiore, rendeva conto di una certa importanza nel tessuto urbano, corrispondendo, forse, all'antica domus magna degli alberghi nobiliari.

5. L'Albergo dei poveri e il capitale edilizio amministrato

Questa differenziazione "tipologica" di unità immobiliari, alla quale corrispondeva un'eterogeneità delle funzioni svolte direttamente dall'Albergo di Carbonara nella gestione degli edifici di proprietà altrui, più che mettere in rilievo un proprio atteggiamento imprenditoriale, ha restituito indirettamente lo spirito di una classe cittadina tutt'altro che inattiva, estrema-

²⁹ I rolli per l'ospitalità erano veri e propri elenchi di palazzi destinati ad accogliere personalità in visita ufficiale alla Repubblica. A tutt'oggi se ne conoscono quattro: i primi tre sono stati pubblicati in E. POLEGGI - P. CEVINI, Le città nella storia d'Italia. Genova cit., il quarto è stato citato per la prima volta in E. POLEGGI, Un problema di storiografia urbana: l'edilizia abitativa a Genova tra '400 e '500, in D'une ville à l'autre: structures matérielles et organisation de l'espace dans les villes européennes (XIIIe-XVIe siècle). Atti del colloquio di Roma 1-4 dic. 1986, ed. J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma-Parigi 1989.

Per un quadro completo si veda il recente *Una reggia repubblicana. Atlante dei palazzi di Genova (1576-1664)*, a cura di E. POLEGGI, Torino 1998. Nello specifico il saggio di C. ALTAVISTA, *Genealogie proprietarie e sistemi residenziali, ibidem*, pp. 41-45.

mente sensibile alle altalenanti vicende interne, ma soprattutto attenta alle potenzialità – per certi versi ancora inespresse – della stessa pratica edilizia ³⁰.

La concentrazione di molte proprietà immobiliari presso l'istituzione – per brevi o lunghi periodi che fossero stati – costituisce, forse, uno degli aspetti più interessanti di quest'analisi e ha reso possibile l'individuazione di alcuni fenomeni sinora non rilevati.

La collocazione di queste unità edilizie ha evidenziato, infatti, come la distribuzione degli immobili nel tessuto urbano non fosse direttamente proporzionale alle diverse espressioni che questi avrebbero dovuto rappresentare e ha altresì rivelato come, all'interno della città murata, non esistessero aree subordinate rispetto ad altre. È emerso, tuttavia, che la manifestazione di alcuni importanti fenomeni (come le cessioni di unità immobiliari entro un arco di tempo definito) si fosse espressa in forma più intensa soprattutto in particolari ambiti territoriali, come gli antichi Borghi di Ponticello, di San Tommaso e di Santo Stefano e i tessuti edilizi del Molo e di Castello; ma, mentre in queste zone il decentramento rispetto alla politica urbanistica della Capitale non aveva escluso da un'attività immobiliare di tipo speculativo le residenze che ne facevano parte, per altre aree cittadine, in genere quelle concentrate nel settore Ovest (Campo, Fossatello, Soziglia, Portanuova e Luccoli), la pratica edilizia seguiva una logica piuttosto diversificata, a seconda dei particolari aspetti assunti dalle molteplici iniziative finanziarie che coinvolgevano direttamente il settore edilizio.

Dei numerosi edifici giunti pro tempore all'Albergo di Carbonara molti erano appartenuti ad illustri esponenti della media e alta borghesia cittadina (quali erano state, ad esempio, le famiglie Frugone, Boggiano, Rivarola e Cantalupo) e a nobili imprenditori sotto il cui controllo era ancora buona parte dell'edilizia (appartenenti agli antichi casati degli Spinola, dei Cattaneo e dei Lomellini) 31. Solo l'evidente difficoltà di poter immettere all'interno di

³⁰ N. DE MARI, Edilizia da reddito a Genova tra fine del '600 e primo '700: lo Stradone di Sant'Agostino, in L'uso dello spazio privato nell'età dell'Illuminismo, a cura di G. SIMONCINI, Firenze 1995, I, pp. 221-228. ID., Edilizia da reddito a Genova dopo il 1684: l'area di Castello e il ruolo dei Ricca nella ricostruzione della città (1690 ca.-1740 ca.), in «Palladio», 15 (1995), pp. 77-90.

³¹ A.S.C.G., Magistrato dei poveri, filze *Atti di cause*, *Atti diversi* ed *Instrumentorum* relative ai secoli XVII e XVIII, ma anche *Libri Mastri degli Stabili* (in seguito *L.M.d.S.*) dello stesso periodo.

un mercato edilizio definito queste unità immobiliari spiegherebbe il coinvolgimento di un istituto, come quello del Magistrato dei poveri, in grado di reinserirle nel ciclo delle vendite e degli affitti, senza traumatizzare sostanzialmente gli antichi equilibri delle transazioni. I complessi architettonici in oggetto consistevano, prevalentemente, in residenze rappresentative delle quali il buono stato di conservazione lasciava intuire come – ancora nel tardo '700 – avessero rappresentato una cospicua fonte di rendita per coloro i quali le possedevano o avevano il privilegio di amministrarle: le cessioni di questi beni – che se considerati "appartenenti" alla magistratura « erano protetti da una cortina di immunità fiscali » ³² –, infatti, apparivano indissolubilmente legati alla natura stessa degli edifici, trasponendo, di fatto, sulla città materiale le trasformazioni avvenute apparentemente solo negli atti notarili (Fig. 9).

Sembra, inoltre, che per un certo numero di complessi architettonici l'amministrazione praticata dall'Opera di Carbonara possa, in qualche misura, ipotizzarsi fittizia, poiché la loro gestione era lasciata al libero arbitrio dei legittimi proprietari (che continuavano a riscuoterne i fitti e ai quali spettava l'onere di doverli denunciare alla Repubblica qualora se ne fosse presentata l'evenienza), mentre la partecipazione dell'Ufficio si verificava solo in alcuni casi estremi – problemi con gli affittuari, imprevisti duranti le fasi di ristrutturazione o ricostruzione ³³.

La veduta a volo d'uccello della cultura urbana genovese purtroppo non consente un ulteriore avvicinamento al fenomeno, che, peraltro, richiederebbe, per essere individuato e circoscritto, un apparato documentario ben più ampio di quello avuto a disposizione.

Risulta comunque chiara la posizione strategica assunta dalla cessione della *rendita* immobiliare nei sofisticati schemi immobiliari delle transazioni e resta indiscutibile il suo effetto sulla stabilità degli equilibri di ogni patrimonio. La pratica di cedere alla magistratura la *rendita* o il *dominio* dei propri edifici, infatti, ricorreva ciclicamente tanto da costituire un modello comportamentale ben definito, e si proponeva in maniera

³² R. Fregna, *La pietrificazione del denaro. Studi sulla proprietà urbana tra XVI e XVII secolo*, Bologna 1990, p. 189.

³³ A.S.C.G., Magistrato dei poveri, filze *Atti di cause* ed *Instrumentorum* relative ai secoli XVII e XVIII, ma anche *L.M.d.S.*, dello stesso periodo (soprattutto le note del cancelliere).

omogenea per ogni "tipo" edilizio (dalla bottega al mezzano, dalla *casa grande* al palazzo), rappresentando un aspetto tutt'altro che marginale dell'attività di buona parte degli abitanti della Capitale, ma soprattutto dell'istituzione, che continuava a impegnarsi soprattutto in questo tipo di amministrazione ³⁴.

Gli edifici dei quali era giunta la *rendita* erano, nella maggior parte, unità immobiliari dalla scarsa qualità architettonica o dalla localizzazione periferica, e si strutturavano in forma omogenea e come una presenza compatta su tutto il territorio cittadino: anche se la distribuzione interessava soprattutto il tessuto edificato più interno, con concentrazioni più insistenti laddove l'oggetto materiale traduceva in termini concreti il cambiamento di interesse della città finanziaria verso le differenti aree urbane (Fig. 10).

Nell'arco di appena un trentennio (1660-1690) erano, tuttavia, pervenuti all'istituzione alcuni edifici rappresentativi, come una casa grande posta in piazza Campetto (forse proprietà di Luciano Centurione) e due palazzi collocati nella contrada del Campo (appartenenti a Paolo Giulio da Passano e a Carlo Cybo principe di Massa) 35. L'offerta della rendita prodotta da questi stabili, secondo le motivazioni fornite dagli stessi "donatori", avrebbe costituito per l'Opera di Carbonara un prezioso aiuto, soprattutto in una fase congiunturale estremamente difficile come quella che stava attraversando allora la Repubblica. Questo atteggiamento manifestato dai legittimi possessori era interpretato ufficialmente come la volontà di contribuire a sanare una situazione economica tutt'altro che rosea, ma, di fatto, nascondeva l'esigenza di dovere affidare le proprie dimore a un istituto in grado di amministrarle qualora si fossero trovati nella necessità di non poterlo più fare direttamente 36.

³⁴ È da ritenere che attraverso il termine *dominio* si volessero indicare i proventi derivanti da quello che i giuristi definiscono *dominio utile*. La *rendita* era la somma derivante da una particolare compravendita che consentiva il diritto di percepire il cespite di un bene che, di fatto, restava al venditore: *Enciclopedia del diritto*, Varese 1967, voci *dominio utile* e *rendita*.

³⁵ A.S.C.G., Magistrato dei poveri, *L.M.d.S.*, n. 211 (per l'eredità Centurione), *Atti di cause*, f. 11, doc. 399, anno 1659 (per l'eredità da Passano) e f. 13, doc. 345, anno 1668 (per l'eredità Cybo).

³⁶ A.S.C.G., Magistrato dei poveri, filze *Atti diversi* ed *Instrumentorum* relative ai secoli XVII e XVIII.




Fig. 9 - Tav. III, Unità immobiliari donate al Magistrato dei poveri (secc. XVII-XVIII) nella restituzione del rilievo civico 1656. A Nord, fuori dalle mura, è evidenziato il profilo dell'Albergo dei poveri.




Fig. 10 - Tav. IV, Unità immobiliari a "reddito temporaneo" pervenute al Magistrato dei poveri (secc. XVII-XVIII) nella restituzione del rilievo civico 1656. A Nord, fuori dalle mura, è evidenziato il profilo dell'Albergo dei poveri.

In materia patrimoniale, dunque, sembrerebbe che il Magistrato avesse costituito per molti aristocratici genovesi una sorta di istituto finanziario in grado (o con il compito) di amministrare quella parte del patrimonio immobiliare che si intendeva eludere all'Erario pubblico o che poteva rappresentare l'oggetto del contendere in vertenze familiari o, ancora, che doveva essere temporaneamente custodito – e governato – in attesa di tempi migliori ³⁷. È arduo precisare, però, quale ruolo l'Opera di Carbonara avesse affidato a questo particolare aspetto della sua amministrazione interna, per la quale la debole concentrazione dei capitali investiti era stata – in alcuni casi estremi – appena sufficiente a garantire le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli stessi immobili ³⁸!

Ad eccezione, infatti, di alcune episodiche occasioni, nelle quali era rilevata una certa attenzione verso la pratica edilizia, l'Ufficio dei poveri aveva preferito dedicarsi prevalentemente alla gestione finanziaria di quelle unità immobiliari che gli erano affidate, anche se in forma sostanzialmente diversificata a seconda della provenienza e della consistenza delle residenze. Come si è avuto modo di rilevare, questa differenziazione di atteggiamenti dipendeva direttamente dalla natura degli stabili in questione, dalla loro provenienza e (solo marginalmente?) dalla loro collocazione topografica.

6. L'Albergo dei poveri e il suo patrimonio immobiliare

L'impegno della magistratura in materia edilizia, se aveva contribuito significativamente a definire nuove strategie patrimoniali, non consentiva al proprio patrimonio immobiliare di concorrere a individuare un diverso tipo di sviluppo urbano.

La politica adottata in questo settore economico dall'Ufficio dei poveri, infatti, appariva saldamente legata alle poche unità pervenutegli, le cui trasformazioni rappresentavano l'unica vera evoluzione di un processo finanziariamente "inattivo".

³⁷ È tuttavia doveroso ricordare che il sistema fiscale della Repubblica genovese non prevedeva la tassazione diretta. A questo proposito si veda *Investimenti e civiltà urbana. Secoli XIII-XVIII*. Atti della Nona settimana di studi, Prato 22-28 aprile 1977, a cura di A. GUARDUCCI, Firenze 1989.

³⁸ Albergo dei poveri, Regolamento ed istituzione per l'esercizio interno e finanziere del pio istituto Albergo dei poveri di Genova, Genova 1859.

Secondo una strategia edilizia per certi versi analoga a quella applicata dai privati cittadini, la magistratura aveva sottoposto le proprie unità residenziali a progressive revisioni "tipologiche", che le vedevano private della propria identità (attraverso l'uso parziale o improprio di alcune porzioni di esse) e al centro di un'attività speculativa di parcellazione.


A differenza di altri settori della gestione patrimoniale, l'attività legata all'edilizia di propria appartenenza aveva impegnato marginalmente il corpo dirigenziale a essa preposto. L'Opera di Carbonara, infatti, non aveva realizzato la propria autosufficienza economica attraverso i possedimenti immobiliari, destinati alla creazione di quelle rendite urbane che avrebbero rappresentato, tuttavia, una costante quanto preziosa fonte di guadagno. E proprio il mercato delle locazioni era apparso il luogo ideale nel quale far circolare con rapidità e senza eccessivi formalismi i beni immobiliari posseduti.

I modi di conduzione del patrimonio edilizio urbano si erano espressi essenzialmente attraverso due distinte categorie: la prima riguardante i contratti di locazione ordinaria, la seconda inerente quelli della locazione enfiteutica. Ad accomunare entrambe vi erano l'obbligo imposto al locatore di garantire all'affittuario il pacifico godimento dello stabile, difendendolo da eventuali molestie (arrecate da coloro i quali avrebbero accampato eventuali diritti su di esso), e gli impegni assunti dal conduttore nel versare puntualmente il canone convenuto nonché nel mantenere l'edificio in buono stato di conservazione ³⁹.

In alcuni casi, il contratto di locazione perpetua era supportato da puntuali rilievi architettonici che intendevano fissare, nella semplicità della forma, le spesso articolate volumetrie delle unità residenziali interessate. Questo tipo di procedura era applicato, per lo più, a complessi immobiliari collocati fuori Dominio, per meglio definirli all'interno di un contesto urbano quasi sempre incerto (Figg. 11 e 12).

Per quanto concerne, invece, i contratti di vendita, l'Ufficio dei poveri si riservava il diritto di intervenire qualora gli immobili avessero subìto danni materiali a causa di interventi ricostruttivi impropri – eseguiti da confinanti poco avveduti – oppure ogniqualvolta si fosse dovuta accertare la reale appartenenza degli stabili in caso di questioni giudiziarie.

³⁹ A.S.C.G., Magistrato dei poveri, filze *Atti di cause*, *Atti diversi* ed *Instrumentorum* relative ai secoli XVII e XVIII.






Fig. 11 - Rilievo di una villa posta a Sestri Levante (Ge) in occasione della stesura del contratto di enfiteusi. Prospetto principale, piano terra e piano nobile (A.S.C.G., Magistrato dei poveri, *Atti di cause*, f. 21, doc. sn. del 15 marzo 1726).



Fig. 12 - Rilievo di una casa posta in vicinanza della Precettoria di San Lazzaro eseguita in occasione della stesura del contratto di locazione perpetua.

Prospetto principale, piano terra e piano "tipo" (A.S.C.G., Magistrato dei poveri, *Atti di cause*, f. 21, doc. 225 del 22 maggio 1728).

Frequenti, infatti, erano i ricorsi che avevano condotto alcuni cittadini a deferire all'autorità del Senato i sedicenti nuovi possessori delle unità immobiliari vendute dal Magistrato, ma ritenute ancora "vincolate" in controversie pendenti di legittima successione ereditaria 40.

L'assetto patrimoniale edilizio, articolato secondo quelle che erano state le volontà di coloro i quali avevano devoluto parte delle proprie sostanze in favore dell'istituzione, presentava un'organizzazione funzionale complessa. Il processo di ricognizione ha individuato in una dozzina di palazzi, giunti come donazione (anche se in buona parte *pro indiviso* o sotto *legato* o *fedecommesso*), gli elementi indicatori di una realtà immobiliare non solo legata alle vicende individuali dei casati che avevano rappresentato, ma estensibile ad una particolare condizione urbana (Fig. 13) 41.

L'utilizzo della magistratura quale "camera di compensazione" entro cui celare il proprio bene per sottrarlo da particolari vicende successorie, o come un'istituzione in grado di dipanare essa stessa il groviglio patrimoniale nel quale tali residenze erano cadute (come intermediaria negli atti che avrebbero sancito il loro passaggio di proprietà a altri casati), aveva costretto molti aristocratici genovesi a "devolvere" all'Opera di Carbonara alcune prestigiose dimore (Fig. 14).

La mappatura che ne è derivata ha individuato – tra i numerosi complessi architettonici ancora riconoscibili come tali – due dei quattro palazzi Spinola in Strada Nuova, l'ex palazzo di Cattaneo de Marini in Vallechiara (poi Spinola), le dimore che la famiglia Cattaneo possedeva in prossimità delle chiese di San Torpete e San Pancrazio 42. L'elenco potrebbe estendersi anche ad alcune dimore di provenienza anonima (delle quali, tuttavia, si conosce la collocazione topografica) o delle quali non è stato possibile avere un riscontro diretto sul terreno, benché se ne conoscesse la provenienza. Si tratta di un "patrimonio" edilizio imponente soprattutto per i suoi elementi

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Per maggiori dettagli sulle vicende legate ai palazzi de Marini in Vallechiara e Spinola in Strada Nuova si veda veda C. ALTAVISTA, La proprietà immobiliare cit., I, parte seconda, Scheda IV, Gio. Domenico Spinola, due diversi modi di intendere la beneficenza. La casa di salita Pollaiuoli e il palazzo di Vallechiara (1737-1799), pp. 184-207; Scheda VIII, Il palazzo di Giambattista Spinola in Strada Nuova, l'esempio eclatante di un atteggiamento comune (1671-1712), pp. 245-254 e Scheda IX, Giorgio Spinola e il palazzo di Strada Nuova. L'Albergo dei poveri causa o effetto di una nuova situazione proprietaria? (1765-1791), pp. 255-268.

compositivi e per i suoi schemi planimetrici – che corrispondevano a forme di gestione storiche – delle quali una parte significativa avrebbe, però, subìto radicali trasformazioni proprio attraverso l'intervento della magistratura.




Fig. 13 - Tav. V, Legati istituiti su unità immobiliari a favore del Magistrato dei poveri (secc. XVII-XVIII) nella restituzione del rilievo civico 1656. A Nord, fuori dalle mura, è evidenziato il profilo dell'Albergo dei poveri.




Fig. 14 - Tav. VI, Unità immobiliari oggetto di azioni legali che hanno visto direttamente coinvolto il Magistrato dei poveri (secc. XVII-XVIII) nella restituzione del rilievo civico 1656. A Nord, fuori dalle mura, è evidenziato il profilo dell'Albergo dei poveri.

In alcuni casi si trattava di un bene organizzato in funzione delle finalità a cui avrebbe dovuto assolvere (residenze queste che sarebbero presto entrate a far parte di nuove entità patrimoniali); in altri si poneva come una proprietà di valore secondario e irrilevante; a volte, addirittura, un edificio scomodo e ingombrante soprattutto per il suo cattivo stato di conservazione.


La prevalente collocazione delle proprietà immobiliari in ambiti urbani emarginati (del tutto o parzialmente) dalle grandi trasformazioni urbanistiche, infatti, aveva contribuito ad accelerare i gravi dissesti statici cui gli edifici andavano soggetti (in alcuni casi dovuti a soprelevazioni) e incrementato il degrado di quelle residenze nobiliari che non erano state oggetto di sistematici interventi ricostruttivi.

Alla magistratura erano giunti, per lo più, organismi architettonici nei quali i processi di disgregazione fisica e strutturale erano già in atto, rendendo indispensabile ogni tipo di operazione in grado di contenerne gli aggravi statici o, quantomeno, di limitarne le manifestazioni più evidenti. Si può ritenere che l'impegno maggiore dell'Albergo dei poveri di Carbonara in campo edilizio fosse stato proprio la manutenzione degli stabili dei quali era entrato in possesso.

La collaborazione di alcuni illustri esponenti della cultura architettonica genovese di quel tempo – quali erano stati ad esempio Gio. Antonio Ricca seniore, Giacomo Viano, Giacomo Lagomaggiore e Gregorio Pettondi – aveva implicato per alcuni di essi una partecipazione sporadica, limitata all'esecuzione di particolari perizie (più eccezionalmente di estimi) in caso di liti giudiziarie – che vedevano implicata la stessa istituzione come attrice in causa o come delegata dal Senato – o di successioni patrimoniali ⁴³. A esclusione di queste autorevoli eccezioni, l'amministrazione dell'Albergo dei poveri non aveva mai fatto riferimento a operatori che non fossero i propri architetti, la cui abilità tecnica e organizzativa, peraltro, era stata spesso sottoposta a ritmi incalzanti ⁴⁴.

⁴³ A.S.C.G., Magistrato dei poveri, filze *Atti di cause*, *Atti diversi* e *Instrumentorum* relative ai secoli XVII e XVIII.

⁴⁴ G. SIVORI PORRO, *Costi di costruzione e salari edili a Genova nel secolo XVII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX (1989); E. POLEGGI, *Capi d'opera ed architetti a Genova (secc. XIII-XVIII)*, in *Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: XIII-XVIII secc.* Atti della Tredicesima settimana di studio, Prato 2-7 maggio 1981, a cura di A. GUARDUCCI, Firenze 1981.







Fig. 15 - Capitoli per la casa in vicinanza della piazza di San Giorgio, pianta del primo piano e prospetto principale (A.S.C.G., Magistrato dei poveri, *Instrumentorum*, f. 8, doc. 321 del 26 marzo 1686).







Fig. 16 - Capitoli della casa posta nel vico della Paglia, pianta del piano fondi e prospetto principale (A.S.C.G., Magistrato dei poveri, Instrumentorum, f. 8, doc. 373 del 27 febbraio 1687).






Fig. 17 - Capitoli della casa dalla porteria di Sant'Ambrogio, pianta del piano "tipo" e del prospetto principale (A.S.C.G., Magistrato dei poveri, Instrumentorum, f. 8, doc. sn. del 23 aprile 1687).

In un quadro urbano dove la produzione edilizia era stata « fitta di interventi anonimi o parziali che servivano soltanto a stratificare il patrimonio esistente, [nel quale] non si erano poste nuove prospettive di un'ulteriore diffusa crescita creativa » 45, particolarmente interessanti dovevano apparire le scelte di alcuni importanti architetti locali di collaborare con una magistratura per la quale questa attività non aveva mai rappresentato nulla di concreto. La partecipazione, tuttavia, si era manifestata in forma quanto mai differenziata e spesso aveva visto l'attività di questi capi d'opera alternarsi tra l'istituzione e i privati cittadini.

La scelta di ricorrere a maestranze del tutto estranee alla logica operativa dell'Ufficio doveva rappresentare per quest'ultimo una sorta di soluzione estrema, apparendo, presumibilmente, più che l'evoluzione di un sistema fino ad allora rigidamente chiuso, l'esito di un periodo difficile non solo per la magistratura, ma per l'intera Capitale. La stesura di tre capitolati – collocabile in un arco temporale definito (1685-88) – immediatamente a ridosso del bombardamento navale francese voluto da Luigi XIV (1684), rivelava da parte dell'Opera pia la ferma volontà di avviare immediatamente il difficile processo di riedificazione (Figg. 15-17) ⁴⁶.

Le forme di appalto a cui l'istituzione era ricorsa seguivano uno schema codificato, articolandosi in un numero prestabilito di punti nei quali erano sinteticamente descritti il lavoro che avrebbe dovuto essere eseguito, le sue modalità di intervento e, in alcuni casi, il tipo di materiale da impiegare. Lo svolgimento delle operazioni non era dunque affidato alla creatività dell'architetto incaricato, quanto piuttosto alla sua capacità tecnica di conciliare le necessità della magistratura con i vantaggi che un irrinunciabile risparmio economico avrebbe potuto implicare. Appare evidente come queste particolari forme di appalto si possano associare a veri e propri bandi di

⁴⁵ E. Poleggi, Capi d'opera cit., p. 792.

⁴⁶ A.S.C.G., Magistrato dei poveri, *Instrumentorum*, f. 8, doc. 321 del 26 marzo 1686 Capitoli della casa posta in vicinanza della piazza di S. Giorgio, doc. 373 del 27 febbraio 1687 Capitoli della casa posta in vico della Paglia e doc. sn. del 23 aprile 1687 Capitoli della casa posta dalla porteria di Sant'Ambrogio. In merito a questo specifico campo dell'attività edilizia si vedano E. Poleggi, *Il rinnovamento edilizio genovese e i magistri Antelami nel secolo XV*, in « Arte lombarda », XI/2 (1966), pp. 53-68; A. DI RAIMONDO, *Maestri muratori lombardi a Genova 1596-1637*, Genova 1976 e il più recente E. Poleggi, *Città e magistri antelami: una storia sequestrata*, in *Magistri d'Europa*. Atti del convegno di Como 23-26 ottobre 1996, Como 1997, pp. 389-406.

concorso, il cui esito non sarebbe certamente dipeso dalle qualità architettoniche che l'edificio avrebbe potuto mostrare (si trattava di case da reddito rinnovate su modelli standard), bensì dalla parsimonia con la quale il capo d'opera avrebbe gestito l'economia del cantiere ⁴⁷.

Già a partire dai primi anni del '700, e per tutto il secolo successivo, l'amministrazione dell'Albergo dei poveri di Carbonara si sarebbe progressivamente rivolta al settore immobiliare come a una preziosa fonte di guadagno dalla quale bisognava solo attingere denaro (la politica immobiliare, tuttavia, si sarebbe rivelata vincente solo nel corso del XIX secolo!). Attraverso una serie di investimenti più o meno felici, la magistratura sarebbe stata in grado di costruire un *corpus* di edifici sostanzioso. La stagione fiorente dell'attività edilizia cittadina, tuttavia, era all'epilogo e presto avrebbe subìto un brusco cambiamento dal momento in cui, privilegiando il settore orientale di una Capitale oramai in fase d'espansione, avrebbe voltato inesorabilmente le spalle a una parte significativa del manufatto urbano, il quale, lasciato in balìa di speculazioni più o meno aggressive (anche da parte della stessa istituzione), non avrebbe potuto che languire 48.

7. Conclusioni

Un primo resoconto sulla cultura immobiliare a Genova tra Seicento e Settecento non può, a conclusione della sua esposizione, che indicare i percorsi privilegiati da seguire in uno studio a tutti gli effetti sperimentale, rivelando come un'analisi sistematica delle operazioni immobiliari su grandi proprietà in Antico Regime possa, di fatto, « assumere il profilo di una traversata esplorativa delle ipotesi generali, appoggiate sulle vicende dell'urbanistica, per riaffiorare a ridosso dell'età contemporanea e attuare [...] un grande inventario utilizzabile nell'analisi e nell'interpretazione dell'intiera cultura urbana » ⁴⁹. Il quadro qui delineato – benché solo tratteggiato nei suoi fenomeni principali e nei suoi protagonisti più rappresentativi – infatti, mostra a tinte accese l'immagine di una società che in campo edilizio non

⁴⁷ G. C. ROMBY, La costruzione dell'architettura nel Cinquecento. Leggi, regolamenti, modelli, realizzazioni, Firenze 1982; Le arti edili a Venezia, a cura di G. CANIATO - M. DAL BORGO, Roma 1990.

⁴⁸ V. nota 25.

⁴⁹ E. Poleggi, *Palazzo*, *bottega e città* cit., pp. 146-147.

esitava a usare pesi e misure differenziati e contribuisce a definire un modus vivendi appannaggio esclusivo delle classi di governo e delle istituzioni che le rappresentavano, proponendo i temi che sembrano avere maggiormente influenzato l'"evoluzione" della stessa città. Da questo breve excursus – che propone con lucidità quei fattori che avrebbero determinato la svolta (o, se si vuole, la continuità) nei comportamenti abitativi – sembrano emergere alcune fondamentali linee di sviluppo, oltre le quali non è difficile intravedere un'area di studio che consentirebbe di dimostrare, in continua dialettica tra passato e presente, la mutevolezza immutabile di una complessa realtà urbana.

INDICE

Albo sociale	pag.	5
Atti sociali	»	13
Marta Calleri, Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII	»	25
Ausilia Roccatagliata, Notai genovesi in oltremare. Atti rogati a Pera (1453)	*	101
Nilo Calvini, Gli statuti di Ortonovo	»	161
Andrea Ghia, Il cantiere della Basilica di S. Maria di Carignano dal 1548 al 1602	»	263
STORIA, CITTÀ E MISURE	»	395
Ennio Poleggi, Presentazione	»	397
Ennio Poleggi, Lunga durata e cambiamento: la seconda natura dei porti	*	401
Carlo Bertelli - Cristina Giusso, Conservazione delle città vec- chie: rilevare Genova medievale	*	417
Daniela Barbieri - Carlo Bertelli, Dalla città del Medioevo alla città dei Palazzi. Il caso di Genova dal XII al XVII secolo	»	447
Ennio Poleggi - Clara Altavista, Ordini religiosi e strategie urba- ne a Genova in Età Moderna	*	475
Clara Altavista, L'Albergo dei poveri a Genova: proprietà im- mobiliare e sviluppo urbano in Antico Regime (1656-1798)	»	493

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA (Nuova serie) VOLUMI DISPONIBILI

- V, 1 Miscellaneo (D. Puncuh, Note di diplomatica giudiziaria savonese G. Fiaschini, Le pergamene dell'Archivio comunale di Sarzana P. Villa, Documenti sugli Ebrei a Chio nel 1394 E.A. Zachariadou, Ertogrul Bey il sovrano di Teologo (Efeso) D. Presotto, Aspetti dell'economia ligure nell'età napoleonica: cartiere e concerie), 1965

 £. 40.000
- V, 2 Miscellaneo (Atti sociali Albo sociale D. Puncuh, Un codice borgognone del secolo XV: il «Curzio Rufo» della Biblioteca Universitaria di Genova E. Grendi, Morfologia e dinamismo della vita associativa urbana: le confraternite a Genova fra i secoli XVI e XVII D. Presotto, Genova 1656-57. Cronache di una pestilenza Congressi Indice dei periodici della Società Ligure di Storia Patria Notiziario bibliografico), 1965
 £. 40.000
- VII, 1 Miscellaneo (Albo sociale In memoria di Ernesto Curotto Ricordo ligure di Giorgio Falco G. Pistarino, Ipotesi sui toponimi Sarezzano Sarzana Sarzano V. Slessarev, I cosiddetti orientali nella Genova del Medioevo A. Ivaldi, La signoria dei Campofregoso a Sarzana (1421-1484) D. Presotto, Aspetti dell'economia ligure nell'età napoleonica: i lavori pubblici), 1967
 £. 40.000
- IX, 1 Miscellaneo (Atti sociali Albo sociale G. Petracco Sicardi, Note linguistiche sui documenti genovesi altomedioevali D. Gioffré, Note sull'assicurazione e sugli assicuratori genovesi tra Medioevo ed Età Moderna G. Forcheri, Il ritorno allo stato di polizia dopo la costituzione del 1576 D. Presotto, Da Genova alle Indie alla metà del Seicento. Un singolare contratto di arruolamento marittimo A. Brocca, Il procedimento criminale ordinario a Genova nel XVIII secolo G. Costamagna, Un progetto di riordinamento dell'Archivio Segreto negli ultimi decenni di indipendenza della Repubblica. Una priorità genovese? Necrologi), 1969
- X, 2 Indici decennali della Nuova Serie 1960-1970, 1970

- *£*. 40.000
- XI, 2 Miscellaneo (Γ.O. De Negri, Umanità di Alfredo Schiaffini «Genovese» P. Massa, Alcune lettere mercantili toscane da colonie genovesi alla fine del '300 P. Massa, Studi in memoria di R.L. Reynolds Il premio internazionale Galileo Galilei a Charles Verlinden Necrologio Notiziario bibliografico), 1971
 £. 40.000
- XIII Suppliche di Martino V relative alla Liguria. I. Diocesi di Genova, a cura di B. Nogara D. Puncuh
 A. Roncallo, 1973
 £. 40.000
- **XIV-XV** G. Caro, Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311), 1974-1975 **£. 80.000**
- XVII, 2 Miscellaneo (Atti sociali Albo sociale Statuto della Società Ligure di Storia Patria L. Santi Amantini, Sulla demografia di alcune città della IX regio (Liguria) B.Z. Kedar, Chi era Andrea Franco? Suppliche di Martino V relative alla Liguria. II. Diocesi di Ponente, a cura di D. Puncuh A. Agosto, Due lettere inedite sugli eventi di Cembalo e Sorcati in Crimea nel 1434 A.R. Natale, Un recupero archivistico (1782-94) proveniente dalla cancelleria del conte Carlo di Firmian I manoscritti della Società Ligure di Storia Patria, a cura di V. De Angelis M.S. Jacopino Carbone, Gli inventari degli archivi degli enti pubblici L. Saginati, L'archivio storico del Comune di Genova: fondi archivistici e manoscritti Necrologi Notiziario bibliografico), 1977
 £. 50.000
- XXI, 2 L'Archivio dei Durazzo marchesi di Gabiano, 1981

£. 80.000

XXII - Miscellaneo (Albo sociale - Atti sociali - XV centenario della nascita di S. Benedetto - IX centenario della nascita di Caffaro - VIII centenario della nascita di S. Francesco - L. Santi Amantini, Per una revisione delle iscrizioni greche della Liguria - G. Petti Balbi, Per la biografia di Giacomo Curlo - O. Raggio, Produzione olivicola, prelievo fiscale e circuiti di scambio in una comunità ligure del XVII secolo - C.M.

- Cipolla-G. Doria, Tifo esantematico e politica sanitaria a Genova nel Seicento P. Schiappacasse, Genova e Marsiglia nella seconda metà del XVII secolo A.F. Ivaldi, Una «macchina» funebre nella chiesa dei Padri Somaschi. Annotazioni sugli apparati effimeri genovesi di fine Seicento P. Massa, La repubblica di Genova e la crisi dell'ordinamento corporativo: due redazioni settecentesche degli statuti dell'arte della seta A.M. Salone, La figura e l'opera di G.L. Oderico Necrologi Notiziario bibliografico Indice dei nomi di persona e di luogo), 1982

 £. 40.000
- XXIII, 1 Le carte del monastero di S. Benigno di Capodifaro (sec. XII-XV), a cura di A. Rovere, 1983 £. 40.000
- XXIII, 2 Miscellaneo (Albo sociale Atti sociali G. Mennella, Un'ignota dedica lunense a Iside in una scheda autografa di Santo Varni L. Santi Amantini, Per la revisione delle iscrizioni greche della Liguria. 2: tre epigrafi di Genova e Provincia A. Rovere, Un procedimento di rappresaglia contro Rodi (1388-1390) G.B. Cavasola Pinea, Ambigua presenza francese nei conflitti tra Genova e Finale: Rinaldo Dresnay ed i patti del 9 aprile 1449 e 15 settembre 1458 A. Boscolo, Gli Esbarroya amici a Cordova di Cristoforo Colombo E. Belgiovine-A. Campanella, La fabbrica dell'Albergo dei poveri. Genova 1656-1696 A. Ginella, Le confraternite della Valbisagno tra rivoluzione e Impero (1797-1811) M. Merega, Il servizio militare nella Repubblica Ligure e nei dipartimenti liguri dell'Impero francese, 1797-1814), 1983
 £. 50.000
- XXIV, 1 Miscellaneo (Albo sociale Atti sociali G. Mennella, Un'epigrafe di Taggia da riabilitare: CILV7809 L. Santi Amantini, Materiali inediti per lo studio di un'epigrafe greca di Rapallo (I.G., XIV, 2275) A. Rovere, Libri «Iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum» e livellari della chiesa genovese (secc. XII-XIV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica R. Savelli, Dalle confraternite allo Stato; il sistema assistenziale genovese nel Cinquecento M. Quaini, Per la storia della cartografia a Genova e in Liguria. Formazione e ruolo degli ingegneri-geografi nella vita della Repubblica (1656-1711) M. Bologna, 1684 maggio 17 Le perdite dell'archivio del collegio dei notai di Genova A. Petrucciani, Bibliofili e librai nel Settecento: la formazione della Biblioteca Durazzo (1776-1783) A.M. Salone-F. Amalberti, Nuovi documenti paganiniani G. Felloni, L'archivio della Casa di San Giorgio di Genova (1407-1805) ed il suo ordinamento Necrologi Notiziario bibliografico Indice dei nomi di persona e di luogo), 1984
- XXIV, 2 Genova, Pisa e Mediterraneo tra Dne e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria. Genova 24-27 ottobre 1984, Atti del Convegno, 1984
- XXV, 1 H.C. Krueger, Navi e proprietà navale a Genova. Seconda metà del sec. XII, 1985 **£. 30.000**
- XXV, 2 Indice dei volumi XI-XXI della nuova serie (1971-1981), 1985
- £. 40.000
- XXVI, 1, 2 e 3 I Registri della Catena del Comune di Savona, a cura di M. Nocera-F. Perasso-D. Puncuh-A. Rovere, 1986 £. 120.000
- XXVII, 1 e 2 Cartografia e istituzioni in età moderna, Genova, Imperia, Albenga, Savona, La Spezia, 3-8 novembre 1986, Atti del Convegno, 1987 £. 90.000
- XXVIII, 1 Il sistema portuale della Repubblica di Genova (Introduzione V. Piergiovanni, Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese P. Massa Piergiovanni, Fattori tecnici ea economici dello sviluppo del porto di Genova tra medioevo ed età moderna (1340-1548) G. Doria, La gestione del porto di Genova dal 1550 al 1797 G. Rebora, I lavori di espurgazione della Darsena del porto di Genova nel 1545 G. Assereto, Porti e scali minori della Repubblica di Genova in età moderna R. Stilli, Un porto per Sanremo: difficoltà tecniche e problemi politico-finanziari M.P. Rota, L'apparato portuale della Corsica "genovese": una struttura in movimento M. Balard, Il sistema portuale genovese d'Oltremare (secc. XIII-XV)), 1988
- **XXVIII, 2** A. Petrucciani, Gli incunaboli della Biblioteca Durazzo, 1988

- XXIX, 1 Miscellaneo (Albo sociale Atti sociali E. Boccaleri, L'Agro dei Langensi Viturii secondo la Tavola di Polcevera L. Santi Amantini, Epigrafe funeraria greca conservata a Genova nel Castello Mackenzie V. Polonio-J. Costa Restagno, Chiesa e città nel basso medioevo: Vescovi e Capitoli Cattedrali in Liguria; Profilo generale; Albenga; Genova; Luni-Sarzana G. Petti Balbi Il Mito della Memoria genovese (secc. XII-XV) M. Tassinari, Le origini della cartografia savonese del Cinquecento. Il contributo di Domenico Revello, Battista Sormano e Paolo Gerolamo Marchiano A. Gorini, Gli «Acta Ecclesiae Mediolanensis» nei Sinodi Postridentini della Provincia Ecclesiastica di Genova (1564-1699) R. Urbani-M. Figari, Considerazioni sull'insediamento ebraico genovese (1600-1750) G. Sivori Porro, Costi di costruzioni e salari edili a Genova nel secolo XVII F. Franchini Guelfi, Documenti per la scultura genovese del settecento), 1989
- XXIX, 2 Civiltà comunale: libro, scrittura e documento, Genova 8-11 novembre 1988, Atti del Convegno, 1989 £. 80.000
- XXX, 2 D. Veneruso, Vita religiosa del laicato genovese durante l'episcopato del card. Minoretti (1925-1938), 1990 £. 30.000
- XXXI, 1 e 2 Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici, Genova 1-6 ottobre 1990, Atti del Convegno, 1991 £. 150.000
- XXXII, 1 Dalla scuola superiore di commercio alla facoltà di Economia. Un secolo di elaborazione scientifica e di attività didattica al servizio dell'economia genovese (1884-1986), a cura di P. Massa Piergiovanni, 1992

 f. 100.000
- XXXII, 2 L'uomo e il mare nella civiltà occidentale: da Ulisse a Cristoforo Colombo, Genova 1-4 giugno 1992, Atti del Convegno, 1992 £. 80.000
- XXXIII L'Archivio Storico dell'Università di Genova, a cura di R. Savelli, 1993 f. 100.000
- XXXIV, 1 Gli Archivi Pallavicini di Genova, I, Archivi propri. Inventario a cura di M. Bologna, 1994 £. 60.000
- XXXIV, 2 Miscellaneo (G. Palmero, Ventimiglia medievale: Topografia e insediamento urbano (*) M. Calleri, Su alcuni «Libri iurium» deperditi del monastero di San Siro di Genova M. Giordano, Manoscritti di immunità concesse alla famiglia Da Passano G. Sivori Porro, Note sull'edilizia genovese del Cinquecento C. Molina, L'emigrazione ligure a Cadice (1709-1854) B. Montale, Lorenzo Costa nella Genova del Risorgimento R. Ponte, Cinquecento autografi dell'Archivio Storico del Comune di Genova tra storia e collezionismo Albo sociale- Atti sociali), 1994

 £. 80.000
- (*) Disponibile anche in estratto

- £. 40.000
- XXXV, 1 Miscellaneo (Albo sociale Atti sociali M. Calleri, Per la storia del primo registro della Curia Arcivescovile di Genova. Il manoscritto 1123 dell'archivio storico del comune di Genova S. Macchiavello, Quiliano tra Genova e Savona: un contrasto secolare. Dagli atti di una causa del 1264 A. Rovere, Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1364 G. Petti Balbi, Una committenza artistica nella Genova del Quattrocento M. Angelini, La cultura genealogica in area ligure nel XVIII secolo: introduzione ai repertori delle famiglie M. Bologna, L'archivio della famiglia Sauli: notizie sul riordinamento in corso D. Puncuh, Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano D. Puncuh, Gli archivi Pallavicini di Genova: una lunga «avventura» P. Carucci, Gli archivi Pallavicini), 1995
- XXXV, 2 Gli Archivi Pallavicini di Genova, II, Archivi aggregati. Inventario a cura di M. Bologna, 1995 £. 60.000
- XXXVI, 1 Miscellaneo (M. S. Rollandi, A Groppoli di Lunigiana. Potere e ricchezza di un feudatario genovese (secc. XVI-XVIII) I gesuiti a Genova nei secoli XVII e XVIII Storia della Casa Professa di Genova della Compagnia di Gesù dall'anno 1603 al 1773 a cura di G. Raffo Albo sociale Atti sociali), 1996

 £. 60.000

- XXXVI, 2 Studi e documenti di storia ligure in onore di don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco (E. Grendi, Presentazione - Bibliografia di don Luigi Alfonso a cura di C. Paolocci - E. Boccaleri, L'ubicazione dell'agro compascuo genuate secondo la tavola di Polcevera - V. Piergiovanni, Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel medioevo - G. Petti Balbi, Federico II e Genova: tra istanze regionali e interessi mediterranei - A. Rovere, Privilegi ed immunità dei marchesi di Gavi: un «Liber» del XIV secolo - P. Fontana, Contributi per un'analisi della «vita del Beato Martino eremita» - G. Felloni – V. Polonio, Un sondaggio per le comunità religiose a Genova in età moderna - G. Casarino, Arti e milizie urbane nel 1531: indizi ed esordi di un rollo - V. Borghesi, Momenti dell'educazione di un patrizio genovese: Giovanni Andrea Doria (1540-1606) - C. Carpaneto da Langasco, Rilettura del «caso» Strozzi - A.M. Salone, Federico Federici: note biografiche e ricerche d'archivio - C. Bitossi, Un oligarca antispagnolo del Seicento: Giambattista Raggio - F. Marré Brunenghi, Un autore dimenticato: Filippo Maria Bonini - C. Costantini, Genova e la guerra di Castro - E. Grendi, Fonti inglesi per la storia genovese - A. Toncini Cabella, Rolando Marchelli: nuove testimonianze pittoriche e documentarie - R. Urbani, I capitoli e l'oratorio di S. Erasmo di Sori - R. Dellepiane-P. Giacomone Piana, Le leve corse della Repubblica di Genova. Dalla pace di Ryswick al trattato di Utrecht (1697-1713) - E. Parma, Sul collegionismo genovese nel XVIII secolo. L'inventario dei beni mobili del palazzo in Vallechiara di Gio Domenico Spinola e altri documenti - D. Sanguineti, Novità sull'opera di Anton Maria Maragliano: documenti per le cappelle Squarciafico alle Vigne e dell'Angelo Custode in N. S. della Rosa - D. Puncuh, Istruzioni di Francesco Maria II di Clavesana per il buon governo del feudo di Rezzo e dell'azienda familiare - F. Franchini Guelfi, Pasquale Navone dal theatrum sacrum tardo-barocco all'accademia - M. Bologna, Per un modello generale degli archivi di famiglia - P. Massa, Andrea Podestà, sindaco di una città tra vecchia e nuova economia), 1996 £. 100.000
- XXXVII, 1 Dalla Regia Scuola Superiore Navale alla Facoltà di Ingegneria, a cura di A. Marcenaro e M.E. Tonizzi, 1997 £. 80.000
- XXXVII, 2 Miscellaneo (Albo sociale Atti sociali S. Macchiavello, Per la storia della cattedrale di Genova: percorsi archeologici e documentari V. Polonio, Monasteri e paesaggio nel suburbio genovese. La val Bisagno tra X e XIII secolo E. Bellomo, La componente spirituale negli scritti di Caffaro sulla prima crociata A. Rovere, Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo M. Calleri, I più antichi statuti di Savona C. Bitossi, Per una storia dell'insediamento genovese di Tabarca. Documenti e testi inediti D. Sanguineti, Contributo a Francesco Campora (1693-1753). Opere e documenti D. Veneruso, L'istruzione pubblica a Genova durante la Repubblica Ligure (1797-1805) R. Pera, Le medaglie napoleoniche delle collezioni civiche genovesi M. Doria, Genova: da polo del triangolo industriale a città in declino D. Puncuh, Gli archivi Pallavicini: archivi aggregati), 1997
 £. 80.000
- XXXVIII, 1 e 2 G. Felloni, Scritti di storia economica, 1998


 f_{1} . 200.000

XXXIX, 1 - Miscellaneo (Albo sociale - Atti sociali - M. Calleri, Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII - Ausilia Roccatagliata, Notai genovesi in oltremare. Atti rogati a Pera (1453) - Nilo Calvini, Gli statuti di Ortonovo Andrea Ghia, Il cantiere della Basilica di S. Maria di Carignano dal 1548 al 1602 - Storia, città e misure (Ennio Poleggi, Presentazione - Ennio Poleggi, Lunga durata e cambiamento: la seconda natura dei porti - Carlo Bertelli - Cristina Giusso, Conservazione delle città vecchie: rilevare Genova medievale - Daniela Barbieri - Carlo Bertelli, Dalla città del Medioevo alla città dei Palazzi. Il caso di Genova dal XII al XVII secolo - Ennio Poleggi - Clara Altavista, Ordini religiosi e strategie urbane a Genova in Età Moderna - Clara Altavista, L'Albergo dei poveri a Genova: proprietà immobiliare e sviluppo urbano in Antico Regime (1656-1798)), 1999

FUORI COLLEZIONE

V. Vitale, Breviario della storia di Genova, 2 voll., Genova 1955 (ristampa anastatica 1989)	£. 100.000
I manoscritti della raccolta Durazzo, a cura di D. Puncuh	£. 100.000

FONTI PER LA STORIA DELLA LIGURIA	
I - I libri iurium della Repubblica di Genora. Introduzione a cura di D. Puncuh-A. Rovo 1992	ere, Genova £. 80.000
II - I libri iurium della Repubblica di Genova. I parte 1 a cura di A. Rovere, Genova 1992	£. 80.000
III - Gli statuti di Albenga del 1288, a cura di J. Costa Restagno, Genov IV - I libri iurium della Repubblica di Genova. I parte 2, a cura di D. Puncuh, Genova 199	
V - Le carte del monastero di S. Siro di Genova (dal 952 al 1224), a cura di M. Calleri, Gene	~
VI - Le carte del monastero di S. Siro di Genova (dal 1225 al 1253), a cura di S. Macchiavelle no, Genova 1997	o e M. Trai- £. 60.000
VII - Le carte del monastero di S. Siro di Genova (dal 1254 al 1278), a cura di M. Call 1997	eri, Genova £. 60.000
VIII - Le carte del monastero di S. Siro di Genova (dal 1279 al 1328), a cura di S. Macch nova 1998	niavello, Ge- £. 80.000
IX - Il "Catasto" della Podesteria di Sestri Levante, a cura di C. Carosi, Genova 1998	£. 80.000
X - I libri iurium della Repubblica di Genova. I parte 3, a cura di D. Puncuh, Genova 1998	₤. 100.000
XI - I libri iurium della Repubblica di Genova. I parte 4, a cura di S. Dellacasa, Genova 1998	₤. 100.000
XII - I libri iurium della Repubblica di Genova. I parte 5, a cura di E. Madia, Genova 1999	£. 80.000



Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società Editing: *Fausto Amalberti*